

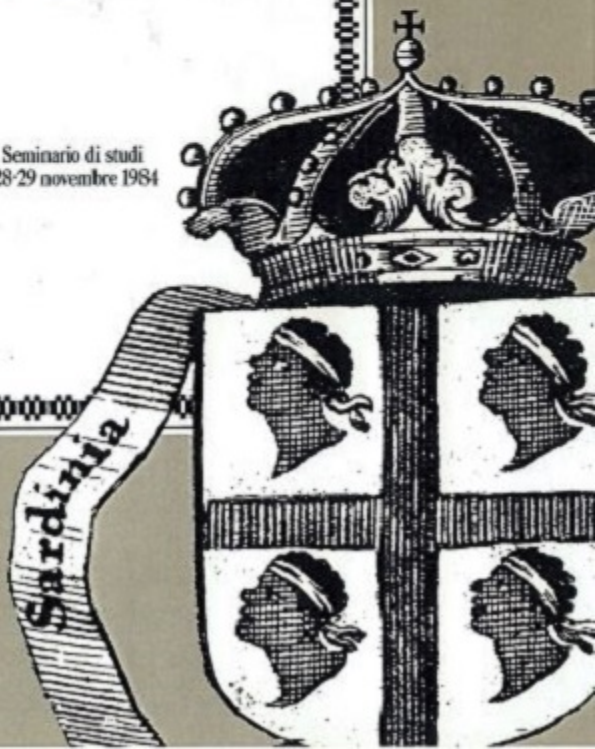
ACTA CURIARUM
REGNI SARDINIAE

ISTITUZIONI RAPPRESENTATIVE
NELLA SARDEGNA
MEDIOEVALE E MODERNA

Atti del Seminario di studi
Cagliari, 28-29 novembre 1984



CONSIGLIO REGIONALE
DELLA SARDEGNA

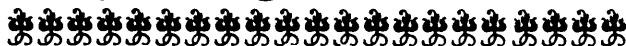


Acta Curiarum Regni Sardiniae

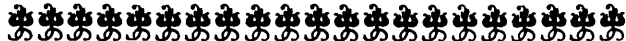
1.

Istituzioni rappresentative
nella Sardegna medioevale e moderna

ACTA CURIARUM



REGNI SARDINIAE



ISTITUZIONI RAPPRESENTATIVE

NELLA SARDEGNA

MEDIOEVALE E MODERNA

Atti del Seminario di studi
Cagliari, 28-29 novembre 1984



CONSIGLIO REGIONALE
DELLA SARDEGNA

**Prima edizione, dicembre 1986
seconda edizione, giugno 1989**

**Finito di stampare nel giugno 1989
Tipografia T.A.S. s.r.l., via Scano 4, Sassari**

*Per una edizione critica
degli "Acta Curiarum Regni Sardiniae"*

Le ricerche storiche sulla Sardegna stanno vivendo da diversi anni una fase di fecondo sviluppo soprattutto per l'impegno di un qualificato gruppo di studiosi che operano nelle nostre Università e in altre istituzioni culturali della regione.

Questo lavoro di ricerca si è indirizzato in più campi e con criteri rigorosamente scientifici sta risalendo verso tutte le possibili fonti che custodiscono i documenti più attendibili del lungo itinerario storico e civile della Sardegna.

Si stanno così rischiarando progressivamente molte zone d'ombra della nostra storia regionale cancellata e dimenticata, e a me sembra che questo tenace lavoro dei ricercatori che operano in varie discipline (medioevalisti, storici moderni, archivisti, paleografi), nonostante le difficoltà che incontra nel suo procedere, sia comunque in perfetta sinergia con la grande domanda di verità e di identità che da qualche anno sta positivamente caratterizzando l'impegno culturale e civile della parte più vitale della società sarda.

Da dove viene la nostra personalità collettiva? Attraverso quali tappe e quali processi si è formata la nostra identità di popolo? Queste domande stanno diventando in Sardegna un sentimento di massa che può costituire una occasione e una molla straordinaria per recuperare definitivamente il nostro vuoto di memoria storica.

Sono sempre più convinto che le certezze del nostro passato siano una condizione irrinunciabile per costruire le certezze del nostro futuro.

I frammenti sparsi del nostro passato possono essere riuniti e le ricerche in corso da tanto tempo possono approdare a risultati culturali e scientifici esaustivi se la passione degli studiosi e la sete di conoscenza storica della società isolana saranno adeguatamente incoraggiate anche dalle istituzioni e dai pubblici poteri.

In questo senso credo che il nostro Istituto autonomistico, senza porsi l'obiettivo velleitario di coordinare gli studi storici in Sardegna, possa comunque sostenere autorevolmente e concretamente tutte quelle iniziative che si propongono di analizzare e ricostruire quel lungo, tormentato e ancora non completamente esplorato susseguirsi di fatti politici e sociali che attraverso i secoli ha caratterizzato la vita del popolo sardo.

In questo quadro si inserisce, con grande coerenza e lungimiranza, l'iniziativa del Consiglio regionale sardo di promuovere la pubblicazione di una edizione critica degli Acta Curiarum Regni Sardiniae.

Il progetto di raccogliere e pubblicare gli atti stamentari a cura dell'Assemblea sarda ha avuto un lungo e non semplice periodo di incubazione: e solo alla fine dell'ottava legislatura si è concretizzato con una formale e unanime decisione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio nel quale sono, come è noto, rappresentate tutte le forze politiche autonomistiche.

Il Consiglio regionale, massima espressione istituzionale e autonomistica del popolo sardo, si fa così carico di pubblicare tutti gli atti degli antichi Parlamenti isolani dal XIV al XIX secolo con l'obiettivo ambizioso ma raggiungibile di mettere a disposizione non solo degli specialisti ma di tutta la comunità regionale una raccolta documentaria di straordinario interesse storico e giuridico.

Se l'iniziativa giungerà a buon fine e in tempi ragionevoli non è possibile dire oggi con assoluta certezza, ma a me sembra che ci siano tutti i presupposti e tutte le necessarie garanzie scientifiche e politiche per evitare che anche questo tentativo finisca in un binario morto com'è purtroppo avvenuto nel passato più remoto (seconda metà dell'Ottocento) e più recentemente quando, attorno agli Anni cinquanta, il progetto fu ripreso sotto il patrocinio della Regione sarda e attraverso la Deputazione di Storia Patria.

Per un'operazione culturale di così vasta portata abbiamo predisposto un piano editoriale adeguato. L'intendimento è quello di pervenire, nello spazio di alcuni anni, al traguardo finale della raccolta completa e commentata di tutti gli atti delle istituzioni rappresentative nella Sardegna medioevale e moderna che hanno operato, sia pure tra alterne vicende, per circa cinque secoli nella nostra isola e hanno costituito — come ha scritto uno studioso autorevole come il professor Antonio Marongiu — una testimonianza abbastanza avanzata nell'ambito europeo di istituzioni parlamentari autonome e di evoluzione del sistema feudale verso la formazione degli Stati nazionali moderni.

Nel seminario di studi organizzato dalla Presidenza del Consiglio che si è tenuto a Cagliari nel novembre del 1984 e nelle numerose riunioni del Comitato scientifico (di cui fanno parte studiosi di grande competenza, cito per tutti il maestro dei medioevalisti sardi, il prof. Alberto Boscolo, oltre ai rappresentanti degli atenei sardi, della Deputazione di Storia Patria, degli Archivi di Stato, della Commission International pour l'Histoire des Assemblées d'États, del CNR e dell'Unesco) sono stati definiti rigorosamente i problemi metodologici, i criteri di individuazione delle fonti della documentazione, i sistemi di classificazione e di trascrizione: il primo volume della collana nasce quindi con una precisa indicazione dell'itinerario che si intende seguire nella realizzazione complessiva dell'opera.

Far uscire dagli archivi e disseppellire la storia autentica della Sardegna, per tanto tempo rimossa dalla nostra memoria collettiva, è opera culturale e politica non solo impegnativa ma anche, me ne rendo conto, assai delicata e piena di incognite. Occorre pertanto procedere non solo sostenuti dall'entusiasmo, dalla buona volontà e da una giusta dose di orgoglio autonomistico, ma anche con assoluto rigore scientifico e soprattutto con grande onestà intellettuale per evitare che l'esplorazione, la ricostruzione e la riappropriazione del nostro peculiare patrimonio storico possa avvenire con qualche disinvolta operazione di imbellettamento assolutamente inutile e certamente nociva per una effettiva valorizzazione della nostra identità regionale.

Il Consiglio regionale si fa quindi promotore di un'operazione culturale di grande respiro e cercherà di farsi anche garante della correttezza e della trasparenza di una iniziativa che si propone esclusivamente di illuminare senza mitizzazione un pezzo importante della storia della Sardegna.

Un periodo, quello che va dal 1355 al 1847, caratterizzato da vicende sociali e militari assai travagliate e per tanti aspetti dolorose per il nostro popolo; un periodo segnato da modelli di organizzazione istituzionale imposti da una classe dominante esterna e tuttavia ricco anche di esperienze giuridiche e di forme di dialettica e di contrattazione politica tra sovrano e sudditi e tra le varie classi sociali che, considerati i tempi, possono essere valutati fra i più avanzati nell'ambito mediterraneo ed europeo.

Emanuele Sanna

Presidente del Consiglio Regionale della Sardegna

Questa seconda edizione degli "Acta Curiarum Regni Sardiniae" — che vede le stampe a distanza di tre anni dalla prima — è stata arricchita da un'ulteriore appendice, curata dal Comitato scientifico, che contiene le norme grafiche per il testo introduttivo ed i criteri per la redazione dei registi e la trascrizione dei testi.

Una seconda edizione si è resa necessaria in quanto il primo volume stampato nel 1986 è andato rapidamente esaurito per il grande interesse suscitato tra gli studiosi (sardi e non) delle vicende del passato della Sardegna.

Comitato Scientifico
per la pubblicazione degli Atti dei Parlamenti sardi

Il PRESIDENTE del Consiglio regionale

On. GIOVANNI PIRETTA, Vice Presidente del Consiglio regionale

On. FRANCESCO RAIS, già Presidente del Consiglio regionale

On. MARIA ROSA CARDIA, già Vice Presidente del Consiglio regionale

Prof. ALBERTO BOSCOLO, Professore di Storia Medioevale nell'Università Statale di Milano

Prof. BRUNO ANATRA, Professore di Storia Moderna nell'Università di Cagliari

Prof. GUIDO D'AGOSTINO, Professore di Storia delle Istituzioni Parlamentari nell'Università di Napoli, Membro della "Commission International pour l'Histoire des Assemblées d'Etats"

Prof. ANTONELLO MATTONE, Professore di Storia delle Istituzioni politiche nell'Università di Sassari

Dott. GABRIELLA OLLA REPETTO, Direttrice dell'Archivio di Stato di Cagliari

Prof. GIANCARLO SORGIA, Professore di Storia Moderna nell'Università di Cagliari, rappresentante della Deputazione di Storia Patria per la Sardegna

Prof. GIROLAMO SOTGIU, Professore di Storia Moderna nell'Università di Cagliari.

**ISTITUZIONI RAPPRESENTATIVE
NELLA SARDEGNA MEDIOEVALE E MODERNA**

**Atti del Seminario di studi
Cagliari, 28-29 settembre 1984**

EMANUELE SANNA
Presidente del Consiglio Regionale

Discorso d'apertura

Sono venuto innanzitutto per portare il mio saluto personale e quello del Consiglio Regionale della Sardegna a tutti i convenuti ed in maniera particolare ai relatori ed agli studiosi che hanno dato il loro prezioso e determinante contributo alla organizzazione ed al buon esito di questo Seminario.

Con questo Seminario di Studi l'ambizioso e impegnativo progetto del nostro Consiglio Regionale di promuovere la pubblicazione di un'edizione critica degli Atti dei Parlamenti Sardi, fa un primo concreto passo avanti.

Il Comitato Scientifico nominato quasi un anno fa dalla Presidenza del Consiglio mi sembra che abbia impostato con grande cura e correttezza il complesso lavoro culturale e scientifico sulle istituzioni rappresentative della nostra Isola, ed io mi auguro che il confronto tra gli studiosi nel corso di queste due giornate di lavoro e di studio sia non solo serrato e proficuo sotto il profilo scientifico, ma soprattutto produttivo di proposte concrete che consentano di tracciare una strada sicura che dovrà portare in tempi ragionevoli alla raccolta ed alla pubblicazione degli atti parlamentari.

Sono presenti al Seminario — e, mi dicono, attivamente impegnati — le scuole e gli studiosi più qualificati delle Università sarde, degli Atenei di altre città italiane ed europee, i rappresentanti delle Soprintendenze e degli Archivi di Stato italiani e spagnoli dove sono depositati i documenti storici più importanti; mi sembra quindi che esistano tutte le premesse culturali e scientifiche per portare avanti ed a buon fine l'iniziativa promossa dal nostro Consiglio Regionale circa un anno fa.

A questa iniziativa il nuovo Consiglio Regionale della nona legislatura della nostra autonomia garantirà il massimo sostegno e tutti i mezzi necessari per portare a compimento la ricerca e lo studio sulle nostre antiche istituzioni parlamentari.

C'è in Sardegna, in questo particolare momento storico, sempre più forte e consapevole la domanda di autonomia e di identità, una grande richiesta di riscoprire le nostre vere radici, di ripercorrere criticamente ma anche con orgoglio il lungo e faticoso processo attraverso il quale si è formata la nostra personalità collettiva e la nostra identità di popolo.

Io non so se riusciremo a recuperare completamente il nostro vuoto di memoria storica; io mi auguro di sì e mi auguro anche che lo si faccia correttamente perché avverto anche il rischio che questa spinta positiva — che in Sardegna sta diventando spinta e consapevolezza di massa, non più riservata alle avanguardie culturali —, questa spinta, dicevo, a riscoprire e valorizzare il nostro passato può anche comportare il rischio che ci sia qualche tentativo di colmare le lacune e le zone d'ombra che ancora permangono nel lungo e tormentato cammino della nostra comunità regionale, magari con qualche ricostruzione disinvolta o, peggio ancora, compiacente col sentimento popolare dominante.

La nostra storia cancellata dev'essere riscritta con grande rigore scientifico ed intellettuale, altrimenti si rischiano manipolazioni dannose e pericolose non solo sotto il profilo culturale.

La strada che si è scelta da parte del Consiglio Regionale e degli studiosi impegnati in questa iniziativa mi sembra una strada giusta e sicura per procedere alla piena ricostruzione della identità storica del popolo sardo anche attraverso la raccolta, l'analisi critica e la pubblicazione degli atti delle nostre istituzioni parlamentari.

Non mi sembra neanche che questo impegno, considerati i presupposti e le garanzie con cui lo si sta impostando, rischi di diventare un lavoro per le biblioteche o per i soli addetti ai lavori, ritengo invece che sarà, come abbiamo auspicato, una grande operazione culturale e di ricostruzione delle nostre tradizioni storico-giuridiche, proiettata però sui problemi e sulle esigenze attuali della nostra comunità regionale.

Nel ringraziare tutti i partecipanti a questo Seminario auguro un proficuo lavoro.

ANTONIO MARONGIU

Presidente onorario della Commissione internazionale per la storia delle Assemblee di Stati

Il Parlamento o Corti del vecchio Regno sardo

RELAZIONE INTRODUTTIVA

INDICE SOMMARIO

I. INTRODUZIONE GENERALE. 1. Considerazioni generali e di metodo. 2. Il parlamentarismo medievale. 3. Le *Cortes* nei paesi della Corona d'Aragona. 4. I primi principi parlamentari in Sardegna.

II. PARTE STORICA PROPRIAMENTE DETTA. 1. I Parlamenti del Quattrocento. 2. I Parlamenti del Cinque-Seicento. 3. La stentata sopravvivenza e l'effimera reviviscenza settecentesche. Strutture e tecniche operative.

III. RIFLESSIONI STORICO-CRITICHE. 1. La Sardegna e i suoi Parlamenti. 2. Il Parlamento sardo nella letteratura otto-novecentesca. 3. Lodi e biasimi.

Introduzione generale

1. Considerazioni generali e di metodo

Seguendo una tradizione la quale diverge da quella più antica e da molti seguita anche oggi dello storico costituzionalista William Stubbs, andiamo, nei nostri vari contributi sulla storia delle istituzioni parlamentari e moderne, prendendo sempre le mosse dallo studio, neppur esso ormai troppo recente, perché risale al 1928, di Henry Gerald Richardson sulle origini della parola "Parlamento". Questi ha posto per primo, a quanto riteniamo, su basi critico-scientifiche non solo le origini di quel vocabolo, di quel dato lessicale, ma proprio delle prime, rudimentali figure di istituzioni parlamentari. Non è, chiaramente, il caso né il luogo di riproporre qui in dettaglio i momenti di quel suo memorabile saggio. La parola latina *parlamentum*, che gli Inglesi hanno, come è noto, trasformato in *parliament* è, come l'italiana "parlamento" e la francese *parlement*, un neologismo medievale. Essa appariva, forse per la prima volta, fra i testi scritti, in espressione francese, nella celebre *Chanson de Roland*, insigne monumento delle letterature neolatine e prototipo dei poemi cavallereschi, probabilmente della fine dell'XI secolo o del principio di quello successivo. Si trova ancora nell'antico dizionario *Catolicon*, o *Catholicum*, di Giovanni da Genova, nel quale, alla voce *colloquium*, viene detto che questo vocabolo è, nell'uso volgare, sostituito da *parlamentum*, ed è pure presente in numerosi altri documenti o cronache del XII e XIII secolo, peraltro in varie accezioni. Ora, altri studi, alquanto più recenti, hanno allargato, relativamente alla storia inglese del XIII e del primo XIV secolo, la messe delle notizie e dei riferimenti testuali. Altre approfondite ricerche di studiosi anglosassoni hanno inoltre dimostrato a sazietà che, a differenza di quanto fu a lungo ritenuto in passato, più propriamente da parte di qualche storico dell'Ottocento, la sola parola parlamento (o *parliament* o *parlement*) indicante la presenza, in un medesimo luogo, del sovrano, dei suoi più autorevoli, e ricchi o potenti baroni, oltre a quelli costituenti la sua carta-consiglio, non fosse né necessaria né sufficiente a dimostrare la natura "parlamentare" in senso proprio (cioè di assemblea deliberante rappresentativa) di tale o tale altra corte o parlamento del regno inglese. Il sovrano si consigliava, era una cosa normale: sarebbe stato strano che non lo facesse, doveva farlo.

Sarebbe ancora più facile, in realtà, dire la stessa cosa per le analoghe riunioni colloquiali al più alto livello delle monarchie medievali spagnole (León, Castiglia, Aragona, Catalogna ed altre), abitualmente chiamate, alla latina, *curiae* oppure nelle lingue neolatine *cortes*, *corts* (col dovere, tuttavia, di spiegare il perché del plurale, usato in Spagna, anche per indicare una sola di esse), nomi, ripetiamo, molto spesso di genere e non di specie, corrispondenti ad entità giuridico-politiche soltanto consultive oppure, raramente, deliberative. D'altra parte questi, pur sommari, accenni non possono non richiamare alla memoria di chi li ha, come essi meritavano, apprezzati, gli studi di vari autori intorno ai *concilia* ed assemblee in genere della monarchia francese, capetingia, degli anni 1179-1230. Questi ne hanno messo in sufficientemente chiara luce la natura e gli aspetti più salienti, simili o comuni anche quando portassero il nome o, proprio, di *concilia* oppure di *convatus*, *tractatus*, o, anche, di parlamento. Tali studi ed altri più generali concordano sia nel suggerire l'idea della scarsa o nulla importanza, della equivocità e non specificità dei nomi assunti da siffatte assemblee, sia anche nel constatare che talvolta esse uscissero dal consueto o sotto l'aspetto formale e giuridico, per esempio per acclamare e cioè riconoscere un nuovo sovrano, o sotto quello sostanziale, trasformandosi in entità collegiali. Talune di esse procedevano a dare o fare al sovrano concessioni anche rilevanti, diventando così figure istituzionali deliberanti, titolari di situazioni giuridiche collettive e non più soltanto piccole folle, gruppi, di titolari di interessi e punti di vista individuali distinti.

Ogni definizione, ogni concetto, si collega e si esprime per lo più con un nome e, come dicevano gli antichi, più di una volta tali nomi si addicono alle cose stesse (*saepe conveniunt nomina rebus suis*): in fin dei conti, le parole "parlamento" o "colloquio" o "tractatus" (come le parole "veduta" e "consulta" presenti nella storia della Corsica) fanno pensare a degli abboccamenti, degli incontri colloquiali, fra due o più persone e scambi, in tali occasioni, di parole e di idee, e parlamento significa, per esempio, adunata o rassegna militare. Naturalmente, molte altre volte, lo abbiamo già accennato, ciò non si verifica e perciò dissentiamo dall'affermazione del francese Ch. Petit-Dutaillis, che le "istituzioni umane non nascono se non quando esse hanno ricevuto un nome". Ritenere, come sembra aver fatto tale insigne medievalista, che l'istituto parlamentare sia venuto alla luce quando esso ha acquistato il nome di parlamento, è cosa per noi tutt'altro che convincente (anche per l'equivocità di tale parola, denotante incontri o riunioni d'ogni genere, civili e militari) sia perché lo stesso istituto, venendo alla luce in paesi diversi, vi ha assunto nomi differenti, conservando, per es. in Spagna, il nome di "curie" (o "corti") indubbiamente precedente ad ogni entità d'indole parlamentare, oppure prendendone altri, quali "giornata", dieta e simili, di cui sarebbe faticoso ricercare e la genesi e le vicende. Oltre che nella parola o nell'ente "parlamento" lo studioso della storia delle istituzioni parlamentari s'imbatte inoltre, frequentemente ad un certo punto, anche nella parola "stato", nel senso (un lessicologo inglese ha dato alla stessa parola almeno quaranta significati!) non solo o non tanto di frazione organizzativa e deliberativa

degli istituti parlamentari spesso tricamerale (e perciò detti anche “tre stati” o, alla catalana, “tre stamenti”) ma addirittura di organizzazione statuale. La parola Stato, in questo ultimo senso, non nasce, sembra, che nel tardo secolo XV, anche se ciò non significa affatto che fino ad allora i popoli non avessero una propria organizzazione giuridico-politica, sia pure col nome di “regni” o principati, signorie, città o altro. Guardiamoci, dunque, dal sopravvalutare le terminologie, qualora esse non siano sorrette da elementi veramente sostanziali. Tante volte questo o quel nome sopravvivono alle realtà storiche una volta ad essi corrispondenti e, forme ormai vane e superate, restano, più o meno lungamente, in sospenso fra la tradizione più o meno erudita e l’irrompere di nuove realtà, esperienze, esigenze.

La ricerca delle origini, delle prefigurazioni o prime apparizioni, o attuazioni, parlamentari, deve perciò prescindere (o tenerne conto, ma solo per quanto possa apparire utile) dalla presenza o meno, negli atti in cui si esprimono, della parola qui più volte in discorso o degli altri termini analoghi. Certo, anche le parole possono eventualmente avere il loro peso, soprattutto se si verifichi l’intenzionalità e la proprietà. Enrico Besta ha detto giustamente che il linguaggio costituisce un archivio meraviglioso del passato. La lingua dei testi medievali, delle “fonti”, è essa medesima un’espressione vitale, testimonia dei tempi. Essa mette alla prova, con le sue tante e varie difficoltà, la nostra capacità di intendere tutto e bene, malgrado i suoi, non infrequenti, barbarismi e arcaismi. Uno studio — noi riteniamo che sia il migliore — comparativo richiede conoscenze linguistiche particolari e la storia sarda medievale e moderna richiede, è ovvio, la conoscenza anche del latino, del catalano, e del castigliano. Ma i testi contenenti o attinenti alle materie giuridiche o a qualunque altra tecnica esigono anche conoscenze appropriate. La storia comparata delle istituzioni, il ricorso al metodo storico-comparativo, apre d’altra parte sempre nuovi orizzonti, arricchisce le nostre conoscenze. Non c’è che da continuare: per molti progressi che noi ne abbiamo ricavato, tuttavia la strada da percorrere è ancora molta.

Più d’uno tra gli storici e comparativisti dice che non si possono paragonare dei fatti i quali hanno avuto luogo in una determinata epoca, o delle istituzioni che hanno funzionato in quell’epoca medesima, in funzione dell’ambientazione geografica, cronologica, sociale ed economica propria di quel medesimo tempo, giacché ogni fatto è unico e ciò che è unico non può essere confrontato a nulla. A simile concezione vanno contrapposti il ricchissimo patrimonio di conoscenze e di utili raffronti conseguiti e dalla *Société Jean Bodin* per lo studio, appunto, della storia comparata delle istituzioni, e dalla Commissione internazionale per la storia delle assemblee di stati, ricca di ormai mezzo secolo di attività, ai cui studi ho lungamente collaborato.

Vari storici inglesi hanno ripetutamente affermato che il loro paese è la patria dei parlamenti e quindi essi non hanno, in materia, niente da apprendere da altri. L’autorevolissima H.M. Cam, inglese anche lei, ma che aveva vissuto lunghi anni in America, volle però che un libro dello scrivente sulla storia delle istituzioni parlamentari venisse tradotto in inglese e scrisse, nella presentazione

del volume, che anche gli studiosi inglesi devono considerare e approfittare degli studi sui parlamenti degli altri paesi.

Naturalmente, perché conduca a buoni risultati, ogni comparazione deve essere da un lato, ragionata, e non da semplice curioso di affinità o diversità, dall'altro le analogie e i contrasti eventualmente riscontrati devono essere considerati e spiegati in rapporto diretto della diversità e non delle situazioni e delle concezioni e delle strutture dei diversi tempi e luoghi.

Chiaramente, se intende arrivare a buon fine, ogni specialista deve sforzarsi di tener dietro al progresso delle varie scienze sociali, e solo così egli è capace di far progredire la sua propria disciplina e di scoprire, partendo da rapporti, fino ad allora non avvertiti, delle analogie, dei punti di partenza, per nuove ipotesi e ricerche.

La comparazione, una comparazione intelligente e dinamica, può spesso fornirci la misura della circolazione delle idee fra paesi o popoli diversi e di quello che chiamerei mimetismo istituzionale, concetto che mi è caro, ma che rispecchia, del resto, un fenomeno tutt'altro che ignoto, che gli studiosi di diritto hanno espresso come "valore nomotetico del diritto comparato". Non può non apparire chiaro che, anche nel passato ma ancor più rapidamente nel presente, i popoli o gli individui si copino l'un l'altro non solo o non tanto nei modi di essere della vita quotidiana ma anche nel profondo e cioè nelle idee e concezioni e nelle concezioni o ideologie e istituzioni politiche.

Lo Stato medievale, parliamo dell'Occidente europeo, è uno Stato monarchico. Ogni sovrano ha la sua corte, i suoi dignitari e funzionari ed agenti, i suoi sudditi. Ma questi sono o vengono direttamente a contatto con lui quasi soltanto per il tramite, attraverso i loro signori diretti, i feudatari, duchi, conti, ecc., generalmente chiamati "baroni" ed anzi talvolta non di essi ma dei signori feudali a più basso livello, cioè dei vassalli, dei vassalli diretti dei sovrani. A "corte" o "colloquio", o altra assemblea da lui presieduta — le due parole ne indicavano l'una la figura e l'altra la funzione —, il re chiamava, secondo la struttura socio-organizzativa del suo regno, i "grandi", ecclesiastici (che erano anche signori feudali) e laici. Pur partendo o esaminando situazioni differenti, Concordi, un grande storico francese, trovava che, in Francia, la parola "parlamento" mancava di "senso tecnico" e uno studioso inglese che parlamento significava, significò a lungo, non un "corpo organizzato" ma un incontro, un'occasione, un luogo.

Tali incontri o convegni, senza un altro particolare fine, erano più o meno frequenti e spesso (anche i Giudici sardi lo facevano con o nelle loro "Corone") venivano indetti in occasione di festività particolarmente solenni. I sovrani, come è noto, si muovevano allora continuamente, per questa o per quella ragione, anche perché, quando viaggiavano, spendevano meno che a corte, ospitati, come avevano diritto di essere, dai signori o dalle città dei luoghi in cui si recavano. Viaggiavano per rendersi conto di ciò che avveniva e talvolta le riunioni venivano indette appunto in occasione di qualche loro viaggio. In queste riunioni, in questi contatti, si parlava, ovviamente, del più e del meno, ma non soltanto di questo. Re e grandi avevano per lo più qualche problema su cui con-

sultarsi ed intendersi. Egli richiedeva, com'era nel sistema feudale, consiglio ed aiuto, ma essi avevano spesso di che lagnarsi, di lui e dei suoi ministri: gli esponevano le lamentele proprie e dei loro vassalli (si parlava, addirittura, talvolta di *clamores* del regno) ed il Re, insieme con essi, giudicava ed occorrendo condannava, con giudizio di pari, i non rari signori ribelli. Le decisioni — se c'erano delle decisioni da prendere — le pigliava lui, soltanto lui, ma, diceva, sentito il loro consiglio. Talvolta vi si promulgavano leggi, studiate e discusse tra lo stesso Re, il suo Cancelliere e gli altri Signori del suo Consiglio nell'assemblea, ma, naturalmente, erano leggi regie, non deliberazioni assembleari. C'erano, naturalmente, anche i dignitari ecclesiastici ed il sovrano trattava con essi particolarmente dei rapporti con la Sede pontificia, delle nomine di nuovi vescovi o abati e così via.

Salvo qualche eccezione, i sovrani medievali erano — a quanto si riteneva — tutt'altro che privi di limiti o di freni giuridici. Certo, si avvantaggiavano della commistione tra il sacro e il profano, che li faceva ritenere, ma solo fino a un certo punto, "sacri" o "unti del Signore", ma essi reggevano, ciascuno, uno Stato pluralistico, o feudale, in cui — come fu detto con felice espressione da un grande storico belga — il re viveva in simbiosi con i suoi "fedeli", cioè con i suoi vassalli, quanto meno con i più alti di questi. Alcuni vivevano a Corte con lui disimpegnando i più alti uffici e, come si diceva, lo seguivano nei suoi spostamenti: erano quelli laici, di padre in figlio, i ministri ed esecutori delle sue volontà. Altri accorrevano dal sovrano quando egli ne avesse avuto bisogno, o gli chiedevano di riceverli per consiglio o aiuto, oppure si recavano da lui per dordersi di qualche torto o di qualche potente vicino. I loro obblighi si fondavano sui patti d'investitura, cioè sul contratto feudale che ne precisava l'estensione, cioè, trattandosi di servizio militare, la durata e il numero di coloro che l'avrebbero prestato. I casi in cui i sovrani avrebbero potuto pretendere in denaro erano pure limitatissimi, quindi in ogni altro caso doveva rimettersi alla buona volontà. Certo, sarebbe stato molto difficile per uno dei "baroni" rifiutarsi di dare al sovrano il prestito che questi gli avesse amichevolmente domandato. Venivano però le occasioni — i bisogni dello Stato sono continui — in cui il sovrano avrebbe dovuto chiedere aiuto non all'uno o all'altro separatamente ma a tutti i suoi diretti vassalli opportunamente convocati. Tale possibilità veniva, più di una volta, sfruttata, nelle più o meno grandi assemblee dalle quali si è iniziato il discorso, curie o altro che venissero dette; nelle curie, o corti, il re sentiva, ascoltava, parlava, parlavano tutti. Più di un sovrano, ha detto François Dumont, cedeva all'idea di far superare alle riunioni il loro carattere consultivo per chiedere del denaro.

Ai suoi grandi, *primates*, *optimates* o come altro venissero chiamati, il re offriva la sua grazia, la sua giustizia nei casi da risolvere, la sua riconoscenza per i servizi che gli avevano reso. Ma, se voleva da essi qualche servizio o aiuto straordinario doveva — come si è detto — contrattarlo con essi. Bisognava, nel corso della riunione, e nel relativo verbale, registrare in particolare chi e quanto ciascuno avesse offerto, a titolo di dono o di prestito, al sovrano e i convenuti

concedenti apponevano all'atto, all'impegno, le loro firme. La composizione delle assemblee dipendeva dal sovrano: nessuno avrebbe avuto allora a lamentarsi, forse, di non esservi stato chiamato. Il debito che i molti o pochi presenti contraevano era un debito personale di ciascuno di essi, deliberato per suo voto unitario e personale e non per voto globale o collegiale. I verbali e le cronache registrano tutto ciò brevemente ma inequivocabilmente. Essi registrano altresì come e quando (anche senza spiegare chiaramente come o a istanza di chi, a un certo punto — occasionalmente oppure ripetutamente — mentre gli intervenuti alle assemblee, per chiamata dall'alto, sono più o meno quelli di prima) le decisioni vengono adottate non per impegno e voto personale dei singoli, ma per volere dei gruppi proprio delle categorie giuridiche, "ordini", "stati" cui ciascuno di essi appartiene ed in cui era inquadrato e, cosa ancor più sorprendente anche se talvolta non troppo chiaramente espressa, a nome di "tutti" i signori ("ecclesiastici" da una parte e "feudali" laici dall'altro): momento di transizione perché, abbastanza per tempo, accanto a tali due "ordini" o "stati" faranno la loro comparsa le città, parte anch'esse, per le autonomie e garanzie ottenute, della struttura dello Stato "feudale". Non si trattò, certo, di un ingresso dalla porta di servizio. Molte città sono ricche e potenti.

Tale nuovo intervento, e partecipazione, è stata, va considerata di tanta importanza da rappresentare, a detta di più d'uno storico, la data di nascita dell'istituto parlamentare, dell'ente parlamento. Da parte nostra ci siamo limitati ad osservare che, diventate le città, per effetto di patti, privilegi o franchigie, giuridicamente pari ai signori feudali, la loro partecipazione alle grandi o multitudinarie assemblee o corti regie dovesse essere cosa ovvia, se non altro a causa del loro potenziale economico finanziario e del continuo bisogno di "aiuti" da parte dei sovrani, addirittura variegata e preziosa. Mentre i documenti mostrano a sufficienza che esse entrassero a far parte a pieno titolo dell'elenco dei vassalli regi, ecclesiastici e laici, tenuti a dare al sovrano "consiglio e aiuto" e, del resto, per lo più esse avevano guadagnato il loro nuovo stato giuridico, la loro nuova capacità, pagandolo a moneta sonante. Il loro ingresso alle assemblee, il loro collocarsi in esse a fianco (ma anche separatamente) dei signori ecclesiastici e dei feudali laici significava anche il desiderio dei sovrani di parlare, o trattare, con tutti coloro i quali contavano, nei rispettivi paesi. Allargava le assemblee ma, allo stesso tempo, determinava all'interno di esse un nuovo equilibrio organizzativo e deliberativo, o addirittura la tripartizione di esse nei tre ordini o "stati". Ma non era, pensiamo, cosa né necessaria né sufficiente a mutarne la sostanza, la natura, la, diremmo, posizione costituzionale, cioè a fare di esse dei parlamenti, nel senso specifico della parola: li rendeva più completi.

La nuova presenza nelle assemblee dava a queste medesime una nuova più ampia dimensione, attestava la trasformazione di esse da presenza ed incontro pluriindividuale, di puro fatto, in cui ciascuno dei comparenti faceva parte per se stesso, chiedeva o dava per suo proprio conto personale, capo per capo, (in latino si sarebbe detto *viritim*), in entità collegiali, nelle quali i singoli non facevano che determinare, insieme, ciascuno col suo voto, una volontà collettiva, un

rapporto, ormai, non più tra sovrano e singoli, ma tra lui e l'assemblea o il Paese, come entità collettiva. Gradualmente o anche per salti (la natura no, ma la politica ne fa!), ai poteri dello Stato, al potere del sovrano, monarchico ed ampiamente arbitrario, veniva a contrapporsi (per modo di dire, potremmo anche dire che si aggiungeva, per rafforzarlo) quello della nuova compagine costituita dalla totalità dei suoi vassalli, in altre parole "del regno".

Prima di andare oltre, citiamo un esempio chiaro e saliente — anche se per molto e molto tempo senza seguito diretto — quello delle *curiae* (parola latina cui corrisponde, l'abbiamo già visto, la parola "corte") del regno di León, nella città che gli dava il nome, nel 1188. Tale riunione sembra essere stata indetta dal re, Alfonso IX, pochi mesi dopo il suo avvento al trono, per rendersi conto della fondatezza o meno delle lamentele o proteste dei sudditi (*querellantes et alii vassalli*) intorno alla condotta della cosa pubblica. Erano convenuti all'assemblea arcivescovi e vescovi, magnati, cioè vassalli regi, ed inviati (*electi*) cittadini. Le discussioni e trattative sboccarono — probabilmente per un accordo in tal senso fra tutti gli intervenuti e tra costoro ed il sovrano — in brevi ma importanti, sensazionali addirittura, "costituzioni", cioè dichiarazioni normative, regie. Il Re prometteva formalmente che di lì in poi, tanto nelle cose della pace che della guerra, ossia nella sua politica interna ed estera, egli si sarebbe uniformato ai consigli che gli avrebbero dato i vescovi, i nobili, e i "probi uomini" delle città (*per quorum consilium debeo regi*); i vescovi, dal canto loro, promettevano (gli ecclesiastici non potevano, per propria regola religiosa, giurare) e i nobili e cittadini (*milites et cives*) giuravano di consigliarlo bene e responsabilmente.

Studiosi, come si accennava, accorti e diligenti di vari paesi hanno, indipendentemente l'uno dall'altro, colto e concepito la distinzione delle grandi assemblee (parlamenti, colloqui, curie, concili o altro che venissero chiamate di volta in volta) in assemblee consultive, o comunque pluriindividuali (associazioni di puro fatto, in cui ciascuno parlava ed agiva come singolo a proprio nome e conto) ed assemblee deliberative coerenti ed unitarie nel parlare, decidere ed agire, prototipi, secondo autorevoli scrittori dell'istituto parlamentare. Da un lato, vale a dire con più di uno studioso spagnolo, delle *Cortes* "di fatto" e dall'altro delle *Cortes* "di diritto", ossia parlamenti: in altri termini, dei preparlamenti e dei parlamenti. A ragione o a torto, senza pretendere di avere con ciò fatto una grande scoperta, andiamo noi stessi ormai da molti anni chiamando e distinguendo non solo due figure istituzionali diverse ma piuttosto due momenti del periodo delle origini delle istituzioni parlamentari. Avvicinandosi al nostro modo di indicare le due fasi, l'evoluzione, e il cambiamento intervenuto (non sempre, cioè non da per tutto, si badi!) nella struttura e nel modo di essere e di agire delle assemblee indette dai sovrani del XII, XIII e XIV secolo, l'autorevole Sir Gorony Edwards ha parlato, per quelli che noi abbiamo chiamato "preparlamenti", di *pre-representative parliaments*. Più recentemente, un autore polacco, Stanislaw Russocki ha parlato, distinguendole, di assemblee "prerappresentative" e "rappresentative", osservando inoltre che il vocabolo "preparlamento" da noi proposto, traducibile nelle principali lingue, sembri adatto ad ogni ricerca

comparativistica, "la quale richiede una terminologia, per quanto possibile, uniforme" e che ormai tali prime assemblee politiche siano "nel linguaggio scientifico" dette preparamenti.

Questi incontri ad alto livello, queste assemblee, questi "colloqui", o "corti" o "parlamenti" che però noi consideriamo soltanto dei preparamenti, o prefigurazioni parlamentari, assumono in un secondo tempo, in vari paesi, nel ripetersi, caratteristiche differenti da quelle che avevano avuto tradizionalmente. Il cambiamento avviene senza strepito, quasi inavvertitamente, senza alcuna trasformazione visibile dal, diremmo, di fuori. Significa uno spostamento nell'equilibrio politico, nella dialettica, nei rapporti e nel condizionamento reciproco tra i vari elementi dello Stato, tra "re" da un lato e "regno" dall'altro, significa che questo si faccia persona ed esprima oltre e accanto alle rimostanze individuali, che nelle assemblee non erano mai mancate, dei voti e richieste precise e collettive che il sovrano, se vorrà ottenerne in cambio doni o servizi, non possa non prendere nella più seria considerazione, appunto perché provengono non da Tizio o da Caio, per autorevoli che fossero, ma da tutto il paese. Ora l'assemblea non è più da considerare un piccolo gruppo di persone, per quanto importanti, casualmente riunite, ma "tutto il paese". Nella distinzione fra prefigurazioni parlamentari o preparamentari e parlamenti da noi adottata è chiara e manifesta la concezione che i secondi siano dei corpi deliberanti rappresentanti il paese. A mente di tali considerazioni, chiaramente, la verifica del cambiamento in questione va fatta caso per caso, senza insistere sul fatto che le convocazioni alle assemblee chiamino queste ultime con un nome piuttosto che con un altro. È chiaro ad ogni modo che tentare di redigere una specie di ... ruolo d'anzianità, le date di nascita, dei "parlamenti" europei sia una impresa assai poco affidabile, tanto più in quanto — sin quasi ai giorni nostri o almeno al secolo scorso — ogni incontro assembleare, ogni, diciamo pure, parlamento è un evento a sé e non un momento operativo di un ente permanentemente presente e teoricamente in grado di operare. A parte, tuttavia, la difficoltà di datare, paese per paese, l'evoluzione e sviluppo su accennati (è stato detto che l'Inghilterra sia stata la "madre dei parlamenti" e ciò può esser stato vero per i parlamenti dell'epoca contemporanea, ma sarebbe oltremodo discutibile quanto alle origini dell'istituto) e resta la difficoltà di darne la spiegazione e persino la misura.

Ho tentato di fare ciò, l'ho fatto, in un mio volume del 1949 e ne riassumo qui l'essenziale, a confronto anche con le parole ed i concetti di un grande specialista belga anzitempo scomparso, il prof. Jean Dhondt. In primo luogo si tratta di un nuovo atteggiamento, di una nuova dimensione, delle assemblee. Gli ecclesiastici, signori di feudi e rappresentanti cittadini in esse presenti, si rendono, a un certo punto, conto del fatto che, riuniti, diventano, sono più forti ed acquistano una mentalità, diremmo, societaria e si collegano in gruppi. Ecclesiastici, feudali, o cittadini si accorgono di avere interessi comuni e, prima di parlare al re, discutono e deliberano, ciascuno per conto suo: diventa pertanto discutente e deliberante anche il loro insieme, che parla e decide come un solo corpo e collegio, trino ed uno, che esprime unitariamente una volontà che è di

tutti, che tutti hanno contribuito a formare. Ciò avviene, sembra, per illuminazione improvvisa di qualcuno che trasfonde questo concetto unitario in tutti gli altri e può avvenire anche per imitazione, tra un paese e un altro. Può pure non avvenire: non avviene, per esempio, in Francia, nella seconda metà del XIII secolo sotto i re S. Luigi IX e Filippo IV il Bello, dove le assemblee sono prive di qualunque potere autonomo deliberativo. Non avviene in Inghilterra né col famoso "parlamento modello" (vera e propria invenzione, a nostro giudizio, priva di ogni fondamento) del 1295, né subito dopo, quanto meno fino al 1315 (che sia o non chiamata al parlamento anche la "Comunità del regno", i "comuni", questi resteranno in condizioni di subalternità di fronte ai Signori, ossia i *Lords* laici ed ecclesiastici): i chiamati all'assemblea di tali anni avranno il non esaltante compito di "adempiere a ciò che per comune consiglio verrà ordinato sugli affari da trattare".

Il mutamento esprimeva un'efficace combinazione della componente autoritaria (re) e di quella associativa (paese). Esso costituiva una grande novità, un sostanziale trasferimento di poteri dal governante ai governati, l'istituzione di un nuovo centro di deliberazione e di potere, dotato, se non proprio di potere decisionale (l'avrebbe acquistato soltanto più tardi), autonomo, di un effettivo peso negoziale sull'attività dei Governi. Una piccola parte, rappresentativa della popolazione, era chiamata a decidere questioni di gran peso. L'antica massima "ciò che tocca tutti dev'essere deciso da tutti" (*Quod omnes tangit, ab omnibus approbari debet*) infiorava ormai le convocazioni delle curie o dei parlamenti regi ed imperiali. Le decisioni che toccavano tutti (in particolare l'onere tributario) dovevano essere discusse nell'assemblea ed in essa votate dai sudditi chiamati a farne parte in rappresentanza di tutti gli altri.

Parlando delle spiegazioni da dare all'accennato rivolgimento delle assemblee, accennavamo in primo luogo a motivi d'indole politico-psicologica. Una trasformazione così sostanziale deve avere avuto alla sua base un elemento o stimolo spirituale e, appunto psicologico. Proprio sull'elemento psicologico posano, secondo, per esempio, il grande pubblicista tedesco della prima metà di questo secolo, Georg Jellinek, le istituzioni giuridiche, in generale. Il nostro problema sta comunque proprio in questo di cercare e verificare se, come, ed in chi sia avvenuto un mutamento spirituale tale da aver provocato la trasformazione di entità di fatto e compresenze quasi casuali in entità unitarie, corpi o collegi deliberanti attivi e competitivi nei confronti dei sovrani ed impegnative nei confronti anche dei sudditi non partecipanti, tanto da coinvolgerli nelle loro e con le loro decisioni; prese, si diceva, nell'interesse di tutti e, una volta munite della sanzione regia, obbligatorie per tutti.

Dhondt insiste, fondamentalmente, sulla necessità di spiegare caso per caso il come e il perché del mutamento. In un suo celebre studio (*Ordres ou puissances?*) del 1950 egli aveva insistito nel negare che ogni assemblea regia, o principesca, di prelati, baroni ed inviati cittadini costituisse di per sé, come che venisse ufficialmente chiamata un'assemblea, un vero parlamento, ossia una piccola collettività costituita ed operante, insieme al sovrano, una unità, e che gli intervenu-

ti fossero o diventassero ed agissero unitariamente, collegialmente. Alla ricerca del "perché?", cioè dell'impulso o alla spinta dell'animo di fare, per un certo fine, una determinata cosa, sempre difficile a spiegare tanto in un agire personale quanto in ogni atto pluriindividuale della vita associata, egli propone, consapevole che si tratti, dice, di un problema immenso, la ricerca e l'esame di ciò che di comune avevano, e realizzavano queste, pur disparate, nuove istituzioni. Senza la pretesa di esaurire l'argomento, avevamo formulato nel nostro ricordato volume alcune ipotesi e le ripresentiamo qui brevemente, tenendo conto anche delle osservazioni e dei suggerimenti dello studioso belga:

a) i convenuti all'assemblea prendono coscienza del loro comune interesse e decidono di considerarsi e di agire solidalmente, come comunità, nei confronti reciproci ed in quelli del sovrano, ottenendo, da quest'ultimo, con le buone o con le cattive (il collega belga ha parlato di *déclenchement*, termine che significa disinnesto, stacco subitaneo) il consenso a sostituire, ad una moltitudine di dialoghi e di accordi, un dialogo ed accordo unico, collettivo;

b) lo stesso sovrano, Re o Principe o altro potentato, pensa più conveniente e più vantaggioso considerare e trattare, anziché con singoli, per averne tanti piccoli "aiuti", con il loro insieme e, per questo tramite, coinvolgere ed ottenere un aiuto più consistente da parte di tutti, convocati o non convocati, presenti o assenti. Egli investe l'assemblea della rappresentanza del paese e tratta con essa come unica interlocutrice. La cosa non è proprio tanto semplice, perché i presenti all'assemblea mettono capo ai rispettivi gruppi o "stati" e quindi l'assemblea ha due o tre voci, ma la semplificazione è evidente, tanto più che, in seno al piccolo gruppo, ad ogni "stato" viene, quasi per forza di cose, introdotto il criterio maggioritario, che supera gli individualismi o li compone;

c) dignitari ecclesiastici, signori feudali e città (le forze politiche del tempo) malcontenti del sovrano affidano la soddisfazione delle loro richieste alla forza delle armi, riuniti in leghe, o congiure o, come in Aragona, in Unioni. Costretto a venire a patti, il sovrano non solo rinuncia a punire i ribelli, ma li ammette a trattare con lui legittimandone l'operato e riunendoli in regolari, legittime, corti o assemblee, come rappresentanti dei sudditi;

d) l'esempio è contagioso. Sovrani e governi, uomini e popoli amano vivere le esperienze dei loro simili, si imitano, si copiano. Imitare è molto più facile e riposante che inventare;

e) l'imitazione qualche volta non è di scelta ma d'obbligo. I popoli conquistatori o comunque egemoni impiantano talvolta, hanno trapiantato le loro istituzioni nei paesi conquistati o ... liberati.

Gli Aragonesi hanno portato in Sardegna i loro parlamenti o *Cortes* ed hanno trasformato a loro maniera, strutturandolo nei tre bracci o stamenti, l'antico parlamento siciliano. Alfonso il Magnanimo, credendosi re anche della Corsica, concepì nel 1420 e tentò di attuare il progetto d'impiantare anche lì delle *corts* e la Francia, impadronitasi nel 1769 dell'isola, vi ha introdotto i tre stati.

La storia non si fa evidentemente sulle ipotesi. Si può però essere certi che senza la conquista aragonese, la Sardegna difficilmente sarebbe stata unificata,

non sarebbe diventata un regno, e non avrebbe, quindi, avuto le sue assemblee rappresentative: o non le avrebbe avute, come le ebbe, "alla maniera di Catalogna".

2. *Il parlamentarismo medievale*

I parlamenti tardo-medievali sono anche assemblee di stato; e queste strutture erano generalmente in atto, anche quando gli "stati", "ordini", membri, stamenti, ecc. fossero non sempre tre, ma due, come in Inghilterra o quattro come in Aragona dove si sdoppiava il braccio "militare" e in vari altri paesi dell'Europa centrale e settentrionale, in cui avevano un posto a sé anche i contadini, o rurali, oppure feudali e nobili restavano separati.

Per lo più (ma non in Inghilterra dove, come Lords spirituali, costituiscono la Camera alta, insieme ai "baroni" o Lords temporali) uno di questi "stati" è quello dei prelati, degli ecclesiastici di alto rango (vescovi, abati, inviati dei Capitoli cattedrali); in Sardegna, come nei paesi spagnoli della Corona d'Aragona ed in Sicilia, si parlerà dello stamento o braccio ecclesiastico: nei paesi cattolici, esso ha la precedenza sugli altri. Secondo "stato" è quello dei magnati cioè dei signori feudali, di quelli che in Inghilterra venivano detti Lords temporali: in qualche piccolo paese, come in Sardegna, il loro gruppo si allargava per la presenza sia di feudatari non nobili sia dei nobili o cavalieri, e costituivano lo "stato" o stamento "militare", cioè un poco immaginosamente, di coloro che combattevano a cavallo; in Inghilterra, altra particolarità, i "cavalieri delle contee" costituivano invece con i rappresentanti cittadini (propriamente, dei "borghi"), la Camera bassa. "Terzo stato" (quest'espressione, in realtà, è venuta alla luce in Francia e piuttosto tardi) era quello delle città o "università", dei territori liberi da signoria feudale, quindi si parlava anche di stamento "reale" oppure "demaniale". Tali "stati", nel loro insieme, riempivano il concetto di *cortes* o parlamento che, secondo le convocatorie, era, appunto l'incontro e dialogo tra il sovrano e i sudditi da lui chiamati, di volta in volta, a convegno o colloquio.

Il sovrano dialogava normalmente personalmente, eccezionalmente attraverso i suoi vicari o viceré.

È opportuno non perdere di vista il fatto — sul quale anzi bisognerà ritornare — che ogni decisione concreta è presa non dal parlamento ma dal re, nel "parlamento", "in sede di parlamento", a seguito di istanze presentategli — se e finché egli abbia creduto di accoglierle — dai sudditi riuniti a parlamento. Con buona pace della memoria del dotto Petit-Dutaillis, le riunioni o assemblee in questione erano, restavano, delle realtà di fatto, delle moltitudini più o meno casuali e sarebbero rimaste tali senza l'emergere in esse, non già di una parola più o meno significativa, ma di una consapevolezza, di una volontà politica e di precise funzioni, d'intesa o, sia pure, in contrasto col potere del sovrano. La novità non sta nel fatto di convocare assemblee dei sudditi di determinate condizioni giuridiche e nel trattare e discutere con essi, dare ascolto alle loro richie-

ste e così via e di chiederne, all'occorrenza, aiuto di uomini o di denaro, ma nel permettere ai sudditi di discutere e deliberare tutti insieme, con decisione valida per tutto, intorno alle stesse richieste regie. La realtà, passata o presente che sia, è sempre più varia e complessa di qualunque schema aprioristico o definizione teorica. L'enorme distanza nel tempo e la dispersione dei ricordi ci impediscono di conoscere sull'argomento in esame tutto quello che sarebbe desiderabile. Dovremo pertanto, su più di un punto, operare, cioè ragionare, su semplici esempi ed indizi.

Certo è che, nel 1231, il Patriarca d'Aquileia, sovrano della "patria" o terra del Friuli, Bertoldo di Andechse, requisisse, per esigenze militari, gran parte dei mezzi di trasporto del paese, "avendo deliberato ciò in Consiglio (la parola parlamento non c'era) con i prelati, i 'fedeli' (cioè i suoi diretti vassalli, i grandi feudali), i ministeriali (nobiltà inferiore d'estrazione, diremmo, burocratica) e i cittadini (cioè i rappresentanti delle città)". Altrettanto certo è che, in Francia, nel 1316, Carlo di Valois (padre del futuro re Filippo VI e per breve tempo anche imperatore latino d'Oriente) esprimesse i suoi ringraziamenti agli "stati" (*estatz*) del territorio della "lingua di Normandia" (lingua *d'oil?*), ossia ai *prelatz, nobles et communes* (ecclesiastici, nobili, città) per l'aiuto o sussidio che avevano deciso di dargli per la Crociata. Così pure che, nel 1319, Filippo di Valois, re francese di Navarra, prestasse giuramento, insediandosi sul nuovo trono, davanti ai "prelati", all'alta nobiltà (*ricos hombres*) ed alle città: in altri termini, davanti ai *tres estados*.

Astraendo tanto dal bicameralismo inglese quanto dal quadricameralismo aragonese e di qualche altro paese, alcuni studiosi francesi i quali hanno considerato soprattutto ciò che avveniva nel loro paese (primo tra questi Léon Cadier, nel suo studio *Les états de Béarn*, del 1888) hanno coniato, delle assemblee di stati, una vera e propria definizione. Partono, infatti, dal periodo (precedente alla trasformazione sulla quale siamo andati e andiamo insistendo) in cui i sovrani convocano i vassalli ed altri personaggi da lui medesimo scelti, per "sanzionare un atto importante", per riferirsi, poi, all'epoca in cui "grazie al progresso sociale ed a una trasformazione delle istituzioni feudali", i "tre ordini" — gli appartenenti ad essi — impongono al sovrano la loro partecipazione al governo ed all'amministrazione del paese ed i loro pareri, e consigli non sono soltanto un aiuto, ma diventano indispensabili ed obbligatori per decidere di certe questioni. Giungono poi (per primo lo stesso autore francese) a questa conclusione: "sono stati provinciali" (ma tutto questo potrebbe riferirsi, in certo modo, agli "stati generali" francesi) le riunioni dei "tre ordini" di una provincia, in assemblea regolarmente costituita, periodicamente convocata e dotata di alcune, certe, attribuzioni politiche, in primo luogo il voto dell'imposta. Sarebbe facile — ed allo stato dei nostri studi, forse, doveroso — fare su tale definizione osservazioni e riserve, per esempio osservando che in vari Stati gli "ordini" o "stati" fossero in numero diverso da tre, o che riunioni fossero proprio "regolari" e periodiche, o che compito precipuo dei convocati alle assemblee fosse stato il voto delle imposte e non, invece, la riparazione dei torti e degli abusi del Governo. È stato,

parimenti, osservato, da più di uno studioso che le parole su riportate non sarebbero riferibili se non ad istituzioni giunte al termine della loro esistenza, non già al loro corso tutto intero: soprattutto sarebbero da lamentare, però, a nostro avviso, il silenzio sulla natura, indole e funzione, rappresentativa della figura istituzionale considerata ed anche la vaghezza dell'allusione alla sua qualità di soggetto giuridico.

Alquanto più elaborata — e certo più aderente al progresso degli studi — si presenta invece un'altra definizione, proposta dall'insigne storico belga Emile Lousse, uno tra i più benemeriti come animatore per tanti anni (e predecessore di chi scrive nel dirigerla) della Commissione internazionale, per la storia, appunto, delle assemblee di "stati". A suo dire, i parlamenti, *Cortes*, "stati", diete e simili, medievali, furono delle assemblee politiche, composte di rappresentanti dell'"ordine" o degli "ordini" privilegiati di un paese, operanti (*agissant*) in nome di tali "ordini" e dell'insieme di un paese, per vegliare, da un lato, al mantenimento dei privilegi degli "ordini", dei corpi e degli individui, così come alla conservazione dei diritti fondamentali della collettività e, dall'altro, per rendere al Principe il corrispettivo dei diritti riconosciuti e dei privilegi riconosciuti da lui. Tale definizione mette — molto opportunamente, a nostro giudizio — in primo piano l'elemento politico e la rappresentatività e deliberatività delle assemblee, ed il valore *erga omnes*, ben inteso con la sanzione sovrana, del loro agire; lascia invece da parte la questione della periodicità, implicitamente ritenendola questione di fatto più che di diritto: durante tutto il medio evo ed anche vari secoli dopo, la cosa è nota, "stati", corti ed altre assemblee sono state sempre convocate dai sovrani a loro arbitrio.

Il parlamentarismo medievale ha vissuto le più varie esperienze, ora positive ora negative, conquiste cioè e delusioni e, a varie riprese, violazioni da parte dei sovrani dei patti da essi già accettati e persino, come pure abbiamo accennato, periodi d'inattività, infine soppressioni tacite. Gli "ordini" che compongono l'assemblea sono non già delle classi sociali, dei "ceti" né dei gruppi spontanei, ma, come non mancò d'osservare il Dhondt, delle *classes juridiques* (condizioni giuridiche), fondate unicamente sulla determinazione, sulle scelte, anche se non casuali dei sovrani. In Inghilterra si chiamano Camere (le due camere del Parlamento: due Camere ed una sola "Casa" del Parlamento!), altrove, l'abbiamo visto, proprio "stati", "stamenti", membri, "ordini", *leden*, ecc.

Degli alti e bassi, delle esperienze ora eccitanti ed esaltanti, ora sfiduciate e deluse, la causa prima è che si trattasse proprio di assemblee politiche, chiamate a decidere del contingente, dei problemi del momento, che facevano della politica, soggette ad ogni contraccolpo, positivo o negativo, e di situazioni particolari e di tutta una serie di altre forze o spinte, d'interessi o d'opinioni, di forze, di particolarismi e via dicendo. Pier Silverio Leicht, illustre, insuperato studioso dei parlamenti medievali, e specialmente di quello friulano, giudicò, una volta, che, per quanto fondata in linea teorica, la mia distinzione tra assemblee pre-parlamentari e veri e propri parlamenti non poteva distruggere il fatto che anche in assemblee alla vecchia maniera i baroni ivi convenuti avessero talvolta potu-

to imporre la loro volontà ai sovrani. In realtà, e nei preparamenti e nei parlamenti che li continuavano, il sovrano e gli intervenuti, sovrani ed assemblee venivano a colloquio, dialogavano, scambiavano le loro opinioni. Il Re è, come dicevano gli inglesi trasformando una nota massima del diritto romano, "il capo e il fondamento di tutto il parlamento". Vengono a far parte di questo soltanto coloro che il sovrano ha scelto o fatto scegliere dai suoi agenti o dagli amministratori locali. In linea di principio, insomma: 1) egli convoca in assemblea chi e quando e dove egli lo ritenga opportuno, dirige gli incontri, dà e chiede e, al termine, da lui stesso determinato, sanziona col suo benestare o *Placet* (tale e quale, puro e semplice, oppure parziale e condizionato) cioè rende cogenti ed esecutivi i voti che gli sono stati sottoposti più o meno energicamente anche se abitualmente, a titolo di supplica; 2) le lettere convocatorie alle assemblee, sono degli ordini, delle citazioni a comparire come quelle a presentarsi davanti ai giudici e chi non si presenti (generalmente dopo tre rinvii, come nei giudizi) viene dichiarato contumace, cioè assente ingiustificato, tenuto, peraltro, ad eseguire le decisioni che vi saranno state adottate. Questo, in linea di principio, perché poi, in fin dei conti, si scoprirà o si verrà a pensare che esser membri del parlamento presenti anche dei vantaggi e vi sarà anche qualcuno, singolo o comunità, che domanderà di farne parte. I *Lords* e gli stessi sovrani inglesi, si danno da fare per ottenere l'elezione alla Camera dei Comuni di loro creature o protetti: ben inteso fino al XV secolo ed oltre, le due Camere non stanno sullo stesso piano, almeno sotto l'aspetto politico i *Lords* contano assai di più.

Fondamentale, indubbiamente, ed indiscusso, ma pur legato a considerazioni, e, diciamo pure, scadenze, difficilmente dilazionabili era il potere di convocare i sudditi e di licenziarli, autorizzandoli a rientrare nelle rispettive sedi. Non meno importante, anzi addirittura decisivo — e mai, formalmente almeno, venuto meno — era il potere dello stesso sovrano di rendere validi e cogenti, col suo *placet*, le proposte, *bills*, capitoli di corte o altre che si chiamassero, i voti sottopostigli d'accordo dalle Camere, "stati" o altre, cioè le articolazioni operative delle riunioni parlamentari oppure di rifiutarne la sanzione. Per contro, i sovrani, pur possedendo, o esercitando, più d'una volta in maniera e misura anche arbitraria, il diritto di riscuotere corrispettivi e dazi di varia natura, mancavano di un vero e proprio potere finanziario. Essi non potevano imporre o esigere imposte, se non consentite — e concesse, addirittura a titolo di dono "grazioso" o di prestito — dai sudditi riuniti nelle assemblee. Inoltre, questi aiuti o doni erano concessi, spesso nei parlamenti a titolo oneroso, ossia addirittura come prezzo, per cui i voti parlamentari sanzionati dal sovrano erano allo stesso tempo leggi e contratti, ossia non revocabili se non per un nuovo accordo in altra assemblea, tra il sovrano e i sudditi qui riuniti. Tale gioco delle parti, tale confusione tra l'interesse privato e la funzione legislativa (in poche parole la regola, detta in diritto romano, del *do ut des*, cioè del dare per avere) era, sì, utile ma anche disdicevole alla maestà del sovrano, tanto che i giuristi più legati al potere dicevano che, in fin dei conti, per giusta causa ossia quando questo rispondeva all'interesse dello Stato, il sovrano poteva disporre per legge anche

contro i patti. Del resto il diritto è sempre al servizio della politica e lo stesso diritto romano imperiale ammetteva, a dire il vero senza eccessive difficoltà, anche dei comandi contro legge (*rescripta contra ius*). Violazioni del genere riempivano, nelle assemblee successive, i "quaderni", o memoriali, degli "stati" o camere, dei *griefs*, *doléances*, *greuges*, *gravamina* (cioè di gravami o ricorsi) e rendevano meno facile l'accordo sull'aiuto o donativo richiesto dal sovrano.

Strumento, o accessorio, tipico del parlamento medievale, era il mandato. A parte gli alti dignitari ecclesiastici e i grandi feudali (i quali, del resto, in caso d'impossibilità a comparire personalmente dovevano costituirsi ed inviare un proprio mandatario) ossia i chiamati a titolo personale, tutti gli altri, le comunità, erano tenuti ad inviare dei mandatarî, legati, o *nuncii*, procuratori, deputati o come altro si chiamassero, muniti di apposito mandato. Una delle prime cose da fare, in seno a ciascuno dei gruppi, o "stati" intervenuti al parlamento — oppure all'insieme di questo — doveva essere proprio la verifica della propria legale costituzione, cioè dei titoli dei singoli che stavano per entrare a farne parte, dunque, o della loro identità personale se convocati personalmente o della regolarità del mandato ricevuto per sostituire l'assente o per rappresentare le comunità. Il mandato doveva essere, come si accennava, chiaro e bastare, dando al mandatario ogni potere di agire come lo avrebbe potuto, se presente, colui il quale glielo affidava, nel modo che egli avesse ritenuto migliore. Questo era quanto ordinavano, o concedevano le convocatorie: in pratica, tuttavia, le cose non andavano sempre così. Talvolta gli elettori, i mandanti, non avevano sufficiente fiducia nella capacità degli eletti di resistere alle lusinghe o alle pressioni del sovrano e dei suoi funzionari e davano ai loro inviati dei poteri limitati ad udire e riferire o addirittura un mandato imperativo, l'obbligo cioè di accedere alle richieste governative solo a determinate condizioni, tassative. Tali pratiche erano combattute dai Governi, che, allo scopo di prevenirle, partecipavano alla verifica, c.d. "dei poteri", con assidua insistente cura. Negli "stati generali" francesi, il mandato imperativo non fu abolito che nel 1789, cioè alla fine del cosiddetto *ancien régime*: le Costituzioni moderne ne sanciscono spesso il divieto. Le *Corts* catalane del 1419-20 proposero esse medesime al sovrano, Alfonso V, di escludere dalla partecipazione ai lavori parlamentari quanti avessero in precedenza assunto l'obbligo di votare in un modo piuttosto che in un altro: volevano, infatti, che ciascuno intervenisse ed operasse con "libero arbitrio" cioè con pieno potere. I deputati, o "sindici" delle città capitali avevano una posizione di privilegio: Barcellona e Cagliari erano però assistiti, controllati e giudicati da apposite commissioni: nella città catalana da una *vintiquatre* ed in quella sarda da una *tretzena de Cort*, ossia del parlamento.

Gli "stati" riuniti dal sovrano a parlamento (nei paesi germanici c'era l'istituto ma non questa parola, si diceva puramente e semplicemente "gli stati", *Stände*) rappresentavano ai suoi occhi o addirittura erano il paese, la terra, *Land*. Lo ha suggerito il nostro eminente collega amburghese Otto Brumer e lo ha ribadito con energia il nostro Virgilio Titone, affermando che il parlamento non rappresenta il Regno: è il Regno stesso, tanto è vero che nella prassi parlamentare del

tempo i due concetti della rappresentanza e della reale presenza dei rappresentati si confondono l'un con l'altro e dell'uno si parla per riferire all'altro; in Sicilia, aggiunge, i tre bracci e il regno si pongono sullo stesso piano, non distinguendosi i primi dall'altro se non per la presenza fisica di coloro cui il viceré si rivolge. A varie riprese, in varie occasioni, infatti, gli "stati" mandavano o ricevevano inviati o messi di assemblee analoghe o di sovrani stranieri; talvolta la loro ratifica era condizione per l'esecuzione di trattati internazionali. Ma, specie nei grandi paesi, Inghilterra, Francia, Castiglia e persino nell'orgogliosa ma piccola Aragona la grande politica era fatta dai sovrani e dai loro ministri. Situazioni locali — negli Stati ecclesiastici la mancanza di dinasti ereditari e le sedivacanze — permisero qua e là e più o meno a lungo, peraltro, una partecipazione degli "stati" all'esercizio del potere, diciamo, politico. Tipico, in questo senso, nella Patria del Friuli, il fatto che il Consiglio del Patriarca fosse lo stesso Consiglio direttivo del Colloquio, cioè dell'assemblea. I membri del Consiglio erano, sì, scelti dal Patriarca ma tra i membri del Colloquio e tenendo conto della loro posizione in seno a quest'ultimo, ed il mio amico H.G. Koenigsberger ha immaginosamente parlato di un paese retto "più a forma di repubblica che di principato". Il Consiglio era dunque, come i governi nelle monarchie costituzionali dell'Ottocento, un organo-cuscinetto, responsabile tanto verso il sovrano quanto verso l'assemblea. In più di un altro piccolo Stato principesco (in Germania e nei Paesi Bassi, tipicamente) simile regime di equilibrio, o dualismo istituzionale, dava luogo ad una forma di governo che moderni scrittori germanici hanno definito *Ständestaat*, ossia "Stato di stati", come a dire, in parole nostrane moderne, Stato parlamentare. Riluttiamo però ad accogliere tale punto di vista sia sotto il profilo storico giuridico, quanto meno per la constatata valida considerazione che l'esercizio del potere rispondeva non già ad un sistema istituzionale, ma solo a mutevoli, temporanei, equilibri di forze, in concreto tra i Principi e i personaggi delle categorie componenti gli "stati", sia sotto quello concettuale e politico generale. Questi erano non delle unioni spontanee, dettate da sentimenti o interessi di categoria, di ceto, ma solo delle entità giuridiche create dai Principi, per proprio uso e consumo. Qualche volta, è vero, prendevano addirittura la mano ai loro sovrani, ma lo facevano persuasi di agire — in virtù di un diritto di resistere agli ordini ingiusti — per il suo stesso bene. Stato e principi erano, sembravano essere, una cosa sola. L'opposizione, l'eventuale contrasto, concerneva non lui ma solo i suoi ministri. Il tipo suggerito, insomma, dagli studiosi tedeschi e non solo in verità da essi, perché S. Russocki asserisce che la Polonia del tardo secolo XIV, che non era ancora uno Stato unitario, fosse uno "Stato di stati" ha bisogno di essere dimostrato, fuorché, come si è detto tra noi, per la Patria del Friuli, dove aveva carattere istituzionale.

3. *Le Cortes o Corts dei paesi della Corona d'Aragona*

Se si voglia risalire ai primi principi della storia parlamentare sarda non si

può fare a meno di ripercorrere, sia pure molto brevemente, quelli analoghi dei paesi della Corona d'Aragona ai quali la nostra isola fu legata per tanto tempo, integrandovisi e persino ricevendo sostanziali apporti di popolazione, usi, costumi, lingua ed, appunto, le sue *Cortes* o parlamenti. È una storia difficile, anche perché tutte quelle assemblee, preparlamentari, secondo il nostro concetto, oppure parlamentari, si presentano, si può dire invariabilmente come "corti" e la parola parlamento non ha che poche presenze, in Catalogna, come sinonimo o variante (torneremo sulla questione) di *Corts*. L'elemento linguistico non giova, dunque, alla ricerca. Sono "corti" tanto assemblee di poco conto, di cui i sovrani si servono più che altro per dare pubblicità a questo o a quel loro atto o comando, passive sotto ogni aspetto, quanto quelle che danno filo da torcere ai sovrani, persino assemblee anomale o autocefale che sfidano il sovrano e lo combattono: di episodi analoghi è piena la storia aragonese dapprima e quella catalana più tardi. Aragona e Catalogna sono due paesi vicini e, più o meno a partire dall'inizio del nostro Millennio, uniti sotto i re d'Aragona, i quali possiedono anche il titolo di Conti di Barcellona e di Principi di Catalogna, ma distinti per situazione geografica, per usi, commerci, lingua: ciascuno ha le sue proprie Corti (*Cortes*, in Aragona, *Corts* in Catalogna e Valenza). Ragionando in maniera analoga a quella del Petit-Dutaillis, cioè sulla base della perpetuazione del nome delle assemblee, il collega barcellonese Jesús Lalinde Abadía ha tratto sia la necessità di rispettare le denominazioni storiche sia la conclusione stessa della loro immutata identità e unità istituzionale: negandone così, sembra, ogni evoluzione o sviluppo. Ovviamente, ma anche gratuitamente, respinge l'idea diffusa tra gli altri numerosi ed autorevoli scrittori spagnoli i quali avevano invece osservato che tante di quelle *Cortes* erano corti "di fatto" ma non "di diritto". Molti, appunto, guardando non già al nome ma alla reale entità o sostanza delle varie assemblee, avevano rilevato tra assemblee parimenti denominate *Cortes* differenze, diversità di indole strutturale e funzionale più che significative. Già cento anni fa, Manuele Colmeiro trovava che parecchie di esse non erano state altro che riunioni di dignitari e notabili identiche ai concili o diete-sinodali, della antica monarchia visigotica (*verdaderos concilios al estilo wisigodo*); di *Cortes* di fatto e di *Cortes* di diritto parlava ancora, distintamente non arrestandosi alla facciata onomastica, nel 1895, Salvador Bové; a proposito delle *Corts*, ben diverse dalle precedenti, del 1283, parlava di *verdaderas Cortes*, nel 1918, l'autorevolissimo giurista G. M. de Brocà; che non potessero esservi state vere *Cortes* prima o senza che ne facesse parte il "braccio popolare", è stato affermato, parimenti, dal collega barcellonese S. Minguijón. Giunte "preparlamentari" erano, anche per il collega saragozzano Luis Gonzales Antón, le molte riunioni aragonesi precedenti le *Cortes* del 1283, sulle quali stiamo per intrattenerci qualche istante.

Di "corti", come si è detto, era piena negli anni dopo il Mille tanto la storia catalana quanto quella aragonese. A taluna di esse, p. es. a quelle di Barbastro, o Barcellona, nel 1192 e di Lérida nel 1214, avevano partecipato anche dei "probi uomini" o "popolo" cittadini, a quelle di Barcellona, nel 1251, oltre ai Signori, ecclesiastici e laici, anche molti altri, cavalieri e probi uomini cittadini. Nessuna,

tuttavia, non solo di quelle ed altre solenni riunioni del tempo ebbe il valore, il profondo significato e l'importanza di quella, veramente facente epoca, barcelonense del 1283, presente il re Pietro III. Il sovrano, messo alle strette in Aragona, dalla potente ed agguerrita "Unione" era lì lì per perdere il trono, aveva quindi estremo bisogno di essere sorretto dai sudditi catalani e questi non gli negarono il loro aiuto, ma a precise condizioni. Riuniti, ovviamente, in "corte", come tante altre volte in passato, Vescovi, prelati, religiosi (parafrasiamo un poco il documento che ne fece la cronaca), baroni, cavalieri e cittadini delle città e ville di Catalogna, spontaneamente riuniti, nei loro rispettivi gruppi vere e proprie associazioni (forse però non ancora giuridicamente strutturate e distinte), parlando in nome proprio e quali rappresentanti di tutto il principato (*totius Universitatis Catalonie*) rivolsero in tale occasione al sovrano una ferma "petizione e richiesta". Gli chiesero, anzitutto, di confermare tutte le libertà, cioè i privilegi, dei sudditi e di assicurarne il rispetto. Passando, poi, dall'astratto al concreto, gli chiesero: 1) che da allora in poi, i sovrani non avrebbero potuto emanare alcuna costituzione o statuto (cioè legge) se non previa discussione e col consenso dei prelati, baroni, cavalieri e cittadini, cioè dalla maggioranza delle assemblee appositamente convocate; 2) che, anno per anno (*una vegada lo any*), salvo il caso di suo legittimo impedimento, il sovrano dovesse tenere, in data e luogo da destinare, una *Curia*, cioè "corte generale dei Catalani" per trattare, col clero, i baroni e cavalieri e gli uomini delle ville, del buono stato, della sistemazione e delle cose della giustizia (*de reformatione*) del principato. Nasceva così, con l'accettazione di tali impegni e pur senza abbandonare l'antica parola corte (in latino, *curia*), un nuovo ordine costituzionale, teoricamente dualistico, con al centro le *Cortes*. Queste diventavano organo centrale dello Stato. Diventavano annuali. Se ne precisava la composizione, non però la struttura, giacché l'aver nominato o indicato distintamente baroni e cavalieri, avrebbe poi fatto sorgere il dubbio che questi due gruppi dovessero costituire, nelle curie, un solo stato o stamento (*stament* o *estament* è appunto parola catalana) oppure due. In pratica la prevista annualità dell'assemblea rappresentativa "di tutti i catalani" restò sulla carta, si rivelò impossibile a rispettare e la successiva riunione di *Corts* catalane non sembra essersi verificata che otto anni dopo, nel 1291: e forse si trattò, come la volta precedente, non di una convocazione anche essa straordinaria, ma partigiana, più o meno abusiva, anomala, di un incontro, o scontro, cioè, politico tra il sovrano e, diremmo, le forze politiche ribelli del paese catalano. Il perdurare di circostanze eccezionali impedì altre riunioni, sino al febbraio 1299: qui, confermandosi tuttavia ancora l'annualità della convocazione delle assemblee, si stabiliva che esse avessero luogo, a turno, a Barcellona e a Lérida. Ma anche questa volta si trattò di una promessa non mantenuta. Queste corti regie sono allo stesso tempo simili e diverse a e da quelle precedenti, fatte di persone volontariamente associate e gli intervenienti sono scelti e chiamati a svolgere un compito pubblico, ufficiale e sottoposti alla disciplina dettata dal Re. In Aragona, le cose si erano svolte ancora meno, diciamo, regolarmente. Il riconoscimento della necessità di *Cortes* annuali e della loro centralità e partecipazione all'e-

esercizio del potere supremo erano stati una conquista dei sudditi ribelli al sovrano e della loro Unione, detta anche "Unione d'Aragona". Il nuovo ordine giuridico nasceva, per così dire, dal caos, dall'estremo disordine, dalle violenze e rappresaglie delle forze contendenti, dalle assemblee unioniste spontanee ed acefale. Precisamente, una di queste, nel 1283, veniva riconosciuta ed ammessa, ossia legittimata e ratificata dal sovrano. Venuto a patti, egli accettava e sanzionava come "Privilegio Generale d'Aragona" un pacchetto di 31 articoli, delle cose di cui, ingiustamente, a loro dire, erano stati fino ad allora spogliati da lui e dai suoi predecessori i feudali e nobili delle varie categorie (*ricos omnes*, *mesnaderos*, cavalieri e *infançones*) e i cittadini ed abitanti tutti del regno. Alcuni di tali articoli mettevano in evidenza, tra l'altro: l'attribuzione al *Justicia* (personaggio chiave del sistema, specie di giudice costituzionale dei nostri tempi) della competenza a giudicare di tutte le istanze e rimostanze e richieste di riparazione contro il Re e i suoi dipendenti; l'obbligo dello stesso sovrano di non decidere sulla pace o sulla guerra e di non imporre oneri o tributi senza il consenso della "corte" (cioè dell'assemblea dei suddetti nobili e cittadini); l'impegno, appunto, di tenere annualmente, a Saragozza, a fini di giustizia, una Corte generale degli Aragonesi. Impegnato in guerra ed altri grandi eventi, re Pietro non manteneva nemmeno qui, come in Catalogna, il suo impegno a tenere *Cortes* annuali. Nel 1301, con Giacomo II, alla teorica annualità veniva sostituita qui ed anche in Catalogna, la triennialità. Alle *Corts* o *Cortes* separate dei due paesi si sostituivano talvolta delle riunioni parallele, coincidenti in una località di confine.

A titolo d'esempio — più utile, confidiamo, di ogni esposizione riassuntiva — riferiamo alcuni dei punti salienti, sostanziali e formali, del processo di due *Corts* del XIV secolo, per prima quella, catalana, del 1367, re Pietro IV "il Cerimonioso" detto però anche, in Aragona, "il Pugnaletto" per l'impeto con cui proprio col suo pugnale aveva manualmente lacerato un testo, naturalmente manoscritto, dei privilegi del paese e per seconda, quella aragonese del 1375. Nella seduta dell'11 marzo 1367, il Re, con l'assenso e la volontà (usiamo anche noi il linguaggio delle fonti testuali) dei presenti alla seduta comune dichiara e decide di dar termine ai convocati assenti di comparire entro altri 10 giorni; inoltre nomina, da parte sua, due suoi funzionari, affinché, insieme con gli eletti dei tre bracci, o stamenti, "riconoscano", cioè verifichino i mandati (procuratoria): due giorni dopo i commissari avrebbero sentenziato che erano tutti in regola ad eccezione di sei degli ecclesiastici. Successivamente tutti giuravano di mantenere il segreto su tutto ciò che sarebbe stato detto o fatto, fino al momento in cui non ne fosse autorizzata la pubblicazione. Il Re chiese consiglio su ciò che sarebbe stato conveniente fare intorno al conflitto, armato, tra due potenti signori feudali, i conti di Ampurias e di Urgel. I Bracci, consultatisi, opinarono che bisognasse ordinar loro di sospendere le ostilità e nominare una commissione per tentare di dirimere la controversia con decisione avente valore di "atto della Corte generale".

Non si era finora parlato, a mente degli Atti in nostro possesso, dei "gravami" (*greuges*), cioè dei ricorsi contro gli atti della pubblica amministrazione, ma

il discorso viene fuori, pur indirettamente, in quanto si vede lo stesso Sovrano nominare quattro funzionari, per giudicare di essi insieme ai membri nominati dai tre bracci della Chiesa, dei *richi homines*, ossia dei Signori di più alta nobiltà (tale nome non si troverà, o non lo abbiamo mai trovato, in Sardegna) e dei *milites* (cioè dei Cavalieri), uniti nei bracci "militari", e delle "università e ville reali".

In Aragona, nel 1375 nella piccola città di Tamarite, era presente lo stesso re Pietro IV, colui che aveva revocato e distrutto nel suo originale il gravoso, al potere sovrano, *Privilegio de la Unión* del 1288, il quale, andando oltre le concessioni del 1283, aveva addirittura ammesso e legittimato il diritto di ribellione e di resistenza dei sudditi privati arbitrariamente dei loro diritti. Erano state convocate il 22 gennaio per il 5 febbraio (l'Aragona, si sa, è un paese montagnoso e, allora, non facilmente percorribile d'inverno, ma, lo sapevano tutti, la data indicata nelle convocatorie veniva sempre prorogata). Scopo della riunione doveva essere di provvedere sia alla difesa sia al bene (*proveyto*: letteralmente profitto) del Paese. Le assenze furono molte ed i rinvii iniziali parecchi; praticamente la seduta inaugurale non si ebbe che il 19 febbraio. Nella sua "proposta" (*proposició*) ai quattro bracci il Re esponeva brevemente e il pericolo di un'invasione del Paese e la necessità di opportuni provvedimenti, per i quali domandava il loro aiuto (*ayuda et adiutorio*), ossia "consiglio favore e aiuti". I rappresentanti di tre dei quattro bracci rispondevano con le migliori assicurazioni, ma ponendo l'accento sulla necessità di provvedere anche al "fatto della giustizia", cioè alla riparazione dei gravami. Il braccio dei "Cavalieri", cioè della nobiltà minore, esprimeva da parte sua gravi riserve, entrando in merito all'aiuto domandato pur vagamente dal Sovrano; lo assicurava della loro, tradizionale, fedeltà e devozione, ma affermava che essi non erano tenuti a dargli nulla (*ninguna cosa*). In una seduta, pomeridiana, meno solenne, il Re spiegava che, tutto sommato, si trattava di garantire il pagamento del soldo ai 500 lancieri già in servizio, per la difesa del Paese. Tre dei quattro bracci offrirono il loro contributo, a titolo, però, non di dono ma solo di prestito. I convocati rimasti assenti furono sollecitati a comparire, sotto pena di essere dichiarati contumaci e gli atti compiuti e da compiere dalle *Cortes* dichiarati validi malgrado la loro assenza, ma il braccio reale, o cittadino, chiese un rinvio di 10 giorni, per consentire la venuta dei rappresentanti di varie città.

Successivamente, il braccio dei Cavalieri dichiarava di non consentire, anzi di dissentire formalmente, a tutti gli effetti, da ciò che, in tema di "aiuto", era stato detto dagli altri bracci, chiedendo alla *Cort* di dargli atto della sua protesta. In un'ulteriore seduta, del 22 febbraio, sempre alla presenza del Re, tre dei quattro bracci dichiaravano di aderire alla richiesta di un'offerta di 9.000 fiorini, a titolo di prestito, per il pagamento del soldo dei lancieri. Uno dopo l'altro, così, i tre bracci, "della Chiesa", dei "nobili" (ossia, propriamente, dell'alta nobiltà) e delle "università reali" (cioè non soggette a signori feudali) dichiaravano quanto sopra, affermando tuttavia, formalmente e con richiesta che tale dichiarazione fosse messa negli atti, che "non erano tenuti in alcun modo a farlo e che se lo

facevano era per grazia e mera liberalità non per obbligo d'alcun genere e non intendevano per nulla rinunciare a tale loro diritto né creare con questo alcun precedente da poter essere addotto in futuro a loro scapito e che intendevano continuare a godere integralmente di tutti i loro diritti, *fueros* (particolari fonti di libertà dei sudditi aragonesi), privilegi, libertà e buone usanze, in tutto e per tutto": il Re accettava, confermava e ripeteva parola per parola tali *protestaciones*. Il braccio dei Cavalieri non mutò però atteggiamento.

La situazione internazionale (i rapporti col regno di Castiglia) e l'apertura, a Lérida, delle Corti catalane, indussero il Sovrano a proporre di trasferire le Cortes aragonesi a Monzón o a Fraga, in modo da consentirgli di far la spola tra le due assemblee, oppure di trasformarle entrambe in una riunione comune, anche se non più a titolo di Cortes (*a manera de Cortes*) ma di "Consiglio o parlamento" (*a manera de consello o parlamento*), per modo che lo stesso Sovrano potesse e agevolmente spostarsi e confabulare con gli Aragonesi e i Catalani, anche tre o quattro volte al giorno. Quanto al trasferimento della sede delle riunioni, la risposta dei bracci aragonesi fu positiva, ma le difficoltà circa l'aiuto non vennero meno. Invece dell'attesa risposta, i bracci presentarono un *greuge*, o gravame, della città di Fraga (concorrente, per la sua posizione geografica, di Monzón nell'offrire ospitalità alle riunioni bipartite aragonesi e catalane) rivendicante il rispetto dei suoi *fueros* e privilegi e chiedente giustizia al re e alle Cortes d'Aragona. Il re si affrettò ad esaudire la richiesta, ma, senza alcuna previa avvisaglia, spuntarono anche altri *greuges* di portata generale, richiedenti la privativa agli Aragonesi dei pubblici uffici del regno. La concessione dell'aiuto finanziario restava pertanto sospesa.

Tra tali vari *greuges* e il contrasto di fondo dei Cavalieri con gli altri tre bracci, si giunse, nella seduta del 10 marzo, alla desiderata conclusione (chiaramente, senza la presenza e l'autorità del Re, le cose sarebbero andate molto per le lunghe), ossia all'offerta del tanto discusso prestito, però a chiare e precise condizioni (*capitules generales siquiere condiciones*). L'apposito documento dava al prestito il termine, cioè la durata, di quattro mesi: il Re lo sottoscrisse, apponendovi il suo *Plau* (o placet) o benestare, ma anche la raccomandazione alla Cort di far sì che non si trattasse proprio di un termine perentorio. Tra le clausole dell'operazione c'era che per tutto quel periodo i sudditi aragonesi non dovessero venire richiesti di alcun'altra prestazione, neppure a titolo di dono, allo stesso Sovrano, alla Regina, all'erede al trono o a pubblici funzionari, sotto pena di decadenza dell'impegno in atto. Inoltre il braccio dei Cavalieri insisteva nel suo dissenso (avrebbero provveduto direttamente, dicevano, al mantenimento di 44 lancieri), mentre gli altri tre bracci contraddicevano tale dichiarazione dicendo che l'offerta era fatta per la difesa del paese, quindi nell'interesse di tutti e perciò tutti vi erano tenuti. Finalmente, nella seduta pomeridiana del 12 marzo, il Sovrano ed i "quattro Bracci delle Corti generali d'Aragona", nelle persone che si indicavano nell'atto conclusivo, nelle rispettive qualifiche, confermavano definitivamente l'accordo e provvedevano alla nomina degli esattori e contabili del prestito dei 9.000 fiorini. Partendo, eccezionalmente, il Re lasciava inaudit

un *greuge* di una piccola comunità, affidando al *Justicia* la sua risoluzione.

Con questi due brevi esempi, siamo giunti ormai vicini agli usi procedurali più tardi in vigore nei parlamenti sardi. Volevamo, del resto, mostrare, darne un'idea per lo meno, di quale o con quale, per così dire, bagaglio di usi e istituzioni i re d'Aragona venissero a regnare e a introdurre i parlamenti in Sardegna e che cosa i numerosi ecclesiastici, feudali ed altri nuovi arrivati con essi nell'isola fossero preparati a conservare ed a praticare.

4. I primi principi parlamentari in Sardegna

Non solo le cose dette fin qui ma anche quelle che stiamo ancora per dire sono cose note. A noi non è dato ora che di riassumere alcune scelte fra le altre molte e di insistere sul bisogno, sull'esigenza di apprenderne delle altre e di metterle ciascuna e tutte al loro posto, di frammenti, e non altro, della realtà passata: per mostrare, cioè, la necessità e non solo l'utilità della ricerca delle fonti che oggi giacciono in grandi o piccoli archivi ed in quantità non ancora precisate.

Ciò che pensiamo è, forse, valido, ma quel che sappiamo meno confortante. I problemi aperti alla nostra curiosità sono gravi e senza numero. In primo luogo, fra molte, una domanda: perché (psicologico e tecnico) il re d'Aragona convocasse a Cagliari nel 1355, alla sua presenza, quello che a torto o a ragione è stato e viene chiamato "il primo parlamento sardo": (di parere negativo, tra gli altri, il secentesco Giovanni Dexart). Era venuto in Sardegna a bella posta? Voleva, abituato com'era a riunire "Corti" in tutti gli altri suoi regni o domini, fare ciò anche in Sardegna, perché ciò gli era abituale e gli sembrava quindi naturale? O voleva dare una manifestazione della sua potenza e del suo prestigio, per indurre alla ... ragione il Giudice d'Arborea e qualche altro dei Signori, o feudali, che non si era ancora ... allineato tra i suoi fedeli? Probabilmente voleva entrambe le cose. Pietro IV, sovrano energico e volitivo, voleva, forse, oltre tutte queste cose, anche rendersi conto personalmente della situazione e prendere diretto contatto con i sudditi, nuovi e vecchi, convocandoli a Corte generale (*generales curiae*, al plurale, secondo l'uso spagnolo). Convocò dunque ad esse — come confermava, a cavallo tra il Cinque e il Seicento l'informatissimo cronista aragonese Geronimo Zurita — i prelati e baroni, tanto aragonesi e catalani quanto originari dell'isola, e città e "ville" (in grandissimo numero). Il nome di Corti fu attribuito retrospettivamente a tali assemblee che si tennero dal febbraio all'aprile dello stesso 1355, anche dagli atti delle *Corts* catalane del 1419-20: ma, veramente, si trattò, specie per l'enorme numero dei convocati (gli interventi furono peraltro, sembra, alquanto meno numerosi) di qualche cosa fuori d'ogni esempio o regola istituzionali.

Forse, probabilmente anzi, il Sovrano intendeva ottenere da tutti i Sardi giuramento di obbedienza e di fedeltà e, allo stesso tempo, prendere solennemente possesso, alla loro presenza, del suo dominio, probabilmente pensava anche di riceverne un contributo finanziario. Doveva, forse soltanto nelle inten-

zioni, trattarsi di una presenza non tanto indiretta, rappresentata, ma diretta, effettiva, e non si badò quindi, nel ricercare l'intervento di inviati, anche di comunità minime, a distinguere tra città e ville direttamente dipendenti dal sovrano e le altre dipendenti o appartenenti all'ancora superstita giudicato di Arborea o ad altri signori vassalli regi. Fu una riunione, se non erriamo, totalitaria, nella quale sarebbe stato impossibile (anche se il documento conclusivo redatto dai funzionari regi vi accenni) organizzare gli stamenti o bracci. Il Re fece tutto lui, giudicò e condannò lui, e non la massa dei convenuti, che non avrebbe avuto alcun potere o titolo a farlo, ribelli o presunti tali, emanò delle Costituzioni, alcune delle quali riguardanti gli obblighi di servizio e la presenza alternata dei feudali nell'isola e nei territori iberici: chi e come decidesse di offrirgli il desiderato contributo finanziario non ci è noto. Non fu, questo è chiaro, osservata nessuna distinzione tra Aragonesi e Catalani, non fu udita la parola di alcuno dei convenuti. Dovette essere, fu, altri lo ha detto, un mosaico di gruppi, disparati e diversi e disordinati: si trattò, se non erriamo, non di un vero parlamento ma soltanto di una prefigurazione parlamentare.

Naturalmente un minimo di forme protocollari non mancò. Stentiamo a credere, tuttavia, che le cose si siano svolte con l'ordine cui si accennò, poi, dai funzionari regi incaricati di ... far quadrare il cerchio con gli usi parlamentari spagnoli. Le convocatorie, d'altronde, avevano chiesto o l'intervento personale e l'invio di legali rappresentanti, indicando persino i termini in cui doveva essere redatto il mandato (cioè la *forma sindicatus*), che doveva essere pieno e libero, con promessa di "fermo e rato": analogamente (ma, come abbiám detto, stentiamo a credere che ciò fosse stato realmente fatto) il testo delle Costituzioni regie affermava che queste fossero state discusse e decise in numerose sedute dei "bracci" (*post plures et diversos tractatus habitos per brachia et inter brachia Curiarum generalium*: l'aver parlato di bracci, piuttosto che di stamenti, fa pensare che il redattore fosse non catalano ma aragonese): mancano peraltro atti e verbali e persino l'elenco delle convocatorie, raggruppate per stamenti o categorie di intervenienti. Altro fatto anomalo, singolare, comune alle assemblee che definiamo preparlamentari e soltanto pluriindividuali, fu la sottoscrizione dell'atto conclusivo da parte di tutti gli intervenuti.

La lotta tra gli Aragonesi e i Giudici d'Arborea (ricordiamo Mariano IV, Eleonora e suo marito Brancaleone Doria) insanguinò, accese l'isola per parecchi decenni, durante i quali la presenza spagnola fu rispettata ed efficace soltanto a Cagliari e ad Alghero, ripopolate di Catalani e Aragonesi. Questi fedeli sudditi, per quanto sradicati dal loro paese, non erano ben persuasi di aver perduto il diritto a farsi rappresentare nelle Corti dei paesi d'origine. A loro richiesta, il sovrano concedeva pertanto il 15 gennaio 1401 ai "Consiglieri e probi uomini del Castello di Cagliari e della villa di Alghero" ed ai singoli cittadini di essi la facoltà di partecipare o di farsi rappresentare (*mittant eorum procuratorem vel sindicum*) a tutte le *Corts* che il Re fosse per indire in Catalogna o nel regno di Maiorca, scusandone in anticipo, per tener conto della distanza e dei rischi del viaggio, gli eventuali ritardi. Piuttosto che di assemblee, per tanto tempo, gli Ara-

gonesi, Catalani e Valenzani stabiliti in Sardegna avevano bisogno di sostanziali aiuti. Alle *Corts* catalane, il 26 ottobre 1408, ricordava che molti Catalani vi erano morti e ben pochi dei presenti non avevano perduto in essa fratelli o altri congiunti.

II

Parte storica propriamente detta

1. *I Parlamenti del Quattrocento*

Concluso nel 1412, fra i rappresentanti delle *Cortes* di Aragona, di Catalogna e di Valenza, l'accordo di Caspe, con la chiamata al trono di Ferdinando di Castiglia (Fernando de Antequera) e raggiunta, dopo lunghe e come si è detto, estenuanti trattative e sanguinose lotte, anche l'intesa, in Sardegna, tra il governo e l'erede, per quanto indiretto, dei Giudici D'Arborea, il visconte di Narbona, tutto sembrava, intorno al 1420, preparare nell'isola un periodo di pace e di tranquillità. Era da poco salito al trono aragonese il primogenito di Ferdinando, Alfonso, destinato, ora lo sappiamo, ad un grande e, tutto sommato, fortunato avvenire, il futuro re Magnanimo, italiano, nella sua piena maturità, d'elezione, guerriero avventuroso, mecenate ed altro. Era anche, fu, per quei tempi, un sovrano "parlamentare". Aveva già fatto pratica, a fianco del padre, delle *Cortes* dei regni della Corona d'Aragona. Conquistata, con l'aiuto di animosi partigiani, specie di Vincentello d'Istria, la Corsica (meno, però, Bonifacio, fedelissima a Genova, da cui partì poi la riscossa) o credendo di esservi riuscito, vi convocò, per il 2 febbraio 1421, un "parlamento generale", elencando e raggruppando i convocati in tre "ordini" o "stati". Attivò, come stiamo per vedere meglio, in quello stesso anno l'istituto parlamentare sardo: andato a Napoli vi indisse, nel 1443, il famoso parlamento di S. Lorenzo di cui ci siamo occupati in apposita sede; tenne attivi e proficui contatti negli anni Quaranta e Cinquanta (veniva a morte, com'è noto, nel 1458) con i messi del parlamento siciliano.

Convocò e presiedette, a partire dal 7 gennaio 1421, a Cagliari, il parlamento generale di tutti gli abitanti dell'isola (qualche documento avrebbe parlato di convegno o concilio o parlamento), dopo averne inaugurato i lavori con un breve discorso d'apertura, di saluto e di invito ai convenuti a provvedere ai bisogni — specie finanziari — del momento. Dei tre stamenti il più attivo fu, certamente, quello "militare", composto nella quasi totalità, o quasi, di aragonesi e di catalani. Mancò, forse per la fretta che aveva il sovrano di partire per Napoli, ogni principio di giudizio su eventuali gravami. Si trattò, invero, di un concentrato giuridico e politico, culminante in vari accordi di non scarso rilievo. Alberto Boscolo ha, con le sue ricerche, messo in chiara luce il rapporto tra l'attività del

parlamento e la situazione generale dell'isola, in attesa di una effettiva pacificazione dopo tanto lunga e aspra lotta delle fazioni e da ultimo col visconte di Narbona. Tra l'altro si attendeva e si deliberava che i funzionari regi rientrasse- ro, dopo tanti abusi, nell'ambito dei rispettivi uffici: questo, veramente, non solo prima ma anche dopo il parlamento in atto. In questo e con questo (che la situa- zione fosse ancora piuttosto confusa lo dimostrava anche l'assenza dall'assem- blea di qualche fedelissimo seguace del rinunciatario Visconte) gli intervenuti espressero numerose richieste, generali e particolari (prima fra queste quella, particolarmente energica, della città di Iglesias di continuare a restare diretta parte del demanio dello Stato, cioè di non essere infeudata a nessuno). Da nota- re, fra le altre, quelle dirette a prevenire, e frenare, gli abusi di molti funzionari regi, a regolare il corso della giustizia, abbreviandone il corso con termini più brevi e la conferma da parte del Sovrano, della Carta de logu (testualmente, del- la *Carta de Loch* sardesca, nel testo delle domande redatto in catalano), ossia (legge) "*del presente regne*", "regolatrice della giustizia tra i Sardi" (*entre los Sarts*).

Molto accomodante (o per la fretta, come si diceva, che aveva di recarsi in Sicilia e a Napoli), il Sovrano accoglieva anche, presentategli dagli Ecclesiastici, dai signori feudali e dalle città, tutta una serie di richieste dirette a mettere ordi- ne sulla complessa materia dei rapporti tra la pubblica amministrazione e le autorità ecclesiastiche, i privilegi giurisdizionali dei signori feudali, il giudizio di sindacato (*purgar taula*, in catalano) sui pubblici amministratori, e in materia di commercio.

Fu, si può dire, una specie di incontro fra conoscenti, destinato a dar buoni frutti, un giro d'orizzonte molto ampio, tra lo stesso sovrano ed il parlamento tutto, concluso con il suo compiacimento (*Placet*, propriamente *Plau*) ai capitoli, appunto, parlamentari, primi, dunque, della serie dei "capitoli di Corte" sardi, non tuttavia, tutti accolti senza limitazioni, o varianti.

Nella stessa data, in cui Alfonso sanciva i Capitoli, il 6 febbraio 1421, il capo del braccio ecclesiastico, l'Arcivescovo di Cagliari, consegnava al Sovrano, il quale vi apponeva la solita formula *Plau* (cioè "piace") al *Seynor Rey*, il docu- mento col quale i tre bracci, non costretti da alcun obbligo o ragione, ma sol- tanto per loro "munifica liberalità" e per fargli piacere avevano deciso di dargli e gli davano (*atorgam e donam*, a titolo di dono, dunque) per venire incontro ai suoi bisogni la somma di 50.000 fiorini, da versarsi durante cinque anni (10.000 per ciascuno di tali 5 anni, precisavano, a scanso di equivoci!). Alfonso non tor- nò più in Sardegna; non per questo interruppe peraltro i suoi, diremmo, rapporti privilegiati con i feudali isolani o cessò di prenderne in considerazione i mes- saggi e le richieste, motivate in gran parte da quelli che consideravano abusi e soprusi dei funzionari regi nell'Isola.

Lamentavano, senza mezzi termini, ruberie e rapine commesse, dagli stessi funzionari o direttamente a carico di essi istanti, a danno, indirettamente, per la tutela ad essi spettante, dicevano, sugli abitanti dei villaggi ad essi concessi in feudo. Una lettera regia da Napoli (Alfonso vi si qualificava "re d'Aragona e delle due Sicilie") del 22 marzo 1446 all'amministrazione cittadina di Cagliari,

la quale, evidentemente aveva fatto da intermediaria, rendeva noto di aver accordato al braccio militare del regno sardo l'autorizzazione ad interessarsi del buon servizio, riposo e tranquillità del paese. Un'altra lettera in pari data al "militare" Antonio d'Arborea, marchese d'Oristano e conte del Goceano (titoli più tardi incamerati e aggiunti a quelli dei sovrani) ed a Jacopo Carros, conte di Quirra, dopo aver fatto cenno, appunto, della intermediazione dell'amministrazione cittadina cagliaritana, parlava della eventuale assemblea degli stessi militari. Osservava che, anche se ispirata a fini di utilità generale (ossia alla riparazione dei torti ed abusi) tale riunione non sarebbe stata lecita, se non in quanto autorizzata dal viceré, il quale, a quanto si diceva, si era rifiutato di darla, tuttavia, volendo provvedere al "beneficio universale" del Regno, autorizzava i due destinatari, congiuntamente o, in caso di assenza dall'isola di uno di essi, anche separatamente, a riunire, senza impedimento o rimprovero da parte dello stesso rappresentante regio, o di altri funzionari, nel luogo che avessero ritenuto più adatto, una o più volte, tutti i baroni e membri del braccio militare, per "trattare e concordare tutto ciò che essi fossero stati per ritenere utile al paese".

I militari sardi, così autorizzati, si riunirono, non sappiamo né dove né quante volte, formulando richieste, i Capitoli, varie ed importanti. Ne riassumiamo, in quanto riguardava proprio l'istituto parlamentare, il primo. Il sovrano, diceva, è lontano, non facile a raggiungere. Governatori e funzionari isolani, approfittando di ciò commettono spesso abusi anche scandalosi, cui occorre por fine e rimedio, specie per il caso o pericolo di guerre. Perciò i richiedenti invocano dal Sovrano di emanare una norma (privilegi) che valga in perpetuo, quindi anche per i suoi reali successori, la quale faccia sì che i Tre Bracci, qualora se ne ravvisi l'opportunità, nell'interesse regio e per il bene del paese, possano riunirsi ad iniziativa di un Braccio o di una parte di esso, tutti insieme, senza incorrere in alcuna pena e rivolgere istanze al funzionario dirigente (*official en cap*) o inviare informazioni a Sua Signoria (il Re) sullo stato del paese. Tali riunioni (o congregazioni, si diceva) dovrebbero essere tratte ad ogni impedimento o disturbo tanto del viceré quanto dei Governatori (dei due Capi dell'Isola) e degli altri dipendenti regi, i quali hanno causato tanto disordine e tanti abusi: infatti esse non si propongono che il servizio del Re e il bene del suo regno.

La risposta a tale capitolo fu senz'altro positiva. Ammetteva siffatte riunioni o parlamenti generali, purché per il servizio del Re ed il bene del paese, dentro il castello di Cagliari, di giorno e con l'intervento di uno dei Governatori o del Procuratore del Re. Inoltre, sempre su richiesta dei baroni e altri feudali del regno sardo, e per gli stessi motivi e fini, concedeva ad essi richiedenti (poiché, diceva, i funzionari non vedevano la cosa di buon occhio) di riunirsi a convegno (*aver parlament*) ogni qualvolta la cosa paresse loro necessaria; con obbligo di tutti gli appartenenti al braccio di intervenire e divieto al viceré ai Governatori e altri funzionari di porvi ostacolo, purché nella città di Cagliari e nei modi precedentemente indicati.

Erano, furono, indubbiamente tempi aurei, nei quali il sovrano stava con i suoi baroni e magnati in confidenza e amicizia, più che col suo viceré, e gli stessi

feudali apparivano difensori autorizzati delle legalità e degli interessi di tutta la popolazione isolana, non soltanto del loro ceto, fino al punto di chiedere — con successo — che i popoli isolani, essendo, com'erano, liberi e franchi, potessero, volendolo, trasferire il loro domicilio, e i loro averi, liberamente e senza ostacoli da parte di alcuno da un qualsiasi luogo a un altro. Naturalmente essi non chiedevano al Re senza dargli nulla in cambio. Da un lato, essi chiedevano al Sovrano (e questi apponeva alla domanda il suo placet) di stabilire che, poiché ciò che essi avevano fatto nel loro "parlamento", e chiesto, era per il bene ed a vantaggio di tutto il regno, anche delle città (*Universitats*) e terre demaniali, non infeudate, tutti dovessero contribuire alle spese, in proporzione a quanto disposto nell'ultimo "compartimento" fiscale. Dall'altro lo stesso Sovrano, tenuto conto di quanto stabilito in tale parlamento, i cui intervenuti costituivano, a suo dire, la maggior parte (ed anche aggiungeva la parte "più nobile e più sana", cioè anche, a prescindere dal numero, quella più degna di essere seguita), autorizzava e rendeva esecutoria la ripartizione delle spese già accennate e, pur senza dirlo espressamente, anche del donativo che gli veniva offerto, di 10.000 ducati.

In pratica il donativo non fu pagato e perciò tutto rimase sulla carta. Quattro anni dopo, a Napoli, vari feudali sardi riproponevano però personalmente allo stesso Alfonso i Capitoli di prima ed anche qualcuno nuovo, offrendogli questa volta, oltre alla somma arretrata, altri 21.000 ducati, molto bene accettati. Chiaramente ed esplicitamente, dicevano che la loro offerta, "graziosa" cioè libera e spontanea, veniva fatta per impetrare dal Sovrano le grazie e i privilegi domandatigli, cioè il suo *Placet* (o *Plau*) ai capitoli prima indicati. Il Re accettò, giurando formalmente sui quattro Vangeli, per sé e per i successori, di osservare perpetuamente tale contratto e patto speciale.

Venivano pertanto sancite, oltre a varie altre, due cose importantissime: la liceità, sia pure a certe condizioni di procedura, delle convocazioni spontanee del braccio militare e la prassi della negozialità o contrattualità della legislazione. Le leggi così sancite, a titolo di contratto, diventavano irrevocabili, a meno di un successivo accordo bilaterale. La storia di queste riunioni separate del braccio militare sardo è ancora, in gran parte, da scrivere. Esse furono sempre, più o meno apertamente, ostacolate dai viceré e funzionari regi. Anche, tuttavia, la politica del *do ut des* era destinata ad essere, in seguito, negata e dai sovrani e dai loro ministri molte volte... più realisti del Re.

Dolentissime note per l'isola segnò, poi, com'è noto prima la rivalità, poi la guerra aperta, tra i viceré Nicolò Carros e suo figlio ed il marchese di Oristano, ultimo epigono della Casa d'Arborea, Leonardo d'Alagón. Ancora una volta come già con Martino il Giovane nel primo decennio del Quattrocento vennero nell'isola a combattere gli insorti truppe siciliane. La reazione di Giovanni II, fratello e successore nei domini spagnoli e in Sardegna e Sicilia, di Alfonso il Magnanimo riuscì, con l'aiuto anche dei Genovesi, vittoriosa. Da tale energico sovrano (ripudiò come noto, il figlio primogenito Carlo principe di Viana, popolarissimo tra i sudditi) nasceva, di secondo letto Ferdinando, futuro re "Cattolico" colui che avrebbe raccolto nelle sue mani l'eredità di Alfonso, sia combat-

tendo come lui per conquistare la Corsica, sia riunendo alla Corona d'Aragona anche il regno di Napoli. Storici sardi, Francesco Loddo Canepa ed Antonio Era, gli hanno attribuito il proposito di rendere uniforme l'indirizzo della sua corona nell'azione politica, ed anche in materia parlamentare, ed amministrativa, dei vari Stati dipendenti. Riteniamo anche noi ch'egli abbia dato sostanziale inizio, specie con la creazione dei Consigli supremi, alla spersonalizzazione del potere (egli era, fu, per tutto il tempo, fuori dalla sua terra) ed anche alla considerazione dei suoi regni come tante province di un regno unico, quindi da governare per quanto possibile, in modo analogo.

Forse la prima idea della convocazione nell'isola di un nuovo parlamento fu concepita a Cagliari a seguito e per l'effetto psicologico della terrificante impresa turca di Otranto, del luglio-agosto 1480. Starebbe a indicarlo un carteggio per ora solo indirettamente noto tra il Sovrano ed alcuni membri degli stamenti isolani, riuniti a Cagliari, per studiare i mezzi per la difesa dell'isola dalla stessa minaccia turca. Il sovrano aveva considerato con essi la possibilità d'introdurre un'imposta (*fogatge* da pagare cioè fuoco per fuoco, ossia famiglia per famiglia) generale (*universal*), regolare e cioè permanente, da servire a fornire i mezzi, appunto, per la difesa del regno. In fatto, nel corso, poiché il parlamento fu convocato, delle sessioni (il parlamento durò a più riprese, ma ininterrotto, vari anni) il Sovrano ebbe a presentare altre richieste, tra le quali la prestazione di uno speciale diritto (*dret de coronació, coronatge*) per la sua recente incoronazione. Egli era lontano non solo dalla Sardegna, ma dagli stessi paesi peninsulari spagnoli della sua Corona, era, soprattutto il consorte e collega, in Castiglia della regina Isabella (cioè Elisabetta): il possesso del regno sardo, per quanto di grande valore strategico, al centro, com'era ed è del Mediterraneo, non era che una pedina di gran gioco.

La stessa convocazione del "parlamento generale o corte per i Sardi e abitanti dell'isola" veniva fatta, ovviamente, in nome del Re e senza accenno ad un suo speciale mandato dal viceré, personaggio strano ed oscuro, a quanto oggi risulta, ma indubbiamente dotato di forte personalità. Prendeva data dall'8 ottobre 1481 e fissava come luogo e data del convegno Oristano (fino a qualche anno prima sede della rivolta), palazzo reale, il 15 novembre. La convocatoria, indirizzata ai "Tre Stamenti del regno" ripeteva la formula consueta in Catalogna, cioè "Vi diciamo, richiediamo ed esortiamo" (a comparire od inviare altra persona) per i membri dello stamento ecclesiastico, "Vi citiamo ed ordiniamo" per i feudali e nobili o membri, le università dello stamento reale. Fu, comunque, uno dei più grossi parlamenti della storia isolana ed anche il primo a mettere in luce ed in atto in Sardegna degli ingranaggi, piuttosto complicati, delle *Corts* catalane. Dopo averlo convocato e riunito, il viceré non fu più in grado, sembra, di guidarne il corso e, più volte, i bracci — i convenuti — gli opposero in serie ostacoli, procedurali e non, che né egli, né forse, il governo, del lontano e sempre in moto Ferdinando furono in grado di padroneggiare agevolmente.

Oscura — non facile a spiegare — appare in primo luogo la scelta della sede, che, pure, deve aver avuto un qualche significato: voleva, forse, ricordare (a

scopo di monito?) che i ribelli, presto o tardi, finiscono male? Il “palazzo reale” (forse quello giudicale) era proprio in grado di ospitare le riunioni solenni o separate dei tre stamenti? O pensava, forse, il viceré (alla latina, *Eximendus Perez Scrivà de Romanis*) di potere in un piccolo centro come Oristano riuscire a padroneggiare la situazione meglio che a Cagliari, nella quale vivevano tante e più persone in grado, forse di dargli ombra o fastidio? I convocati alla riunione furono comunque alquanto, forse troppo, numerosi: oltre ai titolari dei maggiori enti ecclesiastici ben 16 capitoli cattedrali, oltre ai feudali maschi anche varie donne, le quali, naturalmente, dovevano farvisi rappresentare; oltre alle città anche alcune circoscrizioni rurali, o “incontrade”. Dopo la seduta del 4 febbraio (1482) il parlamento fu trasferito a Cagliari.

Ai destinatari delle convocatorie era stato chiesto, qualora non fossero potuti intervenire di persona, di inviare loro “sindaci”, muniti di pieni poteri (*ab*, in catalano, *plena potestat*). I lavori furono, dopo qualche seduta preliminare, presieduti dal funzionario più elevato in grado, dopo il viceré, che faceva sapere che, a norma del “diritto municipale e delle Costituzioni di Catalogna”, egli poteva regolare i lavori e rinviarli sino a un limite massimo di 40 giorni. Poi, lo stesso Ximene Perez inaugurava ufficialmente il parlamento, parlando dall’alto di un trono (portando, nella sua *proposició*, il saluto del sovrano, l’augurio di buon lavoro ed anche la fiduciosa richiesta di aiuti finanziari, analoghi a quelli già votati dai sudditi degli altri regni). Molto, forse troppo francamente, aggiungeva però che, sapeva, sì, di parlare a dei fedeli sudditi, ma che, in fin dei conti il Sovrano avrebbe potuto fare a meno di chiederli in assemblea, esigendoli perché gli erano dovuti (*fent justícia*) come diritto d’incoronazione e di maritaggio (*drets de coronació e maridatge*): volendo, avrebbe potuto infatti richiederli direttamente, ai feudali e alle comunità. Da parte sua, il Sovrano non avrebbe avuto difficoltà a concedere le grazie che gli venissero richieste. Ignorando tale opinione del viceré, l’Arcivescovo gli rispose a nome di tutti ringraziando il Sovrano dei saluti ed assicurando che i bracci non avrebbero mancato di provvedere convenientemente ad aiutarlo.

In pratica, mentre il viceré si affrettava a nominare i “trattatori” che, insieme a quelli dei bracci, avrebbero dovuto mettere a punto e conciliare le rispettive richieste, prima di tutte la questione finanziaria, sorgevano, da questo momento, difficoltà, contrasti e cavillosità procedurali. Il braccio ecclesiastico, ai propri trattatori dava l’incarico non già di concludere e decidere, ma soltanto di ascoltare e poi riferire; i rappresentanti della città di Sassari (ossia i suoi *sindichs*) dichiaravano di non avere mandato a decidere, ma solo, anch’essi, di ascoltare e poi riferire ai propri committenti, cioè, ai maggiorenti concittadini (*cives principales*). Tra un rinvio e un altro (gli inviati sassaresi tardavano a ritornare), alle sollecitazioni viceregie si rispondeva che la decisione dei bracci era in corso. Fu però — quando venne presentata con cedola scritta — una risposta sostanzialmente negativa, ritardata, come si apprese, anche da dissensi in seno agli stessi bracci, risolti con votazione a maggioranza (*a les mesveus*). In una seduta del 31 gennaio 1482 (ancora ad Oristano, dunque) presenti numerosi membri del par-

lamento, l'Arcivescovo arborense faceva leggere, ad alta voce, dal Segretario del viceré la risposta, redatta presso a poco nei termini seguenti. I tre stamenti, riuniti a parlamento, erano concordi nel rendere grazie al Sovrano delle sue amabili parole e spiacenti dell'impossibilità in cui egli si era trovato d'intervenire personalmente, ma anche grati per la buona scelta ch'egli aveva fatto, per rappresentarlo, di persona tanto virtuosa (sic) e meritevole. Grazie, dunque, all'uno e all'altro per l'impegno a mettere a sesto le cose della giustizia e per la promessa di accogliere benevolmente le grazie che essi fossero per richiedere.

Per quanto, poi, si riferiva al "servizio" richiesto dalle gravi necessità del momento ed alle altre cose accennate dal viceré nel suo discorso inaugurale, accoglievano con gratitudine, da sudditi fedelissimi, l'assicurazione che S.M. non avrebbe ricorso ad esazioni estortive e rigorose, tanto più che molti sudditi attendevano ancora di essere restituiti nei diritti di cui erano stati privati, e risarciti. Pertanto i tre stamenti dicevano di non raccogliere le allusioni e minacce (*inreparacions e cominacions*) contenute nella *proposició* viceregia, per vari aspetti addirittura calunniosa.

Astrazione fatta da tali calunniose accuse, i tre stamenti erano d'accordo, pur nella penosa situazione determinata dalle gravi piaghe della mortalità, della guerra e della carestia (*fam!*) nell'offrire il loro servizio: non però, per giusti motivi, né patrimoniale né perpetuo, bensì in maniera da servire S.M. senza però venir meno alla conservazione del regno e del suo popolo.

Facendo di necessità virtù, il viceré rispondeva, esprimendo la sua soddisfazione per le parole che erano state dette e la necessità di dissipare ogni voce calunniosa. Successivamente, cominciò a darsi corso alla presentazione dei *greuges*, o ricorsi per abusi, alla nomina dei commissari che dovevano esaminarli, gli appositi giudici "esaminatori", non senza qualche incidente di percorso, sul quale nessuno credette però opportuno insistere. Finalmente, nella seduta, già ricordata, del 4 febbraio il viceré rendeva noto che, e per dar tempo ai *sindici* cittadini (i Sassaresi non erano tornati?) e ad ogni altro procuratore d'intendersi intorno al "servizio" regio con i loro "principali" e di ottenere il loro consenso e in considerazione (se ne accorgeva adesso?) del clima caldo di Oristano e del pericolo per la salute e la vita di tutti (*quod mortem incolis aut languorem minetur*: voleva dire malaria?), rinviava la prosecuzione dei lavori a Cagliari, nella Cattedrale, al 5 di marzo: tutti erano tenuti ad esservi presenti.

Nella data stabilita ed anche dopo vari rinvii, le assenze restarono però più che numerose, per ben quasi un anno. Al tentativo, o piuttosto alla minaccia, di dichiarare la contumacia dei non comparsi, fu risposto dai presenti che non vi erano assenze, il 2 gennaio 1483, in quanto tutti erano più o meno rappresentati dai presenti stessi. Varie assenze, in verità, avevano il significato di protesta, altre erano soltanto casuali: il braccio militare sembrava disposto ad un'intesa col viceré, gli altri due bracci no.

C'era, abbastanza importante e persino clamorosa, la questione della rappresentanza della città di Cagliari. Nella seduta del 21 gennaio risultò poi che il Ragioniere generale (Maestro Razionale), dipendente del viceré, si fosse acca-

parrato i mandati di gran parte del braccio reale, Oristano, Alghero, Villa Iglesias, Castell'Aragonese. Il viceré non faceva che lagnarsi del ritardo del voto del "servizio", ma insomma, lavorava dietro le quinte, manovrando per acquistare anche il voto della città di Cagliari, altra faccenda che risultò non troppo facile a sbrigare.

Il cagliaritano Andrea Sunyer spiegò che due dei tre rappresentanti della città (l'altro, rimasto al suo posto, era lui) erano stati revocati ed ora la stessa città aveva, per buoni motivi, nominato una Commissione dei Quindici (*Quinzena de Cort*) per assisterlo nell'esercizio del suo mandato, ma i due sindaci revocati contestavano la revoca. Sunyer resisteva a tale opposizione. Ad Oristano, egli diceva, i tre stamenti e/o bracci del presente Regno, rispondendo alla *proposicio viceregia* avevano detto di essere tutti d'accordo sul servizio, ma ciò non era vero né quanto all'ammontare né quanto alle modalità. Ora, pur col dovuto rispetto la stessa città faceva, per suo tramite, conoscere che dissentiva, proponeva dissenso (in altri termini, veto ed opposizione ad ogni e qualunque decisione o atto, fino a che la questione non venisse risolta o i bracci non fossero giunti ad una decisione concorde, unanime). Chiedevano naturalmente che tale *dissensio* e *protestacio* venisse verbalizzata, a tutti gli effetti. Il viceré non seppe nascondere la sua stizza e rampogna, per tale, a suo dire, vergognoso atto, che avrebbe potuto disturbare il servizio del Re.

Citati a comparire i tre sindaci cagliaritani, i due revocati ed il predetto Sunyer, e malgrado le proteste di quest'ultimo, il quale protestò che bisognasse convocare e sentire anche l'amministrazione cittadina, la Città direttamente interessata, il viceré sentenziava, il giorno dopo, che la revoca dei primi due era ingiustificata e pregiudizievole al parlamento e perciò nulla e di nessun effetto.

Tale decisione restò sulla carta, poiché la Città perseverò nella sua risoluzione, dimostrandola con prove scritte, tempestiva e legittima ed eccependo anzi l'incompetenza del viceré e giudicarne, trattandosi di revoca di mandato. Era una questione di prestigio, del viceré e della città, o si trattava di qualche cosa di più serio, cioè dell'accoglimento o non delle domande regie?

La Città aveva disdetto due dei suoi tre "sindaci" parecchio tempo addietro, per validi motivi. La revoca di uno di essi, Giovanni Fortesa, dipendeva, si era detto, dal fatto che egli fosse diventato "*sindich*" del braccio ecclesiastico, cioè dalla impossibilità di sedere, contemporaneamente, in due bracci, quello ecclesiastico e quello delle città; quella del secondo "*sindico*" dall'aver egli assunto un ufficio dipendente dal viceré. Nel confermare il Sunyer essa aveva affiancato, perché lo consigliassero efficacemente, quindici deputati, con l'incarico di non consentire alcuna imposta (*ab que impositis de drets alguns non puxen fer*), cioè di opporsi alle domande viceregie: il successo di queste ultime sembrava quindi esigere l'annullamento della revoca dei due primi chiamati. Il viceré insistette, quindi le impugnazioni o proteste non fecero che ripetersi.

Il 5 febbraio, l'amministrazione cittadina presentava allo stesso rappresentante regio una nuova, singolare, richiesta. Il pericolo turco, sotto la cui spinta era stata disposta la convocazione del parlamento, era ormai superato. Cessava

la ragion d'essere del parlamento quindi il rimprovero del viceré alla città non aveva più senso. Comunque, essa ricorreva a S.M. contro la decisione da lui presa e ne chiedeva formalmente gli *apostols* cioè il testo scritto da addurre a sostegno del ricorso. Ciò scopriva un poco... gli altarini viceregi, rendendo noti i particolari fin ad allora taciuti, perché non facevano onore a nessuno: in particolare il patteggiamento iniziale intorno alla scelta dei rappresentanti di Cagliari al parlamento.

Risultò, fra l'altro che la scelta dei tre rappresentanti della Città fosse stata concordata, *ab initio*, col viceré — il quale avrebbe assicurato che non avrebbe convocato il parlamento se non d'intesa con la stessa Città, principale e capitale del Regno.

I consiglieri cittadini avevano promesso il loro appoggio, soprattutto per evitare esazioni coattive e peggio secondo l'antica costituzione catalana *Princeps namque* che autorizzava tali misure in caso di grave imminente pericolo. Ora, il viceré lamentava quello che a suo modo di vedere era un voltafaccia e la revoca di due dei tre rappresentanti cittadini: la Città, e per lei il Sunyer, ribatté che, ormai, la questione veniva rimessa a S.M. e che le accuse viceregie erano senza fondamento, come sarebbe stato dimostrato da una lettera del Sovrano alla Città, del 18 dicembre 1480, autorizzante la riscossione di certi dazi (*drets*) da destinare alle riparazioni delle mura ed all'apprestamento di artiglierie. Venne alla luce, inoltre, una lettera regia, pur essa precedente alla convocazione parlamentare, "agli Stamenti militare e reale" del Capo di Cagliari, riuniti dal viceré in quella città: riunione sboccata nella richiesta al Sovrano di riunire il parlamento (*congregació e parlament general*). Per effetto di ciò, lo stesso Re Ferdinando aveva scritto ai Consiglieri cittadini di essere d'accordo sulla convenienza d'indire il parlamento e di aver dato al viceré l'ordine di adempiervi.

Rischiarsasi, comunque, un poco, la situazione parlamentare, anche Cagliari sembrò accedere all'opportunità di cominciare a determinare la quantità e le modalità del donativo. Vi si adoperarono attivamente lo stesso Sunyer e la *Quinzena*, d'intesa col braccio ecclesiastico, capeggiato o rappresentato, come sindaco di esso, da quel Johann Fortesa, ch'era stato, precedentemente rappresentante di Cagliari. In una riunione congiunta di tutti e tre gli stamenti, Sunyer espresse tale decisione e la parte che la città di Cagliari era pronta ad accollarsi, del donativo: lo stesso fu fatto da parte delle altre "università". Non tutto andava tuttavia liscio. Qualche ecclesiastico contestava formalmente la qualità di "sindaco" del braccio attribuita al Fortesa ed altri (pur senza elevarne formale protesta) mostrava sorpresa per i pieni poteri dati, sembrava, dal braccio militare al viceré. Comunque, Ximene Perez adottò una decisione alquanto drastica, ordinando, il 20 febbraio, al Consigliere in capo cagliaritano di partire, entro 10-12 giorni, verso le parti di Catalogna, su un naviglio veloce (una saettia) allestito a bella posta, recando gli atti del parlamento e ogni altro documento utile a far luce sulla nota contesa: rinviava intanto le riunioni al 15 aprile; si liberava così per qualche tempo di un grosso peso. I lavori non furono ripresi che il 15 luglio 1483.

In tale data, lo stesso viceré, il quale copriva ora apertamente anche la qualità di corappresentante il braccio militare, ricevette un'istanza, come al solito detta e scritta, con cui, a nome della "present cort e parlament", lo si pregava, in considerazione della grande importanza della riparazione degli abusi, di dar corso e seguito alla nomina, già effettuata ad Oristano, dei *reparadors de greuges*, cioè di coloro che erano stati destinati ad accudirvi, e di attribuire ad essi appunto il compito e l'autorità, il pieno e completo potere, di riparare entro 40 giorni, ai torti commessi dai sovrani e loro predecessori, figli primogeniti, mogli e funzionari dipendenti, di ogni ordine e grado, come pure "nella presente corte e parlamento: con garanzia e salvezza da ogni molestia per i ricorrenti e di piena osservanza delle decisioni, inoltre con l'obbligo di detti giudici di assolvere al loro compito nel termine di quattro mesi". Non esaurito tale loro mandato nel termine così stabilito, essi dovevano, veniva pure chiesto, venire chiusi, fino ad altri tre mesi, nel monastero di S. Francesco, di Cagliari, e se questi non fossero bastati, per 10 giorni nel monastero di Bonaria, sempre con trattamento onorario. Ai medesimi "riparatori" veniva data facoltà di operare, e decidere, con procedimento sommario, cioè ... *de plano*, senza intervento di avvocati. Riconoscendo giuste tali domande il viceré giurò sul Messale e promise di adempiere, da parte sua, e di farvi adempiere da parte dei suoi dipendenti. Detto, ora, qui per anticipazione, aggiungiamo che, in realtà, il bando ed invito (di cui ci è giunto il tenore!) agli interessati di proporre entro 30 giorni i loro rispettivi gravami non si ebbe se non quando il parlamento sembrava ormai concluso, il 26 novembre ormai i messi parlamentari si accingevano a recarsi in Spagna latori del pacchetto delle offerte e richieste, e proprio per evitare che la pendenza di qualche *greuge* potesse impedire ogni decisione finale.

La questione del donativo, o "servizio", era stata nel frattempo risolta potremmo dire onorevolmente e saggiamente. I tre bracci (ricordiamo che, abdicatario, quello "militare" avesse per portavoce lo stesso viceré ed il Procuratore regio!) offrivano, con decisione resa nota il 31 luglio ('83) il loro "servizio": non già uno o qualunque "diritto" di incoronazione o di maritaggio (*coronació e maridatge*) perché tali prestazioni, si affermava, non erano in uso in Sardegna, ma un "grazioso" servizio e donativo, per mera liberalità.

I singoli bracci o stamenti venivano, si decideva, sostituiti da allora in poi da otto eletti, rappresentanti gli stamenti e il regno, allo scopo di provvedere al "servizio" ed a quanto ad esso relativo: se alcuno di tali otto venisse a mancare doveva subentrargli non già uno dello stesso braccio di sua appartenenza ma chiunque venisse eletto a sostituirlo dagli stamenti riuniti, per l'occasione, come un solo corpo e un solo collegio rappresentante tutto il Regno. Agli Otto sarebbe stato assicurato un trattamento adeguato al loro ufficio, per l'adempimento del quale, si osservava, essi stavano per abbandonare le loro case e i loro affari e recarsi eventualmente da Cagliari a Sassari o ad Alghero e in qualche altro luogo dell'isola. Dovevano si ripeteva costituire un solo corpo e collegio.

Ammontare e modalità e condizioni del servizio dovevano essere: 1) la riammissione in pristino di chiunque fosse stato illegittimamente leso e privato dei

suoi diritti da S.M. o dai suoi predecessori, dal viceré o altri ufficiali regi, maggiori e minori e l'esaudimento da parte del Sovrano delle grazie e domande richiestegli, senza pagamento di alcuna tassa di registro per tale concessione; 2) donativo, offerta e servizio al Re di 150.000 lire "cagliaresi", delle quali 110.000 a libera disposizione dello stesso Sovrano e 40.000 da destinare alla riparazione, ed al risarcimento dei *greuges* o ad altre necessità o utilità per l'isola; 3) attribuzione agli Otto del compito di provvedere alla ripartizione ed alla riscossione delle somme suddette. I medesimi bracci ripetevano che la loro offerta era dettata da mera liberalità, in considerazione delle grazie che essi domandavano e della riparazione dei *greuges* e che non intendeva però recar pregiudizio ai privilegi e libertà, usi e costumi del regno né costituire da precedente da invocare in futuro. Si trattava di una, pur senza assumerne il nome, specie di Deputazione del Regno.

La fine del parlamento era ancora lontana. Bisognava che gli Otto (anzi Sette, perché, ovviamente, il viceré che ne faceva parte non poteva lasciare l'isola) si recassero, poi, dal Sovrano a sottoporgli l'offerta e i "quaderni" o "volumi" delle richieste dei bracci ed il rappresentante della città di Sassari, che però non ne faceva parte, lamentava sia che la decisione stesse per essere presa fuori dal regno d'Aragona sia l'eccessivo costo dell'ambasceria. La protesta, messa agli atti, non impedì la progettata spedizione e così, mentre il parlamento, senza essere stato chiuso non era nemmeno più aperto a partire dal 26 maggio, o, più propriamente dall'8 luglio ('84), Quattro (non più otto né sette) rappresentanti (tra i quali un funzionario, Berengario Granell, Procuratore regio), qualificati tuttavia, "la maggiore e più sana parte dello stesso parlamento isolano", discutevano davanti al Re, o piuttosto ai suoi consiglieri o ministri, nella lontana Andalusia, ciò che veniva considerato "la prosecuzione, fine e terminazione totale del parlamento tenuto in Sardegna" negli anni precedenti.

I 14 Capitoli formulati dal braccio ecclesiastico, tendevano tutti alla conferma, e soprattutto al rispetto, da parte delle autorità spagnole dell'isola, ed al ripristino dei diritti di esso, personali e patrimoniali, derivanti o conseguenti alla infeudazione dell'isola alla Corona d'Aragona nel 1297. Le risposte venivano dosate: sì alla richiesta di rispettare l'esenzione dei prodotti delle terre degli enti ecclesiastici e degli ecclesiastici dal pagamento del dazio di esportazione sui cereali dall'isola ed a quella di rivedere altre violazioni degli accordi con la Santa Sede del 1297; no, invece, alla richiesta (cap. 6) che avendo il re ottenuto dal Santo Padre il patronato delle dignità e prelature dell'isola, chiamasse a tali uffici persone che vi stessero e vi si dedicassero, e, a preferenza, sarde. S.M. rispose infatti, più o meno candidamente, che tale domanda non era ragionevole (*no esser consonant a rahó les coses supplicades*) e che avrebbe speso una buona parola a pro degli isolani presso S.S. Lasciò senza risposta — cioè respinse — anche un altro capitolo (il 10°) deplorante l'abusiva esazione a carico degli ecclesiastici delle tasse di incoronazione e di matrimonio e chiedente che la cosa non avesse più a ripetersi. I Capitoli proposti dal braccio militare erano più numerosi, addirittura 40. Partivano dalla richiesta dell'abrogazione di tutti i vincoli e disposi-

zioni persecutorie adottate in occasione della repressione della ribellione del già Marchese di Oristano don Leonardo di Alagón e dalle, ripetute, in verità, trasgressioni del privilegio dei "militari" di essere giudicati, in sede penale, da altri membri del loro stamento e di non essere sottoposti a tortura giudiziaria. Domandavano (ma, "per buoni motivi" non meglio specificati, il Sovrano non lo concedette) che, giacché il Regno era stato conquistato e tenuto in obbedienza dagli Aragonesi, Catalani e Valenzani, le cariche maggiori venissero affidate a loro discendenti.

Ottennero — ma non proprio chiara e netta — l'assicurazione (cap. 7) di non essere costretti a uscire dall'isola per assistere a processi civili o penali. Quanto alla richiesta (cap. II) che il braccio militare dovesse avere, come, si diceva, avesse, a Valenza un Sindaco e un Sottosindaco, la risposta fu che il Sovrano confermava l'autorizzazione alle riunioni separate dal braccio, alle condizioni già stabilite, purché alla presenza del viceré o del procuratore regio. Tra le domande non accolte, "per il momento", quelle (cap. 32) che nessun "militare" venisse costretto a pagare "diritti" di incoronazione o di matrimonio.

Il braccio "reale" aveva presentato le sue proposte alla spicciolata, città per città. Cagliari, nel suo primo capitolo, ricordava ed esaltava l'impresa catalano-aragonesa della conquista dell'isola, fino ad allora occupata da tiranni (i Pisani) e le tante battaglie combattute in seguito contro la dinastia arborense, indigena (*de llur propria natura*). Ricordava e lodava i sovrani, per aver ripopolato delle proprie genti Cagliari ed Alghero "che hanno nel regno tanti e potenti nemici", tra i quali la malaria (*es leyre tant infecte*). Le due città sono, diceva, ben popolate e governate e la gente sarda (*dita nacció*) prima feroce, selvaggia e disobbediente è ora domata ed obbediente, ma anche male amministrata da funzionari infedeli al loro mandato. In secondo luogo, i Consiglieri della città chiedevano per i loro cittadini di essere considerati e trattati come liberi cittadini ed essere, caso mai, giudicati dal comune giudice urbano (*veguer*), inoltre che i funzionari adempissero ai loro uffici senza pretendere niente più del dovuto: quanto al *veguer* volevano che egli restasse in carica, come già in passato, vari anni e non uno solo: il Sovrano accedeva all'idea di renderlo biennale, ma respingeva la proposta di renderlo elettivo da parte della città. Senza altra risposta se non che non lo riteneva opportuno, il sovrano lasciò il cap. 9 col quale i Cagliaritari — forse un po' troppo ingenuamente — avevano lamentato di essere costretti, per avere giustizia in grado di appello, al lungo e pericoloso viaggio dalla Sardegna alla Castiglia attraverso, prima, il pauroso golfo del Leone e, poi, il territorio del regno di Valenza; pericoli, fastidi e spese enormi, cui bisognava aggiungere quella di ricorrere a dei giuristi catalani, perché i giudici castigliani non conoscevano il diritto barcellonese, vigente a Cagliari: chiedevano (ma, abbiamo visto, con ben poco successo) che le loro cause venissero giudicate a Barcellona, davanti al Cancelliere o al locale Reggente la Reale Cancelleria. Un altro (n. 12) lungo ed articolato capitolo ricordava le disposizioni dei re aragonesi per mantenere sempre provvista di granaglie la città e ne chiese, ed ottenne, la conferma. Un altro ancora (n. 13) toccò, senza d'altronde proporre una chiara soluzione, il proble-

ma di chi, ed appartenente a quale nazione, potesse soggiornare nella città e pernottarvi. Con tanta gente che vi entrava e ne usciva, Cagliari, si diceva, era diventata un bordello: signori feudali d'ogni razza vi entravano e vivevano armati, con codazzi di Sardi e di Corsi, "vi fanno chiasso e si aggrediscono a vicenda e nessuno è in grado di castigare tali malfattori".

Guardando più in alto, il cap. 16 domandava che tanto i viceré quanto i Governatori del Capo di Cagliari, invece di stare sempre fermi in città, adempissero puntualmente al loro obbligo di andare almeno una volta all'anno visitando (cioè ispezionando) le "ville" e baronie feudali per vedere, conoscere e correggere, i maltrattamenti di cui i vassalli erano vittime e far loro restituire tutto ciò di cui fossero stati arbitrariamente privati: il Sovrano accolse tale voto, conforme alle norme vigenti. Naturalmente (cap. 21 ss.), la città non mancava di sollevare la questione, ancora attuale, dell'abusiva ingerenza, ed insistenza del viceré, sulla scelta dei rappresentanti di essa in parlamento e dell'arbitraria imposizione ad alcuni cittadini di lasciare la città e partire per la Spagna. Le accuse erano precise, ma la risposta regia fu che tutto ciò doveva, se mai, costituire materia per un'inchiesta.

Alghero, da parte sua (Sassari era rimasta, sembra, volontariamente in disparte e, inoltre, era rimasta senza diretti rappresentanti nella delegazione degli Otto mandati in Spagna), manifestava il suo disappunto su alcune decisioni, a lei evidentemente sfavorevoli, dei giudici dei gravami e sull'operato, in genere, di tali *provisors de greuges*, insistendo per il rispetto dei suoi tanti privilegi, chiedendo, tra l'altro, il rimborso di tributi abusivamente riscossi. Chiedeva inoltre di essere ripopolata e ben amministrata, giacché troppi funzionari sembravano interessati soltanto al proprio personale vantaggio.

Questi incontri-scontri cordovani, tra la delegazione isolana ed il Governo o piuttosto, il vice cancelliere, non ebbero termine se non il 25 agosto 1484, con la definizione anche delle clausole e modalità del donativo delle 150.000 lire cagliaresi. Veniva infatti stabilito che il pagamento avrebbe avuto luogo in 10 anni, a decorrere dal Natale dell'anno seguente, 1485, e che le riscossioni avrebbero avuto carattere, o forma, di imposta (*per modum taxacionis seu compartimenti*).

Il 27 ottobre, a Siviglia, alla presenza del Re e, tra gli altri, del viceré Pere Scrivà, quale rappresentante il braccio militare isolano, e degli altri rappresentanti dei tre *brachia seu stamenta* sardi, S.M. rendeva noto che, delle 150.000 lire, 25.000 dovevano andare a carico del braccio, o stamento, ecclesiastico, 75.000 di quello militare e 50.000 di quello reale, secondo il numero dei "fuochi", cioè delle convivenze familiari, in tempo di 10 anni, cioè in rate annuali. Delle stesse 150.000, 40.000 lire dovevano essere impiegate nella riparazione di *greuges* e nelle opere di riparazione delle muraglie, nei compensi ai trattatori e ai giudici dei gravami, nonché a favore (per 2.000 ducati) del viceré e degli altri ufficiali regi che avevano partecipato ai lavori parlamentari. Seguivano i giuramenti di adempimento da parte degli "eletti" parlamentari, i quali s'impegnavano anche a mantenere il segreto, e del Sovrano, di osservare gli atti e capitoli fatti e concessi,

di non contravvenirvi e di non permettere ad altri di farlo, in nessun caso, neppure per causa urgente o necessaria.

Una dichiarazione ufficiale chiara (e ve n'era bisogno!) che il parlamento non fosse ancora terminato né chiuso, in quanto continuava ad essere impersonato dai suoi fiduciari, investiti, appunto, della funzione di fare e concludere le cose del parlamento. Il 9 maggio 1485, a Cagliari, in seduta solenne del redivivo parlamento, il viceré fece dare lettura di quanto era stato fatto e concluso dai commissari in Spagna. Giorni dopo, in una nuova riunione, fu precisato che la riscossione delle 150.000 lire sarebbe avvenuta, fuoco per fuoco, in eguale misura per ciascuna convivenza, con esonero da tale onere delle vedove e altre persone indigenti (*miserabiles*). Apposite tabelle indicarono il numero di fuochi accollati agli enti ecclesiastici, ai singoli feudali ed a ciascuna comunità, reale o feudale.

Grazie, soprattutto, alle ricerche di A. Era, conosciamo anche (per quanto si riferisce allo stesso XV secolo) l'altra, successiva, convocazione parlamentare, per più aspetti straordinaria, del 1495. Essa fu indetta, d'ordine regio, forse nell'aprile di tale anno, dal viceré Juan Dusay: si trattava di una riunione la quale aveva per fine il reperimento dei mezzi, ancora, per la difesa militare dell'isola, tuttora sotto la minaccia turca. Gli stamenti si riunirono, ma, sembra, alquanto poco disposti ad esaudire le pressanti richieste viceregie. Decisero pertanto di mandare in Spagna, a corte l'Arcivescovo di Cagliari, latore di un messaggio il quale spiegasse e giustificasse la loro condotta, cioè addirittura il loro dissenso. Il viceré, da parte sua, aveva obiettato che la sua richiesta non poteva essere oggetto di gravame, ossia di *greuge*, giacché si trattava non di un "servizio o donativo" ma propriamente della difesa del regno alla quale tutti i sudditi erano tenuti anche senza la convocazione di un parlamento. Senza vincitori né vinti, tutto si ridusse al voto di un piccolo "servizio", di 6.000 lire. Il Sovrano, il già ricordato Ferdinando, se ne dichiarò pago; riferendosi, tempo dopo, a tale decisione "dei tre stamenti e bracci rappresentanti detto Regno", ricordava l'incarico dato in esso a dodici eletti di ripartire l'onere dei "diritti" tra la popolazione dei due Capi di Cagliari e di Sassari, dell'isola.

2. I parlamenti del Cinque-Seicento

I parlamenti del Cinque-Seicento — ciascuno di essi ha sì può dire una sua propria temperie storica, in relazione alla sua composizione, alla personalità del viceré ed alla situazione generale — cominciano anch'essi, un poco paradossalmente, nel Quattrocento: primo fra tutti quello iniziato nel 1497 dal viceré Dusay e terminato nel 1511, sotto il successore don Juan Rebolledo. Qui, però, potremmo dire anche noi col Poeta sommo, "si comincian le dolenti note", ossia la grande penuria di notizie, la quale rende chiara e persino urgente la necessità di riprendere e condurre, ci auguriamo, in porto la già altre volte progettata ed iniziata pubblicazione degli atti dei nostri antichi stamenti. Questo parlamento de-

gli anni 1497-1511 ed i suoi atti, furono lungamente — e diligentissimamente, com'era costume dello studioso — raccolti ed esaminati con ogni cura dal compianto Francesco Loddo Canepa, che però mai si decise, malgrado le generali esortazioni e preghiere, a dare alle stampe il frutto del suo lavoro. Di questo e degli altri parlamenti successivi non conosciamo che assai poco, notizie frammentarie soprattutto dei Capitoli in essi proposti: di altri elementi concreti e, presso a poco, sufficienti non ne possediamo, fuorché, per quanto concerne il parlamento 1553-54 studiato da Gian Carlo Sorgia, quello del 1624, studiato da chi scrive, e persino quello calamitoso del 1665-68, per cui ... tanto rio tempo si volse. Ben inteso, ci sono anche degli aiuti, soprattutto per quelli fino quasi al 1645, in cui dava alle stampe i suoi *Capitula sive acta curiarum* Giovanni Dexart, e degli scritti degli ottocenteschi Vittorio Angius e Pasquale Tola. Sappiamo, non però forse del tutto esattamente, che alcuni di tali parlamenti hanno contato o pesato sulla storia della nostra isola assai più di altri, ma forse più che di sapere si tratta di sentire. Comunque, ci si perdoni anche questa altra reminiscenza poetica, chi non può col buon voler s'aiuta e questo andremo facendo noi stessi con la dovuta prudenza e cautela.

Abbiamo visto come la prassi della periodicità delle riunioni parlamentari facesse (e non solo in Sardegna ma un po' da per tutto) tutt'uno con quella della periodicità della decisione delle imposte, cioè dei "servizi", o "donativi" e constatato inoltre che tale periodicità si avviava già nel periodo precedente a diventare decennale, mentre nei paesi peninsulari della Corona d'Aragona essa era, in linea di principio, più breve, triennale. Ma, insomma, sul finire del Quattrocento, in Sardegna i parlamenti, pur non essendo cosa di tutti i giorni e neppure di tutti gli anni, non erano più una cosa sorprendente e, neppure se presentati con la parola di origine forestiera "*cort*", una novità lessicale. Nessuno si sarebbe domandato allora se fossero soltanto degli accadimenti o avvenimenti più o meno frequenti oppure delle manifestazioni cicliche, prevedute ed anzi normali di vita di un organismo istituzionale ormai consueto, ordinario. Certo non uscivano più dalla normalità, diventavano, poco più poco meno, una consuetudine, cioè una norma. Lo stesso mandato regio per la convocazione del parlamento, nel 1653, diceva: "... poiché son passati dieci anni dall'ultimo parlamento, si provvedeva a convocarne uno nuovo".

Del... lungo parlamento Dusay-Rebolledo — H. G. Koenigsbeger ha, giustamente, osservato che parlamenti così lunghi fossero senza altro esempio, in quel tempo, nel resto dell'Europa — poco prima accennato — sebbene ne esistano molte tracce documentarie nell'Archivio di Stato di Cagliari — ignoriamo sia la composizione, sia le vicende, sia pertanto, le cause di tale eccezionale durata.

Pensiamo che questa sia potuta derivare persino dall'eclissi del potere (ma non in Sardegna) del Re "Cattolico" sotto la spinta o le pretese alla successione castigliana del genero Filippo "il Bello". Conosciamo tuttavia il contenuto di più d'uno dei Capitoli che vi furono, in cambio del donativo, presentati e poi, con le consuete limature o addirittura denegazioni da parte regia, promulgati. Molto

importante, fra tutti, o addirittura decisivo, quello il quale disponeva (per ovviare, si diceva, al fatto che i parlamenti passati fossero stati diversi e devianti dallo "stile e pratica" catalani, circostanza la quale provocava lungaggini e fastidi) che "*Parlaments se celebren conforme a la pratica de Catalunya*". Un altro capitolo precisava che conformi alla pratica catalana dovessero essere, in particolare, la forma delle convocazioni, il modo di procedere, i rinvii delle sedute, le elezioni ed il procedimento dei giudici dei gravami. Altri capitoli confermarono allo stamento militare la facoltà di riunirsi da sé, su richiesta dei conti di Oliva e di Quirra rispettivamente "sindaco e sottosindaco" di esso, per supplicare il sovrano di qualche provvedimento atto ad assicurare la giustizia e la tranquillità generale, ma a Cagliari, di giorno ed alla presenza del viceré o del procuratore regio a meno che questi, invitati, si fossero astenuti dal comparire. In verità, i "Militari", nel domandare la conferma del loro diritto di riunirsi per conto proprio avevano usato, anche questa volta, parole alquanto franche, sottolineando proprio la eventualità di riunioni e proteste determinate dal mal governo del viceré e dagli abusi dei suoi funzionari, per cui avevano chiesto proprio di non essere tenuti ad invitarli. Altri fra i capitoli accettati dal Sovrano concernevano sia il privilegio, degli stessi Militari di non dover essere chiamati in giudizio fuori dell'isola, sia il privilegio, degli stamenti, di partecipare annualmente alla determinazione della quantità del grano da esportare dall'isola. Altri obbligavano viceré e Governatori a giurare di osservare i capitoli e chiedevano al Sovrano di giurare di considerarli e rispettarli anche lui come privilegio e contratto perpetuo, irrevocabile e patto speciale.

Ancor meno ci è noto del parlamento successivo, del 1518 e seguenti. Non sappiamo neppure qual parte nella convocazione avesse avuto la notoria scarsità di moneta del sovrano in procinto di lasciare la Spagna per assumere la dignità imperiale.

Fu presieduto dal viceré don Angelo di Villanova, e ne conosciamo solo qualche capitolo proposto dai tre bracci, quali "rappresentanti tutto il Regno". Sappiamo, comunque, che alla rinnovata domanda dei militari di poter riunirsi da sé per intendersi circa gli abusi dei funzionari e senza la presenza di alcuno di essi, ciò che avrebbe significato scarsa fiducia nella lealtà degli istanti, la risposta fu che le cose continuassero a restare quali esse erano: da ricordare che anche questa volta, la decisione sovrana (da La Coruña, Carlo V, il 28 aprile 1520) venisse di fuori dal regno aragonese. I capitoli sanciti a richiesta del braccio militare recarono, anche questa volta, la clausola del "contratto e patto speciale" ed il giuramento del Sovrano, allora "Eletto re dei Romani e futuro sempre augusto Imperatore". Sottolineiamo questo particolare, specie in quanto, a quanto risulta, tale clausola negoziale, tale contrattualità dei capitoli era stata abbandonata in Sicilia già da Ferdinando il Cattolico, al quale uno storico siculo del secolo scorso, Rosario Gregorio, zelatore della "sovrana prerogativa", ne dette vanto (ma non si trattava, in realtà, che di una stretta dei freni, sulla via dell'assolutismo nei confronti dei sudditi) per avere egli abbandonato tale prassi, la quale "faceva oggetto di traffico e di commercio" i bisogni dei sudditi e i vizi

della pubblica amministrazione: "Vendeansi le leggi ossia le riforme degli abusi ... anzi i male intenzionati poteano sospettare che lasciavansi a bella posta esistere gli abusi ... perché non mancasse la ragione di sempre nuovi sussidi ...".

Del parlamento tenuto nell'isola nel 1530 conosciamo sia la soddisfazione dell'imperatore Carlo V (in una sua lettera da Augsburg del settembre di tale anno) sia anche una delle domande presentatevi dal braccio militare, ma per il momento almeno non soddisfatta, per l'istituzione in Sardegna di un tribunale superiore di giustizia, la futura Reale udienza. I militari avevano lamentato che la decisione dei giudizi in grado d'appello restasse nell'isola affidata a giudici inesperti di diritto (ossia ai cosiddetti giudici "idioti"), i quali, anziché correggere, peggioravano le sentenze. Questa volta, passando sopra ad una lunga tradizione, la decisione del sovrano intorno alle richieste parlamentari, veniva presentata addirittura come "atto grazioso", cioè non legato ad alcuna controprestazione, del sovrano.

Qualche cosa di più, e di più concreto, è dato conoscere intorno al parlamento degli anni 1543-44, presieduto dal viceré don Antonio Cardona, inaugurato il 7 aprile '43. Nella seduta del 28 maggio, infatti, lo stamento reale, ossia cittadino, rendeva noto che, sì, era pronto a partecipare all'offerta del donativo, ma a certe condizioni, e voleva essere certo, prima d'impegnarvisi, ch'esse venissero accolte. Il viceré obiettò che questo non era ammissibile, perché cosa nuova, contaria allo "stile", ossia alla consuetudine, parlamentare e tale da mandare in lungo ogni decisione: assicurava, pro bono pacis, che, ritirata tale richiesta, egli avrebbe considerato le domande delle città con la migliore buona volontà. Gli altri due bracci (avvertiamo, una volta per sempre che non facciamo distinzione semantica fra "stamento" e "braccio" e che, quindi, usiamo l'una e l'altra parola come del tutto equivalenti), facendo la loro offerta, il 28 maggio con molta sollecitudine, evidentemente dichiaravano di non poter fare di più ma parimenti di non voler creare alcun precedente ad essi sfavorevole; chiedevano allo stesso rappresentante regio d'impegnarsi ad accogliere i capitoli che gli presentavano e di iniziare al più presto i lavori di ripristino delle opere militari e portuali danneggiate in occasione di recente, respinto, attacco francese. Fra le domande parlamentari degna di ricordo quella della città di Sassari dell'istituzione nell'isola di uno Studio Generale, cioè di un'Università degli studi; da parte della città di Cagliari la richiesta della nomina di un sardo a giudice, o "reggente", presso il Consiglio Supremo d'Aragona e di uno studio a Cagliari a spese del Regno e della stessa città; quella del Capitolo cattedrale algherese della riserva ai sardi (gli algheresi si consideravano ormai dunque tali!) dei benefici e pensioni ecclesiastici. Interessante anche la richiesta del capitolo cattedrale di Suelli che, per seguire l'usanza catalana, anche i parlamenti sardi dovessero diventare triennali (e non novennali, diceva), in quanto il lungo intervallo corrente faceva sì che i membri di essi assai difficilmente potessero parteciparvi e quindi farne esperienza più di una volta ed i funzionari, nei lunghi intervalli, commettevano ogni sorta di abusi e, tra quelli del braccio militare, il divieto dei notai di sola autorità apostolica (cioè pontificia) in quanto persone "imperite che non hanno

sostenuto alcun esame". Anche questa volta, la sanzione regia non fece alcun riferimento all'antica contrattualità.

Ancor meglio, peraltro non senza sostanziali lacune, siamo informati sul parlamento del 1553-54, sotto Filippo II, studiato, come si era già ricordato, dal Sorgia, presieduto dal "Luogotenente generale" Lorenzo Fernandez Heredia. Ne possediamo anche le convocatorie, redatte nella maniera consueta, cioè come preghiere ed esortazioni ai 31 membri dello stamento ecclesiastico (*vos pregam, esortam y citam*: come tutto il resto, in catalano) e come comandi ai membri dello stamento reale (*ciutats*) ed a quelli, alquanto numerosi, dello stamento militare. Poiché qualcuna di esse fu notificata in ritardo, convenne ritardare la data d'inizio dei lavori, al 15 maggio ('53) nella Cattedrale cagliaritana. Proprio come nelle *Corts* catalane, schermaglie procedurali ne costellarono e ostacolarono il corso: protagonista, non troppo accomodante, del resto, il Reggente la Reale Cancelleria, abituale portavoce e sostituto del Luogotenente generale, cioè del viceré. Novità procedurale, imposta forse più che dalla regola e introduzione degli usi parlamentari catalani dal notevole numero dei convocati, fu l'entrata in funzione degli "abilitatori"; come al solito misti di funzionari e di eletti dei bracci, per "riconoscere" le persone e riscontrare la regolarità dei mandati, con la regola che, a parità di voti, il richiedente l'abilitazione dovesse aversi per respinto.

Anche questa volta, l'inaugurazione avveniva da parte del viceré detto ormai quasi sempre o Luogotenente, o Capitano, generale, nella forma consueta (lo si metteva in risalto) nei "parlamenti generali ossia corti", cioè col solito solenne apparato del "soglio" e del contorno degli stamenti e dei funzionari governativi.

Il viceré non pronunciava personalmente, ma faceva leggere, la sua proposta, o "*proposició*". Accennava alla confusa situazione tedesca ed ai gravi impegni da questa derivanti a sua Maestà Cesarea, inoltre al perdurare sul Mediterraneo della minaccia turca, gravante anche sull'isola, e, come al solito, al bisogno di mezzi per fronteggiarla. Chiedeva pertanto, senza mezzi termini, che, da sudditi fedeli quali erano i membri del parlamento, deliberassero con la maggiore possibile sollecitudine sul donativo o servizio. Forse per la prima volta, ora, la risposta dei bracci fu, dall'Arcivescovo di Cagliari, essendo tutti a capo scoperto, detta in castigliano. Essa fu largamente promissiva, ma respinse la dichiarazione di contumacia degli assenti intimata forse con eccessiva solerzia, dal Reggente la Reale Cancelleria. Fu questo il primo, non certamente l'ultimo, degli accennati incidenti procedurali.

Particolarmente interessanti, come segni di fiducia e di attaccamento allo stesso istituto parlamentare, furono alcuni dei capitoli proposti dai bracci. Riprendendo, ripetendo, la richiesta del Capitolo di Suelli nel parlamento precedente, i tre bracci chiedevano (cap. 6) che, in conformità a quanto si praticava in Catalogna (era, però, vero anche in pratica o solo in teoria?), anche in Sardegna, siccome l'esperienza mostrava quanto i parlamenti giovassero alla buona amministrazione della giustizia e ristabilimento (*redres*) del paese, parlamenti e cor-

ti venissero tenuti ad intervalli di 3 anni, o, quanto meno, di 5 anni, a partire, proponevano, dal presente parlamento. La domanda non ebbe però la fortuna di una qualche risposta. Fu accolta, invece quella (non sappiamo però che cosa realmente ne venisse fuori) diretta ad ottenere che i Sardi in servizio militare venissero integrati con gli Spagnoli. Fra le altre richieste, in gran parte non accolte, da notare quella della istituzione a Cagliari di un Collegio di Dottori (sucedaneo, diremmo, di un'Università) e, proprio, di uno Studio Generale a Santa Croce (Cagliari) dove, si diceva, l'Arcivescovo andava procurandone la sede, e, nuovamente, la riserva delle dignità e cariche ecclesiastiche (analoga richiesta era già stata esaudita, quanto alla Sicilia ed al regno di Napoli da Ferdinando il Cattolico) e di un reggente sardo presso il Consiglio Supremo d'Aragona.

Il complesso dei problemi e dei bisogni lumeggiati da numerosi altri capitoli degli stessi bracci e delle città era, si può dire, imponente. Toccava ogni aspetto della vita sociale, in particolare dell'economia, dell'agricoltura e dell'amministrazione della giustizia: singolare, fra gli altri, il voto della città di Oristano la quale lamentava che, sottoposti ad oneri speciali quali litoranei, gli abitanti dei Tre Campidani preferissero emigrare in terre baronali non soggette a tali pesi. Pur fra molte omissioni, non riteniamo però di lasciare inosservate due istanze particolarmente interessanti come testimonianze dello spirito dei Sardi, di alcuni Sardi di quegli anni, declamatorie quanto si vuole, forse, nell'espressione, ma sincere. Da un lato, la città di Iglesias, dopo un inno in gloria di coloro i quali introducono cose nuove ed utili per il governo della cosa pubblica, esaltava il bene recato ai popoli dall'istituzione dei parlamenti e delle corti generali, da sovrani i quali, pur essendo *legibus soluti*, cioè non soggetti a limiti giuridici, avevano deciso di vivere secondo la legge, sottomettendosi al giudizio ed alle censure dei sudditi, per conservare ed accrescere i regni, le città e le popolazioni e sgravarle dei torti subiti: parlamenti costituenti dunque dei veri oracoli di giustizia ed il rifugio e presidio di tutti gli offesi dalle ingiustizie. Dall'altro, il vescovo della piccola diocesi di Ampurias perorava, a differenza di altri i quali ponevano l'accento sulle necessità della difesa da vicini aggressivi e pericolosi, tra cui i Corsi, e sosteneva, la, del resto non nuova, domanda di dotare l'isola di uno Studio Generale. Questo era necessario diceva per togliere di mezzo l'ignoranza del clero, causa di abusi e superstizioni e di danno per tutti. Doveva aver sede (*tale collegio y universidad*, anche il Vescovo scriveva in castigliano e non è detto che non lo fosse egli stesso) in un luogo molto comodo ad accedervi e possedere tutte le Facoltà. Occorreva, per ora, procedere al suo impianto (*principium*, osservava in latino, per qualche più o meno fedele reminiscenza, *est plusquam dimidium*); si sarebbe potuto, intanto, domandare al Papa di annettervi le rendite di qualche beneficio ecclesiastico, come si era fatto, precisava, per l'Università di Alcalá de Henares.

Altre cose da aggiungere a completamento di questo forse troppo scarso resoconto sarebbero anche le seguenti: 1) l'istituzione dello Studio Generale, ossia la destinazione dei fondi relativi ad essa da parte del parlamento sembrava incontrare il favore del Governo di Madrid, intenzione manifestata in una lette-

ra al viceré, del 20 luglio 1553; 2) l'approvazione e sanzione regia dei capitoli parlamentari non doveva essere, non fu, data, da Filippo II, tornato dall'Inghilterra dopo la morte della regina Mary, che l'8 maggio 1560 ed anzi, per alcuni di tali capitoli, se non nel gennaio seguente: sposando egli, nel 1559, in terze nozze, Elisabetta di Valois, i governanti iberici fecero pagare, più o meno abusivamente, ai sudditi sardi un "diritto" di incoronazione del Re e della Regina, non senza, a dire il vero, difficoltà perché la città di Sassari ed altri intimati opposero che, a mala pena, riuscivano a pagare il donativo ordinario, ma non erano in grado di far di più e proponevano dissentimento. Da parte "regia" si rispondeva che il sussidio al sovrano per la sua incoronazione fosse un obbligo passibile di esecuzione forzata e di sanzioni penali a carico dei renitenti. Qualche rappresentante chiedeva di tornare in sede per consultazioni. Altri sollevavano la questione (sulla quale il viceré non sembrava troppo reciso) del voto del donativo da sottoporre a precise, tassative, condizioni. Il donativo medesimo manteneva la cifra raggiunta nel 1543 di 100.000 ducati, in 10 anni.

Siamo così giunti al parlamento straordinario (in anticipo, cioè, sulla scadenza decennale) degli anni 1558-1561, la cui convocazione provocò pertanto la protesta degli stamenti, dimentichi, come ha osservato Bruno Anatra, di quanto essi stessi avevano chiesto nel precedente parlamento e, del resto già nel parlamento Heredia. Degno qui di nota il venire in primo piano della questione intorno al fatto se sede parlamentare dovesse essere unicamente Cagliari e non anche qualche città del Capo settentrionale dell'isola, dove, a detta del rappresentante di Castel Aragonese, c'erano delle città "non meno insigni", proprio, di Cagliari. Certo è che anche in questo parlamento straordinario, Sassari mantenne un atteggiamento non conformista, restio alla concessione del donativo, per la intempestività e gravità delle richieste. Il viceré, don Alvaro Madrigal, dette prova di... *savoir faire*, dapprima indicendo riunioni e trattative dirette con gli esponenti degli stamenti, poi dicendo di accoglierne le richieste — senza pronunciarsi o meno sul punto se esse fossero delle vere e proprie condizioni — asserendo che tali "capitoli e condizioni" venivano da lui ritenuti "in servizio del Re e del paese". Alla richiesta fatta dalla città di Cagliari di remissione e perdono dei delitti e pene (amnistia e indulto secondo la terminologia attuale) rispondeva che la domandassero a Sua Maestà, la quale aveva per consuetudine di concederli dopo ogni parlamento.

Lo stesso viceré Madrigal doveva poi presiedere anche al parlamento successivo, durato dal maggio (o, piuttosto, dall'8 giugno) 1573 al giugno 1574 del quale possediamo l'ampia serie di documenti, molto interessanti sotto il profilo procedurale, a partire da numerosi mandati, cittadini e non. Fra tali mandati, meritano, a vario titolo, di essere segnalati quelli della "maggiore e più sana parte" della nobiltà di Ozieri e del Comune di Bosa, cioè dei Probi uomini del Consiglio maggiore e "da tutti i cittadini" di tale "potente" città e addirittura esemplare per la sua precisa formulazione, e tipico quello, del Capitolo e del clero della città di Iglesias: procura larghissima che dava potere all'eletto di agire a sua discrezione nel modo che avrebbe ritenuto migliore "per il tranquillo

stato e utilità della Corona e delle popolazioni del regno e del Capitolo". Merita di essere ricordato il divieto, imposto dal viceré, di mandati a trattare e poi a riferire ai committenti. I mandati erano molti, altrettanto numerosi i presenti: sembra che i membri presenti allo stamento militare, dopo i consueti rinvii... contumaciali, fossero non meno di 60.

Il complesso degli atti mostra un esemplare scrupolo dell'osservanza di tutte le vere o supposte, norme regolamentari in uso presso le *Corts* catalane, a partire dalle nomine e dall'attività degli abilitatori, nei confronti tanto dei convocati quanto del personale interveniente per ragioni d'ufficio, ai rinvii per evitare la dichiarazione di contumacia degli assenti, alla convocazione delle sedute al suono delle campane ("come d'uso", si avvertiva), alle nomine dei *tractatores* e degli *examinatores gravaminum* (detti, questi ultimi, anche *Iutges esgravadors*) ed ai dissentimenti. I rapporti del viceré con i bracci erano alquanto formali ed impegnavano, si può dire, continuamente i rispettivi "messaggeri". Affetto da catarro egli pregò, per il tramite dei suoi messi (quasi sempre il Reggente la Reale Cancelleria ed il Maestro razionale, cioè il suo, l'abbiamo già detto, ragioniere generale), i bracci di recarsi da lui, a palazzo reale: su ciò ciascun braccio si pronunziò favorevolmente ma non incondizionatamente. Non mancarono contrasti ed attriti: per esempio, lo stamento reale essendosi opposto alla nomina di uno dei giudici dei gravami, il viceré minacciò delle sanzioni penali: gli fu risposto che la norma da lui adottata valeva, come "odiosa" disposizione, in Catalogna, ma non in Sardegna. Molto singolare, ma accolta alquanto favorevolmente dal viceré fu la doglianza dello stamento militare dell'esistenza, a Villadichiesa e a Bosa di Brevi scritti in genovese ossia italiano, cosa diceva né conveniente né giusta (*no conveni es just que lley del Regne stiguem en llengua strana*) e la richiesta che tali testi venissero tradotti o *en llengua sardessa ó cathalana*: il viceré decise che venissero tradotti in catalano, e che di quelli in italiano *no reste memoria*. Purtroppo ciò si è verificato quasi del tutto. Altra richiesta parlamentare fu quella della unificazione del calendario, diverso nei due capi dell'isola (a Sassari o Logudoro): gli anni cominciavano non *a nativitate* ma *ab incarnatione*.

L'offerta del donativo, dei consueti 100.000 ducati, veniva fatta dai bracci a condizione che questo non venisse poi perpetuato, e con la richiesta della "decretazione" delle domande e dei memoriali parlamentari ed il giuramento da parte del viceré di curarne l'osservanza: egli dichiarava d'accettarle, con la riserva che esse fossero conformi alle (espressione, in verità, piuttosto ambigua) "consuete garanzie" (*salvetats acostumats*).

Le "abilitazioni" concesse in quel parlamento (i documenti avevano parlato di "parlamento e Corti", oppure dell'uno o delle altre) furono, dato il breve intervallo, ritenute valide anche nel successivo parlamento del 1575, presieduto da don Giovanni Coloma, barone d'Elda. Notevole, in quest'ultimo, la decisa presa di posizione della città di Sassari, desiderosa di essere scelta, come la città più popolosa del Capo settentrionale dell'isola a residenza di una cospicua parte dei "militari" di essa e chiamata essa medesima ad ospitare i parlamenti e addirittura che gli stessi viceré dovessero soggiornare tre anni a Cagliari e tre a Sassari.

La pretesa, appoggiata dalle altre città viciniori, trovava però contrario il Capitolo cattedrale di Cagliari, desideroso, invece, che i parlamenti, anziché di 10 in 10 anni si convocassero ogni 5 anni. Fu ripetuto il voto, ormai consueto, come quello della riserva delle dignità e cariche ecclesiastiche (di tale concessione godevano Catalani, Aragonesi, Siciliani e regnicoli napoletani) agli isolani, anche della nomina del "reggente" sardo al Consiglio Supremo d'Aragona.

Ciascuno di questi parlamenti chiamava alla ribalta nuovi personaggi e presentava vecchi e nuovi problemi. I bisogni finanziari tendevano, per l'ineluttabile legge del continuo deprezzamento della moneta e per l'inflazione provocata dall'importazione di oro e di argento dall'America, e per la stessa insicurezza delle vie di comunicazione, a crescere di decennio in decennio, sensibilmente. Le *Cortes*, e cioè anche i parlamenti (dove, come in Sicilia, a Napoli ed in Sardegna avevano questo nome), erano, sotto la monarchia degli epigoni della Casa d'Austria, in declino, sulla difensiva quasi scomparsi, in difesa di "privilegi" o prerogative e particolarismi mal tollerati dai governanti di Madrid e dai loro rappresentanti nei vari, rispettivi, territori. Voti parlamentari e, di volta in volta, anche gravami o ricorsi mettevano continuamente in evidenza non solo ciò che bisognava fare, ma ciò che di male era stato fatto, con prepotenza ed ingiustizia. Altro parlamento del regno di Filippo II fu quello degli anni 1583-86, presieduto dal "Luogotenente e Capitano generale" (sembrava, ormai da tempo, che la qualità di comandante militare dovesse passare sopra la stessa qualità di vicario regio, di potere, diciamo così, civile) Michele Moncada. Fu un parlamento in due tempi, essendo stato, a un certo punto, lo stesso viceré richiamato in Spagna e poi rimandato nell'isola. Fu, tutto sommato, malgrado tale lunga interruzione, del 1584-85, un parlamento d'ordinaria amministrazione, non privo, tuttavia di momenti interessanti, tra i quali la protesta dello stamento militare per alcune recenti disposizioni e restrizioni regie relative proprio al regime feudale, agli oneri tributari ed anche alla successione nei feudi.

I voti parlamentari furono molti, vari ed alcuni di essi, oltre all'anzidetta presa di posizione dei Militari, veramente importanti e, potremmo dire, rivelatori.

Varie iniziative vi vennero assunte dai rappresentanti dei centri urbani del Capo settentrionale. Se, o perché, Sassari, vantando fra i suoi titoli anche quello di essere sede dell'Ufficio dell'Inquisizione, aveva chiesto e chiedeva l'alternanza come sede viceregia con Cagliari, dal canto loro Alghero e Bosa chiedevano, ciascuna per conto proprio, analoga alternativa per l'ufficio, sino ad allora fissato appunto a Sassari, del Governatore del Capo di Logudoro. Le rappresentanze delle città settentrionali chiedevano inoltre, come già i loro colleghi cagliaritani, che il loro Governatore, ed Assessori, venissero all'uscire dall'ufficio, sottoposti a sindacato.

Alghero, deplorando anche la non florida sua situazione demografica, chiedeva venisse imposto l'obbligo di risiedervi almeno un certo numero di anni, per i baroni e cavalieri nativi di essa e per tutti gli altri signori i cui feudi fossero tenuti all'approvvigionamento della città. Sassari tornava a domandare, facendo-

si vanto di aver già il Collegio gesuitico più antico del Regno, uno studio generale, con due "letture", cioè cattedre, di diritto e due di medicina. D'accordo, gli Stamenti chiedevano l'obbligo per i nuovi dottori in diritto d'insegnare pubblicamente, ossia di leggere e di spiegare (specie di... cattedre libere), per un modestissimo corrispettivo il testo delle Istituzioni di Giustiniano. Fra le altre domande ma solo parzialmente accolta fu la richiesta della nomina di una Commissione che fra un parlamento e l'altro, curasse tutta la faccenda della riscossione e dell'erogazione dei donativi.

Parlamento sul quale sarebbe desiderabile essere informati meglio di quanto non lo siamo fu anche quello (ultimo del regno di Filippo II) presieduto, nel 1593-94, dal marchese d'Aytona, Gastone di Moncada: notevole il fatto che alcuni dei Capitoli che vi furono votati (in tema ed al fine della repressione dei furti campestri) ripristinassero in linea di massima ma con qualche attenuazione con efficacia generale le severissime pene comminate in materia dalla Carta de logu, introducessero dei controlli sulla macellazione del bestiame e venissero, poi, sanciti dallo stesso viceré come Prammatiche, a Cagliari, nel 1594, con l'avvertenza, o la premessa, che esse erano state fatte su proposta e col consenso dello "Spettabile Stamento Militare del regno", in parlamento. Uno degli altri capitoli voleva e stabiliva, che i parlamenti "abilitati" in due successivi parlamenti dovessero esserlo, senz'altro, anche nel terzo. Il donativo fu elevato a 125.000 ducati.

Meno di 10 anni dopo, il primo parlamento del regno di Filippo III, presieduto, negli anni 1602 e seguenti, da don Antonio Coloma, conte d'Elda, più precisamente i "tre stamenti riuniti, dicevano, *en estas Reals Generals Corts*", s'illustravano col rinnovare la già insistita richiesta che anche la Sardegna, come gli altri regni della Corona — gli esempi erano vari, ma forse quello che più aveva colpito era l'istituzione a Catania, nel 1543, del suo "Siculo Ginnasio, Studio Generale del Regno di Sicilia" — possedesse il suo *Estudi universal* (il catalano aveva ancora pieno corso) ossia una vera e propria Università. Esso registrava anche la rinnovazione della richiesta dello stamento militare di poter riunirsi da sé eventualmente in due adunanze separate, per i due Capi del territorio isolano e di un posto per un sardo tra i Collegi o Ordini militari della Corona. Tra le altre richieste, quelle dei tre stamenti del rispetto della tradizionale rotazione e dell'alternanza fra pascoli e colture, dell'introduzione, a scopo di prevenzione dell'abigeato, del "bollettino" del bestiame; di termini brevi al diritto di prelazione o retratto nella vendita di beni immobili; del controllo sull'operato del tribunale dell'Inquisizione; dell'attribuzione del controllo sull'operato del Governatore del Capo di Logudoro e dei suoi Assessori ad un "visitatore", cioè ispettore, di nomina viceregia, come stiamo per accennare. Il parlamento discusse anche il problema della difesa delle coste, preferendo alla difesa mobile con "cavalli leggeri" l'apprestamento di difese passive, torri costiere e registrò anche una importante altra richiesta dello stamento militare, quella di far sì che le città potessero godere, entro un breve tempo, una redazione scritta delle loro consuetudini, specialmente in materia di successioni, di contratto, di pascoli, di comunione di

beni fra coniugi, di dote, di servitù: la proposta fu accolta e il breve tempo fissato in sei mesi. Come tutti sanno non se ne fece nulla: la codificazione, o consolidazione, doveva attendere tempi ben più lunghi, fino al Codice feliciano del 1827!

Notevole altresì fu quello successivo, del 1613-14, presieduto dal duca di Gandia Carlo Borgia, ed animato, in particolare, dagli sforzi del braccio militare per rendere veramente, o finalmente agibili le ripetute, ma troppo circospette, autorizzazioni alle loro eventuali riunioni separate. Oltre a questa, e dovremo tornarci, furono discusse e, sulla carta, risolte varie altre importanti questioni, non, certo, del tutto astratte e degne di rilievo, per la loro efficacia nei parlamenti successivi. Fu trattata e regolata, tra l'altro, l'intera materia della capacità a partecipare e della effettiva partecipazione ai parlamenti, dei membri dello stamento militare. Furono adottate (le possibili soluzioni venivano discusse in seno alla "giunta" dei trattatori e poi sottoposte alla definitiva ratifica del viceré o addirittura del sovrano, da un lato, e degli stamenti dall'altro, procedimento laborioso, del resto, ma consueto) anche varie altre disposizioni su taluna delle quali si sarebbe però tornati nei parlamenti successivi.

Fu risolto, così, quanto ai "*generosos*" (ossia ai titolati), che ciascuno, all'inizio delle sessioni parlamentari, avrebbe dovuto esibire i suoi titoli agli abilitatori e che tali verifiche dovessero condurre alla determinazione dell'ordine delle precedenza, naturalmente tra gli ammessi, in quanto, si disse, l'intervallo delle riunioni parlamentari rendeva difficile il riferimento a ciò che era avvenuto in quelle, di volta in volta dimostrata la legittimità delle assenze dei chiamati, ciascun parlamentare abilitato potesse rappresentare non già soltanto tre ma cinque assenti ed esprimere così, in tutto, 6 voti. Fu pure deciso, malgrado le proposte, più larghe, degli stessi militari, che età minima per partecipare al parlamento fossero i 20 anni compiuti: anzi 24, per coprirvi degli uffici. Fu sollevata, ma non risolta, la spinosa questione dei signori di feudi sardi, da generazioni viventi fuori dell'isola, che più d'uno avrebbe voluto escludere, come stranieri, dai parlamenti isolani: da parte governativa s'insistette però nel dire che l'eventuale esclusione degli "stranieri" non potesse in nessun modo concernere i sudditi, anche residenti altrove, della Corona d'Aragona, né i procuratori di assenti.

Sulle convocazioni separate dei Militari dei due Capi dell'isola (solite, dicevano gli istanti, specie tra il 1589 e il 1609) sorsero ancora una volta dispute e contrasti da parte viceregia, che le considerava come un attentato alla loro stessa autorità. I Signori del Capo settentrionale ricordavano che, nel 1610, Filippo III avesse personalmente ricevuto un loro rappresentante, recatosi da lui, appunto per aver conferma del loro buon diritto a riunirsi, per conto proprio.

Era materia scottante, tanto più che concerneva, di massima, gli intervalli tra un parlamento e l'altro. Il duca di Gandia non voleva neppure che i militari dei due Capi avessero a riunirsi per rendere agevole e spedita la ripartizione del donativo. Una lettera regia, poi, del 1615, cioè dello stesso Filippo III, al Procuratore regio nell'isola la rendeva più viva ed accesa, disponendo che i Militari del Capo settentrionale non potessero in alcun caso riunirsi separatamente dai loro pari del Capo di Cagliari, insieme ai quali costituivano un unico corpo

impossibile a dividere in due: riunioni separate dovevano essere vietate, in quanto i Capitoli di Corte, ossia i precedenti, volevano che le riunioni avvenissero in un'unica sede. L'anno dopo, tuttavia, una lettera, anzi una memoria a stampa, del conte di Cuglieri (uno dei più alti titolati dell'isola), don Giovanni Battista Zatrillas, a nome dell'intero stamento militare, lamentava che, per quanto tempestivamente preavvisato di una riunione che gli stessi militari stavano per tenere a Cagliari, il viceré non si fosse degnato di rispondere nulla al riguardo, intervenendo poi, poco prima che essa si tenesse, con un decreto che la proibiva. La cosa era così patente, che lo stesso sovrano non poté non sconfessare, e lo fece con una lettera, in data 17 ottobre, l'operato del Duca, dicendo che se anche fossero esistite delle ragioni per impedire tale riunione, questi avrebbe dovuto informarlo affinché potesse egli stesso decidere il sì o il no di essa. Altra conclusione, ma neppure questa definitiva: una ulteriore lettera regia, del 17 giugno 1617, richiamata da Dexart, ribadiva, quasi come un colpo al cerchio ed uno alla botte, che, fermo restando il divieto di riunioni separate dei Militari dei due capi, tuttavia se i membri dello stamento militare del regno, trovandosi a Cagliari, avessero voluto riunirsi, il viceré non avrebbe dovuto opporvisi, quand'anche non avessero convocato i Militari dell'altro capo presenti in città.

Sempre del Parlamento del duca di Gandia ricordiamo, piccolo ma interessante particolare, l'affermazione in esso fatta dai Bracci, con reminiscenza romanistica, forse, che le carceri erano fatte non per punire, ma solo per custodire, i rei e che le prigionie dovessero essere migliorate, specie in caso di prigionieri di elevata condizione sociale.

Sul successivo parlamento, inaugurato a Cagliari il 3 febbraio 1624 dal viceré Giovanni Vivas, possediamo, senza dubbio, maggior messe di notizie, per la polemica politica divampata al riguardo tra gli avversari e i sostenitori dello stesso Vivas ed anche per personali ricerche condotte da chi scrive, nell'Archivio della Corona d'Aragona. Fu, come abbiamo detto ripetutamente in altra sede, essenzialmente un momento di urto e di lotta politica, tanto è vero che la sanzione di Filippo IV ai risultati conseguiti dallo stesso viceré recò la singolare clausola che essa veniva data "non ostanti (ossia malgrado) le opposizioni e contrarie pretese sia da parte degli stamenti del regno sia da altre persone, riunite o separate". Qualche avvisaglia di tale lotta era già nell'aria quando, il Vivas apriva il parlamento. Nella sua *proposición* (ormai il castigliano aveva soppiantato il catalano) egli, in verità, si era mostrato sereno e poco meno che idilliaco: "il Re, diceva, non è in condizione, dati i tempi, poco lieti, di allontanarsi dalla sua corte e mi ha dato mandato di rappresentarlo; occorre guardare alla difesa e tranquillità del regno, alleviare coloro i quali hanno sofferto dei torti, pienamente, secondo giustizia, e migliorare le leggi o col concorso (*con la instancia*) dei tre stamenti introdurre di nuove, le quali appaiano convenienti al bene pubblico". Disegnava un rapido quadro della situazione internazionale, densa di guerre e di pericoli, persino di incursioni piratesche o di corsari, ed additava ai presenti l'esempio degli altri paesi, "delle altre province di Sua Maestà", i quali avevano dato al Sovrano consistenti prove del loro attaccamento e mezzi per superare le

difficoltà. Non diceva, non poteva dire, ma tutti lo sapevano, che, ambasciatore a Genova, si era rifiutato di venire in Sardegna se non a patto di una entrata equivalente, a carico dei contribuenti sardi. Meno di un mese dopo, tuttavia, si era già ai ferri corti. Lo stamento militare, il quale aveva per suo consigliere giuridico G. Dexart, bruciando le tappe, aveva già proposto vari e non lievi gravami (*greuges*) sotto forma di dissentimento, prima ancora deplorava il viceré, che gli abilitatori avessero svolto il loro compito e che, cioè, il parlamento fosse stato regolarmente costituito, e in grado di funzionare.

La controversia — il viceré si era rifiutato di ammettere tali impugnazioni — fu rimessa a Madrid, donde arrivò il responso che i *greuges* non potessero venire ammessi se prima non fossero trascorsi 30 giorni dall'inizio del parlamento. Le ostilità, naturalmente, non cessarono e tutta la Sardegna ne fu messa a rumore.

Di fronte all'opposizione — la quale contava personaggi autorevoli, quali il marchese di Laconi, il conte di Serramanna (futuro marchese di Villacidro), i conti di Cuglieri, di Sedilo e di Palmas, l'arcivescovo di Cagliari ed una parte cospicua di Consiglieri e rappresentanti cittadini — il Vivas poté schierare vari, altrettanto autorevoli, feudali residenti in Spagna, l'arcivescovo di Oristano e, con spregiudicata manovra rimproveratagli e contestata dagli avversari, il rappresentante ecclesiastico della diocesi di Alghero, nonché una forte e rumorosa schiera di "cavalieri" accorsi in frotta e da lui festosamente e rumorosamente accolti, del Capo settentrionale dell'isola nonché su potenti protezioni a corte: soprattutto riuscì, con intimidazioni, arresti o altro, a neutralizzare e a mettere fuori giuoco gli aderenti, funzionari pubblici, alla parte avversaria: bloccò addirittura la navigazione dall'isola per la Spagna, allo scopo di non farvi pervenire messi e reclami contro di lui al Governo centrale. Le manovre dilatorie avversarie miravano, oltre a tutto, a stancare e far partire dall'isola i feudali (tra i quali il marchese di Quirra) venuti a dar man forte al Vivas e a far allontanare da Cagliari i nobili sassaresi.

Pur fra tali, e tante difficoltà il Vivas riuscì a spuntarla ed il parlamento fu rapidamente concluso, con la seduta comune del 29 aprile. Nel suo discorso di chiusura, con mal contenuta esultanza per il tanto travagliato successo, diceva che terminate le Corti iniziava la grande felicità del paese, assicurava che S.M. avrebbe premiato l'attaccamento dei suoi fedeli sudditi e che egli non aveva sollecitato alcun voto se non per il pubblico bene, ma aveva agito bene e con la massima tolleranza. Tardivamente, parzialmente, gli avversari ebbero la loro rivincita l'anno successivo, 1625, con la nomina e l'invio nell'isola di un visitatore, incaricato di esaminare tutta la vicenda. Quando però, tale Ispettore stava ancora per giungere in Sardegna, il Vivas, che vi era rimasto, cessava di vivere, a Porto Torres. Per la prima volta, in quella congiuntura, il parlamento sardo era stato al centro della vita del paese ed aveva manifestato ed espresso, benché non unanime anzi schierato in due fazioni, sentimenti profondi di resistenza a tutto un sistema di imposizioni che facevano tutt'uno con lo stesso dominio spagnolo.

Per quanto prepotente, tirannico, il Vivas era stato un viceré che sapeva il

fatto suo ed i mezzi per raggiungere i suoi obiettivi. Si era messo in testa, in particolare, di ottenere dagli stamenti i mezzi finanziari per l'allestimento di una flottiglia di otto galee, per la difesa o sicurezza delle comunicazioni e vi riuscì. Pur fra tante difficoltà e, possiamo anche crederlo, per suo impulso, i tre bracci studiarono e presentarono una considerevole massa di proposte e domande, vecchie, al solito, e nuove. Tra le prime, la richiesta, da parte dei Militari, della conferma del, non sempre rispettato, privilegio di essere, in caso di procedimento penale, giudicati da un collegio di loro pari, presieduto da un giudice regio, e quella degli Ecclesiastici della riserva ai Sardi delle *prelatures* e altre dignità nell'isola, motivata dalla considerazione che il clero sardo non trovasse alcuna compensazione nelle altre province. Al sicuro da orecchie indiscrete, il Vivas (il quale aveva, come si è accennato, creato intorno all'isola una specie di blocco navale per impedire ai suoi avversari di fare arrivare in Spagna le loro proteste) postillava negativamente entrambe le richieste: la prima, dicendo che la concessione di essa sarebbe stata un tornare indietro rispetto ai 'progressi' conseguiti sotto Filippo III, la seconda osservando che il potere che aveva il re di concedere le prelatie era un bene prezioso di cui non conveniva spogliarsi. Aderiva, invece, alla pur vecchia richiesta di una rappresentanza isolana in seno al Consiglio d'Aragona (Aragona, Catalogna e Valenza erano ciascuna rappresentata da due membri); su questo punto, il Governo di Madrid fu estremamente stitico, non voleva rendersi conto che anche la Sardegna, fra gli altri domini, potesse far sentire, sia pure limitata e in sede tecnica, la sua voce: concesse dunque, con molta circospezione, la nomina di un "Reggente" sardo, ma con la clausola, oltre che del pagamento dei suoi assegni da parte dei contribuenti isolani, che, vacando in seguito tale posto, il Governo sarebbe stato libero di nominargli o non un successore.

Numerosi altri Capitoli esponevano, settorialmente ma con molti e complessivamente opportuni particolari, tutto un piano per ridurre a coltura una parte rilevante del territorio isolano. Qualche accenno al problema, con delle proposte particolari, era stato fatto anche in parlamenti precedenti, ma ora si trattava di fare e di più e di meglio e non abbiamo difficoltà ad ammettere che il Vivas svolgesse a tal fine un'opera, potremmo dire, addirittura preziosa, illuminante, in relazione ai tre settori da sviluppare, della cerealicoltura, olivicoltura e gelsicoltura. Quanto al primo (cioè alla *llaurera*) doveva provvedersi all'incremento e all'estensione di essa ed alla protezione delle colture, assistenza tecnica merceologica e di mercato ed al sostegno dei coltivatori. Punto saliente, fiore all'occhiello, in certo modo, di questo piano cerealicolo, doveva essere l'istituzione, proposta concordemente dai due bracci ecclesiastici e reale, il militare temeva di rimettervi una parte delle sue prerogative, e dai Tredici di Corte cagliaritani, villaggio per villaggio (*per totes les viles*) e città per città di un "Padre censore" (*Pare censor* in catalano o *Padre censor*, alla castigliana) appunto della cerealicoltura, istituzione tanto utile che sopravvisse e di molto, pur con successive modifiche, alla dominazione spagnola. Grandi speranze si nutrivano anche quanto all'olivicoltura (si parlava addirittura di 3 milioni di olivastri da innesta-

re) ed alla gelsicoltura, cioè anche alla coltivazione del baco da seta ed alla lavorazione della stessa seta con maestranze addestrate da tecnici valenzani. Gli stamenti non mancavano di considerare anche una piaga del loro, e del nostro, tempo, quella degli incendi (*fochs*) dei campi, frequenti, anzi soliti, allora, nei mesi estivi. Su ciò, dicevano, occorre provvedere e con misure di prevenzione e con le pene: su questo punto, la risposta regia fu precisa e severa raccomandando che i presunti rei potessero venire condannati anche sulla base di semplici indizi (*proba y indicis*) o su giuramenti assertori delle guardie. Il voto sulle galee era stato fatto a chiari patti e condizioni principalmente con la riserva dei posti di comando e graduati agli isolani.

Nell'imminenza dell'arrivo, nella primavera del 1626, del nuovo viceré don Geronimo Pimentel, marchese di Baiona, un parlamento straordinario, destinato a regolare alcuni particolari del "servizio" delle galee fu convocato, per ordine regio, dal viceré interino (o ... qualche cosa di simile) don Luigi Blasco. Il 2 febbraio aveva inaugurato i suoi corsi l'Università di Cagliari, lo Studio Generale (quattro facoltà: teologia, canoni, leggi ed arti e filosofia) ed il giorno 8 seguente il Consiglio cittadino di Cagliari ne dava al Sovrano il lieto annuncio. Altra sessione parlamentare lampo e con spirito di compromesso fu, sembra, quella indetta dallo stesso marchese di Baiona, all'inizio del 1631. Di essa possediamo invero solo poche notizie: per esempio il nuovo maggior rigore disposto dal Re "per Cortes dei suoi regni" in materia di abilitazioni, nel 1630, la partecipazione nel braccio ecclesiastico, del cattedratico per le ore serali di diritto all'Università da poco aperta, Antonio Canales de Vega il quale perorò, tra l'altro, la richiesta che i reparti dei militari sardi fossero comandati da sardi, così pure (attestata dal Dexart, il quale, con tutta probabilità ne fece pure parte) quella della richiesta dei "militari" della esclusione degli stranieri dal parlamento, allegando gli esempi di due signori sardi i quali erano stati alla loro volta esclusi dalle assemblee locali, cioè non ammessi, uno a Barcellona ed un altro a Valenza, per quanto i territori della stessa Corona d'Aragona e l'istituzione, a spese dei contribuenti sardi, di un *tercio* o reggimento per la difesa dell'isola. Sappiamo anche che, riproposta, la questione delle riunioni separate del braccio militare (con la novità, questa volta, di una richiesta propria e particolare dei nobili residenti ad Oristano) dette luogo, questa volta, ad un intervento di Filippo IV. Fu detto, infatti e deciso in margine al 1° dei Capitoli parlamentari, che esso potesse riunirsi, "nella forma consueta", tanto nell'uno quanto nell'altro dei due Capi isolani, ma le risoluzioni potessero venire adottate soltanto a Cagliari: le riunioni dovevano essere autorizzate dal viceré, a meno che avessero per fine proprio di lagnarsi di lui. Per motivi particolari o per far servizio al Governatore del Logudoro o all'Inquisitore, entrambi residenti nel capoluogo settentrionale, e sotto la presidenza di un Sottosindaco nominato a Cagliari, i Militari del capo di Sassari potevano riunirsi a Sassari: ogni decisione comunque, riguardante tutta l'isola, doveva essere adottata a Cagliari.

Parlamento successivo fu quello, disposto con lettera regia, dello stesso Filippo IV, al suo luogotenente nell'isola don Fabrizio Doria duca di Avellano, nel

dicembre 1641 ad aperto a Cagliari il 10 gennaio successivo: fu chiuso l'anno dopo. Vi si notò un certo rigore nella verifica dei mandati e dei titoli dei convenuti, e, per esempio, il rigetto del mandato con ordine di rifarlo come occorreva, del rappresentante della città di Bosa, don Pietro Delitala e la reiezione del rappresentante della "contrada" del Mandrolisay, cui fu, appunto, negato titolo ad intervenirvi, sebbene essa si dichiarasse disposta ad aver nel braccio reale l'ultimo posto. Ingenuamente, oppure ostinatamente, illusi di poter dare un colpo di freno alle tante violazioni dell'antico patrimonio giuridico del paese, contenuto nei "capitoli di corte" ottenuti nei parlamenti precedenti, gli stamenti presentarono la — non nuova ma forse più precisa — richiesta che ogni stamento venisse legittimato a nominare due "giudici conservatori dei capitoli di corte", con facoltà non solo di accertarne le violazioni ma di condannare a forti pene pecuniarie i funzionari responsabili di tali infrazioni. Unico — modesto ma pur positivo — risultato fu la concessione agli stessi stamenti della facoltà di nominare persone, che da Cagliari oppure da Sassari, segnalassero al viceré i casi di contravvenzione ai capitoli per applicare in tali casi le previste sanzioni. La domanda originaria doveva essere riproposta anche nei parlamenti successivi, ma senza migliore fortuna, altro che il richiamo ad una maggiore e puntuale attività dei giudici dei gravami, ossia la conferma della regola che essi dovessero esaurire il loro compito entro il termine dei quattro mesi. Gli stamenti facevano quello che potevano cercando di mercanteggiare e condizionare di volta in volta il voto, ossia, sostanzialmente, la conferma del donativo.

I governanti accettavano però molto malvolentieri di venir sottoposti a freni o peggio. I nostri stamenti continuavano ad insistere, tra l'altro, sulla ammissione (non più sull'esclusività) dei Sardi agli uffici e dignità: rinunciavano, tanto la cosa sembrava difficile ad ottenere, che dovessero venire scelti tra i sardi anche i titolari delle due cariche più alte nell'isola, viceré e Reggente la Reale Cancelleria, ma domandavano posti equivalenti altrove, dove che fosse, Italia o India (cioè America). I Sassaresi lamentavano le vessazioni dell'Inquisizione ospite forse non troppo gradita della loro città, il vescovo di Alghero, don Antonio Nusco, lamentava le troppe levate di soldati sardi, e gli effetti negativi che esse provocavano sotto l'aspetto demografico. L'offerta donativo fu di 70.000 ducati.

Il parlamento ancora seguente, degli anni 1654-56, reca il nome del viceré di Lemos, don Ferdinando di Castro. Fu, salvo errore, il primo nel quale i rappresentanti parlamentari, o almeno un certo numero di essi, si presentassero muniti di mandato in carta bollata, di recente introduzione. I mandati erano tutti, sembra, regolarissimi, con pieni poteri, ma anche, spesso, con l'incarico di presentare un certo "memoriale", cioè determinate richieste. Ciascuno stamento aveva, a Cagliari, una sede propria, i Militari la Cattedrale, gli Ecclesiastici l'Arcivescovado, il "reale" il palazzo di città. Gli ambasciatori dei singoli stamenti, per i rapporti col viceré o con gli altri erano come al solito chiamati, latinamente *nuntii* o *legati* oppure messaggeri. Tutto si svolse con regolarità, anche l'esame o verifica del mandato del Sovrano al viceré: i bracci lo trovarono "bastante e sufficiente". Allo scopo di evitare perdite di tempo e lungaggini, i giudici dei

greuges appena nominati addivennero ad un accordo preliminare: se i fatti in discussione fossero stati evidenti, si sarebbe dovuto decidere sommariamente, *de plano*, senza concedere spazio alle manovre dilatorie degli avvocati (questo fa pensare, però, che il ricorso ai legali non fosse vietato).

La minaccia dell'invasione francese non annullava tuttavia ogni altro pensiero e le cose procedettero, nel corso del parlamento, come di consueto lentamente. Ogni *greuge* ebbe, quindi, il suo corso, purché non improponibile cosa la quale si verificava quando, più o meno scusabilmente, le parti cercassero di far rientrare in tale speciale procedimento questioni di competenza dei giudici ordinari. La protesta della città di Sassari per la nomina a giudice urbano (il già ricordato "veghiere") di un forestiero fu respinta perché contraddetta dalla consuetudine.

La, diremmo, sparata di un tal canonico Mossa, cioè l'aver egli detto pubblicamente (non si precisò peraltro in quale sede) che tenendosi le Cortes di 10 in 10 anni, ognuno potesse, in tali occasioni, esporre faccia a faccia al Sovrano gli errori e gravami subiti, e che il viceré dovesse pertanto astenersi dal cercare d'influire sui suoi dipendenti chiamati a fare da giudici, appunto, dei gravami, fu però oggetto delle proteste dei ministri regi, i quali domandarono che a causa di ciò egli non potesse far parte di alcuna commissione parlamentare: il canonico non vi fu reintegrato senza una sua... autocritica, per iscritto.

Oltre alla già accennata minaccia militare, c'erano nell'isola la pestilenza e mortalità. I bracci ponevano, a dire il vero, grandi difficoltà alla concessione o proroga del donativo, ma domandavano in cambio molte cose, come sempre, vecchie e nuove a sancire come Capitoli di corte. Chiedevano, tra l'altro, che sotto la presidenza del viceré, le tre "prime voci" (ossia primi votanti, capi) degli stamenti regolassero la "amministrazione" del donativo; chiedevano, se non l'esclusività, per lo meno la precedenza, dei Sardi nell'assegnazione delle cariche ecclesiastiche e civili o posti equivalenti altrove, in altri paesi della monarchia, chiedevano inoltre, per esempio — ed il viceré non mancò doverosamente, di far pervenire la richiesta a Madrid — di avere in Napoli un console sardo, onde evitare che i Sardi vi fossero rappresentati da un console catalano.

La "carta" concernente il donativo, firmata anche dagli avvocati dei tre bracci, conteneva la precisa clausola che "il donativo non s'intenda fatto, né corra, finché S.M. non abbia decretato le richieste presentate dai bracci". Non sappiamo che cosa pensare dell'affermazione dell'Angius, p. 781 che, data la prevalenza numerica, tra i membri del braccio militare, del gruppo facente capo al marchese di Villasor, si rinunciò a presentare le richieste come condizione.

Le mutate condizioni sanitarie costrinsero il viceré ad indire poi l'ulteriore corso dei lavori (bisognava inoltre tener conto, nella ripartizione dell'onere tributario, delle molte morti sopravvenute di contribuenti) nella nuova sede di Sassari: occorsero nuove procure, sopravvennero nuovi *greuges*.

Il viceré rendeva noto che Sua Maestà, attese le grandi benemerenze dei sudditi sardi, aveva accolto la domanda di assegnare ad essi la dignità ecclesiastiche e secolari e disposto che vacando tali uffici, il viceré stesso ne facesse le

relative proposte: quando agli arcivescovi, invece, non voleva assumere alcun impegno, in quanto l'eventuale concessione di tale privilegio non aveva niente di simile negli altri regni tuttavia prometteva di tener presente la richiesta; quando ai vescovi, accoglieva il criterio di metà e metà; quando al comando delle galee accettava, per i 10 anni del donativo, di affidarne il comando ad un ufficiale sardo. Tuttavia, per una ragione o per un'altra, i tre bracci se ne dichiararono insoddisfatti. Quello militare, anzi, impugnò di nullità lo stesso voto del donativo, sostenendo che la concessione di esso faceva tutt'uno con le condizioni ad esso apposte e che non accolte queste ultime decadeva anche l'offerta.

Il viceré replicava che, "malgrado le apparenze", le condizioni erano state non solo accolte ma addirittura superate. Il braccio ecclesiastico, "pur col dovuto rispetto", si associava alle proteste degli altri due, così, tutti insieme decidevano di appellarsene allo stesso Re; il rappresentante regio rispose che, pur potendo opporsi a tale appello, non lo faceva, comunque, non accettava che tale impugnazione ritardasse il corso e la chiusura del parlamento.

Questione dibattutissima era e restava, d'altronde, il trasferimento della sede parlamentare di Cagliari e Sassari. Il viceré si giustificava, dicendo di esservi stato costretto dal rifiuto della città di Cagliari di ospitare, per più o meno valide ragioni sanitarie, il convegno, cioè per paura del contagio. Ma i rappresentanti cittadini e lo stesso capitolo cattedrale mettevano l'accento su ogni altro precedente, attestato nei *Capitula et Acta Curiarum* qualche anno prima raccolti e pubblicati dal Dexart, tutti favorevoli alla città e sede di Cagliari, per sostenere la nullità del trasferimento a Sassari: dichiaravano perciò di "dissentire", cioè di elevare protesta e dissenso dalla continuazione dei lavori nella nuova sede. Il gravame fu però rigettato, perché: 1) la celebrazione del parlamento venne giudicata soltanto un atto volontario del sovrano, da lui disposto, dove e quando egli lo avesse ritenuto opportuno; 2) anche ammesso che ne avesse avuto il diritto, Cagliari aveva spontaneamente rinunciato ad esercitarlo; 3) Dexart era tanto, troppo, attaccato alla sua città per poter far testo sull'argomento. Non conosciamo (gli atti parlamentari a noi noti non vanno più in là) l'ulteriore, o le ulteriori, decisioni prese poi a Madrid. È però chiaro e certo che, agli occhi dei ministri regi la, diciamo, voce della rappresentanza sarda non avesse, eventualmente che una qualche consistenza giuridica di parte, non certo il peso politico di una volontà sentita e voluta da un intero regno o paese. La questione, ai nostri occhi, di oggi, essenzialmente politica veniva vista, trattata e risolta come un mero ricorso amministrativo e anche, peggio, un gesto inconsiderato da non prendere in seria considerazione. Dichiarata o meno, la ragion di Stato — l'interesse della Monarchia giustificava questo ed altro.

A questo punto, prima di venire a parlare, con la necessaria brevità, anche del parlamento del, più tardi tragicamente scomparso, marchese Los Cobos di Camarasa, degli anni 1665-68, un'altra, pur essa brevissima, riflessione. Il suo tutt'altro che tranquillo e spedito corso, le sue vicende, sono state soltanto un primo tempo di un più grande e sanguinoso dramma, non di poche persone ma di tutta l'isola, della bufera sanguinosa in cui furono travolti e coinvolti, anzitutto

to, l'esponente acclamato dei tre stamenti, lo stesso viceré e altre, poi, vite, delle vittime della repressione.

Di tali vicende si sono occupati altri vari autori, ma gli aspetti sono ben lontani dall'esserne stati tutti chiariti, né molta o chiara luce può venire dagli atti parlamentari o dalle inchieste ufficiali, tutt'altro che esaurienti o persuasive, poiché, dicendo tutte una parte del vero; ne hanno lasciato oscura ed opinabile la parte forse essenziale. Non c'è miglior modo di dire il falso che di dirne soltanto una parte. Questo non vuol dire che anche gli atti di quel parlamento non siano molto interessanti e che non possano ancora essere studiati per attingere utili elementi di conoscenza non insincera o fuorviante, per illuminare cause ed effetti delle vicende in questione, alcune per lo meno, e una fase, la prima iniziale, di esse.

Questo parlamento era stato commesso al viceré don Emanuele di Camarassa (o Camarassa) già da Filippo IV il 30 maggio 1665 e poi, morto quest'ultimo, con nuovo mandato, dall'anno successivo dal re (malaticcio ed incapace, assistito o piuttosto sostituito dalla madre regina Maria Anna d'Austria) Carlo II, il quale gliene confermava e rinnovava il mandato. Alle prime convocatorie, cosa senza precedenti, a stampa, seguivano quelle nuove, le quali informavano che, ora, il parlamento avrebbe avuto non più uno ma due compiti, quello di procedere e provvedere com'era stato precedentemente reso noto anche alla presa di possesso del regno in nome del nuovo re e alla prestazione del giuramento di fedeltà allo stesso nuovo sovrano. La circolare viceregia susseguente informava i destinatari della missione che gli veniva affidata di tenere e presiedere "queste Corti generali che si sogliono celebrare di 10 in 10 anni, a fini di giustizia ed inoltre per provvedere intorno alle necessità del paese".

Alla notifica, effettuata dai *porters* (come a dire, porta ordini) viceregi, corrispose la venuta a Cagliari, per la data indicata, di un certo numero (l'esame degli atti, lacunosi, conservati presso l'Archivio di Stato di Cagliari non ci ha consentito di appurarli) di membri del parlamento: altri intervenivano poi alla spiccio-lata. Le sedute ebbero il loro regolare svolgimento. Furono nominati ed attesero ai loro rispettivi uffici gli addetti (abilitatori) alla verifica dei titoli e dei mandati. Furono nominati anche gli esaminatori o i provveditori dei gravami (*greuges*) e dal fatto, noto, del giuramento prestato dal viceré di osservarne le decisioni arguiamo l'altro, ignoto del giuramento di bene operare anche di essi. Sappiamo pure, cosa, del resto, già nota, ma qui ripetuta, che in questo tribunale (6 membri viceregi e 6 dei tre stamenti, due per ciascuno di essi) nessuna decisione favorevole al ricorso sarebbe stata valida se non vi avessero concorso almeno uno dei giudici regi ed uno di ciascuno stamento. La avvenuta costituzione di esso fu ritualmente resa nota al pubblico affinché chiunque potesse ricorrevvi. Sorse però, ben presto, la questione se i trattatori potessero procedere ad esaminare la questione del donativo e tutto ciò che si riferiva ad essa ancor prima dell'espletamento del giudizio sui *greuges*. I tre bracci stavano sulla negativa, il viceré sosteneva invece che non vi fosse né priorità né incompatibilità. I ministri viceregi ebbero, com'era prevedibile dato il sistema, la meglio.

Fu una prima frattura ma ne seguì presto un'altra, di conseguenze imprevedibili, importante, allo stesso tempo e complessa. Il braccio militare presentava gravame, sotto la forma grave e paralizzante del "dissentimento", perché il comando della flottiglia delle galee era stato dato anziché ad un ufficiale sardo ad un forestiero, cosa tanto più grave in quanto nessun figlio, si diceva, di un paese che aveva col suo sangue e col suo valore dato tante prove di fedeltà copriva analoghi posti altrove. Chiedeva che, senza offesa per alcuno, gli ufficiali, i funzionari, forestieri venissero trasferiti altrove. Fu, come si accennava, un piccolo *casus belli*. Il Governo stava, evidentemente, dalla parte del torto, di un torto che offendeva tutta la gente isolana, non solo, come qualche scrittore recente mostra di pensare, gli interessi "cetuali" dell'aristocrazia isolana, ma, a mio modo di vedere, di tutti quanti. Non potendo negare che il torto non ci fosse, i "ministri regi" eccepirono, con abile diversivo, che, avendo sottoscritto il ricorso, il nobile Don Diego Bonfant dovesse abbandonare l'ufficio di giudice dei gravami. Poiché poi, tutto il braccio militare si metteva in sua difesa, il viceré sentenziò l'esclusione dal collegio giudicante dei Militari *in toto*, senza prendere in considerazione l'obiezione che altrettanto, eventualmente, si sarebbe dovuto fare nei confronti del sovrano e dei suoi ministri, per essere anche essi parte in causa come responsabili del torto. I due bracci ecclesiastico e reale contestarono la decisione, ma non ci fu verso: dovettero nominare ciascuno un giudice ai gravami, in sostituzione dei due militari recusati. Poi, però, allo scopo, probabilmente, di non aggravare la situazione, tollerò che i giudici dei gravami così costituiti e parzialmente sostituiti dichiarassero che il gravame non era inammissibile e che, probabilmente, tutto era derivato dal fatto che a Madrid dovevano aver ignorato che un Capitolo di Corte aveva riservato il comando delle galee ai Sardi.

Non parliamo di tanti altri dissentimenti, ma soltanto di quello proposto dalla città di Cagliari, la quale (non si sa bene in forza di quale principio, forse di quello della "maggiore e più sana parte", di provenienza canonistica, per cui i voti erano non soltanto da contare ma da soppesare) pretendeva che, a parità di voti, il suo dovesse prevalere su quello di Sassari. Tra gli altri gravami, uno riguardava, per varie accuse che gli si muovevano, uno dei giudici viceregi, il Cano Biancarello, un altro lamentava la violazione dei privilegi giudiziari dei militari (questo ricorso fu, eccezionalmente, accolto ed il viceré ordinò la rinnovazione del giudizio, in debita forma). Sassari rinnovava la sua protesta contro la nomina di un "veghiere" forestiero, chiedendo di essere restituita nei suoi diritti. Molto accesa fu, in particolare, la discussione intorno alla competenza — esclusivamente regia ed anche feudale — a punire i contravventori al divieto di portare o possedere armi "insidiose" e da fuoco, "corte o lunghe": il gravame dei militari contro il decreto che la assegnava, in esclusiva, ai giudici regi fu, in sede, appunto, di giudizio dei gravami, appoggiato dai rappresentanti anche degli altri due bracci: si fu, dunque, 6 contro 6. I militari interponevano ricorso a Sua Maestà e non mancavano di dire al viceré, che ciò non facilitava affatto la decisione sul donativo, contestando, fra l'altro, l'affermazione, contenuta nella Prammatica sulle armi, che il divieto potesse diventare reale ed efficace soltanto se e

con l'intervento della pubblica autorità. Il dibattito era stato serrato, ma concentrato sul piano giuridico e precisamente sulla questione se il Re, o il Governo, potesse di sua iniziativa e da solo mettere nel nulla leggi pattuite come contratti, le "leggi pazionate" sulle quali avevano dissertato in passato il catalano Jaume Calles (chiamato, alla latina, Calicio), il valenzano Pere Belluga ed il Dexart.

Terminato, come si accennava, negativamente per i bracci il giudizio sui *greuges*, si passava alle discussioni fra i trattatori sul donativo e le parallele richieste stamentarie. I bracci non avrebbero fatto difficoltà al rinnovamento, per i consueti 10 anni, del "servizio", se, però, esso avesse avuto per contropartita l'accoglimento delle loro domande. Il contrasto s'incentrò subito proprio su questo, se le richieste "scritte a margine", per modo di dire, delle concessioni finanziarie fossero vere e proprie condizioni oppure, come si voleva da parte viceregia, soltanto delle suppliche. Il viceré insisteva, dichiarando e ripetendo (febbraio 1668) essere stile nuovo e contrario a quello delle precedenti Cortes imporre e scambiare le suppliche come condizioni: d'altra parte, gli stamenti non erano proprio concordi ed unanimi, giacché mentre Cagliari assumeva una posizione di distacco, altre città erano per l'accordo col viceré, cioè per la priorità del servizio regio.

Dubitando, comunque, del successo delle sue domande, il marchese di Camarasa adottò la decisione (della quale, ben inteso, si guardò dal dare notizia ai bracci, ed infatti gli Atti parlamentari non ne parlano) di spedire a Madrid, con copia di atti e documenti un suo proprio messo, nella speranza e di giustificare a Corte la sua condotta (ogni grosso personaggio vi aveva e protettori ed amici ed anche avversari e rivali) e di averne aiuto nei confronti dei dissidenti nella persona dell'avvocato fiscale Antonio Molina. La partita era grossa. Sembra che le richieste dei bracci fossero più consistenti e insistenti del solito (certo non erano umili richieste di grazia, come, per esempio, quelle del parlamento del regno di Napoli) e che il viceré, per scoraggiare e colpire la, diciamo, dissidenza agisse, avesse agito, altrettanto energicamente e spregiudicatamente quanto, per esempio, a suo tempo il viceré Vivas: infatti, imponendo termini e minacciando sanzioni personali a carico degli stessi stamentari. Si ebbero, proprio per discutere intorno alle sue richieste, anche — fatto inconsueto — numerose sedute notturne. Ad un certo punto, informato della mossa del Marchese, il braccio militare prendeva anch'esso la decisione di mandare in Spagna un suo proprio inviato, nella persona del suo capo o "prima voce", marchese di Laconi, sia perché persona autorevole e capace di condurre a buon fine il suo incarico, sia nella fiducia che avrebbe potuto contare sull'aiuto dello zio, don Giorgio di Castelvì, reggente sardo presso il Consiglio Supremo d'Aragona. Pur insistendo, dunque, presso il viceré perché venisse dato corso alla nomina di un sardo a comandante della flottiglia delle galee, lo stesso stamento lo pregò (giugno 1667) di provvedere ed ordinare, per il suo capo, un "condecante naviglio" per il sicuro viaggio, essendo lo stesso Marchese di Laconi pronto a partire nelle 24 ore. La richiesta fu appoggiata dal braccio cittadino, il quale asseriva di esservi tenuto "per la uniformità e buon trattare" che aveva col Militare.

Che cosa avvenisse in Spagna intorno alla missione del Laconi, l'abbiamo appreso soltanto da uno spagnolo, D.A. Llorente, che, poco più di un secolo fa, ebbe curiosità e possibilità di informarsene tra le carte rimaste dell'allora vice cancelliere d'Aragona, don Cristobal Crespi de Valdaura, diretto interlocutore e contraddittore dell'inviato sardo, responsabile oltre a tutto della campagna d'intimidazioni e di spionaggio di cui il Laconi (ed il Castelvì sospeso e poi allontanato dal suo ufficio) furono vittime a Madrid. La monarchia spagnola attraversava allora una fase di prostrazione e di estrema debolezza e sembrava poco meno che spenta, priva di energie. Ciò dovette, forse, far pensare al "sindico" parlamentare sardo essere finalmente possibile imporre e far accogliere finalmente e chiaramente le domande che da tanto tempo stavano a cuore agli stamenti. Tuttavia, come per singolare contraddizione, quel Governo era ostinatamente attaccato ai principi più assolutistici e, forse, anche all'idea che i desideri dei sudditi sardi non meritassero eccessiva considerazione. Così le pretese degli stamenti, le quali sembravano anche voler riviver concezioni pattistiche medievali, ormai lontane dalla pratica della monarchia, ed il modo con cui venivano presentate e sostenute, sembravano agli alti papaveri del Consiglio d'Aragona come perniciose e da non prendere in seria considerazione. La pretesa d'imporre al Monarca delle condizioni tassative repugnava, tanto più per la concreta consistenza di esse, addirittura al loro lealismo, al loro orgoglio di sudditi.

Dapprima, il Supremo Consiglio preposto all'amministrazione dei paesi aragonesi aveva cercato di temporeggiare intrattenendo il rappresentante sardo sul contenuto delle richieste, come per intenderne bene il senso e studiare meglio le risposte da dare. Pur ritenendo che sarebbe stato politicamente e persino psicologicamente assurdo concedere alla Sardegna un trattamento straordinariamente più favorevole, di grande privilegio rispetto a quello fatto agli altri paesi, non voleva dar l'impressione di un'intemperante intransigenza: s'illudeva, forse, sulla possibilità di mettere alle strette il Marchese forse anche per le spese e i fastidi di un lungo soggiorno fuori dal suo paese, inducendolo, alle lunghe, a riprendere la via del ritorno.

Della questione venne investito anche l'organo supremo immediatamente superiore al Consiglio, la Giunta Suprema, ma neanch'essa poté venirne a capo e la decisione fu rimessa allo stesso vice cancelliere. Questi riconosceva, in linea di massima, agli stamenti la facoltà o la competenza, a determinare, del donativo, le modalità e clausole operative, durata, ammontare, rateizzazioni, modalità di riscossione, ma solo tali condizioni intrinseche, o, diremmo, tecniche e non delle riserve d'altro genere come quello dei corrispettivi sostanziali richiesti da parte regia. Le domande parlamentari non venivano comunque formalmente respinte, parve più opportuno temporeggiare; nel frattempo, la Regina mandava a chiedere, agli stamenti non ancora licenziati, che, mentre il suo Supremo Real Consiglio d'Aragona andava esaminando le loro molteplici richieste, affinché non mancassero nel frattempo i fondi, per le galere e le fortificazioni, essi autorizzassero la riscossione della prima rata annuale: gli stamenti risposero però che la povertà del regno era tale che si sarebbe dovuto sospendere il donativo e

di non poter concedere tale anticipazione, sia per tale povertà del regno sia perché ogni potere stava nelle mani del marchese di Laconi, ora a Madrid.

Le domande, "molteplici", degli stamenti delle quali l'ambasciatore e "sindico" del Regno di Sardegna andava chiedendo puntigliosamente l'accoglimento, erano davvero parecchie e sostanziose. Come fu osservato dal Llorente, i singoli provvedimenti apparivano come momenti di tutto un complesso programma di revisione della posizione della Sardegna in seno alla monarchia spagnola. Per la prima volta, le forze politiche isolane si manifestavano davvero tali, esigendo, o almeno proponendo, una verifica della autonomia della Sardegna e della sua posizione in seno al vasto organismo spagnolo, quanto meno delle bardature o sovrastrutture che avevano fatto di essa un paese in tutto e per tutto dipendente ed indifeso, capace soltanto di più o meno vane suppliche. Si chiedeva, è vero, ancora una volta che gli uffici religiosi, civili, e, almeno in parte, militari, venissero conferiti soltanto ai cittadini, aspirazione rimasta insoddisfatta perché le cariche più delicate e più lucrose erano state invece riservate ai forestieri: ma, questa volta, la domanda era inquadrata in tutta una serie di richieste di ben più ampia portata, toccanti perfino la libertà personale dei sudditi. Fra queste di evidente grande rilievo, la richiesta che nessuno di questi potesse venire chiamato a comparire davanti al viceré o ai suoi ministri per accuse o imputazioni sulle quali non si fosse, prima, pronunciato il tribunale della Reale Udienza. Il giudizio su tali accuse doveva inoltre venir proferito e pubblicato nel perentorio termine di 8 giorni dalla data dell'arresto: non sarebbe stato proprio un *Habeas corpus* (l'*Habeas corpus Act* è soltanto del 1679) ma il principio ispiratore era il medesimo. Per la maggior parte dei ministri spagnoli ciò doveva sembrare, dice ancora lo scrittore spagnolo, un principio di anarchia.

In un secondo, o in un terzo tempo, il marchese di Laconi e di Siete Fuentes, si accorse, forse, di essere andato troppo oltre e ridusse le primitive venticinque domande a quattro, però tassative, come condizione *sine qua non* della conferma del donativo: lo traiamo della minuta in nostro possesso di un memoriale alla Regina dell'Avvocato madrileno d. Joseph Martinez de Figueras Alarcon. Questi quattro punti rientravano, si può dire, nel binario consueto. Erano: 1) il rispetto, tante volte mancato, dei Capitoli di Corte e privilegi (*fueros paccionados!*) del Regno e l'attribuzione della competenza a giudicare delle infrazioni di essi, oltre che, com'era in uso, ai *veguers* di Cagliari e di Alghero ed al podestà di Sassari, anche ai tre primi votanti di ciascuno dei tre stamenti; 2) la messa in atto della regola e condizione già posta al donativo per le galee, che tanto il generale quanto tutti gli altri ufficiali e graduati di esse dovessero essere nativi dell'isola, sancita, a suo tempo, "a titolo oneroso e di corrispettivo al voto del relativo servizio", nonché della riserva ai Sardi di tutte le altre dignità ed uffici, tanto ecclesiastici quanto secolari, compresi l'ufficio, autorevole e prestigioso, di Reggente la Reale Cancelleria e gli arcivescovati; 3) ritorno o ridimensionamento della Reale Udienza nello stato in cui si trovava nel 1646 (quando fu allargata dal viceré Cardinale duca di Montalto), cioè soppressione dei 4 nuovi posti di ruolo introdotti, successivamente, a carico — si capisce — dei contribuenti sardi;

concessione alle indebitate e in parte spopolate città di Sassari, Oristano, Iglesias, Bosa e Castel Aragonese del permesso, gratuito, di esportazione di metà delle granaglie che avevano il diritto di ammassare nei loro magazzini.

Tutti i mezzi e tutte le lusinghe furono allora adoperati per convincere il Marchese dell'enormità anche di tali richieste "minime", le quali sembravano tali da voler alterare o compromettere il regime dei rapporti tra l'isola e la Corona. Gli si faceva notare che tutto ciò sarebbe stato come staccare la Sardegna dal resto degli altri paesi; gli si ricordavano tutti i "privilegi" già concessi dai sovrani, in specie alla nobiltà ed alle città; si cercava di persuaderlo, col linguaggio delle cifre, che l'ammontare del donativo era inferiore a quello delle somme che venivano spese per esso e per la sua difesa. Il vice cancelliere Crespi era per la maniera forte, tuttavia continuò stancamente a trattare, in attesa di qualche opportuna novità dalla Sardegna stessa, dove il viceré continuava a manovrare, nell'intento di cercare di rovesciare la situazione.

Infatti, egli riusciva, pur con evidente violazione delle norme dei Capitoli di Corte, a fare ammettere — con l'affermazione che i limiti di età non concernessero gli "illustri e magnati" — al Parlamento l'appena sedicenne marchese di Villasor, del gruppo rivale a quello del marchese di Laconi e, nell'ordine delle precedenze, a lui superiore, dunque "prima voce", capo del braccio militare. Il fatto non ebbe però altro effetto che di inasprire la situazione, per l'attaccamento dei più alla... causa sostenuta dal marchese di Laconi. In Spagna, d'altronde, disattendendo la proposta del vice cancelliere di confermare nell'ufficio per un altro triennio il viceré che stava per scadere, con facoltà di prorogare o sciogliere il parlamento e di vietare al Laconi di tornare in Sardegna, la Regina prese la decisione di lasciare ripartire il Marchese e di rivolgersi lei stessa ai tre bracci perché ne sconfessassero gli atteggiamenti.

Il 28 novembre 1667, ella indirizzava, pertanto, ai bracci un messaggio, nel quale, dato a suo modo, conto delle trattative fino ad allora svolte, avvertiva che i quattro punti ai quali il Marchese aveva ridotto le sue richieste non erano stati ritenuti conformi all'interesse del paese ed al servizio del re, per cui occorreva ora che i bracci medesimi riesaminassero i Capitoli e li proponessero in maniera più conveniente. La comunicazione in parlamento del nuovo mandato del viceré e del nuovo invito della Regina non ebbe luogo che nel febbraio seguente, 1668. Nelle sue dichiarazioni, una vera e propria "proposizione", come per l'apertura di un nuovo parlamento e nell'assenza di Don Agostino Castelvì, il marchese di Laconi, il Camarasa invitò ancora una volta tutti a deliberare sollecitamente il servizio regio e a non pretendere di poter imporre degli obblighi al sovrano, esponendogli soltanto le loro preghiere. Anche questa nuova sessione mostrò tuttavia l'insanabilità dei contrasti, messi, ora, in evidenza dal dissenso posto contro l'ammissione al parlamento, disposta dallo stesso viceré, del Villasor, di età inferiore a quella prescritta. La decisione su tale gravame fu favorevole alla tesi viceregia: come si era detto, l'unanimità dei funzionari viceregi bastava a respingere ogni imputazione, ma ciò non mutò sensibilmente la situazione e tutte le sollecitazioni del Camarasa per una sollecita soluzione restavano

senza esito. Egli sosteneva, del resto, che il donativo era già stato votato e che la sola questione aperta era quella della presentazione dei voti parlamentari.

I bracci chiedevano, soprattutto, la sospensione di ogni attività, in attesa del ritorno del loro inviato a Madrid, di cui dichiaravano necessario udire la relazione, in riferimento alle carte delle quali lo stesso viceré aveva dato notizia. L'aggiornamento non fu concesso. Egli provvide, ma senza concreti risultati, a diramare ordini e intimazioni consuete le quali lasciarono però il tempo che trovavano. Tornato, trionfalmente come un vincitore, nell'isola il Marchese e in attesa che egli, sbarcato a Porto Torres, potesse tornare a Cagliari, i bracci ripetevano la domanda di aggiornamento, ossia di rinvio dei lavori in attesa di udire il rapporto ch'egli avrebbe fatto sulla sua missione e per deliberare su di esso. Per contro il viceré rispondeva facendo ancora una volta appello ai bracci, alla loro fedeltà e dichiarando che ove ciò non fosse bastato egli sarebbe stato, suo malgrado, costretto ad eseguire l'ordine di sciogliere il parlamento.

Giunto però a Cagliari, il Marchese chiese ai bracci di nominare ciascuno due dei propri membri per riferire ad essi sulle cose da lui fatte a Madrid. Il viceré non poté, questa volta, non concedere il richiesto rinvio delle sedute e lo concesse, brevissimo, dal 23 al 26 maggio 1668. Scaduto però tale termine senza che i bracci gli avessero fatto alcuna comunicazione, il giorno 28 notificò ai tre stamenti che, in conformità agli ordini reali, dichiarava chiuso il Parlamento e respinse in seguito ogni richiesta di spiegazioni al riguardo: rifiuto giustificato dal fatto che, ormai, ogni attività parlamentare era cessata e risposta tanto più naturale in quanto nei suoi rapporti alla Regina ed al vice cancelliere egli aveva qualificato, a quanto è stato appurato dal Llorente, l'istituto parlamentare come una vera e propria peste, per avere diffuso tra i Sardi il germe, pericolosissimo, della libertà.

Il decreto regio, di scioglimento delle *Cortes* veniva inserito agli atti. Il braccio militare rendeva, allora, nota una sua dichiarazione, dicente che esso non riteneva di aver dato motivo a tale provvedimento, che, anzi, aveva fatto di tutto per scongiurare, rinnovando la espressione della sua fedeltà alla Corona. Quello "reale" se ne dichiarava anch'esso sorpreso e dolente, tanto più, affermava, che se il viceré avesse atteso sino alla mezzanotte forse si sarebbe arrivati ad una utile conclusione e dava mandato ai sindaci cittadini di trattare e disporre ciò che potesse apparire più conveniente. Gli Ecclesiastici, pure, decidevano di mandare messo a S.M. il vescovo di Ales per manifestarle la loro devozione. Il 20 giugno veniva ucciso Don Agostino Castelvì (per vendetta privata, fu detto negli ambienti ufficiali) ed il 21 luglio perdeva la vita anche il marchese di Camarasa, cioè il viceré in attività di servizio.

Ad un periodo d'intenso sgomento, del quale nessuno approfittò in Sardegna, a differenza che qualche decennio prima in Catalogna e nel 1674 a Messina, per proclamare la rivolta (militari sardi avevano concorso in entrambi i casi a ristabilire l'ordine) seguirono poi una tarda reazione e una cieca repressione. Sembrò forse audace e pericoloso dare egualmente corso alla riscossione del donativo, che, tutto sommato, era stato votato. Negli ultimi mesi del 1669, il nuo-

vo viceré, duca di San Germano, si vide addirittura costretto ad impegnare i suoi gioielli e ad escogitare altre misure tributarie tuttavia ben poco redditizie. Il grave disagio non ebbe termine se non quando, assai più tardi, i capi degli stamenti, le città ed i capitoli cattedrali direttamente richiesti ebbero, chi prima e chi dopo ed in maniera a dire il vero tutt'altro che regolare, concesso alla Regina reggente ed al sovrano Carlo II il permesso di riscuotere le rate del donativo dei 70.000 ducati. Con ciò la perdita per l'erario si ridusse, sembra, a sole quattro, o, forse, tre annualità.

Dopo lo scioglimento del parlamento ed i luttuosi avvenimenti, dell'uccisione prima, del marchese di Laconi e poi del marchese di Camarasa imperversava comunque sull'isola una dura reazione o "legittima vendetta" e la Sardegna perdette anche il suo "reggente" presso il Consiglio d'Aragona: durante il Parlamento successivo il posto di "prima voce" dello stamento militare fu coperto dal marchese di Villasor, tradizionalmente ligio al Governo, e l'isola fu, ad ogni buon fine, presidiata da truppe spagnole.

Nulla sembrava, comunque, mutato quando nel 1677, un mandato regio, redatto, chissà perché, in latino, incaricava d. Melchiorre Oblites, Presidente e governatore delle armi del Regno, ossia viceré, di convocarvi le Corti generali per celebrarvi il parlamento, stabilito dai Capitoli ed Atti di Corte e dai Privilegi di detto Regno. Le convocatorie furono notificate *more solito*: esse recavano il consueto invito a presentarsi o farsi rappresentare. Nella seduta inaugurale (*Solio primero*) del 1 aprile 1678, il rappresentante regio, seduto nel suo alto seggio (*Solium*) riferiva il testo del regio decreto che gli aveva dato, appunto, l'incarico di convocare il "real parlamento" e le istruzioni a lui date, anche di "mutare e correggere Capitoli ed ordinanze col consenso e l'intervento dei tre bracci": i bracci, consultatisi, gli davano la consueta risposta. Gli abilitatori verificarono i mandati, ma, prima ancora, i testi e del decreto regio e del discorso (o *proposició*) viceregio. Essi erano 6 in tutto, 3 "regi" e 3 stamentari. Prima che i trattatori (a differenza degli altri stamenti che ne nominavano 3 ciascuno, quello reale ne nominava 7) iniziassero il loro lavoro (preceduti, naturalmente, dai giudici o provvisori dei gravami) il braccio militare chiese di prender visione dell'elenco degli abilitati, e così fece pure l'Ecclesiastico. Diffuso il bando per invitare gli interessati a presentare i loro gravami, entro i 30 giorni non ne fu presentato che uno e fu ritirato. Anche questa volta, il rappresentante sassarese, il giurato in capo, della città, protestò per il fatto di essere preceduto non soltanto dal collega di Cagliari ma anche da un secondo rappresentante (sindico) cagliaritano.

In tema di donativo, gli stamenti, "dolenti di non poter fare di più", offrirono un ammontare annuo di 70.000 scudi, ivi compresi la panatica per gli equipaggi delle galee e il loro soldo ordinario; il braccio ecclesiastico teneva a chiarire che le richieste ch'esso stava per fare costituivano non delle condizioni ma soltanto delle suppliche. Il braccio militare (tra gli esponenti del quale figurava anche il conte di Villamar che nel parlamento precedente aveva elevato dissenimento contro l'abilitazione del marchese di Villasor) fu il solo a tentare di essere veramente sincero, esprimendo il malcontento di tutti per le bardature op-

pressive imposte sull'isola ormai da troppi anni. Non vi era, disse, bisogno di militari forestieri, per la fedeltà dei Sardi, immeritevoli di tale castigo perché a suo tempo, in occasione dei luttuosi avvenimenti che capitavano durante il governo del Marchese di Camarasa, specie la città di Cagliari e le sue appendici, conservarono la città e il regno per sei mesi, prima dell'arrivo del Duca di S. Germano: le lettere reali e le sentenze hanno dichiarato che i turbamenti verificatisi sono stati non generali ma opera di pochi: i sardi danno continue prove con i loro figli nei vari regni, in difesa della Corona, mentre il regno, pur poverissimo e meritevole di soccorso per il flagello delle cavallette e della peste, ha pagato in sette anni 490.000 scudi, senza grazia alcuna, contentandosi di servire per servire. Ciò costrinse il viceré a dichiarazioni di stima e di riconoscimento della fedeltà dei Sardi.

Le "suppliche" dei tre stamenti — il viceré aveva tenuto a dichiarare che non si trattava di condizioni —, di ciascuno di essi e delle varie città, furono numerose e persino (allo scopo d'ingraziarsi il viceré ed il Consiglio Supremo d'Aragona, che dovevano dar parere su di esse) munifiche, allettanti. Esse testimoniavano e persistenza di problemi e continuità d'indirizzo con quelle dei parlamenti precedenti. Volevano fortemente, anche se rispettosamente, in primo luogo il controllo della legislazione e dell'attività di governo dell'isola. Proponevano, o riproponevano, pertanto, in primo luogo, la nomina di 12 (metà regi e metà dei tre stamenti) giudici *de contrafuero* (cioè per le violazioni del diritto patrio, ossia dei Capitoli di Corte), con facoltà anche per i soli stamentari di decidere, in assenza di quelli regi; rinnovavano la richiesta della riserva degli uffici religiosi, civili e militari, senza eccezioni; inoltre riduzione dei dazi di esportazione, divieto di donativi straordinari, nuovo ripartimento tributario, ecc. Inoltre, essendo, dicevano, consuetudine di concedere, dopo i parlamenti, perdono generale, chiedevano che questo venisse concesso ed ai membri del parlamento e degli abitanti tutti, in specie ai conti di Sedilo, di Montalvo e di Villamar; chiedevano il ripristino del posto già concesso, ma poi revocato o sospeso, di Reggente nel Consiglio Supremo d'Aragona; che i giudici delle contrade reali portassero la toga; che il Procuratore fiscale non potesse impugnare i giudizi dei *prohomens* nelle cause criminali dei Militari, chiedevano la dignità, per il Villator, di Grande di Spagna, ecc. Secondo la tradizione tutto il carteggio fu inviato a Corte, per trattare col Consiglio d'Aragona, "sindico" degli stamenti un nobile, d. Diego Pinna.

Delle "grazie" concesse dal Sovrano, ossia delle decisioni intorno alle richieste parlamentari, riferì ai bracci il viceré — ribadendo che non si era parlato di condizioni — nella seduta di chiusura (altro "Soglio"). Esse furono, oltre a vere e proprie grazie, di titoli ed onori, stipendi e promozioni ai funzionari, le seguenti. Il Sovrano esprimeva la sua soddisfazione. Quanto alla nomina dei giudici di *contrafuero* non voleva che si introducessero delle novità; quanto agli uffici, cariche, dignità, avrebbe tenuto nella migliore considerazione le domande dei Sardi, nel regno e fuori: quanto a quelle ecclesiastiche più alte, desiderava però non assumere impegni riservandosi, in particolare, la scelta dei tre arcive-

scovi e del vescovo di Alghero; intorno al comando delle galee non desiderava assumere precisi impegni, pur assicurando la sua buona volontà. Negava che la presenza di truppe non isolate a Cagliari e ad Alghero (per il presidio delle porte, disse) non aveva nulla di offensivo verso la popolazione, tanto che era stato loro ordinato di mostrarsele amici. Rifiutava invece di accogliere, perché "non conveniente", la preghiera di rimuovere dalla torre cagliaritana dell'Elefante i teschi dei condannati nella repressione e l'iscrizione infamante posta in Via dei Cavalieri. Il "perdono generale" gli sembrava cosa inusuale, tuttavia egli avrebbe preso delle misure di favore per i condannati (assicurazione, evidentemente, evasiva). Se gli stamenti ne fornissero i mezzi, egli non solo ripristinerebbe il reggente sardo, ma al posto di uno, ne nominerebbe due: uno di "toga", ossia di giustizia, ed uno di cappa, destinato cioè al settore della pubblica amministrazione, per di più ne avrebbe distribuito i due posti tra gli abitanti dei due Capi dell'isola. Fra le altre disposizioni la fissazione del numero degli scrivani e notai e perfino degli operai nelle varie località.

Indisse e presiedette la successiva riunione parlamentare dei tre stamenti, negli anni 1688-89, il viceré Niccolò Pignatelli, duca di Monteleone. Le convocatorie, datate 16 novembre 1687, erano anche questa volta a stampa. Colpi subito, ed offese alquanto gli Ecclesiastici, la particolarità che, abbandonata nei loro confronti la riguardosa formula "Vi esortiamo" essi venissero, come i membri degli altri due stamenti, citati e comandati o ad intervenire o a farsi rappresentare. Altro mutamento di qualche rilievo fu quello, contenuto nel mandato regio al viceré, dichiarante che le proposte di legge che gli stamenti fossero per fare sarebbero state sottoposte al Supremo Consiglio d'Aragona (leggi che, dopo aver conferito col S.A.R.C.A. possano approvarsi). La riunione sembra essersi svolta secondo le regole e non aver dato luogo ad eccessive discussioni. Vi fu confermato il donativo e si redassero le consuete suppliche (tra esse la richiesta che, nel corso del "Solio" le tre "prime voci" tenessero il capo coperto). Fu inviato il solito messo in Spagna (questa volta di nuovo un marchese di Laconi) e, al suo ritorno, nella solenne seduta di chiusura, il viceré dette lettura delle decisioni regie. Queste non erano, a dire il vero, molto benevole. Negarono agli ecclesiastici, senza dirne il perché, quel minimo di riguardo nelle convocatorie di cui avevano sempre goduto, e negarono anche di esimere dal divieto di come dare ai consiglieri cittadini e ammissibili a tale ufficio di possedere armi da fuoco lunghe; negarono l'uso del cappello in testa alle prime voci durante le grandi assemblee. Non accolsero "per allora" che "come nel regno di Valenza", tre membri dello stamento ecclesiastico esercitassero le funzioni di giudici "*de contrafuerro*", ossia delle trasgressioni dei Capitoli di Corte. Accettavano, ma soltanto come raccomandazione (cioè senza un preciso impegno), la richiesta della riserva dei posti ed uffici isolani. Concessero (finalmente!) la rimozione dei teschi dei giudicati per sedizione, ma non dell'iscrizione "infame". Tra le altre cose, negarono la "grandezza di Spagna", chiesta questa volta per il Villasor e il Laconi e al Consigliere in capo della città di Cagliari il privilegio di portare al collo una medaglia d'oro con l'effigie del Sovrano (forse per non accendere rivalità con le

altre città). Alla richiesta di limitare gli eccessi di potere dell'Inquisizione risposero che il problema non era soltanto sardo ma andava risolto unitariamente per tutti i regni.

La successiva ultima convocazione dei parlamenti o corti da parte di sovrani spagnoli ebbe luogo (la monarchia era ancora impersonata dal malaticcio Carlo II) sotto il viceré Giuseppe de Solis, conte di Montellano. Le convocatorie furono in nome del Re diramate dal suo vicario: seduta di apertura fissata il 4 febbraio, ma di fatto il 26 stesso mese, 1698; seduta di chiusura l'anno dopo, 1699. Malgrado il rispetto delle consuete norme regolamentari, la riunione fu, per vari aspetti, assai fuori del comune, in qualche misura persino sorprendente. Costituiti gli uffici, degli abilitatori, dei giudici dei gravami e dei trattatori e quasi come premessa al lavoro di questi ultimi, il viceré riunì, appunto, questi ultimi per far loro una singolare proposta, quella, cioè, di votare, ossia di concedere, il donativo non più, come in passato, per 10 anni, ma per 20. Le *Cortes*, diceva, l'avevano sempre votato, dalle prime alle ultime ed anzi aumentato: era una legge scritta nei cuori per inclinazione naturale e per le ricompense ("mercedi") ricevute. Allungare il termine dai 10 anni ad un ventennio avrebbe procurato, aggiungeva, il vantaggio di evitare la confusione creata dal gran numero delle leggi, le spese del parlamento, gli incomodi dei convocati costretti a muoversi dalle loro case, le discussioni intorno alla scelta dei "sindaci" e di altri funzionari.

I trattatori però si sbrigarono del problema affermando che la questione era al di fuori della loro competenza; viceversa, su proposta, sembra, del militare duca di Soleminis ed in considerazione, venne detto, della diminuzione della popolazione isolana, votarono (contraddetti, è da credere, dai colleghi di parte viceregia) la riduzione del donativo, sempre decennale, da 70.000 a 60.000 scudi annui, ivi compresa la panatica degli equipaggi delle galee, e con la clausola inoltre del condono delle quote arretrate del donativo precedente. D'intesa col viceré, i bracci nominavano loro inviato a Corte, con tutti i carteggi, il conte di Villasalto e d. Stefano Masones. Dimentichi del divieto di sottoporre a condizioni il donativo, gli stamenti chiedevano, ancora una volta, che le loro domande venissero accolte e sancite come leggi pattuite "pazionate", cioè come contratti bilaterali. Tuttavia il Consiglio d'Aragona (benché, ora, ne facessero parte anche due Sardi, il marchese di Laconi e don Simone Soro) dette, come al solito, consulte e decretazione guardinghe e misurate: negativa del tutto quella intorno alla richiesta di sopprimere la guarnigione forestiera della città di Cagliari. Quanto alla richiesta intorno ai mezzi per assicurare il rispetto dei Capitoli di Corte, la risposta del tutto deludente e quasi sprezzante, fu che continuassero ad osservarsi quelli (essi soltanto!) i quali fossero ancora in uso; quanto all'accesso privilegiato dei Sardi agli uffici, dignità e comandi si rispose, senza impegno, con una promessa di buona volontà. Senza un formale impegno restò anche la richiesta di porre termine agli esili e soggiorni obbligati imposti dopo i fatti di trenta anni prima.

È superfluo ricordare che la morte senza eredi di Carlo II sul finire dell'ottobre 1700 lasciasse la monarchia spagnola senza titolare, aprendo quella che fu

detta la guerra di successione spagnola. La Sardegna restò, o passò, a Filippo V di Borbone, il quale, soppresso il Consiglio d'Aragona, la trasferì, il 27 agosto 1707 al Consiglio Supremo d'Italia. Nel 1708, l'isola veniva occupata da Carlo VI d'Austria; nel 1717 era di nuovo, grazie al cardinale Alberoni, spagnola; sul finire di tale anno, la Santa Sede rinnovava al clero sardo, per 5 anni, l'autorizzazione a corrispondere al sovrano il consueto donativo. Nel 1720 il regno di Sardegna passava al fino ad allora ducato di Savoia. Durante quel ventennio, i sovrani tennero nell'isola le loro truppe ed esigettero, col concorso, spontaneo o non, delle tre "Prime voci" stamentarie, il tradizionale donativo. Gli stamenti erano, in varie occasioni, ricordati: per esempio, il 21 luglio 1711, l'Arciduca d'Austria (cioè Carlo VI) comunicava allo stamento reale la nomina di un nuovo viceré. Un altro, abbastanza singolare, ricordo dell'esistenza dei "tre Stamenti del Regno" si ebbe nel 1716 da parte dello stesso Carlo VI, quando egli, con tutta probabilità a fine propagandistico, conferiva loro la dignità di "Grande di Spagna", comunicando tale suo atto alle *tres voces*, ossia alle tre "prime voci" di essi, precisando che tale loro unione avvenisse soltanto nelle *Cortes generales*. Motivo della distinzione erano, diceva il Sovrano, i meriti che gli stessi tre stamenti avevano conseguito con le loro ripetute manifestazioni di zelo nella conservazione del Regno e di amore per la persona e la Casa di S.M.

3. *La stentata sopravvivenza e l'effimera reviviscenza settecentesche*

All'avvento sabauto nell'isola, nel 1720, il nuovo viceré, il barone S. Remy, non trascurava, naturalmente, di convocare a Cagliari per il giuramento di fedeltà e suddistanza al nuovo sovrano le tre "Prime voci"; nell'ottobre dello stesso anno, queste offrivano a Vittorio Amedeo II un dono di 6.000 scudi (1.000 lo stamento ecclesiastico e 2.000 ciascuno il Militare ed il Reale). Una parziale riunione degli stessi stamenti, nel luglio 1721, fruttava allo stesso sovrano altri 60.000 scudi per il successivo triennio. Com'è noto, la cessione della Sardegna allo stesso sovrano sabauto aveva per condizione il mantenimento di essa nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava in quel momento della cessione stessa, cioè col suo regime politico tradizionale. I Savoia, in Sardegna, si astennero quasi ostentamente, dall'introdurre una qualche novità, sebbene, a detta di taluno, quel loro predominante motivo di nulla innovare avesse "una portata del tutto esteriore". In concreto, comunque, con i suoi dispacci personali ai capi dei tre stamenti, una circolare ai singoli titolari dello stamento militare ed ai Consigli delle città costituenti lo stamento reale, il 23 aprile il Re comandava la conferma e continuazione del donativo, spiegando che le somme sarebbero state impiegate per la difesa militare dell'isola. La deliberazione degli stamenti avvenne in due momenti successivi. I membri di essi comunicavano alle rispettive prime voci le loro determinazioni e proposte; il braccio militare si riunì a Cagliari con il diretto intervento dei suoi membri presenti nella città o nei luoghi più vicini; a conclusione delle avvenute consultazioni le tre prime voci confermarono il viceré

dei voti espressi e lo stesso rappresentante regio esprimeva la propria soddisfazione, dando il benestare per l'andata a Corte di un messo dello stamento militare.

Oltre all'affare del donativo, tale inviato presentava, a titolo di suppliche, anche 16 richieste, 4 comuni ai tre stamenti, una dell'arcivescovo e del Capitolo cattedrale di Cagliari e 2 di varie città isolane. Erano domande molto modeste, alquanto timide, forse anche esplorative. Le più notevoli erano: l'attribuzione o riserva ad ecclesiastici sardi di tre vescovati, Ales, Bosa e Ampurias; l'abolizione della privativa regia della coltivazione del tabacco; precisi limiti ai "diritti" pretesi dai giudici; l'appellativo di Ill.ma per la città di Cagliari. Il 23 settembre 1723 (la burocrazia non amava i tempi brevi oppure il Governo piemontese amava farsi pregare?) si venne a sapere che le risposte non erano poi del tutto negative: promettevano al clero sardo quei tre vescovati, inoltre accettavano le richieste circa le tasse giudiziarie; alla città di Cagliari per non suscitare rivalità e gelosie concedevano la qualifica di "molto illustre". Quella prima occasione, per i Sardi (ed un'altra di poco posteriore in data 28 luglio 1724, ma non ne conosciamo altro che la data!), di prendere contatto con i nuovi padroni era andata in buona parte sprecata, per pusillanimità o diffidenza, o proprio per disinteressamento o scarso attaccamento di essi alle sorti del secolare istituto. Approfondite ricerche, presso l'Archivio di Stato di Torino, di M.A. Benedetto, hanno messo in luce l'intenzione del Sovrano sabaudo, in vista della riunione prevista per il 1727, di riprendere nell'isola le tradizionali "Corti", frustrata peraltro sia dall'opposizione dei loro funzionari sia dall'indifferenza degli stamenti. Avrebbe voluto, sembra, indirne la riunione per il 1728, anno nel quale, infatti, proprio per preparare una più equa e uniforme distribuzione degli oneri tributari, fece compiere nell'isola il primo censimento generale sabaudo, corrispondente alle numerazioni dei fuochi dei secoli precedenti. Annate agrarie particolarmente sfortunate indussero però il sovrano a desistere dall'iniziativa. Salito poi al trono, nel 1730, suo figlio Carlo Emanuele III, manifestò anch'egli il proposito di "congregare le Corti", così come suo padre aveva fatto meno di vent'anni prima, quale re di Sicilia, nel 1714; una breve memoria, anonima, di qualche funzionario gli faceva però osservare che la situazione economica dell'isola non era tale da far pensare ad un aumento del donativo. Aveva per titolo, e contenuto, i *Motivi* (qualche impiegato sardo d'italiano mal certo raddoppiava la t?) *che ostano alla congrega per hora de stamenti o sia delle Corti di Sardegna*; essi erano, in sostanza, due: 1) l'usanza degli stamenti di chiedere, ad ogni nuova riunione, il condono dei residui non ancora versati con conseguente "danno notabile" per l'erario; 2) la diminuzione, risalente al XVII secolo del donativo ordinario da 70.000 a 60.000 scudi, pur in tempo "meno calamitoso" di quello attuale avrebbe fatto temere la domanda di un'ulteriore riduzione, motivata con "la presente miseria" e col fatto che, per pagare il donativo in corso, i regnicoli si erano tutti indebitati. L'ignoto estensore della Memoria aggiungeva che, in mancanza di altre ragioni, "si crede più utile alle dette finanze prorogare detta congrega sino siano in tutto, o almeno della maggior parte, riscossi detti reliquati, et il regno restituito al pristino

stato di contante; poiché allora è sperabile d'ottenere accrescimenti di donativo" e che, "per restituire detto regno in pristino stato di contante vi vogliono almeno tre annate successive a questa del 1731 d'abondante raccolto".

Sulla questione non si sarebbe più tornati che nel 1751. Nei primi mesi di quest'anno, Carlo Emanuele, forse su indicazione di d. Francesco Paliacio, "reggente di toga" a Torino, nel Consiglio di Sardegna, aveva chiesto notizie intorno ad un'eventuale riconvocazione delle "Corti" isolane, ponendo una serie di quesiti, alla Giunta di Governo sedente a Cagliari, composta oltre che del viceré d. Emanuele di Valguarnera, del reggente consultore (nuovo nome del Reggente la Reale Cancelleria) Enrici e di due giudici del tribunale della Reale Udienza. La Giunta rispondeva debitamente, in data 30 marzo, con precisione di notizie e di giudizi ed ampie considerazioni e persino richiami storici appropriati, astenendosi tuttavia dal somministrare consigli che non le erano stati richiesti. Separatamente, ma parallelamente, la Giunta esprimeva, sugli eventuali vantaggi ed inconvenienti di una riconvocazione tutta una serie di "riflessi". Osservava, non certo a torto, che "l'affare di maggiore rilievo che interessi il regio servizio delle Corti è lo stabilimento del real donativo" e che, inoltre, si trattava in esse delle grazie e dei privilegi "che si dimandan statuti, leggi e municipi" (sic), "che dipendentemente dalla real approvazione si aboliscono o di nuovo si formano per il buon regime del regno, la vulnerazione de "quali apre la via a' dissentimenti, remore del proseguimento del parlamento, sino a che interamente evacuati, venghin gli aggravi riparati". Vi si scorgeva dunque, abbastanza chiaramente, il rapporto tra la determinazione del donativo e il riparo dei gravami, intorno ai quali potevano, appunto, sorgere i pericolosi "dissentimenti".

Un più preciso, ma non molto diverso parere veniva espresso, due mesi dopo, dal reggente Enrici in termini peraltro alquanto cauti e misurati. C'era a suo dire, da temere in primo luogo la presentazione delle richieste isolane "per via di doglianze e gravami, sopra di quali dovrà provvedersi dai provvisori eletti e per massima parte nazionali" (cioè sardi); quanto al donativo, inoltre, non poteva non tenersi conto sia della sfavorevole congiuntura economica e della recente contribuzione straordinaria di 110.000 scudi a causa della guerra ("cosa che fuori di dubbio sarà dagli stamenti magnificata sino alle stelle") né fare a meno di considerare che "niuna speranza vi è di portare alcun utile al real interesse... et è certa la spesa, a cui dovrà soccombere S.M. di scudi 35.000 circa per la tenuta di dette Corti".

D'altronde, egli continuava, essendo le Corti "composte dei tre stamenti ecclesiastico, militare e reale", nessuno proponeva in esse e promuoveva il pubblico vantaggio "delle ville e del popolo": esse "solamente hanno servito ad accrescere a dilatare sempre più li privilegi, le esenzioni, l'autorità e la giurisdizione di detti baroni, nobili e cavalieri, con diminuzione, conseguentemente, della giurisdizione et autorità reale, e con gravi pregiudici della giustizia". In conclusione, gli sembrava "che ... non debba S.M. far seguire per ora la convocazione delle Corti, la quale è solamente desiderata dai baroni e nobili; giacché si è lasciato trascorrere più di un mezzo secolo senza averle celebrate, possa ancora

lasciarsi trascorrere qualche anno prima di pensare a tal cosa, et aspettare quel tempo in cui possa farsi maggior capitale dell'affetto e dell'attaccamento dei sudditi, e principalmente dei baroni e dei sudditi al suo governo". Per il caso che il sovrano decidesse diversamente, lo stesso Enrici suggeriva di prender tempo nell'esaudire gli eventuali voti parlamentari o di prevenirli con utili provvedimenti (il più importante sarebbe stato, a suo parere, la riduzione del numero dei procuratori legali).

Nulla venne, insomma, innovato quanto alla prassi delle consultazioni triennali delle tre "prime voci" e quindi non condividiamo l'opinione della prof. Benedetto che, intorno alla metà del secolo il parlamento sardo si dimostrasse più che mai vivo e vitale, né pretenderemo, certo, di dire che in tale periodo ed anche nei decenni successivi mancasse nell'isola qualche rimpianto... nostalgico. Un'istanza dei Baroni per riunire il loro stamento e discutere, nel 1771, il progetto di istituzione dei consigli comunitativi nell'Isola fu lasciata cadere, perché essa avrebbe dovuto portare anche alla convocazione di tutti i Cavalieri. Una somma di piccole, ma coerenti, indicazioni sul periodo 1773-1795 è stata fornita, sulla scorta di documenti dell'Archivio torinese, da Luigi Bulferetti. Non si tratta di cose del tutto nuove o sorprendenti, alcune di esse meritano però di essere ricordate. Nel 1774-75 (non sapremmo peraltro dire a partire da quando) per esempio, a Torino, il "deputato del Regno", marchese di Laconi, altrimenti detto "deputato de' stamenti", prima voce dello stamento militare, era alle prese col Supremo Consiglio di Sardegna, tutt'altro che sollecito, sembrava, nel concedere il suo benessere alle varie "rappresentanze" e "doglianze" articolate in undici punti, da lui presentate: nulla c'impedisce, riteniamo, di mettere il disaccordo in rapporto col malumore del viceré del tempo, per la riduzione, domandata da parte stamentaria, di 50 scudi percepiti sino ad allora dal rappresentante regio nell'isola a titolo di risarcimento della perduta "franchigia di diritti doganali". A tale medesimo periodo, e precisamente al 30 settembre 1774, risaliva anche una lettera viceregia alla Segreteria di Guerra torinese, in cui si affermava (non risulta in base a quali motivi) esser cosa pericolosa la tenuta delle Corti, persino nell'ipotesi di un eventuale aumento del "real donativo". Conseguenti e puntuali, pertanto, le nuove proroghe degli anni 1780, 1783 e successive ed anche la presentazione di nuove suppliche.

Il ricordo tuttavia, il desiderio, della ripresa delle antiche solenni riunioni e dell'attività degli stamenti spaziente su tutti i settori della vita associata isolana, forse lo stesso ricordo delle molte lotte sostenute insieme, diventò tuttavia vivo ed attuale quando, nel 1792, apparve drammaticamente necessario difendere l'isola, che sembrava abbandonata ad inetti o poco affidabili governanti, in particolare la zona di Cagliari, la più esposta, aggredita dalle forze francesi. In tale frangente, molti fra i membri degli stamenti affluiti in quella città, "militari" in specie, decidevano di riunirsi secondo l'antica tradizione ed assumevano nelle loro mani la difesa del paese. Un verbale della loro prima riunione, per dir così ufficiale, in data 4 gennaio 1793, spiegava come, incontratisi "accidentalmente" (questa precisazione doveva servire a scagionare eventualmente i partecipi dal-

l'accusa di adunata sediziosa) il giorno prima, i comparenti avevano concepito l'idea di domandare al viceré l'autorizzazione a riunirsi in stamento: avuta, quindi, la sua approvazione, i "militari" del capo di Cagliari avevano invitato quelli del capo di Sassari alle successive adunanze, ciò con lettera della "prima voce" marchese di Laconi al feudatario "più antico" del capo settentrionale, il Duca dell'Asinara. Questa prima convocatoria, a stampa, pur portando la stessa data del 4 gennaio non fu diramata che il giorno 7, per l'indugio del Reggente consultore ad autorizzarne l'invio.

L'urgenza del pericolo e la necessità di "provvedere agli oggetti del regio servizio" indusse lo stamento militare a convocare a Cagliari anche gli altri due stamenti, rivolgendone l'invito alle rispettive due "prime voci". Il 18 gennaio, messi dello stamento ecclesiastico rendevano noto a quello militare che, "mediante l'annuenza di S.E.", ossia del viceré, si sarebbero riuniti al più presto; lo Stamento reale esprimeva anch'esso il suo consenso. Intanto, truppe miliziane frustravano i tentativi di sbarco e di costituirsi delle teste di ponte nel Sulcis, a Quartu ed a Cagliari: degli invasori restò, finché ne fu cacciato il 25 maggio, un piccolo nucleo di occupazione a S. Antioco e a S. Pietro. La minaccia francese sull'isola restava tuttavia ancora viva. Gli stamenti ecclesiastico e reale tardavano a farsi vivi, ma il Militare non ritenne di dover sciogliersi. Esso ricevette, nella persona del marchese di Laconi, i caldi ringraziamenti del Sovrano e, successivamente, un messaggio, in data 26 marzo 1793, con il quale lo stesso Vittorio Amedeo III, dichiarava la sua intenzione di accogliere benevolmente "le dimande, che da' suoi sudditi e figli attende il padre e sovrano".

Ricevuto tale ambito, e probabilmente non inatteso, invito lo stamento militare provvedeva sollecitamente a nuove e più regolari convocazioni dei suoi membri del capo settentrionale dell'isola e ad invitare gli altri due stamenti a costituirsi anch'essi regolarmente. Oggetto della riunione doveva essere, ora, la formulazione delle proposte (da "umiliare al Trono per il pubblico bene"); lo stamento militare si diceva, da parte sua, pronto a "rappresentare quanto possa occorrere ad assicurare e affrettare la pubblica felicità e contentezza"; quello ecclesiastico si disponeva "a trattare e decidere certi importantissimi capi tendenti alla necessaria difesa della corona ed all'utilità e vantaggio della nostra amata patria" (l'uno e l'altro, abbandonato il catalano e il castigliano, parlavano ormai a meraviglia l'armoniosa lingua di Dante). I due stamenti iniziarono senza indugi il loro lavoro, quello reale non si riunì che il 29 aprile. In questa nuova ed intensa fase della loro attività, essi si tennero a continuo contatto, riuscendo a superare vecchie e nuove difficoltà: per esempio, da principio, la richiesta del ripristino dei parlamenti decennali incontrava chissà perché, l'opposizione degli Ecclesiastici. Di comune accordo, formularono pertanto cinque richieste:

- 1) ripresa delle convocazioni periodiche delle Corti;
- 2) conferma dei "privilegi" e delle leggi fondamentali del regno;
- 3) riserva esclusiva ai Sardi di tutti gli uffici, cariche e dignità civili, militari ed ecclesiastici, ad eccezione dell'ufficio di viceré;
- 4) istituzione a Torino di un Ministero per gli affari sardi;

5) istituzione, a Cagliari, di un Consiglio di Stato, organo di consultazione e di controllo.

Altre particolari domande, meno impegnative, furono affidate all'ambasciata da mandare a Torino per la stessa occorrenza a nome e mandato dei tre stamenti: due membri per ciascuno di questi, tenuti, per giuramento, non soltanto a fare tutto il possibile per l'accoglimento delle domande ma anche a respingere ogni vantaggio personale che stesse per essere loro offerto.

Le accoglienze torinesi ai sei inviati sardi furono tutt'altro che entusiastiche, anzi fredde, dilatorie, elusive. Essi vennero costretti a peregrinare di ufficio in ufficio, accolti con malagrazia e persino con stizza. Un "regio biglietto" di chiusura della sessione parlamentare non si ebbe, a Torino, che il 4 settembre: quando venisse comunicato a Cagliari non ci è noto. Nel frattempo in relazione al mal celato ostruzionismo torinese, a Cagliari e altrove i propugnatori del ripristino di quelle che, a torto o a ragione, venivano considerate le perdute libertà isolate si facevano ripetutamente e sediziosamente vivi, con manifestazioni tumultuose che si cercava invano di far tacere. Un tumulto apparentemente "spontaneo" ed improvviso portò alla sensazionale, subitanea espulsione dall'isola ed imbarco a Cagliari di tutti i funzionari non isolani dell'amministrazione sabauda (vicere presero), con l'eccezione degli arcivescovi delle due maggiori città sarde. Il sovrano non nascose la sua "severa indignazione". In assenza di tali dirigenti assunse il potere il decano dei giudici don Letterio Cugia, gli stamenti pretesero però, ed ottennero, che capo, quanto meno nominale, del piccolo consiglio di governo fosse la "prima voce" militare, il marchese di Laconi. Tale regime durò oltre due anni, cioè anche dopo l'arrivo nell'isola del nuovo vicere piemontese, marchese Vivalda.

La presenza nell'isola del nuovo rappresentante regio e la notizia del prossimo arrivo di truppe piemontesi non attenuavano, malgrado il passar del tempo, l'eccitazione generale, indirizzata ora, probabilmente anche per la penetrazione nell'isola, specialmente nel Capo settentrionale, di echi e fermenti della recente rivoluzione francese, e di vivi fermenti antifeudali: il moto popolare contro la... tirannide baronale trovò non già un freno ma un fremente ausiliario nel giudice, nobile, Gio Maria Angioi, inviato a Sassari quale *alter nos* viceregio, con pieni poteri. I tre stamenti del regno continuavano a sedere — senza tuttavia riuscire a ristabilire l'ordine, dovunque turbato — a pubblicare manifesti e diramare proclami, ad inviare a corte messaggi e "rappresentanze" e ad aprire (più o meno democraticamente ma, certo, contro ogni precedente) le loro stesse sedute anche a "soggetti" costituenti "popolo", estranei alla loro tradizionale composizione.

Con l'ammissione o chiamata di elementi ad essi estranei, gli stamenti operavano il superamento della vecchia Sardegna feudale e cetuale. Ammessi, dunque, nella compagine stamentaria questi nuovi elementi, fu creato in seno ad essa un Esecutivo di otto membri, rinnovabile bimestre per bimestre; si provvide ad una qualche riorganizzazione delle milizie locali, all'*afforo* (cioè alla determinazione dei prezzi delle derrate, come avveniva in regime spagnolo, da

parte governativa di concerto con gli stamenti), alla regolamentazione (anche questa eredità del passato regime) della tratta, o esportazione, dei cereali e dei relativi dazi, a fissare il corso della moneta e persino — lo ha ricordato A. Era — alla disciplina dell'uso delle maschere in tempo di carnevale.

Ormai, i decreti viceregi, i quali recavano l'indicazione "conforme parere della R. Udienza", erano in massima parte ispirati dagli stamenti: il 25 settembre 1795 ratificavano la dichiarazione di 19 feudatari di rinunzia, da allora in poi, alla riscossione dei loro diritti feudali, ormai quasi da per tutto contestati dai vassalli. Gli stamenti restavano ostinatamente alla ribalta e l'elemento "borghe-se", cioè i non nobili ad essi aggregati, insistevano sulle famose Cinque domande, soprattutto sulla "privativa" degli impieghi. Già dal 25 agosto una lettera inviata a Torino a S.A.R. il Principe di Piemonte ricordava e deplorava che già due anni prima essi avessero mandato a corte i propri rappresentanti per esporre quanto avrebbe potuto, dopo una lunga epoca di letargo in cui l'isola era stata tenuta dai "perfidi agenti", aprire "un'epoca felicissima" ed annunciava l'invio di una nuova "rappresentanza", con annesso "ragionamento giustificativo". L'attuale — aveva detto la stessa lettera — "universale commozione" era non il "trasporto di poche fantasie riscaldate" ma la reazione alle malefatte di cattivi ministri. Confidavano quindi e nel sovrano e nella esattissima osservanza, da parte sua, della "pazionata costituzione dell'isola".

L'annesso ragionamento era anch'esso redatto "a ragion di logica" e di varie considerazioni storiche e giuridiche. Gli stamenti protestavano, certo, contro coloro i quali provocavano localmente i tumulti, tali da metter male tra il governo ed i sardi, ma anche contro coloro che, fingendo di dare addosso ai "Giacobini", combattevano gli stessi stamenti e propugnavano (se ne faceva qualche nome) una reazione e repressione anche contro di essi. La periodica, decennale, convocazione delle Corti era, dicevano, una delle leggi fondamentali del Regno: essa era stata disposta, ricordavano, col regio biglietto del 22 luglio 1794, il quale aveva assicurato il pronto invio al viceré delle regie patenti necessarie: ma poi qualcuno (e se ne faceva il nome) ci si era messo di mezzo e, presentando la convocazione come cosa pericolosa, era riuscito ad impedirla.

Un'altra lettera degli stamenti al Sovrano, in data 28 settembre, lamentava che manifestazioni sediziose avvenute in quel di Sassari avessero indotto le autorità a separare la città e il suo territorio dal resto dell'isola (controllata, appunto, dagli stamenti medesimi). Comunicavano inoltre di aver dato all'Arcivescovo di Cagliari incarico di trattare a loro nome (di rappresentanti, dicevano, la "intera Nazione sarda", "a norma della fondamentale Costituzione"), sia presso la Corte sia presso la S. Sede, per ottenere l'accoglimento delle domande a suo tempo presentate, domande che confermavano e delle quali ripetevano, aggiornandone, in certo modo, il contenuto: convocazione delle Corti, previo mandato a presiederle del viceré Vivalda; truppe, nell'isola, soltanto sarde ed agli ordini delle Corti; facoltà della "Nazione" di comunicare col Re direttamente, per scritto o per mezzo di propri deputati, senza dover attenderne il permesso dal Governo, cioè senza passare "per il canale dei ministri e dei viceré"; amnistia, sulla

parola del Re, per tutti i fatti accaduti, ossia per i disordini e reati commessi a partire dal 28 aprile 1794.

Finalmente, un "regio biglietto" dell'8 giugno 1796 manifestò la decisione del Sovrano di ripristinare la "periodica celebrazione delle Corti ogni decennio", ordinandone "fin d'ora" l'apertura, "nel modo e forma portato dagli stabilimenti ed usi del regno", riservandosi, lo stesso Sovrano, di destinare a presiederle il viceré; non dubitando, aggiungeva, "che da questa legittima adunanza animata da sincero zelo per il pubblico bene", stessero per derivare delle "rappresentanze" intese a ristabilire nel paese la giustizia, la concordia, il buon ordine e la tranquillità: in pari tempo, al posto della "privativa" dei posti e uffici introduceva la "promiscua", cioè la ammissione dei sardi ai posti di Terraferma. Di ciò le "prime voci" fecero gran festa, con la celebrazione a Cagliari di un *Te Deum* di ringraziamento e l'invio al Sovrano, il 18 luglio, di un messaggio esprimente la generale riconoscenza. La data di convocazione dell'assemblea non era, invero, troppo prossima, il 3 gennaio 1797, e le convocatorie ne furono diramate più che per tempo, il 16 agosto. Il 18 ottobre cessava però di vivere il Sovrano ed il Governo piemontese ed il viceré proposero pertanto la sospensione della riconvocazione: Reale Udienza e Stamenti annuirono, cosicché le "Corti" furono rinviate a data da stabilire. La guerra contro la Francia ed il riaccendersi nell'isola del moto antifeudale — e, forse, anche le manovre del Reggente, conte di Chialamberto — finirono non solo per render vano il progetto della riunione parlamentare, ma persino per persuadere gli Stamenti a farsi essi stessi artefici di un voto, o rappresentanza, che taluno ha tacciato (in tempi diversi) di servilismo, in data 28 agosto 1799, con cui si chiedeva a Carlo Emanuele IV che, "durante la sospensione della periodica convocazione delle Corti decennali, gli stamenti potessero radunarsi per la rinnovazione triennale del donativo ordinario e continuare le loro adunanze, per il tempo che verrebbe fissato dal Re, onde fargli quelle rappresentanze che il miglior bene del regno, a correzione d'abusi introdotti, od altri simili pubblici riguardi sarebbero, tempo per tempo, per richiedere". Giungeva così piuttosto miseramente al suo termine quella "estrema reviviscenza" (secondo le parole di Antonio Era) di quel plurisecolare istituto il quale contava al suo attivo, oltre alla prefigurazione del 1355, i due parlamenti del Quattrocento, i nove del Cinquecento e gli undici del Seicento, oltre ancora a quello, alquanto anomalo, del 1793-1796.

Riunioni triennali a parte — esse continuarono durante il primo trentennio dell'Ottocento — tale voto, premurosamente accolto dal sovrano sabauda, fu la pietra tombale del vecchio istituto parlamentare isolano. Per alcuni anni, anche durante il soggiorno dei Reali, profughi a causa della vittoriosa impresa napoleonica nella loro sede originaria, in Sardegna, non funzionò se non col compito di provvedere alle misure finanziarie ed anche di presentare delle domande, o proposte, una deputazione stamentaria, composta di due membri per stamento. La riscossione dei "donativi", continuò, con l'aggiunta, a più riprese, a quello ordinario, di donativi straordinari, a vario titolo e di vario peso.

4. Strutture e tecniche operative

Descrivere e non spiegare è, come si è accennato, una bellissima formula nel senso che spiegare significa, in certo modo, aggiungere o togliere qualche cosa alla realtà. Riteniamo però necessario procedere a chiarire taluno dei momenti o circostanze cui non abbiamo fin qui, in questo breve compendio, fatto se non qualche rapida allusione.

Torniamo, tanto per cominciare, in primo luogo al senso o contenuto della parola "parlamento", ma con speciale riguardo alla nostra storia isolana, alle riunioni dei tre stamenti. In Sardegna, come da per tutto, le riunioni dell'organo avente per funzione la rappresentanza del paese, o delle categorie giuridiche dotate di una particolare, elevata situazione giuridica — costitutiva una prerogativa del sovrano. Prerogativa — in certo senso — è o parola inglese o impiegata in Inghilterra, prima che altrove, per indicare i poteri speciali del sovrano: uno, forse il maggiore, era appunto, per i sovrani inglesi, quello d'indire e presiedere i parlamenti. Parlamento era — teniamo a dirlo — la riunione e presenza, in assemblea, a dialogo o colloquio, del sovrano e dei suoi ministri da un lato e dei rappresentanti dall'altro, del paese o, come si è detto, delle categorie giuridicamente, e quindi anche politicamente, privilegiate. Le istanze o comunicazioni degli Stamenti al viceré erano, ordinariamente, indirizzate allo "Ill.mo ed Ecc.mo Luogotenente Generale nel Reale e Generale Parlamento e Corti del Regno". Rarissimamente, tanto in Sardegna, quanto per modo di esempio, in Inghilterra, la parola veniva impiegata nel senso moderno di complesso organico delle persone riunite a parlamento. Quando e come questo uso sia diventato normale o regolare è cosa che meriterebbe, penso, di essere studiata, così come, lo abbiamo visto, si è fatto per le origini di essa. Di parlamento come organo, ente, o persona, non parlava neppure lo Statuto Albertino del 1848, per il regno di Sardegna (dal 1861 regno d'Italia). In tal senso non viene tra noi alla luce che con la vigente Costituzione della Repubblica italiana, la quale, infatti, dedica al "Parlamento" il titolo I della sua seconda parte; prevedendo, inoltre, che, per fini esecutivi o elettorali, le due Camere (cui corrispondevano in Sardegna, è superfluo ricordarlo, i tre Bracci o Stamenti) si riuniscano in unico collegio, parla anche di "parlamento in seduta comune". Durante il periodo risorgimentale si parlò di "Parlamento subalpino", ma non era che un modo di dire, una denominazione di comodo, non sancito da alcun testo costituzionale. Senatori e deputati erano invece tutti e sono "membri del Parlamento". Il nome "Parlamento" coesisteva in Sardegna, o conviveva, col termine "Corti", dal quale finì per essere soppiantato durante il periodo sabaudo-piemontese.

La riunione parlamentare, del tutto, come si è visto, anomala e ininfluyente sull'affermarsi e consolidarsi, in seguito, dell'istituto nell'Isola, del 1355 aveva assunto, ricordiamolo per un istante, il nome di curie, cioè corti generali. Quella alfonsina del 1421 ebbe nome di "parlamento generale", oppure anche di *conventus, seu consilium, seu parlamentum* (né l'istituzione né il nome sembravano, si direbbe, abbastanza sicuri): a distanza di tempo, quando la parola "corti" fu

diventata, anche nell'isola, più consueta, fu ricordata anch'essa col nome catalano di *corts*. I Capitoli o provvedimenti legislativi sanciti dal sovrano ad istanza dei bracci recarono, come gli altri, dei parlamenti successivi, il nome di Capitoli o Atti di Corte. La riunione, anzi la serie delle riunioni, del 1481-85 fu indetta con il nome di "parlamento ossia corti" e definita in seguito "Corti e parlamento generale" oppure anche "parlamento generale degli abitanti del regno". Più in là, torniamo a ricordarlo, le due denominazioni si alternano o si accompagnano come perfettamente sinonime ed equivalenti, motivo per cui abbiamo dato, diamo, poco credito alla già contestata tesi nominalista del Petit-Dutaillis e del Lallinde: a detta di quest'ultimo, i sovrani aragonesi avrebbero concesso alla Sicilia e alla Sardegna non vere *Cortes* ma soltanto una figura minore e ridotta di esse, i "parlamenti", senonché il nome "parlamento" si confonde, si precisa, col nome "corti", quindi non vi è, nella prassi, tra essi alcuna differenza specifica; se, pertanto, vi fosse stata inizialmente una riserva o distinzione di compiti, essa è stata abbandonata o mutata. Come in Catalogna, si sono avuti anche in Sardegna dei parlamenti straordinari, diversi e limitati alla trattazione di questioni particolari, parlamenti straordinari, dunque, che il Dexart ha appunto chiamato "particolari".

Sostanzialmente, i nostri parlamenti (con l'uno o con l'altro nome, o con entrambi) sono stati le riunioni, o legislature, abitualmente decennali di un organo complessivo composto di tre sezioni o stamenti. La parola stamento (che si accompagna o si alterna a quella di braccio) ha lo stesso etimo e significato (come participio del verbo stare, stretto parente del verbo essere, al quale fornisce i participi stante e stato) degli "stati" (*états, Stände, estates*) di consimili assemblee di tanti altri paesi. I tre stamenti sono il paese, il regno: il parlamento è il loro incontro, per fini e in occasioni voluti dal sovrano, con quest'ultimo. Le due persone del dialogo, del colloquio o parlamento, sono il Re, da un lato, con i suoi collaboratori ed agenti e gli stamenti dall'altro. La cosa è particolarmente visibile in sede di commissioni parlamentari, le quali sono, in Sardegna (come in Catalogna, ecc.) miste e paritetiche.

Le decisioni sono, una volta votate dagli stamenti, sottoposte alla sanzione del Re, al quale spetta la facoltà di accoglierle o non, con o senza riserve: era lo stesso anche, per esempio, in Inghilterra, dove si era venuti alla conclusione che il re fosse anch'egli parte del parlamento. Il sovrano è, di per sé, titolare del potere legislativo e come tale emana, di tempo in tempo (con limitata frequenza, a dire il vero) costituzioni, statuti, ordinanze o prammatiche, o come altro si chiamino i suoi provvedimenti legislativi. Ma nei paesi — Sardegna compresa — a, per così dire, regime parlamentare, ossia dove esistono e funzionano le istituzioni rappresentative, fonte precipua ed essenziale di particolare autorità sono, come in Inghilterra, le leggi di iniziativa parlamentare sancite da lui a titolo di *bills* o *acts*, o tra noi, di Capitoli delle Corti: soprattutto nel caso di leggi "pazionate" (dal castigliano *paccionadas*) sancite per danaro, a titolo contrattuale (*in vim contractus*). Queste leggi erano il frutto dell'accordo tra il Re e il Regno, espresso e rappresentato negli e dagli Stamenti. Secondo la concezione del tem-

po, nel parlamento erano rappresentati tutti i sudditi, anche quelli che non erano ammessi a partecipare alla scelta dei membri stamentari.

Gli stamenti erano tre, perché erano altrettanti in quasi tutti gli altri paesi della Corona d'Aragona (c'erano però, l'abbiamo visto, tre "stati in numerosi altri paesi europei"), corrispondendo, ciascuno di essi, ad uno di quelli che venivano ritenuti gli elementi costitutivi della popolazione dei vari regni o paesi. I "militari", come essi venivano chiamati nei paesi-spagnoli (ma anche in qualche paese dell'Europa centrale), cioè i nobili, impersonavano e se stessi e le popolazioni dei territori infeudati, i membri dello stamento ecclesiastico impersonavano tutto il clero, anche quello minuto che non aveva voce in parlamento, le città "reali", cioè non soggette a feudali, rappresentavano se stesse e gli altri territori, o contrade, liberi da vincoli feudali. Ai tre stamenti, ai membri di essi, il re offriva dilezione e giustizia e chiedeva consiglio ed aiuto: più realisti del re, nei paesi spagnoli, al posto di "aiuto" (in Inghilterra *aid* o anche *grant*, in Francia *aide* ecc.) o "sussidio"; i suoi funzionari parlavano di "servizio", cioè di cosa dovuta: viceversa da parte parlamentare s'insisteva nel dire che le loro offerte finanziarie erano dei doni gratuiti, dei donativi. Egli offriva — come si è detto — soprattutto giustizia, una giustizia superiore e straordinaria, che non era quella quotidiana dei giudici, ed offriva di ascoltarne i voti e le richieste. Tutto ciò poggiava su leggi non scritte: le Costituzioni sono cose assai recenti, di tempi e paesi liberi. La giustizia offerta dal re era, essenzialmente e tipicamente, la riparazione dei torti e degli abusi dello stesso sovrano e delle persone da lui investite della pubblica autorità.

Questa riparazione (*redress*, raddrizzamento, secondo gli Inglesi) degli abusi non era, forse, stata in origine una concessione graziosa cioè volontaria e spontanea dei sovrani. Cardine e principio dello Stato feudale era il diritto dei vassalli di lagnarsi, all'occorrenza di ciò che facevano i sovrani e i loro aiutanti e di provocare riunioni apposite ("Parlamenti" in Inghilterra e "Corti" in Aragona e Catalogna) e persino, all'occorrenza di rifiutarsi, in caso d'inadempienza, di eseguire gli ordini mal dati o troppo gravosi. I sovrani inglesi e aragonesi, ne avevano fatto dura esperienza, lottando e cedendo alle proteste dei sudditi armati: di leghe e congiure, cioè accordi giurati, contro i sovrani fu, del resto, ricca la storia medievale di tanti paesi. Importando, in blocco, in Sardegna l'istituto parlamentare gli stessi re d'Aragona dovevano importarvi anche il giudizio, appunto, sui reclami e gravami contro l'operato proprio o dei propri ministri o dipendenti in uso in Aragona e Catalogna. In Sardegna esso si attuava, come la procedura parlamentare nel suo insieme e nei suoi dettagli, alla maniera catalana. La parola catalana, appunto — *greuge* (come la corrispondente castigliana *greuje*, o le inglesi *grenance*, *grievances*) significava, l'abbiamo visto, tanto l'ingiusto danno del quale si chiedeva riparazione quanto il mezzo esperito dal danneggiato per ottenere giustizia. Mezzo per venire a capo dei torti, non sempre casuali, della pubblica amministrazione era, appunto, il ricorso e il successivo giudizio in sede parlamentare. Si trattava di una giustizia, in certo modo, meno giuridica che politica, resa in definitiva discrezionalmente dal sovrano in virtù di una sua

concessione a questi giudici straordinari, spesso neppure esperti di diritto, che erano i delegati stamentari, assistiti però, ad ogni buon conto, dai rappresentanti della stessa pubblica amministrazione. Non doveva, naturalmente, trattarsi di questioni di competenza dei giudici ordinari. Il valore di tale procedimento stava non solo nella decisione, ed eventualmente nel risarcimento e nel ripristino dei diritti violati, ma, se non erriamo, nel fatto stesso che gli abusi lamentati venissero offerti in pasto, creando scandalo, all'opinione e conoscenza di tutti: effetto psicologico, dunque, in primo luogo.

Circostanza di grande rilievo, anch'essa, era che il giudizio su tali gravami (in portoghese *agravamientos*) dovesse precedere lo stesso voto del "servizio" o "donativo". Certo, per quanto ne sappiamo, nessuno ebbe mai a proclamare in Sardegna l'orgogliosa o velleitaria massima, echeggiata altrove, "nessuna riparazione degli abusi, nessun dono ai sovrani": la sostanza era però, evidentemente, proprio questa e tutti — viceré compresi — dovevano tenerne conto. Giudicare sui *greuges* o aggravi, era, dunque, funzione essenziale del parlamento, nella sua interezza, cioè in concorso i rappresentanti regi con gli Stamenti. Parlamento per parlamento, i sudditi venivano con pubblico bando invitati a denunciarli, ricorrendo all'apposita commissione. Il termine era alquanto ristretto, 30 giorni, troppo pochi, certo, specialmente in considerazione delle difficoltà ambientali, logistiche, etc. dell'epoca. Gli atti parlamentari attestano la cura posta dagli Stamenti in questa loro pubblica funzione di giustizia, senza riguardi per nessuno; purtroppo non ci informano invece né del numero né dei soggetti passivi dei ricorsi: quanto al numero, un piccolo spiraglio è costituito dal fatto che il parlamento del 1553-54 assegnasse allo "scrivano" addetto, appunto, ai *greuges* un salario di 280 lire, superiore a quello assegnato agli scrivani di ciascuno dei tre stamenti. Malauguratamente, non abbiamo nemmeno un'idea del numero, neppure percentuale, dei ricorsi accolti rispetto a quelli presentati. Tra le istanze presentate come gravami, assumevano particolare gravità quelle presentate come "dissentimenti". Costituivano una figura a sé della procedura parlamentare, perché proposti in parlamento, da un membro del parlamento — uno o più membri, anzi, oppure un intero braccio o stamento — e producenti, come un veto sospensivo, l'arresto di tutta l'attività parlamentare, sino a che esso non fosse stato risolto. Esisteva, la cosa è a tutti nota, non soltanto nelle *Cortes*, fra le quali, appunto, quelle sarde, ma anche nella Dieta (ossia *Sejm*) polacca, con effetti, in pratica, in quest'ultima, deleteri, distruttivi, ed è comunemente nota come *liberum veto*. Non è che, giova dissipare l'errore, la Dieta avesse per norma, nelle sue decisioni, il criterio unanimitario: però col suo espresso *veto*, chiunque, tra i suoi membri, poteva bloccare ogni decisione e persino, cosa che si verificò più volte, condizionando appunto ogni decisione alla giustizia del caso in questione, lo scioglimento della stessa Dieta. Vale la pena, quanto al parlamento sardo, di rilevare la persistenza di tale figura procedurale, per tutto il tempo in cui esso ebbe vita, mentre nelle *Cortes* aragonesi cessò di esistere, per effetto della drastica ... purga già ricordata del 1592 di Filippo II e negli altri territori aragonesi le *Cortes* o *Corts* avevano da tempo cessato di svolgere la loro attività, ridotta (an-

che in Castiglia, per dire il vero) ad effimere manifestazioni di lealismo all'avvento o presa di possesso dei nuovi sovrani.

Come non avevamo mancato di osservare, i bracci o stamenti dei parlamenti sardi sono, dal 1421, e restano poi sempre tre, a differenza, per esempio, di quanto accade in Castiglia, dove, dal 1538 in poi, partecipavano alle *Cortes* soltanto le città. Essi corrispondevano alla organizzazione non sociale — abbiamo detto — ma soltanto giuridica, delle popolazioni, dalla massa della quale emergevano, come titolari di situazioni privilegiate (e soltanto per questo, il censo o l'istruzione non bastavano a costituire o a sostituire i particolari diritti che legavano il re ai suoi "vassalli", "parola e istituto feudali") i feudali laici ed ecclesiastici e le città o ville (che i francesi chiamavano "buone" e gli spagnoli "reali" o "demaniali"), titolari anch'esse, in corpo, del regime di privilegio delle signorie feudali, cosa che chi scrive ha studiato altrove. Lo stamento ecclesiastico — primo in dignità rispetto agli altri due stamenti — comprendeva i maggiori dignitari ecclesiastici (arcivescovi e vescovi, spagnoli quasi tutti, per non dire tutti, e poi piemontesi o savoirdi), ricchi di benefici e di rendite, qualche abate (ma, spesso, nessuno di questi), i delegati, eletti, dei capitoli cattedrali: rappresentava, sotto il profilo giuridico, ma non comprendeva direttamente il clero minore, dei rettori, parroci o pievani, sardi in grandissima parte, o del tutto. Lo stamento militare era anch'esso composto di più strati o, se vogliamo, ceti: i signori feudali, chiamati anche "Magnati e Baroni" (sempre meno numerosi), i signori di vassalli di rango inferiore, non nobili, cioè i famosi ed un poco enigmatici *heretats* (alla latina, *hereditati* oppure "*vassallos possidentes*") i semplici nobili, o Cavalieri, nobiltà inferiore, che sedeva in Inghilterra insieme con gli eletti dei borghi, nella Camera bassa o Camera dei comuni. In Sicilia, vale la pena di ricordarlo, entravano nel braccio militare solo quelli che avevano terre e vassalli. Lo stamento reale, o demaniale, o delle università, o "delle ville e città reali", cioè non soggette ad altro signore feudale che lo stesso re, era anch'esso grandemente composito, non solo o non tanto perché la Cagliari rappresentata era, come Alghero, composta di allogeni e non di autentici sardi, o anche perché quella stessa era rappresentata, in certo modo, anche dalla sua Tredicina di corte (*Trezena de cort*), ma perché i rappresentanti eletti da ciascuna di tali città (normalmente dal Consiglio maggiore cittadino, integrato, non è ben chiaro come, da altri cittadini ragguardevoli), venivano scelti tra cittadini appartenenti a differenti strati sociali.

Nell'ordine delle precedenze, anche questo era stato detto, l'Ecclesiastico veniva avanti al Militare e questo al Reale, ma, anche all'interno di ciascuno stamento, c'era una gerarchia, ossia un ordine di precedenze, non troppo di rado oggetto di rivalità e di contese. Lo stamento militare era più modesto di quello del coevo parlamento siciliano, sovrabbondante di principi e di duchi; quello reale o cittadino faceva capo a Cagliari e nessun'altra città, neppure Sassari, sede del Capo del Logudoro, poteva contenderne il primato. Come però si è visto, ambiva anch'essa ad essere e per eccezione lo fu, sede del parlamento. Tra i magnati e nobili, il primo posto fu, nel 1602, attribuito al marchese di Villasor

(davanti a quello di Laconi); tra le città a Cagliari e Sassari seguivano Alghero, Oristano, Iglesias, Castel Aragonese, Bosa.

Materialmente, o fisicamente, vicini l'uno agli altri stamenti, nelle sedute solenni di apertura e chiusura (i due... "Sogli") ed anche in taluna altra, pure formale e solenne, i tre stamenti avevano tuttavia ciascuno una propria sede operativa e, soprattutto, una perfetta, completa indipendenza nei confronti l'uno dell'altro. Erano delle unità parallele, dei rami, diremmo con parola più moderna, di un unico collegio. Comunicavano tra loro mediante messaggeri, o nunzi, o legati. Redigevano i loro verbali (materiale prezioso per lo storico, quasi completamente disperso e sconosciuto), avevano loro scrivani e, almeno nel Seicento, i loro consiglieri giuridici, o avvocati (uno per stamento).

Il voto di ogni stamento aveva, nelle decisioni comuni, lo stesso valore di quello di ciascuno degli altri due e le loro decisioni non erano valide se non concordi, di tutti e tre. Il voto di ciascun membro degli stamenti era, in seno ad essi, pari a quello di ciascun altro, ma di quando in quando (esitiamo a dire di più, per la mancanza di dati obiettivamente certi) affiorava, su vecchie tradizioni canonistiche e delle Costituzioni di Catalogna il criterio della "maggior parte", ossia di una maggioranza non tanto aritmetica (si asseriva, in contrario, che i voti fossero non tanto da contare quanto da pesare!) quanto qualificata: sarebbe, certamente, parso enorme (ma non potremmo precisarne le conseguenze giuridiche) che il braccio ecclesiastico decidesse contro il parere dell'Arcivescovo di Cagliari, o il "militare" contro la propria "prima voce"; oppure il "reame" contro Cagliari.

Momento concretamente influente e, diciamo, appariscente era l'ostentato ossequio alle consuetudini, ai precedenti. Ogni contravvenzione a tali norme dava l'appiglio, come si è accennato, a *greuges* o dissentimenti. Coerentemente, d'altronde, al concetto, mai venuto meno, del parlamento come incontro o dialogo, rimpetto agli stamenti nelle sedute comuni e al loro fianco in tutto il corso dei lavori, appunto, stavano gli anzidetti "ministri" regi, il viceré, il Reggente la Reale Cancelleria, il Procuratore regio e altri minori funzionari. Spesso il viceré si faceva sostituire dall'anzidetto Reggente (sempre spagnolo, anche se taluno ha di recente asserito il contrario), diretto rappresentante, o facente le veci del Vice Cancelliere della Corona. Ovviamente, nessuno trovava da obiettare (era una tradizione che veniva dalle *Cortes* dei regni aragonesi) al fatto della loro partecipazione a quegli stessi lavori, pariteticamente ed autorevolmente. Si trattava di una cautela dei sovrani nei riguardi dei parlamentari o era, invece un dono o contributo di essi al regolare ed ordinato disbrigo delle attività parlamentari. Tale partecipazione era indubbiamente, oltre che competente, utile. Serviva soprattutto di stimolo ad una sollecita conclusione dei lavori, al fine, particolarmente caro agli ambienti governativi, di una sollecita concessione del donativo. Era ovvio, anzitutto, che per mezzo di essi il sovrano constatasse che coloro che venivano al parlamento fossero proprio gli invitati o aventi diritto a che se ne constatassero, ai fini di una eventuale dichiarazione di contumacia le eventuali assenze, allo stesso modo (parliamo, chiaramente, della commissione

degli abilitatori, ossia della verifica dei poteri), così com'era ovvio che gli stessi "abilitatori" governativi facessero constatare dai loro colleghi stamentari la regolarità e del mandato regio al viceré per la convocazione del parlamento e della stessa loro personale partecipazione al parlamento ed alla commissione stessa. Tale partecipazione, e bilateralità era pure del tutto naturale per ciò che atteneva al giudizio sui gravami, al fine di garantire, competenti com'erano ed esperti di diritto e di pubblica amministrazione, giudizi competenti ed appropriati. Serviva altresì per quanto riguardava il lavoro dei "trattatori", anch'esso molto importante, sotto il profilo tecnico giuridico ed economico-finanziario, (non nascondiamocelo, anche politico), perché consisteva nel preparare le domande di Capitoli normativi e di ogni altro provvedimento da chiedere al Sovrano di adottare e nel preparare, parimenti, e risolvere la delicata e, in ogni tempo, grave questione della conferma, o riduzione o aumento, dell'onere contributivo dei sudditi isolani, ossia del donativo.

I lavori parlamentari erano, lo abbiamo ricordato a più riprese, lunghi e complicati. Uno dei motivi era però proprio questo, che i membri, e governativi e stamentari, delle varie commissioni (compresa quella per il giudizio sui gravami) erano composte delle stesse persone, variamente impegnate. Ciò creava, oltre che lungaggini altre complicazioni, determinate dalla cura posta dai viceré, durante le stesse sessioni parlamentari, nel sottoporre le questioni e le difficoltà ai sovrani per riceverne dirette istruzioni. Ciò andava di ... pari passo con l'agire di qualche rappresentante cittadino che, allegando di non avere poteri sufficienti, domandava di consultarsi con i suoi "principali", così come i rappresentanti parlamentari facevano con la già ricordata loro commissione dei Quindici o dei Tredici "di Corte".

Sull'operato delle varie commissioni paritetiche non sappiamo, l'avevamo già osservato, che molto poco, quasi soltanto i criteri generali cui esse dovevano ispirarsi. Eletti parlamento per parlamento, i giudici dei gravami prestavano giuramento, prima di iniziare il loro lavoro, di osservare rigorosamente le norme consuetudinarie in vigore e di giudicare di bene e rettamente al loro ufficio: lo stesso viceré, da parte sua giurava che ne avrebbe osservato e fatto osservare le decisioni. Naturalmente, non è possibile dire se, realmente, i membri governativi adempissero con zelo ed equanimità al loro compito. In pratica, ottenerne giustizia non doveva essere sempre cosa facile e, probabilmente non a torto, il Dexart ebbe a lamentarne l'agire tardo e svogliato, dominato dalla preoccupazione dell'utile e della tranquillità propri. Un giorno o l'altro — non è, naturalmente una certezza ma solo un augurio — si troveranno dell'agire di questa e delle altre commissioni notizie, certamente preziose. Chiara, comunque, anche se soltanto implicita, indiziaria, riprova della insufficienza dei ricorsi e gravami, così come esaminati e risolti, dall'apposita commissione poco prima accennata ad assicurare e realizzare l'effettivo rispetto dell'ordinamento giuridico e, soprattutto, dei Capitoli di corte faticosamente strappati dagli stamenti ai sovrani nell'interesse generale della popolazione isolana (e, in particolare dei vari "privilegi" concessi alle categorie direttamente operanti in sede parlamentare) va, se

non erriamo, considerata l'insistenza degli stessi stamenti nel domandare mezzi o strumenti più autorevoli o incisivi.

Grazie anche alle pubblicazioni di molti di essi nel tardo Cinquecento e, negli anni Quaranta del Seicento, da parte del Dexart, quei Capitoli di corte avevano acquistato un prestigio tale da venire in qualche modo assimilati agli antichi semilegendari *fueros*, norme e tradizioni di una mitica Aragona, la quale avrebbe avuto, sia pure per via di leggenda, il diritto di dire al suo Re che egli era, appunto, re se avesse ben governato, ed altrimenti no. Altrove, del resto, per esempio in Aragona e Catalogna e in Sicilia, esistevano delle Deputazioni permanenti, organi di collegamento e continuità tra un parlamento e l'altro successivo, col compito, oltre al resto, di tutelare i diritti dei sudditi nei confronti della pubblica amministrazione. Forse neppure tali organi erano sufficienti al bisogno e il regno d'Aragona fruiva della istituzione del *Justicia*, vero giudice costituzionale, amministrativo e politico (almeno fino al 1592, quando Filippo II pose in gran parte fine alle velleità libertarie aragonesi). Nella nostra isola, il desiderio di analoghe garanzie, fu sempre vivo e costante. Su conforme richiesta degli Stamenti, Alfonso il Magnanimo, metà del Quattrocento, concedeva ai Consigli cittadini di Cagliari, Sassari ed Alghero (o piuttosto ai *veguers*, rappresentanti governativi in seno o al di sopra di essi) ed ai rispettivi podestà di intervenire, al bisogno, per segnalare o al viceré o allo stesso sovrano, sollecitamente, le ordinanze o altri atti delle autorità locali contrari alle leggi e ai "privilegi", cioè ai diritti, dei sudditi. Tale specie di sindacato poteva essere esercitato anche nei confronti del viceré e dei Governatori dei due Capi dell'isola. L'ufficiale, cioè il funzionario, messo sotto accusa doveva ritenersi immediatamente sospeso dall'ufficio. Fini analoghi di protezione dagli abusi dei viceré dovevano avere anche le riunioni particolari, separate, totalitarie o meno, dello stamento militare delle quali abbiamo più volte fatto discorso e che i viceré consideravano come il fumo negli occhi, con viva insofferenza. Non si andò tuttavia più in là. Filippo II respinse, come fu già ricordato, la richiesta fattagli della formazione di una Deputazione, concedendo soltanto la nomina di una commissione la quale si occupasse delle operazioni relative alla distribuzione dell'onere tributario (l'aveva già fatto, nel 1421, re Alfonso). Più esplicitamente e specificamente, nel Parlamento del 1641-42, i tre stamenti domandarono allora e proposero che i primi due membri di ciascuno di essi venissero nominati "giudici conservatori dei Capitoli di corte" (tanto spesso, assumevano, violati) con facoltà di condannare i contravventori più o meno gravemente secondo la natura della violazione. Il viceré, nel dar parere su tale richiesta, evidentemente non di suo gusto, opinava (ma in pratica, non se ne fece niente) che potesse permettersi agli stamenti la nomina, a Cagliari e a Sassari, di persone le quali riferissero a lui medesimo i casi di contravvenzione ai Capitoli per applicare ai contravventori le sanzioni proposte. Gli stamenti rinnovarono, con varianti, la loro richiesta anche nei parlamenti del 1677-78 e del 1698-99. La loro tenace insistenza fa pensare che i governanti iberici nel XVII secolo non governassero proprio come in uno Stato di diritto.

Organo, potremmo dire, centrale, essenziale ed onnicompente del parlamento era, lo si è visto, la commissione dei "trattatori". Già il nome ne indicava la funzione, di trattare, e di trovare un'intesa tra il governo viceregio e gli stamenti, sulle contropartite che questi domandavano in cambio e corrispettivo del loro voto del donativo. Il loro compito era arduo, complesso e delicato. Abbracciava la situazione generale non solo dell'isola ma della stessa Corona, la difesa, l'economia, i bisogni e della monarchia nel suo, o nel loro complesso e quella locale, della popolazione isolana, la politica, per così dire interna in tutti i suoi aspetti e momenti. Concerneva, va detto, ed esprimeva, lontano da orecchie ... indiscrete, i motivi della politica generale della monarchia e le richieste e le aspirazioni dei sudditi. Mirava a smussare gli angoli e ricercava e conseguiva i necessari e convenienti compromessi. Stentiamo, peraltro a credere ch'essi mettessero il nero su bianco lasciando a noi, lontani posteri, tracce o indizi sufficienti dei loro dibattiti, contrasti ed accordi, sui quali meditare ed eventualmente, anche discutere.

III

Riflessioni storico-critiche

1. *La Sardegna e i suoi parlamenti*

Conoscere vuol dire non solo e non tanto vedere ma capire: descrivere e non spiegare è, come si è detto, un'austera e dotta massima, ma le spiegazioni sono pure utili (se aderenti alla verità oggettiva) ed anche, in certa misura, necessarie, se non altro, anzi, principalmente, per far sì che i frutti delle ricerche degli studiosi diventino patrimonio comune anche dei non... addetti ai lavori.

Se è vero, come è vero (chi scrive ebbe ad affermarlo or son già molti anni e la cosa è stata ripetuta recentemente da Salvo Mastellone in sede molto qualificata), che non sia possibile scrivere la storia di un paese ignorandone le istituzioni rappresentative, le quali esprimono l'essenza e la misura della partecipazione delle popolazioni al governo e del rapporto tra governanti e governati, va pure ritenuto, per reciproco, che la storia delle istituzioni medesime postuli, esiga una piena conoscenza dell'ambiente storico in cui esse hanno vissuto ed operato. La storia dell'essere e dell'operare dei parlamenti sardi non può pertanto non essere considerata che un momento, una parte, della storia generale isolana durante le due epoche spagnola e sabauda.

I sovrani aragonesi (d'Aragona, Catalogna, Valenza, Maiorca, Sicilia, etc.) introdussero in Sardegna i parlamenti-corti dei loro paesi d'origine per due ragioni fondamentali: la prima, per simmetria o analogia con quanto essi stessi facevano in quei loro paesi (i paesi egemoni tendono sempre ad introdurre nei paesi dominati le loro proprie istituzioni, la lingua, i modi di vivere); la seconda, per non privare i loro molti sudditi trapiantati nell'isola (due intere città, Cagliari ed Alghero e tanti altri signori feudali, commercianti, etc.) dei loro privilegi, diritti e doveri, tra i quali, notevole, la partecipazione alle assemblee parlamentari.

Il trapianto, in Sardegna dell'istituzione, per eccellenza, rappresentativa non avvenne tutto in una volta ma per momenti successivi di, diremmo, acclimatemento. Alla prefigurazione parlamentare del 1355 seguirono, dopo periodi di turbolenza, di ribellioni e di lotte le quali impedirono d'indire analoghe riunioni generali, anche nel Quattrocento, situazioni più complete e più tipiche. La differenza tra queste assemblee del 1355 e quelle alfonsine del 1421 e del periodo

napoletano di Alfonso il Magnanimo è enorme. I sudditi di Alfonso, quelli che contano e parlano e domandano sono in buona parte immigrati o figli di emigrati aragonesi e catalani. Egli si sente ed è molto vicino ad essi, al punto di concedere loro (sia pure non senza corrispettivo) di riunirsi da sé, per esaminare e discutere i pretesi, o presunti, scandalosi comportamenti dei governatori e funzionari da lui nominati, oppure anche per qualsiasi altra valida ragione, al servizio del Re e della sua Real Corona. Dà tale facoltà non soltanto ai tre bracci (o stamenti) tutti insieme, ma anche, in particolare a quello "militare", Baroni ed *heretats*. Questo diritto di autoconvocazione dei tre stamenti non fu mai esercitato (o lo fu solo in epoca sabauda) ed i viceré diventarono, col tempo, padroni in tutto e per tutto della situazione isolana; lo esercitarono invece (anche se di tali riunioni noi non sappiamo che molto poco) i Militari dell'uno e dell'altro dei due capi in cui l'isola fu e rimase poi sin quasi ai nostri giorni divisa, malgrado gli ostacoli, i... bastoni tra le ruote frapposti dai funzionari regi. I Capitoli di corte, gli articoli, dati ai sudditi dallo stesso re Alfonso, rappresentarono l'inizio ed anche il caposaldo dei privilegi del regno, che, a distanza di secoli, assunsero addirittura nell'uso e nel ricordo, il prestigioso esaltante, nome di *Fueros*, cioè di pubbliche tradizionali libertà: eredità della quale i nostri avi furono somamente gelosi. Gli stamenti ne furono sempre fieri, esercitando, fino a Carlo V, il diritto di non offrire contributi finanziari se non a titolo di corrispettivo della sanzione da parte regia ai capitoli da essi proposti, per patto, volontariamente.

Come le omologhe istituzioni parlamentari di tanti altri paesi ed in particolare le *Cortes* iberiche, i nostri parlamenti-corti impersonavano, agli occhi di tutti, sovrani e sudditi, e rappresentavano in ogni senso e a tutti gli effetti l'insieme del paese, la collettività, il regno; le *Cortes* castigliane continuavano ad essere chiamate "regno" anche dopo essersi ridotte soltanto ai procuratori cittadini. Quanto, appunto, alla Sardegna, il concetto che essa fosse rappresentata, o impersonata, nei e dai tre stamenti non subì mai alcuna contestazione: il dubbio, la questione, è stato sollevato, come vedremo, soltanto da parte di qualche, più o meno avveduto, critico ottocentesco. Ricordiamo appena, per non fare più lungo il discorso, che il "parlamento generale o corti" convocato dal "Re Cattolico" Ferdinando nel 1481 concernesse "tutti i sardi e abitanti della Sardegna" e che in quello, straordinario, del 1495, dello stesso sovrano, si parlasse dei "tre stamenti e bracci che rappresentano questo regno"; che Carlo V, pronunciandosi sui Capitoli proposti nel parlamento presieduto da d. Angelo Villanova, parlasse dei "tre bracci o stamenti del regno rappresentanti lo stesso regno"; che, infine, il personaggio (spesso la stessa "prima voce" o altro ragguardevole esponente del braccio militare) che si recava in Spagna, al termine delle sessioni per presentare l'"offerta" e perorare l'accoglimento delle richieste parlamentari, venisse chiamato "sindaco di Sardegna" o, addirittura, del "corpo mistico che rappresenta il regno".

Si trattava, è vero, di una rappresentanza derivante, in gran parte, non da scelta elettorale ma proprio e soltanto dalla legge, dal sovrano, che impersonava, allora tutti i poteri: non del tutto, però, perché (la mole dei mandati a certi par-

lamenti lo dimostra ampiamente) interveniva anche una rappresentanza per delega (da parte dei membri dei due stamenti militare ed ecclesiastico impediti di intervenire personalmente); c'era una elezione da parte dei membri dei Capitoli delle chiese cattedrali; c'era l'elezione da parte dei Consigli maggiori (spesso integrati da altre presenze) delle città costituenti lo stamento "reale": a proposito di questi ultimi, si può persino dubitare che questi, per quanto ristretti, collegi elettorali non fossero poi tanto diversi o più limitati delle assemblee ottocentesche a suffragio censitario, cioè riservato ai percettori di un certo reddito. Il ... corpo mistico rappresentava il paese per volontà regia, il re aveva il diritto sia di riunirlo sia di chiederne il consiglio e l'aiuto e ciò spiegava e giustificava la rappresentatività ad esso attribuita, tanto nel proprio interesse (regio) quanto in quello dei sudditi titolari essi medesimi del diritto — fondato, se non altro, su una lunga tradizione — di presentarsi davanti a lui per esporgli le doglianze e le aspirazioni della collettività. Quegli stessi diritti di cui i singoli erano individualmente titolari si trasferivano, come per tacita intesa sul corpo o collegio da essi costituito, diventando diritti e prerogative degli "stati" o "stamenti". In Sardegna, a partire, appunto, dalle già ricordate concessioni e autorizzazioni alfonisine, queste tradizioni, questi diritti, queste prerogative avevano trovato efficace conferma nei ricordati capitoli di corte, acquistati, letteralmente, per danaro e quindi irrevocabili salvo nuovo reciproco diverso consenso. Quanto meno, ciò costituì un presupposto dell'azione tanto a lungo ed insistentemente svolta dai nostri stamenti nei confronti dei sovrani.

Il funzionamento dei parlamenti era, come da per tutto fin quasi ai tempi nostri discontinuo. I vari parlamenti erano considerati come dei campi distinti. Essi erano non corpi costituzionali indipendenti e sovrani ma solo il risultato dell'esercizio della prerogativa sovrana di convocarne o di non convocarne. Ognuno di essi veniva considerato come un nuovo organo senza rapporto di continuità con il precedente e quindi doveva intraprendere *ex novo* la sua attività. Tuttavia, nella specie sarda ciò subiva delle correzioni o attenuazioni, in considerazione della consuetudine delle convocazioni periodiche, decennali o quasi decennali, intimamente legata a quella della scadenza e del rinnovo del donativo, appunto, decennale. Tale intervallo era, evidentemente, assai lungo, però i parlamenti duravano non dei giorni, come a Napoli, o delle settimane, come in Sicilia, ma dei mesi e anzi degli anni. Dopo ogni parlamento passava, dunque, prima della convocazione dell'altro, un lungo intervallo. Ma, se mancava una continuità formale, ne esisteva una sostanziale e nessuno avrebbe potuto pensare che, scaduto il donativo decennale, il fisco non ne domandasse la conferma. La costanza di tale periodicità dava all'istituto parlamentare se non proprio continuità quanto meno inevitabilità, permanenza e prevedibilità, anzi certezza, facendo dell'insieme un sistema di lunga durata, stabile e, pensabilmente, non soggetto a mutazioni o alterazioni: tant'è vero che si trascinò e fu, in qualche modo, rispettato anche in epoca sabauda, pur sotto un regime statuale in nessun modo parlamentare.

Grazie all'esistenza e, possiamo dire, anche al prestigio di tale sua rappre-

sentanza, prestigio derivatole essenzialmente dai Capitoli alfonsini ma anche dal serio e responsabile comportamento di coloro che di volta in volta la impersonavano, la Sardegna era, almeno dal punto di vista giuridico (e ad altro nessuno sembrava poter pensare), sottratta ad ogni capriccioso arbitrio governativo. Aveva le sue garanzie ed il mezzo per chiederne l'osservanza, non era dunque un paese del quale si potesse dire, secondo un'espressione francese, *corvéable à merci*, cioè taglieggiabile senza rimedio né freno.

Ogni dieci anni, spesso un poco prima, gli stamenti esprimevano, e lo facevano ampiamente, i loro eventuali gravami e ne chiedevano — partecipando essi stessi al giudizio — riparazione e risarcimento. Tale giustizia, promessa dal sovrano nelle sue convocatorie, era carità, lo sappiamo, alquanto ... pelosa, perché legata alla richiesta del donativo, ma era pur sempre, dati i tempi, una gran cosa e, per di più, una cosa dovuta. I Sardi partecipavano in tal modo, sia pure ad intervalli non lievi, al governo del loro paese. Inoltre decidevano essi stessi la misura e la distribuzione dell'onere tributario per il periodo decennale dell'intervallo tra le legislature.

Come il paese che rappresentavano, i parlamenti sardi non potevano avere che limitati orizzonti. La Sardegna non era, malgrado il suo onorifico appellativo di regno, se non una provincia, prima della Corona aragonese poi di quella spagnola, provincia, certo, autonoma, ma non un paese sovrano, soprattutto perché nei tempi che consideriamo, la sovranità spettava unicamente al sovrano e ... lo Stato era lui e soltanto lui e nessun parlamento del tempo, poteva dire al sovrano di fare o non fare questa o quella cosa. Erano, questo sì, come i parlamenti o "stati" degli altri paesi, un organo cuscinetto tra il paese, la collettività (intesa come si intendeva allora, cioè come i ceti privilegiati) e lo stesso sovrano, che li convocava e riuniva, l'abbiamo detto, a fini non disinteressati, per non essere costretto a risolvere con la forza la questione se le imposte fossero, appunto, una prerogativa regia, come diritto, appunto, d'imposizione, oppure (com'era tradizione medievale e risultava dai principi stessi del sistema feudale) un dono, o aiuto, volontario, non coercibile. Non osavano farlo i sovrani e non l'osavano, non potevano osare, i parlamenti e non soltanto quello sardo ma neppure gli altri, se non in frangenti rivoluzionari, per esempio nel Quattrocento, in Catalogna, di fronte a Giovanni II, nel tardo Cinquecento gli Aragonesi di fronte a Filippo II, nel Seicento in Inghilterra di fronte agli autocratici Stuart e nel Settecento in Svezia di fronte alla regina Ulrica Eleonora. Parola d'ordine e sentimento comune erano la devozione e l'obbedienza al sovrano: non però, almeno a mio avviso, perché i parlamenti erano composti di persone legate al trono, appartenenti ai ceti privilegiati (il *Sejm* polacco era fatto esclusivamente di nobili, ma ciò non gli impedì di ribellarsi nel 1574 ad Enrico III), ma, proprio, per comune sentire degli animi.

Gli Stamenti andarono, comunque, nelle loro richieste fin dove potevano andare. Spesero le loro energie in varie occasioni (purtroppo non ne sappiamo ancora abbastanza: la nostra storia isolana abbisogna di altre nuove fonti conoscitive) cioè davanti ad Alfonso, nei parlamenti Vivas e Camarasa e sul finire

(1793-96) del periodo sabaudo. Forse un loro parlamento completamente remissivo non c'è mai stato.

Una ribellione sarda — stamentaria o non — non avrebbe certo fatto paura agli Spagnoli. I Sardi erano pochi, deboli, falcidiati dalla malaria e lontani da ogni altra terra (fuorché da un'altra isola, più piccola della loro, la Corsica, sempre in lotta con Genova e con la Francia). La Sicilia era in altre condizioni e se e quando vi scoppiarono la rivalità tra Palermo e Messina impedirono al paese di agire in comunione d'intenti e di forze e il Governo spagnolo disponeva di Siciliani da mandare, all'occorrenza, in Sardegna e di Sardi da mandare in Sicilia. Del parlamento siciliano, omologo a quello sardo ma molto diverso nella sua composizione per il grande numero dei principi ed altri titolati, per la potenza e ricchezza dei dignitari ecclesiastici ed il gran numero delle città, il mio amico H.G. Koenigsberger ha scritto (ma forse si è trattato soltanto di una sua impressione: esso è rimasto estraneo alle rivolte di Palermo nel 1647 e di Messina nel 1674) che "non combatté molte battaglie, ma la sua esistenza è simile alla presenza di una flotta, che preserva, pronta a sparare, il paese dalla disfatta". Una qualche idea della validità del parlamento sardo, in altri termini del suo posto nella nostra storia isolana può, forse, ricavarsi da un confronto con le *Cortes* spagnole del Cinquecento ed oltre, sotto i Filippi discendenti da Carlo V. Allora il giurista Diego Covarrubias (traggo queste poche indicazioni da Rafael Gibert), legato al potere, e quasi suo portavoce, asseriva che il "servizio" ordinario fosse obbligatorio, in quanto riconoscimento della stessa sovranità regia e fosse da considerare ordinario ogni tributo pagato da molto tempo. Ai deputati, o procuratori, alle *Cortes* veniva, nel 1570, vietato di consultare gli atti della riunione precedente. Pagati dal Re con salario ed altri doni, i rappresentanti cittadini esprimevano tuttavia un'efficace attività consultiva nel campo della pubblica amministrazione. Delle loro domande però erano più quelle respinte che quelle accolte. Alcune erano veramente peregrine, per esempio che le spade fossero tutte della stessa lunghezza, che si bruciassero (avevano, evidentemente, preso sul serio le recenti avventure cervantesche di Don Chisciotte?) tutti i "libri di Cavalleria", che si proibissero carrozze, lettighe e corride: gravissima, invece, quella che vietasse ai vassalli di allontanarsi dai loro signori senza il permesso di questi ultimi. A questo si aggiunse, nel Seicento, una caduta verticale del numero delle convocazioni delle *Cortes*, sotto i due Filippi III e IV: cinque nei 20 anni del primo, sei nei 45 del secondo, anche se, come in cambio, ci furono delle legislature (alcune di esse) prolungate. Inoltre, introdotto il donativo, cosiddetto "dei milioni" si affermava nelle stesse *Cortes* un principio, quanto ad esse, nuovo, quello del presentare le proprie domande come condizioni: non escluderemo che si sia trattato di un esempio per i parlamenti-corti isolani dello stesso periodo e di quello immediatamente seguente.

Tale consequenzialità è soltanto un'ipotesi? Sarebbe, credo, difficile escluderlo in modo inoppugnabile. È però certo che la lotta o contrapposizione venuta alla luce nel parlamento Vivas abbia indotto più di un isolano (Dexart e altri) a riconsiderare con occhi più aperti che in passato la condizione del paese e del

parlamento. Di qui, o almeno anche da questo, la nuova cura posta dagli stamenti nel domandare e pretendere che i loro voti venissero esauditi e, a tal fine, considerati e trattati come delle condizioni irrinunciabili al voto del donativo. Si trattava, come ebbe ad obiettare qualche viceré, di una pretesa "nuova"? Forse no, si trattava soltanto di passare dall'implicito all'esplicito, di una novità, forse, soltanto apparente. Una volta assunta tale linea di condotta, però, gli stamenti non l'abbandonarono più, si fecero un punto d'onore nell'insistere e nell'insistere per l'accoglimento delle loro domande, specie di quella di ottenere per i Sardi la partecipazione in maniera più o meno esclusiva (cosa, osservavano, già concessa agli abitanti degli altri regni-province) dei propri conterranei alle cariche e dignità ecclesiastiche e secolari.

A questo ultimo proposito qualcuno ha insinuato che, in fin dei conti, cariche e dignità sarebbero andate non a tutti i Sardi ma soltanto ai capaci di coprirle, cioè soltanto ad un piccolo gruppo di privilegiati, quindi fa carico agli stamenti di aver agito non nell'interesse generale ma in quello dei rispettivi ceti. Sembra chiaro, però, che negando tale concessione i governanti spagnoli (e, più tardi, quelli piemontesi) agissero non per fini di ... giustizia sociale, ma per fini politici di dominio e di assimilazione e per fini, diciamo pure, di sfruttamento, cioè per avere la possibilità di sistemare nell'isola propri protetti, parenti o altro.

Il discorso fra i Sardi e gli Spagnoli fu, forse durante tutto il Seicento, un discorso fra sordi. Gli stamenti intendevano far uscire il loro paese da una sensibile, anche se non espressa in alcun testo, situazione d'inferiorità rispetto ai paesi spagnoli della Corona ed invece questa — i suoi ministri, più capaci e più realisti del re, specie durante il regno di Filippo IV e quello dell'infermiccio Carlo II, supplito, come si è ricordato, dalla regina Maria Anna — intendevano non solo non allargarne ma, se fosse stato possibile (e non per la Sardegna in modo particolare, ma per l'insieme dei vari regni-province) restringerne le, diciamo, autonomie. Non negavano apertamente il valore vincolante dei, per essi del tutto anacronistici, Capitoli di corte, ma, confermandone formalmente la validità, apponevano a tali conferme la restrittiva ed ipocrita formula "si, se e fino al punto in cui siano ancora in uso", negando però agli interessati ogni facoltà di controllo della loro applicazione. Altro non volevano concedere, sia per mantenere il punto che gli stamenti potessero non già porre condizioni ma solo presentare suppliche, sia perché, malcontenti com'erano dello stesso sistema vigente, ritenevano ingiustificata ogni e qualunque novità, ogni mutamento giuridico-politico.

Benedetto Croce, parlando del parlamento generale di Napoli sotto gli Spagnoli (ossia, sotto la casa d'Austria e i suoi vari Filippi) ha, forse non del tutto esattamente, detto ch'esso non facesse (o non potesse fare) che esporre o presentare "inutili piati". Degli stamenti sardi, io ritengo, nessuno potrebbe dire altrettanto, pur se ignoriamo una parte certo essenziale della loro attività, i giudizi sui gravami, inesistenti nel parlamento napoletano. Gli stamenti non piatirono, né quanto alla sostanza né quanto alla forma. Furono insistenti e resistenti e parchi di suppliche (del resto questa era, nei tempi, la formula consueta con cui i

sudditi, il parlamento inglese come gli altri, si rivolgevano ai loro sovrani). Si ritenevano in diritto, invece, di condizionare l'offerta del donativo all'accoglimento delle loro proprie richieste e si comportarono in conseguenza.

Le loro istanze erano tutte (anche quella che, per tante ragioni, non poteva essere accolta della riserva delle dignità e cariche isolane) serie, ragionevoli, ben motivate. Essi non chiesero agli Spagnoli — l'abbiamo visto — che l'arcivescovo di Cagliari, o il viceré o il reggente la reale cancelleria dovessero essere sardi: non lo chiesero, con tutta probabilità perché sapevano che tale eventuale domanda sarebbe stata respinta e che, comunque, si trattava di cosa impossibile ad ottenere.

Forse richiedevano di più per riuscire ad ottenere il meno. Via via col tempo, una parte dei funzionari anche di grado alquanto elevato furono scelti tra i Sardi: lo apprendiamo, se non altro, dalla notizia delle misure o sanzioni, prese nei loro riguardi, al tempo dei loro non tranquilli parlamenti, dai viceré Vivas e Camarasa, per l'appoggio che essi davano agli oppositori.

Chiaramente, i parlamenti-corti, le assemblee miste degli stamenti e dei funzionari regi e viceregi (per la maggior parte, spagnoli) qui considerate, non erano i parlamenti di oggi, del resto tanto vari, tanto diversi tra loro, a seconda dei vari Stati. Potevano però, e anzi erano invitati a farlo, fare proposte o richieste sia pure a titolo di suppliche, fare giustizia anche nel campo delicato (allora più di oggi, per la pienezza dei poteri del sovrano, non soggetti ad alcuna regola) dei rapporti tra i singoli sudditi e la pubblica amministrazione, godevano della facoltà di vagliare le richieste finanziarie del Governo e di deciderne la misura. Ad un esame comparativo con i parlamenti degli altri territori spagnoli del Cinque-Seicento apparivano, di fatto (anche al di fuori della disputa sul valore condizionante o meno dei loro voti) in una situazione di particolare vantaggio ed autorità. Non avevano il privilegio di fare essi stessi le leggi, ma ne avevano l'iniziativa e la esercitavano ampiamente e con rilevanti risultati. A credito — all'attivo, diremmo — di tale funzione propositiva vanno, se non erriamo gravemente, posti provvedimenti in gran numero concretamente indirizzati al bene della popolazione isolana ed al prestigio del regno sardo, come entità particolare tra i molti domini spagnoli. Come si era già accennato, taluno sospetta e ritiene che una parte consistente delle proposte degli stamenti e del più attivo ed intraprendente di essi, che era quello "militare", tendessero non proprio al bene generale ma propriamente a quello particolare dei membri di ciascuno di essi. E, senza dubbio, vero ed opinabile che ciascuno veda il bene generale come bene di tutti ed in particolare di se stesso e che chiunque, come inquisitore o... avvocato del diavolo, possa sospettare o malignare sul disinteresse e l'altruismo di ciascun altro. Tali riserve sono, naturalmente, legittime ma non per questo quantitativamente o qualitativamente decisive o sufficienti a negare, almeno in linea di principio, quanto si diceva. Il bilancio è dunque — se non erriamo — più che positivo: lo abbiamo mostrato noi stessi occupandoci specificamente dell'azione degli stamenti nel corso dell'agitato parlamento Vivas del 1624 e, per sistema, nel settore dell'agricoltura, nei secoli XV, XVI, e XVII.

Più difficile è, forse, il discorso intorno alla forzata eclissi dei parlamenti isolani durante il Settecento sabaudo. La monarchia di Vittorio Amedeo II, senza costituire uno Stato in alcun modo parlamentare, aveva, com'è noto, rispettato, durante il breve periodo del suo regno di Sicilia, la consuetudine di convocarne e consultarne i tre bracci. Perché non fece lo stesso in Sardegna, limitandosi alle periodiche consultazioni delle tre "prime voci"? Le scarse e scarse notizie qui a suo luogo precedentemente richiamate non bastano a far luce su ciò anche se vari indizi attesterebbero diffidenze e giudizio di poca convenienza per il Governo di ripristinare le sessioni parlamentari. Questo, diremmo, surrogato parlamentare doveva rimediare al peggior, eventuale, dei mali cioè all'interruzione del pagamento del donativo. Le previsioni dei circoli sabaudi erano che una riunione degli stamenti non sarebbe stata profittevole al fine di un possibile aumento del tributo in questione ed anzi avrebbe presentato il grave rischio della proposizione di dissentimenti. L'intera politica sabauda del Settecento isolano è oscura e difficile a spiegare. Ma non è altrettanto difficile spiegare (o si tratta soltanto di dispersione o addirittura distruzione di documenti?) l'inerzia, l'abbandono almeno apparente, nella stessa isola, di ogni desiderio di ripristino delle assemblee stamentarie? Certo, poco o nulla sappiamo di un qualunque rinnovamento ideale della gente sarda, malgrado l'indubbio apporto culturale dato al paese dai nuovi contatti, con un Governo per quanto fosse meno immobilista e comunque diverso da quello spagnolo del Seicento, e dall'apertura, a quasi tre quarti del secolo, delle due Università di Cagliari e di Sassari. Come spiegare, poi, l'improvviso accendersi, alla luce della trionfale proclamazione, da parte della rivoluzione francese, dei principi di libertà e di eguaglianza, delle nostalgie, della reviviscenza di un istituto giuridico e politico fondato sull'ineguaglianza dei cittadini? Una cosa, comunque è certa: l'iniziativa partì ancora una volta dal vetusto ed autorevole stamento militare. Ancora una volta gli stamenti diventarono, col consenso di tutti, il centro della vita pubblica isolana.

2. Il parlamento sardo nella letteratura dell'Otto-Novecento

Si tratta, occorre precisare, di opere, di scritti, di Sardi autori. Prenderemo le mosse — com'è ovvio, seguendo l'ordine cronologico — dalla *Storia della Sardegna dai più antichi tempi alla morte di Carlo Emanuele III* (1825) del barone algherese Giuseppe Manno, il quale fu, la cosa è nota, segretario di Carlo Felice durante il vicereame sardo e più tardi, brevemente, viceré di Sardegna. Egli, nel tomo terzo (Torino, 1826) eternava, in certo modo, l'intera serie dei sovrani sardi da don Pietro IV ad Alfonso e via di seguito, a quelli austriaci ed al "fausto dominio dei reali di Savoia", per avere riunito, le tante volte solennemente, "i rappresentanti della nazione" chiamandoli a sedere, nelle loro "congreghe", al proprio cospetto, per stabilire le leggi con le quali dovevano essere rette le future adunanze e poi "provvedere la nazione sarda di un ordine novello di cose". Con Alfonso, diceva fra l'altro, essa era stata fatta partecipe, "in qualche maniera",

delle cure del proprio reggimento, ed invitata poi dai successivi sovrani, a “rassegnare periodicamente il quadro dei suoi bisogni” e la proposta dei rimedi, ogni di fece a solidare l’opera della sua rigenerazione ed a riparare i mali che la consumavano. Il re don Alfonso, continuava, non volendosi allontanare da quelle norme che nei regni suoi della Spagna erano già in vigore, estese alla Sardegna la stessa legge delle c.d. Corti generali del principato di Catalogna... La riunione distinta di ciascun ordine ritenne il nome di Stamento: allo stamento militare (riassumiamo qui il suo dire) per il privilegio concessogli di congregarsi anche allorquando non si trovavano adunate le Corti, fu dato di esprimere al sovrano le cose necessarie al bene dello Stato, essendogli stata commessa, in modo particolare, “la tutela delle ordinazioni vinte nei parlamenti” (vuol dire dei Capitoli di Corte). Accennando alle competenze dei parlamenti-corti, e riassumendone i lineamenti istituzionali, ricordava il giudizio sui gravami, dicendo che “quando, dopo il proclama, con cui s’invitarono i danneggiati a presentare le loro doglianze, ebbe luogo qualche reclamo (*greuge*), non mai si passò a concludere i maggiori negozi dell’assemblea, prima che si fosse pronunziato sulla giustizia od ingiustizia delle querele”. In tal modo (aggiungeva un poco ditirambicamente lo stesso autore) “si governarono le assemblee dei nostri parlamenti”. Ed osservava anche (con una certa audacia, forse, ma, tutto sommato, non a torto) che “a gloria della nostra patria sia detto, mentre in altre province, sopravanzandosi i confini dalle prische istituzioni segnati alle politiche podestà o spente restarono le antiche maniere di governo (alludeva, forse, alla soppressione degli “stati” del Piemonte e della Savoia da parte di Emanuele Filiberto?) o precedettero nella creazione delle novelle grandi perturbamenti: la saviezza con cui la nazione sarda, contenta ai diritti accordatili non cercò mai modo di snaturare il proprio statuto... Questo carattere di saviezza manifestarono le Corti sarde fino dalla prima convocazione”... Continuava poi lodandole per le leggi in esse votate, comprovanti, a suo dire, “la sapienza di chi le diede” e la “perspicacia di chi le richiedeva”.

Giudizio, evidentemente, più che ottimistico, figlio e del personaggio e del suo tempo, ma non, forse, dei governati sabaudi.

Senza, tuttavia, slanci d’eloquenza, il giudizio positivo sulla storia dei parlamenti-corti isolani veniva, negli anni cinquanta del secolo confermato dall’informattissimo, dotto e benemerito degli studi sardi in generale padre Vittorio Angius, nel volume XVIII quater dell’importante *Dizionario geografico storico statistico commerciale degli Stati di S.M. il Re di Sardegna*, di Goffredo Casalis ed in un’aggiunta al volume medesimo: gli siamo debitori, per tale sua opera, di varie intelligenti osservazioni, ma soprattutto per i preziosi riassunti degli atti dei vari parlamenti. Non possiamo, d’altronde, non ricordare qui anche ciò che segue. A suo dire, l’introduzione in Sardegna “delle Corti aragonesi” fu non già una volontaria e graziosa concessione dei sovrani ma soltanto un portato, una conseguenza, dell’introduzione nell’isola del feudalesimo “novello” e dell’antico che lasciò parzialmente sussistere: i sovrani, non ritenendo conveniente limitarsi a percepire gli scarsi contributi che ne derivavano ad essi, pensarono utile,

allo scopo di procurarsi entrate più consistenti, chiamare intorno a sé — come si faceva nei territori spagnoli e in Sicilia —, “i vassalli e gli uomini principali della Chiesa e dei Comuni reali per palesar loro le necessità dello Stato ed esortarli a sovvenire ai bisogni di un sufficiente sussidio” (tale giudizio è tutto moderno!). Con questa consuetudine (aggiungeva l'autore citato) si dovevano trapiantare in Sardegna le altre che si osservavano negli stessi luoghi, cioè la deliberazione da parte degli stamenti sopra i miglioramenti del Regno, “mentre conferivano sulla somma che potessero offrire in donativo, che si facessero delle proposte vantaggiose a' rispettivi stamenti; e si adottò pure la pratica di far delle rimozioni sopra gli aggravi... e di instare per la giustizia e la riparazione”. Utili e persuasivi, da parte dell'A., anche altri due rilievi, cioè che “nello stamento militare v'erano due classi” (i ceti sui quali taluno insiste oggi) ed altrettante in quello ecclesiastico, una degli arcivescovi e vescovi ed una del clero minore e dei rappresentanti dei capitoli e delle collegiate. Ottima e puntuale l'affermazione, sulla quale, pure, concordiamo per il suo aspetto tecnico-istituzionale, che non fossero parlamenti le riunioni degli stamenti aventi per oggetto la ricognizione di un nuovo Re, o di un viceré. Importante, anche se — com'è stato chiarito in una recente polemica tra chi scrive e l'americano Ralph Giesey — non si sia trattato che di un'invenzione cinquecentesca è l'affermazione che i “militari” sardi imitassero quelli aragonesi che, appunto, dicevano al sovrano che lo avrebbero obbedito soltanto se avesse governato secondo diritto e “se no, no”. Le prove negative sono sempre ben difficili, o impossibili a dare, ma, con ogni probabilità nessuno nella Sardegna spagnola ebbe conoscenza di tale leggenda. Notevole anche, nell'Angius, il suo giudizio in tema di dissentimenti, nei quali egli ravvisava dei verissimi *veto* ed un'istituzione utilissima e favorevole alla giustizia e che metteva a confronto col “dissentimento singolare dei membri della Dieta polona, dove un membro poteva anche per semplice capriccio, annullare il fatto di tutti gli altri, sebbene unanimi”. Diffondendosi poi ancora sugli stamenti ne constatava l'utilità, “per cui si poteva frenare i più alti ufficiali della Corona e lo stesso sovrano”. Tornando poi a parlare del diritto di ciascun membro, “di fare quelle proposte che credesse utili allo Stato o almeno all'ordine proprio”, non affrontava la questione sul carattere di condizioni alla concessione del donativo, oppure di semplici suppliche.

La data di pubblicazione di un libro è sempre, anche di molto, posteriore a quella della redazione dell'opera; ci riesce quindi molto difficile stabilire la priorità cronologica tra il volume dell'Angius, edito, come si era detto, a Torino nel 1856 e la *Lezione degli stamenti sardi* data nell'Università di Sassari il 24 febbraio 1854 da Francesco Sulis, stampata senza indicazione di data. Tale “lezione”, di 18 pagine a stampa, di cui una nota editoriale disse che per l'importanza dell'argomento, “la novità delle idee e delle storiche indagini” (?) aveva commosso l'uditorio, si iniziava con battute fortemente polemiche. Affermava infatti, senza por tempo in mezzo, la falsità e infondatezza dell'opinione che gli Stamenti avessero avuto, al tempo loro “autorità grande” e quindi aver potuto portare “frutti abbondevoli di dignità nazionale e di politico beneficio” e negava senz'altro

che tale istituzione potesse "agguagliarsi al reggimento costituzionale del paese". Bollava chi lo affermasse o di "insipienza prodotta dalla noncuranza dei necessari studi sulle patrie memorie" (ritterremmo strano che avesse potuto dire questo se avesse conosciuto la cospicua opera dell'Angius!) oppure di un "contorto uso dell'ingegno, che pretende velare la verità col sofisma". In primo luogo, quindi, negava fermamente che la Sardegna avesse avuto, nei suoi stamenti, una sua rappresentanza nazionale, poiché osservava attingendo all'opinione del contemporaneo liberale dottrinario francese F.P.G. Guizot, non vi può essere rappresentanza politica senza libertà di lotta e di libera stampa, cioè senza elezione, cioè "legale attuazione di una ricerca accurata degli individui, i quali posseggono le doti intellettuali e morali che devono formare la pubblica Ragione". Al contrario, egli continuava, gli stamenti erano costituiti senza alcun pubblico corpo elettorale e nessuno di tali tre ordini assumeva il suo ufficio politico per effetto di deliberazioni di alcun corpo elettorale e l'ordinamento riteneva così abietta da non possedere alcuna capacità politica grande parte di Popolo, sanzionando, così, "l'ineguaglianza grande posta fra gl'individui della Società sarda". Soprattutto lamentava (e non era, certo, il primo a farlo) l'esclusione dei "proprietari e negozianti e uomini di lettere e scienze" dai quali formavasi la classe media, nei quali "assai più, forse, che non ne' Nobili, dediti a studi di armi, nel Clero assueto a quisquillie verbose" doveva esistere vera potenza di cuore e di mente, operosità e maturità di consiglio. Passando, poi, da questo che egli chiamava "diritto" al "fatto" e dopo aver rimproverato al re Alfonso di aver fatto rappresentare le ville dai loro feudatari, "da coloro, cioè, che le opprimevano", egli dava torto al Dextart e al Manno per aver essi affermato che gli stamenti sardi fossero stati foggianti "a guisa di quei di Catalogna", negando infatti che ciò valesse "quanto all'autorità della Congrega". A suo dire, invece, questi stamenti si componevano "a solo profitto di classi privilegiate" le quali si contentarono sempre delle apparenze, "senza pretendere a verità di potere", sicché, in ultima analisi, esse non fecero che discutere "le provvigioni credute necessarie od utili", esercitando pertanto "un diritto di Consulta, non quello vero politico di positiva deliberazione", sulla legislazione, da non effettuarsi che (come, per intenderci, secondo la Costituzione italiana oggi, 1984, vigente!) coll'intervento dell'Assemblea. Negati, inoltre, agli stamenti "proprietà di associazione diretta legislativa" ne negava quindi anche "ogni ingerenza" sull'uso dei redditi dello Stato, osservando, a quest'ultimo proposito, che "sì, col nome di donativi gli Stamenti fissavano la quantità annua delle tasse dirette da pagarsi dai Sardi", ma anche negando loro, a differenza di tutti i "Consessi parlamentari della vecchia Europa", i quali usavano porre per condizione dei tributi l'accettazione per parte della Corona delle loro proposte legislative ed osservando che il parlamento sardo fece ciò in un unico caso, nel 1668. In sostanza, sempre a suo dire, gli stessi Stamenti, risultato d'ineguaglianza, avevano aumentato l'ineguaglianza stessa "venendo a sudditanza verso l'Assolutismo" e concorso allo spopolamento del paese ed ai "dolori e mali gravissimi" da esso patiti: cosa la quale non sarebbe avvenuta "se le sorti del Regno fossero state raccomandate ad una più sincera

rappresentanza nazionale". Il Sulis dunque non trovava nei vecchi parlamenti o corti nulla di non negativo, fuorché, arrivando a qualificarlo "istituzione politico giudiziaria di gran conto", il giudizio sui gravami, per quanto, sempre a suo dire, male organizzato e poco redditizio. Lodava, piuttosto, i Sardi per aver cercato fuori degli stamenti ("bugiardo contro governativo" o, come si direbbe oggi, centro di potere) un punto di vitale riferimento nei Municipi. Finiva col concludere che il governo spagnolo non ebbe "giacché nelle Corti Generali mancava la genesi del Diritto", ritegno all'Assolutismo. Le stesse critiche rivolgeva agli stamenti risorti in epoca sabauda, dicendo che quantunque in quest'epoca lo stamento reale assumesse, per la vigoria dei suoi capi, attitudine ad ardite opere, tuttavia gli stamenti mancavano di "radice elettorale nel Popolo". Tuttavia, nel 1868, l'autore, il sassarese Pasquale Tola, del *Codex Diplomaticus Sardiniae* ripeteva che le Cortes isolate fossero state "la Rappresentanza nazionale della Sardegna" e che gli stamenti si erano sforzati di promuovere il bene materiale e morale del paese.

Alquanto succinto o compendioso accenno agli Stamenti faceva nel 1877 (nel periodico "La Rivista Economica della Sardegna") e sotto il titolo di *Profili di una storia della legislazione in Sardegna*, un altro professore universitario isolano, Carmine Soro-Delitala. Credeva (erano da poco state... scoperte le famose pergamene arborensi ed egli se ne era nutrito), asseriva che Gialetto nel 1687 aveva dato alla Sardegna "un codice proprio e nel nativo idioma". Immaginava anche "l'immortale Caterina II, Legislatrice delle Russie, stimò bene seguire le traccie della sarda eroina Eleonora d'Arborea". Ma, prendendo rigidamente le distanze, diceva, da quanti, lodatori del passato, si erano spinti (noi non li conosciamo) sino ad affermare che nelle Corti di Sardegna si fossero avute e la vera espressione di una monarchia rappresentativa e "quelle guarentigie tutte che sono proprie degli ordini rappresentativi" e pur ammettendo, di sfuggita, "i pregi di quella nostra rappresentanza", adduceva, contro quelle opinioni, quattro motivi. Erano (riassumiamo un poco il suo dire): 1) perché, non concorrendo alcun "corpo politico elettorale" a scegliere coloro che dovevano comporre gli stamenti, questi non erano veri rappresentanti "secondo il senso costituzionale della parola"; 2) non essendo rappresentate che le sole sette città esisteva una grande discrepanza numerica fra i deputati delle medesime e quelli delle "classi aristocratiche e clericali", e cioè mancava quell'equa partecipazione di tutti alla sovranità nella quale è riposta l'essenza dei governi liberi; 3) perché nel giudizio sui gravami nessuna decisione era valida se non vi avesse concorso almeno uno degli ufficiali regi, venendo quindi invertita ogni regola maggioritaria e violata l'eguaglianza nel voto non propria delle assemblee costituzionali; 4) disegualianza di poteri fra i bracci, a tutto vantaggio dello stamento militare, al quale era concesso di riunirsi da solo ed esercitare "le parti che fra tutti e tre gli stamenti erano divise". Lo stesso Soro-Delitala tuttavia non si asteneva dal dire, o ammettere, che le assemblee stamentarie avessero, certamente, molto contribuito a rendere, in Sardegna, minori "quei danni che sogliono essere naturale conseguenza di dominio straniero" ed a far sì che anche sotto la signoria spagnola

non fossero mancate all'isola delle buone leggi, le quali furono a lungo, in seguito "mai sempre riconosciute ed apprezzate".

Tra gli studiosi ottocenteschi dell'antica istituzione il più elaborato ed organico fu, se non si sbaglia di grosso, quello di un allievo a Sassari di Francesco Brandileone, il sassarese avv. Giovanni Zirolia. Lo scritto *Sugli stamenti in Sardegna*, apparso nel periodico, allora molto in voga, "Filangieri", del 1892, consta di 61 pagine, raggruppate in otto capitoli. Nel primo egli tratteggiava quella che a suo dire era stata l'evoluzione degli stamenti. Ricordava che questi fossero stati dotti dagli Spagnoli in tutti i paesi da essi posseduti e pensava che fossero stati istituiti in Sardegna per l'impossibilità di governarvi dispoticamente, tanto che le condizioni del tempo (la resistenza alla penetrazione aragonese) quanto "per la natura del popolo": sosteneva, pur contro l'opinione del Dexart, che gli stamenti ripetessero la loro origine dall'assemblea del 1355 e fossero stati poi stabilmente ordinati da re Alfonso V. Nel secondo capitolo, parlava della sede del Parlamento e delle ragioni per cui, pur con qualche eccezione, si mantenne sempre a Cagliari. Nel terzo, descriveva la costituzione interna degli stamenti e nel quarto parlava più dettagliatamente dei tre "ordini". Ricordava e citava in particolare, a proposito di quello ecclesiastico, la bolla del papa Clemente VIII, del 10 aprile 1601, favorevole alla concessione ai Sardi delle dignità isolane, in considerazione, soprattutto, della varietà e difficoltà dell'idioma sardo, tali che gli arcivescovi e vescovi forestieri erano costretti a ricorrere a degli interpreti: osservava peraltro che, in regime sabauda, tali dignità venivano riservate ai Piemontesi. Ricordava inoltre la condizione di grande privilegio dei "militari" ma condivideva l'opinione, già espressa da Dexart, che l'azione di questo stamento fosse stata massimamente intesa al bene generale: i feudatari, diceva "non tiranneggiarono come altrove e non oppressero i loro sudditi se non verso il XVIII secolo". Dello stamento reale non diceva né male né bene: negava tuttavia che esso facesse spesso prevalere la grettezza degli egoismi cittadini sull'interesse generale e che costituisse "una vera rappresentanza" del terzo stato, se non durante o verso la fine del Settecento, quando il popolo, sia pure illegalmente, "si intrmise nel Parlamento, per sospetto sulla sincerità della rappresentanza".

Primo, principale e costante ufficio degli Stamenti era (diceva lo stesso Z. nel cap. V della stessa sua monografia) quello stesso che caratterizzava le assemblee medievali, il consenso al donativo, ma questo non fu, se non nel 1666 ("una delle più belle pagine degli Stamenti"), condizione alla sanzione regia dei Capitoli parlamentari. Nel cap. VI, "delle limitazioni poste dagli Stamenti al potere governativo", in polemica col già riferito Sulis, respingeva l'accusa fatta agli stamenti di impotenza assoluta, asserendo che "come in tutte le cose riguardanti il passato, occorre distinguere tempo da tempo". Non si può — diceva — asserire che gli Stamenti si siano elevati (come p.es. gli stati generali di Tours del 1484) a grandi concetti politici: in Sardegna, quale vincolo poteva esistere se non quello di dipendenza tra il popolo e il sovrano assente? Questi, osservava, poteva disporre come voleva dei suoi regni, ma agli Stamenti non importava che l'accolgimento delle loro domande. Le *Cortes* di Cádiz, aggiungeva, salvarono la pa-

tria “nelle vacanze del trono”: pertanto gli Stamenti sardi, accentrando a sé tutti i poteri dello Stato, diedero all'Europa un esempio unico, respingendo le armi della Francia. Adattatosi, infatti, alla dominazione straniera, il Parlamento non pensò che a regolare nel miglior modo possibile l'andamento interno del paese e tener desta l'attenzione del Re. Nel penultimo, settimo capitolo sulla influenza esercitata dagli stamenti nel campo del diritto privato e (accostamento abbastanza singolare) nelle industrie, metteva in evidenza, anzitutto, le riforme, attuatrici di vari capitoli della *Carta de logu* del Parlamento del 1593-96 del marchese d'Aytona e varie innovazioni in materia penale e processuale penale, nonché nel campo del diritto privato, in tema di cittadinanza, di domicilio, di dote, di successione, di procedura civile, tanto per la giustizia regia quanto per quella baronale. Sottolineava, poi, varie altre innovazioni e riforme quanto all'agricoltura e all'industria ad essa applicata e di circolazione monetaria. Capitolo ultimo e conclusivo, l'ottavo, conteneva alcune considerazioni cui sostanzialmente aderiamo noi stessi per quanto, riteniamo, abbastanza scaltriti dalle lunghe ricerche sulle istituzioni parlamentari di quel tempo, di tanti altri paesi, sul “carattere politico degli Stamenti”.

Respingendo, in nome della verità storica, come anacronistico, l'atto di accusa del Sulis basato su idee tipiche delle Costituzioni più recenti, egli assumeva che, badando non al diritto astrattamente concepito ma al fatto, “alle conseguenze che dagli Stamenti derivarono”, questi, pur non avendo avuto “i criteri scientifici della costituzionalità”, ebbero però effetti e vantaggi molto analoghi a quelli oggi vigenti negli ordinamenti civili, in tema “di controllo, di responsabilità e di diritto d'impugnazione”. Diceva inoltre difforme da verità storica l'affermazione di quell'implacabile critico — imbevuto delle idee del secolo XIX — che nulla di bene riconosceva negli Stamenti, da lui considerati come strumenti in mano dei regnanti, per governare più dispoticamente. Delle osservazioni e critiche del Soro-Delitala diceva essere, sì, vero che gli stamenti, sorti in epoca medievale, avessero una natura diversa da quella “dei nostri regimi rappresentativi” ed in particolare che non vi si palesasse il libero suffragio elettorale, ripetendo, però, la sua affermazione dei benefici di quest'istituzione. La sua conclusione era questa: “Se la debole opera mia potesse indurre intelletti più poderosi a radunare le sparse membra della legislazione stamentaria, lumeggiandola con tutti i sussidi che il diritto e la storia, l'arte e la critica possono recare, sarebbe ciò per me adeguato compenso alle modeste fatiche universitarie e sprone a fare di meglio in avvenire”.

In concreto, il lavoro dello Zirolia fu l'ultimo — il più attento — studio dedicato ai nostri stamenti nell'Ottocento (quanto meno, non ce n'è noto altro). L'argomento non fu ripreso che qualche anno prima l'inizio della prima guerra mondiale dal prof. Arrigo Solmi dell'Università di Cagliari, con un saggio intorno a *La costituzione del primo parlamento sardo del 1355* apparso nell'“Archivio storico Sardo” del 1910 e ripubblicato con altri *Studi storici sulle istituzioni della Sardegna nel Medio Evo*, a Cagliari, nel 1917. Seguiva, nel 1931, frutto di vari anni di studi e di rapide ricerche nell'allora inospitale Archivio di Stato di Cagliari, il

volume, di oltre 250 fitte pagine, dello scrivente *I parlamenti di Sardegna nella storia e nel diritto pubblico comparato*. Il libro, pubblicato come premio di una borsa di studi dell'Istituto di Diritto pubblico dell'Università di Roma, era diviso in quattro parti: 1) generalità sull'origine e sullo sviluppo storico dei parlamenti medievali, con particolare riguardo alle istituzioni parlamentari spagnole ed a quella siciliana; 2) organizzazione e struttura dei parlamenti, particolarmente in Sardegna, carattere rappresentativo di essi e natura in certo senso contrattualistica dei rapporti tra il Sovrano e il Parlamento; 3) l'esercizio dei compiti e delle funzioni parlamentari, ossia costituzione ed organizzazione del parlamento; 4) fisionomia complessiva dei parlamenti sardi, ossia configurazione giuridica, modificazioni e sviluppi dell'autorità parlamentare, il parlamento nell'esecuzione dei suoi compiti istituzionali e della sua attività politica.

Il libro — che F. Brandileone giudicò impostato molto seriamente e svolto con grande penetrazione — ebbe successo ed una Commissione universitaria di concorso a cattedre lo ritenne anche “rievoazione cui non manca la vita”. Il belga prof. Emile Lousse ne trasse incentivo per promuovere, in seno al Comitato internazionale delle Scienze Storiche, la costituzione della oggi tuttora fiorentissima Commissione internazionale per la storia delle assemblee di stati, della quale lo scrivente, essendone stato per ben 10 anni presidente, è ora presidente onorario. Allargando in seguito i suoi orizzonti, egli inseriva la storia degli stamenti sardi in circuiti più vasti, segretamente nei volumi *L'istituto parlamentare in Italia dalle origini al 1500* (Roma, 1949, a cura del Senato della Repubblica) e *Il Parlamento in Italia nel medioevo e nell'età moderna* (Milano, 1962, con numerose ristampe), tradotto in inglese (London, 1968) dal prof. S. J. Woolf, col titolo *Medieval Parliaments, A comparative Study*.

Ormai, gli studi dello scrivente sugli antichi parlamenti europei, in varie sedi ed in varie lingue, non si contano più: vanno tuttavia qui ricordati, per la loro specificità, uno sugli Atti del parlamento (sardo, appunto) del 1553-54 e due sul parlamento Vivas del 1624: *Parlamento e lotta politica nel 1624-25*, del 1956 e *Gravami e voti parlamentari nel 1624* del 1961, ora tutti e tre nella raccolta, Padova, 1975, a cura della Deputazione di Storia Patria per la Sardegna, *Saggi di storia giuridica e politica sarda*.

Ai primi anni Cinquanta, per il nuovo e vivo impulso dato dalla stessa Deputazione alla raccolta, per la pubblicazione, degli atti delle antiche assemblee isolane, vari studiosi si accinsero a tale impresa anche con viaggi in Spagna, presso gli Archivi i quali detengono tali preziose testimonianze. L'iniziativa ebbe, in pratica, un successo soltanto parziale, e diede luogo alla pubblicazione di tre volumi, di A. Boscolo, A. Era e G.C. Sorgia. Il primo di essi, appunto, di Alberto Boscolo, *I parlamenti di Alfonso il Magnanimo*, riproducente gli atti delle riunioni del 1421 e di quelle particolari del braccio militare del 1446 e 1452, veniva alla luce, come prima della nuova serie di *Acta curiarum Sardiniae*, a Milano, nel 1953. Conteneva un'Introduzione storico-avvenimentale, le lettere convocatorie, i verbali delle riunioni, i Capitoli di corte concessi, o approvati, dal Sovrano e vari documenti relativi alla ripartizione del donativo. Lasciava da

parte vari altri documenti relativi alle riunioni del 1421, per cui è augurabile che tale lacuna possa venire colmata.

Con un'epigrafe riveduta, e, a detta dell'A., anche corretta, gli *Acta Curiarum Regni Sardiniae*, veniva pubblicato, pure a Milano, nel 1955, un secondo (reca il n. III, come per malinconico richiamo al programma di massima della Raccolta, come si disse, rimasta per aria!) volume, di Antonio Era, *Il parlamento sardo del 1481-1485*. Un'ampia e perspicua Prefazione illustrava i materiali raccolti, la cronaca delle riunioni di quel parlamento e sotto il titolo di "Rilievi e considerazioni" il pensiero dell'autore intorno all'istituto. Varie pagine analizzavano minutamente e spregiudicatamente alcune, fondamentali, suggestioni o spiegazioni o proposte sul punto dell'insussistenza di un'inferiorità giuridico-tecnica dei parlamenti isolani rispetto alle Corti dei paesi liberi, su quello del carattere compiutamente rappresentativo di essi ed intorno al rapporto di scambio tra il voto del donativo e l'approvazione delle proposte parlamentari. Terzo e, purtroppo ultimo della breve serie, il volume di Gian Carlo Sorgia (Milano, 1963), *Il parlamento del viceré Fernandez de Heredia, 1553-1554*. Premessa una conveniente Introduzione, riporta le lettere convocatorie viceregie ai membri dei tre stamenti, il verbale della seduta inaugurale del 15 maggio 1553, e poi la lunga serie delle domande e suppliche dei bracci e città, con le relative "decretazioni", e i documenti relativi all'offerta e alla ripartizione del donativo.

Grazie a tali ed altri studi minori, cui dettero slancio ed occasione sia la progettata iniziativa, sotto gli auspici della Regione, della pubblicazione degli *Acta Curiarum* e la collaborazione degli studiosi isolani ai lavori della già ricordata Commissione internazionale ed alla memorabile riunione di quest'ultima, nel dicembre 1963, a Cagliari e ad Oristano, la storia parlamentare sarda è, si può dire, entrata in circuito con la storiografia internazionale. Più recentemente, nel 1975, la storia dell'istituto parlamentare sardo ha dato materia ad un contributo di non secondario rilievo, quello (con integrazione specialistica di Giuseppe Serri, sui donativi del XVI secolo) di Bruno Anatra dal titolo *Corona e ceti privilegiati nella Sardegna spagnola*. I "ceti privilegiati" sono, appunto, per lui gli stamenti, considerati però non dal punto di vista istituzionale ma da quello socio-politico e, prevalentemente, classistico: studio sostanzialmente problematico, fondato su un attento esame degli stessi atti parlamentari. Ultimo, ma il più ampio di tutti, con le sue 330 pagine, il nuovo volume dello scrivente (Milano, 1979), *I parlamenti sardi*, studio storico istituzionale e comparativo. Si tratta di un rifacimento del volume del 1931, ma approfondito alla luce di una molto maggiore esperienza scientifica e delle nuove ricerche compiute dai vari studiosi isolani e dallo stesso scrivente presso l'Archivio generale della Corona d'Aragona in Barcellona. Il volume del 1931 si era chiuso con una invocazione alla pubblicazione di quegli atti parlamentari. L'ultimo e queste brevi pagine ne rinnovano l'auspicio.

3. *Lodi e biasimi*

Non tutti, l'abbiamo visto, coloro i quali si sono occupati e si occupano di storia si attengono alla già citata massima del Maitland del "descrivere e non spiegare" o sarebbero disposti a condividere le critiche del francese I. Marrou a quelle tendenze della storiografia e della critica filosofica che trasformano la storia in una specie di implacabile tribunale, e impongono, già precostituito, un giudizio dogmatico e settario. Di fronte all'affermazione che lo storico deve sì descrivere (ma, prima ancora, comprendere) e poi, se vuole, spiegare, ma guardarsi dall'arrogarsi il compito, ed il potere, di chiamare gli uomini del passato a presentarsi davanti a lui per riceverne l'approvazione o la condanna, stanno molto spesso i presupposti personali o ambientali i quali gli impongono (allo storico, s'intende) di dire quanto del passato fosse bene o male, cioè proprio il contrario di quanto si diceva.

Di quegli studiosi i quali spiegano ma senza lodare né biasimare, Guido D'Agostino dice ch'essi danno una "rappresentazione asettica". In pratica, come abbiamo visto, gli studiosi dei parlamenti sardi si spingono, si sono spinti, a giudizi più o meno spassionati. Lo stesso scrivente, nei suoi contributi intorno al Parlamento Vivas del 1624, non aveva saputo nascondere la sua simpatia per gli avversari di quel viceré, esaltandone il coraggio come qualche cosa di meraviglioso "e quasi di eroico". La letteratura ottocentesca su quei nostri parlamenti ha distribuito ad essi, più o meno... salomonicamente, lodi e biasimi. Di fronte alle lodi del Manno, dell'Angius e del Tola sono stati l'acerba requisitoria del Sulis, ed i giudizi, via via più sfumati, del Soro-Delitala e dello Zirolia. Anche la letteratura posteriore è stata o è abbastanza divisa. Era ha detto, per esempio, ha lasciato scritto, che quegli stessi parlamenti debbano essere considerati "come uno, e forse il più efficace, dei correttivi dell'assolutismo, come uno degli argini protettivi, per quanto era allora possibile perché i soli concepibili, che si ammettevano idonei ad impedire la degenerazione dell'assolutismo in dispotismo". Altri ha parlato, come si è visto, di una mancanza di rappresentatività, rimprovero del tutto anacronistico. Più recentemente, il Loddo Canepa e l'Anatra sono partiti dal concetto che, costituito di nobili e altri privilegiati, il parlamento sardo dovesse badare, badasse, non proprio agli interessi generali ma a quelli settoriali delle rispettive categorie o ceti.

È un rimprovero che — per quanto ne sappiamo — non trova esempi analoghi tra gli studiosi delle istituzioni parlamentari medievali e post-medievali di altri paesi, che pure concedevano largo spazio (in Polonia, per esempio, la totalità, altrove due "stati" su quattro) ai ceti aristocratici.

In relazione al surrogato sabaudo delle assemblee stamentarie, il primo dei due autori ultimamente citati, il Loddo Canepa, oltre ad asserire l'insufficienza delle "Cinque Domande", di cui al R. Biglietto dell'8 giugno 1796, affermava che esse avessero ben poco interesse "per le plebi campagnuole" e che l'eventuale concessione degli impieghi non riguardava se non "la classe borghese"; inoltre che "le plebi vassallatiche" ben poco avessero beneficiato delle "secolari con-

greghe decennali" di quelle assemblee, "così impastoiate di procedure, di formule e di lungaggini burocratiche", sebbene qualche buon effetto esse avessero portato. Poi, il discorso cetuale o classista veniva ripreso ed intensificato dall'Anatra. Questi contesta, oltre al resto, la visione "ottocentesca" dell'Angius (che però era stata già avanzata dal Dexart!) del braccio militare come agente nell'interesse generale di tutto il paese ed identifica, oltre agli interessi "cetuali" anche quelli "corporativi" dei cittadini presenti nello stamento "reale". Vede nella domanda delle cariche ecclesiastiche e secolari ed in quella dell'istituzione della Reale Udienza e dell'Università un interesse più che altro di categoria e persino nella domanda di un rappresentante sardo al Consiglio Supremo d'Aragona (dove Aragona, Catalogna e Valenza ne avevano due ciascuna) il desiderio dei ceti privilegiati di far sentire la loro voce "nel più alto organo decisionale". Sarebbe, certo, ingenuo escludere *a priori* che gli stamentari cercassero di conseguire e soddisfare gli interessi generali e che concepissero questi medesimi come diversi o lontani da quelli loro propri. Cercavano il bene di tutti, identificandolo, forse, o per caso o per calcolo, in quello loro proprio: il bene di tutti è anche bene di ciascuno e viceversa. È però in ogni caso difficile fare un processo alle intenzioni e attribuire ad essi egoismo o mala fede metodici, senza congrua dimostrazione in base a semplici supposizioni o malcerti indizi e sospetti. Tali ipotesi o intuizioni ridondano, in fin dei conti, a critica e discredito — o addirittura a contestazione del valore e significato — dell'istituto fin qui tenuto presente.

Da parte nostra e con l'avvertenza che nessun problema storico può mai dirsi definitivamente risolto e la speranza che altri il quale riscriva la storia dei nostri stamenti abbia a sua disposizione nuovi atti e nuovi dati conoscitivi, ci permetteremmo di riprodurre qui una delle pagine conclusive del nostro volume del 1979. I parlamenti-corti sardi operarono dunque attivamente, nei limiti loro consentiti e non lasciarono intentata alcuna via per giovare agli interessi di tutti e di ciascuno. Non riuscirono, certamente, in tutto ciò che si erano proposti (né, forse, si proposero tutto ciò che critici molto più tardi avrebbero desiderato ritrovare nella loro storia), ma la loro opera complessiva ridondò certamente a vantaggio o a difesa dell'isola. Essi concorsero, tra l'altro, a moderare l'assolutismo dei monarchi e dei Governi della decadenza spagnola, assolutismo il quale non raggiunse pertanto, forse, in Sardegna gli eccessi raggiunti nello stesso continente iberico. Cooperarono efficacemente all'emanazione di savie, utili leggi che, poste in essere ed accuratamente osservate, avrebbero messo la Sardegna in condizioni notevolmente superiori a quelle di molti altri paesi e, comunque, stabilirono un ordine giuridico, economico e finanziario, sotto ogni aspetto degno di nota e non inferiore agli ordinamenti consueti in quei tempi. Infine, con le cure poste nella costruzione di tutta una cintura di torri litoranee, contribuirono a scongiurare le invasioni e diminuirono i danni delle scorrerie barbaresche. Per opera degli stamenti e dei loro messi a Madrid, la tutela dei generali interessi della popolazione isolana non rimase sempre affidata ai rapporti, segreti e spesso assai illuminati, dei mutevoli viceré o degli infrequenti Visitatori, ma fu esposta, nella sua varia rilevanza, direttamente e con dignità e fermezza. Attraverso

la stessa iniziativa parlamentare, i Sardi non solo pervennero a conquistare una parte più notevole nel governo dell'isola, ma, ottenuta la partecipazione al Consiglio Supremo d'Aragona (partecipazione, naturalmente, non data a chiunque e quindi non alla "plebe campagnuola"!)) arrivarono persino ad esprimere il loro voto e a concorrere all'amministrazione dei territori iberici. Operarono in generale per sottrarre l'isola e gli isolani alla condizione d'inferiorità in cui i governanti spagnoli intendevano tenerli nei confronti della propria Madre Patria iberica. Furono, aggiungiamo ora, espressione e garanzia di un vivere autonomo della collettività isolana in seno alla monarchia spagnola e persino sabauda.

Sono perciò sempre degni di vivo ricordo e soprattutto, ancora, di molto studio.

BIBLIOGRAFIA UTILE

- Abbreviazioni:* AEM = Annuario de estudios medievales;
AS sard. = Archivio Storico Sardo;
Études = Études présentées à la Commission internationale pour l'histoire des
assemblées d'états;
RHDFE = Revue Historique du droit français et étranger;
St. Sass. = Studi Sassaresi.
- ANATRA B., *Corona e ceti privilegiati nella Sardegna spagnola*, vol. di TRE AUTORI, *infra*.
- ANGIUS V., *Sardegna*, vol. XVIII quater del *Dizionario geografico, storico, artistico, statistico, commerciale degli Stati di S.M. il Re di Sardegna*, di CASALIS GOFFREDO, Torino, 1856.
- BENEDETTO M.A., *Nota sulla mancata convocazione del parlamento sardo nel secolo XVIII*, Études, XXVI, 1963.
- BESTA E., *Avviamento alla storia del diritto italiano*, Padova, 1946.
- BOSCOLO A., *I parlamenti di Alfonso il Magnanimo*, "Acta Curiarum Sardiniae", Milano, 1953.
Parlamento siciliano e parlamento sardo. Motivi per una ricerca comune, Études, XXXIV, 1967.
- BOVÈ S., *Institucions de Catalunya, las Corts, La Diputació ...*, Barcelona, 1895.
- BROCA G.M., *Historia del derecho de Catalunya, especialmente del Civil*, Barcelona, 1918.
- BRUNNER O., *Land und Herrschaft, Grundfragen der territorialen Verfassungsgeschichte*, D.O. im Mittelalter 2, Wien, 1942.
- BULFERETTI L., *Vittorio Amedeo III e la Sardegna, Le carte dell'Archivio di Stato di Torino*, Sez. I (anni 1773-1797), riguardanti la Sardegna, Sassari, 1963.
- CADIER L., *Les états de Béarn depuis leurs origines jusqu'au commencement du XVI siècle*, Paris, 1888.
- CAM H.M., *Stubbs Seventy Years After*, "Cambr. Histor. Journ.", IX, 1948.
- CANALES DE VEGA A., *Discursos y apuntamientos de las Cortes del Reyno de Cerdeña*, Caller, 1631.
- COLMEIRO M., *Cortes de los antiguos reinos de Leon y de Castilla*, I, Madrid, 1883.

- COROLEUTE JUGLADA J. E., PELLA Y., FORGAS J., *Las Cortes catalanas, Estudio juridico y comparativo*, Barcelona, MDCCCLXXVI.
- CROCE B., *Storia del Regno di Napoli*, Bari, 1925 ss.
- CROCE E., *I parlamenti napoletani sotto la dominazione spagnola*, "Arch. stor. Prov. napol.", LXI, 1936.
- D'AGOSTINO G., *Parlamento e società nel regno di Napoli, secoli XV-XVII*, Napoli, 1979.
- *Le istituzioni parlamentari nell'ancien régime*, Napoli, 1980.
- DEXART J., *Capitula sive Acta Curiarum regni Sardiniae*, Calari.
- DHONDT J., *Ordres ou Puissances? L'exemple des états de Flandre*, "Anc. Paya Ass. ét." = "Standen en Landen", 1950.
- *Les assemblées d'états en Belgique avant 1795*, ivi, XXXV, 1966.
- DUMONT F., *États généraux et états particuliers, dans les Provinces françaises*, "Album E. Lousse", IV, 1964.
- *Les assemblées "capétiennes"*, "Mel. P. Tisset", Montpellier, 1970.
- EDWARDS G., *Historians and the Medieval England's Parliaments*, "Murray Lectures", Glasgow, 1970.
- ERA A., *Estrema reviviscenza di un secolare istituto. Gli Stamenti nell'ultimo decennio del sec. XVIII*, "Ann. Univ. Sass.", 1946-47.
- *Contributi alla storia dei parlamenti sardi*: 1) *I parlamenti durante il regno di Ferdinando il Cattolico*; 2) *Riunione straordinaria del parlamento nel 1495*, St. Sass., II s., XXVI, 1954.
- *Il parlamento sardo del 1481-1485*, "Acta Curiarum Regni Sardiniae", III, Milano, 1955.
- *L'autonomia del "Regnum Sardiniae" nell'epoca aragonese*, AS sard. XXV, 1957.
- FITA F. e OLIVER B., *Cortes de los antiguos reinos de Aragon y de Valencia y Principado de Cataluña*, publ. por la R. Acad. de la Historia, voll. 23, Madrid, 1896-1917.
- GIBERT R., *Historia general del derecho español*, Granada, 1968.
- GIESEY R., *If not, not. The cath of the Aragonese and the legendary laws of Sobrarbe*, Princeton, 1968.
- GONZALES J., *Alfonso IX*, Madrid, 1944.
- GONZALES ANTON L., *Las Uniones aragonesas y las Cortes del Reino (1283-1301)*, voll. 2, Zaragoza, 1975.
- *Las Cortes aragonesas en el reinado de Jaime II*, "An. Hist. Der. esp.", 1977.
- *Las Cortes de Aragon*, Zaragoza, 1978.
- GUTNOVA E.V., *Facteurs sociaux déterminant la composition, la structure et l'organisation du parlement anglais aux XIII-XV siècles*, "Études", III, Varsovie, Moscou, 1970.
- HINTZE O., *Typologie der Standischen Verfassungen des Abendlandes*, "Histor. Zeitschr.", 14, 1929.
- JELLINEK G., *L'état moderne et son droit*, trad. fr., voll. 2, Paris, 1911.
- KATCHATURJAN-DENISSOVA N.A., *Du rôle restrictif des ordres dans les Etats généraux de France au début du XIV siècle*, "Études", LII, cit.

- KOENIGSBERGER H.G., *The Parliament of Sicily and the Spanish Empire*, "Études", XXXIV, 1967.
 — *The Italian Parliaments from their origins to the end of the 18th century*, "Journ. of Ital. Studies", II, 1978.
- LACARRA J.M., *Las Cortes de Aragon y de Navarra en el siglo XIV*, AEM, 7, 1970-71.
- LALINDE ABADIA J., *Los parlamentos y demes instituciones representativas*, IX Congr. St. Cor. Ar., Napoli, 1978.
 — *Presupuestos metodologicos para el estudio institucional de las cortes medievales aragonesas*, "Medievalia", 3, Barcelona, 1982.
- LANGMUIR G.I., *Politics and Parliaments in the early thirteenth Century*, nel Volume di AA.VV., *Études sur l'histoire des assemblées d'états*, ed. F. Dumont, Paris, 1966.
- LEDESMA RUBIO M.L., *Actas de proceso de Cortes de Tamarite de 1375*, Zaragoza, 1979.
- LEICHT P.S., *Parlamento friulano*, I, 1228-1420 e II, 1420-1520, Bologna, 1917 e MCMLVI.
 — *Storia del diritto italiano. Il diritto pubblico*, Milano, 1950.
 — *Lettere e Memorie degli Stamenti*, nella Bibl. Naz.le di Roma.
- LLORENTE D.A., *Cortes y sublevacion en Cerdeña bajo la dominacion española*, "Rev. de Esp.", II, 1868.
- LODDO CANEPA F., *Inventario della R. Segreteria di Stato e di guerra del Regno di Sardegna (1720-1848)*, Roma, 1934.
 — *Alcune istruzioni inedite del 1481 nel quadro della politica di Ferdinando II in Sardegna*, AS sard., XXIV, 1954.
 — *Dispacci di Corte, Ministeriali e Vice-Regi, concernenti gli affari politici, giuridici, ecclesiastici del Regno di Sardegna (1720-21)*, Roma, 1954.
 — *Riformismo e fermenti di rinascita in Sardegna dai primi Sabaudi alla fine del XIX secolo*, "Atti V Conv. intern. Studi Sardi", Cagliari, 1954.
- LOUSSE E., *La formation des états dans la société européenne du moyen age et l'apparition des assemblées d'états. Questions de fait et de methode*, "Bull. intern. Comm. histor. SC.", V, 1933.
 — *Parlamentarisme ou corporatisme? Les origines des assemblées d'états*, RHDFF, 4° s., XIV, 1935.
 — *La société d'ancien régime. Organisation et représentation corporatives*, Louvain, 1943.
- MAITLAND F.W., *Memoranda de Parlamento. Records of the parliament holden at Westminster...* A.D., 1305, London, 1893.
 — *The constitutional history of England*, Cambridge, 1908.
 — *Selected Historical Essays*, ed. H.M. Cam., Cambridge, 1957.
- MANNO G., *Storia della Sardegna*, voll. 4, Torino, 1826.
- MARONGIU A., *I parlamenti di Sardegna nella storia e nel diritto pubblico comparato*, 1931.
 — *Il regno aragonese di Corsica nel suo episodio culminante: la convocazione parlamentare del 1420*, "St. Urbin.", 1934.
 — *Rappresentanza e mandato nelle antiche assemblee costituzionali*, "St. Urbin.", 1948.
 — *L'istituto parlamentare in Italia dalle origini al 1500*, Roma, 1949.
 — *Parlamento e lotta politica in Sardegna nel 1624-25*, "Ann. Univ. Macerata", 1956.
 — *Il parlamento in Italia nel medio evo e nell'età moderna*, Milano, 1962.

- *Sardegna 1624: gravami e voti parlamentari*, "Études", XXVI, 1963.
 - *L'agricoltura nei voti parlamentari sardi (secc. XV-XVII)*, "Riv. Dir. Agr.", XLIV, 1965.
 - *Le città nelle Corts e nei parlamenti catalani*, AEM, 7, 1970-71.
 - *Brevi note e discussioni di storia isolana. Parlamenti o Corti*, AS sard. di Sassari, IV, 1978.
 - *I parlamenti sardi, studio storico istituzionale e comparativo*, Milano, 1979.
 - *Pre-parlements, parlements, états, assemblées d'états*, RHDFE, vol. 57, 1979.
 - *Parlamento, storia*, "Encicl. d. Dir.", XXXI, 1981.
 - *Momenti e aspetti del Parlamentarismo medievale*, "Medievalia", 3, Barcelona, 1982.
 - *Les réunions particulières de l'estament militaire en Sardaigne*, AS sard. di Sassari, IX, 1983.
 - *Estament, Bras o Condicio nelle Corts catalane*, "Est. Momen. M.P. Mere e G. Braga da Cruz", Coimbra, 1983.
- MATEU IBARS J., *Los Virreyes de Cerdeña. Fuentes para su estudio*, I (1410-1623), II (1624-1720), Padova, 1964, 1968.
- MATTONE A., *L'edizione degli Atti dei parlamenti sardi*, "Quad. sard. di storia", 4, 1983-84.
- MINGUIJÓN S., *Historia del derecho español*, Barcelona, 1953.
- OLIVIER-MARTIN F., *Historie du droit français des origines a la Révolution*, Paris, 1951.
- OLLA REPETTO G., *Il primo donativo concesso dagli Stamenti sardi ai Savoia*, "Études", XXVI, 1963.
- ORIGONE A., *Note critiche sul concetto di rappresentanza politica*, Roma, 1935.
- PALACIOS M., *La pratica del juramento y el desarrollo constitucional aragones hasta Jaime I*, "Cuad. Hist. mediev.", Madrid, 1979.
- PLUCKNETT F.T., *Early English legal literature*, Cambridge, 1958.
- PUTZULU E., *"Cartulari de Arborea". Raccolta di documenti diplomatici inediti sulle relazioni tra il giudicato d'Arborea e i re d'Aragona (1328-1430)*, AS sard. XXV, 95.
- RICHARDSON H.G., *The origins of Parliament*, "Trns. R. hist. Soc.", XI, 1928.
- RICHARDSON H.G. e SAYLES G.O., *The King's Ministers in Parliament*, "Engl. hist. Rev.", 1931-32.
- ROSSI L., *I principi fondamentali della rappresentanza politica, I, Il rapporto rappresentativo*, Bologna, 1894.
- RUSSOCKI S., *Typologie des assemblées pré-représentatives en Europe*, "Études", LII, 1975.
- *La collegialité médiévale, l'exemple des Conciles provinciaux et des Pre-parlements*, ivi, LX, 1975.
- SAYLES G.O., *The King's Parliament of England*, London, 1975.
- SOLE C., *Le "Carte Lavagna" e l'esilio di Casa Savoia in Sardegna*, Milano, 1970.
- SOLMI A., *Le costituzioni del primo parlamento sardo del 1355*, AS sard., VI, 1910.
- *Studi storici sulle istituzioni della Sardegna nel Medio Evo*, Cagliari, 1918.
- SORGIA G.C., *Il parlamento del viceré Fernandez de Heredia (1553-1554)*, "Acta Curiarum Regni Sardiniae", VIII, Milano, 1963.

- SORO DELITALA C., *Profili di una storia della legislazione in Sardegna*, Roma, 1877.
- SPANGENBERG H., *Von Lehnstaat zum Standestaat*, "Histor. Biblioth.", XIX, 1919.
- Stampe varie sugli Stamenti e sulle Visite reali in Sardegna presso la Biblioteca Universitaria di Cagliari.*
- STUBBS W., *Constitutional History of England*, voll. 3, Cambridge, 1873, 1875, 1878.
- SULIS F., *Degli stamenti sardi. Lezione data nel dì 22 febbraio 1854*, Sassari.
- TITONE V., *La Sicilia spagnola, Saggi storici*, Mazara, 1948.
- *La Sicilia dalla dominazione spagnola all'unità d'Italia*, Bologna, 1955.
- TOLA P., *Codex Diplomaticus Sardiniae*, MHP, X, XII, Torino, MDCCCLXI, MDCCCLXVIII.
- TRE AUTORI (B. ANATRA, R. PUDDU, G. SERRI), *Problemi di storia della Sardegna spagnola*, Cagliari, 1975.
- VINOGRADOV P., *Frederick W. Maitland*, "Engl. histor. Rev.", XXII, 1907.
- ZANETTI G., *Stamenti*, "Noviss. Dig. ital.", Torino, 1969.
- ZURITA (O ÇURITA) J., *Indices rerum ab Aragoniae regibus gestarum ab initiis regni ad annum MDCX*, Caesaraugustae, 1628.

LE RELAZIONI

ANTONELLO MATTONE

**Centralismo monarchico e resistenze stamentarie.
I Parlamenti sardi del XVI e del XVII secolo.**

1. Maggiori e più incontrollate passioni ...

“Pretendono gli Aragonesi d'essere liberi e governarsi da loro come repubblica, avendo il re per capo, il quale perciò non succede nel regno se non eletto da loro, e conservano questa loro libertà con tanta gelosia, che contendono per ogni minima cosa perché il re non prenda maggiore autorità sopra di loro, ed impediscono anco senza bisogno le cose che non dovriano, in modo che soleva dire la Regina Isabella, ch'averia messo conto al Re Fernando suo marito che il regno d'Aragona si ribellasse, perché recuperandolo potesse metter leggi a modo suo”¹.

Così, nel 1559, l'ambasciatore Michele Suriano descrive in una relazione al Senato veneziano l'eterno contrasto tra le *Cortes* della Corona d'Aragona e il potere regio. Nei regni aragonesi le assemblee rappresentative godevano, rispetto alle *Cortes* castigliane che non avevano saputo conquistare la partecipazione al potere legislativo, di maggiori privilegi, di un'ampia sfera di autonomia e, in definitiva, di più efficaci mezzi per sfuggire al controllo governativo. Il re era, infatti, sovrano assoluto della sola Castiglia; ma se voleva agire, aumentare i tributi, legiferare in Catalogna, in Aragona o a Valenza, doveva prima consultare le assemblee parlamentari di quei regni. I sovrani si mostravano spesso intimoriti dalla loro decisa e talvolta intransigente opposizione: “È più facile che commettiate qualche errore in questo governo che in quello di Castiglia — confida nel 1543 Carlo V al principe Filippo, a proposito delle *Cortes* della Corona d'Aragona —: maggiori e più incontrollate sono infatti le passioni che dominano questi regni e più difficile accertare e punire la loro cattiva volontà perché si giustificano con i loro privilegi e le loro costituzioni”².

Il re è la figura istituzionale che realizza il collegamento tra le molteplici sovranità locali ed è il vincolo comune di una vasta confederazione di Stati. La

¹ E. ALBERI, *Le relazioni degli ambasciatori veneti al Senato durante il secolo decimosesto*, serie I, vol. III, Firenze, 1853, p. 338.

² *Istituzione del principe cristiano. Avvertimenti e istruzioni di Carlo V al figlio Filippo*, a cura di G. De Caro, Bologna, 1969, p. 39.

monarchia di Spagna è uno Stato pluralistico e scarsamente unitario, fondato sulla finzione giuridica dell'unione personale del sovrano con i singoli regni che conservano, pertanto, i loro ordinamenti originari, le loro istituzioni, i loro *fueros*. L'origine dell'"unione personale" è molto antica. Quando nel 774 Carlo Magno detronizzò il re dei Longobardi, non ne incorporò semplicemente il territorio nel regno di Francia, come aveva fatto per gli altri paesi conquistati, ma conservò la finzione giuridica: il regno dei Longobardi avrebbe continuato ad esistere, soltanto il sovrano era cambiato. Carlo creò un modello che ebbe poi nel corso del Medioevo la più grande importanza³. Questo modello fu adottato dai re d'Aragona che riuscirono a mantenere unito il loro composito Regno rispettando quella che appare come la più sofisticata struttura di Stati dell'Europa tardomedievale: l'organizzazione politica e istituzionale dei tre regni che formavano la Corona — Catalogna, Valenza e Aragona — era costituita da *Cortes* separate e distinte, ma al cui vertice stava l'autorità regia, la cui sfera d'azione variava, a sua volta, da uno Stato all'altro a seconda delle leggi vigenti in ognuno di essi. Nel complesso, questo insieme di "libertà" medievali offriva un panorama particolarmente ostile per la costruzione di quello Stato assolutistico accentrato che in Spagna prese l'avvio dall'unione dinastica dei regni di Castiglia e d'Aragona, frutto del matrimonio di Isabella I e di Ferdinando II⁴.

Perry Anderson ha scritto che, tra le monarchie europee del XVI e del XVII secolo, l'assolutismo spagnolo rappresentò, per il suo peso e la sua portata, un fenomeno "irregolare"⁵. Jaime Vicens Vives, pur sollevando seri dubbi "sulla validità di qualsiasi modello strutturale nell'evoluzione della monarchia assoluta europea nei secoli XVI-XVII", ha comunque delineato tre modelli di sviluppo dell'assolutismo: il modello inglese, caratterizzato da una "monarchia condizionata"; il modello francese, espressione di un "assolutismo funzionale"; il modello spagnolo, frutto di un "sistema feudale e regionale"⁶. La disparità degli ordinamenti istituzionali — o meglio, l'opposizione tra una struttura ammini-

³ Cfr. P. E. SCHRAMM, *Il simbolismo dello Stato nella storia del Medioevo*, in *La storia del diritto nel quadro delle scienze storiche*, Atti del I Congresso internazionale della Società italiana di storia del diritto, Firenze, 1966, pp. 256-57; e cfr. anche C. GIARDINA, *Il diritto catalano in Italia*, in "Rivista di storia del diritto italiano", VI (1933), n. 3, pp. 192 ss.

⁴ Cfr. J. H. ELLIOTT, *La Spagna imperiale 1469-1716*, Bologna, 1982, pp. 22-45; J. LYNCH, *Spain under the Habsburgs*, I, Oxford, 1965, cap. I; J. VICENS VIVES, *Politica del Rey Católico en Cataluña*, Barcelona, 1940; J. CEPEDA ADÁN, *En torno al concepto del Estado en los Reyes Católicos*, Madrid, 1956; J. N. HILLGARTH, *The Spanish Kingdoms 1250-1516*, II, Oxford, 1978; i volumi XVII e XVIII della *Historia de España*, diretta da R. Menéndez Pidal, Madrid, 1969, con i saggi di L. Suarez Fernandez e M. Fernandez Alvarez, J. A. MARAVALL, *Le origini dello Stato moderno*, ora in *Lo Stato moderno*, I, *Dal Medioevo all'età moderna*, a cura di E. Rotelli e P. Schiera, Bologna, 1971, pp. 69-90; sulle differenze istituzionali tra le assemblee rappresentative castigliane e aragonesi, cfr. J. M. PEREZ-PRENDES, *Cortes de Castilla*, Barcelona, 1974; e L. GONZÁLES ANTON, *Las Cortes de Aragón*, Zaragoza, 1978.

⁵ P. ANDERSON, *Lo Stato assoluto*, Milano, 1980, p. 57.

⁶ J. VICENS VIVES, *La struttura amministrativa statale nei secoli XVI e XVII*, in *Lo Stato moderno* cit., I, pp. 221 ss.; cfr. V. PIANO MORTARI, *Gli inizi del diritto moderno in Europa*, Napoli, 1980, pp. 95-111.

strativa sempre più autoritaria, su cui erano state poste le basi del potere assoluto del sovrano, tipico della Castiglia, ed il sistema costituzionale contrattualistico della federazione dei Regni della Corona d'Aragona — avrebbe, pertanto, plasmato l'intera parabola storica della monarchia di Spagna.

Per capire la storia dei Parlamenti sardi nell'età assolutistica è dunque necessario rifarsi alle alterne fasi di concentrazione o di dilatazione dei poteri che hanno caratterizzato il contraddittorio sviluppo dello Stato spagnolo. La lenta ascesa dell'assolutismo appare come il risultato di un processo non lineare, continuamente attraversato da momenti ora propulsivi, ora di ristagno e sovente addirittura di restaurazione, di continui compromessi tra il vecchio e il nuovo, tra decentramento e solide impalcature burocratiche, tra il decisivo peso della nobiltà feudale e la debole forza della borghesia mercantile delle città, tra le spinte particolaristiche, disgreganti, ed una più ampia politica unificatrice, tra la vecchia concezione patrimoniale del potere monarchico e una nuova idea della sovranità come punto di riferimento di tutti i ceti sociali ⁷.

“*L'ancien régime* è la tara occulta dello Stato moderno” ⁸, ha scritto Karl Marx a proposito dello Stato borghese ottocentesco. A maggior ragione si possono cogliere nello Stato assoluto del XVI e del XVII secolo le eredità e i condizionamenti del mondo medievale.

2. Per una periodizzazione della storia del Parlamento sardo

Quale rapporto intercorre tra la storia delle istituzioni parlamentari del *Regnum Sardiniae* nel XVI e XVII secolo e la più generale linea evolutiva dello Stato spagnolo nel periodo asburgico? Tenteremo di dare una risposta. José Antonio Maravall ha tracciato una diversa e stimolante periodizzazione delle fasi e dei passaggi che hanno segnato l'emergere dello Stato assoluto spagnolo. Egli, ad esempio, rifiuta l'ormai classica tesi storiografica che fissa la data delle origi-

⁷ Cfr. R. VILLARI, *La Spagna, l'Italia e l'assolutismo*, in *Ribelli e riformatori*, Roma, 1979, pp. 43 ss.; H.G. KOENIGSBERGER, *La practica del imperio*, prologo de J.M. Battista i Roca, Madrid, 1975, pp. 53-65 (1ª ediz. Ithaca-New York, 1969); assai stimolanti sono le osservazioni di J. BÉRENGER, *La nascita dello Stato assoluto*, in G. LIVET - R. MOUSNIER, *Storia d'Europa*, IV, *Dallo Stato assoluto all'illuminismo*, Bari, 1982, pp. 5-29, mentre suscitano alcune perplessità le affermazioni di R. MOUSNIER, *Le monarchie absolue en Europe du V^e siècle à nos jours*, Paris, 1982, pp. 12-28; una penetrante rassegna storiografica è quella di A. MUSI, *La storiografia politico-amministrativa sull'età moderna: tendenze e metodi degli ultimi trent'anni*, in *Stato e pubblica amministrazione nell'Ancien Régime*, a cura di A. Musi, Napoli, 1979, pp. 101-120.

⁸ K. MARX, *Il 18 brumaio di Luigi Bonaparte*, a cura di G. Giorgetti, Roma, 1974, p. 62; riportiamo, a conferma di questa tesi che potrebbe apparire radicale, l'opinione di Guido Astuti, il quale, a proposito dei “residui del regime feudale e dell'autonomia comunale” che condizionano l'esordio dello Stato moderno, ha scritto che “elementi tradizionali risalenti al Medioevo, con sorprendente vitalità, continuano a costituire l'ossatura fondamentale degli ordinamenti giuridici” pubblici tra il XVI ed il XVIII secolo (G. ASTUTI, *La formazione dello Stato moderno in Italia. Lezioni di storia del diritto italiano*, I, Torino, 1967, p. 81).

ni dello Stato moderno in Spagna a partire dalla fine del secolo XV o dal secolo XVI, per delineare invece una storia di lungo periodo che, partendo dal basso Medioevo, giunge alla compiuta affermazione dell'assolutismo, realizzatasi in concreto soltanto nel Seicento e nel Settecento. Maravall divide questo processo di sviluppo in due grandi fasi: 1) nel primo periodo (secoli XIV-XVI) il potere monarchico si situa sopra una *base estamental* caratterizzata dalla vitalità politica e legislativa delle *Cortes*, dalla sopravvivenza tenace di privilegi cittadini, di particolarismi locali e di vaste aree riservate all'esercizio di giurisdizioni feudali; 2) nella fase successiva la monarchia, dopo alterne vicende, finisce per trionfare sulle resistenze delle *Cortes* e degli ordini in esse rappresentati, sul diritto privilegiato urbano, sulle autonomie locali, sulle prerogative della nobiltà. Sarebbe, tuttavia, sbagliato contrapporre all'assolutismo seicentesco la monarchia *estamental* e "dualista" dei secoli XV e XVI, giacché è proprio all'interno delle strutture statali tardomedievali che maturano e crescono le premesse dell'idea del potere assoluto ⁹.

Lo schema interpretativo proposto da Maravall può essere applicato anche alla storia dei Parlamenti e della costruzione dello Stato moderno in Sardegna? La scelta di una ricostruzione per tempi lunghi facilita indubbiamente l'uso di questo modello: anche se, ovviamente, qualsiasi periodizzazione cronologica potrebbe alla fine risultare arbitraria, in quanto i processi di trasformazione delle istituzioni hanno sempre incubazioni molto lente e, sovente, si verificano sotto il segno apparente di una stretta continuità col passato. Si possono, comunque, individuare due grandi fasi della storia delle assemblee rappresentative in Sardegna:

1) La prima fase è compresa in un arco di tempo che va dall'introduzione dell'istituto parlamentare, con la convocazione delle *Corts* a Cagliari nel 1355 da parte del re Pietro IV d'Aragona, sino alle riunioni parlamentari del regno di Carlo V. Essa coincide con il decollo e con il pieno sviluppo di un'organizzazione statale modellata sulle già perfezionate istituzioni catalano-aragonesi: il sistema costituzionale basato sul contrattualismo come garanzia dell'autonomia del Regno; il parlamentarismo *estamental* come organo del governo; il decentramento dei poteri come principio amministrativo (governatori e viceré, vicari, etc.); l'articolazione dell'amministrazione nelle funzioni militare, giurisdizionale, patrimoniale o fiscale, politica; l'uniformità, nonostante i numerosi privilegi a tutela delle "libertà" cittadine, degli ordinamenti municipali (*veguer, jurados, mostassaf, baile, juhi de prohòmens*) ¹⁰.

2) L'istituzione della Reale Udienza nel 1564 segna, invece, l'inizio della seconda fase che si conclude nel 1698 con la convocazione dell'ultima riunione parlamentare. È il periodo caratterizzato dalla nascita e dalla progressiva affer-

⁹ J. A. MARAVALL, *Estado moderno y mentalidad social (siglos XV a XVII)*, I, Madrid, 1972, pp. 287-295.

¹⁰ Cfr. J. LALINDE ABADÍA, *La Corona de Aragón en el Mediterráneo medieval (1229-1479)*, Zaragoza, 1979, pp. 103 ss.

mazione dell'assolutismo monarchico che prende, appunto, le mosse dalla sistemazione delle strutture burocratiche del Regno, dall'ulteriore rafforzamento del potere viceregio, dalla nascita di un organismo come l'*Audiencia* con le sue ampie attribuzioni giudiziarie, amministrative e di controllo sull'attività governativa. In questa fase l'autorità viceregia tende a comprimere o a violare il tradizionale meccanismo "pattista" — delicato e precario terreno di equilibrio dei rapporti tra il Parlamento e la Corona — ogni qual volta gli Stamenti pongono ostacoli e barriere allo sviluppo della volontà centralizzatrice della monarchia. Tuttavia, il contrasto assolutismo-parlamentarismo spiega soltanto in parte le innumerevoli tensioni del XVII secolo. Anche in Sardegna, infatti, i fremiti e le differenti rivendicazioni di queste lotte parlamentari, che in certi casi divennero accese se non addirittura violente, come nel 1668, fanno intravedere, all'interno di una società in lenta trasformazione, le analogie e i tratti comuni con la più ampia "crisi generale" del Seicento europeo ¹¹.

Questa periodizzazione, se da un lato riesce a cogliere nella sua linea evolutiva l'intera vicenda del Parlamento sardo, dall'altro richiede una più attenta riflessione sulle singole fasi di sviluppo e sulla dinamica interna dell'istituzione rappresentativa.

3. L'introduzione delle Corts in Sardegna

L'istituto parlamentare viene introdotto in Sardegna nel 1355, col carattere di *Curiae generales* e già strutturato in tre *estaments*, ecclesiastico, militare, reale o cittadino, che definiscono l'assetto tradizionale dell'istituzione rappresentativa, ispirato al collaudato modello delle *Corts* del Principato di Catalogna. Un'istituzione "importata", quindi, secondo la definizione di Koenigsberger ¹². Nell'isola non vi erano, infatti, le premesse per l'affermazione locale di un'assemblea rappresentativa di ordini. Le città avevano i consigli maggiori e quelli degli anziani, secondo le esperienze comunali pisane e genovesi. Nello Stato signorile del giudice d'Arborea vi era un'assemblea territoriale, la *Corona de Logu*, composta dai maggiorenti delle ville e della città di Oristano. Queste istituzioni non rientrano però in quel principio della rappresentanza *estamental* che è tipica espressione di uno Stato monarchico e di un governo non urbano, ma feudale.

L'assemblea del 1355 è stata a lungo considerata come una riunione straordinaria, dettata dagli avvenimenti politici, priva del carattere formale dei Parlamenti (cioè il potere di stabilire il donativo e di deliberare i capitoli di corte da sottoporre all'approvazione del sovrano), i quali sarebbero nati soltanto nel 1421. Oggi questa tesi andrebbe quanto meno rivista. Certo, nella riunione del 1355

¹¹ Cfr. H.R. TREVOR-ROPER, *La crisi generale del XVII secolo*, in *Crisi in Europa 1560-1660*, a cura di T. Aston, Napoli, 1968, p. 95.

¹² H. G. KOENIGSBERGER, *Parlamenti e istituzioni rappresentative negli antichi Stati italiani*, in *Storia d'Italia, Annali*, I, *Dal feudalesimo al capitalismo*, Torino, 1978, p. 597.

mancano tutti i classici requisiti giuridici del pattismo catalano-aragonese e il funzionamento concreto dell'istituzione appare ancora imperfetto: le *Constitutiones* promulgate sono provvedimenti politici generali senza valore di legge; il Parlamento assume una anomala funzione giudicante nel processo e nella successiva condanna per tradimento del nobile pisano Gherardo della Gherardesca; la rappresentanza del braccio reale è ancora suddivisa tra le città e le ville. Con la convocazione del Parlamento, tuttavia, Pietro IV d'Aragona intendeva dare al *Regnum Sardiniae* un assetto istituzionale definitivo, con propria autonomia e propria costituzione, modellato su quello degli Stati continentali della confederazione. Questo atto solenne fa parte di un più vasto disegno di riforme (l'"ordinamento organico" per i territori del Cagliaritano, lo sdoppiamento del governatorato, il ripopolamento di Alghero, la catalanizzazione delle cariche municipali), teso all'unificazione politica e istituzionale del regno e al rafforzamento del potere della Corona in Sardegna ¹³.

Quando nel 1421 Alfonso il Magnanimo convoca a Cagliari il secondo Parlamento del *Regnum Sardiniae*, la situazione politica dell'isola è radicalmente mutata. Dopo l'accordo col visconte di Narbona e la sottomissione del Giudicato d'Arborea, Alfonso controlla la quasi totalità dei territori isolani. Rispetto alla contingente assemblea del 1355, il Parlamento del 1421 appare come un istituto notevolmente perfezionato. I lavori si svolgono, infatti, secondo il cerimoniale e le procedure catalane: la spedizione delle lettere di convocazione, la nomina dei trattatori per l'importo del donativo, la presentazione dei capitoli di corte, caratterizzano le norme minute della complicata attività parlamentare. In questa riunione gli Stamenti non hanno un ruolo passivo, di mera recezione della volontà sovrana, anzi, sviluppano una articolata contrattazione su numerosi capitoli, da cui emerge una certa differenziazione negli interessi cetuali, in particolare tra il braccio militare e quello reale. Tuttavia, nonostante la sempre più stretta aderenza al modello catalano — viene istituita una *Diputació del general*, esemplata su quella della madrepatria, ma non come essa permanente —, la maturità delle richieste, come l'insistenza sul principio che le istanze parlamentari venissero soddisfatte prima del voto sul donativo, l'approvazione di importanti capitoli, il Parlamento sardo è ancora un'istituzione rappresentativa formalmente meno perfetta delle *Corts* del Principato. La rappresentanza del braccio reale continua, ad esempio, a restare confusa tra ville e città. Ben diversa è poi la composizione sociale del Parlamento, dove si registra uno squilibrio dei rapporti di forza a tutto vantaggio dello Stamento militare: il 76% dei membri del braccio appar-

¹³ Cfr. A. SOLMI, *Le costituzioni del primo Parlamento sardo del 1355*, in "Archivio Storico Sardo", VI (1910), pp. 193 ss.; A. MARONGIU, *Il Parlamento in Italia nel Medio Evo e nell'età moderna*, Milano, 1962, pp. 203-208; G. MELONI, *Genova e Aragona all'epoca di Pietro il Cerimonioso*, II, (1355-1360), Padova, 1976, pp. 41-53; A. MATTONE, *Problemi di storia del Parlamento sardo (XIV-XVII secolo)*, in *Assemblee di Stati e istituzioni rappresentative nella storia del pensiero politico moderno (secoli XV-XX)*, "Annali della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Perugia", XIX (1982-83), Rimini, 1983, pp. 164-165.

tiene alla nobiltà feudale. Il peso del ceto mercantile urbano e del ceto equestre appare, quindi, relativamente modesto ¹⁴.

Le riunioni dello Stamento militare del 1446 e del 1452 costituiscono, a loro volta, un episodio isolato nella vita dell'istituto parlamentare sardo. La nobiltà feudale chiede il diritto di riunirsi di propria iniziativa ed il re accetta questa richiesta. Con questo diritto la feudalità ribadisce la propria preminenza sociale ed istituzionale e strappa al sovrano, in un momento di debolezza della Corona, una delle sue prerogative più importanti: quella di convocare i Parlamenti. Questo privilegio rimase, però, sempre sulla carta: il Parlamento sardo non si sarebbe mai riunito di propria iniziativa ¹⁵.

L'assemblea rappresentativa degli ordini del regno sardo rientra nell'alveo della più completa legalità e della rigorosa osservanza delle regole formali delle *Corts* con le riunioni parlamentari del 1481-1485. Secondo Antonio Era in queste sessioni si affermò per la prima volta il principio contrattualistico del "do ut des" tra sovrano e sudditi: i parlamentari acconsentirono a votare un donativo al re purché questi si impegnasse a riparare *greuges* e ad accordare grazie. Per il giudizio sui *greuges* (aggravi) venne adottato un procedimento particolare che venne in seguito assunto come esempio nei Parlamenti successivi ¹⁶. Se dal punto di vista giuridico formale il lungo processo di parificazione con le *Corts* è quasi compiuto, dal punto di vista politico le riunioni del 1481-1485 registrano una dura radicalizzazione dei rapporti tra il Parlamento e il viceré. Il pomo della discordia era costituito dalla discussione sull'applicazione del principio se il Parlamento dovesse o meno concedere il donativo prima del soddisfacimento delle richieste stamentarie. Il contrasto fra i bracci e il viceré Pérez Escrivà de Romaní sfociò in un duro braccio di ferro. Ferdinando il Cattolico convocò allora il Parlamento in Spagna: i bracci si riunirono nel 1484 a Cordova e a Siviglia ed accettarono la richiesta del re di un donativo di 150.000 lire, pagabili in dieci anni. Questa prassi, che nei regni continentali della Corona d'Aragona sarebbe apparsa quanto meno scandalosa, rivela le fragili radici della tradizione parlamentare sarda.

Nel 1497 si apre a Cagliari un nuovo Parlamento che, dopo una lunghissima serie di sessioni, concluse e poi riaperte, sarebbe terminato, con un procedimento del tutto anomalo rispetto al modello catalano, soltanto nel 1511 ¹⁷. Col

¹⁴ Cfr. A. BOSCOLO, *I Parlamenti di Alfonso il Magnanimo*, Milano, 1953, pp. 12-13; J. LALINDE ABADÍA, *Los Parlamentos y demás instituciones representativas*, in *IX Congreso di storia della Corona d'Aragona*, I, *Relazioni*, Napoli, 1978, pp. 103 ss.; B. ANATRA, *Dall'unificazione aragonese ai Savoia*, in J. DAY, B. ANATRA, L. SCARAFFIA, *La Sardegna medievale e moderna* (Vol. X della *Storia d'Italia* diretta da G. Galasso), Torino, 1984, pp. 354-357.

¹⁵ Cfr. A. BOSCOLO, *I Parlamenti cit.*, pp. 107 ss.; A. MARONGIU, *Les réunions particulières de l'estament militaire en Sardaigne*, in "Archivio Storico Sardo di Sassari", n. 9, 1983, pp. 167-178.

¹⁶ A. ERA, *Il Parlamento sardo del 1481-1485*, Milano, 1955, pp. CIV-CXI; e dello stesso *Reunion extraordinaria del Parlamento sardo en 1495*, in "Archivo de historia del derecho español", XXII (1953), pp. 593-609.

¹⁷ Cfr. A. ERA, *Storia della Sardegna durante il Regno di Ferdinando il Cattolico*, II, *I Parlamenti*, in *V Congreso de Historia de la Corona de Aragón*, III, *Estudios*, Zaragoza, 1954, pp. 63-77.

Parlamento Dusay-Rebolledo si chiude l'iniziale ciclo di vita del Parlamento sardo che, pur inserito in quel modello di Stato a base *estamental* proposto da Maravall, si caratterizza per l'occasionalità delle convocazioni — 76 anni trascorrono dalla prima alla seconda riunione, 64 dalla seconda alla terza, ed infine 12 dalla terza alla quarta — e per le numerose anomalie giuridiche e formali.

4. I parlamenti del XVI secolo

Durante il regno di Carlo V l'istituzione parlamentare sarda inizia a conoscere un assetto istituzionale stabile e definitivo. Le riunioni parlamentari si svolgono con una periodicità quasi decennale: nel 1518 il Parlamento Villanova; nel 1530 il Parlamento Cabrera; nel 1543-44 il Parlamento Cardona; nel 1553-54 il Parlamento Heredia. I lavori si caratterizzano per la regolarità delle convocazioni, per la relativamente breve durata delle sessioni (che si celebrano spesso tra l'autunno e l'inverno per evitare i pericoli della terribile estate sarda), per la consolidata prassi parlamentare di reciproche concessioni tra il sovrano e gli Stamenti, per l'alto numero di capitoli di corte presentati dai bracci ¹⁸. Anzi si può affermare che, proprio in questa fase, l'istituto parlamentare inizia timidamente a far parte del patrimonio culturale dei ceti dirigenti locali e diviene, pur nella sua episodicità, una delle più importanti manifestazioni politiche del Regno e, al tempo stesso, un livello decisivo di partecipazione dei tre Stamenti all'attività legislativa.

Carlo V mantenne sostanzialmente inalterata la decentralizzazione e l'autonomia dei regni catalano-aragonesi. Le assemblee rappresentative difesero le loro prerogative e continuarono a funzionare e a legiferare secondo l'antica prassi medievale ¹⁹. Nella prima metà del Cinquecento si sviluppa l'iniziativa degli Stamenti tesa ad equiparare il Parlamento sardo alle *Corts* catalane: nel 1543 il braccio ecclesiastico avanza la richiesta che le assemblee parlamentari venissero convocate ogni tre anni, secondo le norme degli altri regni aragonesi; nel 1559 la proposta della convocazione triennale viene fatta propria dall'intero Parlamento ²⁰. Ma Filippo II respinse il capitolo parlamentare. La Sardegna, in fondo, contava assai poco nella politica e nelle finanze della monarchia di Spagna: "Della Sardegna occorre dir poco — osserva con crudo realismo l'ambasciatore Suriano — perché non ha mai data né entrata né spesa al re" ²¹.

¹⁸ Cfr. ad esempio G. SORGIA, *Il Parlamento del viceré Fernandez de Heredia (1553-1554)*, Milano, 1963, pp. 7-28.

¹⁹ Cfr. a questo proposito le sempre illuminanti intuizioni di F. CHABOD, *Carlo V e il suo impero*, Torino, 1985, pp. 245 ss. ed anche A. DOMÍNGUEZ ORTIZ, *El Antiguo Régimen: los Reyes Católicos y los Austrias*, Madrid, 1973, pp. 240-260; L. SANCHEZ AGESTA, *El concepto del Estado en el pensamiento español del siglo XVI*, Madrid, 1959, pp. 31-38.

²⁰ Cfr. A. MATTONE, *I Parlamenti*, in *I catalani in Sardegna*, a cura di J. Carbonell e F. Manconi, Milano, 1984, pp. 88-89.

²¹ E. ALBERI, *Le relazioni cit.*, serie I, III, p. 353.

Nelle sessioni parlamentari celebrate durante il regno di Filippo II — nel 1558 il Parlamento Madrigal; nel 1573-74 il Parlamento Coloma; nel 1583 il Parlamento Montcada; nel 1592 il Parlamento Aytona — incominciano a mutare i delicati rapporti di forza tra gli Stamenti e la Corona. Si perfeziona in questi anni un modello centralistico di governo che finisce progressivamente per entrare in contrasto con il complesso cerimoniale dei lavori parlamentari, con la continua richiesta del rispetto di anacronistici privilegi, con la massa di capitoli, suppliche, petizioni, con le noiose, interminabili e spesso estenuanti discussioni, con gli innumerevoli ostacoli nella concessione del *serveis* in denaro, con i calcolati ritardi nel pagamento del donativo. La Corona intendeva ridurre le riunioni parlamentari a mere formalità per la definizione dell'importo delle tasse. Gli Stamenti, al contrario, consideravano il Parlamento come uno strumento decisivo per frenare il passo all'assolutismo monarchico, e si servivano del donativo come di un mezzo efficace per tenere in scacco il viceré e lo stesso sovrano.

Al viceré spettava il diritto di convocare, ogni dieci anni, il Parlamento e di presiederlo: intervenendo alle riunioni egli esercitava una forte ingerenza e riusciva spesso a determinare nel senso voluto le deliberazioni dei singoli bracci e della stessa assemblea. Questa prassi ci è confermata da un contemporaneo, l'arcivescovo di Cagliari Antonio Parragues de Castillejo che, nel 1560, scrive: "Todo el mundo entiende que este parlamento se haze y en nombre de su Magestad solo por sacar alguna cantidad de dinero con que gratificar amigos en essa Corte". A proposito del ruolo decisivo del viceré e del suo apparato burocratico, Parragues afferma che "todo el Consejo se reduce a tres personas: Virrey, Regente y Abogado Fiscal; con qualquiera de los dos conçierta el Virrey haze y sabe con lo que quiere justo o injusto sin contradición porque otro tres que llaman al Consejo no son hombres que osen dezir si non lo que quiere el Virrey y el Regente que agora está no tiene valor para nada" ²².

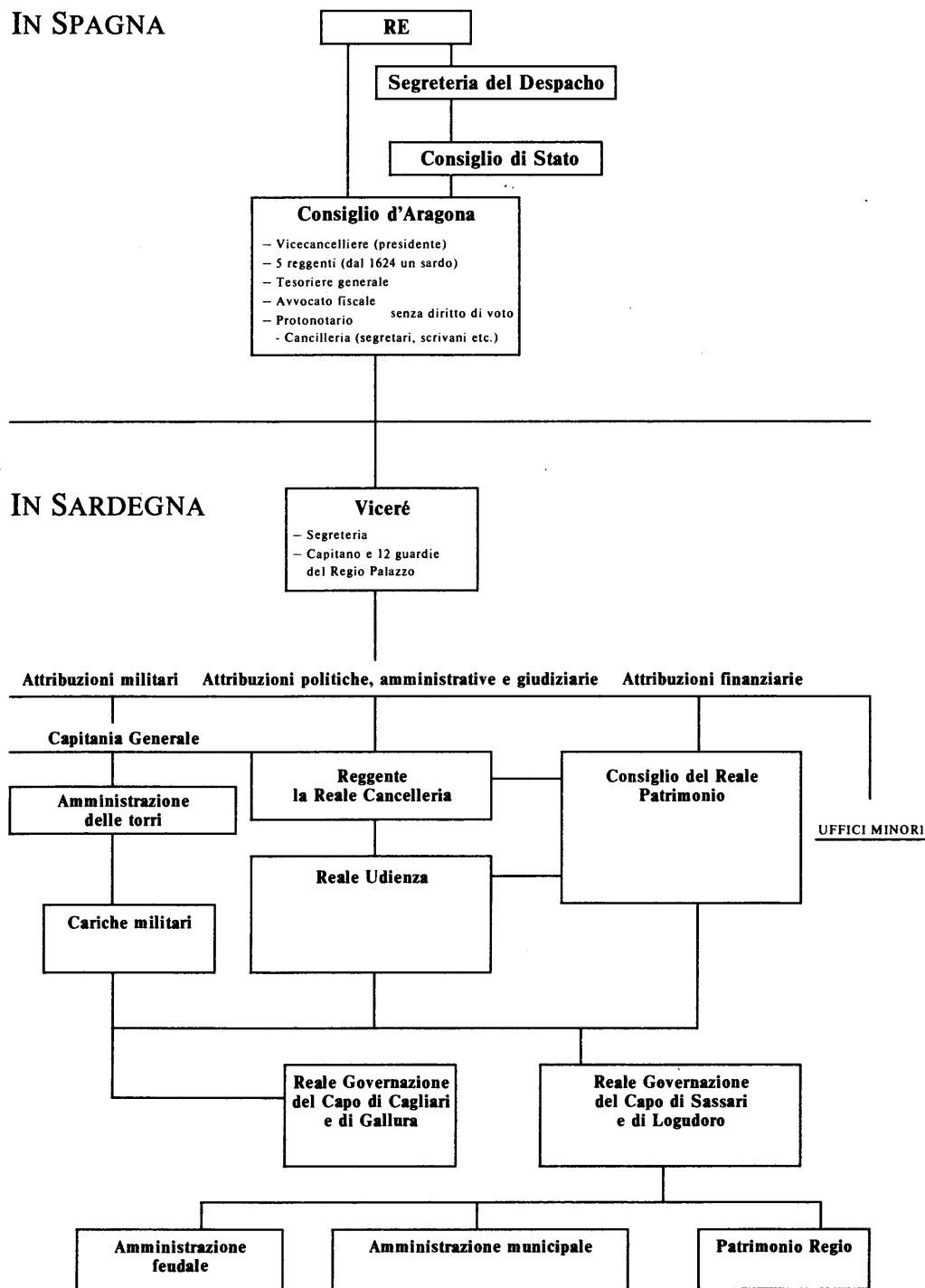
Filippo II non intendeva, però, "castiglianizzare" o sovvertire la natura patristica delle istituzioni catalano-aragonesi; si limitò, piuttosto, a restringere e a delimitare il potere delle *Cortes* attraverso gli strumenti tradizionali del centralismo monarchico ²³. Nel 1591 il *Rey prudente* convocò le *Cortes* d'Aragona, abolì e riformò soltanto un numero limitato di leggi e privilegi che gli sembravano particolarmente offensivi nei confronti dell'autorità regia: "Mi intención — affermò il sovrano — no es sino de guardarles sus fueros y no consentir que los quebranten los que, con voz de guardarlos, son los que más los contravienen" ²⁴. Filippo II, quindi, nel campo istituzionale da un lato si mostrò formalmente sempre rispettoso delle assemblee rappresentative e del sistema costituzionale dei regni della Corona aragonese, ma dall'altro adoperò, con calcolo lucido e razionale, tutti gli strumenti politici e giuridici (viceré, Consiglio d'Ara-

²² P. ONNIS GIACOBBE, *Epistolario di Antonio Parragues de Castillejo*, Milano, 1958, p. 142.

²³ Cfr. J. REGLÀ, *Felipe II i Catalunya*, Barcelona, 1956, pp. 61 ss.

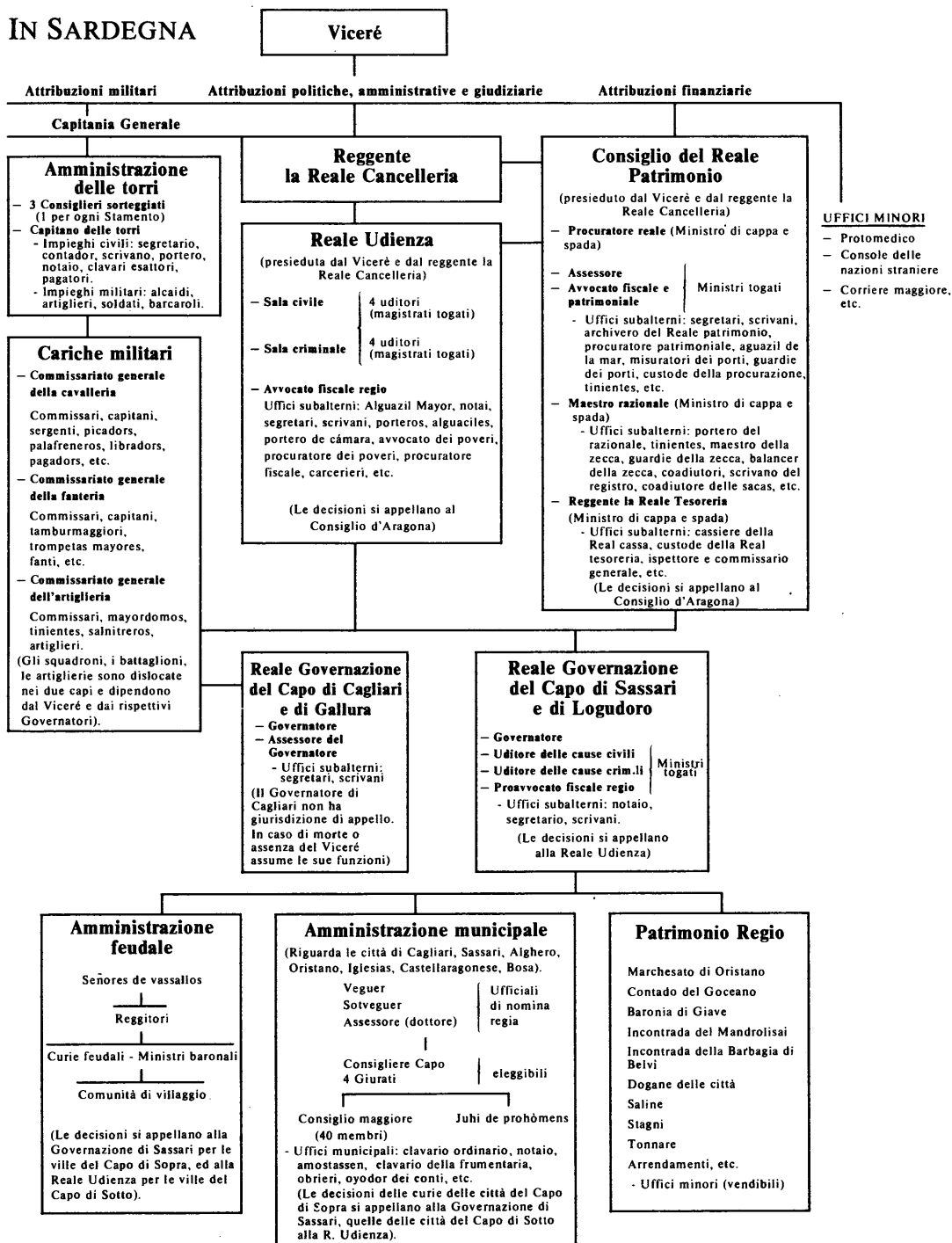
²⁴ J.H. ELLIOTT, *La rebelión de los catalanes (1598-1640). Un estudio sobre la decadencia de España*, Madrid, 1977 (1 ediz. Cambridge, 1963), p. 20.

IN SPAGNA



1. Il governo del Regno di Sardegna a metà del XVII secolo (schema generale).

IN SARDEGNA



2. Il governo del Regno di Sardegna a metà del XVII secolo (schema particolare).

gona, etc.) per aggirare i privilegi locali, per svuotare di significato le riunioni parlamentari, per ottenere al più presto il *servicio*: intendeva soprattutto superare i contrasti di fazione, le lotte di potere, la ridda di interessi particolari, e far emergere i principi dell'assolutismo regio.

5. *Parlamento sardo e Corts catalane*

Il Parlamento inizia a radicarsi nella società isolana e a vivere un'originale esperienza soltanto nell'ultimo scorcio del XVI secolo e nei primi decenni del Seicento. Nella prima metà del Cinquecento non ha ancora una collocazione stabile e precisa nel quadro delle istituzioni del Regno. È, ad esempio, significativo che uno storico e dottore *in utroque* come Sigismondo Arquer, nella sua *Sardiniae brevis historia et descriptio* del 1558, descrivendo le istituzioni, le leggi, le magistrature e le cariche civili del Regno, non faccia alcuna menzione del Parlamento²⁵. Anche Giovanni Francesco Fara nella *Chorographia Sardiniae*, redatta intorno al 1580, dedica pochi cenni al Parlamento e soltanto a proposito dei privilegi dello Stamento militare: "Quamplures Barones, Equites et Milites, qui sua habent privilegia et constitutiones, *Capitula Brachii Militaris* dicta in generali conventu Sardorum, quolibet decennio congregari solito edita"²⁶.

Ma già nel 1612 il *visitador general* Martin Carrillo, quasi a suggellare l'ormai completa assimilazione delle *Corts* nel contesto isolano, considera il Parlamento una delle istituzioni più importanti ("De diez en diez años se celebra Parlamento, en el qual se ordenan las cosas necesarias para el buen gobierno del Reyno"), anche se sottolinea la confusione esistente tra le diverse fonti di diritto²⁷.

Le ragioni della definitiva acclimatazione dell'istituto parlamentare vanno ricercate soprattutto nel superamento degli steccati etnici, retaggio della conquista catalana, che, ancora alla metà del Cinquecento, dividevano i cittadini iberici dai *naturals* sardi, e nella maggiore articolazione della società locale, dove emergono nuovi ceti sociali, come una piccola nobiltà equestre non più succube del baronaggio feudale, una borghesia urbana che aveva potuto affermarsi grazie alla riforma ferdinandina degli ordinamenti municipali, un ceto di togati, funzionari, giuristi nato all'ombra delle cariche burocratiche e della nuova organizzazione amministrativa del Regno. Questi nuovi ceti sociali, insieme al clero ed alla feudalità, considerano il Parlamento come lo strumento essenziale per discutere le rivendicazioni locali. In tale atteggiamento si ritrova un misto di

²⁵ S. ARQUER, *Sardiniae brevis historia et descriptio*, in S. MÜNSTER, *Cosmographia universalis*, Basileae, 1558, ora in *Rerum Sardoarum scriptores*, ed. D. Simon, Torino, 1788, pp. 10-11.

²⁶ J.F. FARA, *De chorographia Sardiniae libri duo*, ed. L. Cibrario, Torino, 1835, p. 53.

²⁷ M. CARRILLO, *Relación al Rey don Philipe nuestro señor del nombre, sitio, plantas, conquistas, christianidad, fertilidad, ciudades, lugares y gobierno del Reyno de Serdeña*, Barcelona, 1612, pp. 77-79.

reazioni corporative e di una reale preoccupazione per l'interesse generale. Il Parlamento Elda (1602-03) — con i numerosi capitoli approvati dalla sanzione regia che regolano i più svariati aspetti della vita civile ed economica — mostra non soltanto un intenso e qualificato apporto degli Stamenti all'attività legislativa ma anche un atteggiamento che va al di là dei ristretti privilegi di parte ²⁸.

Il modello istituzionale a cui guardavano gli Stamenti sardi continuava ad essere quello delle *Corts* del Principato di Catalogna. Nelle sedute parlamentari viene, infatti, avanzata a più riprese la richiesta dell'istituzione di una *Diputació* di 18 membri eletta dai tre ordini — ispirata all'analogo istituto catalano —, incaricata di tutelare i privilegi statuiti e di controllare l'amministrazione dei tributi ²⁹. Lo Stamento militare domanda anche con insistenza che, nella celebrazione dei Parlamenti, il viceré sia obbligato ad osservare la prassi e lo stile delle *Corts* della Catalogna ³⁰. Ma la Corona respinse sempre queste richieste: soprattutto in piena affermazione dell'assolutismo non aveva molto senso dilatare i poteri del Parlamento ed estendere alla Sardegna un'istituzione come la *Diputació* che era, di fatto, divenuta il cane da guardia delle libertà costituzionali catalane.

Certo, non è possibile stabilire un semplicistico rapporto tra la storia delle *Corts* del Principato di Catalogna e quelle del *Regnum Sardiniae*. L'unico nesso è costituito dal fatto che l'istituto sardo è una riproduzione in scala ridotta dell'archetipo catalano, anche se, poi, nel concreto, ebbe un funzionamento molto più precario ed attribuzioni molto più modeste ³¹. La differenza non era dovuta soltanto alla totale diversità della rappresentanza *estamental* — nell'isola, ad esempio, non vi era un potente patriziato urbano di tipo mercantile come quello barcellonense e la feudalità svolse, di conseguenza, un ruolo decisivo nella vita parlamentare — ma soprattutto al motivo che nel momento del loro trapianto le *Corts* catalano-aragonesi avevano oltre un secolo di vita e una grande tradizione costituzionale alle spalle. Nel XVI e XVII secolo si assiste però ad una paradossale divaricazione tra la storia parlamentare sarda e quella catalana, che rettifica in parte lo schema interpretativo proposto da Maravall: proprio nella fase in cui le istituzioni rappresentative della Catalogna (nelle riunioni del 1585, del 1599, del 1626 e del 1653) vivono, in conflitto con la Corona, la decadenza della loro storica funzione di governo effettivo del Principato e la verticale crisi degli ordini sociali che le sostengono, il Parlamento sardo inizia ad assumere una propria ed originale fisionomia politica e legislativa ³².

²⁸ Cfr. V. ANGIUS, *Memorie de' Parlamenti generali o Corti del Regno di Sardegna*, in G. CASALIS, *Dizionario geografico-storico-statistico-commerciale degli Stati di S.M. il Re di Sardegna*, Vol. XVIII quater, *Sardegna*, Torino, 1856, pp. 626 ss.

²⁹ Cfr. R. DI TUCCI, *Istituzioni pubbliche di Sardegna nel periodo aragonese*, I, *Le fonti*, Cagliari, 1920, pp. 52-55.

³⁰ J. DEXART, *Capitula sive acta curiarum Regni Sardiniae*, I, Calari, 1645, tit. I, cap. III.

³¹ Cfr. J. LALINDE ABADÍA, *Los parlamentos cit.*, pp. 140-143.

³² Cfr. J. COROLEU É IUGLADA - J. PELLA Y FORGAS, *Las Cortes catalanas. Estudio jurídico y comparativo*, Barcelona, 1876, pp. 366-381.

6. *Le ragioni della monarchia*

Il Seicento è il secolo delle rivoluzioni parlamentari. L'esempio inglese, che aveva espresso la maggiore rivoluzione europea ed aveva impresso, con la nascita del primo sistema parlamentare moderno, una svolta profonda nell'indirizzo politico dello Stato, ma anche quello della Fronda francese, nonostante le sue contraddizioni ed il suo fallimento, incutevano un giustificato timore di ciò che un'istituzione rappresentativa poteva significare e realizzare, quando non si fosse ben sicuri di controllarla appieno³³. In Catalogna intorno alle *Corts*, tradizionale bastione della resistenza dei ceti dirigenti locali nei confronti della pressione centralistica e fiscale che veniva dal governo di Madrid, si coagulò la ribellione catalana che, espressione di passione "nazionale" anticastigliana, si orientava sempre più in senso indipendentistico³⁴. Nel pensiero giuridico tradizionale catalano-aragonese (Callís, Mieres, Belluga, Fontanella, etc.) l'integrità del sistema costituzionale era considerata una suprema garanzia contro la tirannide, da un lato, e contro l'anarchia, dall'altro³⁵.

Il contrasto centralizzazione-autonomie spiega le innumerevoli tensioni parlamentari del XVII secolo: da un lato, la decisa e ferma difesa dei sistemi costituzionali tradizionali da parte delle assemblee rappresentative; dall'altro, l'insofferenza per l'abituale prassi pattista — per "quelle solite lungaggini delle suppliche e delle petizioni", come affermava il conte-duca di Olivares —, la sistematica violazione delle immunità e delle regole del gioco da parte degli organi governativi.

Anche in Sardegna le sessioni parlamentari del 1612-13, del 1623-24, del 1653-55 fanno registrare tensioni e lotte che in certi casi divennero accese, quando non addirittura violente come nella grave crisi politica del 1666-68³⁶. In questa sede non interessa tanto tracciare una nuova cronaca delle spinose questioni sorte tra il Parlamento da una parte ed il re, l'apparato viceregio e il Con-

³³ Cfr. A.R. MYERS, *Parliaments and Estates in Europe to 1789*, London, 1975, pp. 97 ss.

³⁴ Cfr. J.H. ELLIOTT, *La rebelión* cit., pp. 193-221, pp. 292-316; A. DOMÍNGUEZ ORTIZ, *The Revolt of Catalonia against Philip IV*, in "Past and Present", XLIII (1964); P. VILAR, *La Catalogne dans l'Espagne moderne*, I, Paris, 1977, pp. 389-395.

³⁵ Rimandiamo alle buone sintesi di J. LALINDE ABADÍA, *Iniciación histórica al derecho español*, Barcelona, 1983, pp. 217-223; F. TOMÁS Y VALIENTE, *Manual de historia del derecho español*, Madrid, 1983, pp. 282 ss.; F. GIBERT, *Historia general del derecho español*, Madrid, 1981, pp. 294 ss. ed all'ampia bibliografia in esse riportata.

³⁶ Sulle sessioni parlamentari seicentesche cfr. gli ormai classici studi di A. MARONGIU, *I Parlamenti sardi. Studio storico istituzionale e comparativo*, Milano, 1970 (I ediz. Roma, 1932), pp. 292-306; *Saggi di storia giuridica e politica sarda*, Padova, 1975, pp. 203 ss.; ma soprattutto i nuovi e stimolanti studi di B. ANATRA, *Corona e ceti privilegiati nella Sardegna spagnola*, in B. ANATRA, R. PUDDU, G. SERRI, *Problemi di storia della Sardegna spagnola*, Cagliari, 1975, pp. 65 ss. e *Dall'unificazione aragonese* cit., pp. 517 ss.; cfr. inoltre G. SORGIA, *La Sardegna spagnola*, Sassari, 1982, pp. 135-154; sulla crisi degli anni 1666-68 cfr. in particolare: D. A. LORENTE, *Cortes y sublevación en Cerdeña bajo la dominación española*, in "Revista de España", II (1868), pp. 262-307, pp. 537-584; D. SCANO, *Donna Francesca di Zatrillas marchesa di Laconi e di Sietefuentes*, in "Archivio Storico Sardo", XXIII (1941-45).

siglio d'Aragona dall'altra, quanto piuttosto tentare di mettere in luce le ragioni degli uni e degli altri.

Vediamo di analizzare le ragioni del re di Spagna.

Nel XVII secolo la concezione patrimoniale del potere monarchico e la finzione giuridica dell'"unione personale" dei regni appaiono ormai in stridente contrasto con i tempi. La necessità di una riforma delle istituzioni rappresentative medievali e dell'organizzazione fiscale e amministrativa degli Stati della monarchia diviene quanto mai urgente. La pressione fiscale delle esauste casse dell'*hacienda* spagnola era, infatti, sentita moltissimo a Toledo e a Valladolid, a Bruxelles e a Milano, a Napoli e a Palermo, e in misura molto minore a Barcellona e a Saragozza, a Valenza e a Cagliari. Nel 1610 l'Aragona, la Catalogna e Valenza pagavano soltanto 600.000 ducati di *servicios* e la Navarra 100.000. Nello stesso anno da Napoli e da Milano provenivano ben 1.600.000 ducati. La Castiglia da sola versava al fisco 5.100.000 ducati. La Sicilia pagava 600.000 ducati e le Fiandre contribuivano con un donativo di 500.000 ducati. Nel Parlamento Gandia del 1613 il donativo decennale del *Regnum Sardiniae* tocca la cifra di 150.000 ducati. L'esistenza di sistemi fiscali diversi — imposte dirette e *servicios* pattuiti — accentuava la sperequazione tra i regni ed era causa non secondaria dei contrasti parlamentari ³⁷.

Nel 1624 Olivares, consapevole dei rischi che potevano derivare dalla mancanza di una qualsiasi forma di integrazione centrale del sistema statale spagnolo, propone, in un memorandum segreto a Filippo IV, una riforma di vasta portata dell'intera struttura amministrativa, basata su una perequazione dei carichi fiscali e su una maggiore responsabilità politica e militare dei diversi regni che compongono la Corona: "La cosa più importante della monarchia di Vostra Maestà — afferma il ministro — è che voi diveniate re di Spagna; con questo voglio dire che Vostra Maestà non dovrebbe accontentarsi di essere re del Portogallo, dell'Aragona e della Valenza e conte di Barcellona, ma dovrebbe segretamente proporsi e fare in modo di ridurre questi regni, di cui è composta la Spagna, al sistema e alle leggi della Castiglia" ³⁸.

Il testo della memoria è giustamente famoso. Per il conte-duca unità equivaleva a uniformità: tutti i regni della Corona dovevano venire integrati in una singola unità giuridica ed amministrativa.

Oggi la più recente storiografia, da Elliott a Kamen, a Domínguez Ortiz, ha assolto Olivares dall'accusa di aver attuato una dura "castiglianizzazione" del paese e ha posto in evidenza il carattere riformatore e moderno del suo programma ³⁹. Il rafforzamento del potere centrale non implicava, però, una ra-

³⁷ I dati sono tratti da J. VICENS VIVES, *Historia económica de España*, Barcelona, 1982⁷, pp. 348-349; A. DOMÍNGUEZ ORTIZ, *Política y hacienda de Felipe IV*, Madrid, 1960, pp. 161-164.

³⁸ Cit. in J. H. ELLIOTT, *La penisola iberica dal 1598 al 1648*, in CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, *Storia del mondo moderno*, IV, *La decadenza della Spagna e la guerra dei trent'anni*, a cura di J. H. Cooper, Milano, 1971, p. 540.

³⁹ Per una sintesi della politica del conte-duca cfr. il saggio di J. H. ELLIOTT nel vol. XXV della *Historia de España* cit., diretta da R. Menéndez Pidal; cfr. anche G. MARAÑÓN, *El Conde-*

dicale riforma dell'assetto costituzionale spagnolo, cioè una soppressione formale delle istituzioni rappresentative dei diversi regni. Villari ha osservato per il caso napoletano che "di fatto non vi era contraddizione tra la tradizionale 'autonomia' del regno e le nuove esigenze della Corona"⁴⁰. Il rispetto delle antiche istituzioni era più il frutto di un calcolo preordinato che il prodotto della mancanza di un organico disegno statuale⁴¹. La monarchia di Spagna era stata, infatti, oggettivamente costretta a sviluppare nei confronti dei regni periferici, come la Sardegna, una politica cauta e prudente, giacché i risultati che si potevano ottenere con un'iniziativa ed una pressione più energiche — basti pensare alle vicende del Parlamento Vivas (1624) ed allo scioglimento del Parlamento da parte del viceré Camarasa (1668) — non sempre giustificavano i rischi di una lacerazione con i gruppi dominanti locali. Questa scelta aveva, quindi, finito per agevolare involontariamente la formazione di centri di potere alternativi all'autorità viceregia, fra i quali il più importante era certamente il Parlamento, ma agivano altri istituti, come i consigli civici, l'Inquisizione e, in alcuni momenti, le Governazioni dei due Capi.

L'iniziativa regia si sviluppò nella prima metà del Seicento sul seguente terreno:

1) Incremento del prelievo fiscale, indispensabile per le ingenti spese della politica imperiale spagnola, attraverso il progressivo aumento dei *servicios* ordinari (dai 125.000 ducati del 1592 si passa ai 150.000 ducati del 1613) e la richiesta di cospicui contributi straordinari;

2) Impegno nella politica mediterranea di difesa militare della Sardegna dal pericolo turco e dalle incursioni barbaresche, attraverso le torri costiere (dal 1592 funzionava la regia amministrazione delle torri) e l'istituzione di una piccola flotta di galere (1624);

3) Impulso all'organizzazione moderna dello Stato e ad un'iniziativa politica tesa a contrastare le spinte particolaristiche e disgreganti, dalla riottosa indipendenza della nobiltà all'exasperato municipalismo cittadino. Il rafforzamento dello Stato contribuì nel complesso al superamento delle forme localistiche, al ridimensionamento del pattismo parlamentare, allo stretto controllo delle amministrazioni civiche, alla limitazione dei poteri della feudalità e del clero,

Duque de Olivares, Madrid, 1952, il quale però analizza più il personaggio che l'uomo di governo; una rivalutazione dell'opera di Olivares è in A. DOMÍNGUEZ ORTIZ, *The Golden Age of Spain*, London, 1971, pp. 84-111; M. DEVÈZE, *L'Espagne de Philippe IV (1621-1665)*, I, Paris, 1970, pp. 27 ss.; R. A. STRADLING, *Europa y el decline de la estructura imperial española (1580-1720)*, Madrid, 1983 (I ediz. London 1981), pp. 119 ss.; il breve saggio di J. H. ELLIOTT, *El Conde-Duque de Olivares y la herencia de Felipe II*, Valladolid, 1981, che inserisce la politica del ministro di Filippo IV nella tradizione dell'assolutismo spagnolo; H. KAMEN, *Una sociedad conflictiva: España 1469-1714*, Madrid, 1982, pp. 336-342; sulle strutture di governo cfr. F. TOMÁS Y VALIENTE, *Los validos en la monarquía española del siglo XVII*, Madrid, 1982; cfr. inoltre il recentissimo J. H. ELLIOTT, *Richelieu y Olivares*, Barcelona, 1985.

⁴⁰ R. VILLARI, *La rivolta antispagnola a Napoli. Le origini 1585-1647*, Bari, 1967, p. 8.

⁴¹ Cfr. A. ERA, *L'autonomia del "Regnum Sardiniae" nell'epoca aragonese-spagnola*, in "Archivio Storico Sardo", XXV (1957), n. 1-2, pp. 211-225.

in sostanza al raggiungimento di un più alto livello di equilibrio sociale e di una "certa unità di direzione politica" ⁴².

7. *Le ragioni del Parlamento*

Passiamo ora ad analizzare le ragioni del Parlamento sardo.

Gli Stamenti appaiono spesso come uno schieramento unito e coeso nella difesa delle proprie prerogative. In realtà, il fronte parlamentare è percorso da tensioni, rivalità, lotte intestine. Il baronaggio del Capo di Cagliari è tradizionalmente in contrapposizione con la nobiltà del Capo di sopra. Le città e le loro sedi vescovili sono divise da rancori campanilistici e da accese rivalità municipali. I tre bracci sono sovente in polemica tra loro su conflitti di natura giurisdizionale. Non è facile, quindi, dipanare la matassa dell'intreccio degli interessi, ora comuni ora differenziati, dello schieramento stamentario.

La tenace battaglia che il Parlamento sardo conduce contro l'assolutismo monarchico ha tanti tratti simili alle rivendicazioni degli altri regni mediterranei della Spagna: Napoli, la Sicilia, la Corona d'Aragona. Vi è soprattutto la coscienza comune di chi — come ha affermato Giarrizzo a proposito della Sicilia — è entrato ormai nel cono d'ombra della "grande storia" ⁴³. Tuttavia in Sardegna, a differenza degli altri regni, l'avversione all'egemonia castigliana non maturò in un progetto di riforma complessiva dell'impero spagnolo. Il parlamentarismo sardo, con le sue elaborazioni giuridiche e politiche (Dexart, Canales de Vega, Frasso), ebbe pertanto un'espressione efficace, ma limitata solo all'area regionale che l'aveva vista crescere. È in definitiva soltanto una rivendicazione difensiva e subalterna di "autonomia", richiesta di rispetto e di restituzione di antichi privilegi, insistente pretesa di mantenere in vita l'ordinamento giuridico vigente nel periodo aragonese, tesa ad isterilire l'azione centralistica e talvolta antibaronale dei viceré. Non a caso è proprio lo Stamento militare ad agitare il vessillo dell'"autonomia" e a portarsi dietro, nelle battaglie parlamentari, un braccio ecclesiastico geloso dei propri diritti e delle proprie rendite ed un braccio reale cui interessava soltanto la difesa dei privilegi, delle franchigie e dell'attività commerciale delle città.

Questo fronte apparentemente composito e disarticolato riusciva a trovare, durante i lavori parlamentari, momenti unitari e ad individuare obbiettivi comuni. Il numero dei capitoli e delle richieste parlamentari, o fatti propri dai bracci, era assai elevato ed abbracciava quasi ogni settore della vita civile, politica economica, amministrativa, culturale del Regno. Le più importanti richieste

⁴² C. VIVANTI, *La storia politica e sociale. Dall'avvento delle signorie all'Italia spagnola*, in *Storia d'Italia*, II, *Dalla caduta dell'impero romano al secolo XVII*, 1, Torino, 1974, p. 392; R. VILLARI, *Ribelli e riformatori* cit., p. 44.

⁴³ G. GIARRIZZO, *La Sicilia dal vicereame al regno*, in *Storia della Sicilia*, VI, Napoli, 1978, p. 78.

(o, meglio, le vere e proprie ragioni) del Parlamento nei confronti della Corona si possono sintetizzare nei seguenti punti:

1) La difesa degli interessi locali dal fiscalismo governativo. Certo, l'importo di 150.000 ducati, pari a 420.000 lire sarde, da pagarsi in dieci anni, del *servicio* ordinario non era elevatissimo. Ma la Sardegna era una realtà povera e spopolata che aveva difficoltà a sostenere la pressione fiscale della Corona. Gli atti parlamentari del Seicento sono ricchi di petizioni e memoriali di città e ville, colpite dalle carestie e dalle pestilenze, che non erano in grado di pagare o di sostenere il donativo. Alla quota del *servicio* ordinario si aggiungeva spesso quella dei donativi straordinari: nel 1626, ad esempio, il prelievo fiscale annuo era di 242.000 lire, sicché l'ammontare del prelievo annuale era quasi sestuplicato ⁴⁴. L'economia isolana era quindi sottoposta ad un drenaggio prolungato di risorse che non si traduceva in un miglioramento delle condizioni locali (Filippo II aveva destinato i *servicios* sardi alla costruzione del sistema difensivo costiero) ma si accumulava in somme che venivano dirottate e investite altrove. Il Parlamento sviluppò spesso un'opposizione decisa nei confronti del fiscalismo madrileno. Gli Stamenti erano, però, anche disposti ad accordare il donativo, purché il sovrano accettasse le richieste parlamentari. Soltanto dividendo il fronte stamentario — come avvenne nei Parlamenti del 1624 e del 1642-43 —, il viceré riusciva a far passare l'approvazione del *servicio*. Ma quando lo schieramento parlamentare restava compatto era molto più difficile imporre le richieste del governo centrale.

2) La difesa dell'ordinamento costituzionale del Regno, della procedura dei lavori parlamentari, dei privilegi e delle prerogative degli Stamenti. I giuristi del tempo, e in particolare Giovanni Dexart, insistevano sulla natura contrattualistica dei capitoli di corte che — in quanto concessi *in vim contractus*, cioè atti a cui corrispondevano determinati obblighi, frutto, appunto, di un accordo tra le parti — dovevano essere considerati *leges pactionatae* e quindi aventi forza di legge irrevocabile, al contrario di quelle emanate per semplice e diretta volontà sovrana ⁴⁵. In base al meccanismo pattista del *do ut des*, i bracci pretendevano di far valere le proprie richieste ed il loro accoglimento come condizione indispensabile per la conferma o la concessione del donativo. Nel 1668 viene, ad esempio, posta la condizione che si ordinasse l'osservanza dei capitoli parlamentari tradizionali e pattuiti (*fueros paccionados*), e che in caso di violazione provvedessero al loro riparo le prime voci degli Stamenti ⁴⁶.

3) L'esclusività per i sardi delle prelature, dei benefici, delle dignità ecclesiastiche e delle cariche, degli stipendi, degli uffici di "pace e di guerra", lasciando, eventualmente, ai cittadini degli altri domini spagnoli, oltre naturalmente la carica viceregia, quelle che venivano considerate le *plazas* più importanti del

⁴⁴ Cfr. G. SERRI, *Il prelievo fiscale in una periferia povera. I donativi sardi in età spagnola*, in "Annali della Facoltà di Magistero dell'Università di Cagliari", n.s., VII (1983), 1, pp. 89 ss.

⁴⁵ J. DEXART, *Capitula* cit., I, *Proemium*.

⁴⁶ Cfr. A. MARONGIU, *Il Parlamento* cit., p. 461.

Regno: l'ufficio di Reggente la Reale Cancelleria e la sede arcivescovile di Cagliari. Questa rivendicazione, già avanzata nel Parlamento del 1553-54, ricorre in quasi tutte le sessioni della prima metà del Seicento, nel 1631, nel 1642-43, nel 1653-54, ed è una delle quattro principali condizioni poste dagli Stamenti in occasione del Parlamento Camarasa del 1666-68. I giuristi tentarono di dare numerose motivazioni a questa richiesta. Antonio Canales de Vega pone il problema di una parificazione giuridica con il diritto vigente negli altri regni della monarchia di Spagna: il principio dell'esclusività vigeva in Aragona e a Valenza dal 1402-03, in Catalogna dal 1422, a Napoli dal 1495, in Castiglia dal 1518, in Sicilia dal 1542 (dove rimase in vigore sino al 1837) ⁴⁷. L'abate Matteo Frasso, in un memoriale del 1668 che riprende e sviluppa la petizione parlamentare, attua addirittura una sorta di censimento delle cariche disponibili e dei togati sardi che potrebbero ricoprirle ⁴⁸.

Si tratterebbe a questo punto di collocare le "ragioni" del Parlamento sardo in quella dinamica di eventi, di correnti ideali e politiche, di trasformazioni istituzionali che esprimono il mutevole e vario complesso dei fermenti sociali del Seicento europeo.

Molto spesso le istituzioni rappresentative appaiono come un vestito troppo stretto rispetto ad un corpo sociale che è notevolmente cresciuto. In numerosi casi, soprattutto nei momenti di radicalizzazione politica e sociale, il terreno parlamentare viene apertamente scavalcato ⁴⁹. In Sicilia, ad esempio, nelle rivolte popolari del 1647 e 1649 ed in quella di Messina del 1674, il Parlamento non svolse alcun ruolo significativo e fu semplicemente ignorato da tutti ⁵⁰.

A Napoli appare ancora più chiara l'irrilevanza dell'istituto parlamentare in una crisi sociale: infatti, dopo le sessioni del 1643, il Parlamento, a causa delle

⁴⁷ A. CANALES DE VEGA, *Discursos y apuntamientos sobre la proposicion hecha en nombre de Su Magestad, à los tres Braços Ecclesiastico, Militar y Real*, Caller, 1631, *Discurso octavo*, pp. 105 ss.

⁴⁸ ARCHIVO DE LA CORONA DE ARAGÓN, (d'ora in poi ACA), *Consejo de Aragón*, legajo 1132, *Segundo memoriale di Matteo Frasso*. Sull'importanza di questo documento cfr. anche B. ANATRA, *Corona cit.*, pp. 115-117.

⁴⁹ Cfr. a questo proposito l'ormai classico saggio di R.B. MERRIMAN, *Six Contemporaneous Revolutions*, Oxford, 1938, che analizza comparativamente le rivolte catalana, portoghese e napoletana poste in relazione con le altre rivoluzioni europee. La descrizione delle rivolte è più narrativa che analitica: Merriman si preoccupa più delle relazioni tra i singoli sommovimenti ma molto meno delle affinità e delle differenze. Questo approccio è nettamente superato dalla raccolta di saggi *Preconditions of Revolution in Early Modern Europe*, edit. by R. Forster and J.P. Greene, London, 1970, con studi di J. W. Smith sulla rivolta dei Paesi Bassi; di L. Stone sulla rivoluzione inglese; di J. H. Elliott sulle rivolte nei regni spagnoli; di R. Mousnier sulla Fronda; di M. Raeff sulle ribellioni russe. Cfr. anche H.G. KOENIGSBERGER, *Estates and Revolutions*, Ithaca, 1971; R. VILLARI, *Ribelli e riformatori cit.*, pp. 13-42; i saggi compresi in *Le origini dell'Europa moderna*, a cura di M. Rosa, Bari, 1977; e E. J. HOBBSAWM, *La crisi del XVII secolo*, in *Crisi in Europa cit.*, pp. 5 ss., ancora un saggio di ampio respiro storiografico.

⁵⁰ Cfr. H.G. KOENIGSBERGER, *Parlamenti cit.*, p. 594; C. CALISSE, *Storia del Parlamento in Sicilia dalla fondazione alla caduta della monarchia*, Torino, 1887, pp. 154-159; e più in generale L. GENUARDI, *Parlamento siciliano*, Bologna, 1924; R. VILLARI, *La rivolta di Messina e la crisi del Seicento*, in *La rivolta di Messina (1674-1678) e il mondo mediterraneo nella seconda metà del Seicento*, a cura di S. Di Bella, Cosenza, 1979, pp. 19-39.

proteste contro il fiscalismo regio, non venne più riconvocato, e le nuove classi sociali protagoniste della rivolta antispagnola del 1647 non si riconobbero più in un istituto che aveva ormai esaurito la sua funzione storica ⁵¹.

In Sardegna la tensione tra i ceti dominanti locali e la Corona, culminata nella crisi del 1666-68, rimase circoscritta nell'ambito del Parlamento. Nell'isola, a differenza di quanto avvenne a Napoli, in Sicilia, nella Fronda francese, in Catalogna, non vi fu alcuna alleanza tra le forze sociali tradizionali e i ceti popolari, né tanto meno vennero mai poste in discussione le basi stesse del potere spagnolo ⁵². Anzi, lo schieramento stamentario e le classi subalterne si mossero sempre su due piani distinti. Nel 1651 scoppia nel quartiere cagliaritano di Stampace un tumulto per la fame e l'aumento dei prezzi: ma la sommossa dei salariati, dei pescatori e dei marinai stampacini non fu minimamente appoggiata dal Parlamento (si pensi invece al sostegno attivo dato alla rivolta napoletana di Masaniello da quel ceto di intellettuali e uomini di legge che faceva capo a Giulio Genoino) ⁵³. Nel 1668, quando venne assassinato il viceré Camarasa da un gruppo di congiurati del "partito" aristocratico che si richiamavano alla resistenza parlamentare della "prima voce" dello Stamento militare, il marchese di Laconi (ucciso anch'egli in oscure circostanze), "il popolo — ci racconta un cronista del tempo —, siccome trattavasi di una causa tra privati, non prese alcuna parte all'avvenimento" ⁵⁴.

La congiura nobiliare non aveva obbiettivi politici chiari ⁵⁵. A Madrid si ebbe l'impressione che l'assassinio del viceré preludesse a un movimento di rivolta antispagnolo. Ma il governo ne approfittò comunque per assestare un colpo decisivo alla preminenza del baronaggio ed ai poteri del Parlamento. In Sardegna la decapitazione di una parte consistente dell'antica feudalità (i Castelvì, i Cervellon, i Brondo, gli Aymerich) equivale alla crisi del Parlamento, o meglio alla fine della sua funzione di organo teso a contrastare la politica centralizzatrice e a dare rappresentanza al coagulo degli interessi locali. Le ultime tre sessioni del Seicento — del 1677-78, del 1688, del 1698-99, convocate regolarmente con

⁵¹ Cfr. G. D'AGOSTINO, *Parlamento e società nel Regno di Napoli, secoli XV-XVII*, Napoli, 1979, pp. 121-159; G. GALASSO, *Napoli spagnola dopo Masaniello*, I, Firenze, 1982, pp. IX-XXXIV; R. COLAPIETRA, *Il Governo spagnolo nell'Italia meridionale (Napoli dal 1580 al 1648)*, in *Storia di Napoli*, III, Napoli 1972, pp. 200-215.

⁵² Cfr. le stimolanti osservazioni di P. VILAR, *Structures et conjonctures dans la Méditerranée des temps modernes. Le cas de l'Espagne: "crises générales" et "crises locales"*, in *La rivolta di Messina* cit., pp. 41 ss., a proposito delle differenziazioni tra rivolte "antispagnole" e rivolte "anticastigliane".

⁵³ Cfr. G. GALASSO, *Potere e istituzioni in Italia. Dalla caduta dell'Impero romano ad oggi*, Torino, 1974, pp. 105-112.

⁵⁴ G. ALEO, *Storia cronologica di Sardegna (1637-1672)*, tradotta da padre Attanasio da Quarto, Cagliari, 1926, p. 134.

⁵⁵ Cfr. B. ANATRA, *Dall'unificazione* cit., pp. 625-637; e dello stesso *I rapporti tra Corona e ceti privilegiati nella Sardegna del XVII secolo*, in *La rivolta di Messina* cit., pp. 71-80; F. LODDO CANEPA, *La Sardegna dal 1478 al 1793*, I, *Gli anni 1478-1720*, a cura di G. Todde, Sassari, 1974, pp. 469 ss.; G. SORGIA, *La Sardegna spagnola* cit., pp. 146-154.

scadenza decennale — si incanalano nell'alveo tradizionale della consueta prassi parlamentare di mera ratifica delle richieste della Corona ⁵⁶.

8. *Gli strumenti dell'assolutismo*

La lotta delle forze accentratrici dello Stato contro le istituzioni rappresentative provinciali e regionali è stata spesso affrontata in sede storiografica, secondo Pierre Goubert, "con un atteggiamento emotivo". "La maggior parte degli storici — sostiene infatti Goubert — ha di fatto elevato inni al centralismo e a quello Stato che [...] seppe così bene vincere gli egoismi reazionari delle istituzioni feudali della provincia. Le repliche a queste posizioni sono state talora tanto accese da trovarsi squalificate proprio per la violenza con cui erano state addotte" ⁵⁷. Anche la storia parlamentare del *Regnum Sardiniae* non è sfuggita a queste divergenti e spesso contrapposte interpretazioni. La storiografia ottocentesca sarda, a differenza di quella francese, ha però elevato soltanto inni all'"autonomismo" e al "nazionalismo" del Parlamento. Secondo Pasquale Tola, ad esempio, gli Stamenti "costituivano per patto fondamentale la rappresentanza nazionale della Sardegna" ⁵⁸.

Ma è soprattutto il baronaggio che viene indicato come la forza "nazionale" per eccellenza, capace di contrastare l'assolutismo regio e di farsi portavoce delle più generali aspirazioni autonomistiche del Regno. Questa interpretazione ha condizionato a lungo la storiografia successiva: anche uno storico come Antonio Marongiu — cui si deve il primo, organico studio istituzionale sul Parlamento sardo —, a proposito della resistenza quanto meno particolaristica degli Stamenti nel Parlamento del 1624, afferma che "la tenacia e il coraggio di questi e di molti altri [...] avversari del dispotismo hanno addirittura del meraviglioso e quasi dell'eroico" ⁵⁹. Solo di recente Alberto Boscolo, Giancarlo Sorgia e Bruno Anatra — ma non bisogna dimenticare gli studi davvero anticipatori di Antonio Era — hanno affrontato con differente problematicità l'analisi della complessa struttura istituzionale del Regno di Sardegna nel periodo aragonese e spagnolo ⁶⁰.

⁵⁶ Il ritorno alla prassi parlamentare tradizionale non significa che nelle ultime tre sessioni, sulle quali cfr. B. ANATRA, *Corona e ceti* cit., pp. 118-132, non fossero emersi fermenti nuovi e diverse, interessanti istanze, soprattutto da parte delle città. La pubblicazione in edizione critica degli atti parlamentari farà sicuramente giustizia di molti luoghi comuni. Una nuova lettura del regno di Carlo II, tradizionalmente descritto come un periodo di prostrazione e immobilismo, è quella di H. KAMEN, *Spain in the later seventeenth century, 1665-1700*, London, 1980. Cfr. anche E. BOGLIOLO, *Il ripristino della "tanca regia" nelle note autografe di Vincenzo Baccallar y Sanna*, in "Archivio Storico Sardo", XXXIV (1984), n. 2, pp. 131-155.

⁵⁷ P. GOUBERT, *L'ancien régime*, II, *I poteri*, Milano, 1974, p. 422.

⁵⁸ P. TOLA, *Codex Diplomaticus Sardiniae*, II, Torino, 1868, diss. VIII, p. 61.

⁵⁹ A. MARONGIU, *Saggi di storia* cit., p. 211.

⁶⁰ Cfr. la rassegna di G. SORGIA, *Stato attuale della ricerca sulla Sardegna spagnola*, in "Archivio Storico Sardo", XXXIII (1982), pp. 223-232.

Per cercare di esaminare il problema dell'articolazione centro (governo di Madrid) / periferia (Regno di Sardegna) come s'afferma negli anni della stabilizzazione di una politica assolutista, faremo qualche semplice osservazione che potrà essere d'aiuto per comprendere i termini concreti del processo di centralizzazione governativa, dell'imposizione di un controllo politico su gruppi sociali fino ad allora fuori od ai margini dell'orbita del potere statale, e delle crescita degli apparati burocratici e militari. Sarebbe sbagliato concepire questi processi come astrazioni sociologiche: si tratta piuttosto di analizzare lo Stato assoluto come il risultato tangibile e concreto di azioni di ministri, viceré, funzionari e magistrati alle prese con le quotidiane difficoltà di organizzare un potere esecutivo e una struttura amministrativa coerenti, e di farli funzionare malgrado le obbiettive costrizioni imposte dagli ordinamenti locali, dalle tradizioni, dalle attitudini sociali e dalle realtà economiche.

Nella Sardegna spagnola l'assolutismo non fu mai una dottrina, un filone di pensiero giuridico, ma si caratterizzò essenzialmente come una pratica di governo, come una tendenza del potere monarchico ad affermare la propria autorità sugli ordini sociali, sul Parlamento, sulle giurisdizioni baronali e sulle autonomie cittadine. Gli strumenti dell'assolutismo monarchico furono sostanzialmente tre: il viceré col suo apparato di governo; la Reale Udienza; il Consiglio Supremo d'Aragona.

A. *Il viceré*. Nel sistema istituzionale spagnolo il ruolo di raccordo tra le varie realtà della Corona e il governo centrale è garantito dall'istituto del viceré. Eredità dell'antica organizzazione politica e amministrativa della Corona d'Aragona — ulteriore conferma delle tesi di Maravall sulle radici medievali dello Stato moderno —, il viceré avrebbe assolto al ruolo decisivo nell'unità dell'impero spagnolo e nello sviluppo delle sue strutture centralistiche. Il viceré costituiva una soluzione efficace per i problemi più spinosi e delicati della confederazione catalano-aragonesa: la pluriterritorialità, la pluralità istituzionale e, soprattutto, l'assenza del sovrano dai regni periferici. L'istituto viceregio rispondeva infatti ad una duplice esigenza: da un lato, garantiva un indirizzo uniforme di governo e come *alter ego* del re faceva valere i suoi ordini; dall'altro, non scalfiva le tradizioni e le suscettibilità locali, preservando intatta l'identità degli ordinamenti giuridici e costituzionali dei singoli regni. Il viceré venne istituito in Sardegna nel 1418 come trasformazione della precedente carica trecentesca di governatore generale. Come gli altri istituti di diritto pubblico anche l'ufficio viceregio ha un'origine catalana: deriva direttamente dalla figura del Governatore della Catalogna ⁶¹.

⁶¹ Cfr. M. VIORA, *Sui viceré di Sicilia e di Sardegna*, in "Rivista di storia del diritto italiano", III (1930), pp. 490-502; M. PALLONE, *Ricerche storico-giuridiche sul viceré di Sardegna dalla istituzione al 1848*, in "Studi Sassaresi", sez. I, ser. II, X (1932), pp. 237-304; J. MATEU IBARS, *Los Virreyes de Cerdeña. Fuentes para su estudio*, I e II, Padova, 1964-68, che raccoglie una vasta documentazione e traccia profili dei viceré dal 1410 al 1720; E. STUMPO, *I viceré*, in *La Sardegna*,

Nel corso del tempo l'evoluzione dell'istituto viceregio appare indissolubilmente legata alle vicende ed alle trasformazioni delle strutture politiche dello Stato moderno spagnolo: Jaime de Besora, viceré dal 1434 al 1437, differisce tanto da Gastón de Moncada marchese di Aytona, viceré dal 1590 al 1595, quanto il regno di un sovrano del Quattrocento si distingue nettamente da quello di Filippo II, e lo Stato tardomedievale è profondamente diverso da quello assoluto. Tuttavia la lenta evoluzione della burocrazia spagnola non porta mai, se non in casi davvero eccezionali, ad una modifica radicale delle sue strutture istituzionali e della sua fisionomia originaria: tutti gli elementi giuridici e formali che caratterizzano la carica di viceré resteranno pertanto pressoché invariati per oltre quattro secoli (cioè dal 1418 al 1847). A mutare non saranno tanto le sue attribuzioni e i suoi caratteri istituzionali, quanto piuttosto la complessa realtà dei rapporti di forza, delle spinte, degli equilibri, celata dietro di essi. Con il progressivo intensificarsi del potere centrale, il viceré è lo strumento più duttile e al tempo stesso più incisivo per l'affermazione dell'assolutismo regio nei domini più lontani dal "centro" della monarchia.

Dalla metà del XVI secolo l'ascesa della Castiglia nella gerarchia economica e fiscale dei *reinos* della Corona spagnola provoca numerose novità sia all'interno del blocco di potere aristocratico dominante sia sul piano dell'organizzazione politico-giuridico-amministrativa dello Stato. L'ufficio vicereale è nel Seicento una carriera a sé che riguarda un numero relativamente ristretto di esponenti della nobiltà castigliana. In questa fase il viceré diviene, secondo Lalinde Abadía, un "alto magistrato permanente" che presiede la macchina amministrativa dei regni, ma al tempo stesso anche un semplice delegato del sovrano, dalla cui sola volontà derivavano i limiti e la natura delle sue funzioni⁶². Solo al re spettavano, infatti, la nomina dei funzionari, la vendita degli uffici, la concessione di titoli e di benefici, l'assenso all'alienazione ed al trasferimento dei beni feudali. "El Virrey — scrive Martin Carrillo nel 1612 — es superintendente para todos los negocios que se ofrecen de justicia, y gobierno y guerra"⁶³. Sono dunque tre le principali funzioni del viceré: quella giudiziaria (partecipa alle riunioni della Reale Udienza, ha la cognizione delle cause riguardanti i feudatari e i nobili, etc.) e legislativa, tramite l'emanazione di ordinanze (*crida*, *pregoni*) che avevano valore di legge in tutta l'isola; quella politica e amministrativa, co-

a cura di M. Brigaglia, I, *La geografia, la storia, l'arte e la letteratura*, Cagliari, 1982, sez. II, pp. 169-176; R. PUDDU, *Per una storia dell'amministrazione*, in B. ANATRA, R. PUDDU, G. SERRI, *Problemi di storia* cit., pp. 135-145; cfr. anche J. LALINDE ABADÍA, *Virreyes y lugartenientes medievales en la Corona de Aragón*, in "Cuadernos de historia de España", XXXIV (1960), pp. 97-172; e dello stesso *La gobernación general en la Corona de Aragón*, Zaragoza, 1963; J. M. FONT Y RIUS, *Las instituciones de la Corona de Aragón en la primera mitad del siglo XV*, Palma de Mallorca, 1955.

⁶² Cfr. J. LALINDE ABADÍA, *La institución virreinal en Cataluña (1471-1716)*, Barcelona, 1976, J. VICENS VIVES, *La struttura* cit., pp. 225-226; J. REGLÀ, *Els Virreis de Catalunya*, Barcelona, 1956, pp. 82 ss.; R. VILLARI, *La rivolta* cit., pp. 13-29; J. BENEYTO, *Las instituciones de los países de la Corona de Aragón en el siglo XVI*, in *VIII Congreso de Historia de la Corona de Aragón*, III, 1, Valencia, 1973, pp. 153 ss.; A. MUSI, *Stato e pubblica amministrazione* cit., pp. 107-110.

⁶³ M. CARRILLO, *Relación* cit., p. 78.

me più alta autorità del Regno; quella militare, come capitano generale delle milizie della Sardegna ⁶⁴.

Fra le funzioni di governo del viceré vi era anche quella di convocare, ogni dieci anni, i Parlamenti e di presiederli. Intervenendo alle assemblee generali egli attuava una non tanto sottile ingerenza nella vita parlamentare. A lui era affidato il difficile, e spesso non piacevole, compito di far approvare l'importo del donativo (ma talvolta addirittura di strapparne l'approvazione), imbrigliando, svuotando e ridimensionando drasticamente la propensione contrattualista degli Stamenti. Alcuni viceré, come ad esempio Juan Vivas de Canyamas (1622-25), tentarono di attuare una politica più aderente alle direttive assolutiste di Madrid, operando in modo autonomo e indipendente non solo dalle istituzioni locali ma anche in contrasto con gli interessi del baronaggio ⁶⁵. Contro questo indirizzo si coagulò una vasta opposizione tra la nobiltà cagliaritana che si estese anche agli altri ceti sociali. Ciò spiega perché i rapporti tra il Parlamento — intorno a cui si era istituzionalizzato il potere aristocratico — e il rappresentante del sovrano fossero così difficili e conflittuali. Anche il duca di San Germano instaurò, durante il suo vicereame (1668-72), un duro governo militaresco, spesso in contraddizione con le costituzioni del Regno. Ma la piena affermazione dell'assolutismo non fu tanto vanificata dalle spinte particolaristiche del contesto locale o dal peso della feudalità, quanto piuttosto dalla scarsa forza propulsiva interna della stessa politica monarchica. Anzi, fallì proprio per i vizi e i limiti che stavano all'origine dello sviluppo dello Stato moderno spagnolo. Le riforme politiche, fiscali, istituzionali rimasero, quindi, aspirazioni generiche e propositi vaghi che finirono per ripiegare, negli ultimi trent'anni del Seicento, nel consueto e poco convinto rispetto dell'"autonomia" tradizionale del Regno.

"Sicilia fatal a sus Virreyes", ha scritto uno storico napoletano. Scipio di Castro, acuto osservatore politico del Cinquecento, negli "avvertimenti" a Marc'Antonio Colonna affermava che il Parlamento siciliano aveva "gran forza" nel "travagliare i viceré poco destri" ⁶⁶. La "fatalità" non era però solo siciliana. Era catalana, sarda, aragonese, ma sempre parlamentare. Variava da regno a regno a seconda della maggiore o minore forza contrattuale della nobiltà e delle oligarchie locali presso la Corte di Madrid. Era un meccanismo tacito e spietato al tempo stesso. Una sorta di perfido gioco. Se la politica vicereale finiva per offen-

⁶⁴ Sulle attribuzioni militari del viceré cfr. V. VITALE, *La difesa e gli ordinamenti militari della Sardegna durante il periodo spagnolo*, Ascoli Piceno, 1905, pp. 23-34; sui problemi della difesa dell'isola cfr. in generale G. SORGIA, *Spagna e problemi mediterranei nell'età moderna*, Padova, 1973 e *Mire francesi sulla Sardegna nel 1638*, in "Archivio Storico Sardo", XXVI (1959), n. 1-2. Sullo stretto nesso tra problemi militari e organizzazione istituzionale cfr. soprattutto I.A.A. THOMPSON, *War and Government in Habsburg Spain 1560-1620*, London, 1976, cap. II, VI, X.

⁶⁵ Sui dispacci vicereali che chiariscono gli orientamenti di Vivas: ACA, *Consejo de Aragón*, Legajos 1029, 1091, 1172, 1173, 1230, 1360.

⁶⁶ L'espressione spagnola è di Luis Cabrera de Córdoba (1559-1623), biografo di Filippo II; cfr. inoltre S. DI CASTRO, *Avvertimenti al Signor Marc'Antonio Colonna, quando andò viceré in Sicilia*, a cura di A. Saitta, Roma, 1950, p. 52. Cfr. anche R. ZAPPERI, *Don Scipio di Castro. Storia di un impostore*, Assisi-Roma, 1977.

dere o toccare gli interessi di qualche potente casata, allora una parte della nobiltà, quasi sempre in alleanza momentanea con altri ceti, poneva in scacco, tramite il Parlamento, le proposte del viceré. Si creavano così situazioni di scontro o di stallo da cui finiva sempre per uscire menomata nel suo prestigio proprio la figura viceregia. In Sardegna questo meccanismo perverso si ritorse contro il viceré Antonio Folch de Cardona nel 1543 e contro il viceré Vivas nel 1625. Allora il governo di Madrid avrebbe richiamato o sconfessato il viceré. All'arrivo del nuovo rappresentante della Corona il gioco sarebbe ricominciato da capo, e così via ⁶⁷.

Contro l'indisciplina dei Parlamenti il governo disponeva di armi potenti. In primo luogo di natura giuridica: il re nel Consiglio d'Aragona poteva cassare tutte le decisioni e le richieste dei Parlamenti o, con una formula sospensiva ("el Rey está mirando"), prender tempo per rinviare ulteriormente la sua sanzione. Tramite precise istruzioni poteva, inoltre, dare al viceré preziosi suggerimenti e consigli sul governo locale, ma anche dettagliate disposizioni per strappare forzatamente l'assenso parlamentare negli affari più scottanti. C'erano, poi, altre e più sottili armi. Da una parte il re si era sempre riservata la nomina dei principali funzionari: reggenti, magistrati, maestri razionali, procuratori ed avvocati fiscali, e costoro non mancavano mai di intromettersi. D'altra parte una frazione dei membri del Parlamento mirava a fare carriera nella struttura burocratica e giudiziaria del Regno o nei Consigli (come avvenne per Vico e Dexart), e non aveva alcun interesse a indisporre coloro dai quali dipendeva il proprio avvenire.

B. *La Reale Udienza*. In Sardegna l'istituzione viceregia accentra in sé tutti i poteri dello Stato. Il governo vicereale aveva ereditato tutta la struttura amministrativa, fiscale e giudiziaria del periodo catalano. La stretta correlazione e le interferenze tra funzioni politiche, giudiziarie e patrimoniali erano una caratteristica dell'amministrazione pubblica spagnola. Prima dell'istituzione della Reale Udienza dipendeva, infatti, dal viceré un Consiglio regio articolato nelle funzioni di consiglio di giustizia, di cui faceva parte la Reale Cancelleria, con a capo un reggente, e di consiglio di patrimonio composto dal *Procurador real*, che aveva il compito di eseguire e di amministrare le regalie e i beni demaniali, dal *Mestre racional*, per la registrazione e il controllo dei conti, dal *Recevidor del Reservat*, per l'amministrazione dei beni della Corona, dall'avvocato fiscale e patrimoniale per il contenzioso. Dopo il viceré la figura istituzionale più importante del Regno era il Reggente la Reale Cancelleria, una sorta di "primo ministro" del governo di Sardegna con importantissime attribuzioni nel campo ammini-

⁶⁷ Cfr. H.G. KOENIGSBERGER, *Parlamenti* cit., p. 594; B. ANATRA, *Dall'unificazione* cit., pp. 450-454 e pp. 556-559; G. GIARRIZZO, *La Sicilia dal vicereame* cit., pp. 72-75; diversa era la situazione in cui operavano i viceré a Napoli e i governatori a Milano: cfr. G. CONIGLIO, *I viceré spagnoli di Napoli*, Napoli, 1967, pp. 79 ss.; F. CHABOD, *Lo Stato e la vita religiosa a Milano nell'epoca di Carlo V*, Torino, 1971, pp. 143-184. Cfr. anche C. GIARDINA, *L'istituto del Viceré di Sicilia (1415-1798)*, in "Archivio Storico Siciliano", LVI, (1931), pp. 189 ss.

strativo e giudiziario. L'ufficio venne introdotto da Ferdinando il Cattolico nel 1487: nominato dal re su proposta del Consiglio d'Aragona, l'alto magistrato veniva scelto fra i giudici delle *Audiencias* dei regni aragonesi. Gli uffici governativi erano sdoppiati in due distinte governazioni, quella del Capo di Cagliari e Gallura e quella del Capo di Sassari e Logudoro, dotate di funzioni simili a quelle dell'amministrazione generale ma territorialmente delimitate ⁶⁸.

Con la fondazione della Reale Udienza nel 1564 — perfezionata e definita nelle sue attribuzioni giuridiche soltanto con una prammatica del 3 marzo 1573 — si apre una nuova fase nella storia delle istituzioni politiche in Sardegna. Non a caso abbiamo indicato questo momento come il punto di passaggio dagli antichi ordinamenti medievali catalano-aragonesi verso quelle forme politiche ed organizzative che più si avvicinano allo Stato moderno. Il vecchio Consiglio regio aveva ormai esaurito la sua funzione e si rivelava sostanzialmente inadeguato per le nuove esigenze di governo e di corretta amministrazione della giustizia. Una lucida e disincantata descrizione dei suoi limiti ci viene data nel 1560 ancora da Antonio Parragues de Castillejo: "Avisando a V.M. que de la manera que agora está este Reyno no es possible haver en él buena justicia — scrive a Filippo II l'arcivescovo di Cagliari —, porque como no sean más que el Virrey, el Regente y el Abogado fiscal con qualquiera de todos que se conçierte el Virrey sale con quanto quiere agora sia justo agora injusto sin que nadie le pueda yr a la mano, porque el procurador Real y el Maestro Raçional y el Receptor del Reservado, segun he entendido, no saben responder más de Amen a todo lo que dize el Virrey y por esta causa sequexan muchos del malgobierno" ⁶⁹. Non era, pertanto, più possibile governare con metodi esclusivamente autoritari e militareschi — come talvolta era accaduto durante il regno dei Re Cattolici — una società in crescita che aveva definitivamente assorbito il "trauma" della conquista catalana del XIV secolo.

Ma l'istituzione della Reale Udienza ebbe certamente un significato assai più importante della nascita di una corte d'appello, proprio per le ampie attribuzioni politiche, amministrative e di controllo su tutta l'attività di governo di cui fu investita. Con la Reale Udienza, secondo il giudizio di Giuseppe Manno, "ebbero i viceré un consiglio, gli ufficiali minori un ritegno, i sudditi gravati una

⁶⁸ Sulle strutture burocratiche cfr. F. DE VICO, *Leyes y Pragmáticas Reales del Reyno de Sardenña*, Nápoles, 1640 e J. DEXART, *Capinula* cit. libro I, titoli II, III, IV, V. Fra gli studi più recenti: G. OLLA REPETTO, *L'amministrazione regia*, in *I catalani* cit., pp. 47-50; F. UDINA MARTORELL, *La organización político-administrativa de la Corona de Aragón (de 1416 a 1516)*, in *IX Congreso* cit., I, pp. 49-83; J. BENEYTO, *Historia de la Administración española*, Madrid, 1951, pp. 142 ss.; A. MARONGIU, *Il Reggente la Reale Cancelleria, primo ministro del governo viceregio 1487-1847*, in *Saggi di storia* cit., pp. 185-201; E. PUTZULU, *L'ufficio di maestro razionale del Regno di Sardegna*, in *Miscelánea de estudios dedicados a Martínez Fernando archivero*, I, Madrid, 1968, pp. 409-430; G. TODDE, *Maestro razionale e amministrazione in Sardegna alla fine del '400* e G. OLLA REPETTO, *L'istituto del Procurator regius Regni Sardiniae*, entrambi in *IX Congreso* cit., II, *Comunicazioni*, Napoli, 1982, pp. 135 ss., e pp. 147 ss.; pp. 145-148; G. TORE, *Il conservatore del patrimonio regio nella Sardegna aragonese (1415-1421)*, in "Archivio Storico Sardo", XXXII (1981), pp. 160-187.

⁶⁹ P. ONNIS GIACOBBE, *Epistolario* cit., p. 118.

via di ricorso" ⁷⁰. Praticamente i poteri del viceré erano nulli senza il parere favorevole della Reale Udienza. Non solo "los negocios de justicia" ma anche "todas las cosas de gobierno" non potevano essere decise dal viceré senza l'approvazione ed il voto dei magistrati della Reale Udienza (mposta da tre *doctores in utroque jure*, da un *juez de corte* e da un avvocato fiscale) e del reggente la Reale Cancelleria, sia perché i viceré "non son letrados", sia per evitare abusi. Il potere personale del viceré — dovendo egli consultarsi preventivamente con i magistrati e il reggente per risolvere tutti gli affari politici — veniva, quindi, drasticamente ridimensionato a favore di una maggiore articolazione delle strutture organizzative, giudiziarie e di governo del Regno ⁷¹.

La fondazione della Reale Udienza sarda va però inserita nel vasto processo di razionalizzazione della macchina statale spagnola attraverso nuove tecniche burocratiche e nuove procedure amministrative. L'istituzione di *Consejos* centrali e di *Audiencias* territorialmente decentrate si inquadra in una linea di sviluppo dello Stato — di cui si possono cogliere le premesse già alla fine del XV secolo ma che si affermerà soprattutto durante i regni di Carlo V e di Filippo II — che intende risolvere non soltanto il tradizionale squilibrio centro/periferia ma anche porre le condizioni per quella che si potrebbe definire una politica di accentramento giuridico. Le premesse dell'assolutismo stanno, pertanto, nella rottura dell'equilibrio giuridico dei singoli regni a favore di un potere centrale e supremo e a svantaggio di tutte le altre istituzioni tipiche del particolarismo ereditato dal Medioevo, come i ceti, i Parlamenti, le città, la chiesa, le corporazioni. Nei regni della Corona d'Aragona erano state istituite, nella prima metà del XVI secolo, *Audiencias* con funzioni, appunto, di uffici giurisdizionali centrali e supremi, per cui veniva loro attribuita la competenza generale di appello e di revisione delle decisioni pronunciate dai tribunali inferiori. Nel 1493 viene creato in Catalogna il tribunale della *Audiencia real*, formato da otto *juristas solemnnes* come uditori e due *juges de cort* come giudici criminali. A Valencia Ferdinando il Cattolico creò nel 1507 un *Consell e Audiencia Reial*. In Aragona, dove esisteva l'importante tribunale del *Justicia*, l'*Audiencia* venne fondata nel 1528, e a Maiorca nel 1571 ⁷².

⁷⁰ G. MANNO, *Storia di Sardegna*, II, Torino, 1826, p. 325.

⁷¹ Sull'istituzione della Reale Udienza cfr.: F. DE VICO, *Leyes cit.*, I, tit. I, tit. II; J. DEXART, *Capitula cit.*, III, Tit. V, cap. V; F. DE VICO, *Historia general de la Isla y Reino de Sardenia*, Barcellona, 1639, cap. XXII; fra gli studi più recenti, quello di L. LA VACCARA, *La Reale Udienza. Contributo alla storia delle istituzioni sarde durante il periodo spagnolo e piemontese*, Cagliari, 1928, che si limita però a riassumere la normativa del tempo, ed anche F. LODDO CANEPA, *La Sardegna dal 1478 cit.*, I pp. 180-197; sulla *Nueva Planta* del 1719 della *Audiencia* cfr. G. TORE, *Avvertenze al duca di San Giovanni, viceré di Sardegna, prima di entrare in carica (1699)*, in "Archivio Storico Sardo", XXXI (1980), pp. 236-241.

⁷² Cfr. P. MOLAS RIBALTA, *Consejos y Audiencias durante el reinado de Felipe II*, Valladolid, 1984, pp. 98-103; sull'*Audiencia* catalana cfr. *Constitucions i altres drets de Catalunya*, Barcelona, 1704, tit. XXVII, *De Audientia i Consell Reial*, tit. XXVIII, *De la elecció, nombre i examen dels Doctors de la Audientia i Consell Reial*; J. H. ELLIOTT, *La Spagna cit.*, pp. 194-199; J. LYNCH, *Spain cit.*, I, pp. 190-204.

Anche nei regni e nei domini italiani della monarchia di Spagna la riorganizzazione dello Stato deve fare i conti con una maggiore varietà istituzionale e con ricche tradizioni di forme ed esperienze giudiziarie ed amministrative. A Napoli, ad esempio, già dai tempi di Alfonso il Magnanimo vi è una complessa organizzazione burocratica che dimostra come il potere centrale avesse saputo realizzare una propria ed efficace politica del diritto: una Cancelleria del sovrano; la Camera della Sommària, tribunale per le questioni patrimoniali, finanziarie ed economiche; la Gran Corte della Vicaria, tribunale per la giustizia civile e criminale; un tesoriere generale; un supremo organo giurisdicente, il Sacro Regio Consiglio. Nel 1503 viene istituito il Consiglio Collaterale, composto da reggenti di toga e di spada, spagnoli e napoletani, massimo organismo del governo e dell'amministrazione del Regno, che esercita funzioni di controllo e di sostegno dell'autorità viceregia⁷³. Non sfuggiva ai contemporanei che questa complicata macchina statale aveva il recondito scopo di indebolire il potere baronale e di far affermare l'assolutismo regio: gli spagnoli hanno "abaissé la noblesse napolitaine, en élevant la Magistrature"⁷⁴, scrive Montesquieu nel 1728. Un processo simile si verifica a Milano, dove gli spagnoli mantengono l'istituzione del Senato, creato da Luigi XII di Francia, ampliandone le facoltà: il Senato aveva, al tempo stesso, funzioni di corte d'appello, di supremo organo giurisdizionale, e di struttura di ausilio e di controllo del governatore⁷⁵. Nel 1569, inoltre, Filippo II riforma i tribunali del Regno di Sicilia: la Regia Gran Curia per gli appelli, dotata di sei magistrati, tre per il civile e tre per il criminale, ed il Tribunale del Reale Patrimonio⁷⁶.

La Reale Udienza sarda è un'istituzione che ricalca ancora una volta il collaudato modello catalano-aragonese, anche se viene fondata in una fase successiva a quella delle *Audiencias* iberiche. Rispetto ai grandi tribunali di Napoli o al Senato di Milano ha facoltà molto più limitate e modeste, anche se le sue attribuzioni politiche ed amministrative — come l'esercizio dell'autorità viceregia in

⁷³ Cfr. G. GALASSO, *Potere e istituzioni* cit., pp. 114-115; A. RYDER, *The Kingdom of Naples under Alfonso the Magnanimous*, Oxford, 1976, pp. 90 ss.; R. PUDDU, *Per una storia* cit.; R. VILLARI, *La rivolta* cit., pp. 18-29; e soprattutto V.I. COMPARTO, *Uffici e società a Napoli (1600-1647). Aspetti dell'ideologia del magistrato nell'età moderna*, Firenze, 1974, pp. 34-84; G. CASSANDRO, *Sulle origini del Sacro Regio Consiglio Napoletano*, in *Studi in onore di R. Filangieri*, II, Napoli, 1959, pp. 1-17.

⁷⁴ MONTESQUIEU, *Voyage de Gratz à la Haye*, in *Oeuvres complètes*, I, Paris, 1964, p. 722.

⁷⁵ Cfr. U. PETRONIO, *Il Senato di Milano. Istituzioni giuridiche ed esercizio del potere nel Ducato di Milano da Carlo V a Giuseppe II*, Milano, 1972, pp. 98-108 e 175-201; F. CHABOD, *Storia di Milano nell'epoca di Carlo V*, Torino, 1961, pp. 412-442; *Lo Stato e la vita religiosa* cit., pp. 143-184; D. SELLA, *Sotto il dominio della Spagna*, in D. SELLA - C. CAPRA, *Il Ducato di Milano dal 1535 al 1796* (vol. XI della *Storia d'Italia* diretta da G. Galasso), Torino, 1984, pp. 35-47; ed il sempre utile A. VISCONTI, *La pubblica amministrazione nello Stato milanese durante il predominio straniero (1541-1746)*, Roma, 1913, pp. 167 ss.; fra gli studi più recenti cfr. F. ARESE, *Le supreme cariche del ducato di Milano. Da Francesco II Sforza a Filippo V*, in «Archivio storico lombardo», serie IX, IX (1970).

⁷⁶ Cfr. H.G. KOENIGSBERGER, *La practica del imperio* cit., pp. 94-118; G. COZZI, *La giustizia e la politica agli albori dell'età moderna*, in *Potere e società negli Stati regionali italiani del '500 e '600*, a cura di E. Fasano Guarini, Bologna, 1978, pp. 54-73.

caso di vacanza della carica, o l'interinazione delle leggi — le conferiscono un potere vagamente analogo al Collaterale e al Sacro Consiglio napoletano fusi insieme. L'*Audiencia* sarda, come unico supremo tribunale di appello di tutte le giurisdizioni, baronali, vicarie e "sardesche", favorì la conformità della giurisprudenza, restringendo lo spazio delle giustizie cittadine e feudali, in un primo tentativo di applicazione esclusiva del diritto del Regno, che era, poi, quello delle prammatiche e dei capitoli parlamentari. È stato da più parti osservato come, nell'Europa moderna, la giurisprudenza dei tribunali supremi abbia favorito il processo di statualizzazione del diritto ed affermato la preminenza della legislazione sovrana sui diritti particolari ⁷⁷.

La nuova istituzione diviene, pertanto, nelle sue funzioni di senato e di supremo tribunale del Regno, il più importante strumento per l'esercizio e per il concreto funzionamento di una pratica assolutistica di governo. Nella seconda metà del Cinquecento prende corpo in questa struttura burocratica un nuovo ceto sociale: i dottori, i *letrados*, gli uomini di toga sui quali la Corona fa affidamento per la politica di accentramento dei poteri statali e di dilatazione degli apparati amministrativi. In questa fase si afferma, quasi in concorrenza con la legislazione sovrana, anche una tradizione di diritto parlamentare. Alle contestazioni ed alle eccezioni formali del viceré e del suo apparato di giuristi e di funzionari si dovevano opporre, durante le sedute del Parlamento, argomenti e documenti inoppugnabili ⁷⁸. L'elaborazione e la trattativa parlamentare nascono, quindi, insieme — quasi specularmente — al processo di riorganizzazione giudiziaria ed amministrativa del Regno, al dibattito sul coordinamento delle fonti di diritto ed al non facile avvio del funzionamento di una normativa generale dello Stato.

Nel 1572 il giurista cagliaritano Francesco Bellit raccoglie tutti i capitoli di corte dello Stamento militare approvati dal 1421 al 1565 ⁷⁹. Il suo lavoro viene proseguito da Pietro Giovanni Arquer — un funzionario che ha ricoperto uffici municipali, i posti di coadiutore del maestro razionale e di impiegato della cancelleria viceregia —, al quale si deve la seconda, riveduta ed ampliata edizione del 1591 dei *Capitols* ⁸⁰. Ma il grande, ampio lavoro di raccolta e sistemazione

⁷⁷ Cfr. A. CAVANNA, *Storia del diritto moderno in Europa*, I, *Le fonti e il pensiero giuridico*, Milano, 1979, pp. 200-213; e G. TARELLO, *Storia della cultura giuridica moderna*, I, *Assolutismo e codificazione del diritto*, Bologna, 1976, pp. 47-52; V. PIANO MORTARI, *Gli inizi cit.*, pp. 419 ss. Sul potere conquistato dalle corti di giustizia cfr. soprattutto G. GORLA, *I grandi tribunali italiani fra i secoli XVI e XIX: un capitolo incompiuto della storia politico-giuridica d'Italia*, in "Quaderni del Foro italiano", 1969, pp. 629 ss. e *I tribunali supremi degli Stati italiani fra il secolo XVI e XIX quali fattori dell'unificazione del diritto nello Stato e nella sua uniformazione fra Stati*, in *La formazione storica del diritto moderno in Europa*, Atti del III Congresso Internazionale della Società italiana di Storia del Diritto, I, Firenze, 1977, pp. 447 ss.; M. ASCHERI, *Italien*, in AA. VV., *Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte*, II, *Neuere Zeit (1500-1800)*, 2, München, 1976.

⁷⁸ Cfr. A. MATTONE, *I Parlamenti cit.*, p. 88.

⁷⁹ F. BELLIT, *Capitols de cort del Stament Militar de Sardeña*, Caller, 1572.

⁸⁰ P.I. ARQUER, *Capitols de cort del Stament militar de Sardenya ara novament restampats y de*

delle fonti parlamentari dal 1421 al 1633, ordinate per materie e commentate con erudite glosse, viene concluso da Giovanni Dexart nel 1645 con la pubblicazione dei tre tomi dei *Capitula sive Acta Curiarum Regni Sardiniae*. Lo scopo di Dexart, che si ispira ai grandi trattatisti catalani ed ai giuristi napoletani e siciliani, è soprattutto quello di unificare, in particolare grazie all'attività legislativa del Parlamento, le norme del diritto isolano e di dare alle *Curiae* sarde la larghezza di attribuzioni e l'importanza delle *Corts* della Catalogna ⁸¹.

C. *Il Consiglio d'Aragona*. La caratteristica principale della struttura amministrativa e del sistema giudiziario della Spagna del XVI e del XVII secolo è la polisinodia, cioè l'esercizio del governo per mezzo dei Consigli. Gli studi più recenti hanno posto in rilievo l'origine medievale di questo istituto, come organo di consultazione del sovrano e come alta corte di giustizia. La nascita nel 1494 del Consiglio d'Aragona costituisce, però, un momento di cesura con la tradizione precedente, poiché ammette — come osserva Vicens Vives — il “principio pluralistico nell'alta amministrazione dello Stato” ⁸². L'antico Consiglio reale castigliano è trasformato in Consiglio di Castiglia (1480) e viene istituito un Consiglio di Stato, organo consultivo del sovrano per gli affari militari e di politica estera ⁸³. Il processo di ristrutturazione amministrativa della Corona spagnola si sviluppa tra gli Anni Venti e gli Anni Novanta del Cinquecento. Nonostante la linea di continuità che lega alcuni *Consejos* cinquecenteschi agli antichi Consigli medievali, è evidente che la nuova organizzazione polisinodica del governo centrale risponde ad una tipica esigenza dello Stato moderno: garantire una parvenza di centralizzazione a tutta la struttura monarchica spagnola (con i *Consejos* territoriali era come se il re fosse personalmente presente in ognuno dei suoi regni) e, al tempo stesso, ampliare i poteri e la sfera d'intervento del sovrano, attraverso una più efficace procedura burocratica ed una più profonda conoscenza dei problemi concreti delle varie realtà periferiche ⁸⁴.

All'inizio del Seicento vi erano ben dodici *Consejos* che si possono suddividere in tre categorie: 1) i Consigli che assistono il sovrano nella politica estera, nelle questioni militari e nei problemi religiosi (*Consejo de Estado y Guerra*; *Consejo de la Santa Sede y Suprema Inquisición*); 2) i Consigli territoriali di governo dei diversi Stati (*Consejo de Castilla*; *Consejo de Aragón*; *Consejo de Italia*; *Consejo*

nou añadits ab molta diligencia y curiositat reunits, Caller, 1591.

⁸¹ Cfr. A. MATTONE, *Dexart Giovanni*, in *Dizionario Biografico degli Italiani* (in corso di stampa). Cfr. inoltre F. LODDO CANEPA, *Le pubblicazioni ufficiali del Regno di Sardegna. Contributo alla storia della stampa nell'isola*, in “Mediterranea”, V (1931), n. 8-9, pp. 45-48.

⁸² J. VICENS VIVES, *La struttura amministrativa* cit., p. 233; cfr. anche F. SOLDEVILA, *El document de fundació del Consell Suprem de Aragó*, in *V Congreso* cit., pp. 329-339.

⁸³ Cfr. S. DE DIOS, *El Consejo real de Castilla (1385-1522)*, Madrid, 1982, pp. 147-153; R. GIBERT, *El antiguo Consejo de Castilla*, Madrid, 1964.

⁸⁴ Cfr. in generale P. MOLAS RIBALTA, *Consejo y Audiencias* cit., pp. 84-93; J. LYNCH, *Spain* cit., II, pp. 19-25; J. H. ELLIOTT, *La Spagna imperiale* cit., pp. 190-203; J. PÉREZ, *España moderna (1474-1700), aspectos políticos y sociales*, in *La frustración de un imperio (1476-1714)* (vol. V della *Historia de España*, dirigida por M. Tuñón de Lara), Barcelona, 1980, pp. 196-202.

de Flandes; Consejo de Indias); 3) i Consigli che si occupano dei problemi particolari dell'amministrazione interna della Corona di Castiglia, ma che spesso, come nel caso del Consiglio delle finanze, assolvono un ruolo di primo piano nella vita complessiva dell'impero spagnolo (*Consejo de Ordenes Militares; Consejo de Cruzada; Consejo de Hacienda*; e per breve tempo il *Consejo de Hermandad*)⁸⁵.

Il Regno di Sardegna continuò a far parte, come antico dominio catalano, del Consiglio d'Aragona, anche dopo l'istituzione nel 1555 del Consiglio d'Italia.

Durante il regno di Filippo II il Consiglio d'Aragona era composto da sette membri. Al vertice dell'istituzione vi era un magistrato con il titolo di vicecancelliere che, di fatto, esercitava le funzioni di presidente con cinque consiglieri chiamati reggenti, di solito dottori in diritto, e un tesoriere generale della Corona d'Aragona. Alle sedute partecipavano, ma senza diritto di voto, anche un protonotario, che dirigeva la cancelleria, ed un avvocato fiscale che rappresentava gli interessi regi. L'apparato burocratico era costituito da quattro segretari, uno per ogni regno della Corona (cioè Aragona, Valenza, Principato di Catalogna e, insieme, Sardegna e Baleari), che smistavano la corrispondenza e istruivano le pratiche. Tutte le cariche più importanti, ad eccezione di quella di tesoriere e degli uffici esecutivi, dovevano essere ricoperte da *naturals* della stessa Corona. Questa antica norma, rispettata nel XVI e XVII secolo, evitava che i consiglieri, a differenza di quanto avveniva in altri *Consejos*, avessero una scarsa conoscenza delle realtà dei singoli regni. Tommaso Campanella, a proposito della polisindia spagnola, scriveva: "Devesi sapere che a consigliare non ogni nazione è comoda, ma quei che sanno il costume del paese, o son atti a questo per scienza"⁸⁶. Per la carica di vicecancelliere si ricorreva ad una strana e dosatissima rotazione: nel 1554, ad esempio, ricopre la carica il catalano Pere de Clariana i Seva; nel 1562 è la volta dell'aragonese Bernardo de Bolea; ed infine nel 1585 è il turno del valenzano Simón Frigola. All'interno del Consiglio il rapporto "etnico" fra i sei magistrati doveva essere di due catalani, due aragonesi, due valenzani⁸⁷.

Il Consiglio d'Aragona era, col Consiglio di Castiglia, una delle più autorevoli istituzioni pubbliche dello Stato spagnolo: nelle processioni e nelle cerimonie ufficiali i suoi consiglieri godevano del privilegio di camminare al fianco del sovrano. Il Consiglio d'Aragona era qualcosa di più di un semplice organo di

⁸⁵ Cfr. J.M. BATISTA I ROCA, *Prologo* a H.G. KOENIGSBERGER, *La practica* cit., pp. 22-32; sulle istituzioni consiliari cfr. M. MARTÍNEZ ALCOCER, *Consejos: Real de Castilla, de Cruzada, Supremo de Inquisición*, Valladolid, 1930; M. ULLOA, *La Hacienda Real de Castilla en el reinado de Felipe II*, Madrid, 1977; D. RAMOS, *El Consejo de las Indias en el siglo XVI*, Valladolid, 1970; J.M. RABASCO VALDES, *El Real y Supremo Consejo de Flandes y Borgoña (1419-1702)*, Granada, 1980; C. GIARDINA, *Il Supremo Consiglio d'Italia*, in "Atti della Regia Accademia di scienze lettere ed arti di Palermo", XIX (1934), n.1; F. COS GAYON, *Historia de la administración pública de España*, Madrid, 1976, pp. 185 ss.

⁸⁶ T. CAMPANELLA, *Della Monarchia di Spagna*, in *Opere scelte*, a cura di A. D'Ancona, II, Torino, 1854, p. 122.

⁸⁷ Cfr. C. RIBA Y GARCIA, *El Consejo Supremo de Aragón en el reinado de Felipe II*, Madrid, 1915, pp. XVI-XXIII, da cui abbiamo tratto le notizie sull'organizzazione e il funzionamento del Consiglio d'Aragona.

governo; adempiva, infatti, a talune funzioni essenziali di un corpo in qualche misura territorialmente "rappresentativo". I reggenti, *naturals* dei diversi regni (e che nella qualità di consiglieri del re assolvevano appunto anche il ruolo di rappresentanti), potevano limitare i danni provocati dall'assenteismo sovrano, sia agendo come portavoce delle istanze dei loro regni d'origine, sia esercitando un controllo sull'operato del viceré perché si comportasse secondo le disposizioni regie, di cui il Consiglio era geloso custode. Sebbene fosse composto interamente da *naturals* catalani, aragonesi, valenzani e, in seguito, sardi, il Consiglio d'Aragona aveva come sede Madrid e si riuniva sotto il controllo del re, sicché non riuscì a sottrarsi, se non in misura modesta, all'influenza centralistica castigliana. Le sue attribuzioni politiche ed amministrative erano assai rilevanti: al suo interno maturavano e prendevano forma gli ordini e le leggi che il re emanava per i regni periferici; rappresentava, poi, un indispensabile organo di collegamento tra il sovrano e il viceré; istruiva e proponeva, inoltre, le risoluzioni su tutti gli affari di interesse pubblico o privato che provenivano da quei domini. Rispetto agli altri Consigli le sue attribuzioni giudiziarie erano, però, limitate: come tribunale supremo la sua giurisdizione si estendeva soltanto ai territori di Valenza, delle Baleari e della Sardegna, giacché l'Aragona e la Catalogna non ammettevano appelli al di fuori dei propri confini e al di fuori dei propri ordinamenti ⁸⁸.

L'attività e l'azione concreta del Consiglio diventavano operative attraverso lo strumento della *consulta*. Il vicescancelliere e i reggenti nelle loro sedute giornaliere esaminavano e discutevano tutti i problemi di cui era investito il Consiglio, dai dispacci viceregi agli atti delle *Corts*, da una causa di appello alla richiesta di un ufficio o di un titolo nobiliare; i risultati di queste discussioni erano trascritti in atti, detti appunto *consultas*, nei quali venivano sintetizzati i pareri dei consiglieri su ogni questione, in modo che il re, leggendoli, potesse farsi un'opinione personale e prendere una decisione. Il Consiglio era sommerso da una montagna di carte e da una massa enorme di scritture, petizioni, cause di appello, ricorsi, richieste di privati, che partivano da Cagliari e, dopo gli interminabili viaggi di allora, giungevano a Madrid. Il segretario della cancelleria preposto alla Sardegna smistava, ordinava, selezionava le singole pratiche, che venivano quindi portate in Consiglio, dove erano lette e discusse dai consiglieri che, poi, formulavano le *consultas*. Il re si limitava ad accettare il parere della maggioranza, oppure, quando si trattava di argomenti delicati, trasmetteva la *consulta* al *Consejo de Estado* perché la discutesse ulteriormente. Il Consiglio di Stato, dominato dai nobili, era, però, controbilanciato nelle sue funzioni dalla sempre maggiore importanza acquistata dalla *Secretaría real*, i cui segretari fornivano al re tutti gli strumenti tecnici e burocratici di governo. I segretari costi-

⁸⁸ In base a queste scarse attribuzioni giudiziarie è stato considerato da Lalinde Abadía essenzialmente come "un organismo de provisión de oficios" (J. LALINDE ABADÍA, *El vicescanciller y la presidencia del Consejo de Aragón*, in "Anuario de Historia del Derecho Español", XXX (1960), p. 181).

tuivano, in questa circostanza, l'anello di mediazione tra il ruolo consultivo del Consiglio e la funzione direttiva del sovrano. Infatti, appena il Consiglio di Stato formulava a sua volta un'altra *consulta* e la trasmetteva al re, era proprio il *Secretario del Despacho* ad influenzare la decisione finale del monarca ⁸⁹. Il re, infine, comunicava la sua decisione con un ordine scritto, in calce alla *consulta*, e la rimandava al Consiglio d'Aragona, il cui segretario scriveva, allora, una lettera o redigeva un messaggio che, dopo la firma del sovrano, veniva spedito a Cagliari presso il viceré per l'esecuzione di quanto era stato ordinato.

È stato soprattutto Vicens Vives a cogliere i limiti del lento e macchinoso sistema polisinodale spagnolo in un raffronto con l'agilità e l'"unità di direzione" dell'evoluzione amministrativa francese: dispersione degli affari, incoerenze amministrative, confusione nelle attribuzioni dei Consigli, assenza di coordinamento, ritardi operativi, sembrano allo storico catalano alcuni fattori determinanti del fallimento del sistema consiliare già all'inizio del Seicento ⁹⁰. Purtroppo permane ancora un vuoto di ricerche sulla struttura polisinodale spagnola: manca in particolare uno studio aggiornato sul Consiglio d'Aragona capace di scavare in profondità la pratica quotidiana delle sue attività, di misurare il peso dei diversi regni periferici e di analizzare le biografie e i profili intellettuali dei suoi reggenti ⁹¹.

Come si collocano le istituzioni rappresentative del *Regnum Sardiniae* in questo immenso gorgo cartaceo della macchina burocratica madrilena con le lunghe trafale, le attese, i controlli, le discussioni, le *consultas*, i rinvii? Dopo la procedura di convocazione del Parlamento, nella solenne inaugurazione dei lavori venivano lette le lettere che rendevano nota la volontà del sovrano (erano siglate dal *Vidit* del Consiglio d'Aragona e controfirmate dal vicesegretario e dai reggenti). Si procedeva, quindi, alla verifica della regolarità formale della sessione, alla abilitazione dei parlamentari, all'elezione del comitato dei "trattatori" e di quello degli esaminatori dei *greuges*, ed infine alle riunioni stamenta-

⁸⁹ Cfr. J. A. ESCUDERO, *Las Secreterias de Estado y del Despacho (1474-1724)*, Madrid, 1969, in particolare i voll. I e II; J. MERCADER RIBA, *Los Secretarios Reales en la Historia de la administración española*, in "Hispania" n. 117 (1971), pp. 159-176; J. A. ESCUDERO, *Notas sobre el Consejo de Estado entre los siglos XV, XVIII y XIX*, in "Hispania", n. 128, (1974); J. L. BERMEJO CABRERO, *Estudios sobre la administración central española (siglos XVII y XVIII)*, Madrid, 1982, pp. 20-31; sul ruolo dei singoli segretari cfr. J. M. HEADLEY, *The emperor and his chancellor. A study of the imperial chancellery under Gattinara*, Cambridge, 1983; H. KENISTON, *Francisco de los Cobos Secretary of the Emperor Charles V*, Pittsburg, 1960; A. GONZALES PALENCIA, *Gonzalo Perez, Secretario de Felipe II*, I e II, Madrid, 1946; G. MARAÑON, *Antonio Perez. El hombre, el drama, la epoca*, Madrid, 1952; A. W. LOVETT, *Philip II and Mateo Vasquez De Leca: the government of Spain (1572-1592)*, Genève, 1977; F. TOMÁS Y VALIENTE, *Las instituciones del Estado y los hombres que las dirigen en la España del siglo XVII*, in "Anuario dell'Istituto Storico Italiano per l'età moderna e contemporanea", XXIX-XXX (1977-1978), pp. 179-196.

⁹⁰ Cfr. J. VICENS VIVES, *La struttura amministrativa* cit. p. 235.

⁹¹ Fra gli studi più recenti cfr. quello di J. FAYARD, *Les membres du Conseil de Castille à l'époque moderne, 1621-1746*, Genève, 1979, che analizza l'origine familiare, la carriera, la fortuna e il rango sociale dei membri del più importante Consiglio della monarchia spagnola. Cfr. anche A. MUSI, *Stato e pubblica amministrazione* cit., pp. 110-111.

rie: iniziava la discussione sui capitoli di corte presentati dai singoli bracci. I capitoli deliberati da uno o più Stamenti venivano allora sottoposti al viceré, che presiedeva il Parlamento, per l'approvazione. Il decreto viceregio posto in calce alla richiesta era laconico: quando il capitolo veniva approvato si scriveva "que se fassa com se supplica"; quando era respinto, "que se guarde l'acostumat", cioè che si rispetti la consuetudine⁹². In certi casi, per ragioni di opportunità politica o di carattere tecnico, il viceré non riteneva opportuno approvare la richiesta stamentaria e rinviava la decisione al Consiglio d'Aragona. Esaurite tutte le questioni relative ai capitoli, si giungeva finalmente alla solenne accettazione da parte del Parlamento, secondo il meccanismo contrattualista del *do ut des*, del donativo richiesto dal sovrano.

A questo punto incomincia un nuovo lungo iter per la definitiva approvazione dei capitoli. Lo Stamento militare sceglie fra i suoi membri un "sindaco" incaricato di portare gli atti del Parlamento al re e al Consiglio d'Aragona. Una copia autentica del processo verbale viene inviata a Madrid, dove il vicescancelliere e i reggenti iniziano a esaminare le carte e a prendere in esame i capitoli approvati e respinti (il viceré si era intanto premunito di avvertire i consiglieri su quali richieste era opportuno cassare). In questa seconda fase si possono verificare non soltanto la capacità manovriera del sindaco, ma anche i suoi legami con l'aristocrazia spagnola, con l'ambiente di Corte, con la burocrazia regia e tutti quei rapporti palesi e occulti, decisivi per orientare dall'esterno le *consultas* secondo quanto desiderato. Il Consiglio, quindi, inoltra al re le *consultas* con i pareri. Il sovrano se approva il decreto viceregio scrive: "Está bé decretat por lo Virrey" o "por lo president"; se accoglie i capitoli non decretati dal viceré scrive: "Manda sa Magestat che se haga segun se supplica"; se infine li respinge scrive: "Que se sirve l'acostumat".

Quando il sindaco ritornava in Sardegna con le lettere regie ed i capitoli decretati dal sovrano, il viceré convocava di nuovo il Parlamento in assemblea generale e notificava che il re aveva gradito il *servicio* concesso dagli Stamenti ed aveva, pertanto, accordato al Regno nuove grazie e nuovi capitoli. Solo ora il Parlamento poteva dirsi veramente concluso. La complicata procedura dell'approvazione dei capitoli — che diventavano esecutivi soltanto dopo la firma del sovrano e la trasmissione all'autorità viceregia — rispecchiava pienamente i tempi lenti dell'amministrazione spagnola. Quanto tempo passava dalla convocazione del Parlamento all'approvazione definitiva dei capitoli? La media è di due-tre anni. Il Parlamento Madrigal è convocato nel 1558, ma i capitoli sono decretati nel 1563. Il Parlamento Elda è convocato nell'autunno del 1602, ma il re approverà i capitoli soltanto nel febbraio del 1605. Il Parlamento Gandia è convocato nel 1612, ma i capitoli saranno approvati nel 1615. E così via.

Nel Cinquecento e nel primo ventennio del Seicento il Regno di Sardegna

⁹² Le formule erano in certi casi più dettagliate nelle motivazioni tecniche. Un buon "repertorio" in J. DEXART, *Capitula* cit., passim, e qualche esempio in V. ANGIUS, *Memorie* cit., pp. 418-419.

ha un peso decisamente modesto all'interno del Consiglio d'Aragona. I sardi sono esclusi dalla carica di reggente e vengono loro affidati impieghi secondari, come quello di avvocato fiscale, ricoperto nel 1553 da Sigismondo Arquer e nel 1555 dal giurista Girolamo Olives, autore della prima edizione commentata e glossata della *Carta de Logu* ⁹³. Eppure, in questo periodo il Consiglio d'Aragona svolge un ruolo fondamentale, come luogo fisico e sede di elaborazione di direttive politiche assolutiste, tese allo svuotamento ed al ridimensionamento del Parlamento, pur senza compromettere e violare l'"autonomia" o creare fratture con la società *estamental* isolana. Un esempio concreto di questo ruolo è costituito dall'esperienza del vicereame di Juan Vivas (1622-1625). Il Consiglio appoggia e sostiene con convinzione l'energica politica antibaronale del viceré, respingendo tutte le accuse e i ricorsi del Parlamento, di una parte dello Stamento militare e del consiglio civico di Cagliari. L'avvocato fiscale del Consiglio, il dottor Francisco Geronimo de León, fa addirittura stampare una dettagliata difesa dell'operato di Vivas ⁹⁴. Ma al tempo stesso invita il viceré alla prudenza ed alla cautela. Tuttavia quando, a Parlamento concluso, la frattura tra Vivas e i ceti privilegiati locali appare quasi insanabile, il Consiglio decide di aprire un'inchiesta per controllare l'operato del viceré, inviando nell'isola il *visitador* don Balthasar Amador ⁹⁵. Prova evidente che la capacità di governo di ogni viceré veniva valutata sia in base alla sua abilità nel far passare le continue richieste di tributi indispensabili per lo sforzo bellico spagnolo, od alla sua sottigliezza nell'applicare le leggi o le direttive del sovrano, ma anche in base al minor numero di problemi che creava ai consiglieri e allo stesso monarca.

Nel 1624 il giurista sassarese Francesco Angelo de Vico viene nominato reggente nel Consiglio d'Aragona: è la prima volta che un sardo entra a far parte con diritto di voto del prestigioso *Consejo*. Ovviamente il costo del salario era a carico dei contribuenti sardi. La sua nomina, voluta dal viceré Vivas, va inquadrata in un'ottica centralistica e in un disegno volto a indebolire la feudalità cagliaritana. Nato in una città poco sensibile alla difesa dell'"autonomia" del Regno e più attenta alla salvaguardia dei propri antichi privilegi, Vico sarà il più convinto e fedele interprete della politica assolutistica degli anni di Olivares: nella raccolta e nel commento delle *Leyes y Pragmaticas reales* del 1640 teorizza la preminenza della legislazione sovrana sulle altre fonti di diritto e, in particolare, sui capitoli parlamentari ⁹⁶. Tuttavia, Vico non fu immune da un uso quanto meno spregiudicato del potere o da quelli che oggi si definirebbero interessi privati in atti di ufficio, a proposito delle operazioni di arrendamento del patrimonio regio (nel 1640 acquisterà dal fisco il feudo di Soleminis), di conces-

⁹³ H. OLIVES, *Commentaria et glossa in Cartam de Logu*, Matriti, 1567.

⁹⁴ F.G. de LEÓN, *Discurso acerca del Parlamento celebrado en el Reyno de Cerdeña por el Virrey don Juan Vivas de Cañamas en el año del 1624*, Madrid, 1625.

⁹⁵ ACA, *Consejo de Aragon*, legajo 1173.

⁹⁶ Cfr. anche P. TOLA, *Dizionario biografico degli uomini illustri di Sardegna*, III, Torino, 1837, pp. 291-300.

sioni di diritti di *saca*, di titoli di nobiltà e di uffici. Nel 1637 viene addirittura accusato dal giurato in capo di Cagliari, Francisco de Ravaneda, di aver fatto del contrabbando tra Cagliari, Valenza e Alicante, in combutta col reggente la Reale Cancelleria, Fernando Azcon. I memoriali, le proteste, i ricorsi contro i metodi clientelari del Vico occupano un'intera filza dell'Archivio della Corona d'Aragona ⁹⁷.

Quando, nel 1603, vengono introdotti nei Consigli i consiglieri di "cappa e spada" cioè nobili, non avviene soltanto un cambio radicale rispetto ai metodi di governo di Carlo V e di Filippo II che avevano sempre favorito e privilegiato i *letrados*, ma si verifica un mutamento profondo dello stesso meccanismo polisinodale spagnolo. Nei *Consejos*, infatti, quel carattere tecnico e quell'imparzialità nelle decisioni giudiziali, tipici delle *consultas* formulate dall'elemento togato, vengono sacrificate a vantaggio di personaggi maneggevoli e più duttili verso istanze di varia natura. In questo contesto si colloca l'esperienza (decisamente scialba, se confrontata con quella discutibile ma culturalmente ricca del Vico) del nobile cagliaritano Giorgio di Castelvì che, dopo una brillante carriera militare nelle Fiandre e a Napoli, viene nominato nel 1652 reggente nel Consiglio d'Aragona. Ma i suoi legami con la nobiltà sarda finirono in qualche modo per coinvolgerlo, seppur indirettamente, nella congiura ordita da suo fratello, il marchese di Cea, contro il viceré Camarasa: nel 1668 il reggente venne posto sotto accusa per aver tentato di proteggere i congiurati ed il seggio venne momentaneamente soppresso ⁹⁸.

9. La "via sarda" allo Stato moderno

Il sistema politico-amministrativo della Sardegna spagnola potrebbe essere raffigurato come una struttura a piramide al cui vertice stava il re e alla cui base quei ceti contadini che, sottoposti al regime feudale, vivevano e lavoravano nelle *ville*. Fra il vertice e la base vi era una complessa articolazione di poteri che passava dagli organismi burocratici e giudiziari del governo centrale (Cancelleria reale, segretario del *despacho*, Consiglio di Stato, Consiglio d'Aragona) a quelli periferici dell'amministrazione viceregia di Cagliari (viceré, reggente la Reale Cancelleria, Reale Udienza, Giunta del Patrimonio, Capitania generale). A queste istituzioni si affiancavano le Governazioni dei due Capi con il tribunale di Sassari, le città con i *vegüers*, i consigli civici di 5 giurati, il *juhi de prohómens*, i numerosi uffici municipali, ed infine le amministrazioni feudali con le curie baronali e le comunità di villaggio. Nel XVII secolo emerge la palese contraddizione tra questo sistema politico-amministrativo — struttura stabile di governo, bene organizzata, capace di prendere rapide decisioni — e il Parlamento, istituzione rappresentativa di fatto occasionale, che veniva convocata ogni dieci anni.

⁹⁷ ACA, *Consejo de Aragón*, legajo 1083.

⁹⁸ ACA, *Consejo de Aragón*, legajo 1133.

Gli Stamenti potevano proporre capitoli, approvare o respingere il donativo, riparare *greuges* ma — a differenza della *Diputació* catalana, commissione permanente delle *Corts* che controllava tutto il sistema fiscale ed amministrativo del Principato — avevano scarse attribuzioni politiche e amministrative. Ciò spiega perché alla fine il Parlamento fosse sempre perdente nei confronti delle pressioni assolutistiche della Corona.

“L'azione svolta durante due secoli dalla Spagna — ha scritto a proposito del Regno di Napoli Giuseppe Galasso — [...] fu di portata eccezionale e si concretò nel porre i fondamenti dello Stato moderno nel Mezzogiorno, ossia nello sforzo da essa compiuto, di organizzarvi lo stesso tipo di potere accentrato e assolutistico che contraddistingue gli stati dell'Europa occidentale nel Cinque e nel Seicento”⁹⁹. Da Galasso viene qui in parte recuperata la linea interpretativa proposta nel 1925 da Benedetto Croce che aveva dato un deciso contributo ad una più attenta e ponderata revisione del giudizio storico sull'Italia spagnola¹⁰⁰. Rosario Villari col suo studio sulle origini della rivolta antispagnola di Napoli ha superato le tesi crociane inserendo la crisi napoletana, l'assolutismo, lo Stato spagnolo in quella particolare congiuntura, espressione di un momento di passaggio da vecchi a nuovi equilibri sociali, politici, istituzionali e, soprattutto, del processo di divisione dell'Occidente europeo in due aree differenziate: l'una avviata verso lo sviluppo economico e sociale, l'altra verso un secolare declino¹⁰¹.

Il dibattito storiografico sulla costruzione dello Stato moderno nella Sardegna spagnola ha in gran parte ripreso e fatti propri tutti i luoghi comuni delle correnti filosabaude (ad eccezione del Manno) della prima metà dell'Ottocento¹⁰². Le stesse tesi crociane non hanno esercitato alcuna influenza in una tradizione storiografica ancora impregnata di residui positivistici. Nei primi Anni Sessanta si è, ad esempio, sviluppata una polemica fra Antonio Marongiu e Francisco Elias de Tejada a proposito della storia della Sardegna spagnola che ha visto due opposti nazionalismi storiografici a confronto¹⁰³. Oggi, per fortuna, non si tratta più di assolvere o di condannare la monarchia di Spagna, quanto piuttosto di cogliere i variegati aspetti dell'evoluzione delle forme giuridiche ed istituzionali dello Stato assoluto in Sardegna, il faticoso emergere di

⁹⁹ G. GALASSO, *Il mezzogiorno nella storia d'Italia*, Firenze, 1984², p. 179 (il volume riprende in parte testi già pubblicati in *Dal comune medievale all'unità*, Bari, 1969).

¹⁰⁰ Cfr. B. CROCE, *Storia del Regno di Napoli*, Bari, 1925, pp. 125 ss.

¹⁰¹ Cfr. R. VILLARI, *La rivolta antispagnola* cit., e *Ribelli e riformatori* cit., pp. 43 ss. e pp. 83 ss.

¹⁰² Ancora a metà degli Anni Sessanta si poteva leggere che la dominazione spagnola “si rivelò come la più dannosa fra le tante a cui il popolo sardo dovette soggiacere durante il lungo corso della sua storia. Intento precipuo dei sovrani spagnoli fu quello di applicare anche in Sardegna i principi dell'assolutismo monarchico allora dominanti nell'Europa occidentale, e di soffocare non solo ogni residua volontà di rivolta, ma anche l'autonomia [...] con una politica fortemente accentratrice [...]. Il termine arbitrio è proprio quello che meglio definisce il carattere dell'amministrazione isolana sotto gli spagnoli” (C. SOLE, *La Sardegna spagnola*, in AA. VV., *Breve storia della Sardegna*, Torino, 1965, pp. 123-125).

¹⁰³ Cfr. F. E. de TEJADA, *Cerdeña hispánica*, Sevilla, 1960; A. MARONGIU, *Saggi di storia* cit., pp. 247-280; più problematico lo studio di J. ARCE, *España en Cerdeña*, Madrid, 1960.

una "certezza" del diritto, il movimento culturale, la formazione dei giuristi, dei magistrati, del personale burocratico e, più in generale, dei gruppi intellettuali. Gli studi più recenti hanno seguito questa strada ¹⁰⁴. Bruno Anatra, poi, nel suo contributo al decimo volume della *Storia d'Italia*, diretta da Giuseppe Galasso, ha legato molte tematiche della storia sarda al grande dibattito storiografico sulla decadenza spagnola e sulla crisi del Seicento.

Lo Stato assoluto, la sua presa reale sulla società, le articolazioni del potere, le strutture degli apparati burocratici, i conflitti di competenza tra giurisdizioni diverse, la composizione degli organi di governo rappresentano tanti osservatori privilegiati per analizzare non soltanto la storia istituzionale della Sardegna moderna ma anche quella dei rapporti sociali e dello sviluppo economico. Un esempio? Nel 1825 Alberto Della Marmora, durante il suo viaggio in Sardegna, si presenta al sindaco di Alà con una lettera del viceré che lo autorizza ad effettuare il cambio dei cavalli nei paesi in cui passava la notte. Fra l'ufficiale piemontese e il sindaco del villaggio montano scoppia un alterco a proposito delle cavalcature e quest'ultimo, non volendo accettare la richiesta, esclama: "E bene, signore, io ne farò le mie lagnanze, e ne scriverò a Madrid": "Egli si figurava — prosegue Della Marmora — d'esser ancora sotto la dipendenza degli Spagnoli che aveva cessato nel 1720, vale a dire precisamente 103 anni avanti!!!" ¹⁰⁵.

L'episodio non è soltanto di per sé significativo, ma rivela anche quali profonde radici avesse, dopo un secolo, la struttura amministrativa spagnola nella società sarda e nella "memoria storica" dei ceti contadini e pastorali dell'interno dell'isola. Quella *Magestade* lontana, che stava a Madrid, era pur sempre nella mentalità popolare l'immagine concreta dello Stato e veniva considerata come fonte di giustizia. Lo Stato spagnolo è, in fondo, la prima ed unica forma di Stato che la Sardegna abbia conosciuto nell'età moderna. La monarchia di Spagna realizzò anche in Sardegna il superamento del particolarismo feudale ed urbano attraverso la costruzione dello Stato moderno. Non a caso il governo sabaudo mantenne inalterati sino alla seconda metà del Settecento tutti gli ordinamenti giuridici ed amministrativi dell'età spagnola. Anzi, le principali istituzioni politiche e giudiziarie del Regno — viceré, Reale Udienza, Governazioni, Reggente la Reale Cancelleria e lo stesso Parlamento, per quanto profondamente esautorato delle sue funzioni — rimasero in vigore sino alla "fusione" del 1847 con gli Stati di Terraferma.

Una *longue durée* dello Stato, dunque? Essa coincide, però, con una realtà economica statica, caratterizzata da un vero e proprio blocco dello sviluppo che abbraccia un ampio arco di tempo (dalla metà del XIV secolo alla seconda metà

¹⁰⁴ Oltre gli studi di G. SORGIA, *Stato attuale cit.*, cfr. R. TURTAS, *La questione linguistica nei collegi gesuitici in Sardegna alla seconda metà del Cinquecento*, in "Quaderni sardi di storia", n. 2, 1981; G. OLLA REPETTO, *La società cagliaritana del '400*, in *Cultura quattro-cinquecentesca in Sardegna*, Cagliari, 1985, pp. 19 ss.

¹⁰⁵ A. DELLA MARMORA, *Itinerario dell'isola di Sardegna*, II, tradotto da G. Spano, Cagliari, 1868 (I ediz. Turin, 1860), p. 449.

del XVIII), da una stretta dipendenza dell'economia locale dal grande mercato internazionale, da uno scambio ineguale impoverente — si esportano prodotti agricoli, soprattutto granaglie, e si importano prodotti manifatturieri —, da strutture produttive e sociali arretrate ¹⁰⁶. Da un lato vi è, quindi, la robusta e complessa macchina dello Stato moderno, dall'altro una delle economie più povere ed arretrate del Mediterraneo occidentale. L'assolutismo monarchico, a differenza di altre realtà più ricche ed economicamente più sviluppate, come, ad esempio, la Francia e l'Inghilterra, non liberò energie imprenditoriali sopite e nuove forze borghesi. Anche in Sardegna intorno allo Stato moderno si coagulò, come ha osservato Galasso per il Regno di Napoli, "uno schieramento monarchico-feudale, fondato sul rispetto reciproco di limiti, di obblighi, di interessi" ¹⁰⁷, e sia il ceto togato, sia i deboli nuclei mercantili, in gran parte genovesi, vennero ad essere quasi un prodotto di questa intesa. Non bisogna dimenticare, infatti, che la monarchia assegnava alla nobiltà tradizionale — a quella che discendeva, appunto, direttamente dagli antichi conquistatori catalani e non a quella avida e sgradevole di recente formazione — il ruolo di classe di governo, su cui fondare le basi stesse dello Stato. I contrasti tra il sovrano e il Parlamento erano soltanto una variabile possibile di questa intesa. Le tensioni tra la Corona e lo Stamento militare si sviluppavano nel momento in cui la nobiltà locale non era disposta ad accettare un ruolo totalmente subalterno nei confronti di quella politica di accentramento dei poteri statali, che, fra l'altro, coincideva con un restringimento della sfera di giurisdizione feudale, o delle pressanti richieste di tributi dell'*Hacienda* reale, ma, anzi, assumeva una posizione "autonomista", tesa a tutelare le rivendicazioni parlamentari e, insieme, i propri interessi cetuali. Mai, comunque, neppure negli anni di Olivares, la monarchia pensò di privare il baronaggio di questo ruolo e di questa funzione ¹⁰⁸. Al contrario, nel XVI e XVII secolo, si determinò un forte senso di lealismo e di fedeltà verso la Corona: "Son — scriveva nel 1612 il *visitador* Carrillo — [...] tan obedientes y fieles vasallos á V.M. quanto ningunos otros" ¹⁰⁹. E forse anche un senso di orgoglio per così dire "nazionale" (ci si perdoni il termine ambiguo) che traeva alimento da quel costituzionalismo fondato sull'idea di contratto tra il sovrano e la rappresentanza *estamental* del Parlamento. Il Regno si mantenne perciò fedelissimo alla Spagna, e non diede mai luogo a rivolte o a movimenti antispagnoli.

La "via sarda" allo Stato moderno fu, dunque, un'esperienza particolare e specifica. Lo Stato, in una stagnazione organica dell'economia, finì per diventare paradossalmente una delle poche fonti di sostentamento per i ceti privilegiati locali. Le strutture di governo del Regno avevano, infatti, assunto per conto del

¹⁰⁶ Cfr. J. DAY, *Alle origini della povertà rurale*, in *Le opere e i giorni. Contadini e pastori nella Sardegna tradizionale*, a cura di F. Manconi e G. Angioni, Milano, 1982, pp. 13-32.

¹⁰⁷ G. GALASSO, *Intervista sulla storia di Napoli*, a cura di P. Allum, Bari, 1978, p. 46.

¹⁰⁸ Cfr. anche B. BENNASSAR, *La España del siglo de oro*, Barcelona, 1983 (1 ediz. Paris, 1982), pp. 172 ss.

¹⁰⁹ M. CARRILLO, *Relación* cit., p. 81.

sovranò il ruolo di raccoglitori e distributori del reddito; con le tasse, la vendita delle cariche e dei titoli di nobiltà, la concessione di diritti di *saca*, le pensioni, gli arrendamenti del patrimonio regio (tonnare, saline, dogane e dazi delle città, etc.), l'assegnazione di feudi. Intorno allo Stato c'era tutto un formicolare di attività lecite o illecite, di speculazioni, di interessi. L'affermazione dello Stato moderno seguiva, quindi, una ben precisa tendenza della vita economica. Ma lo sviluppo delle istituzioni politiche e amministrative del Regno rafforzò soprattutto il ceto togato e quello nobiliare.

10. *Il ceto togato*

“Es más conforme á buena política el preferir los ciudadanos en los honores de sus patrias, porque es mucho mayor el daño que resulta del gobierno de los extranjeros que los inconvenientes que se concideran en los naturales”¹¹⁰: così si legge in un breve ma dotto trattato giuridico del 1646, redatto per l'istituzione della sala criminale della Reale Udienza. In esso viene ancora una volta ribadita e argomentata la rivendicazione dell'esclusività delle cariche e degli uffici del Regno per i *naturals* della Sardegna. Ma l'interesse del *discurso* sta soprattutto nella consapevolezza dell'importanza che il ceto togato attribuisce a se stesso ed alla propria funzione: i funzionari, i magistrati, i pubblici ufficiali devono provenire — afferma l'ignoto giurista — dall’“estado mediano” e non dal “supremo” o dall’“infimo”. Il rischio degli uomini di bassa estrazione sociale è che “la necesidad los haga viles, porque estos [...] nacieron mas para servir, que para mandar”; quello dei nobili, di cui viene criticata la corsa agli uffici, è che “la superbia los desvanesca y convierta la authoridad en tyrania”¹¹¹.

A metà del Seicento il ceto togato si va sostituendo alla nobiltà nella direzione degli affari pubblici e nelle maggiori cariche amministrative e giudiziarie del Regno. Ai nobili restano tutte le più importanti *plazas* militari e gli uffici di governatore dei due Capi e i ministeri di “cappa e spada”. Questa lenta ascesa

¹¹⁰ BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DI CAGLIARI. Fondo Baille, s.p. 6.3.2., Stampe relative agli Stamenti, *Discurso politico sobre las conveniencias que han de resultar al servicio de su Magestad, y bien publico del Reyno de Sardeña de la fundación de la Sala del Crimen*, Caller, 1646, p. 26 r.

¹¹¹ IDEM, p. 18 r. e p. 19 v. Il *Discurso* può essere attribuito, seppur con cautela, ad Antonio Canales de Vega, docente di diritto nello Studio cagliaritano e poi, sino al 1659, anno della sua morte, giudice della Reale Udienza. Le tesi del testo del 1646 riprendono infatti quelle dei *Discursos y apuntamientos* cit., pp. 105 ss.; in certi casi, pp. 139-140, le concordanze sono molto strette. Gli autori allegati e le citazioni sono simili. Più ricco e stimolante appare comunque il testo del 1646 con ampi riferimenti alle opere di Jean Bodin, Pierre Grégoire, Mario Cutelli, Heinrich Rosental, Francisco de Aviles, Jacopo Simancas, Scipione Rovito, Carlo Tappia, Garsia Mastrillo, Philippe De Commynes, Filippo Decio, Luca da Penne, Giovanni Francesco Da Ponte, Augustin Barbosa, J. Castillo de Bovadiglia e tanti altri. Ovviamente non è questa la sede per analizzare il contenuto del *Discurso*. Riteniamo tuttavia utile segnalarne l'importanza, almeno per la storia giuridica locale.

nelle strutture statali prende avvio dalla seconda metà del Cinquecento. I motivi possono essere schematicamente riassunti in:

a) la riforma insaculatoria dei consigli civici, avvenuta tra la fine del XV ed il secondo decennio del XVI secolo: Oristano (1479), Alghero (1495), Cagliari (1500), Sassari (1482-1527), Iglesias (1508), etc. Essa ha favorito l'emergere di nuove forze sociali, avvocati, notai, medici, cavalieri, che si sono sostituite alle vecchie oligarchie nobili e patrizie nella direzione del Comune ¹¹². L'esperienza di giurato o di amministratore civico è stata una palestra fondamentale per la formazione a livello locale di un nuovo ceto di funzionari e magistrati. Non a caso molti togati sardi del XVII secolo provengono proprio da quest'esperienza: Dexart, Vico, Liperi Paliachio, Carnicer, etc.;

b) lo sviluppo e la dilatazione degli apparati statali. L'istituzione della Reale Udienza, il tribunale della Governazione del Capo di Sassari, gli uffici amministrativi e fiscali del governo viceregio, il tribunale dell'Inquisizione hanno, a loro volta, consentito la nascita e la successiva formazione di un ceto togato locale, composto da magistrati, da familiari del Santo Ufficio, da un personale burocratico tecnicamente preparato, da intere generazioni di avvocati patrocinanti in appello;

c) la nascita delle due università sarde: quella di Cagliari, le cui *Costituzioni* (redatte materialmente da Dexart) sono del 1626; quella di Sassari, i cui corsi incominciano nel 1634. La possibilità di seguire anche nell'isola studi superiori porta ad una riqualificazione dei titoli e dei requisiti idonei all'accesso nelle cariche pubbliche, nelle magistrature, nell'avvocatura e nel notariato. In questo senso le due università — territorialmente bipolarizzate per la corsa agli uffici — rappresentano una sorta di vera e propria "fabbrica" del ceto togato ¹¹³.

Purtroppo non si può non lamentare la grave carenza di indagini sul ceto dei togati e dei funzionari inserito nei meccanismi politico-amministrativi del *Regnum Sardiniae*, sul personale della Reale Udienza, della Governazione di Sassari, sulle amministrazioni civiche, sugli impieghi municipali e sulle curie dei *veguers*, sullo sviluppo della venalità degli uffici, sui docenti degli Studi Generali. Resta in gran parte ancora valida la prospettiva di ricerca indicata da Federico Chabod a proposito della necessità di studiare il funzionamento delle strutture amministrative nella pratica quotidiana degli ufficiali, utilizzando fonti diverse di tipo fiscale e giuspubblicistico, al fine di ricavare un quadro preciso sull'entità del reddito burocratico, sull'investimento di capitali nell'ufficio, sulla venalità, sugli appalti, sul costo complessivo della pubblica amministrazione ¹¹⁴. Anche Roland Mousnier ha di recente prospettato, a proposito della

¹¹² Sugli effetti della riforma insaculatoria cfr. J. M. TORRAS i RIBÉ, *Els municipis catalans de l'Antic règim (1453-1808). Procediments electorals, òrgans de poder i grups dominants*, Barcelona, 1983, pp. 47 ss.

¹¹³ Cfr. R. TURTAS, *La nascita dell'Università sarda*, in *La Sardegna* cit., I, sez. III, pp. 167 ss.

¹¹⁴ Cfr. F. CHABOD, *Lo Stato e la vita religiosa* cit., pp. 174-180 e, soprattutto, *Carlo V e il suo impero* cit., pp. 245 ss. e pp. 281 ss. Sull'attualità di questi studi cfr. G. GALASSO, *La storia*

struttura e della composizione sociale del *Conseil du Roi* tra il XVI ed il XVIII secolo, un metodo di studio sui *maîtres des requets* che comprendeva l'elaborazione di dati quantitativi necessari per esaminare quali erano i titoli, le origini sociali, la provenienza territoriale, il *cursus honorum*, le alleanze, le parentele di questi magistrati ¹¹⁵. Le ultime ricerche storiografiche mostrano, poi, un rinnovato interesse per l'analisi sociale dei funzionari pubblici, vista in rapporto all'evoluzione delle forme giuridiche e politiche dello Stato assoluto ¹¹⁶.

L'edizione critica degli atti dei Parlamenti sardi può offrire un primo, approfondito contributo allo studio della consistenza, della funzione, dello spessore culturale del ceto togato. Per i funzionari del governo viceregio, per i sindaci e per gli avvocati che rappresentavano o tutelavano gli interessi degli Stamenti, le sedute parlamentari costituivano un terreno ideale per esibire la propria dottrina giuridica sulle questioni procedurali e nelle discussioni sui capitoli di corte. E alla chiusura del Parlamento, il sovrano premiava con un'informata di titoli, abiti, pensioni, rendite, cariche pubbliche, tutti coloro che si erano adoperati per il buon svolgimento della sessione e, soprattutto, per l'approvazione del donativo ¹¹⁷.

Il ceto togato esprime nella Sardegna del Seicento istanze e valori autonomi che lo pongono in relazione meno stretta con le gerarchie sociali e con l'egemonia aristocratica del tempo? Non è facile rispondere in modo adeguato e convincente a questa domanda. I lavori di Raffaele Ajello, ad esempio, hanno esercitato una notevole influenza negli studi sul ceto togato e sulla burocrazia meridionale nell'età moderna ¹¹⁸. Lo storico napoletano, nelle sue ricerche sull'illuminismo giuridico italiano, ha inserito la cultura dei giureconsulti ed il ceto civi-

regionale e la formazione dello Stato moderno, in Federico Chabod e la "nuova storiografia" italiana 1919-1950, a cura di B. Vigezzi, Milano, 1983, pp. 163 ss.

¹¹⁵ Cfr. R. MOUSNIER et ses collaborateurs, *Le Conseil du Roi de Louis XII à la Révolution*, Paris, 1970, pp. 37-64.

¹¹⁶ Cfr. *Lo Stato moderno*, III, *Accentramento e rivolte*, a cura di E. Rotelli e P. Schiera, Bologna, 1974, in particolare l'introduzione storiografica di Rotelli e Schiera, pp. 7-20, e le indicazioni bibliografiche di G. Nobili Schiera, pp. 365-373; le rassegne di A. MUSI, *La storiografia politico-amministrativa* cit. in *Stato e pubblica amministrazione* cit.; e di E. FASANO GUARINI, *Introduzione a Potere e società* cit.; estremamente stimolante è la recensione di R. AJELLO a U. PETRONIO, *Il Senato di Milano* cit., in «Rivista storica italiana», LXXXV (1973), pp. 799-808.

¹¹⁷ Cfr. ad esempio l'alto numero di titoli, cariche, benefici concessi nei Parlamenti del 1624 e del 1641-42 in ACA, *Consejo de Aragón*, legajo 1360.

¹¹⁸ Cfr. ad esempio il bel lavoro di P.L. ROVITO, *Repubblica dei Togati. Giuristi e società nella Napoli del Seicento*, I, *Le garanzie giuridiche*, Napoli, 1981; ed inoltre in generale sul ceto togato e sui funzionari cfr.: F. CARACCILOLO, *Uffici, difesa e corpi rappresentativi in età spagnola*, Reggio Calabria, 1974; e dello stesso Sud, *debiti e gabelle. Gravami, potere e società nel Mezzogiorno in età moderna*, Napoli, 1983; R. MANTELLI, *Burocrazia e finanze pubbliche nel Regno di Napoli*, Napoli, 1981; A. CERNIGLIARO, *Sovranità e feudo nel regno di Napoli 1505-1557*, I e II, Napoli, 1983; A. MUSI, *Momenti del dibattito politico a Napoli nella prima metà del secolo XVII*, in «Archivio storico per le province napoletane», XI (1973), pp. 345-372; *Amministrazione, potere locale e società in una provincia del Mezzogiorno moderno: il Principato Citra nel secolo XVII*, in «Quaderni Sardi di Storia», n. 4, 1983-84, pp. 81-118; Cfr. V.I. COMPARATO, *Uffici e società* cit.; S. MASTELLONE, *Francesco D'Andrea politico e giurista (1648-1698)*, Firenze, 1969, che ha dato un notevole apporto allo stu-

le partenopeo del Seicento all'interno dei due grandi "progetti" dell'assolutismo che influivano di più in Italia: il modello spagnolo, caratterizzato da un'adesione totale alla Controriforma cattolica ed alle sue ragioni di intolleranza, ed il modello francese che, a metà del XVII secolo, mostrava aperture, anche se incostanti, verso il pluralismo e la tolleranza. Ajello, nel tracciare una storia dei giuristi come ceto e come forza sociale, ha sottolineato la loro adesione ai principi dell'assolutismo regio, della lotta antibaronale, dell'anticurialismo e ha posto in rilievo gli aspetti nuovi dell'"indipendenza ambigua ma caotica" dei tribunali: vi è pertanto un filo sottile che legherebbe la vita civile e intellettuale seicentesca all'illuminismo napoletano del Settecento ¹¹⁹.

Il quadro tracciato da Ajello e dai suoi allievi è indubbiamente ricco di stimoli e di fascino. Ma può essere applicato a realtà dell'Italia spagnola diverse da quella del Regno di Napoli? In Sardegna vi sono, ad esempio, molte affinità e numerosi aspetti comuni con l'esperienza napoletana (ad esempio, la formazione di un ceto togato; la crescita di una scuola giuridica locale; una giurisprudenza di diritto comune con coloriture regionali e, al tempo stesso, con aperture cosmopolitiche presso la Reale Udienza; la diffusione delle idee regaliste e assolutiste, etc.), ma vi sono anche profonde e radicali differenze.

Vi è innanzitutto una diversità che potremmo definire darwiniana: i tredici posti di magistrato della Reale Udienza e della Governazione di Sassari, con i pochi notai, portieri, scrivani, la ventina di uffici della struttura amministrativa e patrimoniale del governo viceregio, i numerosi ma quasi insignificanti impieghi municipali, sono ben misera cosa di fronte ai grandi tribunali napoletani — il solo Sacro Regio Consiglio aveva 20-24 consiglieri più il presidente, ed una folla di segretari, mastri datti, portieri, tabulari, guardarobieri, campanari, etc. ¹²⁰. È d'altra parte evidente che non è possibile paragonare le istituzioni amministrative e giudiziarie di una metropoli, che nel 1606 aveva raggiunto i 268 mila abitanti, con quelle di una piccola città che in quegli stessi anni ne contava appena 8 mila.

A Napoli, che già da allora si caratterizzava come una delle maggiori città d'Europa con i suoi apparati burocratici, le università, le accademie e uno dei

dio del ceto togato napoletano e G. QUAZZA, *La decadenza italiana nella storia europea. Saggi sul Sei-Settecento*, Torino, 1971, pp. 77-85, che riassume i termini del dibattito sul "ceto civile" meridionale; sulla Sicilia cfr. M. CARVALE, *Potestà regia e giurisdizione feudale nella dottrina giuridica siciliana tra '500 e '600*, in "Annuario dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea", XXIX-XXX (1979); V. SCIUTI RUSSI, *Aspetti della venalità degli uffici in Sicilia (secoli XVII-XVIII)*, in "Rivista storica italiana", LXXXVIII (1976), pp. 342 ss.; e soprattutto *Astrea in Sicilia. Il ministero togato nella società siciliana dei secoli XVI e XVII*, Napoli, 1983.

¹¹⁹ Cfr. R. AJELLO, *Il problema della riforma giudiziaria e legislativa nel Regno di Napoli durante la prima metà del secolo XVIII*, I, *La vita giudiziaria*, Napoli, 1961; *Il preilluminismo giuridico*, Napoli, 1968; ma soprattutto *Arcana Juris. Diritto e politica nel Settecento*, Napoli, 1976, pp. 34-8 e pp. 294 ss.; *Potere ministeriale e società al tempo di Giannone. Il modello napoletano nella storia del pubblico funzionario*, in *Pietro Giannone e il suo tempo*, II, a cura di R. Ajello, Napoli, 1980, pp. 464 ss.

¹²⁰ Cfr. V. I. COMPARATO, *Uffici e società cit.*, p. 437.

centri culturali più vivi della penisola, il ceto togato non soltanto aveva un peso (anche numerico) ed un'influenza rilevanti nella vita politica e sociale, ma accarezzava anche il progetto di un assolutismo regio temperato da una classe dirigente "composta da uomini illustri per nobiltà e per professione" ¹²¹. In Sardegna era molto più difficile per i magistrati, i giuristi, i razionali conquistarsi uno spazio di autonomia all'interno di quell'intesa monarchico-feudale che reggeva le sorti del Regno. Il ceto togato scelse pertanto la strada obbligata di lasciarsi integrare nelle nuove strutture dello Stato moderno, adattandosi a svolgere mansioni puramente tecniche come unico modo per partecipare alla gestione del potere, per acquistare la fiducia del sovrano, per far carriera nelle gerarchie burocratiche. Esisteva un rapporto di interdipendenza, con numerose idee e interessi in comune, tra la Corona e questo nuovo ceto che, pur non antagonista alla nobiltà, si mostrava disponibile ad un netto ridimensionamento della giurisdizione feudale (il reggente Vico afferma nel Consiglio d'Aragona che è necessario restringere "la tiranía de los señores de vassallos" ¹²²) ed al rafforzamento dei poteri monarchici. Ma oltre questa funzione politica positiva svolta dai togati, si intravedono anche contraddizioni interne allo stesso "ceto civile", come, ad esempio, la corsa ai titoli nobiliari e la negazione della propria origine con la volontà di inserirsi a tutti i costi nelle file dell'aristocrazia attraverso l'acquisto di feudi (come faranno Monserrat Rosselló col feudo di Musei, e Vico con quello di Soleminis). Al di là di questi limiti, il ceto togato sardo, come quello napoletano e quello siciliano, avrà sempre una precisa coscienza del proprio ruolo e della propria forza e, soprattutto, la consapevolezza di essere un ceto a sé, separato e distinto, non più assimilabile alla società *estamental* tradizionale.

La battaglia per l'esclusività delle cariche rappresenta un momento significativo di questa presa di coscienza. Viene, infatti, richiesta — come scrive il Frasso — la concessione ai "naturales del Reyno" con "exclusion de forasteros" di "todos los puestos y oficios que V. Magestad tiene [...], Ecclesiasticos, Militares y Togados, como lo tienen los demás Reynos de la Corona de Aragón" ¹²³. È una rivendicazione che va senz'altro oltre la parificazione formale con gli ordinamenti amministrativi degli altri regni catalano-aragonesi: essa, infatti, esprime un'esigenza di ceti che si sentivano tagliati fuori dai centri decisionali del potere e chiedevano di contare di più nella monarchia e, soprattutto, nel Regno. L'abate Frasso nella *Relación de los letrados que oy actualmente se hallan naturales del Reyno de Cerdeña* (1668) conta 10 *ministros* tra la Reale Udienza e la Governazione di Sassari, 3 "sugetos que están ocupados fuera del Reyno en otras Provincias", e ben 54 "letrados, todos Abogados de satisfacción..." come potenziali funzionari: 29 per Cagliari, 18 per Sassari, 4 per Alghero, 3 per Oristano ¹²⁴. I togati riuscirono in questa battaglia a far fronte comune, una volta

¹²¹ S. MASTELLONE, *Pensiero politico e vita culturale a Napoli nella seconda metà del '600*, Messina-Firenze, 1965, pp. 31-32.

¹²² B. ANATRA, *Dall'unificazione cit.*, p. 582.

¹²³ ACA, *Consejo de Aragón*, legajo 1132, *Primo memoriale Frasso*, p. 2.r.

¹²⁴ ACA, *Consejo de Aragón*, legajo 1132, *Secondo memoriale Frasso*, pp. 8 ss.

tanto in posizione non subalterna, con la nobiltà per i *postos de Milicia* e con il clero per le *prelacias*.

Il governo spagnolo, sebbene dosasse tra *naturals* sardi e cittadini iberici l'attribuzione delle cariche civili, militari ed ecclesiastiche del Regno, ha comunque favorito l'emergere e il formarsi di un ceto togato locale. Alcuni giuristi sardi hanno ricoperto posti di responsabilità nell'amministrazione centrale e periferica della monarchia: Francesco de Vico reggente nel Consiglio d'Aragona dal 1624 al 1644; Giovanni Dexart, consigliere nel Sacro Regio Consiglio di Napoli dal 1645 al 1646; Pietro Frasso Pilo (fratello di Matteo) avvocato fiscale e magistrato dell'*Audiencia* del Perù dal 1669 al 1678¹²⁵; Simone Soro reggente nel 1698 del Consiglio d'Aragona; Angel Cani avvocato fiscale nel 1630 dello stesso Consiglio. Quell'"indipendenza relativa" dei "ceti intellettuali"¹²⁶, che Gramsci considerava come una costante nella storia della Sardegna contemporanea, trae le sue lontane origini proprio dal periodo spagnolo.

Nel XVIII secolo, infatti, il governo sabaudo compresse e ostacolò, almeno sino agli anni delle riforme boginiane, la formazione di una classe dirigente locale. La richiesta della "privativa negli impieghi per i Nazionali sardi", avanzata nel 1794 dagli Stamenti, avrebbe ripreso, in un contesto economico e sociale radicalmente mutato, le motivazioni della vecchia battaglia parlamentare seicentesca¹²⁷.

11. La nobiltà

Lo storico cinquecentesco Giovanni Francesco Fara aveva rilevato che nel 1355, alla vigilia della celebrazione del primo Parlamento sardo, vi erano in Sardegna 71 feudatari¹²⁸. Nel 1825, secondo le statistiche ufficiali consultate da Alberto Della Marmora, vi sono nell'isola ben 1.600 famiglie nobili: calcolando una media di 4 persone per nucleo familiare, si ricava che il numero dei nobili, dai grandi feudatari residenti in Spagna ai piccoli *prinzipales* titolati delle ville, era di circa 6.400 unità. Su un totale di 412.357 abitanti, i nobili costituiscono, pertanto, l'1,55% della popolazione del Regno¹²⁹. Nel 1714 un ignoto osservatore diplomatico scrive, a proposito della Sardegna, che "les nobles" sono "en-core plus communs dans ce Royaume, qu'ils ne le sont en Pologne et en Hongrie"¹³⁰.

¹²⁵ Cfr. P. FRASSO PILO, *De regio patronatu, ac aliis nonnullis regaliis Regibus Catholicis in Indiarum occidentalium imperio pertinentibus quaestiones*, I e II, Matriti, 1677-79.

¹²⁶ A. GRAMSCI, *Quaderni del carcere*, a cura di V. Gerratana, Torino, 1975, p. 2041; cfr. anche Antonio Gramsci e la questione sarda, a cura di G. Melis, Cagliari, 1975, p. 283.

¹²⁷ *Manifesto giustificativo della emozione popolare accaduta in Cagliari il dì 28 aprile 1794*, Cagliari, s.d. (ma 1794); cfr. in generale il recente volume di G. SOTGIU, *Storia della Sardegna sabauda 1720-1847*, Bari, 1984, pp. 133 ss.

¹²⁸ Cfr. G.F. FARA, *De rebus sardois libri quatuor*, ed. L. Cibrario, Torino, 1835.

¹²⁹ A. DELLA MARMORA, *Viaggio in Sardegna*, trad. it. di V. Martelli, I, Cagliari, 1926, p. 150.

¹³⁰ *La Sardaigne Paranymphe de la paix aux souverains de l'Europe*, Boulogne, 1714, p. 39.

Ovviamente, non è questa la sede per analizzare la storia dei ceti nobiliari nell'età dell'assolutismo. Anche se non si può fare a meno di registrare limiti e ritardi nello studio delle stratificazioni, dello spessore sociale, dei valori culturali, dell'onore, della ricchezza fondiaria, del potere politico della nobiltà sarda nel periodo spagnolo. Sinora l'approccio storiografico è stato o di tipo araldico-genealogico o di tipo storico-giuridico, teso a cogliere lo *status*, la natura dei titoli e soprattutto, delle concessioni feudali¹³¹. È mancata, in sostanza, una storia sociale della nobiltà sarda: cioè — secondo le vecchie, ma ancora valide, indicazioni metodologiche fornite nel 1936 da Marc Bloch — della sua composizione, delle sue fonti di reddito, del suo stile di vita, dell'opinione che il "gruppo" aveva "di sé, degli altri, del paese e dello Stato"¹³².

Un apporto nuovo alla conoscenza della storia della nobiltà sarda può venire dall'edizione critica degli atti parlamentari e, in particolare, da: 1) le lettere di convocazione inviate ai membri dello Stamento militare; 2) le abilitazioni effettuate da quella commissione preposta al controllo dei documenti che conferivano il diritto di partecipazione al Parlamento; 3) le deleghe con cui numerosi membri del braccio si facevano rappresentare da parlamentari, amministratori di feudi, procuratori, curatori di minori.

Tutti i nobili e i cavalieri facevano, infatti, parte dello Stamento militare e potevano intervenire di diritto tanto alle riunioni del Parlamento quanto a quelle separate del proprio braccio. Le lettere di convocazione per le sedute parlamentari, con l'obbligo di partecipare ai lavori, dovevano essere, pertanto, inviate a tutti coloro che, senza eccezione alcuna, erano insigniti di un qualche titolo nobiliare ereditario il quale, a sua volta, veniva trasmesso ai discendenti. Tuttavia, soltanto una piccola parte degli aventi diritto partecipava effettivamente alle riunioni parlamentari. I grandi feudatari che vivevano in Spagna (i Maza Carroz, i de Silva, i duchi di Gandia, etc.) non avevano alcun interesse ad intra-

L'opera (ristampata a L'Aja nel 1725) è di grande interesse anche perché costituì una sorta di archetipo per tutta la memorialistica diplomatica e consolare del Settecento. Un tempo attribuita erroneamente a Vincenzo Baccallar (P. TOLA, *Dizionario cit.*, I, p. 111), ora si indica come probabile autore J. Rousset de Missy, cui si deve una *Histoire de Alberoni*, La Haye, 1719.

¹³¹ Cfr. V. PRUNAS TOLA, *I privilegi di Stamento militare nelle famiglie sarde*, Torino, 1933; i saggi di E. BESTA, *Sardegna feudale*; di A. SOLMI, *Ademprivia. Studi sulla proprietà fondiaria in Sardegna*, di U.G. MONDOLFO, *Il regime giuridico del feudo in Sardegna*; di A. SOLMI, *Sulla origine e sulla natura del feudo in Sardegna*, ora raccolti in *Il Feudalesimo in Sardegna*, a cura di A. Boscolo, Cagliari, 1967; R. DI TUCCI, *L'origine del feudo sardo in rapporto con l'origine del feudo dell'Europa occidentale*, Cagliari, 1927; F. LODDO CANEPA, *Ricerche e osservazioni sul feudalesimo sardo dalla dominazione aragonese*, in "Archivio Storico Sardo", VI (1910); fra gli studi più recenti cfr. G. MURGIA, *Capitoli di grazia e lotta antibaronale nella Sardegna moderna*, in "Archivio sardo del movimento operaio contadino e autonomistico", n. 11-13, 1980; M. TANGHERONI, *Sardegna mediterranea*, Roma, 1983 (la prima parte del volume); un quadro abbastanza vivo della vita quotidiana della nobiltà sarda del XVI secolo è quello offerto da M. LOSTIA, *Il signore di Mara. Vita pubblica e privata nella Cagliari del '500*, Cagliari, 1984.

¹³² M. BLOCH, *Enquêtes sur la noblesse: sur le passé de la noblesse française quelques jalons de recherche*, in "Annales H.E.S.", VIII (1936), pp. 238-255 e 366-378; in generale cfr. J.P. LABATUT, *Le nobiltà europee dal XV al XVIII secolo*, Bologna, 1982; la storiografia italiana ha dedicato un

prendere un lungo viaggio per partecipare all'assemblea rappresentativa di uno dei tanti regni i cui feudi erano compresi nei loro vastissimi domini signorili. La piccola nobiltà rurale non aveva i mezzi per potersi mantenere alcuni mesi a Cagliari durante i lavori. Il sistema delle deleghe finiva, quindi, per favorire la nobiltà cagliaritana che, di conseguenza, esercitava un peso determinante nello Stamento militare e nello stesso Parlamento. La nobiltà del Capo di Logudoro, per opporsi a questa oggettiva egemonia, aveva tentato nel Parlamento Villanova (1518) di far passare, con un colpo di mano, la richiesta di potersi riunire separatamente e di avere un proprio sindaco: la Corona aveva ovviamente respinto la proposta¹³³. Ma molto spesso le rivalità municipali tra le due principali città e tra i rispettivi ceti nobiliari venivano utilizzate — come nel Parlamento del 1624 — per ribaltare gli equilibri all'interno del braccio militare e per mantenere divisi gli Stamenti.

All'interno dello Stamento un ordine, rigidamente stabilito dalla consuetudine, sulle precedenze dei titoli delle persone fissava la gerarchia dei singoli membri, che culminava nella nomina di una *primera voz* o sindaco dello stesso *estament*. La scala gerarchica delle precedenze iniziava con i titoli nobiliari più importanti (duca di Mandas, duchi di Gandia, etc.), poi con i titolati (marchesi, conti), per giungere ai signori feudali, alla nobiltà minore, sino alle schiere dei cavalieri distribuite nelle città e nelle ville dell'isola. Il regime giuridico della nobiltà sarda era modellato su quello della nobiltà dei regni della Corona d'Aragona. Il termine *nobleza* non è, tuttavia, un termine onnicomprensivo, ma sta ad indicare un ceto profondamente differenziato al suo interno. Si potrebbe, a questo punto, tracciare una schematica gerarchia dei titoli nobiliari sardi del XVI e del XVII secolo: 1) Situazioni prenobiliari; 2) *Caballeros*; 3) *Caballeros de hábito*; 4) *Señores de vassallos*; 5) *Títulos*; 6) *Grandes de España*.¹³⁴

Nella categoria prenobiliare va, ad esempio, incluso il privilegio di generosità che nel XV e nel XVI secolo, pur rendendo distinta la famiglia, non coincideva con la nobiltà: soltanto successivamente i generosi furono assimilati ai semplici cavalieri¹³⁵. Alla base della gerarchia aristocratica vi erano, comunque, i *caballeros* che corrispondevano in qualche modo agli *hidalgos* castigliani: essi costituivano, secondo Joan Reglà, "una sorta di proletariato della nobiltà"¹³⁶.

interesse tutto particolare alla nobiltà cittadina: cfr. a questo proposito le fondamentali ricerche di Berengo, Ventura, Zenobi, Politi, Marrara, Donati, Grendi, Malanima, Gullino, Mozzarelli; forse più in ombra le ricerche sulla nobiltà del Mezzogiorno spagnolo, fra cui si segnalano comunque gli studi di Colapietra, Galasso, Villani, Moscati, Cuzzo, Villari, Spagnoletti; ricordiamo inoltre il bel saggio di M. AYMARD, *Une famille de l'aristocratie sicilienne aux XVI^e et XVII^e siècles, les ducs de Terranova*, in "Revue Historique", CCXLVI (1972), pp. 29-65.

¹³³ Cfr. B. ANATRA, *Corona e ceti cit.*, p. 37; A. MARONGIU, *I Parlamenti cit.*, pp. 110-112.

¹³⁴ Cfr. A. DOMÍNGUEZ ORTIZ, *Las clases privilegiadas en el Antiguo Régimen*, Madrid, 1985³ (il volume è un estratto della *Sociedad española en el siglo XVII*, I, Madrid, 1963), p. 52; cfr. anche B. BENNASSAR, *Être noble en Espagne*, in *Mélanges Fernand Braudel*, I, Toulouse, 1973, pp. 95-106.

¹³⁵ Sul privilegio di generosità cfr. F. LODDO CANEPA, *Nuove ricerche sul regime giuridico della nobiltà sarda*, in "Archivio Storico Sardo", XVIII (1930), n. 4, pp. 8-11.

¹³⁶ J. REGLÀ, *La Spagna e il suo impero*, in CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, *Storia del mondo*

Il numero dei *caballeros* sardi era assai elevato e composto da diversi ceti sociali. Alcuni erano ricchi ed altri versavano in una povertà estrema; alcuni provenivano da antiche famiglie militari ed altri erano borghesi, spesso mercanti, di nobiltà recente; molti erano esponenti del ceto togato, altri del patriziato urbano (i capi giurati venivano scelti nell'ordine equestre), altri, infine, del povero mondo delle ville rurali. Soprattutto nel Seicento si intensifica la concessione di titoli degli ordini cavallereschi castigliani (i cui membri erano appunto autorizzati ad indossare gli *hábitos*, cioè i vestiti da cerimonia): Santiago, Calatrava, Alcantara, Montesa ¹³⁷. Gli ordini cavallereschi ammettevano nelle proprie fila soltanto gli esponenti della nobiltà feudale, come i Castelvì, gli Aragall, i Cervellon, i Manca, i Brondo, gli Aimerich, etc.

Anche la categoria dei *señores de vassallos* presentava al suo interno tutta una serie di graduazioni che si basavano non tanto sull'antichità o il prestigio dei titoli quanto, piuttosto, sulle ricchezze, sulle rendite feudali, sui rapporti di parentela, sul peso nelle istituzioni e sull'influenza presso la corte. Nel XVI secolo vi è, infatti, una differenza profonda tra la baronia spopolata di Capoterra e la contea di Quirra con le sue 76 ville. Nel Seicento ai tanti, piccoli, poveri feudi si oppongono il marchesato di Laconi e quello di Villasor con una rendita annua di 12.000 scudi, o i grandi feudi di proprietà dei signori spagnoli, come gli Stati d'Oliva con 30 ville, il ducato di Mandas con 25 ville, il marchesato di Orani con 16 ville. Nel XVII secolo vi erano in Sardegna 335 ville infeudate, di cui 185 appartenevano a 7 signori che risiedevano in Spagna, 118 appartenevano alla nobiltà locale e 32 erano di proprietà della Corona. Nel 1835, cioè all'immediata vigilia dell'abolizione degli ordinamenti feudali, la situazione non muta: su un totale di 106 feudi e 356 ville infeudate, 185 ville appartengono ancora ai 7 grandi feudatari spagnoli, 143 alla nobiltà isolana, 25 alla Corona, 2 alla Mitra di Cagliari, 1 alla Commenda dei Santi Maurizio e Lazzaro. La maggior parte dei feudi resta, quindi, sino al XIX secolo, nelle mani dell'aristocrazia spagnola: risulta che nel 1543 il marchese di Palmas e di Terranova possedeva 3.787 "fuochi", il conte di Quirra 3.151, il conte di Oliva 2.466 ¹³⁸.

Al vertice della gerarchia nobiliare del Regno stavano, dunque, i grandi *títulos* spagnoli (come gli Zúñiga duchi di Mandas, i de Silva, marchesi di Orani, i Centelles Carros, poi i Borja, duchi di Gandia e marchesi di Quirra, etc.) che vive-

moderno, V. *La supremazia della Francia (1648-1688)*, a cura di F.L. Carsten, Milano, 1968, p. 474.

¹³⁷ Un elenco degli *hábitos* sardi è in A. CANALES DE VEGA, *Discursos* cit., pp. 153-155; cfr. anche V. PRUNAS TOLA, *La nobiltà di Sardegna negli ordini cavallereschi religioso-militari*, in "Bollettino storico bibliografico subalpino", XXXIII (1931), n. 3-4; A. JAVIERRE MUR, *Caballeros sardos en la Orden Militar de Santiago*, in "Archivio Storico Sardo", XXVIII (1962), pp. 61 ss. Cfr. anche J. GRAMUNT, *Los linajes catalanes en Cerdeña*, Barcelona, 1958.

¹³⁸ Cfr. ARCHIVIO DI STATO DI CAGLIARI (d'ora in poi ASC), *Biblioteca*, mss. 5 e 6, *Storia dei feudi sardi*; V. ANGIUS, *Memorie sui feudi sardi*, in G. CASALIS, *Dizionario* cit., vol. XVIII quater, *Sardegna*, pp. 5 ss.; F. CORRIDORE, *Storia documentata della popolazione di Sardegna*, Torino, 1902, pp. 85-91; A. DELLA MARMORA, *Viaggio* cit., I, p. 249.

vano, appunto, in Spagna e si facevano rappresentare nell'isola da un procuratore: una nobiltà che è stata sempre distante, quasi assente dalle vicende parlamentari sarde. Ben diverso è il peso di quella nobiltà titolata, originaria dei regni catalano-aragonesi, che aveva partecipato alla guerra di conquista dell'isola e ricoperto le principali cariche pubbliche civili e militari del Regno. Soprattutto nel Seicento, cioè tre secoli dopo la conquista, questo ceto nobiliare, nonostante i legami di parentela con l'aristocrazia spagnola, appare perfettamente integrato nel contesto locale. Si può quindi parlare di una nobiltà titolata sardo-spagnola — i Castelvì, marchesi di Laconi; gli Alagon, marchesi di Villasor; i Brondo, marchesi di Villacidro; i Cervellon, conti di Sedilo; gli Zatrillas, conti di Cuglieri; i Roccamarti, conti di Monteleone; gli Aymerich, conti di Villamar; e poi i Manca, gli Zapata, i Masones, gli Amat, i Sanjust, etc. — che viveva nelle principali città dell'isola ed esercitava una funzione decisiva nella vita pubblica e nell'assemblea rappresentativa, in particolare nello Stamento militare di cui costituiva la *cabeza* politica.

Nel XVI e nel XVII secolo le fila della nobiltà sarda sono destinate ad ingrossarsi. La concessione di titoli di cavalierato e nobiltà, assai parca e misurata nel XV secolo, conosce nel Seicento una crescita impressionante, dovuta alle continue difficoltà finanziarie della Corona: "Senza ricompense e punizioni nessuna monarchia può conservarsi — afferma Filippo IV nel 1625 —. Ora le ricompense possono essere finanziarie o onorifiche. Noi non disponiamo di denaro, e così abbiamo ritenuto giusto e necessario riparare a questo difetto accrescendo il numero delle onoreficenze". Secondo un manoscritto del 1629, dal 1516 al 1599 vengono concessi 70 titoli di cui 19 (12 *noblezas* e 7 *caballeratos*) nella prima metà del secolo e 51 nella seconda metà (13 *noblezas* e 38 *caballeratos*, più 9 privilegi di generosità non calcolati) ¹³⁹.

Bruno Anatra, analizzando il manoscritto settecentesco *Origen del Cavallerato y de la Nobleza de varias Familias del Reyno de Cerdeña*, ha calcolato che di uno stock abbastanza rappresentativo di 450 titoli circa, quasi il 10% risale alla prima metà del XV secolo, solo il 2,5% alla seconda metà, appena il 6,5% alla prima metà del XVI secolo, ma già il 21% alla seconda metà del Cinquecento, e ben il 32% alla prima metà ed il 28% alla seconda metà del XVII secolo. In sostanza il 60% dei privilegi nobiliari sarebbe stato concesso nel Seicento ¹⁴⁰. Se si vuole ulteriormente approfondire questo calcolo risulta che in totale vennero concessi 156 titoli (il 32% nella prima metà e il 28% nella seconda metà del secolo): nel decennio 1610-20 ne vengono assegnati 15, in quello 1620-30 si sale a

¹³⁹ BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DI SASSARI, mss. 63, F. MANCA Y GUIZO, *Una nota que alló y notó en los registros que estan archivados en el Archivo de Barcelona. Señores de vassallos, Rentas Reales, Dignidades, Officios del Reyno de Cerdeña en el año 1629*.

¹⁴⁰ Cfr. B. ANATRA, *Corona e ceti cit.*, p. 13; il manoscritto in questione è stato pubblicato da F. LODDO CANEPA, *Origen del cavallerato y de la nobleza del Reyno de Cerdeña*, in "Archivio Storico Sardo", XXIV (1954), pp. 269 ss.

34, in quello 1630-40 a 41; la spinta si attenua nella seconda metà del secolo con 12 titoli nel 1660-70, con 13 nel 1670-80 e 24 nel 1680-90 ¹⁴¹.

Tuttavia queste cifre sono soltanto indicative (e per difetto) dell'inflazione dei titoli nobiliari seicenteschi. Si tratterebbe, infatti, di svolgere una ricognizione quantitativa delle concessioni presso l'Archivo de la Corona de Aragón di Barcellona e l'Archivio di Stato di Cagliari per ottenere un quadro più nitido. Comunque i dati esprimono assai bene una linea di tendenza comune a tutti i regni della monarchia di Spagna. A Napoli, ad esempio, il baronaggio tra il 1590 ed il 1669 cresce del trecento per cento, si passa da 118 a 434 baroni ¹⁴². In Spagna nel 1597 vi erano soltanto 124 grandi *títulos* (marchesi, conti, visconti). Nel 1631 erano saliti a 241: durante il solo regno di Filippo IV furono concessi quasi duecento nuovi *títulos*. A metà del secolo vi erano in Spagna 26 duchi, 72 marchesi, 124 conti e 9 visconti. Nei 25 anni trascorsi tra il 1551 ed il 1575 vengono creati 354 nuovi membri dell'*hábito* di Santiago, dal 1621 al 1645 il numero sale a 2.288. Alla fine del secolo vi erano in Spagna 625.000 nobili. Nel 1784 saranno 722.000 su una popolazione di 11 milioni di abitanti, con una densità nobiliare di più del 3% della popolazione totale ¹⁴³.

Con l'ingrossarsi delle fila della nobiltà sarda muta anche la composizione interna dello Stamento militare. Secondo un memoriale del 1624 i "caballeros particulares" sono "diez vezes más que los señores de vassallos" (cioè in un rapporto di 10 a 1). Tuttavia il mutamento della composizione non significa affatto una modificazione della natura giuridica e politica dello Stamento militare: all'interno del braccio i feudatari votavano non soltanto come singoli, cioè pro capite come i cavalieri, ma anche per le ville che, appunto non ammesse nel Parlamento, si facevano rappresentare dai loro signori. A questo proposito lo stesso memoriale precisa: "El Estamento militar de Cerdeña, se forma de todos los Cavalleros, aunque tengan abito de las Ordenes militares, ò dexten de tenelle, y tambien de todos los señores de vassallos, aunque no sean cavalleros (si bien sucede raras vezes el no ser Cavalleros teniendo vassallos). Los señores de vassallos — spiega l'ignoto giurista — en el Estamento votan, non solo por si como a cavalleros, pero votan por las villas del Reyno [...]. De donde se sigue, que los tales señores de vassallos si son Cavalleros, tienen voto como Cavalleros, y como señores de vassallos [...]. Los Cavalleros que no tienen lugares, aunque ofrezca el Estamento en tiempo de Cortes qualquier cantidad, non contribuyescan en cosa alguna [...] sino que vienen a contribuir en todos los derechos, y daños que padecen y pagan las ciudades donde viven y estan [...]. Por lo qual, no solo non tienen voto, ni poder los Cavalleros particulares en las

¹⁴¹ Abbiamo fatto questi calcoli in base all'edizione anastatica del manoscritto (Cagliari, 1977, pref. di V. Amat di San Filippo) più completa rispetto a quella pubblicata dal Loddo Canepa.

¹⁴² Cfr. R. VILLARI, *Le origini* cit., pp. 84-94.

¹⁴³ Cfr. J. MEYER, *Noblesses et pouvoirs dans l'Europe d'Ancien Régime*, Paris, 1973, pp. 64-66.

contribuciones de villas, y lugares, pero son parte formada contraria" ¹⁴⁴.

L'allargamento della composizione dello Stamento militare si può cogliere dal numero delle lettere di convocazione al Parlamento inviate ai membri del braccio militare. Dai 53 convocati nel 1481 al Parlamento Perez si passa agli 82 convocati nel 1553 al Parlamento Heredia (35 per il Capo di Cagliari e 47 per quello di Sassari ¹⁴⁵). Nel Parlamento del 1624 vengono convocati 189 nobili, di cui 88 cagliaritari (nel 1583 erano 47) e 53 sassaresi. Ma ai lavori parteciperanno soltanto 56 membri dello Stamento militare, cioè meno di un quarto degli aventi diritto. Nel Parlamento del 1641 i convocati sono 241: 158 del Capo di Cagliari e 83 di quello di Sassari. Nel Parlamento del 1653 il numero dei convocati sale a 322. A parte i 19 *títulos*, sono ripartiti in 156 del Capo di Cagliari, 96 del Capo di Sassari, 51 di Oristano e dei demani regi. Nel Parlamento del 1668 con i 483 convocati si assiste ad un'ulteriore crescita del braccio militare. I *títulos* sono 38. I cagliaritari sono 153, i sassaresi 103. Ad Oristano vengono ad esempio inviate 25 lettere, a Castellaragonese 17, a Iglesias 12, a Bosa 13, ad Ozieri e nel Monte Acuto 26, a Tempio e in Gallura 11, a Benetutti 7, ad Orani 4, a Nulvi 9, a Fonni 3, ad Oliena 3, a Bitti 2, a Ghilarza 2, ad Atzara 2, a Tuili 1 ¹⁴⁶. La piccola nobiltà cittadina ed i *cavalleros* delle ville, anche se non intaccavano formalmente all'interno dello Stamento militare — come è noto i voti erano ponderati e non solo computati — la preminenza dei *títulos* e dei *señores de vassallos*, riuscirono comunque a far filtrare nelle riunioni parlamentari le proprie istanze e le proprie rivendicazioni. Come in altri paesi europei essi rappresentavano un elemento di instabilità politica e sociale: le tensioni stamentarie del Seicento ne sono, d'altra parte, una prova evidente.

Anche senza aderire alla tesi dello Stato assoluto quale ultima e più efficiente incarnazione del potere aristocratico nella lunga e complessa fase di transizione dalla società feudale a quella capitalistica, non si può negare che la nobiltà, feudale e non, ha conservato a lungo nella Sardegna moderna un primato che solo le trasformazioni economiche, sociali e politiche dei primi decenni dell'Ottocento avrebbero definitivamente compromesso ¹⁴⁷.

12. L'edizione critica degli atti parlamentari

Ha scritto Emile Lousse che ogni assemblea parlamentare "riflette come una lente l'immagine ridotta della società in cui ha posto radici" ¹⁴⁸. La pubbli-

¹⁴⁴ BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DI CAGLIARI, Fondo Baille, s.p.6.3.2., Stampe relative agli Stamenti, *Memorial y relación de todo lo que ha sucedido en el Parlamento que celebró el Virrey don Juan Vivas en el Reyno de Cerdeña*, Caller, 1624, pp. 2-3.

¹⁴⁵ Cfr. A. ERA, *Il Parlamento* cit., pp. 6-9; G. SORGIA, *Il Parlamento* cit., pp. 8-10.

¹⁴⁶ I dati sono tratti da ASC, *Antico Archivio Regio, Atti dei Parlamenti*, vol. 165 ff. 4-5 r.; vol. 167 ff. 5-10, 18-18 r.; vol. 169 ff. 3-5 r., 11-13; vol. 171 ff. 4-10; vol. 173 ff. 5 r. - 6 v., 15-17 r., 21-27.

¹⁴⁷ Il riferimento è alle tesi di P. ANDERSON, *Lo Stato assoluto* cit., pp. 17-41.

¹⁴⁸ E. LOUSSE, *La Commission Internationale pour l'Histoire des Assemblées d'Etats (1936-1956)*,

cazione degli atti dei Parlamenti sardi è un'impresa di grande impegno scientifico e finanziario che, però, costituirà in futuro uno strumento indispensabile per la ricerca storica sulla Sardegna medievale e moderna. Nelle sessioni parlamentari dell'età aragonese e spagnola (1 nel XIV secolo, 2 nel XV, 9 nel XVI, 11 nel XVII secolo) si riflettono le vicende politiche, istituzionali, sociali ed economiche del *Regnum Sardiniae*. Un'edizione degli atti, quindi, destinata a superare una mera descrizione formale dell'istituto o quella tradizionale ottica "parlamentaristica" che, in una rilettura in chiave "nazionale" o "autonomistica" della storia sarda, poneva il Parlamento al centro della vita politica, sociale e culturale della Sardegna spagnola. I caratteri del progetto, che privilegia la ricerca e la presentazione critica delle fonti, fanno parte di un più ampio impegno di adeguamento della storiografia sulla Sardegna moderna ai metodi e alle problematiche della storiografia europea contemporanea.

Abbiamo già affrontato a parte i problemi relativi all'edizione critica degli atti dei Parlamenti sardi ¹⁴⁹. In questa sede ci preme soltanto sottolineare che si assiste ad una ripresa degli studi parlamentari e della pubblicazione delle fonti relative alle assemblee rappresentative di cui bisogna tener conto ¹⁵⁰. La storiografia britannica ha, ad esempio, ormai raggiunto, grazie ad un'antica e solida tradizione di studi, notevoli livelli, critici e filologici, nell'edizione e nella ricostruzione degli atti dei Parlamenti inglesi del Seicento ¹⁵¹. Sono, inoltre, disponibili le edizioni critiche degli atti delle *Cortes* del Regno di Valenza da Ferdinando il Cattolico a Filippo IV ¹⁵². In Italia è apparso di recente il primo volume della raccolta degli atti del Parlamento Generale del Regno di Napoli nell'età spagnola, curato da Guido D'Agostino ¹⁵³. In Sicilia è in fase di realizzazione

cit. in G. D'AGOSTINO, *Le istituzioni parlamentari nell'Ancien Régime: tra storia e storiografia*, in *Le istituzioni parlamentari nell'Ancien Régime*, a cura di G. D'Agostino, Napoli, 1980, p. XI.

¹⁴⁹ Cfr. A. MATTONE, *L'edizione degli atti dei Parlamenti sardi: i problemi istituzionali*, in "Quaderni sardi di storia", n. 4, 1983-84, pp. 211-232.

¹⁵⁰ Cfr. la rassegna di G. D'AGOSTINO, *Le istituzioni cit.*; e la rivista "Parliaments, Estates and Representation / Parlements, États et Représentation", dal I (1981) al V (1985), da cui è possibile farsi un'idea degli indirizzi e degli orientamenti della storiografia sulle istituzioni rappresentative.

¹⁵¹ Cfr. J.S. ROSKELL, *Prospettive di storia parlamentare inglese*, ora in *Lo Stato Moderno cit.*, I, pp. 147 ss.; un'ampia bibliografia sugli studi sul Parlamento inglese, curata da G. Nobili Schiera, è nella stessa antologia di E. Rotelli e di P. Schiera, I, p. 284, II, pp. 301-304, III, pp. 366-368. Cfr. la nuova storia parlamentare britannica, in corso di pubblicazione: *Parliamentary History*, ed. by E. Cruickshanks, I, London, 1982, II, London, 1983; assai vivo il dibattito sui Parlamenti del Seicento: per esigenze di brevità rimandiamo ai classici lavori del Notenstein, del Reif e del Simpson di edizioni degli atti, ed agli studi di Hill, Stone, Manning, Trevor-Roper, Aylmer, Elton, Keeler, Worden, Sayles, Russel, Zaller, etc.

¹⁵² L'edizione iniziata nel 1972 con la raccolta degli atti delle *Cortes* di Ferdinando il Cattolico, curata da E. Belenguier Cebria, è proseguita con le *Cortes* di Carlo V (R. Garcia Cárcel), di Filippo II (E. Salvador Esteban), di Filippo III (E. Ciscar Pallarés) e di Filippo IV (D. de Lario Ramírez e L. Guia Marín), Valencia, 1972-84.

¹⁵³ *Il Parlamento Generale del Regno di Napoli nell'età spagnola*, I, 1556-1596, a cura di G. D'Agostino, Napoli, 1984.

il progetto di edizione degli atti dei Parlamenti siciliani nell'età moderna, elaborato da Vittorio Sciuti Russi, Antonio Coco, Salvatore Leone, Concetta Spoto ¹⁵⁴.

La pubblicazione degli atti dei Parlamenti sardi non si giustifica, dunque, solo con la cronica carenza di fonti edite sulla Sardegna moderna. Essa risponde in qualche modo anche alle esigenze di "identità" politica e culturale dei sardi di oggi. Gli Stamenti e il Parlamento, ormai non più convocati, non svanirono nella memoria collettiva; conservarono una tale forza di tradizioni, un tale peso rappresentativo e quasi mitico che nel 1793-96, sotto la spinta di circostanze gravissime, si sarebbero autoconvocati. La resurrezione di queste istituzioni segna il momento iniziale della formazione di quell'esigenza di autogoverno e di quella coscienza autonomistica che caratterizzeranno la storia della Sardegna contemporanea.

¹⁵⁴ *Progetto per i Parlamenti di Sicilia nell'età moderna*, a cura di A. Coco, S. Leone, V. Sciuti Russi, C. Spoto, presentazione di G. Giarrizzo, in "Quaderni del dipartimento di scienze storiche antropologiche geografiche", n. 1, Catania, 1983.

GUIDO D'AGOSTINO

**Istituzioni rappresentative e parlamenti nell'Ancien Régime.
Questioni di storiografia e di euristica.**

1. Abbiamo avuto occasione, in altra sede, di delineare il percorso compiuto negli ultimi cinquant'anni dalla storiografia relativa alle istituzioni rappresentative e parlamentari di *Ancien Régime*, privilegiando però la rassegna dei momenti teorici e metodologici salienti, nonché degli esempi più significativi dell'attività di studio e di ricerca volta alla ricostruzione ed alla interpretazione di singoli episodi storico-istituzionali, rispetto all'esame specifico della produzione altrettanto ingente e certo non meno importante inerente il campo della ricerca e della pubblicazione di fonti e documenti corrispondenti ¹.

Di certo esiste un nesso evidente tra i due ambiti, ed entrambi peraltro sono a loro volta in diretta connessione con lo stato e i progressi della "storia-scienza" in generale e nel settore particolare, con la tradizione di studi peculiare ad un dato ambiente, con l'evoluzione delle concezioni specifiche che presiedono ai criteri diplomatici via via adottati, ed anche con tutta una serie di spinte e motivazioni "politiche" in senso lato. Ma è altrettanto vero che una soddisfacente conoscenza dei numerosissimi casi di progetti e di concrete realizzazioni di collezioni a stampa delle fonti e dei documenti relativi alla storia delle istituzioni rappresentative e parlamentari di altrettanto numerose entità geo-politiche, non è cosa che, a livello individuale, si consegua facilmente, a meno che non ci si applichi ad un solo determinato ambito storico-territoriale o che, sollecitati da una circostanza come questa che abbiamo oggi di fronte, non si promuova — come appunto nel nostro caso si va facendo — un impegno collettivo di studio al riguardo, o non si stimolino incontri, verifiche e scambi di informazioni tra studiosi di diverse provenienze e tendenze.

Sin da ora, tuttavia, ed anche allo stato delle nostre attuali conoscenze, si possono cominciare ad intrecciare spunti e considerazioni. Segnaleremmo intanto l'opportunità di confermare la validità del riferimento agli studi di E. Lousse, da noi assunto come punto di partenza dell'*excursus* storiografico ricordato

¹ G. D'AGOSTINO (a cura di), *Le istituzioni parlamentari nell'Ancien Régime*, Napoli, 1980.

in principio, anche ai fini di un discorso sugli aspetti euristici e diplomatici. Nel corso degli anni Trenta, lo studioso belga opera sistematizzazioni di notevole interesse e dà rinnovato vigore, con interventi assai incisivi anche sul piano dell'organizzazione culturale, a precise opzioni di teoria e di metodo. A lui, come è noto, la società d'antico regime, nel periodo compreso tra feudalesimo ed assolutismo, è sempre apparsa strutturata in senso corporativo, per ceti, ed allo stesso modo, quindi, costruita dal punto di vista costituzionale e della rappresentanza, quest'ultima anche essa perciò corporativa e per ordini, o "stati" ².

Dichiarato assertore della concezione "costituzionale" propria degli studiosi aderenti al filone della teoria corporativa e delle sue implicazioni sul terreno del lavoro intellettuale, l'una e le altre esaltate dalla grande stagione ottocentesca della storiografia giuridica, appunto "costituzionale", tedesca, Lousse la contrappone — e tornerà a farlo in sostanza ancora più tardi, sebbene in forme più attenuate — all'altra grande corrente che egli stesso individua operante e rappresentata negli studiosi parlamentaristi, seguaci della concezione "istituzionale", ispirati soprattutto dai modelli e dagli esempi francese e inglese. In concreto, i corporativisti praticerebbero un approccio "orizzontale", di tipo tendenzialmente globale, considerando l'istituzione rappresentativa — l'assemblea di "stati" — interamente e intimamente solidale con il contesto in cui sorge, vive ed opera, e studiandone quindi la storia, a partire dalle origini, in una prospettiva che tenga e dia conto del rapporto che lega tra loro i vari elementi costitutivi dell'insieme dato. Nel riconoscersi in tale prospettiva e volendone rafforzare la proposta, il Lousse non manca di indicare criteri e procedure da osservarsi nel raccogliere, selezionare, utilizzare ed editare la documentazione relativa. Si comprende pertanto come egli nell'indicarla ponga al primo posto i "patti di richiesta" e le "carte di concessione", vale a dire i testi che racchiudono l'essenza, come in una sorta di "legge organica", della relazione fondamentale fra governanti e governati; quindi, le lettere di convocazione dirette ai deputati ed, in sequenza, i "processi-verbali" delle deliberazioni, gli atti di consenso ai sussidi richiesti, con le clausole finali relative all'ammontare, le condizioni, la durata e le modalità di esazione, l'ordinanza per la riscossione degli stessi, nonché i conti di qualsiasi natura inerenti i vari passaggi del complesso meccanismo. Infine, le relazioni ufficiali, o private, dei consiglieri al Principe, o dei rappresentanti degli "Ordini" ai propri committenti, integrate da eventuali cronache, memoriali ed altre narrazioni, utili spesso per colmare lacune o verificare determinate informazioni. Siffatto *corpus* documentario è coerente con l'assunto generale del Lousse per il quale è in questione lo studio di un intero regime, e non di una

² Di Emile Lousse, v. soprattutto *La Société d'Ancien Régime; organisation et représentation corporatives*, Louvain, 1952 (VI volume della collana di «Etudes présentées à la Commission Internationale pour l'Histoire des Assemblées d'Etats»). Su di lui cfr. G. D'AGOSTINO, *Gli studi di E. Lousse (1933-1953): la concezione costituzionale dei corporativisti e la concezione istituzionale dei parlamentaristi*, in D'AGOSTINO, DE SIMONE, MATTOZZI, *Argomenti di storia delle istituzioni parlamentari*, Napoli, 1975, pp. 5-50.

singola istituzione, come invece è nell'impostazione e negli studi praticati dai "parlamentaristi" ispirati dalla concezione "istituzionale".

Pur apprezzando, peraltro, l'enorme sforzo compiuto nell'ambito della raccolta e pubblicazione delle fonti, e le benemeritenze sicuramente acquisite in imprese gestite sovente direttamente ai massimi livelli politici e governativi e condotte da prestigiose commissioni e fondazioni scientifiche in varie nazioni europee, tra cui l'Italia, lo studioso belga non si esime dal rilevare criticamente che si tratta generalmente di collezioni di documenti che testimoniano dell'attività politica delle assemblee, e non già dei rapporti con la struttura sociale e politica.

Inoltre, il materiale che si viene così pubblicando promana direttamente dai fondi d'archivio che quelle hanno finito con il costituire solo quando, e non prima, si sono cristallizzate in forme istituzionali ben precise, dopo lunghe fasi, a volte secolari, di funzionamento ³.

Si tratterebbe, insomma, di raccolte fortemente selettive, ancorate a forme evolute della rappresentanza, non idonee ad agevolare lo studio dei caratteri e dell'evoluzione delle istituzioni rappresentative medievali, del tutto inutilizzabili se si voglia porre ed affrontare il difficile problema delle "origini" in chiave, per di più, comparativa.

È un discorso chiaro che marca indubbiamente le differenze di ordine concettuale e di metodo tra due scuole, particolarmente evidenti negli anni tra le due guerre, e che non può che ripercuotersi sul piano di cui stiamo occupandoci. E se confrontiamo le indicazioni del Lousse, la cui "parzialità" ci appare peraltro compensata dalla volontà di cooperare al superamento delle diversità di indirizzo riscontrate, con quanto propugnato, ad esempio, dagli ispiratori e dai responsabili della Commissione per la pubblicazione degli Atti delle Assemblee costituzionali italiane — recentemente ricordati da A. Mattone — cogliamo in effetti tutto questo, nelle decise e contrapposte petizioni di principio riguardanti proprio il rapporto tra assemblee e contesti socio-politici di appartenenza ⁴. Alla base, lo ripetiamo, vi sono contrasti di fondo sulla natura e sul ruolo degli istituti rappresentativi nell'Antico Regime, come sull'essenza e sulla qualità del regime politico medievale e postmedievale, nonché sulla sua area di insediamento e di diffusione; e difformità di vedute sull'effetto di rispecchiamento e/o di "trascrizione" che le assemblee posseggono ed esercitano nei confronti della società in cui sono inserite, sulla sua effettività ed ampiezza; infine, divergenze sulla considerazione dell'altro e pur basilare rapporto che lega l'istituto alla produzione ed organizzazione delle fonti che gli sono pertinenti, la vita e l'attività del primo alla tradizione e alla vicenda più strettamente storico-diplomatiche.

Eppure, ad onta di tutto, come sul terreno storiografico risulta infine prevalente l'interesse conciliatore fra i due versanti delle "forme" e delle "forze" — che

³ E. LOUSSE, *La Société d'Ancien Régime* cit., pp. 1-60.

⁴ A. MATTONE, *I problemi istituzionali*, nella rubrica "Dibattiti" dedicata ad *Un progetto di edizione degli atti dei Parlamenti sardi*, in "Quaderni sardi di storia", n. 4, luglio 1983-giugno 1984, pp. 211-232.

tende di fatto ad affermarsi successivamente in un indirizzo sicuramente più coerente e unitario — così si deve riconoscere che negli esempi migliori che da entrambi i campi possano essere presi in esame, siano nettamente dominanti i criteri orientati per raccolte e pubblicazioni di fonti le più larghe e comprensive. Opposizione sui principi, si direbbe, ma larga concordanza sui fatti: e questo ci sembra francamente un esito assai fecondo di un lungo ciclo di studi di storia “parlamentare”, assai ricco, peraltro, rispetto al quale il ventennio da noi considerato costituisce davvero il “giro di boa” cruciale, in cui si sono fatti i conti con lo stato delle conoscenze, si sono vagliati apporti e risultati del passato più e meno recente, e quindi sulla base del presupposto costituito da quella concordanza, si è predisposto o si è cercato di avviare un nuovo corso.

2. Dunque, in una fase in cui gli studi di storia delle istituzioni rappresentative hanno seguito direzioni notevolmente divaricate, pure, sul terreno dei criteri di selezione e di organizzazione dei materiali documentari da pubblicare, le indicazioni pratiche e le modalità realizzative si sono rivelate, nell'uno e nell'altro caso, meno distanti di quanto si sarebbe potuto supporre. Va pure osservato che ancora nel periodo tra le due guerre i modelli di grandi collezioni di fonti per la storia delle assemblee rappresentative sono costituiti da omologhe importanti esperienze del passato, talvolta considerevolmente lontano, e che successivamente gli sforzi in tale direzione si sono alquanto affievoliti, salvo casi specifici. Tant'è, quando dalla fine degli anni Cinquanta e Sessanta, l'evoluzione della storiografia del settore è apparsa caratterizzata dal riavvicinamento, anche teorico e metodologico, delle posizioni espresse dalle due scuole, ne è a maggior ragione risultata confermata e rafforzata la scelta “a spettro largo” per quel che riguarda la pubblicazione dei testi e delle fonti, semmai con metodi e tecniche più raffinati che in precedenza, ma in sostanziale continuità di indirizzo.

In concreto è avvenuto, sul piano storiografico, il recupero e la valorizzazione delle dimensioni storica e politica, da parte dei neoparlamentaristi, accanto alla riproposizione di quelle giuridica e sociale, da parte degli studiosi e storici neo-corporativisti. Ma i punti di vista, come s'è detto, sono ora assai meno lontani ed opposti, e lo dimostrano gli importanti resoconti e dibattiti in sedi ufficiali (ad esempio, al Congresso internazionale di scienze storiche del 1955, a Roma), le rinnovate iniziative da parte dei sempre attivi studiosi belgi (il centro di ricerche “Standen en Landen” e l'omonima pubblicazione periodica), la rimessa a fuoco della tematica storico istituzionale ad opera di importanti organismi culturali e scientifici (la “*Révue d'Histoire politique et constitutionnelle*”, la “*Société J. Bodin*” per la storia comparata delle istituzioni, la “*Commission Internationale pour l'Histoire des Assemblées d'États*”) già attivi nei decenni precedenti, nonché la presenza agguerrita di una pattuglia di valorosi studiosi quali, tra numerosi altri, O. Brunner, H. Cam, D. Gerhard, J. Gilissen, lo stesso Lousse, A. Marongiu, B. Mirkiné Guetézévich. Opzioni diverse vengono dunque riportate ad uno sforzo comune di sintesi, anche se non si giunge ancora ad omogeneizzarle e fonderle in un blocco di teoria e pratica uniforme e coerente. Si

tratta piuttosto di percorsi individuali o comunque parziali che si rimettono volenterosamente in discussione in vista di un'intesa scientifica più ampia e fruttuosa. Ed è quanto forse si è riusciti a realizzare compiutamente più tardi, al nuovo punto di svolta della fine degli anni Sessanta ed in pratica di questo ultimo quindicennio, nel corso del quale i fili ancora distinti e frammentari sono stati tirati a sostanziale unità, e dalla giustapposizione di teorie e tendenze appartenenti ad ambiti concettuali diversi, si è passati alla loro compenetrazione. Certamente anche il dominio di questi nostri studi, pur nel permanere di situazioni di squilibrio, è stato pervaso dalla dilatazione della gamma dei temi di indagine e dalla molteplicità delle suggestioni di metodo registratesi nell'intero campo della storia, grazie anche ad alcune individualità di spicco o a gruppi e scuole che hanno illustrato i più recenti progressi. Pensiamo, ad esempio, alla ricchezza di prospettive presente in W. P. Blockmans, con le sue aperture alla storia sociale e quantitativa, e in H. G. Koenigsberger teso a rinnovare radicalmente gli apporti della storia politica alla storia delle istituzioni, o, ancora, ai contributi della politologia e della sociologia giuridica francese, con studiosi quali M. Demichel e P. Lalumière, intelligenti assimilatori della lezione di M. Duverger, ed a quelli della recente storiografia sovietica, polacca, tedesca, spagnola e italiana sul tema ⁵.

Per quanto concerne eventuali messe a punto o iniziative nell'ambito euristico e diplomatico che anche in questi anni non sono evidentemente mancate, ma di cui siamo ben lontani dall'esserci fatto un quadro esauriente, valgono le considerazioni svolte poco più sopra. Del resto, un "filo rosso" al riguardo sembra potere essere fornito proprio dal caso particolare dei parlamenti sardi e dalla vicenda storiografica, coi diversi momenti su cui si sono soffermati i recentissimi contributi di Stumpo, Mattone e Brigaglia, ad essi relativi ⁶. Soprattutto se si considerano le tre ultime, successive "ondate" di interesse degli studiosi per l'argomento e gli altrettanti progetti, e parziali realizzazioni, di pubblicazioni delle relative fonti, si può convenire che essi si inquadrano con sufficiente coerenza nella sequenza di fasi coeve e corrispondenti da noi tracciata. In particolare, leggendo le osservazioni dei tre autori sardi citati, e recependo quanto si sta delineando in seno al costituito Comitato per la pubblicazione degli atti dei Parlamenti sardi, sembra di poter concludere che la scelta di criteri "larghi" costituisca un'opzione scientifica e politico-culturale saldamente fondata e persuasiva, non revocata né revocabile in dubbio. E, del resto, nella stessa direzione spingono gli esempi delle iniziative "gemelle" in cantiere a Napoli e in Sicilia; per la verità, per quanto riguarda i parlamenti generali del Regno di Napoli nell'età spagnola, la consistenza ridotta della documentazione "organica", i tratti peculiari della tormentata storia dei testi afferenti al *corpus* base di riferimento ed

⁵ G. D'AGOSTINO (a cura di), *Le istituzioni parlamentari* cit., pp. IX-XCI dell'Introduzione.

⁶ Oltre al già citato contributo di A. Mattone, v. ancora E. STUMPO, *I precedenti italiani* e M. BRIGAGLIA, *I problemi editoriali*, nel dibattito a più voci su *Un progetto di edizione* cit., rispettivamente pp. 208-211 e 232-240.

infine la non eccezionale rilevanza, per il caso in questione, dei problemi tradizionalmente connessi ad una edizione critica di fonti storiche, hanno favorito una soluzione che ha potuto in effetti eludere il nodo dell'ampiezza dei criteri di raccolta, selezione e pubblicazione del materiale ⁷. Viceversa, nel caso dei parlamenti siciliani nell'età moderna, il progetto presentato da Giuseppe Giarrizzo si rifà esplicitamente, e sintomaticamente, ad un modello a "spettro ampio" che discende dai lavori del Notestein sugli atti del parlamento inglese del primo Seicento, realizzati appunto nella fruttuosa stagione degli Anni Venti e Trenta, qui più volte richiamata ⁸.

Non resta, dunque, che compiacersi di questa davvero non usuale congiuntura che vede convergere e concordare sforzi in diversi luoghi e situazioni verso comuni ed assai apprezzabili obiettivi, adoperandosi perché ne scaturiscano i frutti più soddisfacenti.

Ed assai opportuna ci sembra, al riguardo, l'iniziativa del Consiglio regionale della Sardegna e segnatamente l'occasione di questo incontro con studiosi ed esperti italiani e stranieri, per singoli casi rappresentati dalle rispettive esperienze di lavoro e di studio. Ai colleghi che sono intervenuti o interverranno si richiede di rispondere su alcuni punti di una "scaletta" siffatta:

- a) fisionomia dell'istituto rappresentativo e tratti caratteristici della esperienza storica che lo riguarda;
- b) rapporto tra vita e attività istituzionale e processo di sedimentazione delle fonti relative;
- c) determinazione dell'ampiezza del "raggio di pertinenza", dal punto di vista storico e documentario, quale risulta dall'intersezione degli ambiti a) e b), con conseguente indicazione dei criteri operativi già adottati o che si intendono adottare.

Così acquisite le debite indicazioni, gli altri problemi ancora in piedi dovrebbero poter trovare soluzione in un'ultima accorta valutazione delle opportunità migliori ed in sede più congruamente tecnica.

⁷ *Il Parlamento Generale del Regno di Napoli nell'età spagnola: I (1556-1598)*, a cura di G. D'Agostino, Napoli, 1984.

⁸ Cfr. G. GIARRIZZO, *Presentazione al Progetto per i parlamenti di Sicilia nell'età moderna*, a cura di A. Coco, S. Leone, V. Sciuti Russi, C. Spoto, in UNIVERSITÀ DI CATANIA, "Quaderni del Dipartimento di scienze storiche antropologiche geografiche", n. 1, Catania, 1983. Sul Notestein, v. brevi note biografiche e bibliografiche dei suoi scritti in *Contemporary Authors*, voll. 9-10, Detroit, 1964, p. 366; *Who was Who in America*, vol. V, Chicago, 1974, p. 537; il necrologio sul "The New York Times" del 3 febbraio 1969, p. 32.

BRUNO ANATRA

Il donativo dei Parlamenti sardi

Luogo eminente del dialogo tra potere politico e società privilegiata, le assemblee rappresentative costituiscono l'espressione, non esclusiva né tassativamente la più importante, di uno dei principii più profondi della gerarchia feudale, il dovere di "*auxilium et consilium*". Esse avevano in comune la funzione di concedere sussidi (esigenza questa che secondo Ardant sarebbe all'origine loro e della loro fortuna), non in tutte associata alla capacità di controllarne la gestione e soprattutto di partecipare all'attività legislativa.

Da una fase in cui le ridotte facoltà autoritative del potere centrale si coniugavano con l'esiguità dei suoi mezzi finanziari, data la natura unicamente demaniale e feudale delle entrate ordinarie dello Stato, col suo crescente attivismo si va verso un ampliamento progressivo delle risorse. In questo processo le istituzioni devono però misurarsi con la volontà di resistenza, variamente rilevata, delle rappresentanze collettive.

La maturazione del sistema di potere sul piano fiscale, specificamente nei regni spagnoli, passa per la reiterazione e il consolidamento del "*servicio*" delle "*Cortes*", che assurge a cardine delle entrate straordinarie. Esso tende a sua volta a scindersi in ordinario, quando rinnovato e talvolta ampliato ad ogni loro sessione, secondo cadenze che tendono a divenire fisse, e straordinario, quando viene conferito in casi urgenti ed "*una tantum*" come i "*maritatges*", i "*coronatges*" e le situazioni contemplate dalla "*principe namque*" nella Corona d'Aragona.

Proprio nella Corona d'Aragona l'esiguità delle entrate ordinarie, basata su un demanio duramente scosso da periodiche alienazioni, diviene d'importanza strategica il ricorso alla pattuizione con le "*Cortes*" dei singoli regni, le quali vi fecero leva per imporsi come una delle fonti del diritto locale, sia pure in associazione col sovrano. In Catalogna e Valenza persino la "*prammatica*", espressione della volontà del principe, era sovente condizionata dal consenso parlamentare (J. Lalinde Abadía).

In quest'area, dopo la crisi delle unioni, fu la Catalogna ad esprimere il maggior dinamismo costituzionale, che approda alla creazione della "*deputació*" (1359), poi "*generalitat*", quale organismo permanente delle sue "*Cortes*".

Tale istituzione, cui compete di raccogliere e amministrare il donativo, di vigilare sull'osservanza della legislazione pattuita e di interpretarla, e che dispone persino di una propria fiscalità e di un proprio esercito, dai primi del Quattrocento sarà parzialmente mutuata da Valenza e Aragona, dove si limita a gestire il donativo e a rappresentare stabilmente le "*Cortes*" (Sesma Muñoz).

Nulla di tutto ciò, dove tuttavia, proprio in materia di gestione del donativo e più tardi anche di concessione dello stesso, gli stamenti o bracci tennero una condotta tutt'altro che uniformemente remissiva.

Quando nel 1355 vi si posero le basi di una regolamentazione di tipo pattista della "*utilitatem commune*" del regno, le "*Cortes*" avevano vita ormai stabile negli altri regni, anche se con poteri d'intervento e di controllo non ancora pienamente precisati. Tale preludio rimase comunque senza seguito nel declinare inquieto del Trecento sardo, per trovare i primi, veri accenti della pattuizione col parlamento del 1421, convocato col compito precipuo di contribuire alle necessità finanziarie del regno.

Il donativo di 50.000 franchi, cadenzato in 5 annualità, doveva servire infatti a integrare le normali entrate regie, insufficienti a coprire la spesa corrente, in quanto decurtate delle rendite di Sassari e delle altre terre del Logudoro, che erano state impegnate per l'indennizzo promesso al Visconte di Narbona. Due, ci pare, i suoi tratti salienti. Il suo ammontare non andava ripartito tra gli stamenti, ma si sarebbe ricavato da una imposta straordinaria del 3,75% su tutte le merci in entrata e in uscita (eccetto cereali, vino e carni fresche). La sua amministrazione era demandata ad una "*deputació del general*", che nel nome, non nei poteri e nella durata, si richiamava a quella catalana. Per giunta i suoi delegati dovevano cambiare ogni anno a seconda della città che li ospitava: due volte Cagliari, una ciascuna Sassari, Alghero e Bosa.

Il ricorso, a pieno titolo straordinario, al donativo dovrebbe stare ad indicare che non era ancora sentita l'esigenza di una stabile tradizione contrattuale. Né a questo fine concorrono le riunioni del solo stamento militare del 1446 e 1452, le quali, come di recente è stato sottolineato da Lalinde Abadí, non possono intendersi per assise parlamentari. La seconda riunione è la prosecuzione tecnica della prima, che a sua volta esprimeva la volontà baronale di contenere il disordinato e incontrollato accavallarsi di richieste di contributi da parte della Corona.

Alcuni elementi lasciano pensare che per loro tramite una tradizione cominciassero a prendere corpo. Non tanto per il fatto che i due donativi conglobati (10.000 + 21.000 ducati) vennero divisi tra i feudatari in ragione delle loro rendite e articolati in tre rate annue, quanto per le modalità di riscossione, affidate ad una deputazione di quattro commissari, scelti dallo stamento nel suo seno. Soprattutto la quota annua, pari a quella fissata nel 1421, suggellerebbe l'aspirazione del baronaggio a candidarsi portavoce ufficiale del regno, aspirazione peraltro rapsodica, come la durata di quel donativo.

In Sardegna più che negli altri regni, perché si fissi una tradizione contrattuale e se ne normalizzi la proiezione fiscale, o meglio perché la monarchia si

avviò intenzionalmente in questa direzione, occorre attendere la politica del "*redrec*" di Ferdinando il Cattolico.

Che col parlamento del 1481, assieme alla codificazione dell'assenteismo regio, si mirasse al raggiungimento di questi due obiettivi, pare lo percepisse Cagliari, che ne intralcio la prosecuzione; lo si percepisce comunque dalle istruzioni impartite al viceré quello stesso anno.

Delle modalità in esse suggerite, "*fogatge universal*" o rendita inalienabile e perpetua, poiché la seconda rischiava di minare dalle fondamenta le virtualità contrattuali del parlamento, nel corso di esso fu la prima ad essere accolta.

Le 150.000 lire — concesse per un decennio e ripartite tra i bracci in queste proporzioni: metà al braccio militare; l'altra metà per 2/3 a quello reale, per l'occasione comprensivo di città e feudi regi, per il residuo 1/3 a quello ecclesiastico — sarebbero state riscosse in ragione del numero "*domorum existentium*", accertato sulla base di una "*veram relationem*" degli eletti del parlamento. Per clero, città e feudi regi "*dues persones expertes*", da loro nominate, avrebbero provveduto alla ripartizione interna della quota spettante, solo alle città dandosi facoltà di ricorrere ad altra forma "*de pagar sens fer compartiment al poble*".

Come per la quotizzazione, anche per la spesa si definirono regole che non sarebbero state dimenticate in seguito, per un quarto destinandola "*per a satisfacció de greuges*" e elargizioni varie. Mentre la riscossione era di competenza degli eletti del parlamento, i rimanenti 3/4 della somma pattuita dovevano servire, nel quadro del "*redrec*", al riscatto del patrimonio regio, sotto la responsabilità però di una commissione formata dai più alti funzionari del regno.

Nell'impossibilità materiale, così parrebbe, di indire un nuovo parlamento, alla scadenza del decennio, nel 1495, la monarchia ricorse ad una sessione straordinaria, nella quale si concordarono due "*drets*" di durata triennale per complessive 6.000 lire annue. Il meno consistente di essi, come nel 1421, avrebbe gravato sulle "*entrades e exides*"; l'altro si sarebbe riscosso in base alla "bolla" della crociata, che in tal modo si introdusse nell'isola, da esigere in tutti i "*ports e marines*" su tutte le qualità di tessuti. A continuazione, nel 1497, si ricorse ad un contributo di 7.500 lire annue della medesima durata ma secondo la procedura del donativo ordinario e con riscossione (fors'anche gestione) a carico di 24 eletti del parlamento, 12 per ciascuno dei due compartimenti amministrativi, il capo di sopra o del Logudoro e il capo di sotto o di Cagliari e Gallura. Era la prima volta che si ricorreva a questa prassi, che non è chiaro quale fortuna abbia conosciuto in seguito, fino alla sua sicura riattivazione più di un secolo dopo.

Su di esso, nel 1500, si agganciò la restaurazione del donativo, per una durata, triennale, conforme al 1495 e una quota annua, 15.000 lire, pari a quella concordata nel 1485. La combinazione delle due procedure si ripercosse nelle forme di riscossione, disposte in parte per "*compartiment*" tra gli stamenti, in parte per "*dret*", limitato al solo diritto di "bolla" ad un tasso però maggiorato.

Alle stesse procedure e per la stessa cifra si ricorse nel 1504, mentre era in corso, ad intermittenza, il secondo ed ultimo parlamento generale dell'epoca di Ferdinando il Cattolico, alla cui chiusura, nel 1511, si tornò alla scansione de-

cennale del donativo, al ritmo ormai consueto delle 15.000 lire annue e sempre col doppio sistema (60% per "*compartiment*", 40% per "*drets*"). Nel lavoro di edizione di questo parlamento e delle sessioni intercalari tra esso e il precedente sarà forse possibile far luce, al di là degli intoppi contingenti, sulle reali ragioni delle pesanti difficoltà che incontrò la monarchia a regolamentare il donativo, e sui mutamenti, che conobbero (se li conobbero) la destinazione del donativo e gli organi di riscossione e di gestione dello stesso.

L'epoca di Carlo V pose stabilmente fine a questa esasperata e laboriosa fluidità contrattuale. I quadri contributivi, che il re cattolico per primo si propose ma faticò ad imporre, si fissano, anche se nel 1528, per sopperire ad un'ulteriore pausa forzata nella scansione decennale del donativo ordinario, si dovette ricorrere ad un parlamento straordinario, che protrasse per altri quattro anni la quota concordata nel precedente parlamento, costringendo poi a procrastinare, come parrebbe, la decorrenza (1532) del donativo del parlamento al fine indetto nel 1530. Identico problema si porrà col parlamento Madrigal, primo dell'epoca di Filippo II: indetto nel 1559, il donativo decorre dal 1563.

Questi inconvenienti stanno peraltro ad indicare che le cadenze decennali erano ormai una componente inderogabile del donativo ordinario. Né interferiscono, ci pare, col problema dei donativi straordinari in senso proprio, a scansione del tutto irregolare e durata ben più corta, eccetto forse la fase centrale dell'epoca di Ferdinando il Cattolico, quando sembrerebbe ubbidire piuttosto all'esigenza di dare una continuità sia pure surrettizia al donativo ordinario. Anche per essi comunque restano da chiarire talune modalità, ivi compresa l'eventualità di concessione di grazie e a quale titolo, dal momento che di esse non c'è traccia nelle raccolte canoniche di Arquer-Bellit e Dexart.

Per i due parlamenti, che aprono l'epoca di Carlo V, resta ancora da accertare l'effettivo ammontare del donativo. Le forme di riscossione dovettero essere conformi a quelle consolidate ad inizio di secolo, in quanto nel 1543 un tetto contributivo quasi raddoppiato — 10.000 ducati annui, pari a 28.000 lire circa — per il 60% circa (66,7% per l'esattezza) fu fissato in "*fogatges*" e per il resto in "*impositio per drets*". Come la struttura del donativo, non risulta variata neanche la ripartizione del "*fogatge*" tra gli stamenti.

È probabile che tale prassi permanga per tutta l'epoca di Filippo II, in cui il livello del donativo resta intatto, eccettuato l'ultimo parlamento (1492), che elevò la somma globale a 12.500 ducati annui. Un ulteriore arrotondamento verso l'alto (15.000 ducati annui) si ebbe col secondo e ultimo parlamento dell'epoca di Filippo III (1614).

Una drastica spirale fiscale, che avrebbe finito col gravare sul complesso dei rapporti contrattuali, si innesca con l'adesione del regno alla "*union de las armas*", nel parlamento straordinario del 1626, che concesse un contributo quinquennale di 80.000 scudi annui. Il parlamento Baiona (1632) rinnovò quel donativo, cumulandolo con quello ordinario per un tetto di 95.000 scudi annui (gli scudi erano pareggiati ai ducati). Data la destinazione della maggior somma, solo i 15.000 scudi tradizionali continuavano ad esser spesi secondo la riparti-

zione canonica, modificata nel frattempo nelle proporzioni ad un terzo ed ora alla metà da lasciare nell'isola.

La normalizzazione di quello sforzo contributivo, che era stato prodotto in via straordinaria, è sottolineata dal fatto che la "*cobrança*" viene affidata a commissari regi, non più alle giunte locali pattuite nel 1626. Andrebbe verificato se invece per gli 80.000 scudi della "*union*" non continuassero ad operare quelle giunte.

Esse a loro volta non è chiaro se fossero la ripresa o la continuazione della prassi, che conferiva, se non altro, la riscossione agli eletti del parlamento. E non tanto perché sancivano la reciproca autonomia dei due compartimenti amministrativi dell'isola (furono fissate a Cagliari per il capo di sotto e a Sassari per quello di sopra), quanto perché erano a composizione mista (ne facevano parte il viceré e le prime voci degli stamenti a Cagliari, il governatore, tre stamentari e l'inquisitore a Sassari). Anche la giunta per il capo di sotto risulta operare con cinque membri, aggiuntovi un canonico, commissario dell'Inquisizione, "*eleto de bossa*".

Sempre nel 1626, se non era già operante, la ripartizione del donativo venne fatta solo per "*fogatges*" nelle proporzioni canoniche, scremate però di un 20%, che si addossarono "*los particulars mas poderosos*" del regno. A meno che con questa procedura non si volesse evitare, almeno in parte, di far ricadere sui fuochi la quota in precedenza riscossa "*per drets*".

Un fatto è certo. Un tale impegno finanziario doveva ben presto risultare superiore alle forze del regno. Allo scadere del decennio il 38% del donativo non era stato riscosso, in proporzione maggiore nel capo di sopra (dove l'ammanto ascendeva alla metà della quota spettante) che in quello di sotto (dove ne mancava solo un quarto). Segno tra l'altro che la divisione tra i due comparti amministrativi era ormai entrata a far parte dei criteri di ripartizione.

Questo stato di cose, secondo il vescovo di Alghero, era da imputare alla prostrazione fisica del regno, frutto di una terribile congiunzione di flagelli, non tutti naturali, poiché una forte moria di bestiame (1635-36) e una "*influencia general*" (1638) si erano combinate col salasso di braccia da lavoro, provocato dalle leve militari, che erano alla base del vertiginoso incremento del donativo.

Il che non impedì che nel 1642 si ridimensionasse sì il "*servicio*", limitandosi però a decurtare il contributo della "*union*" e ad assorbirvi quello ordinario con altre voci minori (sussidio ecclesiastico, panatica delle galere, salario del reggente sardo nel supremo d'Aragona) per un tetto pur sempre ragguardevole di 70.000 scudi. Inoltre la quotizzazione interna avvenne sostanzialmente secondo le proporzioni tradizionali; anzi la scrematura a carico di nobili "*ciudadanos*" e mercanti con reddito superiore ai 200 scudi venne dapprima ridotta al 4%, poi elevata ad un tuttavia blando 7%. Ciò nonostante il contributo dei "*particulares*", come già per il precedente donativo, finì col ricadere in buona parte sulle città, non essendo queste "*bastantes ni poderosas*" per esigerlo da "*cavalleros y ciudadanos*".

Benché, sull'onda di quanto ottenuto dagli ecclesiastici — in denaro la quo-

ta sussidio, il resto detraibile dai 15.000 starelli di grano decimale che erano autorizzati ad esportare in franchigia —, per tutti fosse invalsa la facoltà di contribuire all'occorrenza in "*frutos*" anziché in "*dineros*", alla fine del decennio mancava all'appello il 12% del donativo (cifra per il 90% imputabile al Logudoro). L'ammancio sarebbe stato superiore, se negli ultimi anni il visitatore Martinez Rubio non avesse sostituito suoi esecutori ai delegati, che erano tornati ad essere parlamentari, in forma presumibilmente variata dai commissari misti del 1626. La prova di forza del visitatore, che dovette essere lasciata cadere in prossimità del nuovo parlamento, era dettata a suo dire dal fatto che ormai, al di là delle effettive difficoltà congiunturali, i più tentavano di pagare "*lo menos que pueden, porque esperan en el parlamento indulgencias y perdon general*".

In parallelo, ma non necessariamente in congiunzione, con quelle che emergevano nelle assise parlamentari, si delineavano nel paese forme, sia pure passive, di resistenza alla riscossione.

Nel parlamento Lemos, dinanzi ad una opposizione che cresceva d'intensità e autorevolezza e che mirava al rovesciamento del rapporto tradizionale tra grazie e donativo, fu buon risultato per l'amministrazione la conferma dei 70.000 scudi annui, sia pure nelle prime annualità spesi per più di 62.000 nel regno in elargizioni varie e per altri 29.000 assorbiti dai salari dei ministri che, col bilancio largamente impegnato, dipendevano ormai dal donativo.

Poiché anche per sostenere la peraltro piccola e macilenta flotta sarda si dovette fare ricorso ad esso, era la spesa corrente del regno a dipendere pressoché per intero dal donativo, come si sarebbe constatato in negativo col Camarassa, quando per la prima volta nella storia dei parlamenti locali questo non ebbe corso. Per colmare il vuoto, il suo successore (il S. Germano), pur di non dare adito alla "peste" parlamentare, preferì ricorrere ad espedienti straordinari, finché dal 1670 le prime voci degli stamenti non si acconciarono a concederlo irrualmente. Restaurato nel 1678 secondo le modalità canoniche, con l'aggiunta di 140.000 lire in propine parlamentari, che perciò vennero espunte dal novero del donativo, il contributo del regno venne ridotto rispettivamente a 60.000 scudi e 125.000 lire nel 1698, tardivamente e blandamente recependo i guasti della grave carestia d'inizio anni 1680.

In questi ultimi parlamenti, in particolare per le suddette ragioni in quello del 1688, si concedettero condoni, ma limitatamente alle città e ad alcuni feudi di "*realengo*". Poi non più, anche, perché, pronube le concitate vicende d'inizio Settecento, a partire dalla scadenza decennale dell'ultimo donativo (1708) si restaurò l'espediente procedurale, sperimentato dal S. Germano, di ricorrere alla sua proroga biennale formalmente concordata con le prime voci degli stamenti.

La lezione, che permetteva di aggirare elegantemente la "peste" pattista delle assise parlamentari, sarebbe stata colta con tempestività dai piemontesi sin dal loro arrivo nell'isola e adottata per il resto del Settecento.

Come si può intravedere da un pur sommario e rapido excursus, le vicissitudini del donativo non sono di secondaria importanza rispetto a quelle complessive dei parlamenti sardi. Il mutare del livello contributivo, della sua struttu-

ra interna e delle modalità di riscossione e gestione, a tratti concitato, segnatamente nell'epoca di Ferdinando il Cattolico e in quella di Filippo IV, riflette piuttosto immediatamente, mescolandovisi, i mutamenti in atto nel dialogo tra regno e monarchia.

Oltre queste due grandi scansioni (la politica del "*redrec*" di Ferdinando II e quella della "*union de las armas*" di Olivares), al riguardo ci è sembrato di poterne individuare una terza, quella dei donativi extra-parlamentari che, sperimentata all'indomani della crisi Camarassa, sarà attuata a pieno titolo nel corso del Settecento.

Insomma nella misura in cui il problema del donativo si riesce a metterlo a fuoco in tutti i suoi aspetti, per il suo tramite si aprono varchi conoscitivi anche consistenti e comunque significativi, in direzione della società isolana, non solo quella privilegiata, e dei suoi condizionamenti congiunturali, vuoi economici che demografici; ma anche in direzione del grado di diffusione verso il basso delle resistenze alla pressione fiscale.

D'altro canto appare abbastanza indicativo dei limiti, entro cui si mossero le capacità contrattuali del regno, il fatto che, anche quando la gestione del donativo fu in mano di eletti del parlamento, questa non si estese al controllo della spesa e comunque si tenne ad un livello eminentemente tecnico; non attinse le implicazioni giurisdizionali e politiche e con esse la continuità operativa propria delle deputazioni degli altri regni della corona. A determinare tali limiti dovettero contribuire non poco la divaricazione d'interessi tra gli stamenti — la feudalità non pagava di tasca propria, il clero pagava meno ma di persona; le città potevano contribuire in tasse — e, specie quando emerse stabilmente, quella tra i due principali compartimenti amministrativi dell'isola.

Aspetti quantitativi e qualitativi nella dinamica del donativo s'intrecciano insomma piuttosto fittamente. In una certa misura sono i primi ad agire da elemento scatenante dell'atteggiamento degli stamenti in ordine ai secondi, come nel caso della netta cesura che il contributo alla "*union de las armas*" concorre a determinare nella storia dei parlamenti locali.

Proprio per questo complesso di ragioni, nel quadro di una edizione dei parlamenti sardi, l'esame dei donativi non dovrebbe limitarsi alla identificazione delle quantità concesse e alla loro struttura interna, pur importante e non per tutti nota, bensì estendersi, contestualmente o separatamente, all'accertamento delle erogazioni effettive e delle loro destinazioni, secondo quali modalità specie in ordine al ruolo della finanza genovese, della composizione degli organi di riscossione e di gestione e delle loro competenze.

Elementi tutti a determinare i quali non sempre sono sufficienti gli atti parlamentari e i registri dei donativi. A quest'ultimo riguardo specialmente, ma non solo, per quei periodi, come per larga parte del Cinquecento, in cui la documentazione diretta si presenta piuttosto avara e/o lacunosa.

L'imperfetta conoscenza nostra delle modalità di riscossione e gestione del donativo sardo dipende certo da scarsa confidenza col relativo materiale documentario, ma non meno dalla discontinuità del materiale stesso e dalla varietà

di composizione e funzionamento delle istituzioni preposte a tali compiti. Risulta ad esempio che la giunta del donativo della "union" per il capo di sotto, fino alla morte del viceré Baiona, avvenuta nell'aprile 1631, si serviva di un coadiutore del maestro razionale, che in veste di *contadore* compilava i libri manuali (uno per anno), mentre un segretario della Giunta spiccava apoche e ricevute. Le operazioni si svolgevano in presenza della giunta, che sola manipolava il denaro da e per la cassa, le cui tre chiavi le tenevano il viceré, l'arcivescovo e il consigliere in capo. Costoro, in caso d'impedimento, le affidavano rispettivamente al *contadore*, al canonico e ad altro consigliere, i quali così, piuttosto di frequente, li surrogavano in siffatte incombenze.

In altri termini un solo funzionario statale partecipava al lavoro della giunta e con semplici mansioni tecniche, scelto parrebbe come uomo di fiducia del viceré. Altra particolarità: la cassa e i libri manuali si custodivano nell'appartamento privato del viceré. Di qui, appena spirato il Baiona, tre membri della giunta prelevarono il tutto (compresa la chiave del viceré) per trasferirlo in un altro appartamento privato, quello dell'arcivescovo.

Secondo la vedova del Baiona, in quel frangente, lei volle si verificasse il contenuto della cassa, nella quale risultò un ammanco di 300 lire (= 100 ducati). Alla sua proposta che i membri della giunta lo sanassero in parti uguali, si sarebbe risposto "*que no era falta en el dinero sino de algunos quebrados*" nei conti.

Secondo il *contadore* invece, "*otro dia*", essendo stato sostituito con un altro funzionario, esperto in "*cuenta y razon y mucho mas de manuales*", in quanto già revisore dei "*processos del fogueiamento*" riguardante quel donativo, fu lui a chiedere si contasse il denaro e si controllassero i manuali. Dalla verifica sarebbero risultati in cassa un 10.000 ducati in contanti e altri 4-500 in lettere di cambio di "*assentistas*" (quelli delle tratte del grano) su Genova e si sarebbe riscontrato l'ammanco, che per la lievità e in quanto probabile frutto di errori di calcolo, non gli venne imputato.

In effetti in luglio il vescovo di Alghero, in qualità di viceré interino e quindi di capo della giunta, lo autorizzava a rientrare in Spagna e in novembre, su richiesta del segretario della marchesa di Baiona, la stessa giunta (uno dei cui membri era sempre un commissario del S.U., ma un altro canonico) certificava che l'ammanco non esisteva ma era un errore di conteggio.

Più tardi, nel 1636, al giudice della R.U., Francesco Castro, in veste di visitatore del regno, dai manuali del periodo 1627-30 (quello in questione) risultavano 40.636 lire di "*dinero cobrado*" e non "*remitido*" (13.500 ducati circa, di massima corrispondenti a quanto ricordava il *contadore* uscente esserci in cassa al momento del controllo) e altre 21.656 "*que disen no se han cobrado*" (7.000 ducati circa, pari al 2,2% del donativo di quegli anni). Allo stesso Castro, mentre dalla certificazione rilasciata per il *contadore* uscente constava essersi fatta la verifica dei conti con la risultanza di un sia pur modesto ammanco, nell'ambiente (*todos me dicen*) si negava essersi mai proceduto a tale operazione.

Tutto ciò venne alla luce nel 1651, quando, in occasione della puntigliosa e prolungata visita generale del decano Pedro Martinez Rubio, si notarono difetti

e manchevolezze nel computo e nel rendiconto di questo donativo come di quelli successivi. Nulla di strano, tanto più se non solo esso, ma anche gli altri donativi vennero gestiti fuori di qualsiasi controllo da parte della pubblica amministrazione. Nulla di strano altresì, se queste procedure, alquanto privative, dovessero risultare aver influito sulle caratteristiche del materiale documentario e sulla sua stessa sopravvivenza.

Così il "*libro mayor*" intuitivamente da compilare a fine gestione, non è improbabile che non si tenesse affatto o lo si confezionasse al momento della revisione dei conti da parte delle istituzioni finanziarie del regno, come lascerebbero pensare i materiali di visita del menzionato Martinez Rubio.

Sono molti quindi i problemi aperti, tali che suggeriscono di comprendere anche i donativi, quando esista la documentazione relativa, nel progetto di edizione dei parlamenti sardi; problemi aperti sia rispetto agli organismi di gestione, alla loro composizione, al loro funzionamento e alle loro competenze, sia rispetto al donativo stesso, in ordine non tanto alle quote pattuite, quanto ai livelli di effettiva riscossione, che diventano problematici nel corso del Seicento, e alle forme di impiego delle somme erogate e per quali canali.

L'interesse a lumeggiare questo aspetto della vicenda parlamentare sarda è anche in funzione del fatto che esso può aiutare a cogliere le mutazioni di senso e di segno della vicenda parlamentare stessa, del suo quadro istituzionale e del suo peso politico. Per questo canale inoltre diventerebbe possibile saggiare il polso del rapporto tra società isolana e politica fiscale della monarchia, sia pure da un punto di vista molto specifico.

Per questo canale tuttavia si dovrebbe essere in grado di valutare le diverse forme di resistenza alla fiscalità regia, specie quando questa si fa particolarmente pressante; resistenze non solo parlamentari, bensì anche e più significativamente a livello della società locale, al fine di averne un più preciso quadro territoriale e di evidenziarne le differenziazioni nel tempo.

Di qui l'importanza di una edizione dei parlamenti sardi, che sia, per dirla con D'Agostino (cfr. la sua puntuale relazione), "a spettro largo".

BIBLIOGRAFIA

Si sono tenute utilmente presenti le edizioni dei parlamenti sardi curate da A. BOSCOLO (*I parlamenti di Alfonso il Magnanimo*), Milano, Giuffrè, 1953), da A. ERA (*Il parlamento sardo del 1481-85*, Milano, Giuffrè, 1955) e da G.C. SORGIA (*Il parlamento... Heredia 1553-54*, Milano, Giuffrè, 1963); dello stesso Era il *Contributo alla storia dei parlamenti sardi*, in "Studi Sassaresi", XII (1954). Tra gli scarsi contributi in materia ci si è serviti dei lavori di G. SERRI, in particolare *I donativi sardi del XVI secolo*, in B. ANATRA, R. PUDDU, G. SERRI, *Problemi di storia della Sardegna spagnola*, Cagliari, Edes, 1975 e dei riferimenti contenuti in J. DAY, B. ANATRA, L. SCARAFFIA, *La Sardegna medievale e moderna*, vol. X della *Storia d'Italia* diretta da G. Galasso, Torino, Utet, 1984.

I richiami ad alcune vicende del donativo Baiona sono presi dal *Sumario de todas las Cartas de S.M.... al Ill. S.D. Pedro Martinez Rubio ...* (1649-55), ms. della Biblioteca de Catalunya (Barcelona), fondo Toda y Güell.

I richiami di carattere generale provengono da G. ARDANT, *Théorie sociologique de l'impôt*, Paris, SEVPEN, 1965, (cfr. anche il suo saggio in *La formazione degli stati nazionali nell'Europa occidentale*, a cura di Ch. Tilly, Bologna, Il Mulino, 1984); J. LALINDE ABADIA, *Iniciación histórica al derecho español*, Barcelona, Ariel, 1970 (cfr. anche il suo *Los parlamentos...* in IX Cong. di St. della Corona d'Aragona, *Corona d'Aragona e il Mediterraneo*, vol. I, Napoli, S.N. di S.P. 1978); A. SESMA MUÑOZ, *La diputación del reino de Aragón en la época de Fernando II (1479-1510)*, Zaragoza, Instituto Fernando el Católico, 1977.

GABRIELLA OLLA REPETTO

**Lo stato delle fonti documentarie
ed i problemi connessi alla loro ricerca ed edizione**

Nel quadro dell'iniziativa assunta, sotto il patrocinio del Consiglio regionale della Sardegna, di promuovere l'edizione critica degli atti dei parlamenti del *Regnum Sardiniae*, mi è stato affidato, come membro del Comitato scientifico, l'incarico di individuare i problemi relativi alle fonti documentarie, perché fossero qui oggetto di discussione e di dibattito.

Prima di passare alla loro enunciazione, mi pare opportuno chiarire brevemente l'ottica e il campo della mia indagine.

Per quanto concerne la prima, ho tenuto costantemente presente la finalità eminentemente concreta dell'iniziativa, resistendo alle lusinghe del teoricismo; per quanto concerne il secondo, astrattamente illimitato, mi sono data due limiti, uno cronologico e l'altro qualitativo.

Nel valutare i problemi in questione, infatti, ho preso in esame le fonti relative ai parlamenti del periodo aragonese-spagnolo (1323-1720), volutamente rinviando ad altro momento quelle di epoca sabauda (1720-1848), affatto peculiari.

Delimitato il campo cronologicamente, mi sono trovata di fronte alle scelte qualitative e cioè su quali documenti svolgere l'indagine affidatami. Le possibilità emerse in seno al Comitato erano tre: 1) Atti dei parlamenti *stricto sensu*, e cioè i processi verbali delle riunioni plenarie dei tre stamenti e le pronunce regie sulle proposte parlamentari; 2) Atti dei parlamenti in senso lato, inclusivi anche dei verbali di riunione dei singoli bracci e degli atti di ripartizione dei donativi; 3) Atti relativi ai parlamenti, intendendosi per tali anche i documenti di carattere complementare, quali ad es. le istruzioni del re al viceré, i rapporti di questi al sovrano; i carteggi privati di membri degli stamenti, ecc.

Anche se la scelta definitiva — che è uno dei nodi dell'edizione critica, e per la quale rinvio alla relazione D'Agostino — trascende il mio incarico, ho dovuto provvisoriamente operarla per esigenze di concretezza.

Delle tre ipotesi, la prima che incarna quella che nella relazione D'Agostino è definita la concezione "istituzionale", e la terza, la c.d. concezione "costituzionale", ho preferito la seconda, che rappresenta un *quid medium* tra le due e può essere definita istituzionale "allargata". Essa, infatti, racchiude in sé la pri-

ma, di cui costituisce solo un ampliamento, e si pone rispetto alla terza come il suo nucleo essenziale ed indefettibile.

Da questa scelta è derivata un'ulteriore delimitazione del campo della ricerca, che necessariamente ha escluso gli archivi privati e le biblioteche, indispensabili solo ad un'edizione che si ispiri alla concezione costituzionale.

Silvio Lippi, nel noto inventario dell'Archivio di Stato di Cagliari del 1902 ¹, indica in 25 il numero dei parlamenti, tra ordinari e straordinari, celebrati in Sardegna durante la dominazione aragonese-spagnola, a partire dal primo del 1355 presieduto da Pietro IV, sino all'ultimo del 1698-99 presieduto dal viceré Giuseppe De Solis, conte de Montellano. Il suo elenco, rispetto al precedente del Tola (1868) che annovera 24 parlamenti ², attribuisce al viceré Angelo de Vilanova un parlamento straordinario del 1528. A. Mattone, ritornando recentemente sull'argomento ³, li riduce a 23, con l'eliminazione sia del Vilanova straordinario che di un de Eril, pure straordinario del 1621, entrambi di dubbia sussistenza.

Prendendo a base quest'ultima indicazione, presso l'Archivio di Stato di Cagliari esistono documenti di 19 parlamenti, mancando completamente la documentazione per 4 e, cioè, per i parlamenti di Pietro IV (1355), e dei viceré Martino de Cabrera (1530), Gastone de Moncada marchese de Aytona (1592-98), Antonio Coloma conte de Elda (1603).

Gli atti dei parlamenti sono conservati nel fondo *Antico archivio regio*: i processi verbali nella serie *Parlamenti* (1421-1708; unità 39; cc. 19.941; fasciate 39.882) ed il ripartimento dei donativi nella serie *Donativi* (1432-1717; unità 53; cc. 6.255; fasciate 12.510), per un totale di 52.392 fasciate.

Per la loro descrizione rinvio al prospetto preparato dalle dott.sse M. Cocco Ortu e M.B. Lai dell'Archivio di Stato di Cagliari ⁴, facendo presente che il riordinamento in corso delle due serie porterà qualche modifica dei dati rilevati, in senso positivo.

Ho esaminato attentamente questo materiale, al fine di stabilirne la natura e, cioè, se si tratta di documentazione diretta, o meno, e per verificare se essa presenta delle lacune, e, in caso positivo, di quale genere.

A questo punto devo aprire una parentesi.

Mentre lavoravo a questa indagine, la dott. Lai ha richiamato la mia attenzione su un carteggio da lei rinvenuto ⁵, intercorso negli anni 1884-1902 tra Antonio Manno, figlio del famoso storico Giuseppe, a sua volta storico ed araldista di vaglia, segretario della R. Deputazione di storia patria di Torino, ed il

¹ S. LIPPI, *Inventario del R. Archivio di Stato di Cagliari*, Cagliari 1902.

² P. TOLA, *Codex Diplomaticus Sardiniae*, II, Torino 1868, pp. 245-246.

³ A. MATTONE, *Un progetto di edizione degli atti dei Parlamenti sardi*, in "Quaderni sardi di storia", 4 (1983-1984), pp. 207-240.

⁴ Vedi questi Atti alle pp. 247-250 e in Appendice I.

⁵ Vedi questi Atti alle pp. 255-258.

poliedrico Filippo Vivanet, architetto e docente universitario di algebra e geometria, nonché poeta, storico, archeologo e socio cagliaritano della predetta Deputazione.

Questi due personaggi si possono definire il “committente” ed il curatore di quella che, a mio giudizio, è la più importante fra le iniziative editoriali degli atti parlamentari sardi che hanno preceduto l'attuale, per la conoscenza delle quali rinvio al citato studio di Mattone. Quella iniziativa, conclusasi lì per lì con un nulla di fatto, fu poi la matrice dell'unica realizzazione, operata in questo secolo dalla Deputazione di storia patria per la Sardegna, con i noti volumi di A. Era, di A. Boscolo e di G. Sorgia, pubblicanti rispettivamente i parlamenti di Perez Escrivá, Alfonso V e Fernandez de Heredia ⁶.

Nel carteggio Manno-Vivanet — ove sono affrontati problemi affatto identici a quelli che ne occupano — viene fatta un'accurata, anche se parziale, disamina dei documenti cagliaritani, la cui validità è garantita dall'avallo che ad essa diede l'eccellente archivista Ignazio Pillito, forse il suo vero artefice.

Il carteggio Manno-Vivanet è di un interesse, per la storia della società postunitaria, che supera il fatto dell'edizione parlamentare, illuminando il retroscena di intrighi torinesi e romani, e merita di per se stesso esame approfondito e, forse, pubblicazione integrale. Ai fini di questa indagine, esso ha rappresentato dapprima un autorevole confronto per le mie ricostruzioni, successivamente un rassicurante conforto.

Sulla base delle mie indagini e del carteggio Manno-Vivanet, ho infatti accertato che i documenti cagliaritani costituiscono la testimonianza diretta dell'attività dei parlamenti sardi, nonché la sedimentazione archivistica più organica e completa esistente in materia.

L'affermazione è frutto di un più lungo ragionamento, che riassumo nei suoi termini essenziali.

Il problema della natura archivistica della documentazione parlamentare sarda, e cioè se sia diretta o meno, deve essere risolto in termini istituzionali, in quanto è dalla natura giuridica del parlamento, soggetto produttore archivistico, che dipende e discende la natura e, quindi, l'individuazione del soggetto conservatore archivistico.

Ora, sul primo punto soccorrono i magistrali studi di Antonio Marongiu e, da ultimo, la sua relazione introduttiva al Seminario, che in più momenti ha toccato e sviscerato l'argomento.

Mi pare quindi non revocabile in dubbio che, sotto il profilo funzionale, il parlamento debba essere incardinato nell'amministrazione regia *lato sensu*, sia pure come organo *sui generis*, non potendosi diversamente interpretare le affermazioni del Marongiu che “essi erano non corpi costituzionali indipendenti e sovrani, ma solo il risultato dell'esercizio della prerogativa sovrana di convo-

⁶ A. ERA, *Il parlamento sardo del 1481-1485*, Milano 1955; A. BOSCOLO, *I parlamenti di Alfonso il Magnanimo*, Milano 1953; G. SORGIA, *Il parlamento del viceré Fernandez De Heredia (1553-1554)*, Milano 1963.

carne e di non convocarne" e che "il Re è il capo e il fondamento di tutto il parlamento" ⁷.

Come organi regi, non v'è dubbio che la conservazione della loro produzione archivistica incombesse all'amministrazione regia. Ma, a quale organo?

Si potrebbe, in prima analisi, pensare al parlamento stesso. Ma l'osservazione del Marongiu che ogni parlamento "veniva considerato come un nuovo organo senza rapporto di continuità con il precedente" ⁸, unita al fatto che, alla chiusura del parlamento e sino alla convocazione del successivo, non sopravviveva una sia pur minima struttura funzionale, lo esclude totalmente.

Si potrebbe, allora, pensare ai singoli bracci, anche perché almeno due di essi — ecclesiastico e regio — vantavano strutture conservative di tutto rispetto.

Ma, riflettendo che per i sovrani iberici l'archivio è sempre stato geloso strumento di potere ⁹, è impensabile che uno qualunque dei bracci potesse essere deputato a conservare documenti di interesse regio, tanto più se si considera che i bracci erano aggregazioni effimere di enti e soggetti, che duravano lo spazio di un parlamento e che, quindi, la conservazione degli atti parlamentari avrebbe dovuto essere appoggiata, in concreto, ad una delle specifiche istituzioni che li componevano, quali ad es. l'arcivescovo di Cagliari, o la città di Sassari, e così via.

Chiunque abbia un minimo di conoscenza degli ordinamenti sardo-iberici è in grado di valutare l'improponibilità di tale ipotesi; comunque, sussistono ampie prove che sui singoli bracci — o, meglio sugli enti (e le persone) che li componevano — incombeva l'unico onere di conservare le testimonianze delle proprie specifiche attività, e non dell'attività collegiale che si svolgeva nelle *Cortes*.

E perciò, anche se lo assolvevano poco e male, curie vescovili e città sarde ancora oggi possiedono testi di proposte di capitoli da loro avanzate, verbali di riunione del loro braccio, ecc. ¹⁰; e se alcune di esse conservano copia del vero e proprio processo parlamentare, si tratta di quella fatta redigere dal viceré per uso di quel braccio ¹¹.

Ciò porta a concludere che il soggetto archivistico conservatore non poteva essere che l'amministrazione regia, intesa in senso tecnico. Essa, come è noto,

⁷ V. questi Atti a p. 30.

⁸ V. questi Atti a p. 34 e segg.

⁹ G. OLLA REPETTO, *La politica archivistica di Alfonso IV d'Aragona*, in "La società mediterranea all'epoca del Vespro", 3, Comunicazioni, Palermo 1984, pp. 461-473 (XI Congresso di storia della Corona d'Aragona. Palermo-Trapani-Erice, 25-30 aprile 1982).

¹⁰ S. LIPPI, *L'Archivio comunale di Cagliari*, Cagliari 1897; M. PINNA, *L'Archivio comunale di Iglesias*, Cagliari-Sassari 1898; A. ERA, *Le raccolte di carte specialmente di re aragonesi e spagnoli (1260-1715) esistenti nel comune di Alghero*, Sassari 1927; M. PINNA, *L'Archivio del Duomo di Cagliari*, Cagliari-Sassari 1893.

¹¹ È il caso del processo verbale del parlamento presieduto da Michele Moncada nel 1583, di cui esiste una copia, redatta per uso dello stamento ecclesiastico, presso le *Cortes* di Madrid. Cfr. E. TODA y GÜELL, *Bibliografía española de Cerdeña*, Madrid 1890, p. 225.

vantava un archivio segreto di deposito, istituito in Cagliari da Alfonso IV nel 1332¹², presso cui erano destinati a confluire in ultima analisi tutti i documenti di interesse regio, prodotti in Sardegna, ma in prima istanza, l'obbligo di conservazione dei documenti parlamentari ricadeva sull'ufficio del viceré. Era questi, infatti, non solo il presidente del parlamento, ma anche il diretto interessato alla conservazione dei documenti, per i seguiti da dare al processo (trasmissione delle proposte al Re, ecc.), per il valore di essi come prova legale di diritti e di obbligazioni, come "precedente" rituale, ecc.

Ciò spiega il fatto che molte delle copie esistenti dei vari processi verbali siano state redatte per ordine dei viceré, ad uso di terzi o anche del proprio ufficio¹³.

Ritengo, inoltre, per analoga motivazione, che gli atti di ripartimento del donativo siano stati, invece, conservati presso l'ufficio del procuratore reale, organo centrale del settore patrimoniale¹⁴, a cui erano delegati il controllo dell'attuazione del ripartimento e la riscossione dei donativi.

Con passaggi successivi, che ometto per brevità ed in cui le vicende del soggetto archivistico conservatore sono diretta conseguenza di quelle istituzionali del soggetto archivistico produttore¹⁵, i documenti sono confluiti parte presso la R. Udienza parte presso il R. Archivio e, quindi, tutti all'Archivio di Stato di Cagliari.

L'*iter*, complesso e con articolate tappe temporali, si è concluso col versamento nel 1861 dell'ultimo lotto di documenti da parte della R. Corte d'Appello, in cui si era trasformata in ultima analisi, dopo la "fusione" col Piemonte, la R. Udienza¹⁶.

Accertata la natura diretta dei documenti parlamentari dell'Archivio di Stato di Cagliari, è importante verificare se essi presentano, o meno, delle lacune.

Al momento del versamento, i documenti erano sciolti ed in stato di conservazione non sempre ottimale per infiltrazioni d'umido e l'uso di inchiostri perforanti, specie nei documenti cinquecenteschi.

Su pressione del Vivanet, nel 1887, essi furono sottoposti ad un rudimentale restauro, inventariati e condizionati a volume. La legatura, per quanto stiamo ricostruendo, è avvenuta con qualche disordine, generando erronee collocazioni

¹² OLLA REPETTO, *La politica* cit.

¹³ Oltre il caso citato alla nota n. 11, cfr. la copia del processo verbale del parlamento di Perez Escrivá (1481-85) disposta dal viceré Dusay e la copia dei capitoli richiesti dal braccio militare nello stesso parlamento, fatta su richiesta del viceré de Rebolledo nel 1510, entrambe conservate presso l'Archivio di Stato di Cagliari, (*Parlamenti*, vol. 2 e vol. D8a, cc. 5-12 v.).

¹⁴ G. OLLA REPETTO, *Il primo "liber curiae" della procurazione reale di Sardegna (1413-1425)*, Roma 1974.

¹⁵ Un processo analogo è riscontrabile nella conservazione dei documenti dei *parlements* francesi, confluiti dapprima negli archivi delle rispettive *cours d'appel*, e di lì negli *Archives nationales et départementales*. Cfr. M. T. AUBRY, M. LANGLOIS, C. REYDELLET, *Les parlements de France et leurs archives*, in "La gazette des archives", 125-126 (1984), pp. 125-143.

¹⁶ L. LA VACCARA, *La Reale Udienza*, Cagliari 1928.

documentarie: ad esempio, nel parlamento de Heredia (1553) figura un fascicolo ove sono registrate le rendite cerealicole di Lula del 1680, mentre Era ha segnalato la presenza di documenti del parlamento Dusay del 1496 tra gli atti del parlamento Perez Escrivá del 1482-85 ¹⁷.

Pur con questo, la legatura ha avuto il grande merito di impedire il fenomeno di dispersione, fisiologico negli atti sciolti, e di inchiodare la consistenza delle due serie.

Eventi successivi, che si riteneva avessero portato ad un depauperamento delle serie, come la campagna acquisti degli atti parlamentari svolta dal Toda y Güell nel 1888-1890 (e che toccò solo archivi comunali ed ecclesiastici) ed i bombardamenti di Cagliari del 1943 (che pure interessarono consistentemente l'Archivio), in realtà non le coinvolsero minimamente.

Lo stato attuale della documentazione è quello originario e le lacune che vi si riscontrano oggi sono le stesse con cui dovettero fare i conti, senza risolverle, il Vivanet ed il Pillito e, più tardi, Silvio Lippi, incaricato dall'Accademia dei Lincei ¹⁸.

La natura delle lacune presentate dalla documentazione dell'Archivio di Stato di Cagliari è varia.

Il caso più grave e vistoso è quello già denunciato dei quattro parlamenti, per cui manca ogni testimonianza.

In ordine di gravità, viene poi il caso del parlamento di Geronimo Pimentel marchese de Bayona del 1631-1633, di cui esistono atti relativi al solo donativo. Più numerosi i casi di lacune modeste e sparse, quali negli atti del parlamento di Ximene Perez Escrivá (1482-1485), che non comprendono i verbali delle sedute d'apertura tenute a Oristano, o negli atti del parlamento di Giovanni Dusay (1497-1511), mancanti del verbale di quello straordinario del 1496 che l'ha preceduto.

Sono presenti, come è logico, anche lacune puntiformi, che interessano parole singole o loro parti, dovute in genere a macchie d'umido o d'inchiostro, ma si tratta di mancanze di scarso peso.

Ben più importanti, da ultimo, sono quelle legate al cattivo stato originario dei documenti, riscontrabili ad esempio negli atti del parlamento di Giovanni Coloma barone de Elda (1572-1574), vistosamente deteriorati dai micidiali inchiostri perforanti a base solforica usati in quel secolo.

Tirando le somme, le caratteristiche dei documenti parlamentari cagliaritari sono quelle proprie degli archivi dei secc. XV-XVII, quasi mai completi ed in perfetto stato di conservazione, e per essi — specie se non si adotta la concezione istituzionale *stricto iure* — è d'obbligo porsi il problema dell'integrazione.

La sua soluzione, oggi come ieri, è quella, additata per primo dal Vivanet, del ricorso ad altri archivi, italiani e spagnoli.

¹⁷ ARCHIVIO DI STATO DI CAGLIARI, *Antico archivio regio, Parlamenti*, vol. 159, cc. 438-444 v.; A. ERA, *Contributi alla storia dei Parlamenti sardi*, in "Studi sassaresi", s. II, XXVI (1955), pp. 28-32.

¹⁸ Sull'incarico al Lippi, cfr. MATTONE, *Un progetto* cit., p. 214.

Il Vivanet ne indica un numero ridottissimo (Archivio comunale di Cagliari, di Stato di Napoli, della Corona d'Aragona di Barcellona), che siamo in grado di moltiplicare, grazie ai numerosi lavori archivistici, alle pubblicazioni storiche, agli scambi culturali, alle missioni esplorative ed alle tante altre iniziative intraprese in questo secolo ¹⁹.

Il prospetto Cocco Ortu-Lai offre un ventaglio di possibilità, sconosciute al Vivanet (ed anche al Lippi), rappresentate dagli archivi comunali di Alghero, Iglesias, Oristano, Sassari e dagli archivi arcivescovili e del duomo di Cagliari, dall'*Archivo de las Cortes españolas* e dall'*Archivo histórico nacional* di Madrid, dall'*Archivo general* di Simancas, e dall'*Archivo del reino de Mallorca*.

Ma altre possibilità stanno emergendo da indagini locali in corso e molto aspettiamo dalle comunicazioni dei colleghi spagnoli.

Metodologicamente, però, un'indicazione fondamentale è già emersa. In presenza di documentazione diretta, qualunque parlamento ci si accinga a pubblicare, prima deve essere identificata e studiata la documentazione esistente presso l'Archivio di Stato di Cagliari e, solo sulla scorta della sua reale consistenza, stabilire se occorra integrarla ed in qual modo e misura.

Acquisire a priori tutta la documentazione esistente in altri archivi — spesso di rilevante consistenza — appare una dispendiosa operazione, che rischia nella maggior parte dei casi di portare sul tavolo del curatore nient'altro che una pluralità di copie del testo cagliaritano, come chiarirò meglio parlando dei problemi dell'edizione critica, che passo a delineare.

La certezza raggiunta che la documentazione dell'Archivio di Stato di Cagliari costituisce la testimonianza più organica e completa, esistente in merito all'attività dei parlamenti sardi, non esime dall'esame della sua natura diplomatica.

La brevità del tempo a disposizione e la complessità dell'analisi, non mi hanno consentito di condurla su tutto il materiale esistente, né alcun apporto è venuto dal carteggio Manno-Vivanet, mostrandosi il geniale architetto cagliaritano poco sensibile ai problemi diplomatici e quindi in posizione acritica, quasi "maurina", verso la fonte documentaria. Non credo però di allontanarmi dal vero affermando che la gran parte di quei documenti è costituita da originali e la minor parte da copie autentiche. Gli atti del parlamento Dusay (1496-1511) ad es., sono originali, quelli Fernandez de Heredia (1553-1554) in copia.

Per la documentazione integrativa, invece, il rapporto sembra porsi in termini inversi, meno numerosi gli originali, più abbondanti le copie.

Con tutte le riserve del caso e restando in attesa delle comunicazioni degli archivisti spagnoli, dalle relazioni esplorative Loddo Canepa ed Era ²⁰ e dagli

¹⁹ Per un quadro esauriente di questi rapporti, cfr. F. C. CASULA, *Sardegna e Spagna, Ricerche storiche* (1947-1968), Barcellona 1968; AA. VV., *Il contributo italiano agli studi catalani, 1945-1979*, "Atti dei convegni dell'Associazione italiana di studi catalani", Cosenza 1981; AA. VV., *Fonti e cronache italo-iberiche del basso medioevo. Prospettive di ricerca*, Firenze 1984 (Istituto italiano di cultura, Barcellona, Sezione di Studi Storici, I).

²⁰ F. LODDO CANEPA, *Missioni compiute a Barcellona dai proff. Bacchisio Motzo, Antonio*

inventari editi, sembra ad esempio potersi sperare che a Barcellona si trovino gli originali dei parlamenti Moncada de Aytona (1592-98) e Coloma de Elda (1603), mancanti a Cagliari, e di documenti particolari, come i verbali delle riunioni dei bracci, singole lettere convocatorie, ecc., mentre la grande massa dei documenti si presenta nelle forme della copia e della minuta.

Lo stesso discorso sembra doversi fare sulla scorta delle segnalazioni del Toda e di Era ²¹, anche per i documenti parlamentari da lui comprati in Sardegna, ed ora conservati presso le *Cortes* di Madrid. Né molto diversa è la situazione degli archivi sardi.

La tipologia delle copie esistenti presso quegli istituti è vasta: i casi più frequenti sono quelli delle copie autentiche, notarili o redatte in seno ad un ufficio pubblico (così il processo verbale del parlamento di Michele de Moncada del 1583, conservato presso le *Cortes* madrilene ²², che è la copia redatta d'ufficio per uso del braccio ecclesiastico), e delle registature (quali tutti i documenti di provenienza regia registrati nei *registros* di cancelleria di Barcellona: convocazioni, delibere regie sulle proposte, ecc.), ma non mancano i casi di copie semplici (atti del parlamento Perez Escrivá dell'Archivio comunale di Cagliari).

Non è chi non veda come il combinarsi di questo quadro diplomatico con la situazione archivistica, sopra delineata, porrà problemi di non poco momento ai curatori dell'edizione critica, quando affronteranno l'ineludibile esigenza di integrare la documentazione cagliaritano, originale e non.

Tutti i curatori, infatti, specie per i secoli XV e XVI, si troveranno dinnanzi al caso delle copie parallele, o perché avranno più copie, conservate in diversi archivi, per integrare le lacune dell'originale, o perché — ancor peggio — dovranno servirsi di più copie per ricostruire l'originale perduto.

È dato d'esperienza che la tradizione multipla del documento, mentre raramente genera il caso della recensione aperta, trattandosi per lo più di apografi diretti dall'originale perduto, crea serie difficoltà in sede di valutazione critica delle testimonianze pervenute (*recensio*) e, quindi, di ricostruzione nella forma più esatta possibile del testo originario (*emendatio*), se gli esemplari offrono lezioni divergenti. Il che, purtroppo, è la norma tra i testi dei documenti in copia anche autentica, norma a cui non sfuggono neppure i nostri.

Porto ad esempio, a preferenza dell'inedito per consentire l'immediato riscontro, i parlamenti di Pietro IV e di Ximene Perez Escrivá.

Era, Loddo Canepa Francesco e Boscolo Alberto per conto della Deputazione di storia patria della Sardegna negli anni 1951-52 coi sussidi concessi all'uso dalla Regione autonoma dell'isola, in "Archivio storico sardo", XXIV (1954), pp. 469-481; ID., *Relazione sommaria sull'attività della Deputazione sarda di storia patria per la pubblicazione degli atti dei parlamenti del Regno di Sardegna*, ibidem, pp. 482-484; ID., *Missione compiuta dai proff. F. Loddo Canepa e A. Boscolo presso l'Archivio storico nazionale di Madrid*, ibidem, pp. 498-500; A. ERA, *Relazione di una missione di studio a Madrid nel 1953*, ibidem, pp. 485-497.

²¹ TODA y GÜELL, *Bibliografia* cit.; ERA, *Relazione* cit., pp. 485-492.

²² TODA y GÜELL, *Bibliografia* cit., p. 225. L'ipotesi delle *copias fidedignas* è la più frequente anche in altri territori: cfr., per l'Aragona, A. SESMA MUÑOZ-E. SARASA SANCHEZ, *Cortes del Reino de Aragón. 1357-1451*, Valencia 1976, p. 10.

A. Solmi, che pubblicò le costituzioni di Pietro IV ²³, non ebbe a disposizione alcun originale, bensì un cartolare, il *Libre vert*, dell'Archivio comunale di Cagliari ed una registratura dell'Archivio della Corona d'Aragona di Barcellona. Le due copie, come è agevole rilevare, divergono frequentemente.

A. Era, per il parlamento di Perez Escrivá, ebbe a disposizione un originale incompleto dell'Archivio di Stato di Cagliari e, per integrarlo, registrazioni varie dell'Archivio della Corona d'Aragona ed una copia semplice dell'Archivio comunale di Cagliari. I testi delle copie divergono frequentemente.

È chiaro, quindi, che se l'edizione critica dei parlamenti sardi si estenderà quanto meno alla documentazione dei donativi — cosa difficilmente revocabile in dubbio sulla scorta della lucida analisi di B. Anatra ²⁴ — essa non potrà sfuggire ai nodi della *recensio* e della *emendatio*, che si prospettano entrambe tutt'altro che semplici.

Valga ad esempio il caso della registratura, unificando sotto questo nome sia quella vera e propria del documento in partenza, effettuata presso la cancelleria (o scrivania, ecc.) del suo autore, sia quella impropria del documento in arrivo, effettuata presso la cancelleria (o scrivania, ecc.) del suo destinatario.

L'*Archivo de la Corona de Aragón* di Barcellona annovera miriadi di registrazioni di documenti spediti in Sardegna, le cui registrazioni in arrivo sono ora conservate presso l'Archivio di Stato di Cagliari. Nella mia attività professionale, ho riscontrato molteplici volte lezioni divergenti tra le registrazioni barcelloinesi e quelle cagliaritanee; tra le registrazioni e l'originale; e addirittura tra più registrazioni barcelloinesi, quando il documento è stato registrato due volte. In tali casi, a quale testo si deve dare preminenza? Qual è la lezione più vicina all'originale, quella della registratura in arrivo o quella in partenza?

Ora, mentre per la prima è pacifica la natura di copia dall'originale, sulla seconda è guerra aperta sia tra diplomatisti che tra archivisti.

I poli estremi vanno dalla posizione del diplomatista francese Giry che la considera copia ²⁵, a quella dell'archivista tedesco Brenneke che la considera *urschrift*, minuta-originale ²⁶.

In effetti, non è possibile sposare a priori la più accattivante posizione del Brenneke, potendosi riconoscere la maggior vicinanza all'originale solo alla registratura di partenza, effettuata sul *mundum*, e non a quelle forse più numerose che intervengono in fasi precedenti dell'*iter* di redazione del documento.

Ma anche questo punto è estremamente controverso, perché difficile da accertare, praticando ogni cancelleria metodi differenti e non sempre rigorosamente osservati.

²³ A. SOLMI, *Le costituzioni del primo parlamento sardo del 1355*, in "Archivio storico sardo", VI (1910), pp. 193-272.

²⁴ Cfr. questi Atti alle pp. 187-196.

²⁵ A. GYRY, *Manuel de diplomatique*, Paris 1894, pp. 11-12.

²⁶ A. BRENNKE, *Archivistica. Contributo alla teoria ed alla storia archivistica europea*, Milano 1968, cap. 1, 6.

Nella stessa area della Corona d'Aragona, che vanta gli eccellenti studi di Sevillano Colom, Aragó, Trenchs, Casula e D'Arienzo ²⁷, la circostanza non è stata acclarata al cento per cento, pur propendendo questi autori per la registrazione sulla base del *mundum*.

La questione non è di poco momento, perché il posto che la registrazione del documento occupava nell'*iter* di redazione, è fondamentale per la determinazione del posto che gli compete nella tradizione del testo e, quindi, per la sua valutazione critica.

Della complessa tematica, si sono occupati molti autori, (De Boüard, Breslau, Giry, Paoli, Cencetti, Valenti, ecc.) ²⁸, e, senza voler imporre soluzioni, particolarmente vicini ai nostri problemi appaiono gli studi del Pratesi e del Falconi ²⁹. Comunque, non escludendo neppure l'elaborazione di nuovi criteri, ciò che non va perso di vista è l'esigenza di univocità nelle soluzioni prescelte, e di assoluto rispetto di esse da parte dei singoli curatori, apparendo minimo il margine di discrezionalità da concedere su questi temi in un'edizione critica.

Passo adesso ad un altro problema di fondo dell'edizione critica e, cioè, alla trascrizione dei documenti.

Per quanto la dottrina tradizionale consideri chiuso il discorso paleografico, con l'avvento delle scritture a stampa, recenti posizioni affrontano sul piano scientifico anche le problematiche dei secoli successivi. Ai fini dell'edizione dei parlamenti sardi, comunque, non può essere posta alcuna cesura temporale perché, seppure le scritture dei secoli XIV e XV offrono un pacchetto di tematiche

²⁷ F. SEVILLANO COLOM, *Apuntes para el estudio de la Cancilleria de Pedro IV el Ceremonioso*, in "Anuario de historia del derecho español", XX (1950), pp. 137-241; ID., *La Cancilleria de Fernando I el Católico*, in "Actas del V Congreso de historia de la Corona de Aragón", Palma de Mallorca 1955; ID., *Cancillerias de Fernando I de Antequera y de Alfonso V el Magnánimo*, in "Anuario de Historia del derecho español", XXIII (1965), pp. 169-216; ID., *De la Cancilleria de la Corona de Aragón*, in "Martínez Ferrando archivero. Miscelanea de estudios dedicados a su memoria", Barcelona 1968; F. C. CASULA, *La Cancilleria di Alfonso III il Benigno re d'Aragona (1327-1336)*, Padova 1967; ID., *Carte reali diplomatiche di Alfonso III il Benigno, re d'Aragona, riguardanti l'Italia*, Padova 1970; A.M. ARAGÓ CABAÑAS, *La escribania de Juan I*, in "Actas del VIII Congreso de historia de la Corona de Aragón", II, Valencia 1970, pp. 269-293; L. D'ARIENZO, *Carte reali diplomatiche di Pietro IV il Cerimonioso, re d'Aragona, riguardanti l'Italia*, Padova 1970; ID., *Gli scrivani della cancelleria aragonese all'epoca del re Pietro il Cerimonioso (1336-1387)*, in "Studi di paleografia e diplomatica", Padova 1974, pp. 171 e ss.; ID., *Il "signum tabellionis" e la sottoscrizione notarile degli scrivani di Cancelleria di Pietro IV d'Aragona*, in "Studi sardi", XXIV (1975-1977), pp. 291-329; I. TRENCHS ODENA, *Las escribanias catalano-aragonesas desde Ramon Berenguer IV a la minoria de Jaime I*, Zaragoza (s.d.); J. TRENCHS-A.M. ARAGÓ, *Las Cancillerias de la Corona de Aragón y Mallorca desde Jaime I a la muerte de Juan II*, Zaragoza (s.d.).

²⁸ A. DE BOÜARD, *Manuel de diplomatique française et pontificale*, Paris 1929; GIRY, *Manuel* cit.; C. PAOLI, *Diplomatica*, Firenze 1969; G. CENCETTI, *Lineamenti di storia della scrittura latina*, Bologna 1956; F. VALENTI, *Il documento medioevale*, Modena 1977.

²⁹ A. PRATESI, *Una questione di metodo: l'edizione delle fonti documentarie*, in "Rassegna degli Archivi di Stato", XVII (1957), pp. 312-333; E. FALCONI, *L'edizione diplomatica del documento e del manoscritto*, Parma 1969.

peculiari, sussiste sino al secolo XVII una consistente area di problemi comuni che richiedono disamina unitaria.

Per la vastità delle tematiche paleografiche, mi sono limitata ai soli criteri della trascrizione che, trascurando le frange, si riducono, a loro volta, alla scelta tra la trascrizione interpretativa, o libera, e la trascrizione imitativa, o rigorosa.

La trascrizione interpretativa, elaborata in Germania nel sec. XIX ed indissolubilmente legata alle superbe edizioni dei *Monumenta Germaniae historica* ed ai grandi nomi del Sickel, del Kehr e del Bresslau, è oggi universalmente seguita in Europa, in Unione Sovietica ed in America latina, e ad essa si ispirano edizioni di testi di lingue vergate in alfabeto latino, greco, cirillico, e altri.

In Italia, fu adottata dai maggiori diplomatisti (Lupi, Gloria, Paoli, Schiaparelli, ecc.), divenendo dal 1906 il metodo ufficiale dell'Istituto storico italiano³⁰ e di molte altre società storiche.

Nel dopoguerra, fu riproposto dal Cencetti³¹ e soprattutto dal già ricordato Pratesi, che ne ha dato una tra le migliori codificazioni. Ad integrarlo, è ora intervenuto un recente contributo del Tognetti³², che affronta il problema delle fonti in volgare, basilare per i nostri parlamenti, sul quale sono da tenere in particolare considerazione le indicazioni fornite da Cesare Casula e da Rafael Conde³³, per la trascrizione dei documenti in catalano.

L'insieme di questi testi offre un'ottima guida, e pratica, e scientifica, per qualunque edizione critica.

Come è noto, sotto il nome di trascrizione interpretativa si raggruppano diverse metodiche che tendono tutte a dare una lezione del testo più agevolmente intelleggibile per il lettore, grazie allo scioglimento di abbreviature, nessi e compendi, ed all'uso di punteggiatura e maiuscole, secondo lo stile contemporaneo. Essa, quindi, fornisce una prima interpretazione del testo, secondo il convincimento che se ne è fatto il trascrittore, al quale vengono lasciati pochi margini di incertezza e ambiguità.

In astratto, presenta, come possibile pericolo, la soggettività interpretativa che, però, in una edizione critica in cui la persona del trascrittore e del curatore coincidono, in niente differisce dalla soggettività propria di qualunque ricostruzione storica.

La trascrizione imitativa, invece, è nata in Inghilterra (con il *Domesday Book* di Abraham Farley del 1783, pubblicante il catasto fatto compilare da Guglielmo il Conquistatore nel 1086), dove è ancora praticata, incontrando altrove limitate utilizzazioni in campo didattico.

³⁰ "Bullettino dell'Istituto storico italiano", 28 (1906), pp. VII-XXI.

³¹ CENCETTI, *Lineamenti* cit.

³² G. TOGNETTI, *Criteri per la trascrizione dei testi medievali latini e italiani*, Roma 1982.

³³ F.C. CASULA, *Breve storia della scrittura in Sardegna*, Cagliari 1978; R. CONDE y DELGADO DE MOLINA, *Estudio tipológico de la documentación comercial y financiera medieval*, Valencia 1981.

Essa riproduce integralmente il testo allo scopo di fornire un'immagine fedele del manoscritto e delle sue caratteristiche esteriori.

Anche sotto la definizione di trascrizione imitativa, o rigorosa, si adunano in realtà varie forme, dalla più rigida che non solo rispetta l'interpunzione e la maiuscolazione del documento, ma addirittura non scioglie le abbreviature e i nessi, sino alla più attenuata che scioglie le abbreviazioni.

Questo tipo di trascrizione, la cui utilità anche sul piano didattico è messa sempre più in forse dalle raffinate tecniche della reprografia, è stata nel dopoguerra riproposta autorevolmente dal Masai, che teorizza un nuovo tipo di edizione definita *diplomatique* o *relève archéologique de textes*, molto vicina al sistema imitativo meno rigoroso ³⁴. La proposta del codicologo belga — respinta a priori dai più — è stata sottoposta ad attento esame dal Petrucci ³⁵, congiuntamente all'edizione dei documenti di Malcom IV di Scozia (1153-1165) curata da G.W.S. Barrow nel 1960, con analoghi criteri.

Premesso che per il Petrucci il perpetuarsi in Inghilterra del vecchio metodo "imitativo" è in parte da ricondurre "alla mancanza di una vera e propria scuola di diplomatica" inglese, nel merito conclude che il voler dare "un'immagine del testo ... troppo fedele al manoscritto" finisce con rendere tale immagine "appiattita, deformata e inutilizzabile".

Sul problema della trascrizione ha preso partito anche il Vivanet, che propone una trascrizione imitativa, con scioglimento di abbreviature e nessi, uso parsimonioso di punteggiature e rispetto della maiuscolazione originale. La motivazione di questa scelta risiede sia nell'esigenza di fedeltà al testo, che si avvertiva allora fortissima, non esistendo sistemi meccanici di riproduzione, sia nelle finalità dell'opera dichiaratamente destinata a un'*élite* di esperti, ritenendosi dal Vivanet che i lettori italiani non avrebbero letto i documenti, per ignoranza della lingua, ed i lettori sardi, pur avendone la conoscenza, non l'avrebbero fatto ugualmente.

L'indicazione, sia pure in negativo, è molto chiara, posto che l'edizione critica che ci si accinge a varare ha finalità diametralmente opposte a quelle dell'antica Deputazione torinese.

Ma il carteggio Manno-Vivanet fornisce anche un altro motivo di riflessione ed un avvertimento pratico non trascurabile: lo scoglio su cui si infranse l'iniziativa della Deputazione torinese e la difficoltà di base per cui essa si trascinò per 40 anni, dal 1865 (primo incarico al Baudi di Vesme) al 1905 (morte del Vivanet), fu infatti il problema della trascrizione, che né committente né curatori riuscirono a risolvere.

Certamente adesso disponiamo di ben altri strumenti tecnici e scientifici

³⁴ F. MASAI, *Principes et conventions de l'édition diplomatique*, in "Scriptorium", IV (1950), pp. 177-193.

³⁵ A. PETRUCCI, *L'edizione delle fonti documentarie: un problema sempre aperto*, in "Rivista storica italiana", LXXV (1963), pp. 69-80.

per affrontarlo e già sussistono rassicuranti, per restare in sola area sarda, le edizioni di Solmi, Era, Boscolo e Sorgia.

Importante, come per i diplomatistici, è che anche per i problemi paleografici si adottino soluzioni univoche, che non possono fermarsi alla generica scelta del metodo di trascrizione, bensì scendere alla minuzia delle regole concrete su cui, ahimè, divergono tutti i tecnici, pure convinti di seguire il medesimo metodo, o interpretativo, o rigorista.

Né inganni la spoglia tecnicità di siffatti problemi, perché come dice giustamente Petrucci, ed emerge chiaramente dalle posizioni del Vivanet, la scelta di un metodo di edizione delle fonti, a scapito di un altro, è la spia dell'orientamento storiografico che vi si sottende e, quindi, uno dei termometri più validi per apprezzarne la tensione culturale e le tendenze.

Mi si consenta, in chiusura, un rapidissimo cenno agli aspetti tipografici dell'edizione critica.

Trascrivere documenti redatti in lingue diverse (latino, catalano, castigliano, sardo), integrare lacune, segnalare in testo o in nota le varianti di un documento in tradizione plurima, ecc., deve essere comunicato al lettore con un simbolismo rigoroso ed univoco, che corra come un filo di sutura in tutta l'edizione. Simbolismo che ha la duplice funzione di tradurre in segni visivi, immediatamente percettibili, le questioni sostanziali e di offrire una chiave di lettura omogenea e costante.

La dottrina sull'argomento, abbondantissima e che ha i suoi apici nei diplomatisti e paleografi precedentemente citati, anche su questo punto non è univoca nelle soluzioni, e bene interverrà su di esso, come sui precedenti, il contributo di questo Seminario.

LE COMUNICAZIONI E IL DIBATTITO

MARIAROSA CARDIA

Una grande impresa culturale

La decisione della Presidenza del Consiglio Regionale di riprendere il lavoro iniziato nel secolo scorso per la pubblicazione degli *Acta Curiarum Regni Sardiniae* si colloca in una temperie politica e culturale che ha visto crescere nell'ultimo decennio in Sardegna la ricerca sui temi dell'identità regionale e porre domande più pressanti al lavoro storiografico.

Tra le iniziative culturali di grande respiro che il Consiglio di Presidenza ha voluto perciò promuovere, il progetto di edizione critica degli atti stamentari dal XIV al XIX secolo, nell'ambito di un più generale progetto di costituzione di una sezione storica dell'Archivio del Consiglio Regionale, rappresenta indubbiamente l'impegno più rilevante. L'edizione di questa raccolta documentaria della nostra storia medioevale e moderna può consentire, infatti, una più compiuta e diffusa conoscenza delle tradizioni storico-giuridiche della Sardegna nell'ambito dell'evoluzione della società e delle istituzioni rappresentative europee. Dall'esame del peculiare ruolo che i Parlamenti andarono assumendo in rapporto alla società isolana in quel corso storico plurisecolare si potrà non soltanto valutare meglio quanto questo istituto rappresentativo di una classe dominante esterna seppe divenire strumento di unità amministrativa e territoriale della Sardegna e organo giuridicamente e politicamente rappresentativo, ma si potrà, più in generale, recuperare dall'oblio una fonte preziosa per la conoscenza della storia sarda nel più ampio contesto europeo, dei processi di unificazione nazionale, di fusione etnica, di evoluzione del mondo feudale isolano. È questo il senso del rilievo dato all'utilizzazione anche della documentazione indiretta, al fine di consentire uno studio dell'istituzione nell'ambito sociale in cui opera.

Con questa consapevolezza il Consiglio di Presidenza decise nel 1983 di accertare, con la collaborazione di esperti, le modalità e i tempi necessari per la realizzazione del lavoro, nonché il relativo onere finanziario. A tal fine si svolsero due riunioni con gli studiosi degli Atenei sardi interessati alla materia e con i rappresentanti della Deputazione di Storia Patria, della Soprintendenza Archivistica regionale, degli Archivi provinciali. Scaturirono da quegli incontri numerosi e preziosi suggerimenti e contributi in ordine ai problemi metodologici,

finanziari, di reperimento del materiale, editoriali. Si decise, quindi, di istituire un Comitato scientifico composto da alcuni membri del Consiglio di Presidenza e da rappresentanti degli Atenei sardi, della Deputazione di Storia Patria, degli Archivi, della Commission Internationale pour l'Histoire des Assemblées d'Etats, del Consiglio Nazionale delle Ricerche e dell'UNESCO.

Lavorare all'interno di questo Comitato ha comportato per i suoi membri percorrere un viaggio a ritroso nel tempo, riprendendo la trama di una "storica" iniziativa sulla quale sin dalla seconda metà dell'Ottocento si cimentarono storici, paleografi, archivisti. Sono riemersi così all'attenzione dei contemporanei tutti gli sforzi generosi di coloro che, da oltre un secolo, talvolta in una vanificante solitudine, si sono impegnati nella ricognizione e nella documentazione delle fonti parlamentari, da Vittorio Angius a Pasquale Tola, a Carlo Baudi di Vesme e Carlo Felice Comino, a Filippo Vivaret, a Eduard Toda y Güell, a Silvio Lippi, fino all'iniziativa della Deputazione di Storia Patria patrocinata negli anni '50 dalla Regione Sarda. Iniziativa, quest'ultima, anch'essa rimasta incompiuta dopo la pubblicazione nel 1953 degli Atti dei Parlamenti di Alfonso V il Magnanimo (1421-52), a cura del prof. A. Boscolo, nel 1955 degli Atti del Parlamento di Ximene Perez Scrivà (1481-85), a cura del prof. A. Era, e nel 1963 degli Atti del Parlamento di Lorenzo di Heredia (1553-54), a cura del prof. G. Sorgia.

Le difficoltà che quegli studiosi incontrarono nel passato permangono ancor oggi: ampiezza e dispersione delle fonti, loro stato di conservazione, costi economici e intellettuali. Ma oggi esiste certo un apporto di energie intellettuali e finanziarie più consistente rispetto al passato e che fa ben sperare che "la fatica di radunare le fronde sparse" compiuta dal prof. Francesco Loddo Canepa e dagli altri studiosi non sia stata vana.

D'altra parte, insieme ad un processo politico e culturale connotato da una forte domanda di conoscenza storica, è in atto una ripresa degli studi sulle istituzioni parlamentari, che estende il proprio campo di ricerca dall'analisi giuridico-formale dell'istituzione all'analisi delle connessioni tra il livello istituzionale e il livello sociale nella loro intersezione ed evoluzione. Perciò questa iniziativa ha richiesto un confronto assai ampio, che consentisse un pieno e consapevole coinvolgimento delle forze intellettuali italiane e straniere, e in particolare degli studiosi che operano nella nostra regione. A questi studiosi e fra essi ai numerosi giovani ricercatori è affidato ora questo impegnativo compito.

ANTONIO MUT CALAFELL

**Fuentes documentales para la historia de Cerdeña
en el Archivo del Reino de Mallorca**

Correspondiendo a la amable invitación del Consiglio Regionale della Sardegna de participar en el Seminario de Estudios sobre "Istituzioni rappresentative nella Sardegna medievale e moderna. Per un'edizione critica degli atti dei Parlamenti Sardi", he realizado una investigación en el Archivo Histórico del Reino de Mallorca con el fin de contestar al cuestionario que me fue enviado acerca de la existencia en el mismo de fuentes documentales directamente relacionadas con este tema específico.

Lamentablemente los resultados han sido negativos.

Con todo, al hilo de mi búsqueda, he detectado algunos núcleos de documentación que, de profundizarse en ellos, pueden resultar de interés para un mejor conocimiento de las relaciones entre las islas del Archipiélago Balear y Cerdeña, tanto en la época del Reino dependiente de Mallorca — surgido en 1276 por voluntad testamentaria de su Conquistador Jaime I en la persona de su segundogénito, Jaime II de Mallorca, y extinguido a raíz de la ocupación militar de las islas por Pedro IV de Aragón en 1343 y la derrota y muerte de Jaime III de Mallorca en la batalla de Llucmajor en 1349 —, como en los años posteriores; después de la anexión del pequeño Reino por los Monarcas aragoneses.

Si me animo a exponer aquí en forma muy resumida algunos de los resultados de esta exploración general es inducido por el deseo de que mi presencia en el Seminario pueda ser algo más que testimonial — fruto de actuaciones profesionales y de sentimientos de simpatía y amistad — y porque obro bajo la impresión de que las publicaciones más importantes de la numerosa bibliografía producida sobre la historia sarda no han tenido en cuenta, o muy escasamente, los fondos documentales de nuestro Archivo, a excepción de los trabajos realizados por algunos historiadores nativos o afincados en Mallorca en estos últimos años ¹.

¹ Resultaría superfluo repetir aquí la larga lista de obras impresas, ampliamente conocidas, sobre la historia de Cerdeña. Con todo citaré algunas de las últimas publicaciones realizadas por nuestros historiadores mallorquines, naturales o de adopción, en las cuales se hace

Aun así, estimo que todavía se halla por hacer un estudio que proporcione una visión de conjunto o globalizada de lo que han sido los nexos entre Cerdeña y Mallorca a lo largo de los siglos.

Estas notas no tienen otra finalidad que la de aportar algunas pistas sobre focos documentales en los que habría que basar las líneas de una posible investigación al respecto en el Archivo mallorquín.

Las noticias o datos relacionados con la isla de Cerdeña existentes en el mismo hay que buscarlos fundamentalmente en las Secciones siguientes: *Gobernación*, *Real Patrimonio*, *"Universitat de la Ciutat i Regne de Mallorca"* y *Notarios*².

1. *Gobernación*

En el Reino de Mallorca, desde los tiempos inmediatos a su conquista por Jaime I a partir de 1229, existió en los estrados más altos de su organización político-administrativa un representante directo del poder real que en ausencia de los Soberanos actuaba como *"alter ego"* de los mismos, el cual ostentó diversas denominaciones tales como la de Lugarteniente general, Gobernador o Gobernador general y más adelante la de Virrey, con funciones y matices entre ellas aún no perfectamente delimitados, siendo así que en ocasiones dichos oficiales acumulaban varios de tales títulos, como por ejemplo los de Lugarteniente, Capitán general y Gobernador del Reino de Mallorca e islas adyacentes, o bien los de Virrey y Capitán general, etc. ...! A partir del Decreto de Nueva Planta de 1715 estos hombres, de la máxima confianza de los Reyes, pasan a llamarse Comandantes generales de Mallorca y Eivissa, puesto que Menorca se hallaba por entonces bajo dominio extranjero.

En algunas de las series documentales del Archivo de la Gobernación se hallan referencias frecuentes a Cerdeña.

Estas series documentales son básicamente las de *"Lletres reials"*, *"Lletres comunes"* y *"Llicències i guiatges"*, sin excluir otras como las de *"Pregons"*, *"Suplicacions"* o entre sus Códices.

referencia con mayor o menor especificación a la misma: B. FONT OBRADOR, *El Ilmo. y Rvdmo. D. Francisco Thomás de Taxaquet, Obispo de Ampurias y Civita (Cerdeña)*, en *"Studi Sardi"*, vol. XVIII (1962-1963); A. SANTAMARIA ARANDEZ, *El Gobierno de Olfo de Prócida. Una década de la historia de Mallorca (1365-1375)*, en *"Hispania"*, t. XXV (1965), pág. 184-218 y 367-412; ID., *Cautivos genoveses en Mallorca durante las campañas sardas de 1353-1355*, en *"Anuario de Estudios Medievales"*, n. 5 (1968), pág. 510-516; ID., *Mallorca en el siglo XIV*, en *"Anuario de Estudios Medievales"*, n. 7, (1970-1971), pág. 165-236; F. SEVILLANO COLOM, *Cautivos sardos en Mallorca (siglo XIV)*, en *"Studi Sardi"*, vol. XXI (1968); ID., *Navegaciones mediterráneas (siglos XI-XVI). Valor del puerto de Mallorca*, en *Navigazioni mediterranee e connessioni continentali*, a cura di Rago-
sta, Napoli, Lucio Pironti Ed., 1982, pág. 15-74; F. SEVILLANO COLOM y J. POU MUNTANER, *Historia del puerto del Palma de Mallorca*, Palma de Mallorca, Instituto de Estudios Baleáricos, 1974.

² Para más datos sobre el Archivo, véase A. MUT CALAFELL, *Guía Sumaria del Archivo del Reino de Mallorca*, Madrid, Subdirección General de Archivos, 1984.

Las "Lletres reials" son registros de la correspondencia recibida de los Monarcas por sus Lugartenientes o Gobernadores en el Reino de Mallorca, o bien la que éstos les enviaban. La serie está compuesta por 106 volúmenes que van de 1301 a 1745.

No es de extrañar que en una documentación tan importante aparezca reiteradamente el nombre de Cerdeña sobre todo en períodos cruciales para la historia sarda, como es a lo largo del siglo XIV ³.

Por su parte la serie de "Lletres comunes" está integrada por 418 volúmenes de registros de la correspondencia común — es decir, no real — desde 1330 a 1644 que recibían, y sobre todo expedían, los Lugartenientes o Gobernadores y que permite seguir con detalle toda la relación epistolar entre ellos y sus súbditos — son abundantísimas las cartas dirigidas a los Bailes y otros oficiales de las diversas poblaciones del Reino — o bien con las autoridades de otros Reinos y países, entre los que aparecen sin duda Cerdeña desde los tiempos de los Monarcas de la dinastía privativa del Reino de Mallorca como he podido observar ⁴.

Igualmente figuran datos relativos a la isla sarda en la serie de "Llicències i guiatges" constituida por 8 volúmenes de los años 1359 a 1460 en los que quedan registrados los salvoconductos y las autorizaciones concedidas por los Gobernadores en nombre del Rey con distintas finalidades. Generalmente se ha estudiado sobre todo la parte de salvoconductos relacionados con la navegación

³ El Prof. Alvaro Santamaría Arandez en la obra ya citada *El gobierno de Olfo de Prócida* ..., a la cual nos remitimos, dio ya a conocer la existencia de numerosos documentos referidos a esta época, de los cuales entresacamos a título de ejemplo los siguientes:

1365, mayo, 25. *Murviedro*. Pedro IV, en vista de que el Rey de Castilla está preparando una flota de guerra, y a fin de preparar la propia, ordena a Olfo de Prócida, Gobernador del Reino de Mallorca, que envíe una nave armada a Sicilia y Cerdeña y otra a Berberí con el fin de entregar dirigidas a los patrones de naves y cocas de más de 400 salmas para que las de Mallorca regresen a Mallorca y las de Barcelona a Barcelona. ("Lletres reials", 24, fol. 18).

1369, diciembre, 11. *Valencia*. Pedro IV ordena a Olfo de Prócida que haga pregonar que todas las personas que hiberan recibido propiedades o cargos en Cerdeña se trasladen a dicha isla en el curso del mes de marzo siguiente preparados para su defensa, presentándose ante el Gobernador de la villa en cuyo término radicarán sus propiedades y sin poder ausentarse de ella sin su licencia o la del Gobernador; y así mismo que los que rehúsen regresar a Cerdeña pierdan sus posesiones y cargos en la misma. ("Lletres reials", 25, fol. 2).

1371, julio, 15. *Valencia*. Pedro IV comunica a Olfo de Prócida que Juan Salvador tenía el propósito de vender en Mallorca una nave denominada "Santa María", por cuyo motivo no debe ser requisada a causa de la movilización de efectivos navales requeridos por la guerra de Cerdeña. ("Lletres reials", 27, fol. 93).

1374, febrero. *Barcelona*. Pedro IV otorga salvoconducto a Gabriel Coch, Lorens Roca y P. Vicens, vecinos de Selva, para trasladarse a Cerdeña, donde debían permanecer por lo menos seis meses. ("Lletres reials", 29, fol. 48).

⁴ Estos son algunos ejemplos de los documentos que pueden encontrarse en esta serie:

1338, septiembre, 30. *Mallorca*. Roger de Rovenach, Lugarteniente de Jaime III en el Reino de Mallorca, solicita a los Gobernadores, Vegueres, Bailes y otros oficiales que ejercen jurisdicción en la isla de Cerdeña que hagan cumplimentar unos capítulos presentados por Bernardo Sa Riba y los interrogatorios realizados por parte de Margarita, mujer de Macià Paladilla, relativos a una cuestión que se estaba ventilando en la Curia de la Gobernación de Mallorca entre ésta, por una parte, y el citado Sa Riba en nombre de Guillermo Augusto, Jacobo Manfre-

y con el comercio por mar, pero este aspecto no es exclusivo de la documentación como con frecuencia se cree ⁵.

La serie de "Pregons" está compuesta por 27 volúmenes de los siglos XIV a XVIII los cuales son también registros de los bandos y edictos mandados pregonar públicamente por el Gobernador para general conocimiento, en los cuales

di y Pedro Fabra, de otra; en cuya cuestión Sa Riba presentó como testigos a Pedro Serra, Francisco Sent Climent, Adrover Botiguer, Vesiano Botiguer, Guillem Aost y Francisco de Brull, que están en Cerdeña; y que realizadas las deposiciones de dichos testigos se las envien a Mallorca. ("Lletres comunes", A.H. 1, fol. 172 v.).

1339, junio, 23. *Mallorca*. Roger de Rovenach da seguridades a una coca bayonesa de dos cubiertas llamada "San Antonio", de Jaime Serra, ciudadano de Barcelona, que venía de la isla de Cerdeña cargada en su mayor parte de trigo y mercancías de súbditos del Rey de Aragón, la cual se hallaba en aguas de Capdepera y no quería entrar en el puerto de la ciudad de Mallorca por temor a que se le hicieran marcas o represalias. ("Lletres comunes", A.H. 1, fol. 299).

1339, junio, 8. *Mallorca*. Roger de Rovenach pide a los Canónigos y Cabildo de la Seo del Arzobispado de Arborea que de los bienes que posean de propiedad de Fray Juan de Clayrano, difunto, Obispo de Terralleo, hermano del difunto Arzobispo libras en las que el Obispo le estaba obligando. ("Lletres comunes", A.H. 1, fol. 313 v). La misma carta se dirige al Juez de Arborea. (Ibidem).

1339, septiembre, 20. *Mallorca*. Roger de Rovenach, a instancia de los Jurados de Mallorca, manda a los patronos de una nave de dos cubiertas llamada "San Cristóbal" ir al castillo de Cállar a cargar trigo y a traerlo al puerto de la ciudad de Mallorca, no obstante dicha nave estuviera ya fletada, con el fin de socorrer las necesidades del Reino de Mallorca, sirviendo dicho documento de salvaguarda al patrón. ("Lletres comunes", A.H. 1, fol. 360).

1339, octubre, 18. *Mallorca*. Hugo de Totzo, portanteus del Lugarteniente del Rey Jaime III de Mallorca, manda a Bonanat Bruguera, patrón de la coca bayonesa de dos cubiertas "San Cristóbal" que, de ser cierto que Arnaldo Sabet es copatrón de dicha nave y que la fletó y alquiló a unos mercaderes de Mallorca para ir a Cerdeña a cargar trigo y traerlo a Mallorca, lo reciba por patrón de la misma por la mitad de dicha nave y que sus marineros le juren lealtad. ("Lletres comunes", A.H. 1, fol. 384).

1354, junio, 20. *Mallorca*. Guillem de Llagostera, Lugarteniente de Gobernador del Reino de Mallorca, ordena a los Bailes de las villas de dicho Reino que hagan pregonar las normas sobre custodia de cautivos genoveses procedentes de la guerra de Cerdeña. ("Lletres comunes", A.H. 13, fol. 69-70 y 78v-79).

1355, abril, 18. *Mallorca*. Guillem de Llagostera informa a Ramon Safortesa, Simó Berenguer y a los otros Clavarios, que los Jurados de Mallorca han otorgado 15.000 libras de Mallorca al Rey de Aragón para ayuda de su ida a Cerdeña; que se encarguen de la recaudación de fondos y los entreguen al Procurador Real, Jaume Negre, pero descontando el dinero que los Jurados ya habían adelantado en ayuda de la armada. ("Lletres comunes", A.H. 15, fol. 65v.).

1371, diciembre, 15. *Mallorca*. Berenguer de Tagamanent, Lugarteniente de Gobernador del Reino de Mallorca, comunica a Pedro IV el rumor de que el Infante Jaime de Mallorca se había coaligado con el Juez de Arborea y que con éste y otras personas proyectaba desembarcar en Mallorca y otras noticias al respecto ("Lletres comunes", A.H. 37, fol. 179).

1372, septiembre, 23. *Mallorca*. Se pregona en Mallorca la orden de revocación de salvoconductos otorgados por Pedro IV a cuantos se comprometieran a aportar vituallas para abastecer a las compañías que luchaban en Cerdeña. Entre los salvoconductos concedidos figuraba el de Berenguer de Montagut, de Inca, quien se había comprometido a enviar a Cerdeña 15 botas de vino y 100 cuarteras de cebada. ("Lletres comunes", A.H. 40, s./f.).

La existencia de los últimos 4 documentos había sido ya dada a conocer por Alvaro Santamaría Arandez en *Cautivos genoveses en Mallorca ... y El Gobierno de Olfo de Prócida...*, obras ya citadas.

⁵ Igualmente a título de ejemplo podemos citar la existencia en el volumen 3 de "Licèn-

pueden figurar incidentalmente noticias relacionadas con Cerdeña, por ejemplo con motivo de alistamiento de tropas.

Otra serie, la de "Suplicacions", que consta de 88 tomos correspondientes a los años 1299 hasta 1757, registra los pleitos y causas juzgadas por el Rey, cuando éste se hallaba presente en la isla, o bien por su Lugarteniente en su ausencia, pueden proporcionar esporádicamente información sarda.

Uno de los conjuntos documentales más importantes del Archivo del Reino de Mallorca consiste en una colección de Códices que tienen procedencia distinta y formaban parte particularmente de los Archivos de instituciones tales como la "Universitat de la Ciutat i Regne de Mallorca", el "Sindicat de fora" y la "Curia de la Governación", de cuya documentación eran piezas destacadas tanto por su valor histórico-jurídico como por el artístico.

En general se trata de recopilaciones de documentos esenciales para la vida del Reino mallorquín tales como los privilegios otorgados por sus Monarcas, bulas pontificias, convenios y concordias, estilos y constituciones de Curia, capítulos y ordenaciones, estatutos, sentencias, capítulos de Cortes, etc., etc.

Entre los originarios de la Curia de los Lugartenientes o Gobernadores figura el denominado "Jurisdiccions e stils" entre cuyas páginas se fueron anotando, al lado de las copias de los documentos clásicos que conforman estos manuscritos especiales, una mezcolanza de informaciones tan abigarradas como noticias, máximas, fragmentos de poesía, etc., etc., donde pueden encontrarse esporádicamente datos relacionados con la isla de Cerdeña⁶; e igualmente entre las hojas del largo proceso incoado ante el Gobernador de Mallorca que lleva por nombre "Libre d'En Çagarriga per les ayguas de la sèquia" donde figuran referencias a privilegios concedidos por Pedro IV durante su estancia en Cerdeña⁷.

2. Real Patrimonio

El Archivo del Real Patrimonio contiene la documentación relativa a la administración de los bienes, rentas y derechos que poseían los Reyes en Mallorca, o sea, la de la hacienda y finanzas reales.

cies i Guiatges", de los años 1374 a 1377, de frecuentes salvoconductos otorgados por el lugarteniente de Gobernador general del Reino de Mallorca para sacar de Mallorca y llevarlos a otras partes a diversos cautivos sardos, hombres y mujeres, que fueron dados a conocer por Francisco Sevillano Colom en la obra ya citada *Cautivos sardos en Mallorca*.... También pueden encontrarse en este mismo volumen salvoconductos concedidos con la finalidad de poder exportar de Mallorca vituallas con destino a Cerdeña.

⁶ En una de tales notas se indica la llegada al puerto de Mallorca, el 17 de mayo de 1420, del Rey Alfonso V de camino hacia Cerdeña. (fol. 5v.). E igualmente el desembarco en el puerto de Alcúdia el 3 de junio de 1535 del Emperador Carlos V, procedente de Barcelona, vía Cállor "ahon se diu lo sperauen altre gran nombre de naus y galeras de levant per la desirade empresa de Tunis..." (fol. 181).

⁷ Así por ejemplo este Rey, estando en Alguer el 8 de diciembre de 1354, concede a Bona-

Inicialmente el Real Patrimonio de las islas estuvo regentado por el Baile del Reino de Mallorca y poco después, a partir de las reformas promovidas por Jaime II de Mallorca, primero de los Monarcas de la Casa de Mallorca, tuvo a su frente a un Procurador Real, oficial de gran importancia dentro del sistema de gobierno del Reino mallorquín, como segunda autoridad después de los Lugartenientes o Gobernadores. Felipe V, el primero de los Borbones españoles, lo sustituyó a partir de 1715 con la implantación de un Intendente del Ejército y Reino de Mallorca. Ya en el siglo XIX al frente del Real Patrimonio balear se puso a un Administrador o Baile general, con residencia en la capital de la isla mayor, más dos Administradores subalternos establecidos en las islas de Menorca y Eivissa, respectivamente.

Las series documentales que pueden revestir mayor interés para Cerdeña dentro de esta Sección son las de "Lletres reials" y todo un conjunto de libros destinados a operaciones contables, como los denominados "Llibres de comptes", "Llibres de rebudes", "Llibres de dades", "Llibres de rebudes e dades", "Llibres de deutes", o al control de la administración de derechos, como el del "anacoratge", o de servicios e instalaciones como la "dressana" o atarazanas.

Las "Lletres reials", al igual que la serie homónima de Gobernación, son volúmenes donde se registran las cartas del Rey recibidas por el Procurador Real o las dirigidas por éste al primero. Forman una serie que consta de un centenar de libros de los siglos XIV a XVIII en los cuales se encuentran datos que conciernen a Cerdeña ⁸.

Si pasamos a los "Llibres de comptes" o de "retiments de comptes" nos hallamos con unos cien volúmenes, desde el siglo XIII al XVII, en los que también aparecen anotaciones contables efectuadas con relación a la isla sarda desde la época del Reino de Mallorca independiente ⁹.

En cuanto a la serie de "Rebudes", con unos 350 volúmenes desde princi-

nat Massanet el uso de aguas en Mallorca; y estando en Cáller el 19 de junio de 1359 concede a Jaime Bru una tanda de agua para regar un huerto cerca de la vía d'En Barber (fol. 186).

⁸ Con seguridad aparecen datos de esta naturaleza en el registro de "Lletres reials", 25, de los años 1323 a 1327, con órdenes de pago en relación con la campaña de Cerdeña, y en los registros 31, de los años 1364 a 1369 y 32, de los años 1370 a 1376.

⁹ Así por ejemplo en el "Llibre de comptes" del año 1325 figuran partidas de pagos como las siguientes: pago de 8 libras, 6 sueldos, 2 dineros, a P. Guayta y Bertran Satarrat y a seis compañeros, Corredores, quienes han vendido 8 galeras y "uxers" del Rey de Mallorca de los que vinieron de Cerdeña, a razón de 1 malla por libra (fol. 57); pago 7 libras, 11 sueldos, 10 dineros, a Rocha Fort por arreglo de armas del pariage, que se habían tomado para la armada que se hizo cuando R. Sent Martí pasó como Almirante a Cerdeña al morir G. de Torre (fol. 59). Igualmente en el del año 1327 aparecen partidas como las siguientes: pago de 11 libras, 12 sueldos, 6 dineros, a Antich Sa Jola, padre y heredero de Antonio Sa Jola, balletero en la armada de Cerdeña mandada por el Almirante Hugo de Totzó, por 8 meses y 27 días de servicio, a más de los 4 meses que le pagaron cuando la armada partió de Mallorca "abatuts lor préstechs que li foren fets en Cerdunya per en P. de Monsó, visalmirayl" (fol. 50); pago de 37 libras, 10 sueldos, a P. de Monsó por mandato del Infante don Felipe de Mallorca, en calidad de despensero suyo en Cerdeña después de la muerte de P. Ribes, por 7 meses y medio de servicio, a razon de 5 libras al mes (fol. 150v.), etc...

pios del siglo XIV a finales del XVI, que reflejan los ingresos realizados a favor del Real Patrimonio es igualmente factible tropezar con datos esporádicos que hacen referencia a Cerdeña ¹⁰.

Estos datos se tornan más abundantes en el capítulo de gastos recogidos en los "Llibres de dades", una serie integrada por unos 300 volúmenes que abarcan desde comienzos del siglo XIV hasta fines del XVI. Con frecuencia las noticias relacionadas con Cerdeña aparecen en el capítulo de pagos denominado "Dades extraordinaries" que se refieren por ejemplo a la fabricación de galeras, a su armamento y avituallamiento, al pago de salarios de personal enrolado, etc. ... ¹¹.

Los "Llibres de deutes", por su parte, son una reducida serie de 14 volúmenes de los siglos XIV a XVII, es decir, con grandes lagunas de documentación, entre la que aparecen datos relacionados con Cerdeña.

Otra serie, muy utilizada ya por algunos investigadores, es la de "Ancoratge" constituida por 6 libros de los años 1321 a 1340 en los cuales se apuntaban los barcos que anclaban en el puerto de Mallorca a efectos de pago de este derecho, indicando su procedencia, la carga que llevaban, etc. ... Estas noticias resultan de utilidad para documentar las relaciones comerciales existentes desde Cerdeña hacia Mallorca que Francisco Sevillano Colom, anterior Director del Archivo del Reino de Mallorca, centró en tres mercancías: los granos, el queso y la carne de cerdo, según expuso en su trabajo "Navegaciones mediterráneas (siglos XI-XVI).: Valor del puerto de Mallorca", antes citado.

Finalmente en el Archivo del Real Patrimonio se conservan algunos fragmentos de libros de administración de las atarazanas de Mallorca, los "Llibres de la dressana", de los cuales se puede obtener información sobre Cerdeña.

3. *Universitat de la Ciutat i Regne de Mallorca*

Esta Sección comprende la documentación correspondiente a los diversos órganos y dependencias del régimen municipal otorgado por Jaime I y sus sucesores a la isla de Mallorca considerada como un todo en atención a sus estructuras de población que se hallaba concentrada en una gran ciudad y en una parte rural inicialmente poco habitada, por lo que recibió la denominación de "Universitat de la Ciutat i Regne de Mallorca".

¹⁰ Así por ejemplo en el "Llibre de rebudes" del año 1353 figura el siguiente asiento contable: "Rebem del honrat Barthomeu Mondella, Canonge de la Seu de Mallorques, deputat a rebre les dècimes que per lo Sanct Pare foren atorgades l'any 1351 al Senyor Rey per rahó de la guerra de Sardenya e foren en part de les dites dècimes: 757 lliures" (fol. 106).

¹¹ He ahí algunos ejemplos entresacados de esta clase de libros: Del "Llibre de dades" del año 1324, R.P. 3400 bis: pago de 4 libras a ocho Corredores por el encargo de vender 8 galeras con sus "uxers" que volvieron de Cerdeña, por orden del Rey Sancho de Mallorca, de las cuales no se vendió ninguna por no encontrarse casi nada en las mismas, dándoles por su trabajo a cada uno 10 sueldos (fol. 113). Del "Llibre de dades" del año 1354, R.P. 3428: pago de 136 libras a G. de Pach, ciudadano de Mallorca por pieles "vayres" o de lujo y tela de lino

Este sistema, por encima de modificaciones, se mantuvo hasta su supresión en 1715 con motivo de las reformas de Felipe V, victorioso de la Guerra de sucesión española iniciada en el año 1700.

Elementos esenciales del gobierno de la "Universitat" fueron los Jurados que estaban al frente de la misma, así como un Consejo de prohombres que con el paso del tiempo había de convertirse en el "Gran i General Consell" — asamblea representativa del Reino de Mallorca — y el "Sindicat de fora" como defensor de los intereses de la ruralía o "part forana", es decir, de toda el área de más allá de la capital.

Si bien no se ha hecho una exploración a fondo en todas sus series documentales, y con la intención de sugerir posibles cauces de investigación, según he expresado inicialmente, pienso que, aparte de las menciones a la isla de Cerdeña que aparecen entre los Códices de su Archivo, no se puede excluir el hallazgo de otras noticias al respecto, particularmente en las series denominadas "Extraordinaris", "Actes del Gran i General Consell" y "Lletres missives".

Entre los Códices conservados en nuestro Archivo que proceden a su vez del Archivo de la "Universitat" figuran el denominado "Libre d'En Pere de Sant Pere", una compilación iniciada por el amanuense Bartolomé de Rius y continuada por el notario Pere de Sant Pere a finales del siglo XIV en el que aparecen referencias a la isla de Cerdeña ¹²; el "Libre de Corts generals", así llamado porque en la primera parte del mismo se recogen fundamentalmente documentos tales como ordinaciones y capítulos de Cortes derivados de las peticiones y solicitudes presentadas por los representantes del Reino mallorquín a Pedro IV ¹³

para taparlas, para enviarlas a Cerdeña al Rey en la nave de Calabuing (fol. 55); pago de 118 libras, 12 sueldos, 6 dineros a Esteve Marcho, genovés por provisiones al mismo y a doce genoveses más presos en la cárcel de la ciudad de Mallorca que fueron enviados de Cerdeña a Mallorca después de la derrota de la armada genovesa (fol. 55); pago de 20.594 libras a Dalmau Jover, Escribano sustituto de Barolomé des Lor, Escribano del Rey y de sus armadas, por armar ocho galeras con las que Gilabert de Centelles pasò a la isla de Cerdeña y como salario de hombres de a caballo y de a pie que fueron con él (fol. 55v); pago de 2.579 libras, 3 sueldos, 7 dineros a Bernardo Regarau, ciudadano de Mallorca por la reparación de ocho galeras que fueron armadas en Mallorca para ir a Cerdeña (fol. 56); pago a P. Oniç, caballero por el salario de cuatro meses de la tripulación de una galera para ir con el Rey a Cerdeña (fol. 56).

¹² En este libro, por ejemplo, entre otros muchos documentos se copian tres capítulos de las Cortes generales de Monzón de 1376, uno de los cuales, el XLIIII, dice así: "Item que plàcia a vos Senior que, com moltes galees e altres navilis de Mallorques se armen en aquell Regne diverses vegades per anar en Sardenya o en cors o en altres parts, axí per affers de vos Senyor, com per singulars persones que aquells navilis armen, e après la torna de lur viatge vagen desarmar en Catalunya o en altres partides, de que los homens acordats en aytals navilis qui són de Mallorques soferen gran affan y perill e dampnatge, per co com an a fer messió en la torna, de ordonar e manar al Governador de Mallorques que d'aquí avant tots aquells qui armaran en Mallorques, axí per vos Senyor com per singulars, degen e sien tenguts anc del acordament de assegurar sufficientmen en poder del Governador de tornar desarmar en Mallorques, vullés que les dites fustes sien de Mallorques o no. Plau al Senyor Rey" (fol. LXXXIII v., ó 98v.).

¹³ Entre estos documentos figura uno de Pedro IV expedido en Barcelona el 22 de agosto de 1374 en que ordena a los Jurados de Mallorca que de los dineros comunes de la "Univer-

en las de Monzón de los años 1363 y 1376, así como en las de Fraga de 1384, e igualmente los capítulos presentados al mismo Monarca en Lérida, fuera de Cortes, en el año 1380 por los Síndicos mallorquines al propio tiempo de acompañar sus peticiones con un donativo para la defensa de la isla de Cerdeña o bien uno de los manuscritos del "Sindicat de fora" que reúne un conjunto de documentos de interés de este organismo compilados en los siglos XIV y XV, aunque con documentación desde Jaime I a Juan.

4. *Notarios*

La Sección de Notarios de nuestro Archivo es de una gran riqueza, tanto por la cantidad de protocolos conservada — unos 19.000 tomos — como por el amplio lapso de tiempo que abarca, desde el año 1282 hasta mediados del siglo XIX.

No es necesario ponderar aquí el valor que reviste la documentación notarial para documentar múltiples aspectos del pasado y precisamente no desde un punto de vista oficial, aunque sí con todas las garantías de la fe pública.

Con toda seguridad es factible encontrar entre esa gran masa de información noticias que hagan referencia a las relaciones entre Mallorca y Cerdeña, Cerdeña y Mallorca, tanto en un sentido como en otro, particularmente de carácter comercial o mercantil, con la particularidad de que en algunas ocasiones se da el hecho de haber algunos Notarios que de alguna manera estaban especializados en la extensión de actos directamente imbricados en estas actividades: contratos de seguros de cargamentos, de transportes de mercancías ¹⁴.

sitat" rediman los censos cargados por los Clavarios por valor de 20.000 libras que dicha "Universitat" concedió al Rey en 1355 para ayuda del Reino de Cerdeña, y restituyan a los hombres de la "part forana" la parte correspondiente (fol. CIIv., ó 104v.).

¹⁴ He aquí algunos ejemplos de esta clase de documentación:

— 14 de abril de 1424. "Ego Johannes Avinionis, mercator, filius Johannis Avinionis, mercatoris, civis Maioricarum, gratis confiteor me habere et tenere in comanda mercantili a vobis Antonio Jacobi, mercatore, cive Maioricarum, presente, et vestris quinquaginta octo libras, undecim solidos, octo denarios regaliū Maioricarum minutorum quas a vobis habui et recepi emerciatas in tribus butis plenis olei quas oneravi et posui in navi Johannis Doria, bischayni, cum qua, permitente Domino, iturus sum Castrum Callaris..." (Llibre d'actes d'Antoni Costantí o Contestí, de l'any 1424, Notarios n. 2468, fol. 63v).

— 18 de enero de 1429. "Ego Johannes Arles, habitator ville Perpiniani, dominus et patronus navis unius choperte et unius timoni vocate Sanctus Antonius nunch in portu Maioricarum existentis, gratis confiteor me debere a vobis Gabrieli Pardo, mercatori, civi Maioricarum, presenti, centum sexaginta quinque libras regaliū Maioricarum minutorum quas a vobis habui et recepi ipsasque misi et converti in companna, panaticha, prestitis et salariis marinariū ac in aliis expeditioni dicte navis necessariis que a Maioricis recedendo itura est, dirigente Altissimo, Castrum Callaris, postea Panormum, Salern et Maior ac ad duo carrigatoria de Scaleya usque Xemoflet inclusive redditura Panormum et, si michi videbitur, Castrum Callariis et huch Maioricas, viaticho non mutato..." (Llibre d'actes d'Antoni Costantí o Contestí, de l'any 1429, Notarios n. 2458, fol. 13).

Sería deseable, y al menos este es un voto que formulo, que a la vista de las perspectivas que ofrecen los fondos documentales del Archivo del Reino de Mallorca algún investigador de una de las dos partes se anime a realizar una indagación exhaustiva que nos permita adquirir un mejor conocimiento de las conexiones que han existido entre ambas islas mediterráneas.

— 18 de enero de 1429. "Ego dictus Johannes Arles similiter gratis confiteor me debere vobis venerabili Matheo Senglada, mercatori, civi Maioricarum, presenti, ducentas quadraginta quinque libras regaliū Maioricarum minutorum quas a vobis habui et recepi ipsasque misi et converti in compagna, panaticha, prestitis et salariis marineriorum ac in aliis expeditioni dicte navis necessariis que a Maioricis recedendo itura, dirigente Altissimo, Castrum Callariis, postea Panormum, Salern et Maior ad duo carrigatoria de Scaleya usque Xumoflet inclusive reditura Panormum et, si michi videbitur, Castrum Callariis et huc Maioricas, viaticho non mutato..." (Ibidem. fol. 13).

— 1 de abril de 1429. "Ego Struch Xibili, iudeus, mercator, civis Maioricarum, gratis ex pacto assequo vobis Poncio dez Lanes, mercatori, civis Maioricarum, presenti, quinquaginta libras regaliū Maioricarum minutorum super navi quam ducit et patronitzat Johannes Arles, habitator ville Perpiniani, et super naulis cum dicta navi in subscripto viaticho quirendis, quequidem navis facit suum viaticum racedendo a civitate Panormi apud Salern et Maior et in Calabria ad duo carrichatoria de Scaleya usque Xumaflet inclusive redeundo Panormum et veniendo Castrum Callariis, postea veniendo huc Maioricas..." (Ibidem, fol. 45).

— 27 de abril de 1429. "Ego Caterina, uxor venerabilis Ludovici Savila, quondam, mercatoris, civis Maioricarum, tutrix per Curiam venerabilis Baiuli Maioricarum data Ludovicho, Parete et Praxedi, filiorum et heredum dicti quondam venerabilis Ludovici Savila, gratis confiteor vobis venerabili Johanni Toraylo, mercatori, habitatori Castri Callaris insule Sardinie, absenti, in manu infrascripti Notarii, etc., quod dedistis mihi et ego habui numerando per manus venerabilis Antonii Marchet, patroni navis dicti Castri, viginti octo libras octo solidos monete Callaris vel tantam pecunie quantitatem regaliū Maioricarum minutorum ipsas bene valentem quas venerabilis Antonius Albese, quondam, mercator dicti Castri, cuius manumissor estis cum suo ultimo testamento recognovit debere dicto venerabili Ludovicho..." (Ibidem. fol. 56v).

— 11 de mayo de 1429. "Ego Laurencius Petri, civis Barchinone, dominus et patronus cuiusdam navis unius cohoperte et unius timoni nostrate vocate Sancta Maria et Sanctus Christoforus nunc in portu Maioricarum existentis, gratis confiteor me debere vobis Petro Alis, mercatori, civi Maioricarum, presenti, triginta tres uncias charlenorum Aragonensium quas seu tantam pecunie quantitatem regaliū Maioricarum minutorum ipsas bene valentem a vobis hic in Maioricis habui et recepi ipsamque misi, implicavi et converti in compagna, panaticha, prestitis et salariis marinariarum et in aliis expeditioni dicte navis necessariis que a Maioricis recedendo itura est, Altissimo dirigente, Castrum Callaris, ex tunc ad civitatem Panormi..." (Ibidem. fol. 61).

— 24 de mayo de 1429. "Ego Struch Xibili, iudeus, mercator, civis Maioricarum, gratis ex pacto assequo vobis Johanni Gerones, mercatori, civi Maioricarum, presenti, centum libras regaliū Maioricarum minutorum super quatuor chaxonis auri filati et una bala decem pannorum istius terre Maioricarum per vos hic in Maioricis positos et oneratis intus navim Antonii Marquet de Callari causa vehendi Tuniz..." (Ibidem. fol. 64).

— 24 de mayo de 1429. "Ego Antonius Marquet, habitator Castri Callaris, dominus et patronus cuiusdam navis unius timoni et unius cohoperte nostrate vocate Sancta Maria et Sanctus Johannes Baptista nunc in portu Maioricarum existenti, gratis confiteor me debere vobis Francischo Toraylo, mercatori, civi Maioricarum, presenti, et vestris, centum septuaginta octo libras regaliū Maioricarum minutorum quas a vobis habui et recepi ipsasque misi et converti in compagna, panaticha, prestitis et salariis marinariarum et in aliis expeditioni dicte navis necessariis que a Maioricis recedendo itura est, dirigente Altissimo, Tuniz, postea Bonam, huc Maioricas redeundo, viaticho non mutato..." (Ibidem. fol. 64v).

— 12 de diciembre de 1429. "Ego Nicolaus de Pachs, mercator, civis Maioricarum, gratis ex pacto assequo vobis Juliano Vitalis, mercatori, civi Maioricarum, presenti et stipulanti pro Antonio Ros, habitatore Castri Callaris, patrono et domino cuiusdam navis unius choperte et unius timoni nostrate que pro nunc est in viatico Eviçe et venire debet, Domino permitente, huc Maioricas, postea Castrum Callaris ducentas libras regalum Maioricarum minutorum super bucho tantum modo dicte navis..." (Ibidem. fol. 121v).

— 23 de diciembre de 1429. "Ego Struch Xibili, iudeus, mercator, civis Maioricarum, gratis ex pacto assequo vobis Gabrieli Benviure, mercatori, civi Maioricarum, presenti et stipulanti pro Francischo de Serra, patrono navis, habitatore Castri Challaris, ducentas libras regalum Maioricarum minutorum super frumento et aliis mercibus et bonis positis et oneratis in Sardinea intus dictam suam navim causa vehendi Eviçam, suscipiens in et super me et bonis meis totum risicum, periculum et fortunam Dei, gencium atque maris quod et que in dictis frumento et bonis evenerit incendio, proreccione, naufragio, paraclitacione, capcione vel occupatione amicorum vel inimicorum seu alias divine aut umane demptis barataria, balneautura et gast ab ora qua dicta navis recedendo a Castro Callaris velum extenserit usque quo recta via navigando et viatico non mutato iuncta fuerit in portu Eviçe et ex tunch per XXIII horas continue numerandas, ita videlicet quod si dicte res dampnum vel amissionem pertulerint ego tenear dare et solvere dicto Francisco de Serra iamdictas ducentas libras vel illud quod michi solvere contigerit in dampno per ipsum passo habita racione de salvatis infra tres menses..." (Ibidem. fol. 128v).

VINCENZO AMAT DI SAN FILIPPO

**Su alcuni documenti riguardanti i rapporti
tra gli Stamenti e il popolo sardo**

Non desidero entrare nella complessa tematica esposta nella relazione D'Agostino: entrambe le scuole hanno solidi fondamenti.

Considerare infatti — agli effetti della pubblicazione — solo *i documenti che testimoniano della attività politica delle assemblee* ed ignorare o sottacere *dei rapporti con la struttura sociale e politica dei paesi che le assemblee rappresentano* potrebbe essere restrittivo: d'altra parte la pubblicazione di tutti gli atti che possono illuminare i rapporti delle assemblee con le strutture sociali e politiche porterebbe il volume dei documenti da pubblicare a dimensioni immani, potendosi considerare come presupposti e motivazioni della attività *istituzionale* delle assemblee *tutti i fatti umani*.

Potrebbe anche dirsi che già la *storia globale* fornisce valido supporto alla comprensione ed interpretazione dei comportamenti delle assemblee. Lo stesso D'Agostino riconosce d'altronde che nella realizzazione pratica istituzionalisti e costituzionalisti si avvicinano notevolmente.

Riallacciandosi alla interessante relazione, la mia nota riguarda un tema che a mio parere dimostra l'importanza che attività *non istituzionali* (più propriamente *non legislative*) di una assemblea possono illuminare le caratteristiche della assemblea stessa, e spiegare i rapporti tra rappresentanti e rappresentati, e tra rappresentanti ed autorità regia (o vice-regia).

Non parlo di "Atti dei Parlamenti" intesi come prodotto di una attività *legislativa*: ad es. i capitoli proposti al Re, in cui emergono le necessità e le richieste sia generali, che di ogni singolo stamento, o città o villa.

La mia nota riguarda invece la attività *esecutiva*, su cui forse non si è finora posta una debita attenzione; cioè di una attività conseguente a decisioni che il Parlamento assume di sua iniziativa per particolari necessità della Sardegna.

In realtà nel caso studiato è coinvolto il solo Stamento Militare; siamo inoltre in un periodo di emergenza in cui, come è noto, le normali procedure sono saltate: lo Stamento infatti si è autoconvocato a Cagliari, ed il viceré, *che non lo ha convocato*, ne accetta e sanziona le decisioni...

Nel gennaio 1793 lo Stamento Militare, in una situazione disastrosa delle

difese dell'Isola, e sotto la minaccia della invasione dei francesi, prende la decisione di restaurare o meglio di ricostruire i fortini attorno a Cagliari: quelli di Monte Orpino, di S. Andrea (Quartu), di S. Loria e S. Anastasia (Quartu e Margini Arrubiu), di S. Elias e Calamosca, e della Scaffa.

Il primo atto conseguente a tale decisione, preceduta da lunghe discussioni col viceré, timoroso del rafforzamento dell'autorità degli Stamenti presso la pubblica opinione, deve essere stata discussa, forse non a lungo, dato il precipitare della situazione (la squadra francese batte infatti le coste sarde), ma certo accanitamente: mi riferisco al reperimento dei fondi per potenziare le difese.

Già, come è noto, era in corso una sottoscrizione volontaria: il Manno, come al solito piuttosto magniloquente, parla della "ardenza ed unanimità" della risposta della nazione: "chi offeriva egregie somme in denajo, chi frumento e derrate in gran copia, chi soldati nazionali a cavallo o pedoni armati e sostenuti a propria spesa. Ebbevi chi mandò al viceré la nota delle sue sostanze e lo stato del proprio patrimonio con le più minute indicazioni: difalcasse il viceré quello ch'ei stimava pel sostentamento del proprietario, il rimanente era abbandonato al governo"¹.

L'elenco delle offerte di Cagliari² fa ammontare il ricavato della sottoscrizione a lire 13.992, soldi 14 e denari 2; cifra degna di nota, ma non certo sufficiente per la riparazione dei fortini.

Occorre perciò trovare altri fondi. Si viene a sapere che presso il Depositario Reale Notaio Narciso Cocco giace la somma di Lire 119.141, soldi 17 e denari 8, residuo dei fondi provenienti dai redditi del feudo di Monteleone, affitto della tonnara di Porto Paglia, ed altri beni del fu Conte di Monteleone³, per cui litigano gli eredi, e si attende sentenza della Udienza Reale.

Lo Stamento Militare, nella riunione del 10 gennaio, stabilisce che detta somma venga presa in prestito, impegnandosi lo Stamento, nei confronti dei due pretendenti alla Contea ed alla eredità di Monteleone, don Efis Luigi Carcassona, Marchese di San Saverio, e don Francesco Antonio Brunengo, o di quello dei due che vincerà la lite in corso, a rimborsare la somma entro sei mesi computati a partire dalla data di decisione della causa.

A dire il vero, non saprei con quanto entusiasmo i pretendenti alla eredità abbiano acceduto alla richiesta del Parlamento: la eredità infatti, anche con i soli redditi, rappresentava una somma, in moneta sonante, di tutta rilevanza per quei tempi. Né penso potessero illudersi, che una volta definita la causa, lo Stamento Militare sarebbe stato in grado di rimborsare il prestito a tamburo battente, come promesso.

Ma tant'è, il prestito venne fatto e l'atto stipulato il 17 gennaio 1793; da una parte i Deputati dello Stamento, il Marchese di Villarios don Francesco Amat,

¹ G. MANNO, *Storia moderna della Sardegna dall'anno 1773 al 1799*, Fr. Favale, Torino, 1842. Vol. I, l. 2°, pag. 53.

² Cfr. Documento A.

³ Don Francesco Brunengo Pilo, morto il 13 settembre 1787.

Prima Voce, il Marchese di Villaclara don Francesco Zatrilla ed il Marchese di Samassi don Giuseppe Simon; dall'altra i pretendenti all'eredità Monteleone, il Marchese di S. Francesco Saverio don Efis Luigi Carcassona e don Francesco Brunengo.

In calce all'atto è trascritta la risoluzione 10 gennaio dello Stamento, e l'ordine 15 gennaio del viceré Balbiano al Depositario Reale Notaio Cocco di versare la somma ai Deputati dello Stamento.

Detto ordine viene però dato dopo che il viceré e la Reale Udienza hanno sollecitato ed ottenuto il consenso dei pretendenti alla eredità, i suddetti Carcassona e Brunengo. L'atto viene quindi registrato presso il Pro-Insinuatore Regio Notaio Lorenzo Monni il 23 gennaio 1793 nel Libro delle Insinuazioni Vol. I fol. 259. La copia è autenticata dal Notaio Gioachino Efisio Aru sostituto del Notaio Doneddu ⁴.

Tornando alla pubblica sottoscrizione od "Obblazione", come veniva chiamata allora, il ricavato viene quasi subito utilizzato. I lavori non poterono però iniziare molto presto, perché tra gennaio e febbraio i francesi tentarono lo sbarco, ma furono ricacciati: ma le operazioni militari avevano vieppiù dimostrato lo stato miserando delle difese dell'Isola attorno a Cagliari.

Una contabilità delle somme ricavate dalle offerte dei sardi, che ho allo studio, dimostra che i lavori iniziarono ai primi di Aprile.

Lo Stamento affidò la direzione generale e gestione dei fondi al Marchese di Neoneli don Emanuele Ripoll Asquer (1750-1802): si disponeva di quasi 14.000 lire, raccolte a Cagliari, e precisamente: nel Castello, dal Commendatore Grondona e da don Giuseppe Olivar; nella Marina, dall'Avvocato Angelo Belgrano; in Stampace, da don Giovanni Therol e dal commerciante Giuseppe Viale; ed in Villanova dal Giudice don Giommaria Angioi.

La direzione tecnica dei lavori fu affidata al Maggiore Ingegnere Cav. Franco, mentre il controllo e la direzione amministrativa o contabile ⁵ erano ripartiti tra varie persone, e precisamente:

- il Not. Vincenzo Sulis era responsabile per il fortino della Scaffa;
- il Maestro Vincenzo Usai per quello di S. Elias, o dei segnali, o di Calamosca;
- don Girolamo Pitzolo, per i fortini di Quartu, cioè di S. Andrea, S. Anastasia e S. Luria: don Girolamo appaltò i lavori a don Ignazio Mameli;
- il Maestro Giuseppe Cannas per i fortini di Monte Orpino; gli scavi dei fossati erano invece affidati al forzato Giordano;
- don Girolamo Pitzolo, per le trincee del Poetto: egli le diede in appalto al forzato Antonio Giordano.

Tra le persone che si occupano dei lavori, oltre a moltissimi muratori, manovali, carrettieri, ecc., appaiono alcuni in posizione più elevata: Giovanni San-

⁴ Cfr. Documento B.

⁵ I termini *Direzione generale, tecnica, amministrativa*, non erano usati a quei tempi: li adopero per dare maggior rilievo alle persone.

na, qualificato "Sovrastante", Francesco Ascheri, Maestro, il falegname, e fornitore di legname Francesco Floris, il "ferraro" Salvatore Cardia, ed altri.

Le ultime annotazioni dei miei documenti sono dell'autunno 1794: ma nessuna traccia delle lire 119.141 prese in prestito dagli eredi Monteleone.

Per concludere, posso rilevare come dai documenti emergono interessanti aspetti:

- una sottoscrizione pubblica che viene accolta da molti cittadini, e di varia estrazione: vi sono religiosi, commercianti, un taverniere; artigiani e agricoltori contribuiscono in natura;
- una decisa volontà del parlamento, appoggiato dalla base popolare (e, come è noto, se ne vedranno gli effetti), di sostituirsi alla inattività ed inefficienza del governo.

Dati i tempi, sono elementi degni di considerazione e di studio.

DOCUMENTO A

Trattasi di un "manifesto con cui veniva informato il pubblico, ed in particolare gli oblatori, dell'uso fatto del denaro della sottoscrizione. È probabilmente una bozza destinata alla stampa: scritta in calligrafia leggibile senza difficoltà, su carta pesante, ma poco resistente, che si sbriciola facilmente; dimensioni cm. 60 x 45.

Nel Castello:

Ricevute dall'I.mo S.r D.n Gioachino Grondona Comm.re

Dall'I.mo S.r Marchese Pasqua Vivaldi	L. 2.500, . .
Dall'I.mo Rev.mo Mons. Arcivescovo di Cagliari	560, . .
Dall'I.mo S.r Baron Sorso	250,16, 8,
Dall'I.mo S.r Marchese Neoneli	131, . .
Dall'I.mo S.r Marchese S.n Xaverio	131, . .
Dall'I.mo S.r Marchese S.n Sperato	125, . .
Dall'I.mo S.r Barone di Las Plazas	125, . .
Dall'I.ma S.ra Marchesa de las Conquistas	125, . .
Dall'I.mo S.r Marchese S.n Tomaso	125, . .
Dall'I.mo S.r Bisconde Asquer di Frumini	125, . .
Dall'I.ma S.ra Barona Caputerra	125, . .
Dal S.r Luigi Arnous	125, . .
Dall'I.mo S.r Cav. D.n Gerolamo Putzolo	110, 5, . .
Dall'I.ma S.ra March.sa Villa Clara	87, 6, 8,
Dalla Sig.ra Teresa Romero	62,10, .
Dall'I.mo S.r Commend.re Grondona	50, . .
Dal Med.mo come Proc.re del March.se Quirra	500, . .
Dal Rev.do Benef.to S.r Luigi Serra	15, 3, . .
Dal Rev.do Benef.to S.r Pietro Ant.io Marcello	12,10, .
Il Se...ario Cagliariitano	25, . .
(da Pellegrino) Agustini	12,10, .
Dal gremio dei Calzolari per oz. 75 arg. vend. a (50 S.p.oz)	187,10, .
	L. 5.510,11, 4.

Ricevute dall'I.mo S.r D.n Pietro Olivar

Dall'I.mo S.r Marchese grande Villa Marina	L. 2.500, . .
Dall'I.mo S.r March.se Villa Marina figlio	314, 2, 6,
Dall'I.mo S.r March.se Villa Rios	312,10, .
Dall'I.mo S.r Michelino Cirela Consule de Roma	250, . .
Dall'I.mo S.r March.se di S.ta Maria	131, . .
Dal Sig. Neg.te Blanche Eimerich	125, . .
Dall'I.mo S.r D.n Giuseppe Olivar	62,10, .
Dal Med.mo come Proc.re dall'I.mo S.r Duca di Mandas	500, . .
Dall'I.mo S.r Cav. D.n Antioco Cadello	44, 2, .
Dal Sig. Bonifazio Cocco di Bono	43,13, 4,

Dal Sign. Nott. Patrimo.le Giuseppe Cossu	50. . .
Dall'I.mo Sig. Consultore R.le D.n Giuseppe Lai	45. 9. .
Dal Sig. Not. Gio. Battista Melis	71.16. 8.
Da N.N. 17 Aprile	50. . .
Dal Sig. Not. Giuseppe Maria Serra	25. . .
Da N.N. 20 Aprile	37.17. 6.
Dal Sig. Not. Giuseppe Antonio Stoquino	12.10. .
Dal Sig. Avv. Luigi Corda Floris	15. 3. .
Da N.N.	10.18. 4.
Dal Sig. Giuseppe Lai	5. 5. .
Dal Sig. Batt.a Deidda	5. 5. .
Dal Tavernaro Domenico Mannai	1.17. 6.
Da N.N. a 21 Aprile	2.16. .
	L. 4.616.15.10.

Nella Marina:

Ricevute dall'I.mo S.r Avvocato Angelo Belgrano

Dal Sig. Francesco Vodret	L. 150. . .
Dal M.to R.do S.r Giuseppe Belgrano	200. . .
Dal Sig. Carlos Belgrano	100. . .
Dal S.r Avvocato Angelo Belgrano	100. . .
Dal Med.mo come Pr.re dell'I.mo Duca di S.n Pietro	500. . .
Dall'I.mo Sig. D.n Fran.co Almerino p.re del March.se di Villasor	500. . .
Dal Sig. Paolo Batt.a Mariotti	250. . .
Dal S.r Avvocato Cossu Medao	50. . .
Dal Sig. Pietro Scoffie	62.10. .
Dal Sig. Marco Antonio Batilana	125. . .
Dal S.r Fran.co Navarro Camilo	50. . .
Dal Sig. Giovanni Ladu	50. . .
Dai Sig.ri Fratelli Gastaldi	50. . .
Dal Sig. Pasquale Ponsiglione	44. 2. .
Dal Sig. Colleg.to in medicina Paolo Ant. Pala	23.12. .
Dal Sig. Diego Manca e figlio	20. . .
Dal Sig. Francesco Ant. Rossi	24.12. .
Dal Sig. Gio. Batt.a Busu	15. 3. .
Dal Sig. Michele Tuveri	15. 3. .
Il Sig. Eligio Alaman diede al Popolo S.li 1500 grano dal giorno 2 a 23 Feb- braio senza chieder bonif.ne all'I.ma Città di L. 1 come passò all'altri, e dà	15. 3. .
Dal Sig. Pietro Carboni	2.16. .
Dal med.mo per suo genero il Sig. Ceratti	15. 3. .
Dal Sig. Angelo Brochié	12.10. .
Dal Sig. Seg.ro Doneddu	12.10. .
Dal Sig. Fran.co Vivanet	12.10. .
Dal Sig. Batt.a Spazzi Marmoraro	12.10. .
Dal Rev.do Benef.to di S.ta Eulalia M.N.	12.10. .
Dal Sig. Luigi Medaill	12.10. .
Dal Sig. Massei	7.11. 6.
Dal Sig. Giuseppe Pisorno	7.11. 6.
Dal Sig. Giuseppe Manca Solinas	6. 5. 5.
Dal Sig. Raimondo Melis	6. 5. 5.
Dal Sig. Vittorio Cirna	5.10. .
Dal Sig. Bartolomeo Gianicardi	12.10. .
Dal Sig. Laxe Arlemaglia	5.12. .
Dal Sig. Dentone	5. 5. .
Dal Sig. Carlos Rossi	5. 5. .

Dal Sig. N.N.	2,16, .
Dal Sig. Avvocato Carlo M.a Carta Sotgiu	7,11, 6.
Dal Sig. Pasqual	2,16, .
Dal Sig. D.n Nicolò	2,10, .
Dal Sig. Fran.co Manconi Not. del Razionale	5, 5, .
D'altre piccole somme	2,11, .
	L. 2.573,10, .

*Stampaci**(ricevuti) Da' I.mi S.ri D.n Giuseppe Viali e D.n Giovanni Therol*

Dal S.r D.n Giovanni Therol	L. 50, . .
Dal med.mo come pr.re dell'I.mo March.e Villa Cidro	500, . .
Da N.N.	5, . .
	L. 555, . .

Dall'I.mo S.r D.n Fran.co M.a Viali, oltre 2 canoni da 12, dà	131, . .
Dal Sig. Antonio Franquino	50, . .
Dai pescatori Fran.co Ig.o e Giuseppe Antonio Cedda	12,10, .
	L. 193,10, .

*Villanova**(ricevuti 1) Dall'I.mo S.r D.n Gio. Maria Angioi Giud. della R.l U.a*

Dall'I.mo S.r Cav. D.n Gio. M.a Angioi Giud. della R.l Ud.a	125, . .
Dall'I.mo S.r Conde di S.ta Soffia	67, 5,10, .
Dal S.r Avvocato Sanna Mameli Prof.re di Leggi	56,15,10, .
Dal S.r Agostino Cara Pr.ore Fiscale	125, . .
Dall'I.mo S.r D.n Gemiliano Deidda Tes.re Gen.le	12,10, .
Dal S.r Proinsinuatore Pietro Serra	25, . .
Dal S.r Avvocato Pietro Fanti	25, . .
Dal Rev.do Benef.to S.r Luigi Cardana	12,10, .
Dal Causidico Colleg.le Sig. Gio. M.a Senis	12,10, .
Dal Sig. Bacell.e Gio. Batt.a Mulas	12,10, .
Dal Sig. Raffaele Garroni	15, 3, .
Dal Sig. Not.o Pasquale Saunei	7, 5, .
Dal Causid.co Colleg.le Giovanni Lobina	6, 3, 8, .
Da Mastro Luigi Cedda	6, 3, 8, .
Dal q.m Not. Giovanni Piu	5,12, .
Dal Sig. Benef.to Giuseppe Ant.o Satta	3, 1,10, .
Da Maestro Giovanni Contu	2,10, .
Dal Sig. Not.o Ig.o Carta	2,16, .
Dal Sig. Not.o Gioachino Aru	2,10, .
Da N.N.	2,10, .
Da N.N.	2,10, .
In piccole obb.ni che non oltrepas.no a L. 2,10	13, . 2, .
	L. 543, 7, .

Totale esatto

Castello	L. 5.510,11, 4, 4.616,15,10,	L. 10.127, 7, 2,
Marina		2.573,10, .
Stampaci	555, . . , 193, . . ,	748,10, .
Villanova		543, 7, .
Totall'estatto		L. 13.992,14, 2.

Si seguirà a pubblicare le obblazioni che si faranno nell'avenire, com'anche se ne darà il ristretto della spesa.

Estrato delle spese fatte nei Fortini sino al 1.mo Luglio 1793, a seconda de' Conti dell'I.mo Sign.r March.e Neoneli Adm.re destinato dall'I.mo Stamento Militare.

Mont'Orpino

Per il Soprastante	L. 99, 7, 6,
Al Cappel Mastro Muratore	90, . . ,
Mastri Muratori	322,16, 3,
Mastri Minattori	647, 7, 6,
Giornaglieri	283,18, 6,
Per i forsatti	497,16, .
Per 9 barili polvere e W 34	520,16, .
Trasporto di cantoni	28,14, .
Per terrapienare il Forte di terra	30,18, .
Per civiere, zappe, coffe, barrili, butte e di più	53,15, 7,
A Mast.o Giusep. Cannas per trabucchi 19, 4, 6, di trincer(amen)to, rinfare 2 imbrasure e pietra di Muraglia che si gettò	326, . . ,
Al Forsatto Giordano per il fosso del Fortino di mezzo in Mont'Orpino nel rocco L. 438, dedotte L. 147 che se gli diede in polvere de' sopradetti barrili rata	291, 1, .
Totale spesa di Mont'Orpino	L. 3.192,10, 4.
L'acqua per uso della fabbrica somministrata gratis dall'I.mo S.r D.n Giuseppe Rappallo e Cav. Michele (Umana e)	
Al med.mo Giordano (.....) dell'I.mo S.r D.n Girolamo Putzolo	L. 175, . . ,

Spese fatte ai Fortini di Quarto dall'I.mo S.r D.n Ig.o Mameli con accordo degli I.mi S.ri Cav.ri Putzolo e Marchese Neoneli, per conto dello Stamento Militare.

S.ta Annastasia

Murattori	316,10. .
Giornalieri	716. . .
Carri	101,19. .
Pietra	183, 9. .
Calcina	61, 5. .
Porcelana	4,10. .
Scalandroni	60. . .
Tavole	52, 5. .
Travi di ginepro	19,17. .
Chiodi	14. . .
Fascine	35,15. .
Per compera di due pezzi di terreno per il fortino	100. . .
Al notaio per l'atto di compra di detti terreni	3,15. .

Forte di S.a Loria, e S.n Andrea

Muratori	117,15. .
Giornalieri	337. . .
Pietra	118,10. .
Carri	48,15. .
	L. 2.291,15. .
Somma totale fino a 1.mo Luglio	
	L. 5.658,15. 4.

Le comunità di Quarto, Quartuccio, Selargius, Settimo, Mara e Sinnai concorsero con trasporto di carri.

I Sig. i Bernardo Coiana, Ang.o Farris, M.o Sebastiano Puddu, M.o Raimondo Sotgia han fatto a prop.e spese il Forte di Serra Perdosa.

Concorsero per Mont'Orpino M.o Fran.co Mannetta un muratore per 5 settimane, M.o Fran.co Manca un muratore per 1 settimana, M.o Fran.co Usai un muratore per 2 settimane, M.o Ant. Falseca un muratore per 1 settimana, Ant.o Cocco una settimana di carro, e Vissente Aresu una giornata e mezzo di carro.

DOCUMENTO B

È il contratto — con tutte le debite approvazioni — del prestito di somme litigiose, oltre lire 119.000, prese dai Deputati dello Stamento Militare ai litiganti, onde provvedere al rifacimento delle difese di Cagliari. Interessante la decisione autonoma, di gran peso, presa dal Parlamento, e la approvazione data certo *oborto collo* dal viceré.

Debitorio de la partida de ciento dies y nueve mil, ciento quarenta y una libras, dies y siete sueldos, y ocho dineros moneda Sarda, firmado por los I. II. mos Señores Marq.és de Villarios, D. n Fran.co Amat, el Señor Marq. és de Villa Clara D. n Fran.co Zatrillas, y el Señor Marqués de Samassi, como Deputados especiales dell' Ill. mo Estamento Militar á favor dell' Ill. mo Señor Marqués de S. n Xavier D. n Ephís Luis Carcassona, y dell' Ill. mo Señor D. n Fran.co Antonio Brunengo.

Die decimo septimo mensis Januarii anno a Nativitate Domini mill. mo septing. mo nonag. mo tertio Calari.

Sea a todos notorio, como el Ill. mo Señor D. n Fran.co Amat Marqués de Villarios, Conde de Bonorva, Gentilhombre de camera de S. M., y General de la Infanteria Miliciana del presente Reyno, el Ill. mo Señor D. n Fran.co Zatrillas Marqués Villa Clara, Siete Fuentes, y Conde de Villa Salto, y el Ill. mo Señor D. n Joseph Simon Marqués de Samassi, y Serrenty, todos de esta ciudad de Caller, en el Real Castillo domiciliados, del Notario infrascripto conocidos, que hazen las inf. tas cosas como a Deputados especialmente nombrados por el Ill. mo Estamento Militar del presente Reyno, segun consta de la resolucion tenida en 10 del corriente mes de Henero, copia autentica de la qual se inserta a la fin del presente, a efecto de tomar prestados los fondos que se hallan depositados en poder del Depositario Real, provenientes del feudo de Monteleon, Almadrava de Puerto-Palla, y demás bienes dependientes de d. ho feudo, y de más derechos, que se están litigando ante esta Real Aud. a, de decidirse con votos del Supremo Real Consejo de Sardegnia entre el Ill. mo Señor Marq. s de S. n Xavier D. n Ephís Luis Carcassona, y el Ill. mo D. n Fran.co Antonio Brunengo, para emplearlos en las espesas de la defensa del presente Reyno en las actuales circunstancias de la imminente guerra, cuyos fondos no obstante fuesse su total de libras ciento dies y nueve mil ochosientas noventa y nueve libras, y seis dineros moneda Sarda, pero por haverse pagado de aquellos las siguientes partidas, a saber, cinquenta libras, doze sueldos, y seis dineros por salario de tres autos de Deposito, libras quinientas treynta y una, dies sueldos, y quatro dineros pagadas al negociante Francisco Novaro Ganao con mandato de esta Real Aud. a, y ciento setenta y sinco libras por el derecho devido al d. ho Depositario Real, ha quedado por total de d. hos fondos depositados la partida de ciento dies y nueve mil ciento quarenta y una libras, dies y siete sueldos, y ocho dineros, que es la que toma prestada con el presente auto d. ho Ill. mo Estamento Militar. Portanto los sobred. hos Ill. mos Señor Marq. s de Villarios representante la primera voz de d. ho Estamento por la ausencia del Ill. mo Señor Marqués de Lacony D. n Ignacio Aymerich, el Señor Marqués de Villa Clara, y el Señor Marqués de Samassi, y Serrenty como feudatarios más antiguos presentes, en virtud de la proincertada resolucion, gratis, etc., en nombre, y por parte de d. ho Ill. mo Estamento Militar del presente Reyno, confiessan, y en verdad regonocen a los d. hos Ill. mos Señor Marqués de San Xavier D. n Ephís Luis Carcassona, y al Señor D. n Fran.co Antonio Brunengo, como pretensores a la succession del d. ho Condado de Monteleon, y demás bienes en controversia, a estas cosas presente, y aceptante d. ho Ill. mo S. r Marqués de S. M. Xavier, y por d. ho D. n Francisco Antonio Brunengo presente y aceptante el Notario Juan Baup. ta Melis, como a negotiorum gestor de d. ho Noble Brunengo, que d. ho Ill. mo Estamento Militar les deve la partida de ciento dies, y nueve mil, ciento quarenta y una libras, dies y siete sueldos, y ocho dineros de moneda sarda, cuya partida han recebido d. hos Ill. mos Señores Marqueses de Villarios, Villa Clara, y Samassi y Serrenty en d. hos nombres, h agora de presente en dinero efectivo, numerado y entregado realmente, y con efecto a presencia del Notario, y testigos infrascriptos, de manos del Notario Narciso Cocco Depositario Real del presente Reyno, quien ha sacado d. ha partida de la arca de los depositos, existente en una de las piezas de esta Real Administracion en virtud del mandato despachado de esta Real Aud. a en 15 del corriente mes de Henero, qual originalmente se inserta a la fin del presente auto, en fuerza del qual se tendrán por cancelados todos los autos de deposito,

que se han hecho hasta al presente dia de d.hos fondos depositados. Los mencionados Ill.mos Señores Marqueses de Villarios, Villa Clara, y Samassi y Serrenty en d.hos nombres prometen, y se obligan que d.ho Estamento Militar satisfazerà, y pagará las espressadas ciento dies y nueve mil, ciento quarenta y una libras, dies y siete sueldos, y ocho dineros al d.ho Ill.mo Señor Marqués de San Xavier, o al d.o Noble Don Francisco Antonio Brunengo, y suyos, o sea a quien de ellos vendrán adjudicados con la sentencia se proferirá, assibien en dinero efectivo, y moneda corriente en el presente Reyno, dentro del termino de seis meses, de emperar luego cessada la causa, por la qual han devido contraher esta deuda de la iminente guerra, y molestia del Reyno, sin replica, ni question alguna, para cuyo adimplimiento obligan en d.hos nombres todos los bienes, y redditos de d.ho Ill.tre Estamento Militar muebles, y rayzes, presentes, y futuros, etc., con todas las renunciaciones oportunas, y necessarias, y a la que dize no proceder la general sin que proceda la particular, y a su proprio fuero, sometiendo por estas cosas al de Su Excell.a, y Real Aud.a, o de otro, etc., con renunciacion de la ley si convenerit ff. de jurisdictione omnium Judicum, y a todo, y qualq.r otro derecho, que en orden a d.has cosas pueda ser a d.ho Ill.mo Estamento favorables, segun que assi en d.hos nombres lo afirman, y juran en mano, y poder del inf.to Notario, y lo firman de sus manos; de que, etc.

El Marqués de Villarios

P.ma Voz del Estam.to Militar.

El Marq.s de Villa Clara, y Siete Fuentes.

Marchese Samassi.

Testigos presentes son el Notario Joseph Antonio Stoquino Clavario de esta Real administracion, y Alberto Espis Portero de la misma Real Administracion, conocidos que firman, de que,

Joseph Antonio Stoquino testigo.

Alberto Espis tt.go

Joachin Ephs Aru Not.o per Doneddu Secret.o

Copia autentica dell'articolo primo delle risoluzioni dell'Ill.mo Stamento Militare di questo Regno nella data del giorno dieci corrente Gennaio 1793.

Primo: Si è deputato la Prima voce dello Stamento assieme a due feudatari li più antichi, i quali a nome di tutto lo Stamento Militare del Regno possano ricevere i denari esistenti in deposito, litigati fra il Sig.r Marchese di S.n Saverio, e D.n Francesco Brunengo obbligandosi alla restituzione fra quel tempo, che potranno convenire cogl'interessati, inserendosi copia autentica del presente articolo nello stromento debitorio per autorizzare il contratto, che dovrà distendersi colle solite clausole, e cautele, in simili contratti solite apporsi.

La presente copia estratta dal suo originale, col quale collazionata, concorda. Ed in fede, etc. Giambattista Trogu Secr.o

Il Re di Sardegna
di Cipro e Gerusalemme, etc.

Noi Don Frà Vincenzo Balbiano Balio, e Com-
mendatore dell'Ordine Gerosolimitano, Luogo-
tenente Generale di Fanteria nelle Regie Arma-

te, Viceré, Luogotenente e Capitano Generale del presente Regno di Sardegna. All'amato di Sua Maestà il Notaio Narciso Cocco Depositario Reale delle Corti di questa città, a cui il presente sarà presentato, saluto, etc. Attesoché per parte degl'infrascritti Supplicanti si è presentata la Cedola, che col suo decreto è del tenore seguente. Francesco Demontis P.ror de Don Francisco Antonio Brunengo, y Jorge Maria Cossu sust.o Pilia Procurador del Marqués de San Xavier, dizen, que por parte del Estamento Militar se han requirido los fondos, que se hallan depositados, provenientes del feudo de Monteleon, Almadrava de Puerto Palla, y de bienes de la sucesion, a los quales se litiga entre sus Principales, y esso a efecto de emplearse en la defenza del Reyno en las atuales circunstancias de guerra iminente, biensí con las devidas cautelas, por donde queden salvos los derechos de los interesados, y porque se ha requirido el consentimiento de los exp.tes de d.hos resp.ve nombres, y en esto encuentran demás de la utilidad publica, por la que deve cadauno interessarse tambien una cierta mayor salvedad de los intereses de los mismos interesados por las contingencias a que estarian expuestos, otramete d.hos fondos adieren expressamente a la propuesta. Y suplica quedo V.E. servido ordenar de consentimiento de las partes la pedida extracion de fondos con las oportunas cautelas por salvedad de los mismos interesados, y asseguracion de los mismos. D.r Vicente Cabras. Pitzolo.

Fatta parola nella Reale Udienza, atteso il consenso si manda fare come si supplica, ed spedirsi a tale effetto l'opportuno mandato nella solita forma, si intimi. Cagliari li 9 Gennaio 1793. De Alberti di Villanova.

Certifico io Not.o sottoscritto avere dato ad intendere ai Procuratori Francesco Demontis, e sosti-

tuto Cossu il tenore del presente decreto, in fede mi sottoscrivo. Cagliari li 10 Gennaio 1793. Saunei Not.o.

Abbiamo pertanto mandato spedirsi il presente, col quale ordiniamo, e comandiamo Voi sopradetto Depositario Reale che al riceverlo dobbiate consegnare agl'Ill.mi Sig.ri Don Francesco Amat Marchese di Villarios Gentiluomo di Camera di Sua Maestà, D.n Francesco Zatrillas Marchese di Villa Clara, e Don Giuseppe Simon Marchese di Samassi e Serrenti, come Deputati dell'Ill.mo Stamento Militare di questo Regno la somma di Lire cento diecinove mila, cento quarant'una, soldi dieci sette, e denari otto, moneta Sarda, residuale dei fondi presso voi depositati, provenienti dai redditi del feudo di Monteleone, dall'affitto della Tonnara di Porto Paglia, e degli altri beni posseduti dal fu Conte di Monteleone, ed attualmente controvertiti dall'Ill.mi Sig.ri Marchese San Saverio Don Effisio Luigi Carcassona, e Don Francesco Ant.o Brunengo, per l'effetto di cui nella preincerta cedola; qual somma in vista del presente, e della quitanza, che vi verrà segnata dai sopradetti Signori Deputati, vi sarà bonificata per legittimo pagamento nella dazione dei vostri conti. Dat. Cagliari li 15 gennaio 1793. Balbiano.

Luogo del Sigillo

V.a Sautier Regg.te. V.a De Alberti di Villanova
Reg.ta Rajmondo Doneddu Segr.o.

Mandato spedito da questa Reale Udienza diretto al Depositario Reale, affine di consegnare agl'Ill.mi Signori Don Francesco Amat Marchese di Villarios, Don Francesco Zatrillas Marchese di Villa Clara, e Don Giuseppe Simon Marchese di Samassi, Deputati dell'Ill.mo Stamento Militare di questo Regno, la somma di L. 119.141.17, 8, sarde. Relatore il Nobile, e Magn.o Giudice Conte De Alberti di Villanova. Pasquale Saunei Notajo.

Praesens copia alieno calamo scripta concordat cum suo originali, aliaque consimilis remanet insinuata die 23 mensis Januarii anni 1793 coram Not.o Laurentio Monni Proinsinuatore Regio istius Regiae Calaritanae Insinuationis, et registrata in libro sui officii a pag. 16. vol. I. fol. 259 et in fidem me subscribo. Joachimus Ephisius Aru Not.o Doneddu Sub.tus.

GIUSEPPE SERRI

**Il problema del prelievo fiscale
nella Sardegna spagnola: i donativi**

Il mio intervento sarà molto breve, perché, come contributo ai lavori di questo Seminario, ho ritenuto utile — e comunque, spero, non dannoso — proporre un mio articolo sui Donativi sardi nel XVI e XVII secolo ¹.

Questo breve lavoro, condotto sugli Atti parlamentari e su una serie di registri contabili, costituisce un primo e provvisorio approccio al problema del prelievo fiscale in Sardegna in età "spagnola". In esso è delineato il quadro generale dei "donativi" concessi dai Parlamenti sardi, che permette di seguire l'andamento di questa forma di imposta, che ha subito, nel corso dei due secoli di dominazione spagnola, notevoli oscillazioni. Ad un graduale ma moderato incremento del prelievo nel corso del Cinquecento e sino ai primi decenni del Seicento, ha fatto seguito, dal 1627, una sua rilevante impennata, una stabilizzazione per alcuni anni e quindi, dal 1642, un ridimensionamento su valori però sempre elevati.

Oltre ai donativi parlamentari "ordinari", nel lavoro si elencano anche i donativi extra-parlamentari "straordinari" e si analizzano le ragioni delle fluttuazioni di queste imposte, ricondotte alle posizioni dei ceti privilegiati e della Corona. Le motivazioni della richiesta regia e della concessione parlamentare vengono riferite, per un verso, alle esigenze finanziarie e alla politica fiscale del governo spagnolo e, per altro verso, alla situazione oggettiva dell'isola, alle istanze parlamentari e al dibattito tra gli Stamenti, cioè al confronto e ai conflitti di interessi tra le forze delle feudalità, delle città e del Clero, che trovavano nel Parlamento la naturale sede di dibattito e di mediazione.

Nel lavoro si entra anche — ma soltanto attraverso ipotesi di ordine generale — nel merito di alcuni problemi che Bruno Anatra indicava nel suo intervento, come gli organi e i meccanismi di gestione e di esazione dell'imposta, le quantità effettivamente rastrellate nel corso degli anni, la destinazione concreta delle

¹ G. SERRI, *Il prelievo fiscale in una periferia povera. I donativi sardi in età spagnola*, in "Annali della Facoltà di Magistero dell'Università di Cagliari", vol. VII, parte I, 1983.

somme, la ripartizione dell'onere tra i debitori, etc. Si tratta comunque di problemi che necessitano di un'indagine ulteriore più analitica, che utilizzi una base documentaria diversa da quella da me utilizzata e, purtroppo, di difficile reperimento.

Ho richiamato in questa sede il problema dei donativi perché ritengo che, nel momento in cui ci si accinge a programmare la pubblicazione degli Atti dei Parlamenti, non debba essere sottovalutata l'importanza che questo problema rivestiva in tutti i momenti di svolgimento dei lavori parlamentari. Infatti, non solo la stessa convocazione del Parlamento trovava la sua primaria giustificazione nella necessità di discutere e approvare il donativo, ma in tutto il corso dei lavori le discussioni stamentarie, pur spostandosi su altri problemi, si richiamavano implicitamente, se non in modo esplicito, alla concessione del tributo, che rappresentava pur sempre una carta importante che i ceti stamentari potevano giocare sul tavolo delle trattative col Sovrano, dirette a soddisfare le richieste di vario genere che venivano avanzate in occasione di ogni assise parlamentare. La logica contrattuale a cui si ispirava l'istituto del donativo, fondato sul principio del "do ut des", comportava di necessità che ogni richiesta dei ceti venisse riferita alla loro disponibilità a concedere, nella misura voluta dal Sovrano, questo tributo. Anche se, in pratica, questa trattativa appare spesso soltanto accademica, legata più che alla dialettica parlamentare, alle mutevoli situazioni oggettive dell'isola e all'effettivo rapporto di forza tra i centri del potere spagnolo e la periferia isolana, tuttavia, almeno sul piano formale, le promesse del Sovrano e la speranza dei ceti che qualcuna delle loro richieste venisse soddisfatta, appaiono sempre legate all'assenso degli Stamenti, alle richieste finanziarie della Corte.

Da qui l'importanza, come già dicevo, di definire non soltanto la misura dei donativi e le sue variazioni nel tempo, ma anche gli altri aspetti a cui ho fatto riferimento — le somme effettivamente pagate, la loro destinazione concreta, le ripartizioni dell'imposta, etc. — al fine di un migliore chiarimento del senso generale delle discussioni parlamentari, del contesto oggettivo, economico-sociale, in cui queste discussioni avvenivano, degli equilibri politici interni e dei rapporti, di conflittualità o di consenso, tra i ceti dirigenti locali e il centro metropolitano.

Da qui anche l'ovvia necessità di utilizzare altre fonti, oltre che gli Atti dei Parlamenti, che non sempre forniscono elementi sufficienti a chiarire i problemi dei donativi e del drenaggio fiscale, e, probabilmente, l'esigenza connessa di pubblicare, accanto agli Atti in senso stretto, anche i dati ricavabili da queste fonti sussidiarie.

Se si dovesse accedere a questa ipotesi, si porrebbero, io credo, alcuni problemi di organizzazione del lavoro, in ordine alla scelta delle competenze e all'attribuzione di questo tipo di indagine, che, a mio parere, non può essere sezionato Parlamento per Parlamento: la serie dei donativi e tutto il processo di imposizione e di drenaggio fiscale vanno affrontati in modo organico e globale e seguiti nel lungo periodo con criteri metodologici omogenei, senza frantumazioni che ne farebbero perdere il senso generale.

Pertanto — ma il problema andrà evidentemente analizzato meglio e più a fondo dal Comitato scientifico — ritengo inopportuno l'affidamento di questo tema di ricerca ad ogni singolo curatore di un Parlamento e vedo invece più produttiva l'ipotesi di affidare questo compito ad una équipe di ricercatori che dedichino la loro attenzione al problema e forniscano ai curatori dei Parlamenti tutti gli elementi conoscitivi, relativi al prelievo fiscale, necessari per una migliore comprensione e interpretazione dei lavori parlamentari.

Questo comporterà per il Comitato scientifico la necessità di curare il coordinamento tra i vari curatori degli Atti e questa eventuale équipe di lavoro, poiché non va dimenticato che il problema dei donativi richiede il continuo riferimento, oltre che a fonti extra-parlamentari, anche alle discussioni stamentarie che, pur non costituendo una fonte sufficiente di per sé, forniscono tuttavia dati e indicazioni indispensabili. Da qui la necessità di un continuo scambio di informazioni tra i ricercatori, in una interrelazione costante che sarebbe troppo ottimistico affidare alla libera e generosa iniziativa dei singoli studiosi, ma che il Comitato — o i responsabili dei diversi segmenti temporali che il Comitato ha espresso — potrà garantire.

MARCO TANGHERONI

**I Parlamenti sardi
e la società della conquista aragonese**

Poiché avevo preparato un testo, sulla base del titolo indicatomi, che teneva conto soltanto delle prime discussioni sul progetto del Consiglio Regionale sardo e della bibliografia esistente, mentre in questa sede, nel momento in cui tocca a me di intervenire, le discussioni sia di ordine storico-giuridico, sia di ordine realizzativo del progetto, sono giunte ad un punto molto più avanzato, tenendo conto anche del poco tempo a disposizione, preferisco limitarmi a qualche osservazione che possa essere — spero — di qualche utilità per la commissione che deve impostare l'imponente impresa.

In primo luogo il problema, chiaramente esposto già nella magistrale introduzione di D'Agostino, della scelta tra un approccio istituzionale ed un approccio costituzionale. Si può anche dire e si è detto: formula stretta e formula larga; non è esattamente la stessa cosa ma può servirci per intendersi rapidamente.

Ora, per quanto si sia delineato un vasto consenso verso i criteri dell'edizione larga, tanto che forse, in questo momento, sarebbe necessario maggiormente delimitare (perché dei limiti dovranno pur esser posti) questo prevalente concetto, tuttavia vorrei anch'io spendere qualche parola sulla necessità di preferire quest'ultima proprio pensando ai parlamenti e alle riunioni stamentarie del periodo (XIV e XV secolo) che è qui mia intenzione, sia pur rapidamente, affrontare.

Di più: io credo che il rinnovamento della storiografia sulla Sardegna nel XIV e XV secolo possa trovare proprio nello studio e nelle edizioni dei parlamenti una forte spinta innovatrice.

Si tratta in verità di due situazioni storiografiche assai differenti.

Negli ultimi decenni la produzione sul XIV secolo è stata molto intensa: gli studi di storia politica, le riflessioni sul feudalesimo, le ricerche di storia demografica, le pubblicazioni di documenti e regesti, da ultimo perfino le scoperte di sculture ricche di significato, hanno certamente aumentato la nostra conoscenza del Trecento sardo. Pur se, come risulta evidente, per esempio, dal confronto delle recenti sintesi di Cesare Casula e Bruno Anatra, sul piano interpretativo si prospettano posizioni anche radicalmente diverse.

Ciò non significa, evidentemente, che le ricerche non debbano continuare

anche a livello di archivio. Proprio il caso del Parlamento del 1355, sul quale ritornerò tra poco, dimostra che molto è possibile ancora fare su un piano puramente euristico correttamente guidato da problemi e questionari meditati ed aperti. La documentazione iberica, in particolare quella dell'Archivio della Corona d'Aragona, è, del resto, talmente grande per questo secolo che, se non si può parlare di pozzo senza fondo, certo questo fondo è tuttora ben lontano.

Per il Quattrocento, invece, ci si è fermati, quasi completamente, ai primi due decenni; basti qui ricordare la documentazione resa nota per Guglielmo di Narbona da Luisa D'Arienzo e i fondamentali volumi di Alberto Boscolo sui regni di Ferdinando I e Alfonso il Magnanimo (per tacere di altri studi collaterali). Sì che gran parte del secolo, salvo qualche assaggio non privo d'interesse, appare nel complesso ancora da esaminare, tranne l'episodio che si concluse con la battaglia di Macomer, la cui lettura comunque non può essere corretta standosene, per così dire, sospesa nel vuoto.

D'altra parte, per questo periodo, abbiamo un cambiamento anche nella documentazione, secondo una tendenza che altrove ho definito come "tendenza verso la localizzazione". Infatti, mentre la documentazione iberica, pur rimanendo di indispensabile consultazione, perde progressivamente di interesse e varietà, quella conservata in Sardegna, e soprattutto all'Archivio di Stato di Cagliari, diventa sempre più consistente. Questo punto (che di per sé costituisce un fatto storico da spiegare) va naturalmente tenuto presente; tanto più che si tratta non soltanto di un mutamento geografico del luogo di conservazione ma anche, almeno in parte, di un mutamento della natura della documentazione. Ciò influenza i percorsi storici da percorrere, ma è anche certamente effetto di mutamenti nel rapporto Sardegna-Corona aragonese.

La scelta dell'approccio costituzionale può consentire di ricostruire intorno ad una realtà limitata nel tempo e nei contenuti nuove interpretazioni storiografiche, sia nel caso di periodi già molto indagati, sia nel caso di periodi ancora quasi vergini di studi. Se si saprà procedere in questa direzione la storiografia sarda troverà in questa impresa dell'edizione dei parlamenti una sorta di terreno comune su cui confrontarsi e grazie al quale progredire nelle conoscenze e nelle interpretazioni.

Da questo punto di vista, e per ritornare al titolo che ci era stato dato, lasciando da parte per il momento le riunioni del braccio militare, teniamo presente che i tre parlamenti del XIV e XV secolo furono convocati e si svolsero in momenti particolarmente significativi della conquista. E, per ripetere altrimenti quanto ho appena accennato, possono ben servire come punto di partenza per una ricerca sulla struttura politica, sociale ed economica della Sardegna intorno a quel punto assunto come chiarificatore nel suo stesso chiarificarsi.

So bene che si è molto discusso intorno alla natura giuridica della riunione cagliaritana del 1355; in questa stessa sede abbiamo sentito gli autorevoli pareri di maestri come Marongiu e Boscolo: pareri negativi sulla reale natura parlamentaria. E — nel caso di Marongiu — si tratta della revisione del giudizio ch'egli aveva formulato mezzo secolo fa.

Ma, naturalmente, non credo ch'essi intendano escludere questa riunione del 1355 dal piano di edizione anche perché, di fatto, nonostante quel che pubblicò il Solmi, si può dire che questo sia un parlamento inedito. (E uso la parola volutamente perché nonostante tutto credo che una valutazione non formalistica possa riconoscere questo carattere anche a quelle assise). Se vogliamo, la stessa discussione non ha tutti gli elementi concreti su cui sostenersi proprio perché manca un'edizione critica degli atti. Credo che abbia pienamente ragione Antonello Mattone scrivendo sul numero 4 di *Quaderni Sardi di Storia*: "La necessità di pubblicare tutto il materiale archivistico esistente sull'assemblea del 1355 è, pertanto, un'esigenza prioritaria che consente di cogliere le caratteristiche e la natura giuridica degli stamenti in rapporto alla prassi e alle tradizioni parlamentari della Catalogna".

Studiando non soltanto uomini e realtà presenti, ma allargando la ricerca a quanti furono convocati e non furono presenti e a quanti furono esclusi, l'editore di questi atti potrà, a mio parere, e dovrà cogliere gli aspetti ancora estremamente vari e complessi della società sarda in un anno in cui la conquista è ben lungi dall'essere completata e, anzi, nonostante la presenza del re e la spedizione militare da lui capeggiata, sembrava essere ben lontana da una soddisfacente conclusione.

La convocazione era stata decisa subito dopo la pace di Alghero che lo stesso sovrano in una lettera allo zio, l'infante Pietro, considerava come un'umiliazione della propria maestà; una lettera, si noti di passaggio, che una ricerca limitata alla documentazione strettamente parlamentare non troverebbe e non prenderebbe in considerazione. Certi episodi parlamentari possono allora essere ben compresi, come la solenne conclusione del processo al già morto conte Gherardo di Donoratico, tendente a ribadire la grandezza della monarchia e il piano di giustizia su cui intendeva muoversi al di là della confisca definitiva dei residui beni di questa famiglia che accennava ad un processo di omogeneizzazione che peraltro le circostanze lasciavano vedere come difficile e lontano (si pensi all'assenza del giudice d'Arborea e di suoi rappresentanti).

Bruno Anatra ha ribadito, recentissimamente, che il Parlamento del 1355 va considerato come il momento centrale della intensa attività legislativa e riformatrice svolta da Pietro IV durante il suo soggiorno sardo; dunque, con tutta evidenza, studiare il Parlamento del 1355, con le sue peculiari caratteristiche non soltanto giuridiche ma anche di partecipazione (molto alto è il numero dei Sardi presenti come rappresentanti delle ville), significa studiare necessariamente tutta l'azione del re nell'isola e la complessa situazione e articolazione della società, certo più vicina a quella precedente l'intervento armato di Alfonso, del suo esercito e della sua flotta, che non a quella che si può cogliere partendo dallo studio del Parlamento del 1421.

Anche questo Parlamento venne convocato in un momento particolare, che poteva sembrare definitivo, della conquista, a coronamento dell'opera del re Alfonso, che aveva reimpostato la struttura socio-politica dell'isola, e di conseguenza la composizione del Parlamento, sulla base di una preminenza del ceto feu-

dale; una preminenza confermata, all'interno dello stamento militare, dalle riunioni di questo che ebbero luogo, com'è noto, nel 1446 e nel 1452. Quanto alle città regie — di cui non facevano ancora parte Oristano, capitale marchionale, e Castelsardo, ancora in mano ai Doria e, quindi, ancora chiamata Castelgenovese —, esse appaiono in una posizione se non subordinata certo non trainante e preoccupate soprattutto di garantire ed accrescere i propri particolari privilegi.

Il Parlamento del 1421 ha già una sua leggibilità grazie all'edizione che ne fece il Boscolo, ma la sua ripresa in considerazione, nella prospettiva più larga che qui stiamo considerando, non appare affatto inutile. Essa dovrebbe consentire un bilancio dei mutamenti compiuti o in atto nella società sarda a un secolo di distanza dall'inizio della conquista aragonese.

Quanto al Parlamento del 1481, anch'esso si colloca, non casualmente, al termine di una ripresa improvvisa delle guerre, sia pure, almeno in partenza, di carattere feudale e frutto, almeno in parte, di un progressivo aumento del potere dei grandi signori feudali. Correttamente, dunque, l'Anatra imposta il suo esame del Parlamento del 1481-85 (edito, con i criteri allora stabiliti, da Antonio Era) come annuncio della politica di "*redre*" poi attuata da Ferdinando II.

In quest'epoca — e la lettura degli atti parlamentari lo conferma — non si può certo affermare che certe realtà, originate o favorite dalla conquista, fossero del tutto scomparse: basti qui accennare al rapporto tra nazione sarda e nazione catalana.

Tuttavia la fase della conquista era finalmente terminata. In questo senso si può ben dire che, per comprendere il tormentato parlamento del 1481-85, occorre da un lato guardare al passato (e considerarlo un punto di arrivo), dall'altro guardare, nei limiti in cui può farlo lo storico, al futuro (e considerarlo un punto di partenza).

MARINELLA FERRAI COCCO ORTU

**Fonti documentarie sui Parlamenti e i donativi
conservate nell'Archivio di Stato di Cagliari**

Con questo intervento vorrei fornire alcuni chiarimenti in merito al prospetto "Fonti documentarie sui Parlamenti di Sardegna conservate negli archivi sardi e spagnoli (1421-1843)" da me compilato assieme alla collega dott. M.B. Lai, e che si può leggere in appendice I.

La tabella è stata redatta, come indicato in bibliografia, sulla base degli inventari esistenti, cioè principalmente, per quanto riguarda l'Archivio di Stato di Cagliari, sul noto inventario a stampa del Lippi del 1902 ¹.

La documentazione relativa ai Parlamenti e ai Donativi è compresa nella Sezione I-Classe I "Antico Archivio Regio".

L'*Antico Archivio Regio*, presentato come un unico archivio, è in realtà una miscellanea di fondi archivistici in quanto vi sono confluiti buona parte degli archivi prodotti dalla attività delle magistrature che hanno operato in Sardegna nel periodo della dominazione aragonese-spagnola.

Detti archivi furono rimaneggiati, a norma del R. Biglietto 10 settembre 1763 ², secondo il criterio di ordinamento, purtroppo ben noto agli archivisti come "metodo per materie", il cui inconveniente era di creare categorie fittizie, che distruggendo l'identità dell'archivio, frammischiava documenti provenienti da diversi soggetti produttori, con un processo non più reversibile ³.

Tutta la suddetta documentazione dell'archivio di Cagliari è stata così ripartita e fatta rientrare in 29 categorie di cui i *Parlamenti* costituiscono la III e i *Donativi* la categoria XXIV: due serie ben distinte e senza alcun collegamento tra loro.

I documenti riguardanti i Parlamenti subirono, inoltre, nel 1887, soprattutto sotto la spinta del clima di mitizzazione che intorno ad essi si era creato,

¹ S. LIPPI, *Inventario del Regio Archivio di Stato di Cagliari*, Cagliari, 1902.

² Cfr. F. LODDO CANEPA, *Il Regio Archivio di Stato di Cagliari dalle origini ad oggi*, in "Archivio Storico Sardo", XX (1942) pp. 9-11.

³ Cfr. E. CASANOVA, *Archivistica*, Siena 1928, pp. 209-211; E. LODOLINI, *Organizzazione e legislazione archivistica italiana*, Bologna, 1980, pp. 184-185.

frutto della tradizione storiografica romantica, come ha sottolineato il prof. Mattone in una sua pubblicazione ⁴, un ulteriore riordino ed una contemporanea legatura che causarono anche disordini materiali, già ampiamente esemplificati nella relazione della dott. Olla.

Sia l'ordinamento settecentesco, che quello ottocentesco sono assolutamente insoddisfacenti, anzi quest'ultimo fu solo una rivalutazione della fonte, in quanto mancò completamente qualsiasi valutazione diplomatistica del testo (cioè se trattavasi di originali, copie, etc.) e soprattutto lo studio scientifico della istituzione. La non conoscenza dell'istituzione parlamentare non permise pertanto di sfruttare quell'occasione per l'analisi della fonte documentaria.

I documenti quindi necessitano di un riordinamento condotto con criteri storici basanti sullo studio istituzionale del soggetto produttore dell'archivio, *conditio sine qua non* di qualsiasi lavoro di ordinamento e inventariazione.

D'altra parte, solo nel 1931, anno in cui il prof. Marongiu pubblicò l'opera *I parlamenti di Sardegna nella storia e nel diritto pubblico comparato*, si ebbe il primo fondamentale studio scientifico sulla natura giuridica, la struttura, le funzioni e le vicende del parlamento sardo ⁵.

A titolo di esemplificazione di come la non comprensione della natura archivistica delle unità porti a indicazioni poco chiare basta esaminare quanto compare nel Lippi per quanto riguarda le unità della serie *Donativi*, tutte definite *Libre del servizi* e *Manuel dels debits* e niente altro.

La genericità di questa indicazione ha sollecitato l'esigenza di un esame diretto, sia pure sommario, del materiale che ha permesso di distinguere intanto i donativi ordinari da quelli straordinari e inoltre ha rivelato la possibilità di un collegamento col relativo parlamento di cui, come è già stato sottolineato dal

⁴ A. MATTONE, *Problemi di storia del Parlamento sardo*, in *Assemblee di Stati e istituzioni rappresentative nella storia del pensiero politico moderno (XV-XX secolo)*, (Atti del convegno internazionale tenuto a Perugia dal 16 al 18 settembre 1982), I, Rimini, 1984, pp. 165-172.

⁵ I primi studi sui parlamenti sardi non rivestono un carattere scientifico ma più strettamente politico, intanto perché risentono degli influssi del "mito" che su di essi la storiografia romantica aveva creato e poi perché i loro autori esprimono valutazioni soggettive unilaterali sull'argomento, condizionate dalle loro personali posizioni ideologiche. Sono da intendersi in tal senso: G. MANNO, *Storia di Sardegna*, III, Cagliari (1924), (I ed. 1825), pp. 535 e ss.; F. SULIS, *Degli stamenti sardi*, Sassari 1854, pp. 4-6 e 9; V. ANGIUS, *Sardegna*, in G. CASALIS, *Dizionario geografico, storico, statistico, commerciale degli Stati di S.M. il Re di Sardegna*, XVIII-quater, Torino 1856, pp. 787-789; P. TOLA, *Codex Diplomaticus Sardiniae*, II, Torino 1868, p. 15; C. SORO-DELITALA, *Profili di una storia sulla legislazione in Sardegna*, I (1877), n. VI-VII, pp. 16-18.

Un passo avanti si compì con le opere di G. ZIROLIA, *Sugli Stamenti di Sardegna*, in "Il Filangieri", XII (1892), A. SOLMI, *Le costituzioni del primo parlamento sardo del 1355*, in "Archivio storico sardo" VI (1910) pp. 193-270 e *Studi storici sulle istituzioni della Sardegna nel Medioevo*, Cagliari 1917, pp. 332-391, che contengono una analisi storico-giuridica sull'origine, competenze e funzionamento dell'istituto parlamentare.

La successiva significativa tappa è rappresentata, appunto, dallo studio scientifico del Marongiu citato nel testo. In esso l'autore, attraverso l'esame del materiale documentario compiuto all'Archivio di Stato di Cagliari, rielaborò gli elementi storici e giuridici dell'Istituto parlamentare sardo, comparandoli con le altre istituzioni rappresentative italiane ed europee, effettuando così un riesame generale, punto di partenza di tutte le future ricerche in materia in Sardegna.

prof. Anatra, il donativo costituisce un momento di non secondaria importanza. Così i registri indicati schematicamente nel Lippi come BI 2 *Manual primer del servici* e BI 4 *Manual segundo* etc., sono risultati essere i libri contabili relativi alla esazione del donativo di 80.000 scudi richiesti nel parlamento Baiona del 1626 ed esatti nel quinquennio 1627-1631.

Oggi, grazie anche a tutti gli ulteriori studi scientifici ⁶ che hanno arricchito le conoscenze sull'istituzione parlamentare, una équipe di archivisti dell'Archivio di Stato di Cagliari, composta da me e da altre due colleghe, è stata incaricata dalla dott. Olla di rischedare le serie in questione con criteri archivistici corretti, basati sullo studio istituzionale del soggetto produttore, perché solo da tale studio potrà scaturire la esatta valutazione della testimonianza della sua attività. L'esame verrà condotto non solo dal punto di vista archivistico, ma anche diplomatistico e tenderà inoltre a chiarire il meccanismo di funzionamento concreto dell'istituto e a stabilire i necessari collegamenti tra i due diversi momenti: quello della celebrazione del parlamento e quello della ripartizione e relativa riscossione del donativo.

Con gli inventari a disposizione non si poteva andare oltre il prospetto di fonti qui presentato.

⁶ Dagli anni cinquanta in poi gli studi sull'istituzione parlamentare, sia sotto l'impulso della "Commission internationale pour l'histoire des Assemblées d'États", e per quanto riguarda più da vicino i parlamenti sardi, del programma, poi non realizzato, della pubblicazione degli atti delle *Cortes* sarde di cui fu promotrice la Deputazione di Storia Patria della Sardegna, hanno fatto notevolmente progredire le conoscenze in merito, chiarendo molti aspetti della vita e del funzionamento dell'istituto parlamentare e cominciando ad affrontare aspetti prima trascurati ma non certo secondari quali il problema del riparto e della riscossione dei donativi.

Si citano, a titolo non esaustivo, una serie di opere specifiche che costituiscono la indispensabile base di studio per ogni ulteriore approfondimento anche attraverso la bibliografia in esse indicata, tralasciando tutte le innumerevoli pubblicazioni che trattano dell'argomento in un ambito istituzionale più vasto (vedi gli studi di LODDO CANEPA, TODDE, BULFERETTI, OLLA REPETTO, etc.).

A. BOSCOLO, *I parlamenti di Alfonso il Magnanimo*, Milano 1953.

A. ERA, *Contributi alla storia dei Parlamenti sardi*: 1) *I parlamenti durante il regno di Ferdinando il Cattolico*; 2) *Riunione straordinaria del parlamento nel 1495*, in "Studi sassaresi" II s. XXVI (1954).

A. ERA, *Il parlamento sardo del 1481-1485*, Milano 1955.

A. MARONGIU, *Parlamento e lotta politica in Sardegna nel 1624-25*, in "Annali dell'Università di Macerata", 1956.

A. BOSCOLO, *Sul braccio reale nei parlamenti sardi nel periodo aragonese*, in "Études présentées à la commission internationale pour l'histoire des assemblées d'états", X CISS, Louvain 1958 pp. 133-139.

A. MARONGIU, *Il parlamento in Italia nel Medio Evo e nell'età moderna*, Milano 1962.

A. MARONGIU, *Sardegna 1624: gravami e voti parlamentari*, in "Études présentées à la commission internationale pour l'histoire des assemblées d'états", XXVI, 1963.

G. SORGIA, *Il parlamento del viceré Fernandez de Heredia (1553-1554)*, Milano 1963.

A. BOSCOLO, *Parlamento siciliano e parlamento sardo, motivi per una ricerca comune*, in *Mélanges Antonio Marongiu*, Palermo 1967, p. 50.

G. ZANETTI, *Stamenti in Novissimo Digesto Italiano*, XVIII, Torino 1969, pp. 92-96.

B. ANATRA, R. PUDDU, G. SERRI, *Problemi di storia della Sardegna spagnola*, Cagliari 1975.

Nel tentativo di migliorare la qualità dei mezzi di corredo, in riferimento a questa fonte, al termine del lavoro di riordinamento verrà redatto un nuovo strumento di consultazione che, pur dando alcune informazioni non sconosciute a pochi addetti ai lavori, comprenda una esatta indicazione del materiale documentario ad essa relativo, conservato nell'Archivio di Stato di Cagliari. Ci si augura che ciò possa costituire una utile base di ricerca delle fonti conservate al di fuori dell'archivio cagliaritano.

- A. MARONGIU, *Saggi di Storia giuridica e politica sarda*, Padova 1975, pp. 203-245.
J. LALINDE ABADIA, *Los parlamentos y demás instituciones representativas*, in *IX Congresso di Storia della Corona di Aragona*, I, Napoli 1978.
A. MARONGIU, *Brevi note e discussioni di storia isolana, Parlamenti o Corti*, in "Archivio Storico Sardo di Sassari", IV (1978).
A. MARONGIU, *I parlamenti sardi, studio storico istituzionale e comparativo*, Milano 1979.
A. MARONGIU, *Parlamento, storia*, in "Enciclopedia del Diritto", XXXI (1981).
G. SORGIA, *I Parlamenti*, in *La Sardegna*, a cura di M. Brigaglia, I, Cagliari 1982.
A. MATTONE, *Problemi di ...*, cit. pp. 165-172.
G. SERRI, *Il prelievo fiscale in una periferia povera. I donativi sardi in età spagnola*, in "Annali della Facoltà di Magistero dell'Università di Cagliari", Nuova Serie, vol. VII parte I (1983).
A. MATTONE, *L'edizione degli atti dei Parlamenti sardi*, in "Quaderni sardi di storia", n. 4, luglio 1983-giugno 1984.
A. MATTONE, *I Parlamenti*, in *I Catalani in Sardegna*, a cura di Jordi Carbonell e Francesco Manconi, Cinisello Balsamo (Milano-Italia) 1984.

AURELIO MUSI

**Parlamenti, rappresentanze, sistema di potere:
il caso del Regno di Napoli tra XVI e XVII secolo**

Nei materiali preparatori e nelle diverse relazioni presentate a queste giornate di studio è presente un'esigenza, peraltro largamente realizzata: quella di saldare il piano tecnico, per dir così, dei problemi, che si pongono per la pubblicazione degli Atti dei Parlamenti sardi, col piano teorico e metodologico e col piano dei contenuti specifici della ricerca empirica. In questa luce, la comparazione, nel breve e nel lungo periodo, fra casi diversi di sviluppo storico non diventa né una forzatura, né una giustapposizione, ma una necessità intrinseca all'oggetto di studio che ci ha riunito a Cagliari.

Dalle relazioni di Anatra, D'Agostino e Mattone scaturiscono due indicazioni che a me sembrano di particolare interesse e che consentono una produttiva comparazione, nel senso precedentemente segnalato, tra il caso della Sardegna e il caso del Regno di Napoli: le due indicazioni di riferimento soprattutto al periodo compreso fra il XVI e il XVII secolo.

La prima è lo scarto, sottolineato soprattutto da Anatra e Mattone, fra la *definizione* della materia di competenza dei Parlamenti e la fase di *gestione*: la questione fiscale e la ripartizione del donativo vanno ben oltre i confini della storia parlamentare sia in Sardegna che a Napoli.

Ma è su un secondo ordine di questioni che vorrei soffermarmi in queste brevi riflessioni. Dice Mattone: "Ogni riunione parlamentare va affrontata, sia sul piano del reperimento del materiale documentario, sia su quello della riflessione storiografica, come un momento diverso dagli altri". Lo stesso Mattone suggerisce di non limitarsi esclusivamente ai fondi archivistici riguardanti l'attività parlamentare, ma di allargare il terreno di ricerca al peso delle istituzioni rappresentative nel contesto della monarchia spagnola e nell'organizzazione "polisinodale". Questo ed altri sono spunti e riflessioni che rinviano a una critica radicale del formalismo giuridico e all'adozione di un'impostazione tendente ad allargare oggetti e metodi della storia delle istituzioni politiche: un allargamento ancor più decisivo se si vuol capire il caso napoletano di sviluppo parlamentare nell'età spagnola.

La storiografia, dal Marongiu ai più recenti studi di Galasso e D'Agostino,

ha teso a spiegare le peculiarità strutturali dell'istituto parlamentare napoletano in epoca spagnola entro il complesso dello sviluppo economico, sociale e politico del Vicereame: si tratta di un punto decisivo, premessa indispensabile per ulteriori analisi ed approfondimenti. È possibile così cogliere la relazione tra i diversi tasselli del mosaico: la collegialità, l'assenza del clero, il ruolo marginale delle terre demaniali soprattutto nel periodo compreso tra gli ultimi decenni del Cinquecento e la metà del Seicento, la storia della "capitale ambigua" e il progressivo primato di Napoli. Stupisce perciò che, anche di recente, uno dei maggiori studiosi dei Parlamenti, il Koenigsberger, abbia potuto attribuire, quasi come una conseguenza meccanica, la debolezza dell'istituto parlamentare napoletano alla progressiva affermazione dell'autorità e dei poteri vicereali.

Ha scritto il Koenigsberger: "La città di Napoli dominò sempre di più l'ordine delle città, ma la capitale, con i suoi cinque seggi nobiliari e uno solo popolare, e con la vita economica dominata dai mercanti e banchieri genovesi e dalla presenza della corte vicereale e delle altre istituzioni di governo, era quasi sempre riconducibile sotto il controllo dei viceré".

Il discorso del Koenigsberger ha un indubbio valore come schema generale: tuttavia ha bisogno di essere precisato con alcune scansioni interne e, soprattutto, non spiega le ragioni della debolezza dell'istituto parlamentare come luogo di contrattazione. Esse sono più complesse. Qui vorrei provare ad approfondirle, seguendo alcune linee suggerite dai lavori di Guido D'Agostino, che ha ripercorso le trasformazioni dell'istituto parlamentare da luogo di dibattito e di scontro politico (nei secoli XV-XVI) a luogo di rispecchiamento delle chiusure oligarchiche e corporative tra fine Cinquecento e metà del Seicento.

Propongo un'ipotesi di periodizzazione articolata in 5 fasi.

I FASE. Da Ferdinando il Cattolico all'ascesa al trono di Carlo V il ruolo del Parlamento napoletano ha un indubbio rilievo. È questa un'età di transizione caratterizzata dall'esigenza spagnola di neutralizzare il trauma della successione nel corpo sociale napoletano, ma anche dalla formulazione di una più compiuta linea governativa per il Regno. Nel gennaio del 1507 viene sancita una forma di contrattazione diretta fra la Corona e il Parlamento. Il contenuto dei 47 capitoli — fra i più importanti, la conferma delle prime e seconde cause ai baroni, concessioni in materia economica e politica alla componente "popolare" napoletana — ma anche l'andamento generale della sessione parlamentare, dimostra che viceré e Parlamento sono i due soggetti privilegiati dell'agire politico: si celebrano insieme il primato della funzione attribuita alla massima autorità di governo nel Mezzogiorno e l'esaltazione del Parlamento come *rappresentanza di interessi*.

II FASE. Dal 1522 al 1532 nella vita politica del Regno balza in primo piano la questione dei Seggi. La riforma del reggimento della Piazza popolare nel 1522 sottende un progetto di organizzazione del potere da parte della Monarchia: da un lato il ridimensionamento della forza politica della aristocrazia nella Capita-

le e il relativo aumento di potere della Piazza popolare; dall'altro l'accrescimento della forza sociale del baronaggio nelle provincie.

III FASE. Questa fase coincide col tentativo, compiuto dal viceré Toledo (1532-1553), di costituire una sfera statale tendenzialmente autonoma dalla società, attraverso interventi autoritari, uso strumentale di alleanze, macchina repressiva. L'opposizione al progetto passa soprattutto attraverso il Parlamento, come dimostra la riunione del 1536 studiata da D'Agostino e Galasso.

IV FASE. Con l'ascesa al trono di Filippo II, e col passaggio dall'*imperialismo universale* all'*imperialismo spagnolo*, muta il ruolo del Regno nel contesto internazionale dell'impero. È l'età della ristrutturazione amministrativa, un tornante decisivo per la storia del Vicereame: praticamente viene ridisegnata la figura vicereale che, dalla metà del Cinquecento, deve fare i conti con gli equilibri interni agli uffici. Tutto il gioco politico della contrattazione e della rappresentanza di interessi si sposta nella macchina amministrativa napoletana. Qual è allora il progetto della monarchia? Quello di puntare sulla formazione di un ceto politico-amministrativo, centrato sul personale della Sommaria, autonomo e contrapposto alle istanze dei Seggi nobili della Capitale. È forse l'unico tentativo, compiuto dalla monarchia spagnola nel Mezzogiorno, di costruire una vera *mediazione burocratica* (Weber). Ma il progressivo primato del Consiglio Collaterale come organo di *mediazione di notabili* (Weber) provoca il fallimento del tentativo spagnolo. Si stabilizza nel Regno un sistema di potere, fondato sul binomio avvocatura-aristocrazia di seggio nella Capitale e sull'intreccio fra ceto finanziario e baronaggio feudale nelle provincie.

La storiografia non ha ancora chiarito se e come questi processi condizionano lo stesso sviluppo dell'istituto parlamentare e contribuiscono a mutarne funzioni, fisionomia, comportamenti. La pubblicazione degli atti dei Parlamenti potrebbe costituire un'importante occasione per decifrare l'*effetto di trascrizione* (D'Agostino) dei fenomeni suindicati. La discussione a Cagliari potrebbe inoltre rispondere alla domanda se problemi analoghi si presentano nel caso sardo.

V FASE. È quella che segna il fallimento di due disegni riformatori: il primo, finanziario, del viceré Lemos (1610-1616); il secondo, politico-costituzionale, del viceré duca d'Ossuna (1616-1620). Durante la guerra dei trent'anni, sistema sociale e sistema politico del Regno sono schiacciati sul sistema fiscale e sull'intera organizzazione "indotta". I Seggi e il Collaterale si impongono come i soggetti politici protagonisti.

Forse anche i presunti "sprazzi di vitalità" (D'Agostino) delle ultime tre riunioni parlamentari (1636, 1639, 1642) vanno letti in chiave diversa: non tanto come un "soprassalto di coscienza dei *parlamentari* od un allentamento dei meccanismi di imbrigliamento delle loro volontà" (D'Agostino), quanto come espressione di un *blocco ferreo di alleanza* e di *istanze radicalmente corporative*. Mi spiego. La richiesta degli Eletti e dei Deputati ordinari e straordinari di partecipare

attivamente alle sedute del Collaterale rappresenta il tentativo di rafforzare ulteriormente l'egemonia dei gruppi più forti all'interno dell'istituto parlamentare e del maggior Consiglio napoletano. Inoltre le *grazie* si fanno sempre più corporative: basti pensare alla richiesta di procedere con cautela nei confronti dei baroni sospetti di ribellione e di *ampliare* al quinto grado la successione dei feudi.

Torno brevemente alla premessa per trarre qualche conclusione.

1) Gli atti dei Parlamenti devono essere, a mio parere, concepiti come *parte di una più ampia totalità*, su cui sappiamo ancora assai poco: le forme di organizzazione politica, le dinamiche del potere, in *ancien régime*. La produttività euristica e l'utilità degli atti parlamentari aumentano cioè in proporzione diretta con l'accumulazione di conoscenze sui meccanismi istituzionali, amministrativi, politici dell'*ancien régime*.

2) La pubblicazione degli atti dei Parlamenti napoletani dovrebbe gettare ulteriore luce su tre momenti che, in sequenza, hanno scandito l'affermazione dello stato moderno nel Mezzogiorno tra XVI e XVII secolo: il rapporto fra la Corona e la rappresentanza di interessi prevalentemente concentrata nell'istituto parlamentare ai primi decenni del Cinquecento; l'affermarsi di una dialettica politica più complessa a metà del secolo XVI tra istituti rappresentativi e centri dell'amministrazione pubblica; la realizzazione compiuta del "compromesso sostanziale tra monarchia e baronaggio" (Galasso), che è passato anche attraverso le istituzioni e ne ha favorito la fossilizzazione oligarchica.

3) Il terzo elemento che, soprattutto nel caso napoletano, va attentamente valutato, è il rapporto centro-periferia, città-campagna quale si esprime anche attraverso la dinamica parlamentare fra Cinque e Seicento.

MARIA BONARIA LAI

**L'opera di F. Vivanet nell'ambito di un progetto del 1865
per la pubblicazione degli atti dei Parlamenti**

Nel 1865 la Deputazione di Storia Patria per le antiche province e per la Lombardia affidò allo storico Carlo Baudi di Vesme e al magistrato Carlo Felice Comino, allora vice presidente della Deputazione, l'incarico di curare l'edizione degli atti degli stamenti sardi inserendoli nel piano di pubblicazione degli atti degli Stati Generali ¹. In una pubblicazione di tale natura l'onere maggiore sarebbe ricaduto sullo storico, e quindi sul Baudi, per cui quando questi venne a mancare, nel 1877, C.F. Comino non fu ritenuto in grado di proseguire da solo l'iniziativa (e in questa decisione molto peso ebbe la scarsa considerazione di cui godeva presso il presidente della Deputazione, D. Carutti, e presso il barone A. Manno che ne era il segretario) e pertanto si pose il problema della ricerca di un nuovo collaboratore da affiancargli.

La scelta cadde, probabilmente dietro pressione dello stesso Manno, su Filippo Vivanet che era socio corrispondente in Cagliari della Deputazione e che era noto, in verità, più che per gli studi storici, per i molteplici ed eterogenei interessi coltivati che lo portavano a spaziare dalla poesia alla storia, dall'archeologia alla architettura. L'incarico era, quindi, in un certo senso forzato e poiché, in effetti, la scelta avrebbe potuto cadere su persone più qualificate in ambito locale ma che evidentemente si voleva tenere estranee all'iniziativa ², si fece in modo di rendere più allettante la proposta per il Vivanet lusingandolo

¹ La proposta di pubblicare gli atti dei Parlamenti sardi era partita dal Comino, che era sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione, "avendo egli fatto una raccolta di tali atti, molti dei quali inediti, dal tempo di D. Pietro sino a quello in cui l'isola venne sotto il dominio della Reale Casa di Savoia" (verbale della seduta della Deputazione del 22 febbraio 1865 in *Il terzo volume inedito del "Codex Diplomaticus Sardiniae" di Pasquale Tola*, Relazione alla R. Deputazione di Storia Patria per la Sardegna del M.E. Antonio Era, ordinario nella R. Università di Sassari), in "Archivio Storico Sardo", vol. XXIII (1942).

² Il più risentito dell'esclusione subita fu, senza dubbio, l'allora direttore del Regio Archivio di Stato di Cagliari, il calabrese F. Lattari, del quale sia il Manno che il Vivanet non tralasciano di sottolineare la scarsa professionalità, l'invidioso trattamento riservato agli studiosi locali e il conflitto più o meno latente con gli impiegati dell'Archivio, creando quasi una cospirazione contro di lui presso il Consiglio Superiore degli Archivi.

nel suo amore per la storia patria e promettendogli la promozione da socio corrispondente a socio effettivo della Deputazione, cosa che ottenne nel 1888.

Queste notizie sono desunte da una lettera del 1884 che avvia un ricco carteggio intercorso, a partire da tale anno e fino al 1904³, tra il Vivanet, il Manno, il Carutti, il Comino e altri personaggi coinvolti nell'iniziativa, e che, rinvenuto presso l'Archivio storico comunale di Cagliari in occasione dell'avvio delle ricerche sulle fonti relative ai Parlamenti, in concomitanza col piano di pubblicazione varato dal Consiglio regionale, permette di conoscere più a fondo il progetto della Deputazione.

F. Vivanet, accettato l'incarico, attese all'opera che gli era stata affidata praticamente da solo in quanto la Deputazione (o piuttosto il suo segretario?) volle deliberatamente lasciare in ombra il Comino che, a giudizio dello stesso Manno, pur essendo "un integerrimo magistrato, che pizzica di poeta", era ritenuto "affatto digiuno di storia sarda", mentre, in realtà, egli ebbe modo, secondo quanto afferma in una lettera al Vivanet, di conoscere "le antiche istituzioni" della Sardegna quando fece il suo volontariato presso il supremo Consiglio di Sardegna all'epoca dell'affrancamento dei feudi.

Il citato carteggio è di estremo interesse perché offre un esempio delle problematiche sempre ricorrenti in iniziative analoghe, pur se distanti nel tempo, e permette di individuare esattamente il programma della Deputazione, i termini dell'adesione del Vivanet, la metodologia di lavoro adottata, gli ostacoli che fecero arenare il progetto. Il metodo di lavoro fu proposto dalla Deputazione per mezzo del Manno e prevedeva "una giudiziosa scelta dei documenti da pubblicare integralmente, dando in sunto quelli di minore importanza o già pubblicati", e la loro trascrizione preceduta "da una sobria ma precisa informazione sulla natura politica ed amministrativa delle nostre *Cortes*, sulle loro vicende, durata e fine e rischiare qua e là il testo con opportune, appropriate e brevi note".

Nel 1894, dopo la morte del Comino, Vivanet, facendo il punto sulla situazione del lavoro, espose al Manno un piano più dettagliato che risultava così articolato:

- trascrizione degli atti originali, accompagnata da brevi e opportune note;
- proemio illustrativo di ogni singolo parlamento;
- studio storico-critico dell'istituto dalla sua origine alla sua cessazione;
- indici per materie;
- bibliografia;
- appendice costituita dagli atti degli stamenti del periodo sabaudico.

Benché il programma varato dalla Deputazione interessasse la pubblicazione degli atti di tutti i Parlamenti dal momento della creazione dell'istituzione fino all'ultima convocazione del 1698, il Vivanet, individuate le principali diffi-

³ Il carteggio, insieme alla documentazione che sarà illustrata più avanti, fa parte del fondo "Donazione Vivanet", cartella "Parlamenti", conservato presso l'Archivio storico del comune di Cagliari cui presumibilmente fu donato dagli eredi di F. Vivanet.

coltà legate al problema della trascrizione e della integrazione delle fonti dell'Archivio di Stato di Cagliari con la documentazione degli altri archivi isolani e di quelli spagnoli (da realizzare con soggiorni esplorativi in loco), limitò il proprio impegno alla cura diretta dell'edizione dei Parlamenti del periodo aragonese. Ciò, comunque, non gli impedì di dirigere nel contempo il lavoro di trascrizione che si andava parallelamente realizzando per gli atti dei Parlamenti successivi.

L'ostacolo insormontabile, tuttavia, che rallentò i lavori e ne impedì la conclusione, fu costituito dalla trascrizione e dai molteplici problemi ad essa congiunti: dalla scelta dei trascrittori ai compensi da attribuirsi; dall'inesistenza dei moderni mezzi di fotoriproduzione alla conseguente necessità del trasferimento del materiale che viaggiò a più riprese, per conto della Deputazione, dall'Archivio di Stato di Cagliari a quello di Torino e viceversa.

Le prime trascrizioni, fatte ai tempi del Baudi e inviate poi da Torino a Cagliari al nuovo curatore dell'opera, erano state eseguite da un certo cavalier Elia, "intelligente paleografo" ⁴, già impiegato del Regio Archivio di Stato di Cagliari, sugli atti dei Parlamenti a cominciare da quello celebrato da Alfonso V e fino a quello iniziato sotto il viceré G. Dusay e terminato sotto Giron de Rebolledo. Le trascrizioni dei Parlamenti successivi, tenutisi sotto i viceré Cardona e Villanova, poiché Vivanet non fu un esperto paleografo né ebbe il tempo e la opportunità di curarle direttamente per le difficoltà frapposte dall'allora direttore del Regio Archivio di Stato di Cagliari, furono effettuate in Cagliari, su incarico della Deputazione, da un altro impiegato del Regio Archivio, S. Rodolico, che ebbe un compenso di 600 lire, e furono collazionati con gli originali dallo stesso Vivanet o dal paleografo G. Pillito ⁵. Allorché il materiale fu inviato a Torino non si riuscì a trovare persona capace che potesse curare le trascrizioni se non a Genova ⁶.

Nel 1905 Vivanet aveva da poco ripreso i contatti colla Deputazione, dopo un inspiegabile periodo di silenzio del Manno dal 1894 al 1901, e aveva appena trasmesso a Torino il materiale pronto per la stampa, ma non ebbe la fortuna di vedere pubblicata l'imponente mole di lavoro svolta in un ventennio perché la morte lo colse nello stesso anno ⁷. L'opera *La Sardegna negli archivi e biblioteche*

⁴ Così si legge nel verbale della adunanza della Deputazione del 30 maggio del 1871 (G.U. n. 190 del 14 luglio 1871).

⁵ Al paleografo G. Pillito, funzionario del Regio Archivio di Stato dal 1859 e direttore dello stesso dal 1890 al 1898, si deve l'inaugurazione della scuola di Paleografia annessa all'Archivio (F. LODDO CANEPA, *Il Regio Archivio di Stato di Cagliari dalle origini ad oggi*, in "Archivio Storico Sardo" (1942), XX).

⁶ Non si conosce però il nome di questo trascrittore né si sa a quale Parlamento abbia lavorato.

⁷ Egli avrebbe dovuto compiere 69 anni l'11 giugno essendo nato in Cagliari nel 1836. Notizie biografiche e bibliografiche si possono trovare in due necrologi in "Bollettino bibliografico sardo", vol. IV (1905) ad opera di Raffa Garzia e in "Archivio Storico Sardo", vol. I (1905), fasc. I.

della Spagna ⁸, infatti, fu pubblicata postuma a cura di S. Lippi, Direttore del Regio Archivio di Stato di Cagliari, suo collaboratore ufficiale dal 1904 e successore nell'impresa ⁹. Questa breve rassegna di fonti, contrariamente a quanto ritenuto finora, non è l'unico lavoro inedito che ci sia pervenuto. Al carteggio di cui si è già parlato bisogna aggiungere, infatti, un manoscritto intitolato *La Sardegna nel grande archivio della Corona d'Aragona in Barcellona*, utilizzato dal Lippi per la pubblicazione postuma, la corrispondenza con gli archivi e le biblioteche della Spagna e della Penisola italiana per l'integrazione delle fonti e, infine, altri tre manoscritti pronti per la stampa e intitolati:

1) *Le ordinanze o capitoli di Pietro IV il Cerimonioso date nel Castello di Cagliari addì 24 agosto 1355*;

2) *Corti di Alfonso V*;

3) *Corti generali presiedute dal viceré don Eximene Perez Scrivá dei Romani, 1481* ¹⁰.

Un breve cenno, infine, all'interesse che presenta il carteggio, al di là del tema fin qui esaminato, in quanto offre un quadro variopinto dell'ambiente culturale cagliaritano alla fine dell'Ottocento con i suoi intrighi tipicamente provinciali e dell'intrecciarsi di beghe e manovre sotterranee nell'attività della Deputazione a Torino e nel novello Consiglio Superiore degli Archivi a Roma.

⁸ In "Miscellanea di storia italiana", ser. III (1906).

⁹ A. MATTONE, *Un progetto di edizione dei Parlamenti sardi: i problemi istituzionali*, in "Quaderni sardi di storia", 4 (luglio 1983-giugno 1984).

¹⁰ Recentemente il collega dr. P. Cau, che ha curato per incarico della Sovrintendenza Archivistica per la Sardegna il riordinamento dell'archivio della Deputazione di Storia Patria per la Sardegna, ha segnalato l'esistenza nel suddetto archivio di altro materiale inedito del Vivanet (insieme a lavori probabilmente di S. Lippi, sempre sui Parlamenti) che integra la documentazione conservata presso l'Archivio storico del Comune di Cagliari.

LUÍS JULIAN GUÍA MARÍN

**La Monarquía Hispánica
y las Cortes valencianas de 1645**

Mi contribución al presente Seminario se articula necesariamente en torno a mi experiencia en el estudio de temas similares a los tratados en estas sesiones: las Cortes valencianas en la Edad Moderna y en concreto las últimas del régimen foral, las de 1645.

Hace unos años me fue encomendada la preparación de la edición de los fueros y actos de cortes, presentados en aquella convocatoria al rey Felipe IV. Este trabajo se enmarcaba en toda una trayectoria de publicación de fuentes, realizada por el Departamento de Historia Moderna de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Valencia.

Dentro de esa tarea se habían ido publicando todas las Cortes de la Edad Moderna, agrupadas por reinados y empezando por el de Fernando el Católico. Se trataba de poner de nuevo a disposición de los estudiosos unas fuentes, que editadas ya en la época por sus propios autores, quedaban relegadas a unas pocas bibliotecas o archivos. La mecánica seguida consistió en reproducir en facsimil los textos históricos, precedidos de una breve introducción y con unos útiles índices toponímicos y onomásticos, que ayudasen a abordar el estudio de sus contenidos.

Las Cortes de 1645 habían sido sin embargo las únicas que nunca fueron editadas por sus contemporáneos, y ello suponía una particularidad, que tras el estudio del contexto histórico en que se dieron, no resultó casual. Había pues que proceder a una transcripción de aquellas partes del proceso de Cortes que, caso de haberse publicado en su época, habrían visto la luz en la imprenta, por seguir un mismo esquema editorial que los valencianos de los siglos XVI y XVII. Ello nos ponía en contacto con problemas de tipo metodológico: estado de las fuentes, orientación de la búsqueda archivística, problemas relativos a las publicaciones de fuentes, etc.

Para el conocimiento de estas Cortes, a través de fuentes impresas, tampoco se podía recurrir a los tratadistas o a los repertorios tradicionales, ya que estos abarcaban, con mucho, hasta las Cortes de 1604 (Ginart). Los avatares y los sucesivos intentos de editar los fueros de Valencia desde el siglo XVI hasta nue-

stros días, siempre han quedado nonnatos o incompletos, no llegaban pues nunca a las Cortes de 1645. La edición iniciada a cargo de Germá Colon y Arcadi García de los Furs de Valencia tampoco abarcará los que ellos llaman época post-clásica (1547-1645), ya que solo se limitará al material legislativo comprendido en la edición de 1547-48, impresa por Joan de Mey y a cargo del notario Francés Joan Pastor, y que tuvo carácter oficial. Así pues ni la recopilación cronológica ni la sistemática llegaron nunca a comprender las Cortes de 1645.

Sin embargo, a pesar de que nunca el texto de estas cortes llegase al público en general, paradójicamente, los términos en que se celebraron — convocatoria, asistentes, proposición, incidentes, etc. — fueron conocidos por los tratadistas posteriores, que estudiaron la mecánica de celebración de Cortes valencianas. Esto no sería explicable si no fuera por la obra de Llorenç Matheu y Sanz, para la que utilizó su experiencia de las Cortes de 1645, las únicas que conoció personalmente. Tanto Fray Bartolomé Ribelles, Antonio de Capmany y sobre todo Vicente Boix, J. Villarroja y Danvila y Collado, entre otros, se sirvieron de la obra de Matheu para escribir las suyas; por ello la mecánica de la celebración de las Cortes de 1645, semejante a la de cortes anteriores pero con algunas variantes, quedó reflejada de alguna manera en sus escritos.

La documentación manuscrita consultada fué por necesidad, y por suerte, abundante. Repartida no solo en diversos archivos valencianos, sino también en la Biblioteca Nacional de Madrid y sobre todo en el Archivo de la Corona de Aragón de Barcelona, es de muy diversos tipos.

Por supuesto comencé por localizar el Proceso General, manuscrito, de las Cortes, el cual no solo contenía la legislación elaborada (con los decretos reales respectivos) base de nuestra edición, sino también los textos de las convocatorias, las copias de las cartas remitidas y la lista de convocados, así como de las sucesivas prórogas, con las consiguientes protestas protocolarias de los Brazos; también incluye la proposición real del Solio de apertura y el relato pormenorizado de la sesión del juramento del príncipe Baltasar Carlos como heredero de la Corona; asimismo se refleja el Solio final de las Cortes con la oferta del servicio y la aceptación de ella. Es decir unos tras otros están los sucesivos registros documentales de las deliberaciones acaecidas en las sesiones a las que concurrían los brazos conjuntamente. Finalmente el *Signum* con el nombre de todos los asistentes, incluida la firma del rey, legalizaba todo el proceso. Una lista adjunta de las legitimaciones concedidas se añade al final del volumen, del que existen varias copias manuscritas, algunas en forma resumida. Adolecen todos estos ejemplares de un cierto confucionismo al agrupar los fueros y actos de corte, no marcando las diferencias de origen entre ellos.

La documentación específica de las Cortes no se agota con el “proceso General”: como cada uno de los brazos se reunía por separado, aun en el momento de celebrar Cortes, llevaban un libro de actas propio, es decir un “proceso” propio, que en el caso de 1645, se conservan para los brazos militar y real, no así para el eclesiástico. Estos procesos ofrecen un mayor atractivo al reflejar las discusiones dentro de los mismos estamentos sobre los fueros y actos de corte a

presentar o sobre otros asuntos de procedimiento, ya que las reuniones conjuntas eran más actos protocolarios que de discusión parlamentaria. Contiene, el primero de estos procesos, la habilitación de los distintos síndicos de las Ciudades y Villas reales (con los problemas que ello conllevó, como el enfrentamiento entre la Ciudad de Valencia y el resto del estamento), el nombramiento del síndico del brazo, de tratadores, de jueces de greuges, de electos de contrafueros, entre otros; todo ello junto al reflejo de las negociaciones sobre la cuantía del servicio a realizar, etc.. El interés del proceso de las deliberaciones del brazo militar radica en que se centraba fundamentalmente en la negociación del servicio, sobre la que llevaba tradicionalmente la iniciativa; a pesar de ello la Monarquía forzaba siempre su concesión final a base de obligar a los otros brazos a votarlo antes que el mismo brazo militar, que por su "*nemine discrepante*" dilataba mucho más sus decisiones.

A pesar de toda su complejidad, no nos podíamos limitar a este tipo de fuentes. Para poder enmarcar correctamente en su contexto histórico, en su contexto político-social, la convocatoria y el resultado de las Cortes de 1645, tuvimos que recurrir, paralelamente, a los libros que contenían las copias de las actas de las reuniones estamentales, que periódicamente se realizaban; con ello podíamos conocer la problemática de las élites valencianas, en torno a la convocatoria de cortes y al cumplimiento del servicio votado y la puesta en marcha de un Junta de Contrafueros, que iba a funcionar fuera de cortes. No obstante, a veces, estas actas son crípticas o esquemáticas, evitando los temas conflictivos y por descontento no reflejando las diferentes opiniones y enfrentamientos, que se daban en su seno. Se quería evitar, puede ser, posibles represalias contra las actitudes disidentes. Hay que completar pues esta documentación con otras fuentes; las colecciones de cartas oficiales de los archivos valencianos podían suplir esa falta, pero a pesar de que abordan todo tipo de problemas, pertenecen también a una documentación, muy oficialista, que esconde a veces, todo el alcance de los conflictos.

Interesaba saber cuales eran las relaciones entre la Monarquía y los estamentos y como se traducían políticamente, es decir cuales fueron los avances de la autoridad de la Corona a través de los virreyes; pero también era fundamental conocer las normas de comportamiento y la visión que tenían unos y otros sobre lo que ocurrió; algún tipo de fuente, como los dietarios de la B.U.V. (Biblioteca Universitaria de Valencia) podían acercarnos, a través del autor correspondiente a la mentalidad del grupo social al que pertenecía; sin embargo una vez más el A.C.A. es indispensable, a través de sus informes, consultas, cartas, memoriales, etc. para conocer los problemas políticos entre la Monarquía y los estamentos, y comprender su actitud, así como la de los que actuaban a niveles intermedios: virreyes y miembros del Consejo de Aragón. La documentación de este archivo es de obligada consulta para el estudio de las cortes valencianas, tanto por sus legajos específicos dedicados a las "Cortes de la Corona de Aragón", como por aquellos otros, que dentro de la "Secretaría de Valencia" vuelven sobre estos asuntos.

No se agota con lo dicho la documentación que he consultado para la elaboración del estudio preliminar de las Cortes de 1645, pero creo que queda claro que sería insuficiente abordar la publicación de las actas de un Parlamento o Cortes, fijándose solo en la legislación o las disposiciones que emanaron de dichas asambleas. A mi al menos me resultó evidente que en torno a las Cortes de 1645 concurrían unas circunstancias, posiblemente excepcionales, que explicarían la no publicación inmediata de los fueros y actos de corte después de celebradas. En torno a esta anomalía inicié la investigación; poco a poco fueron saliendo a la luz las tensiones que los avances del autoritarismo real, cuyo aspecto mas evidente eran las contribuciones militares a las empresas de la Monarquía, estaban provocando en el País Valenciano. Hemos comprobado que existía una disidencia política, en contra de los designios reales, protagonizada por ciertos sectores estamentales, que estaban en parte involucrados con el bandolerismo. Así pues dos aspectos — bandolerismo y Cortes — aparentemente sin ninguna relación, mantenían un indudable vínculo, cuyo telón de fondo eran la guerra de Cataluña y cualquier otro conflicto que implicase una contribución militar de los valencianos.

Los avances del autoritarismo real, durante la época foral, no siempre han estado calibrados en toda su dimensión; deslumbrados quizás por la permanencia de unas instituciones, se menospreciaba la progresiva influencia que había tenido la autoridad real desde la época de Fernando el Católico y especialmente desde Felipe II, al margen de esas instituciones e incluso a través de ellas. Sin embargo los años de la quiebra de la Monarquía coinciden con una gran impulso, no sin graves problemas, del poder real en el País Valenciano. Así pues las Cortes de 1645, la colaboración valenciana en la guerra y la influencia, y por consiguiente la fuerte represión, del bandolerismo eran detalles de ese proceso.

Este último, lejos de tener una caracter anecdótico, condicionó e incluso presidió las relaciones entre los valencianos y la Monarquía Hispánica, y por ello ha merecido especial atención en diversos trabajos míos. Desde la obra de Braudel ha habido un interés creciente de la historiografía por el bandolerismo; el historiador francés constató la extensión por el mundo mediterráneo de una serie de tensiones, vinculadas la mayor parte de las veces con este fenómeno, y afirmó incluso que el bandolerismo era por encima de todo una revancha contra los estados organizados. Quedaba claro que los bandoleros no tenían un ideario político, su papel era más bien desestabilizar el orden constituido.

No obstante el bandolerismo podía tener una proyección política de gran importancia, Joan Reglà lo demostró respecto del Principado de Catalunya: la Monarquía se habría visto obligada a adoptar medidas extraordinarias para su extirpación; medidas que derivarían en una continua política antiforal y por consiguiente en una deterioro de las relaciones con los catalanes del Principado. Otros historiadores como Vilar y Elliott, también habían estudiado el bandolerismo catalán incidiendo en sus aspectos políticos y en su confluencia con la Revolta catalana. Sobre el País Valenciano Sebastián García Martínez habría precisado las distintas tipologías y su trayectoria desde el reinado de Felipe II hasta

finales del siglo XVII, poniendo de relieve la importancia que tuvo en la política virreinal. Asimismo J. Casey incidió en las conexiones que el bandolerismo tenía dentro de la sociedad valenciana.

Con este bagaje y contando también con otras aportaciones de muy diversa importancia, es el caso de los trabajos de Hobswaum sobre el carecter del bandolerismo social, se podía abordar de nuevo el estudio del fenómeno, evitando caer en la tentación de considerar el bandolerismo como una especie de "rebelión heroica", pero también caer en aquella otra visión, que estudiaba el bandolerismo desde una perspectiva simplemente penal, poniendo solo de relieve los aspectos delictivos y represivos, y limitando el problema a una cuestión de orden público. Con mis investigaciones he comprobado que las implicaciones políticas del bandolerismo eran mayores de lo que se sospechaba, y lo eran en la medida que los sectores dirigentes valencianos participaban, ampliamente, en sus acciones, y no porque las cuadrillas de bandoleros de extracción popular tuviesen más o menos actividad o extensión.

Los aspectos delictivos del bandolerismo, es decir la perspectiva penal, son relativamente fáciles de precisar. Pero hay que entender las oscuras implicaciones del bandolerismo; para ello el Archivo de la Corona de Aragón es indispensable por lo que respecta al caso valenciano; allí se puede detectar que tipo de bandolerismo preocupaba más a los virreyes y quienes eran sus principales protagonistas. Es entonces cuando la perspectiva penal queda superada, al comprobar que el bandolerismo no se limitaba solo a unos hechos delictivos de más o menos importancia, sino que era el medio de reafirmación social y económica de amplios sectores dirigentes valencianos. Sus implicaciones políticas, pese a lo que se quiera argumentar en contra, estaban claras al existir necesariamente un conflicto de intereses con la gestión de la política virreinal.

Esta pequeña digresión sobre el bandolerismo no es superflua; es imposible, por ejemplo, entender la actitud estamental en las Cortes o las relaciones entre la Corona y las instituciones representativas, sin tener una idea clara del alcance del bandolerismo en la edad moderna. No es casual que dicho fenómeno social adquiriese mayor importancia en aquellos países mediterráneos sometidos a la Monarquía Hispánica, fuesen ibéricos o italianos.

Volviendo a las Cortes valencianas, las de 1645 constituyen un hito fundamental en la dinámica de las relaciones entre la Monarquía y los estamentos. Las Cortes eran convocadas en unos momentos graves para la Corona, que planteaba en la línea de los proyectos de Olivares, mayores exigencias militares a los estamentos valencianos. Estos no habían mantenido en los últimos tiempos una resistencia, lo suficientemente fuerte y coherente, como para impedir la progresiva inserción del País Valenciano en los designos de la Monarquía Hispánica. No por ello fue fácil para el rey y sus ministros llevar a la práctica cualquier innovación en la redistribución de funciones políticas. El intervencionismo real en cuestiones militares — un aspecto parcial, pero no por ello menos significativo — arrancaba al menos desde el reinado de Felipe II; la capacidad de decisión de los estamentos en estos temas había sido continuamente erosionada; no en

balde era una de las cuestiones que afectaban a la estructuración de los nuevos estados absolutistas y la Monarquía no cesaría hasta conseguir y mantener una estabilidad de las contribuciones militares valencianas.

Varias etapas se distinguen en ese proceso desde que Olivares propuso su programa centralizador. Una primera comenzaría poco antes de las Cortes de 1626 y se prolongaría hasta finales de la década de los treinta, caracterizándose por una "disensión" permanente de los estamentos, aunque la Corona saldría triunfante en sus demandas. Con la guerra de Cataluña se inició un nuevo periodo presidido por una mayor colaboración estamental y que culminaría con las Cortes de 1645.

No todos los miembros de los estamentos estaban satisfechos con los resultados de la política real, pero sus actividades se limitaron por el momento a luchas internas entre facciones, para consolidar sus posiciones de poder político o económico. Estos enfrentamientos conectados con las actividades del bandolerismo darían serios motivos de preocupación al rey y sus ministros, en la medida que pudiesen interferir con los designios reales.

En el bandolerismo valenciano se distinguía la existencia de dos "parcialidades" principales, que acogían dentro de sí a los diferentes estratos sociales, formando una complicada red, que se extendía por todo el País, teniendo a la Ciudad de Valencia como centro principal de operaciones y a los estamentos y municipio, como teatro ocasional de actividades. Las posibilidades de una política represiva, que pretendía evitar un enfrentamiento con los estamentos, acabaría por agotarse visperas de las Cortes de 1645.

A pesar de todo, las Cortes convocadas en función de la guerra se iniciaron en un ambiente de concordia y darían al Monarca la oportunidad de demostrar públicamente, y sobre todo cara al exterior, la lealtad de los estamentos. No obstante la finalidad fundamental de la convocatoria fue hacer más permanente y segura la colaboración, prefijando una cuota anual y una tarea específica: la guarnición de Tortosa, como defensa fundamental del País Valenciano, frente a los franceses. La celebración en Valencia, satisfacía un anhelo frustrado en 1626, el celebrar Cortes dentro del reino, aunque esta no parecía ser una consideración que tuviese en cuenta el monarca.

Las Cortes fueron convocadas para el 16 de octubre, pero como era previsible Felipe IV se retrasó; las prórrogas anunciadas por Don Cristóbal Crespí de Valldaura provocaron un altercado con los estamentos, que auguraba cual iba a ser la actitud futura del regente valenciano respecto a los problemas de sus compatriotas; demostraba también que los enfrentamientos por cuestiones de protocolo, que continuarían produciéndose en los años posteriores, reflejaban la existencia de un contencioso entre las respectivas áreas de poder.

La actitud de cada estamento al llegar a Cortes era distinta. El eclesiástico estaba totalmente mediatizado por la influencia que el rey tenía en la composición del brazo. El militar era el más conflictivo, por el número de componentes, división interna y grupos de presión. La existencia del "*nemine discrepante*" no fue llevada sin embargo a sus últimas consecuencias. El real era el que tenía que

cargar con la mayoría de las contribuciones, pero su peso político había decaído paralelamente a la progresiva crisis de las finanzas municipales, como ha destacado J. Casey. Este brazo no era tampoco un cuerpo homogéneo y la influencia de la Ciudad de Valencia era decisiva; su división haría muy difícil cualquier oposición a las peticiones reales.

Las Cortes no iban a desarrollarse con normalidad; Felipe IV no estaba dispuesto a permanecer mucho tiempo en Valencia. La presión real para conseguir una pronta deliberación del servicio, su única preocupación distorsionaría la tarea legislativa de los Brazos; estos, por otra parte, gastaron mucho tiempo en el nombramiento de síndicos, tratadores, habilitadores, etc., especialmente el brazo real, donde los enfrentamientos entre la Ciudad de Valencia y el resto del estamento alcanzaron cierta importancia. El resultado fue una inconclusión de los temas tratados y una menor cantidad de capítulos presentados respecto a 1626. Lo único que había importado al monarca fue la negociación del servicio, negándose incluso a que se fuesen presentando capítulos (fueros y actos de corte) mientras no se llegase a un acuerdo definitivo sobre ese servicio.

Finalmente los brazos deliberaron sus condiciones, que en resumen consistían en el pago de mil doscientos hombres por seis campañas de ocho meses cada una, para guarnecer Tortosa. El rey se aseguraba así una contribución anual, equivalente a lo que había venido recibiendo en los últimos tiempos; era además una contribución en hombres, mucho más eficaz que el dinero ante las progresivas dificultades de reclutamiento que se daban en el siglo XVII. Tras la resolución favorable, el monarca fijó el día del Solio de clausura, sin tener en cuenta cómo iban las deliberaciones de los fueros y actos de corte, que tuvieron que ser presentados precipitadamente y quedaron sin decretar.

Paralelamente los memoriales con peticiones de mercedes fueron encaminados a través de una Junta de Materias, instituida por el rey a fin de obtener beneficios extras al margen del servicio. Las concesiones que se dieron finalmente, bastante limitadas en su alcance, no serían publicadas hasta más tarde. Así pues los miembros de los estamentos terminaban las Cortes, sin saber a que atenerse, ni en cuanto a la legislación, ni en cuanto a sus peticiones personales.

Los "vicios" seguidos en el desarrollo de las Cortes se proyectaron en los capítulos elaborados; muchos asuntos quedaron pendientes, y otros, aun siendo tratados, se incluirían con cierto desorden en el proceso. Respecto a los contrafueros, solo tres se presentaron oficialmente; no se trataba, por supuesto, de falta de motivos para que los estamentos los denunciasen, pues la etapa anterior estuvo presidida por continuas representaciones de este tipo a la corte, sinó por la incidencia de ese desarrollo precipitado de las sesiones. Los tres hacían referencia, y no por casualidad, a las parcialidades del bandolerismo.

Los fueros y actos de corte pueden ser divididos en cuatro grandes bloques, aunque pequeños de esquemáticos. Por un lado los asuntos jurídico-institucionales, en donde destacan la nueva normativa de la Junta de Contrafueros; los continuos enfrentamientos entre los altos tribunales del rey — Audiencia y Gobernación — con los tribunales de la Ciudad de Valencia y de las pequeñas

comunidades locales; y los capítulos referentes a los gobiernos municipales que marcan una tendencia de la oligarquía a cerrar sus filas.

En segundo lugar, hay un gran número de capítulos que tratan sobre cuestiones particulares. Su relativa abundancia se debía, en parte, al gran paréntesis legislativo desde 1626 y al deterioro de las funciones de las Cortes, relevadas poco a poco de su poder político. Su variedad es enorme, destacando la creación de nuevas plazas para la nobleza regnicola en la Audiencia y en el Consejo de Aragón.

En tercer lugar los temas defensivos, ante la proximidad de la guerra, adquieren especial importancia, tanto respecto a la defensa marítima como a la terrestre.

Por último los aspectos económicos se centran por un lado en las peticiones sobre bienes y derechos provenientes de la jurisdicción real y por otro en la actividad comercial y los derechos y gravámenes que pesaban sobre ella. El comercio de la seda con Castilla será el principal protagonista de este tipo de capítulos.

La legislación presentada tenía, pese a todo, algunos aspectos positivos, pero iba a depender exclusivamente del rey su ratificación, toda vez que se había votado el servicio y clausurado las Cortes. En conjunto los Brazos confiaban en que se produciría esa aprobación y se disolvieron sin problemas. No obstante, a pesar de las opiniones de algunos ministros reales, como Crespí, la Cortes tuvieron un balance negativo para los valencianos, que pronto se dieron cuenta de ello; la frustración de una parte de los estamentos, por lo que consideraban un engaño presidiría toda la etapa posterior.

En realidad las Cortes habían perdido su poder; la prueba es que un gran número de proposiciones de los brazos no serían resueltas favorablemente e incluso las peticiones de mercedes que habían sido presentadas aprovechando la presencia real, recibieron una cicatera respuesta real. De la existencia de un contrato mutuo — servicio a cambio de la concesión de capítulos — no eran conscientes más que los estamentos; el rey y sus ministros hacía tiempo que habían dejado de formularlo en esos términos. En la medida que se fue perdiendo la posibilidad de presionar con los servicios, y en las cortes del siglo XVII esto había ocurrido, el monarca adquirió nuevas prerrogativas, decretando a su gusto la legislación elaborada. Por otra parte los reyes, desde el siglo XVI, asesorados por el virrey y la Audiencia, legislaban cada vez más de "*motu proprio*" por medio de decretos o pragmáticas. Este progresivo acaparamiento de la labor legislativa se completaba con un no velado intervencionismo en las esferas jurídico-administrativas y en las económicas.

Los estamentos inmediatamente después de finalizar las Cortes aún no se habían desengañado, pues el problema de las "decretatas" no surgiría hasta 1646; consideraban que había una serie de "logros" importantes; sin duda el más espectacular era la institucionalización de una Junta de Contrafueros permanente y la reglamentación de sus embajadas a la Corte, orillando las dificultades de la normativa anterior. No obstante la efectividad de la Junta iba a de-

pende de la capacidad de maniobra cara a los estamentos, que eran muy celosos de sus atribuciones e impedirían que ésta o cualquier otra junta, surgida de su propio seno, tratase de temas para los que no habían sido autorizadas.

Otra Junta instituida en 1645 fue la del Servicio, considerada como un logro especialmente por los síndicos de las ciudades y villas reales, que participaban en ella; sus electos tendrían pleno poder para la organización del reclutamiento.

Frente a esos "logros", el resultado más evidente era el servicio votado, que se hacía en soldados para Tortosa, aviniéndose por primera vez los estamentos, en Cortes, a que sus tropas saliesen del País Valenciano; el viejo proyecto de Olivares recibía un espaldarazo que sentaría un peligroso precedente.

Aparte de las características del servicio, que comprometía a los valencianos en una contribución permanente, la simultánea institucionalización de estas dos juntas era del todo nocivo para la tradición foral, a menos a corto plazo; se separaban y extraían del contexto de las Cortes dos funciones que siempre habían estado juntas y que daban sentido al pactismo — los servicios a cambio de la reparación de contrafueros y de la sanción de los fueros y actos de corte —. A partir de 1645 los contrafueros podrían ser presentados con mayor facilidad, pero sin ninguna coerción que obligara al monarca a reconocerlos. Con la institucionalización de la Junta del Servicio y más tarde de las de la leva, se renunciaba en la práctica a exigir, con ocasión de cada servicio, una contrapartida legislativa.

Este desmantelamiento de las Cortes era fruto también de la evolución natural de las instituciones del Reino; el reiterado absentismo real y los avances de la monarquía autoritaria habían obligado a los estamentos a adoptar unas soluciones, que difícilmente podían reproducir las condiciones del pactismo, tal y como se había dado en las Cortes de épocas pasadas, aunque de hecho se intentase con posterioridad; cuando llegase el caso, el rey no renunciaría a sus propios "logros" — la plena potestad que habían adquirido para responder a las peticiones del Reino —. La actitud que tuvo con el problema de las "decretatas" de los capítulos de 1645 era todo un síntoma de cómo se iban a plantear las relaciones entre el rey y los estamentos.

En efecto, la falta de una satisfactoria sanción real a los fueros y actos de corte, paralela a graves contrafueros — supresión de la insaculación, alojamientos de tropas, persecución general del bandolerismo, secuestro del mando militar, etc. —, provocó un progresivo distanciamiento, respecto a las directrices de la Corte, de los sectores estamentales perjudicados, lo que abocaría en el estallido de la década de los cincuenta.

Un problema, aparentemente técnico, la falta de tiempo para decretar los fueros y actos de corte antes del solio de clausura, se convirtió en un problema político, que aglutinó a un sector mayoritario de los estamentos en contra de las tesis mantenidas por el rey y sus ministros.

A partir de la organización de la primera leva del Servicio de las Cortes, surgieron ya disensiones con los estamentos, impacientes por el retraso de los decretos reales a los fueros y actos de corte y a las mercedes pedidas. Ese enfren-

tamiento con los sectores dirigentes valencianos se agudizará con la supresión del privilegio de la insaculación de los Oficios mayores de la capital, por iniciativa del virrey conde de Oropesa; entretanto la Junta de Contrafurs comenzaría su andadura, reclamando varios de ellos y recibiendo una respuesta intransigente por parte del rey.

Ante las dificultades de la guerra la monarquía se inclinó a satisfacer algunas peticiones por vía de gracia y no por decreto de cortes. Esto no haría más que exacerbar, aún más, la sensibilidad foral que veía burlada la normativa de Cortes; en el fondo el rey buscaba fortalecer los principios de su poder personal y los estamentos asegurar, sin posibilidad de revocación, el cumplimiento de sus privilegios.

La gestión política del virrey se estaba desarrollando en unos límites cada vez más estrechos, y si quería salir del punto muerto a que se estaba llegando, tendría que adoptar medidas excepcionales, pues ni el Consejo de Aragón, ni el rey, estaban dispuestos a ceder en lo más mínimo, si ello conllevaba algún deterioro del principio de la autoridad real. En la coyuntura de 1648 conseguiría un gran triunfo político al lograr que los sectores estamentales más fieles se aviniesen a reprimir a aquellos miembros de los estamentos más discolos, so capa de la persecución general del bandolerismo. La maniobra no fue fácil pues la situación, al iniciarse el año, era francamente alarmante: la influencia de los sectores disidentes conectados con las parcialidades del bandolerismo, era cada vez mayor. No vamos a entrar en los detalles de esos hechos, tratados recientemente en un artículo sobre disidencia política y represión social en la Valencia del seiscientos; solo insisteremos en el porqué de esa persecución, que tuvo caracteres verdaderamente obsesivos. Es evidente que la violencia extralegal de ciertos sectores dominantes, que se aproximaba a las tácticas mafiosas, era el soporte de sus poder político y económico, y a mediados del siglo XVII, el virrey, para poder poner en ejecución cualquier orden real, tenía que contemporizar con estas élites, que ostentaban un poder paralelo y que se protegían en las instituciones forales para plantear sus reivindicaciones corporativas al rey. La independencia política parecía, pues, ligada al mantenimiento y desarrollo de una situación inestable; en la medida que el gobierno de la monarquía quisiese hacer avanzar el absolutismo tenía que enfrentarse al problema del bandolerismo, no solo como un problema de orden público, sino también como un problema político, para poder neutralizar al mismo tiempo a las oligarquías locales, parapetadas detrás de los estamentos y del gobierno del municipio valenciano; así pues uno de los frentes de ataque del autoritarismo real, de las fuerzas centralizadoras, contra esa independencia política, se presentaría bajo el disfraz de la defensa de la justicia y la restauración del orden público.

Estaba claro que se perseguía algo más que a unos delincuentes; las voces más radicales de los estamentos habían sido ahogadas con la persecución. El resultado fue que nadie se atrevía a plantear nada sobre las reivindicaciones pendientes, muchas de ellas a resultas de unas Cortes, en las que no había funcionado el "pactismo".

La reacción de los disidentes era solo cuestión de tiempo; esos sectores irían cobrando fuerza e interfiriendo de nuevo, cada vez más en la política virreinal y en los designios de la Monarquía, en la medida que la represión cometiese más contrafueros y se hiciesen más evidentes los avances del autoritarismo real; en realidad era una manifestación de la frustración estamental por el resultado de las Cortes de 1645 y por los pocos beneficios de una colaboración casi incondicional con la Corona, respecto a la guerra de Cataluña. No obstante toda la represión, las dificultades para mantener la contribución militar valenciana seguirían acrecentándose.

Cuando en 1652 termina la guerra de Cataluña, pero no la confrontación con la Monarquía Francesa, se plantea la necesidad de continuar con los proyectos militares ya que el servicio de las Cortes termina también por esas fechas. Se iniciaba así una cuarta etapa en la que se producirán nuevos enfrentamientos de los estamentos a la Corte, al intentar un sector importante de ellos la revisión de toda la política anterior. El personaje más significativo del periodo sería el virrey Don Luis Guillem de Moncada, Duque de Montalto, que se encargaría de neutralizar el revisionismo de los sectores dirigentes valencianos, deseosos de retornar a un escrupuloso respeto a la legislación foral. Tenían conciencia de lo anormal de la situación a que se había llegado; dos cuestiones les preocupaban fundamentalmente: la política represiva, que afectaba especialmente las inmunidades y privilegios personales, y la incondicional contribución del Reino, que impedía las posibilidades de una labor legislativa y reservaba cualquier decisión política a la monarquía.

Diversas embajadas a la Corte se encargarían de exponer los últimos contrafueros y los agravios de los Estamentos; por parte del Monarca se accedería a algunas concesiones, más formales que efectivas, para contentar a los sectores dirigentes valencianos; eran los nuevos modos de la monarquía tras la Revolta catalana; el aparente respeto a los fueros se daría sobre todo en cuestiones de orden público que pudiesen afectar a las capas dirigentes. Solo en la medida en que la corona se comprometiese en dar satisfacción a los intereses particulares de los miembros de los estamentos — casi nunca a nivel corporativo — iría encontrando una mayor colaboración a sus empresas exteriores y una menor oposición de los sectores disidentes, debilitados una vez más por la fuerte represión del Duque de Montalto y de su sucesor el Marqués de Camarasa. La contribución militar permanente para proyectos y empresas que ultrapasaban el ámbito valenciano era ya “normal” a mediados del seiscientos, y la monarquía tenía muchos mecanismos para neutralizar la reacción estamental. Era ya difícil modificar situaciones que con el paso del tiempo se habían hecho irreversibles. Esa contribución militar (uno de los presupuestos de la Unión de Armas) se realizaba a través de diversos mecanismos: las Cortes, los estamentos, o recurriendo directamente a las Ciudades y villas reales. El Monarca no iba a renunciar a esto, pues ya no tenía que consentir en una labor legislativa que recortaba su poder político. El resultado de las Cortes de 1645 no había sido casual, era fruto de una trayectoria de deterioro foral. La reacción de los estamentos, al menos de

un sector, en la decada de los cincuenta, llegaba tarde; aunque se esperaban unas nuevas cortes para reparar los estamentos, al menos de un sector, en la decada de los cincuenta, llegaba tarde; aunque se esperaban unas nuevas cortes para reparar los contrafueros (abundantes) y para conseguir nuevos privilegios a través de ese sistema pactista, que tan buenos resultados había dado en épocas pasadas, el rey ya no tenía necesidad de ellas. El único medio de presión con que contaban los estamentos para obligar al Monarca a compartir las tareas gubernativas con ellos, o al menos a aceptar una fuente de derecho no dependiente exclusivamente de su persona, había quedado eliminada. Las esferas de decisión política escapaban ineludiblemente hacia la Corte.

Los opositores a ese cambio no podemos identificarlos simplemente como defensores de los organismos de autogobierno; sus intenciones eran las de mantener un sistema pactista, que podía ofrecerles mayores oportunidades y presumiblemente afectar a más miembros de los estamentos, frente a otro basado también en una sociedad fundamentalmente desigualitaria, pero que les había de hacer depender totalmente del favor y la "gracia" real, para mantenerse dentro de los sectores privilegiados. En la base del cambio estaba el progresivo ascenso de la Monarquía absoluta, que en la Península tendrá que esperar al siglo XVIII, para consolidarse, cuando desaparezcan las diferentes estructuras institucionales que conformaban la Monarquía Hispánica.

Los últimos años de Felipe IV significaron el acoplamiento definitivo a ese nuevo sistema, que a los ojos de los contemporáneos no cambiaba casi nada. La Monarquía había conseguido reforzar su posición en el País valenciano, por medio de una rara simbiosis que permitía la permanencia de las instituciones forales. Los estamentos, conformados más que plenamente satisfechos, con la nueva situación aceptarán en 1659, nuevas contribuciones militares, sin previas Cortes, tras varios años de haberse negado; ya no dejarían de hacerlo, de una forma automática, durante todo lo que quedaba del siglo.

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DE DIEGO

**Fondos documentales sobre Cerdeña
en el Archivo General de Simancas**

No es la primera vez que la búsqueda de documentación en el Archivo General de Simancas sobre Italia en general, después y como consecuencia de su unificación, y de Cerdeña en particular, ha ocupado el que hacer de los historiadores¹. La publicación de tales trabajos ha seguido el ritmo de la investigación de la historia general italiana y de la publicación de los instrumentos de búsqueda del propio Archivo de Simancas, en especial los catálogos de la Sección "Estado". Esta circunstancia y la lejanía del último de los estudios (1957) aconsejan una puesta a punto de la documentación sobre la historia sarda aprovechando la edición de nuevos catálogos y, sobre todo, ampliando el campo de la observación documental.

1. Fondos consultados y temas tratados por los investigadores

Creemos oportuno, antes de iniciar el estudio de los fondos simanquinos sobre la isla de Cerdeña, presentar en rápida y sucinta panorámica las secciones del Archivo que los investigadores, mayoritariamente italianos, han consultado. Ello nos permite no sólo conocer ya de antemano dónde se halla la documentación más numerosa y relevante de la isla de Cerdeña y los focos de interés que han atraído la atención de sus historiadores, sino mostrar aquellas secciones o series que no por ser preteridas o simplemente no manejadas carecen de significación para un estudio completo de la isla.

Dejando aparte los investigadores que desde fines del siglo pasado (S. Lippi y Ph. Vivonet) han solicitado por escrito noticias, generalmente datos muy con-

¹ J. CARINI, *Gli Archivi e le Biblioteche di Spagna*, I-II, Palermo 1884 (la documentación de Simancas se halla en el vol. II, págs. 336-508); PH. VIVANET, *La Sardegna negli Archivi e Biblioteche della Spagna*, en *Miscellanea di Storia Italiana*, Torino 1906; F. LODDO CANEPA, *Gli Archivi di Spagna e la storia sarda*, Sassari 1951; L. BULFERETTI, *La Sardegna nell'Archivio Generale di Simancas*, "Archivio Storico Sardo" 25 (1957) 243-259.

cretos y específicos, sobre la isla de Cerdeña, la consulta continua y sistemática de los fondos simanquinos puede ser considerada en una doble perspectiva: temática y documental.

El objeto de investigación ha girado fundamentalmente alrededor de dos polos: el político en una triple vertiente: relaciones con otros estados italianos (L. Bulferetti, R. Turtas, F. Francioni y A. Mattone), relaciones con la iglesia (B. Pellegrino) e institucional (A. Boscolo y B. Anatra, que ha estudiado los feudos en Cerdeña en la época moderna) y el militar, contemplado también desde una triple óptica: el de la participación de Cerdeña en empresas militares (G.F. Tore con el tema de los soldados sardos en Flandes), la reconquista de la isla por España en 1717 (M.A. Alonso Aguilera) y la fortificación de la misma en su aspecto técnico (A. Dessì, G. Marocco, A. Terrosu Asole...).

A esta doble temática ha correspondido un doble fondo documental utilizado: la Sección "Estado" (principalmente las series "Corona de Aragón", "Negociación de Sicilia, Milán, Genova, Roma y Francia") y la Sección "Guerra y Marina". Otras secciones del Archivo ("Gracia y Justicia", "Contaduría del Suelo", "Contaduría Mayor de Cuentas" y "Comisaría de Cruzada") han sido mínimamente manejadas.

La atención prestada a ese doble plano temático y documental ha podido deberse a diversos factores. La consulta de documentos relativos a Cerdeña es muy cercana, ya que con las únicas excepciones de A. Boscolo y L. Bulferetti los restantes historiadores han iniciado su paso por Simancas en 1970 escogiendo aquellos temas en los que el Archivo se muestra más generoso en abundancia documental y facilidad de manejo, como son los relacionados con la política exterior. Por otra parte, la Sección "Estado", en su vertiente de negociación con naciones extranjeras, está casi catalogada en su totalidad, favoreciendo con sus minuciosos índices la rápida accesibilidad a cualquier información. El envío en agosto de 1852 de 2158 legajos y libros, procedentes del Consejo de Aragón y conservados en Simancas desde hacía siglo y medio, al Archivo de la Corona de Aragón², privó de la posibilidad de estudiar individualmente cada uno de los reinos que constituían la corona aragonesa. Posiblemente ésta sea la razón de que la Sección de Guerra haya sido la segunda utilizada por los historiadores sardos; el Consejo de Guerra, cuya documentación guarda la sección del mismo nombre, tenía atribuciones en cuestiones militares que sobrepasaban el ámbito de los distintos Consejos y centralizaba en cierta medida los aspectos estratégicos y económicos de las diferentes empresas bélicas.

Esta breve introducción historiográfica-documental, si por un lado nos permite conocer las secciones del Archivo más frecuentadas, por otra nos marca una clara dirección hacia otras secciones y, por tanto, puntos de estudio, que

² A. DE LA PLAZA BORES, *Guía del Investigador. Archivo General de Simancas*, 2ª ed. revisada y actualizada por A. de la Plaza Santiago, Madrid 1980, pág. 75.

pueden y deben ser focos de interés para los historiadores de la isla de Cerdeña. Este es el sentido de las páginas que siguen.

2. Principios que condicionan la investigación sobre Cerdeña en el Archivo de Simancas

Nuestro trabajo sobre los fondos relativos a Cerdeña no está orientado fundamentalmente hacia datos sino hacia series de las que aquellos forman parte; nuestra intención no es más cuantitativa (listado de documentos) que cualitativa (dependencias o instituciones que los generaron). Este enfoque permitirá esclarecer un tanto el complejo entramado de los fondos del Archivo, la razón y significado de sus secciones, el orden y clasificación de éstas y el contenido de los distintos tipos documentales que en cada una se encierran.

Los principios a tener en cuenta en el manejo de los fondos referentes a Cerdeña derivan de dos realidades: de la propia documentación de Simancas y de la historia de la Corona de Aragón.

a) *Principios derivados de la propia documentación simanquina.* La creación del Archivo de Simancas por Carlos I en 1540³ respondió a la necesidad de conservar la documentación generada por las distintas instituciones y organismos emanados del poder central con el doble objetivo de garantizar los derechos de la corona y el de gestionar con la mayor eficacia posible todos los asuntos de la política interior y exterior española durante toda la época moderna: desde mediados del siglo XV a fines del siglo XVIII. Las especiales circunstancias que configuraron la historia europea de ese largo período motivaron que la dirección de los estados nacionales girase sobre tres ejes esenciales: las relaciones con los países más afines o próximos, los enfrentamientos bélicos en los que frecuentemente derivaron aquellas y los recursos financieros con que promoverlos o concluirlos. El Archivo de Simancas es un fiel reflejo de esta triple función; su documentación pivota sobre tres grandes zócalos: Estado (en su doble vertiente de política interna y externa), Guerra y Hacienda.

Ahora bien, de la misma forma que las tres áreas indicadas no eran independientes unas de otras, de la misma forma la interrelación documental de las mismas es una de las cualidades más acusadas, de modo que un hipotético dato no hallado en uno de los tres bloques mencionados podrá encontrarse en cualquiera de los otros dos. A ello contribuye también la permeabilidad e imbricación de los asuntos en que eran competentes los Consejos de Estado, Guerra y Hacienda, y hasta su misma composición en la que intervenían personajes (generalmente de la nobleza) pertenecientes a varios Consejos⁴. Esta interdepen-

³ IDEM, *Guía del Investigador...*, pág. 25-26.

⁴ En el Consejo Real se trataron negocios pertenecientes a las ramas de Estado y Guerra (S. DE DIOS, *El Consejo Real de Castilla (1385-1522)*, Madrid 1982, pág. 400). Esta es, sin duda, la

dencia es manifiesta sobre todo, en los Consejos de Estado y Guerra ⁵.

Uno de los Consejos que configuraban el entramado de la corte regia era el Supremo Consejo de Aragón, creado por Fernando el Católico en 1494 ⁶, cuya documentación se envió al Archivo de la Corona de Aragón en 1852, como ya hemos indicado. Es evidente que el grueso de la documentación sobre Cerdeña se hallará en dicho fondo, pero las razones antes enunciadas constituyen fundamento suficiente para prever la existencia en Simancas de numerosos datos provenientes de otros Consejos u Organismos.

Otro principio se deriva de lo antedicho: si el Archivo de Simancas conserva la documentación generada por la administración central de aquella época, todas aquellas escrituras que sobrepasaban la competencia del Consejo de Aragón deberán hallarse aquí. Tal es el caso de la documentación de Cruzada, de la que luego nos ocuparemos. Esto mismo nos sugiere la importancia que para un provechoso manejo de la documentación de Simancas tiene la comprensión de la competencia, configuración y atribuciones de los organismos integrantes del estado en la época moderna.

b) *Principios derivados de la propia historia del Reino de Aragón.* De lo dicho anteriormente parece deducirse que el Archivo General de Simancas conserva, en su calidad de Archivo de la Administración Central, toda la documentación generada por ésta. Interviene aquí la peculiar naturaleza y constitución de la Corona de Aragón para, admitiendo la validez general de dicho principio, limitar su alcance y fijar sus justas proporciones. Si hay una nota sobresaliente en la relación entre la Corona de Aragón y la de Castilla, esa es la de la autonomía nacional y jurídica. Esta independencia respecto de Castilla no era sino la traducción, en un plano superior, de la existente entre todos los reinos que formaban la Corona de Aragón, en la que la "unión personal" era su único vínculo y su característica más singular ⁷. Por consiguiente, la búsqueda de información sobre Cerdeña deberá contar con esta doble limitación, advirtiéndose una vez más la necesidad de conocer el límite de autonomía a través de sus instituciones ⁸.

Entre las instituciones aragonesas destaca la del virreynato. Sus competencias y atribuciones ⁹, la relación estrecha con el monarca y la diversa proceden-

razón de que en la Sección "Cámara de Castilla" se hallen memoriales relativos a Cerdeña: leg. 113-215 y leg. 154-266. "En 1685 el Consejo de Castilla consultó al rey sobre el nombramiento de virrey en Cerdeña": J. MATEU IBARS, *Los virreyes de Cerdeña. Fuentes para su estudio*, Padova 1967, II, pág. 168.

⁵ "El Consejo de Guerra estuvo ligado institucionalmente al de Estado por razón de la materia, la seguridad del Estado y de la composición": S. DE DIOS, *El Consejo Real...*, pág. 213.

⁶ F. SOLDEVILA, *El document de fundació del Consell Suprem d'Aragó*, en *V Congreso de Historia de la Corona de Aragón*, Zaragoza 1955, págs. 329-339.

⁷ F. UDINA MARTORELL, *La organización político-administrativa de la Corona de Aragón*, en *IX Congreso di Storia della Corona d'Aragona*, Napoli 1978, págs. 49-83.

⁸ A. ERA, *L'autonomia del "Regnum Sardiniae" nell'epoca aragonese spagnola*, "Archivio Storico Sardo" 25 (1957) 211-225.

⁹ M. PALLONE, *Ricerche storico-giuridiche sul viceré di Sardegna dalla istituzione sino al 1848*, "Studi Sassaresi" 10 (1932) 237-304.

cia de sus representantes (eclesiásticos, familias nobles castellanas, aragonesas, catalanas...) son elementos básicos para rastrear la documentación a ellos referida, existente en Simancas. Tendremos oportunidad de comprobarlo.

La independencia institucional y jurídica de la Corona de Aragón y de los distintos reinos que la componían desapareció con el advenimiento de los Borbones. Al derogar Felipe V por decretos de 29 de Junio y 15 de Julio de 1707 los fueros de Aragón, quedó suprimido el Consejo de su nombre pasando en lo sucesivo los negocios, que en él se trataban, al Consejo y Cámara de Castilla ¹⁰. Esta nueva realidad tendrá igualmente su expresión en la documentación del Archivo de Simancas.

3. *Fondos documentales sobre Cerdeña*

De acuerdo con los principios brevemente enunciados, dividiremos la documentación existente en Simancas sobre la isla de Cerdeña en tres grandes bloques (Estado, Guerra y Hacienda), subdividiendo cada uno de ellos en las dos épocas por las que ha atravesado la historia de la Corona de Aragón (antes y después de 1700).

A) *Estado*

Ardvertimos que incluimos en este apartado no sólo la documentación existente en la denominada Sección "Estado" sino la de todas las otras secciones o series que guardan relación con el gobierno de los asuntos internos o externos, v.g. "Gracia y Justicia".

a) *Antes de los Decretos de Nueva Planta*. El principio de interrelación de los asuntos de Gobierno, Guerra y Hacienda halla su confirmación en la consulta que hemos realizado en la Sección "Estado". Los legajos con contenido documental sobre Cerdeña son abundantes y sólo un trabajo sistemático de todos ellos (con exclusión de los referentes a naciones o zonas muy alejadas) podría ofrecer un elenco completo de escrituras relativas a la isla. En los asuntos tratados predominan los militares: embarque de soldados, subsidios para aprovisionamiento, ataques a la isla, fortificación de la misma; las misivas corresponden frecuentemente a virreyes, siguiendo en número gobernadores, consellers, personajes de la alta jerarquía eclesiástica, procurador real, maestre racional...

La documentación más copiosa corresponde a la serie "Corona de Aragón", que comprende los años 1433-1597 (legs. 267-343). Por lo que se refiere directamente a Cerdeña, sobresalen los legajos 267, 268, 304, 305, 306, 307, 308, 327, 333 y 335. Aunque no tan numerosa, es notable la documentación que se halla en la serie "Corona de Castilla", lo que demuestra la interdependencia apunta-

¹⁰ C. RIBA Y GARCIA, *El Consejo Supremo de Aragón en el reinado de Felipe II*, Madrid 1915, pág. XVIII.

da. Hacemos una relación de los legajos en que hemos hallado escrituras relativas a Cerdeña, casi todas de tema militar (legs. 17, 21, 34, 35, 37, 39, 50, 51, 54, 59, 60, 64, 65, 67, 68, 70, 73, 76, 78, 80). El arco cronológico de ambas series alcanza hasta 1597.

A partir de 1598 hay que consultar la serie "España", que ofrece información valiosa a través de las consultas originales y minutas de despachos, que llegan hasta 1678 (legs. 2636-2740). La continuación y complemento de las mismas se hallan en los legajos 4126-4149 y 4187-4190. Tales consultas nos informan sobre cuál era el sentir del Consejo de Estado acerca de los asuntos comunicados por los virreyes u otros ministros principales de la isla así como del mismo Consejo de Aragón. Los asuntos de las consultas ya no son sólo de orden militar (legs. 2662, 2671, 2686); son frecuentes las que resuelven sobre Cortes (legs. 2665, 2703) y en especial sobre el estado político y económico de la isla (legs. 2666, 2670, 2688, 4146). El acaecimiento de hechos sobresalientes queda reflejado también en la documentación (consulta sobre la muerte del marqués de Camarasa en 1668: leg. 4128).

La relación de la isla de Cerdeña con los diferentes reinos de Italia se halla en las series correspondientes a los mismos de la Sección "Estado". Ya advertimos en el primer apartado de este estudio que esta documentación había sido la más frecuentada, por lo que no insistimos en ello; la existencia y edición de los catálogos nos exime de otras particularidades. Lo relativo a Sicilia, Nápoles y Milán tiene un magnífico complemento en la Sección "Secretarías Provinciales", donde se realizaban las funciones de administración mientras que las de diplomacia y guerra se sustentaban en el Consejo de Italia ¹¹.

Complemento al apartado del gobierno interno y externo de Cerdeña se encuentra en otras secciones hasta ahora mínimamente tratadas. En la Sección "Cámara de Castilla", serie "Libros de Cédulas", pueden consultarse con indudable provecho los libros 315 (1508-1511, firma las cédulas Lope Conchillos) y 315 bis (1516-1526, firmadas por el secretario Orihuela); ambos libros se refieren al Reino de Aragón. De igual interés son los legajos 879-886 de la Sección "Gracia y Justicia" (1592-1673); corresponden al Consejo de Aragón hallándose algunas consultas originales del reinado de Felipe II, aunque el mayor volumen comienza en 1608. Como muestra del interés de esta serie apuntamos que el leg. 879 trata de la creación de una Junta en 1624 para entender de la actuación de Juan Vives de Canyamás, virrey de Cerdeña. Un buen anexo de estos legajos son los libros 329-330 de la misma Sección "Gracia y Justicia", correspondientes a los registros de consultas del Consejo de Aragón de los años 1689-1702.

b) *Después de los Decretos de Nueva Planta*. La centralización política, legislativa e institucional se tradujo en una centralización documental. Las escrituras relativas al siglo XVIII, por lo que respecta a los asuntos de gobierno, se

¹¹ Sobre el problema de la relación entre el Consejo de Italia y las Secretarías Provinciales, cfr. F. RUIZ MARTÍN, *Notas sobre el Consejo de Italia y la Sección "Secretarías Provinciales" del Archivo General de Simancas*, "Revista Archivos, Bibliotecas y Museos" 54 (1948) 315-322.

hallan en los libros-registro de la Sección "Estado" y en la Sección "Gracia y Justicia" que, como dijimos, se encargó de funciones que antes tramitaban la Cámara de Castilla y Consejo Real.

La Sección "Estado" contiene la serie "Cerdeña y Turín" (1714-1790) que comprende los legs. 5273-5367. Asimismo es de particular interés el libro 466 de la serie "Libros-registro", correspondiente a las consultas del Consejo de Aragón durante los años 1705-1707, en el que son frecuentes las resoluciones sobre Cerdeña.

La Sección "Gracia y Justicia" guarda rica información sobre los últimos años de posesión por España de la isla de Cerdeña. Los libros-registro de partes, de oficio, de memoriales, de Consejo y Cámara y de Estado aportan datos que completan la documentación anterior. En esta Sección habrá que hallar la provisión de cargos eclesiásticos a partir de siglo XVIII. En este sentido son de gran valor las series "Padre Confesor" (en el leg. 599 se hallan dictámenes de éste sobre provisión de cargos en diversas iglesias de Italia, entre ellas Cerdeña), "Provisiones Eclesiásticas" y "Pensiones sobre Mitras". La serie "Provisión de plazas togadas, corregimientos y alcaldías mayores" contiene memoriales e informes, entre otros, de personas expulsadas o huídas de la isla de Cerdeña después de la invasión austríaca y que solicitan plazas vacantes en las Audiencias y Chancillerías, en especial de Cataluña, Valencia y Mallorca. Lo mismo puede decirse de la Serie "Indiferente de togados, corregidores y alcaldes mayores".

B) Guerra

En el apartado anterior hemos observado cómo el aspecto militar estaba muy presente en las diversas series que integran la Sección "Estado", prueba evidente de esa reciprocidad temática de los fondos simanquinos. La documentación que ahora vamos a enumerar será por una parte complemento a la ya expuesta y, por otra, aportación de nuevos datos más directamente ligados a la cuestión bélica.

a) *Antes de los Decretos de Nueva Planta*. El fondo principal es la Sección "Guerra y Marina", constituida por la documentación recibida y emanada del Consejo de Guerra desde fines del siglo XIV al año 1700¹². Las noticias que esta Sección aporta están referidas al aprovisionamiento del ejército, leva de tropas, ataques enemigos o previsión de los mismos, estado de los ejércitos, re-formación de éstos, fortificaciones, obras defensivas y, como marco general, situación de la hacienda para hacer frente a todos los gastos de guerra. Generalmente la documentación sobre Cerdeña viene contenida en las cartas de proveedores y contadores y, en especial, de los virreyes. Sabido es que una de las

¹² Existe catálogo de la época de Carlos I (C. ALVAREZ TERAN, *Guerra y Marina. Época de Carlos I de España y V de Alemania*, Valladolid 1949) y está a punto de finalizar el correspondiente al reinado de Felipe II.

atribuciones más transcendentales del virrey era la dirección militar de la isla, que le competía por su título anejo de capitán general del Reino ¹³, lo que determina que en esta Sección, sobre todo en las minutas de despacho, se hallen documentos remitidos a cada uno de ellos.

El tema de las fortificaciones está contemplado en la Sección a través de diversos planos de Cagliari y Alghero y los documentos que los acompañan ¹⁴. De los otros asuntos mencionados ofrecemos un muestrario demostrativo de la documentación que en esta Sección se encuentra (de gran interés son las visitas de los virreyes a las zonas más conflictivas del Reino, pudiéndose seguir la de 1558: leg. 67; la de 1575: leg. 79; la de 1579: leg. 91; la de 1580: leg. 104. Consultas de Consejo sobre listas de capitanes y personas que pueden servir en el ejército de Cerdeña en 1558: leg. 67, o sobre las personas que se deben encerrar en la isla con el virrey: leg. 80. Provisión de títulos para oficios militares en Cerdeña en 1577: leg. 83. Galeras para Cerdeña y dinero para su defensa en 1582: leg. 140, etc.).

La serie "Servicios Militares", que contiene por orden alfabético los memoriales y expedientes de los miembros de la jerarquía militar durante los siglos XVI-XVII, ofrece un riquísimo filón de noticias.

Los libros-registro (436 libros desde 1495 a 1701) complementan, una vez más, la documentación expuesta.

b) *Después de los Decretos de Nueva Planta*. Los últimos años de la Cerdeña española pueden ser estudiados, desde el punto de vista militar, aunque con evidentes relaciones a aspectos diplomáticos, en la Sección "Secretaría de Guerra". La supresión del Consejo de Aragón hace a esta Sección particularmente útil, pudiéndose afirmar, por las catas en ella realizadas, que casi todas las series que la integran esconden documentación sobre Cerdeña: el leg. 822 informa sobre artillería de las plazas de la isla sarda; el leg. 2476 trata del Batallón de Dragones extinguidos extranjeros de Caller ¹⁵; en el leg. 2560 se incluyen las Hojas de servicio de Infantería correspondiente a Cerdeña con el título "Extinguidos españoles" ¹⁶; los legs. 3694-3695 encierran documentos sobre fortificaciones de Cerdeña; correspondencia sobre Cerdeña, Longon y Livorno

¹³ J. MATEU IBARS, *Los virreyes de Cerdeña...*, pág. 65.

¹⁴ La existencia de catálogo (C. ALVAREZ TERAN, *Mapas, planos y dibujos (1503-1805)*, Valladolid 1980) nos ahorra el detallarlos. Como ya observamos en el apartado primero, diversos investigadores se han ocupado del tema.

¹⁵ Los legajos 997-1017 tratan precisamente sobre Caballería y Dragones en los años 1717-1724. Existe un libro-registro de Regimientos de Dragones desde 1717 a 1738: leg. 5442, con abundantes títulos y nombramientos correspondientes al "Regimiento de Dragones que se lebanta en Cerdeña con el nombre de Caller". Puede completarse esta documentación con los legajos de Guardias Walonas y Españolas de los años 1717-1720: legs. 2218, 2231-2233, así como su correspondiente registro: leg. 5470.

¹⁶ En esta misma serie, en los legajos 2563 y 2568 se encuentran las Hojas de Servicio de Wachoup (batallón irlandés) y de Hainaut, respectivamente, participantes ambos en la conquista de Cerdeña.

se halla en los legs. 4566-4567, mientras el leg. 4582 trata de la evacuación de la isla ¹⁷; el leg. 5207 guarda abundante documentación sobre leva y vestuario de soldados en Cerdeña; la correspondencia acerca de la expedición a Sicilia y sus consecuencias para Cerdeña, Longon y otros puntos de Italia durante los años 1718-1722 se contiene en "Suplemento", leg. 235.

Al igual que en la Sección anterior, en ésta existe una serie de "Expedientes Personales", ordenados alfabéticamente.

Interesante documentación comprenden los legs. 1576-1579, correspondientes a las consultas del Consejo de Guerra durante los años 1713-1724, completados con los libros-registro 5458-5459, y los legs. 107-111 de "Suplemento" sobre consultas, órdenes y resoluciones de los años 1712-1720. Será de gran utilidad el manejo de los libros-registro de la Sección "Estado" sobre decretos de partes (1704-1716), libros 497-507; gastos de guerra (1707-1714), libros 508-524; consultas del Consejo de Guerra (1703-1726), libros 457-463, y provisiones de oficio (1706-1714), libros 484-494.

Finalmente en la Sección "Gracia y Justicia", en la serie "Correspondencia de Italia y otras partes", el leg. 738 trata de la guerra con el Archiduque (1702-1710), y los legs. 765-766 de la recuperación de Cerdeña (1709-1720).

C) Hacienda

Advirtamos, de entrada, que los fondos de Hacienda son los más abundantes del Archivo de Simancas (casi la mitad) y los menos manejados por los investigadores de la historia sarda. No sólo habrá influido en ello la complejidad de sus secciones o series sino la creencia de no existir en ellas noticias relativas a la isla por la independencia hacendística que gozó la Corona de Aragón y cada uno de sus reinos respecto de Castilla. Sin embargo la interdependencia documental, que como principio asentamos en el segundo apartado de este estudio, nos inclinaba a la creencia opuesta, sobre todo en lo referente a gastos militares, ya que estos asuntos habían sido objeto común de las Secciones de Estado y Guerra, y habíamos comprobado que dentro de ellas las dificultades económicas constituían parte principal.

Si, además, dentro de las instituciones sardas o aragonesas existiese alguna que sobrepasara los límites de sus respectivos ámbitos y su competencia correspondiera a algún organismo de la corte central, la documentación generada por la misma debería hallarse en Simancas. Tal es el caso de la Cruzada. En la Instrucción al Receptor General, Alonso Gutiérrez, de 6 de marzo de 1524 se

¹⁷ A este fin pueden ser de gran interés el leg. 3786 y 480-481 de "Suplemento", que contienen documentación sobre la expedición a Ceuta mandada por el marqués de Lede; muchas de las tropas evacuadas de la isla marcharon a la empresa de Ceuta (M.A. ALONSO AGUILERA, *La conquista y dominio español de Cerdeña (1717-1720)*, Valladolid 1977, pág. 130). Existen finalmente libros-registro del Marqués de Lede sobre dirección de Infantería durante los años 1717-1722: legs. 5466-5467.

especifica que entre los ingresos que deben entrar en las arcas del Tesorero General figuran "los diezmos y subsidios concedidos por el Santo Padre tanto en los reinos de Castilla como en los de la corona de Aragón ¹⁸". En otra Instrucción de 4 de Agosto de 1584 al "eceptor General de las tres "gracias" (cruzada, subsidio y excusado) se dice: "De todo el dinero de la cruzada, subsidio y excusado que vos ovijeredes de cobrar en virtud de las çedulas y libranças que se os dieren de los cabildos e iglesias de los nuestros reynos de Aragón, Valençia, Cataluña e islas de Siçilia y Cerdeña la ayais asimismo de cobrar... por la misma orden e forma que está dicho y declarado que lo aveis de haçer en los otros partidos destos reynos de Castilla¹⁹".

Especificaremos, pues, dónde se hallan los gastos de guerra y las cuentas de Cruzada, distinguiendo las dos épocas según la división establecida.

a) *Antes de los Decretos de Nueva Planta*. El hecho de haber encontrado en la serie "Contaduría General de Valores" de la Sección "Dirección General del Tesoro" (Inventario 24), en los legs. 564, 567 y 568, los cargos y datas de los virreyes de Cerdeña Alvaro de Madrigal y Juan de Coloma durante los años 1561-1576, referentes todos ellos a gastos militares (embarque y transporte de soldados, pólvora y municiones, provisión y abastecimiento de galeras) nos lleva a concluir que en las Secciones "Contadurías Generales" y "Contaduría del Sueldo" (que entendía en el pago de la gente de guerra y de las armadas así como en su provisión y abastecimiento) se han de encontrar frecuentes referencias a pagos realizados para gastos de guerra en la isla de Cerdeña.

La documentación hallada en "Contaduría Mayor de Cuentas", 3ª época, nos confirma lo dicho ²⁰: cuentas del conde de Eril, virrey y capitán general de Cerdeña (1618-1621), leg. 3157, cuentas del alcance de Francisco Uriarte sobre las provisiones que se hicieron en el reino de Cerdeña (1619), leg. 2266; cuentas de Juan Gurruchaga sobre pagos y pertrechos de soldados de guarnición en Cerdeña, Baleares y otros lugares del Mediterráneo (1548), leg. 53; cuentas de soldados sardos y napolitanos (1639-1640), leg. 3401.

La documentación relativa a Cruzada es, por la razón arriba apuntada, la más importante y numerosa del Archivo por lo que respecta a los aspectos económicos de la isla de Cerdeña. El núcleo fundamental se encuentra en la Sección "Comisaría de Cruzada", donde incluso existe una serie denominada "Cruzada de Cerdeña". Sigue en importancia la Sección "Contaduría Mayor de Cuentas" en sus tres épocas, que abarcan los siglos XV-XVII y donde se hallan todas las cuentas de cruzada de la Corona de Aragón, incluida Cerdeña, desde el año 1496 ²¹. Aspectos parciales se contienen en la Sección "Conta-

¹⁸ É. HERNANDEZ ESTEVE, *Creación del Consejo de Hacienda (1523-1525)*, Madrid 1983, pág. 112.

¹⁹ *Contadurías Generales*, leg. 290.

²⁰ Es fácil el acceso a dicha documentación merced al magnífico inventario de A. DE LA PLAZA SANTIAGO, *Contaduría Mayor de Cuentas (3ª época)*, Madrid 1980, I-II.

²¹ No especificamos cada uno de los legajos por existir inventario y estar casi ultimado el catálogo de la 1ª época, confeccionado por A. de la Plaza Santiago.

durías Generales", legs. 290-297 durante los años 1566-1675, y en los libros-registro de la Sección "Gracia y Justicia", libros 324-328.

b) *Después de los Decretos de Nueva Planta*. Se observa igualmente la doble dirección (gastos de guerra y cruzada) ya señalada.

En cuanto a cuentas por gastos de guerra encontramos en la Sección "Tribunal Mayor de Cuentas" (continuación de "Contaduría Mayor de Cuentas") los ajustamientos del Regimiento de Infantería de Cerdeña desde 1721 a 1725 en el leg. 3290, así como los del Regimiento de Dragones de Caller durante los mismos años en el leg. 3299. Una confirmación de la simbiosis virrey-guerra-hacienda nos la ofrece el nombramiento de Gonzalo Chacón como capitán general del reino de Cerdeña en "Dirección General del Tesoro" (Inventario 24), leg. 354, fol. 247.

Los fondos sobre Cruzada se hallan igualmente en "Tribunal Mayor de Cuentas" (1595-1750), legs. 154-157, complementados con los libros-registro 473-474 del Consejo de Cruzada en la Sección "Estado".

En pocos Archivos como el de Simancas, precisamente por reunir toda la documentación originada por los organismos centrales durante toda la época moderna, se comprueba con tanta claridad un principio archivístico y una verdad histórica. El principio archivístico de que todo documento responde a una institución y, por ello, el mejor apoyo para una eficaz búsqueda en el archivo simanquino es el conocimiento de las instituciones de los siglos cuyas escrituras encierra. La verdad histórica de que no existen compartimentos estancos en la vida de un pueblo o nación y que aunque los fondos de este Archivo puedan dividirse en tres grandes secciones, éstas se comportan como vasos comunicantes, en los que fluye por igual cualquiera de los asuntos que cada una contempla.

ADDENDA

DOCUMENTACION SOBRE EL PARLAMENTO DE CERDEÑA

Hemos revisado sistemáticamente todos los legajos que integran la serie "Corona de Aragón" de la Sección "Estado" por considerar que de todas las que comprende el Archivo era la que presumiblemente podría encerrar documentación más numerosa y significativa, directamente relacionada con el Parlamento sardo. Hemos manejado igualmente la serie de consultas de Estado a partir de 1598, continuación de la serie "Corona de Aragón", eligiendo los legajos correspondientes a los años inmediatos o posteriores a la celebración del Parlamento.

El resultado ha sido lamentablemente negativo; la documentación encontrada podríamos calificarla de indirecta en cuanto que a través de cartas, generalmente de virreyes, se hace referencia a la convocatoria, desarrollo o circunstancias del Parlamento.

A continuación detallamos dichas referencias siguiendo un orden cronológico. Todas ellas se hallan en la Sección "Estado".

1531, agosto, 9. Martín Cabrero informa al emperador cómo sus hijos y el procurador fiscal llevan el proceso del Parlamento. Previene al emperador de las peticiones de los estamentos (leg. 303, fol. 127).

1532, julio, 1. Respuesta del Consejo de Aragón sobre el agravio que Francisco Zapata expuso en las últimas Cortes de Cerdeña (leg. 268, fol. 126-128).

1545, noviembre, 29. Los consellers de Cagliari nombran síndico a Antonio Juan Baquer, para que trate con su Majestad del servicio concedido en el último Parlamento, un tercio más que en los demás (leg. 297, fol. 91).

1551, junio, 23. Pide el emperador el príncipe Felipe, su hijo, se informa de las circunstancias en que se halla el reino de Cerdeña a fin de poder celebrar nuevas Cortes, porque aunque el Parlamento se celebra cada 10 años por la pobreza de la tierra, la reina de Bohemia ha pedido nueva reunión; el despacho se envía a través de Lorenzo Fernández de Heredia, lugarteniente general. La información que el príncipe debe hacer versará sobre los siguientes puntos: 1) si los plazos del anterior servicio están cumplidos; 2) estado de necesidad de la tierra, convocándose Cortes si ésta no es sofocante (leg. 308 (1°), fol. 17).

1552, junio, 8. En carta del virrey de Cerdeña al monarca dice: "... y porque los barones y feudatarios son obligados por capitulo de cortes de dar caballos francos a la regia corte..." (leg. 308 (2°), fol. 184).

1552, julio, 25. El virrey expone al rey que, aunque él piensa que por las necesidades que el reino padece aún no es momento oportuno de convocatoria de Cortes, ante la urgencia de fortificaciones ha avisado para que le remitan el despacho necesario para dicha convocatoria (leg. 308 (2°), fol. 182).

1553, enero, 9. Los consellers de Cagliari se quejan de uno de los capítulos del estamento militar, que permite a los nobles entrar como consellers en el regimiento de la ciudad (leg. 313, fol. 15).

1553, enero, 9. El virrey afirma estar a la espera de despacho para el nuevo Parlamento (leg. 313, fol. 64).

1553, enero, 29. En carta del virrey se dice: "Por la nescsidad que ay en el Reyno para ser proveydo y defendido y porque sin el parlamento me parecia que no se podia encaxar tan bien lo que deben hacer todos los dél para las nescsidades que se ofrescen para fortificacion y bien suyo, ha sido buena provision que haya venido el despacho dél, porque aunque el termino no se ha cumplido, es justo que se prevenga con tiempo" (leg. 314 (1°), fol. 242).

1553, febrero, 17. El virrey informa de la preparación del Parlamento (leg. 313, fol. 60-61).

1553, febrero, 22. El virrey anuncia la fecha del nuevo Parlamento: 15 de marzo (leg. 313, fol. 59).

1553, diciembre, 28. En carta del virrey dice: "En el Parlamento se da la prissa que conviene. An ofrecido ya a vuestra majestad 100.000 ducados con las reservaciones que en las cortes pasadas hicieron, y aunque se ha procurado que creciesen el servicio, la pobreza del reino no a dado lugar a ello" (leg. 313, fol. 12).

1554, enero, 24. El virrey especifica la forma de concessión de 100.000 ducados en ellas Cortes (leg. 316, fol. 50).

[1554]. "Memorial del dinero que esta gastado y por gastar del servicio del Parlamento pasado a su Majestad en el reyno de Cerdeña" (leg. 322, fol. 33, 42).

[1557]. En minuta de contestación al virrey de Cerdeña se afirma que entre los puntos figura uno sobre el Parlamento: "Hase de advertir que el servicio montara 100.000 ducados y de estos se sacan 40.000 para agravios, laborantes y greuges y limosnas, y que no aviendo greuges lo que esto montare verna en beneficio de su majestad" (leg. 322, fol. 25).

1558, abril, 10. El virrey da cuenta de lo gastado y lo que falta del servicio del Parlamento (leg. 324, fol. 181).

1559, enero, 3. El virrey aconseja celebrar el Parlamento antes de realizar la visita por el descontento que ésta puede causar entre los barones "pue lo ques mas importa para el bien deste reyno es sacar dineros" (leg. 326, fol. 63).

1559, marzo, 15. El virrey informa sobre las conversaciones que está manteniendo con los estamentos para llegar a un acuerdo respecto del servicio que han de conceder al rey (leg. 326, fol. 4).

1559, marzo, 29. En carta del virrey se dice: "A los 4 del presente se ha tenido el solio del Parlamento que vuestra majestad me ha mandado que se tenga en este reyno y se ha dado a entender a todos los estamentos lo que vuestra majestad manda y lo que mas ha parecido convenir a su real servicio; y antes de venir a esto tenia tan granjeado a los estamentos militar y real que me tenían ofrescido los mas botos en servicio de vuestra majestad, y así confío que se concluire y hara lo que vuestra majestad desea para las obras del reyno y por mi parte dare mucha prisa para que se concluya el dicho Parlamento con brevedad" (leg. 326, fol. 9, 12, 16).

1641, octubre, 27. Consulta del Consejo de Aragón al de Estado "sobre lo que representa el virrey

de Cerdeña para la mejor direccion del Parlamento, en que dize el consejo su parescer. Resuelta a 26 (Decisión del rey). He mandado que esta materia se buelva a ver en el consejo de Aragon pleno porque ay muchas novedades" (leg. 2665).

1641, diciembre, 10. Consulta del consejo de Aragón al de Estado "sobre lo que se deve responder al virrey de Cerdeña en los puntos que ha escrito tocantes a la direccion de las cortes, en que dize el consejo su parescer. Resuelta este dia. (Decision del rey) Heme conformado con el consejo de Aragón" (leg. 2655).

1678, agosto, 13. Resolución del Consejo de Estado respecto de una consulta del de Aragón "sobre las mercedes que pretenden algunos naturales del reyno de Cerdeña por lo que han servido en las Cortes que en él ha celebrado el virrey, conde de Santisteban" (leg. 2703).

JOSEP MARIA TORRAS I RIBÉ

**El intervencionismo monárquico
en los municipios de la corona de Aragón (1427-1714)**

1. *Fundamentos teóricos y difusión del sistema insaculatorio*

Es bien sabido que el procedimiento electoral insaculatorio tuvo una enorme difusión en los municipios de los reinos de la Corona de Aragón. Sin embargo aún en la actualidad nuestros conocimientos sobre su organización, funcionamiento y propagación son limitados ¹ puesto que si bien es cierto que prácticamente en todas las historias locales se menciona el ritual insaculatorio — las bolsas, los redolinos, la jofaina con agua, la extracción por la mano inocente de un niño, etc. —, debemos convenir con el profesor Font Rius que estas descripciones se detienen frecuentemente en este “ritual con ribetes folklóricos” ², sin profundizar en absoluto en la conexión fundamental entre sociedad e institución que se realizaba por medio del procedimiento insaculatorio, y que resultaba ser su más esencial aportación como uno de los sistemas electorales de mayor difusión en la sociedad del antiguo régimen ³.

Naturalmente que con el limitado espacio de este artículo no pretendemos dar una visión acabada de los procedimientos electorales vigentes en los municipios del área catalano-aragonesa, sino más bien trazar una panorámica sobre el proceso paralelo de difusión y perversión del sistema insaculatorio en manos

¹ Este desconocimiento sobre la organización y funcionamiento de los sistemas electorales ha sido constatado en todos los reinos que formaban la antigua Corona de Aragón. Cf. VICENS I VIVE JAIME: *Ferran II i la ciutat de Barcelona (1479-1516)*, Universitat de Catalunya, Barcelona, 1937, II, p. 276. GIMENEZ SOLER, ANDRES: *La edad media en la Corona de Aragón*, Ed. Labor, Barcelona, 1930, p. 287. CASEY, JAMES: *La crisi general del segle XVII a Valencia (1646-1648)*, *Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura*, Tomo XLVI, Vol. II (1970), p. 105. GARCIA MARTINEZ, SEBASTIA: *Els fonaments del País Valencià modern*, Col. Garbí, València, 1968, p. 89.

² FONT RIUS, JOSE M^a: “Ordenanzas de reforma orgánica en municipios rerales catalanes (siglos XVI-XVIII)”, *Anuario de Historia del Derecho Español*, XXXI (Madrid, 1961), p. 580.

³ Por regla general la insaculación se introducía combinada en muchos casos con otros mecanismos de depuración del sufragio. Para una valoración de estos procedimientos en distintos marcos institucionales al margen de los dominios catalano-aragoneses, cf. CHARTIER,

de la monarquía, hasta convertirlo en un mecanismo idóneo para su control de gobierno municipal.

La controversia sobre las razones profundas que impulsaron la difusión del procedimiento insaculatorio en los municipios estuvo presente desde los primeros estudios sobre el tema. Así, para los autores adscritos en la historiografía romántica, la insaculación fue considerada desde sus orígenes como el medio de penetración ideal del autoritarismo monárquico, comparando el alcance político de su introducción con la creación de los corregidores en Castilla, innovaciones ambas imputadas a Fernando II "el Católico"⁴. Para otros autores, en cambio, el sistema insaculatorio fue introducido en los reinos de la Corona de Aragón durante el reinado de Alfonso "el Magnánimo"⁵, como una necesidad de reforma institucional impuesta por la misma dinámica interna de los municipios, como recurso jurídico de pacificación ciudadana, y como instrumento fundamental para poner coto a las ambiciones desmesuradas de poder de las oligarquías patricias de las distintas poblaciones⁶.

Al margen de esta controversia historiográfica, sin embargo, y en el plano

ROGER, CHAUSINAND-NOGARET, GUY ET ALII: *La ville classique, de la Renaissance aux Révolutions*, "Histoire de la France urbaine", Ed. Seuil, Paris, 1981, III, p. 159. GALIBERT, LEON: *Historia de la república de Venecia*, Librería Española, Madrid, 1857, p. 71. En los municipios del área castellana la insaculación era conocida como elección "por suerte" o "por encanteramiento". MARTINEZ MARINA FRANCISCO: *Ensayo histórico-crítico sobre la antigua legislación y principales cuerpos legales de los reynos de León y Castilla...* Imp. Hija de Joaquín Ibarra, Madrid, 1808, p. 135. BANCES Y VALDES, ANTONIO JUAN: "Notas históricas del Concejo de Pravia...", *Boletín de la Real Academia de la Historia*, LVIII (1911), pp. 243-244. DAN VILA Y COLLADO, MANUEL: *El poder civil en España*, Imp. de Manuel Tello, Madrid, 1886, I, p. 235. ANTEQUERA, JOSE M^a: *Historia de la legislación española desde los más remotos tiempos hasta nuestros días*, Imp. A. Pérez Dubrull, Madrid, 1884, p. 294. ELIAS, J.A.: *Compendio de la historia de las instituciones y derechos de la monarquía española y de cada uno de los reinos en que estuvo dividida*, Imp. Hispana, Barcelona, 1847, p. 288. GARCIA MARIN, JOSÉ M^a: *El oficio público en Castilla durante la baja edad media*, Anales de la Universidad Hispalense, Sevilla, 1977, pp. 162 y 177.

⁴ SALVADO SANPERE Y MIQUEL, por ejemplo, calificaba la insaculación impuesta en el Consejo de Ciento de Barcelona por Fernando II como un "sistema monstruoso", atentatorio contra la autonomía municipal de la ciudad (*Barcelona, son passat, present y porvenir. Memoria histórica, filosófica y social*, Imp. La Renaixensa, Barcelona, 1878, p. 118). JOAN REGLÀ, en obras relativamente recientes, aun se hacía eco de estos puntos de vista ("Notas sobre la política municipal de Fernando el Católico", *Homenaje a Jaime Vicens Vives*, Barcelona, 1967, II, p. 521. *Id. Introducció a la historia de la Corona d'Aragó*, Ed. Moll, Palma de Mallorca, 1969, p. 79).

⁵ En realidad la mecánica del sistema insaculatorio era antiquísima, remontándose su uso a la gobernación de la ciudad de Atenas anterior a Solón. Un esbozo histórico de la insaculación en SOBREQUES VIDAL, SANTIAGO: *Societat i estructura política de la Girona medieval*, Curial, Barcelona, 1975, pp. 78-79.

⁶ Sobre esta posición historiográfica, cf. COROLEU, JOSÉ; PELLA Y FORGAS, JOSÉ: *Los fueros de Cataluña. Descripción comentada de la constitución histórica del Principado; sus instituciones políticas y administrativas y sus libertades tradicionales...*, Luís Tasso Ed. Barcelona, 1878, p. 517. MERCADER RIBA, JUAN: "El fin de la insaculación fernandina en los municipios y gremios catalanes", *Estudios del V Congreso de Historia de la Corona de Aragón*, Institución "Fernando el Católico", I, p. 343. VICENS VIVES, JAIME: *Cataluña a mediados del siglo XV*, Gráficas Universidad, Barcelona, 1956, p. 39. SUAREZ FERNANDEZ, LUIS ET ALII: *Los Trastámaras en Castilla y Aragón en el siglo XV*, Vol. XV de la "Historia de España" dirigida por Ramon Menéndez Pidal,

estrictamente institucional, la insaculación aparece en los diversos ordenamientos jurídicos como una alternativa electoral con la que se intentó superar los defectos atribuidos a los procedimientos de *cooptación*⁷, reputados como proclives a fomentar la corrupción y el nepotismo⁸. No obstante, la eficacia de la insaculación como sistema electoral superaba con creces las virtudes de limpieza en el sufragio y pacificación ciudadana que le atribuyen los diversos autores⁹, puesto que su contribución a la historia municipal debe valorarse también como un sistema de regulación de la vida social y política de las diversas comunidades ciudadanas, por el cual quedaba fijada por escrito, en forma de privilegio real, la representación proporcional de los diversos grupos sociales en la institución municipal, con lo cual el municipio se convertía en una reducción a menor escala de toda la comunidad ciudadana¹⁰. En la consideración de esta funcionalidad representativa del sistema insaculatorio coinciden autores muy diversos, pero quizás sea Vicens Vives quien haya resumido de una manera más concisa la base teórica del nuevo sistema, en contraposición al antiguo concepto de democracia comunal primitiva representada por las asambleas generales de vecinos: "La población se agrupó en categorías según los diferentes tipos de riqueza, y como se dio por supuesto que los miembros de una misma clase eran igualmente aptos para los cargos municipales y, además, que cada clase había de tener como propios los que correspondían a su categoría social, de ahí que se substituyera el sufragio por la insaculación. La suerte sería la encargada de determinar unos nombres, no importaba cuáles, ya que lo interesante era que per-

Espasa Calpe, Madrid, 1964, pp. 551 y 628. LALINDE ABADIA, JESUS: *Los medios personales de gestión del poder público en la historia de la administración española*, Instituto de Estudios Administrativos, Madrid, 1970, p. 97. SOLDEVILA, FERRAN: *Història de Catalunya*, Ed. Alpha, Barcelona, 1963 (2ª).

⁷ PETIT-DUTAILLIS, CH.; GUINARD, P.: *L'essor des états d'Occident (France, Angleterre, Péninsule Ibérique)*, "Histoire du Moyen Age", P.U.F. Paris, 1937, IV, p. II. PETIT-DUTAILLIS, CH.: *Los municipios franceses. Caracteres y evolución desde los orígenes hasta el siglo XVIII*, UTEHA, México, 1959, p. 228. DANVILA: *El poder civil en España...* Ob. cit. I, pp. 235 y 313. LEDESMA RUBIO, Mª LUISA; FALCON PEREZ, Mª ISABEL: *Zaragoza en la baja edad media*, Librería General, Zaragoza, 1977, pp. 87-88. FONT RIUS, JOSÉ Mª: "Valencia y Barcelona en los orígenes de su régimen municipal", *Estudios Jurídicos en Homenaje al profesor San Cruz Teijeiro*, Universidad de Valencia, Valencia, 1974, p. 300.

⁸ Según el tratadista catalán del siglo XVII FRANCISCO DE GILABERT la cooptación adolecía de favorecer "las injustas voluntades de los magistrados para que elijan para ellos successores cortados más a medida de sus intereses que del bien común" (*Discurso sobre la calidad del Principado de Cataluña, indicación de sus habitantes y de su gobierno*, Luys Menescal, Lérida, 1616, Discurso IV, n. 17. Cf. también FONT RIUS, JOSÉ Mª: "Génesis y manifestaciones iniciales del régimen municipal en Cataluña", *Miscellanea Barcinonensia*, VI, n. 6 (1967), p. 85.

⁹ COROLEU; PELLA: *Los fueros de Cataluña...* Ob. cit. pp. 517-518. VICENS: *Cataluña...* Ob. cit. p. 39. MERCADER: *El fin de la insaculación...* Ob. cit. p. 343. ELIAS: *Compendio...* Ob. cit. p. 228. NATEQUERA: *Historia de la legislación...* Ob. cit. p. 294.

¹⁰ FONT RIUS, JOSÉ Mª: *Orígenes del régimen municipal de Cataluña*, Instituto Nacional de Estudios Jurídicos, Madrid, 1946, p. 430, nota 990. DANVILA: *El poder civil en España...* Ob. cit. I, p. 225.

tenecieran a la clase a que estuviesen vinculados" ¹¹. En esta formulación fundamentalmente estamental que estaba en la base del sistema insaculatorio queda patente igualmente que el concepto de representación ciudadana que se pretendía repercutir en la institución municipal no era proporcional al número de los habitantes, sino a la calidad, riqueza e influencia intrínseca de cada estamento en el seno de la sociedad ¹².

Debemos referirnos finalmente al procedimiento electoral utilizado para regular este peculiar concepto del sufragio. Sin embargo en este análisis, más que interesarnos sobre las variaciones existentes en el manido ritual externo de la insaculación, ya citado anteriormente — es decir, cómo las personas insaculadas salían finalmente elegidas — debemos interrogarnos sobre el procedimiento por el cual estos individuos habían entrado previamente en las bolsas, constituidas en auténticas listas electorales de la época ¹³, puesto que en esta operación previa radicaba precisamente el verdadero meollo de todo el sistema. En este procedimiento deben distinguirse claramente dos partes, referidas respectivamente a la implantación del sistema y a su funcionamiento posterior. Por la primera, correspondiente al momento de la concesión del privilegio, el rey o el propietario dominical solían nombrar uno o varios comisarios habilitadores, que después de pulsar la realidad de la población y la opinión de los diversos grupos sociales, escogían las personas que a su juicio resultaban ser las más representativas, y con ellas establecían la primera nómina de insaculación; posteriormente, en cambio, el sistema entraba en un funcionamiento automático, puesto que año tras año sólo debían reponerse las vacantes acaecidas entre los primeros insaculados por muerte, dimisión o exoneración. La reposición de las vacantes solía realizarse por un sistema de cooptación-directa, sea por medio del voto del resto de los individuos insaculados componentes de los consejos municipales, sea a través del voto particular de los diversos órganos corporativos existentes en la población que tenían atribuida una representación en el consejo municipal. En ambas instancias de cooptación las elecciones solían realizarse por medio de un escrutinio mayoritario y secreto, emitiéndose el voto con

¹¹ VICENS VIVES, JAIME: *Política del Rey Católico en Cataluña*, Ed. Destino, Barcelona, 1940, pp. 252-253. Cf. también del mismo autor *Ferran II...* Ob. cit. II, p. 277. En esta formulación teórica Vicens Vives seguía fundamentalmente el pensamiento expresado por el historiador fuerista aragonés ANDRÉS GIMÉNEZ SOLER (*La Edad Media en la Corona de Aragón...* Ob. cit. pp. 289-290), de quien Vicens criticaba su excesivo apego al concepto de democracia vecinal primitiva (*Ferran II...* Ob. cit. II, p. 227).

¹² GIMÉNEZ SOLER expresaba perfectamente este cambio fundamental en el concepto de la representación ciudadana: "Un hombre, un ciudadano, ya no es el miembro de una colectividad, es el individuo de una clase; ya no es el vecino de una calle ni tiene intereses comunes con los demás de esta calle; ya no le une a éstos un vínculo de patria; es un hombre con tal capital; los del mismo con sus verdaderos conciudadanos (...) y consecuencia de (ello) fue substituir el régimen electoral anterior por el de insaculación: divididos los ciudadanos en ricos, menos ricos y pobres, era natural convertirlos en de primera clase, segunda y última, y natural reservar los primeros puestos a la clase más elevada" (*Ibidem.* p. 289).

¹³ DANVILA: *El poder civil...* Ob. cit. III, p. 422.

habas, botones u otros objetos de colores diversos, generalmente blanco y negro: en las diversas corporaciones se leían los nombres de los candidatos, y para cada uno de ellos los electores depositaban su voto, con un objeto de color blanco en caso afirmativo o negro en caso negativo ¹⁴.

Es en definitiva en esta capacidad de conexión entre base social e institución, y en el carácter mediato de la elección, donde radicaba la verdadera trascendencia del sistema insaculatorio ¹⁵, puesto que con este desdoblamiento de la mecánica electoral entre la entrada en las bolsas y la ocupación efectiva de los cargos de gobierno se conseguía una reducción notable de los enfrentamientos entre las facciones rivales que pretendían el poder; en todo caso la conflictividad se trasladaba al interior de cada corporación o estamento, donde siempre eran más factibles los pactos y transacciones electorales entre los diversos intereses, mientras que por esta misma mediatez se eludía el encono y la excitación electoral en el seno del municipio ¹⁶, puesto que una vez cubiertas anualmente las vacantes de las bolsas de insaculación, cada individuo — y con el cada grupo de intereses — tenía la certeza de disfrutar vitaliciamente de su condición de elegible, dependiendo exclusivamente del azar su acceso al poder, en un turno ciertamente caprichoso pero seguro ¹⁷.

No resulta nada fácil establecer una cronología fidedigna sobre la difusión del sistema insaculatorio en los municipios de los reinos de la Corona de Aragón. En la mayoría de las poblaciones el recurso a la insaculación aparece como la etapa final de un proceso largo y laborioso, en el transcurso del cual se produjeron múltiples tanteos previos de reforma institucional, desde la cooptación con sufragio de segundo grado, realizado por medio de compromisarios electores, a la adopción de mecanismos de azar diversos, que confunden en muchos

¹⁴ Sobre el procedimiento de la primera insaculación y la cooptación posterior para reponer las vacantes de las nóminas, Cf. GOUBERT, PIERRE: *El antiguo régimen*, Ed. Siglo XXI, Buenos Aires, 1971, p. 236. SOBREQUES: *Societat i estructura política...* Ob. cit. pp. 110-111. LEDESMA; FALCON: *Zaragoza...* Ob. cit. pp. 94-96. REDONDO VEINTEMILLAS, GUILLERMO: "Cargos municipales y participación artesana en el concejo zaragozano (1584-1706)", *Estudios*, Departamento de Historia Moderna, Universidad de Zaragoza (1976), p. 165. *Id.* *Las corporaciones de artesanos de Zaragoza en el siglo XVII*, Institución "Fernando el Católico", Zaragoza, 1982, pp. 113-120 y 126-128. TORRAS RIBÉ, JOSEP M^a: "El procediment electoral per insaculació en el municipi d'Igualada (1483-1714)", *Miscellanea Aqualatensis*/3, Centre d'Estudis Comarcals d'Igualada (En premsa), *passim*. COROLEU; PELLA: *Los fueros de Cataluña...* Ob. cit. p. 601. ROVIRA I VIRGILI, ANTONI: *História nacional de Catalunya*, Edicions Pàtria, Barcelona, 1922, VII, p. 339.

¹⁵ ARIAS Y BROTO, MANUEL Y MELCHOR: *El carácter constante, o sea, cuadro histórico del célebre reino de la Corona de Aragón*, Imp. de Antonio Gallifa, Zaragoza, 1848, II, p. 70.

¹⁶ Como señala ARIAS BROTO "las pasiones del favor y del odio no tenían un interés inmediato en admitirlas o desecharlas; el verdadero, el inmediato interés se cifraba en la suerte" (*Ibidem*, II, p. 70). Cf. también SOLDEVILA: *História de Catalunya...* Ob. cit. p. 836.

¹⁷ VICENS VIVES, J.: "Alfonso el Magnánimo y Barcelona", *Estudios sobre Alfonso el Magnánimo con motivo del quinto centenario de su muerte*, Universidad de Barcelona (1960), p. 151. MERCADER: *El fin de la insaculación...* Ob. cit. p. 345. LALINDE: *Los medios personales de gestión...* Ob. cit. p. 97.

casos estas reformas con el ritual externo de la insaculación ¹⁸. Es por este motivo que la cronología sobre la difusión del sistema insaculatorio que presentamos a continuación debe considerarse como indicativa, y consiguientemente, sin pretensiones de exhaustividad:

Cronología indicativa de la difusión del procedimiento insaculatorio en los reinos de la Corona de Aragón ¹⁹.

- 1427: Játiva	- 1501: Tarragona ²⁶
- 1429: Menorca ²⁰	- 1501: Alguer
- 1442: Zaragoza	- 1501: Balaguer ²⁷
- 1446: Alcira	- 1503: Alcoi
- 1446: Castellón de la Plana	- 1508: Sant Feliu de Guíxols
- 1447: Palma de Mallorca ²¹	- 1516: Seo de Urgel
- 1450: Vic	- 1519: Vilafranca del Penedés
- 1454: Barbastro	- 1519: Mataró ²⁸
- 1454: Ibiza	- 1527: Guissona
- 1457: Gerona	- 1529: Sanahuja
- 1459: Tortosa ²²	- 1564: Valls
- 1466: Granollers	- 1567: Berga
- 1476: Alcañiz	- 1577: Tàrraga ²⁹
- 1481: Calatayud	- 1585: Igualada ³⁰
- 1492: Cariñena	- 1586: Besalú
- 1498: Barcelona	- 1593: Vilanova i la Geltrú
- 1498: Olot	- 1630: San Juan de las Abadesas
- 1499: Lérida ²³	- 1633: Valencia
- 1499: Figueras	- 1636: Blanes
- 1499: Perpiñán ²⁴	- 1689: Prat de Llobregat
- 1500: Cagliari	- 1705: Fatarella
- 1500: Manresa	- 1707: Ripoll
- 1500: Puigcerdà ²⁵	
- 1501: Cervera	

¹⁸ En el municipio de Zaragoza, por ejemplo, por un privilegio de Fernando I de 1414 se introdujo la elección por compromisarios y redolinos (LEDESMA; FALCON: *Zaragoza... Ob. cit.* pp. 90-93). En Ciudadela un privilegio de Pedro IV de 1370 introducía un sistema parecido (SERRA, MARIA LUISA: "Establecimiento del régimen de insaculación en Menorca bajo el reinado de Alfonso V", *IV Congreso de Historia de la Corona de Aragón*, Barcelona, 1970, II, p. 307. ARAGÓ, ANTONI M^a; CONDE, RAFAEL: *El Llibre Vermell de Ciutadela. Catàleg dels seus documents*, Gràfiques Instar, Barcelona, 1977, pp. 17-18). Igualmente en Lérida, por privilegio de Pedro IV de 1386 (LLADONOSA JOSEP: *Història de Lleida*, F. Camps Calmet Ed. Tàrraga, 1972, I, p. 468). También en Igualada, por un privilegio de Fernando II de 1483 (TORRAS RIBÉ: *El procediment electoral per insaculació... Ob. cit. passim.*).

¹⁹ Esta cronología ha sido elaborada partiendo de los datos contenidos en el repertorio bibliográfico que sigue a continuación. En los casos en que no exista unanimidad en la fecha de concesión de los privilegios debatiremos las discrepancias en las notas correspondientes a cada población. La difusión del sistema insaculatorio en general ha sido habordado por FONT

RIUS: *Ordenanzas de reforma orgánica...* Ob. cit. pp. 570-610. ID.: *Las instituciones administrativas...* Ob. cit. p. 13. REGLÁ: *Notas sobre la política municipal...* Ob. cit. pp. 521-532. GIMENEZ SOLER: *La edad media en la Corona de Aragón...* Ob. cit. pp. 277-290. MERCADER: *El fin de la insaculación...* Ob. cit. pp. 343-353. SOBREQUE: *Societat i estructura política...* Ob. cit. pp. 79 y 124-136. VICENS: *Cataluña...* Ob. cit. p. 39. TORRAS I RIBÉ, JOSEP M^a: "Aproximació a la problemática civil de la Guerra de Successió a Catalunya. La política municipal de l'Arxiduc Carles d'Austria (1705-1711)", *Recerques/13* Barcelona, 1983, pp. 29-32. Un repertorio cronológico notable sobre la difusión del sistema insaculatorio en Cataluña está contenido en el artículo de EULALIA DURAN en la *Gran Enciclopèdia Catalana* (Vol. 8, p. 625). Referencias documentales y bibliográficas sobre municipios concretos en ARAGON, HENRY: *L'organisation municipale de Perpignan de XII au XVIII siècle*, Imprimerie Barriere, Perpignan, 1920, p. 86. CASEY: *La crisi general del segle XVII...* Ob. cit. pp. 100-101. DURAN NOGUER, JUAN: *El régimen municipal de Vich anterior al Decreto de Nueva Planta. 889-1716*, Patronato de Estudios Ausonenses, Vich, 1957, p. 265. FALCON PEREZ, M^a ISABEL: *Organización municipal de Zaragoza en el siglo XV*, Universidad de Zaragoza, Zaragoza, 1978, p. 318. GRAS DE ESTEVA, RAFAEL: *La Paheria de Lérida. Notas sobre la antigua organización municipal de la ciudad (1149-1707)*, Sol y Benet, Lérida, 1911, pp. 284-304. LLOVET, JOAQUIM: *La ciutat de Mataró*, Ed. Barcino, Barcelona, 1959-1961, II, p. 121. MACABICH LLOBET, ISIDORO: "La Universidad de Ibiza y la institución ibicenca del jurado en el reinado de Alfonso el Magnánimo", *IV Congreso de Historia de la Corona de Aragón*, Palma de Mallorca, 1955, II, pp. 331-341. MOLINE, ENRIC: "El sistema d'elección municipals a la Seu i a Barcelona, a començaments del segle XVI", *Església d'Urgell*, n. 63, pp. 19-22. MONSALVATJE Y FOSSAS, FRANCISCO: *Noticias históricas. Besalú, su historia, sus condes, su obispado y sus monumentos*, Imp. y Librería de Juan Bonet, Olot, 1889-1890, I, pp. 194 y 282-288. PONS, ANTONI: *Constitucions i ordinacions del Regne de Mallorca (segles XIII-XV)*, "Butlletí de la Societat Arqueològica Lul·liana", Palma de Mallorca, 1934, II, pp. 214-290. Q. G.: *Apuntes históricos de Vilafranca del Panadés y su comarca*, Imp. de Pedro Vilaret, Vilafranca, 1887, pp. 102-104 y 313-333. VICENS: *Ferran II...* Ob. cit. II, pp. 275-307. MORAGAS I RODES, FIDEL: *L'antiga universitat de Valls*, Estampa Castells, Valls, 1914, p. 19. REBULL, NOLASC: *La formació de la Universitat d'Olot*, Imp. de Joan Aubert, Olot, 1972, p. 165. Fuentes manuscritas sobre municipios concretos: Privilegio de insaculación de Ripoll, ACA. *Cancilleria. Intrusos*. "Cajas del Archiduque" n. 5, F. 3lv. 40, 19 de mayo de 1707. Privilegio de insaculación de Tárrega, AHMT. *Privilegis. Bolsa I*, Doc. n. 53; 48-A2; 56-A3; 46-A2. Privilegio de insaculación de Berga, AMBE. *Privilegis. T. 1. 1190-1637*. Pergamino n. 38. 26 de noviembre de 1567. Privilegio de insaculación de Valls, AMvalls. Pergaminos. n. 50 (n. 20 antiguo), 12 de diciembre de 1564. Privilegio de insaculación de Balaguer, AMB. *Legajo 219*, "Plec: Consuetuds, 3", 18 de agosto de 1501. Privilegio de insaculación de Puigcerdá, AHMP. *Pergaminos* 17 de marzo de 1500 y 28 de marzo de 1506. Privilegio de insaculación de Tarragona, AHMREUS. *Legajo de privilegios*, Doc. n. 20, 15 de enero de 1501. Privilegio de insaculación de Cervera, AHC. *Privilegios*. "Eleccions de pahers i consellers per insaculació. 1501. Ferran II". Privilegi de insaculación de Granollers, AHMG. *Llibre de Privilegis*, F. XVI-XXIII, 21 de septiembre de 1466. Privilegio de insaculación de Tortosa, AMTO. *Llibre Vermell de Privilegis (1459-1648)*, F. 8v.-28v.

²⁰ Existen discrepancias respecto a la fecha de concesión de privilegio de insaculación. M^a LUISA SERRA proponía la fecha de 1429 (*Establecimiento de la insaculación...* Ob. cit. pp. 221-224), igualmente que EULALIA DURAN en la *Gran Enciclopedia Catalana* (Vol. 8, p. 625). VICENS VIVES, por su parte fechaba la insaculación en el año 1439 (*Cataluña...* Ob. cit. p. 39), mientras que SOBREQUES proponía la fecha de 1441 (*Societat i estructura política...* Ob. cit. p. 78).

²¹ Anterior a esta fecha existió un privilegio de Pedro IV de 1373 que adelantaba algunos aspectos del sistema insaculatorio: SALVA RIERA, JAIME: "El régimen municipal de Mallorca hasta fines del reinado de Alfonso V", *IV Congreso de Historia de la Corona de Aragón*, Palma de Mallorca, 1955, II, p. 229. Un inventario de los privilegios del municipio de Mallorca en QUADRADO, JOSÉ M^a: *Privilegio y Franquicias de Mallorca...* Escuela Tipográfica Provincial, Palma de Mallorca, 1894, p. 160.

²² Sobre Tortosa, el artículo *Insaculación* de la *Gran Enciclopedia Catalana* (Vol. 8, p. 625) propone la fecha de 1506. Existe en cambio un privilegio anterior, concedido por Juan II en 1459 (AMTO, *Llibre Vermell de Privilegis (1459-1648)*, "Insaculacions o eleccions de carrecs de la Ciutat. 1459", F. 8v. 28v.).

²³ El privilegio de insaculación de Lérida, fechado en 1499, es reproducido por GRAS DE

Del conjunto de fechas contenidas en esta cronología se deduce claramente que la introducción del procedimiento insaculatorio debe asociarse al reinado de Alfonso "el Magnánimo", si bien es cierto que la mayor difusión del sistema se alcanzó en tiempos de Fernando "el Católico", entre 1479 y 1516, período que suma la mitad de los casos analizados, de donde proviene precisamente la consideración de Fernando II como el principal instigador de la difusión del sistema, y que para algunos autores se asocian estas reformas institucionales con la política de autoritarismo monárquico que caracterizó el reinado del rey católico ³¹.

2. La desnaturalización del sistema insaculatorio como vehículo de intromisión del poder real en los municipios

Ciertamente que la simple concesión por parte de la monarquía de los privilegios de insaculación representaba objetivamente un aumento de su influencia en el seno de los municipios, y no escapa a esta presunción intervencionista

ESTEVA (*La pàtria de Lérida...* Ob. cit. pp. 294-304). Sin embargo, LLADONOSA cita un privilegio anterior otorgado por Pedro III el 27 de marzo de 1386 (*Historia de Lleida...* Ob. cit. I, p. 467).

²⁴ Según ARAGÓN la insaculación fue introducida en Perpiñán por Fernando II en 1499 (*L'organisation municipale de Perpignan...* Ob. cit. p. 86). MARCEL DURLIAT, por su parte, se inclina por la fecha de 1449 (*Histoire du Roussillon*, P.U.F. Paris, 1962, p. 63).

²⁵ El privilegio de insaculación está fechado el 17 de marzo de 1500, pero existe una reforma del mismo fechada el 28 marzo de 1506. Debo agradecer estos datos al archivero municipal Salvador Galcerán.

²⁶ RECASENS COMES cita un privilegio otorgado por Juan II en 1476 que contiene algunos elementos del ritual insaculatorio (*La ciutat de Tarragona*, Ed. Barcino, Barcelona, 1966-1975, II, p. 189). El primer privilegio de insaculación está fechado el 15 de enero de 1501. Una copia del mismo está archivada en el Archivo Municipal de Reus (*Lligall de privilegis*). Una reforma del mismo en 1579 (AMT. Ms. n. 20, 22 de junio de 1579).

²⁷ El privilegio de insaculación de Balaguer está fechado el 18 de agosto de 1501 (AMB. *Lligall* 219. "Plec: Consuetuds, 3"). En cambio, según la *Gran Enciclopedia Catalana* su fecha correcta sería el año 1500 (Vol. 8, p. 625); este privilegio se reformó en el año 1570 (AMB. *Lligall* 219. "Plec: Consuetuds, 3", 10 de septiembre 1570).

²⁸ El privilegio de insaculación de Mataró fue otorgado en el año 1519 (LLOVET: *La ciutat de Mataró...* Ob. cit. II, p. 19). Reformas del mismo en 1683 y 1709 (*Id.*, *Mataró, 1680-1719: El pas de vila a ciutat i a cap de corregiment*, Caixa d'Estalvis de Mataró, Mataró, 1966, pp. 95-96 y 109-112).

²⁹ En el Archivo Municipal de Tárrega existen algunos privilegios que contienen elementos propios de la insaculación. El más representativo parece ser el fechado el 5 de septiembre de 1577, reformado posteriormente en 1588, 1597 y 1653 (AHMT. *Privilegis, Bossa I*, Doc. n. 53, 48 A2, 56 A3, 46 A2. Todos ellos reproducidos por SARRET I POUS, LLUIS: *Privilegis de Tárrega*, Imp. F. Camps, Tárrega, 1930, p. 531).

³⁰ El primer privilegio con algunos elementos rituales de la insaculación fue otorgado por Fernando II en 1483. El definitivo privilegio de insaculación está fechado en 1585, y reformado posteriormente en 1618. Transcritos por TORRAS RIBÉ: *El procediment electoral per insaculació en el municipi d'Iqualada (1483-1714)*... Ob. cit. *passim*.

³¹ SANPERE: *Barcelona...* Ob. cit. p. 118. REGLÁ: *Notas sobre la política municipal...* Ob. cit. p. 521. Esta intencionalidad política en la introducción del sistema insaculatorio es desmentida

toda la tarea de reforma institucional acometida por Fernando II ³². No es menos cierto, sin embargo, que en muchos casos este intervencionismo regio estaba teñido de un indiscutible aire populista, tendente a recortar el poder de las oligarquías patricias y subsanar los abusos e irregularidades de su gobierno, y es precisamente a esta circunstancia que cabe atribuir la popularidad indiscutible que alcanzó el sistema insaculatorio, hasta el punto de ser reclamada la intervención real por las mismas poblaciones, que veían en la insaculación un sistema suficientemente imparcial como para esperar de su funcionamiento un providencial recurso de pacificación ciudadana ³³.

Al margen de estas precisiones sobre las vicisitudes surgidas en la introducción del procedimiento insaculatorio, y de la polémica entre sus partidarios y detractores, parece haberse convertido en opinión común a los diversos autores que el intervencionismo monárquico en los municipios no cabe atribuirlo a la simple reforma insaculatoria ³⁴, sino más bien a la posterior desnaturalización de esta mecánica electoral, en estos casos realizada efectivamente con una indudable intencionalidad de penetración del autoritarismo monárquico en los municipios. Es por este motivo que coetáneamente con la difusión del sistema, aparecen los primeros intentos por parte de la monarquía de institucionalizar paralelamente procedimientos diversos de control sobre los municipios, atribuyéndose facultades para la provisión o manipulación de las nóminas de insaculación de las diversas poblaciones, actuaciones que en rigor pueden ser calificadas precisamente como intentos de alterar y falsear el automatismo y la imparcialidad que estaban en la base del funcionamiento del sistema insaculatorio genuino ³⁵.

por VICENS VIVES: *Ferran II...* Ob. cit. II, p. 276. Id., *Els Trastàmares. El segle XV*, Ed. Vicens Vives, Barcelona, 1969, pp. 37-38. Coincide también con este punto de vista FONT RIUS: "Las instituciones administrativas y judiciales de las ciudades de la España medieval", *Anales de la Universidad de Valencia*, Vol. XXVI (Curso 1952-1953), Cuaderno III-Derecho, p. 105.

³² En este contexto cabe señalar que la política del rey católico en su vertiente municipal, cuanto menos en el caso de Cataluña, es inseparable del resultado de la guerra civil, en la que a la par que salir fortalecido el poder real, uno de los perdedores resultó ser la oligarquía patricia que controlaba el Consejo de Ciento de Barcelona, por lo cual cabe atribuir una evidente discrecionalidad en su actuación que VICENS VIVES compara con la de Luis XI de Francia y Felipe el Bueno en Flandes (*Política del Rey Católico...* Ob. cit. pp. 175-177). Sobre esta actuación de Fernando II en Barcelona, cf. la obra capital de Vicens Vives: *Ferran II...* Ob. cit. *passim*.

³³ Esta concepción arbitral que era atribuida a la introducción del sistema insaculatorio es destacada por la mayoría de autores: VICENS VIVES: *Cataluña...* Ob. cit. p. 39. Id., *Instituciones económicas, sociales y política de la época fernandina*, Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 1952, p. 16. Id., *Els Trastàmares...* Ob. cit. pp. 37-38. FONT RIUS, JOSÉ M^a: *Instituciones medievales españolas. Política, económica y social de los reinos cristianos de la reconquista*, C.S.I.C. Madrid, 1949, p. 48. MERCADER: *El fin de la insaculación...* Ob. cit. p. 345.

³⁴ FONT RIUS: *Las instituciones administrativas...* Ob. cit. p. 14. Id., "Ordenanzas de reforma orgánica en municipios rurales catalanes (siglos XVI-XVIII)", *Anuario de Historia del Derecho Español*, XXXI (Madrid, 1961), p. 579. MERCADER: *El fin de la insaculación...* Ob. cit. p. 343.

³⁵ Las diversas modalidades utilizadas por la monarquía para desnaturalizar el sistema insaculatorio son estudiadas en mi tesis doctoral, de cuyo tratamiento este artículo es un resu-

Los primeros indicios sobre esta manipulación regia de los privilegios de insaculación pueden detectarse ya en tiempos de Alfonso "el Magnánimo", concretamente en el municipio de Palma de Mallorca en el año 1447, donde se estableció un control de las nóminas de insaculación por parte del gobernador real, quien quedaba investido de la potestad de cambiar discrecionalmente los nombres de las personas consideradas poco idóneas para su inclusión en las bolsas ³⁶.

Fue sin embargo durante el reinado de Fernando "el Católico" cuando estas prácticas de manipulación del sistema insaculatorio adquirieron una mayor difusión e importancia. Así por ejemplo en 1487 se inauguró en el municipio de Zaragoza el procedimiento de "designación" o nombramiento por real beneplácito de los insaculados ³⁷. Un procedimiento parecido se introdujo en el consejo municipal de Mahón a partir del año 1488, por el cual el gobernador real quedaba investido de la potestad de insacular "*les persones que us parran ser ydonees e affectades a nostre servey*" ³⁸. Igualmente el Consejo de Ciento de Barcelona vio incorporar a su privilegio de insaculación, otorgado en el año 1498, la cláusula de revisión por real beneplácito de las nóminas de los insaculados, con el consiguiente disgusto de la oligarquía patricia de la ciudad, que con esta reserva veía enormemente disminuidas sus facultades y su autonomía para la provisión de los oficios municipales ³⁹. Un sistema parecido fue adoptado respecto a las elecciones del municipio de Alicante a partir del año 1508, donde Fernando II se reservó "*a mans e poder nostre la insaculació y extracció de tots los officis y regiment de la dita ciutat d'Alacant durant nostre beneplacit*" ⁴⁰.

Ciertamente que esta intromisión del poder real en los mecanismos electorales de los municipios fue temporal en la mayoría de los casos. Así por ejemplo en Zaragoza las medidas de control regio cesaron en 1506 ⁴¹, mientras que el Consejo de Ciento de Barcelona recuperó su plena capacidad insaculadora a partir de 1516, puesto que la reserva real de la capacidad insaculadora se había establecido sólo durante la vida de Fernando "el Católico" ⁴². No es menos

men: TORRAS RIBE, JOSEP M^a: *Els mecanismes del poder en el municipi català durant el segle XVIII*, Universitat de Barcelona, 1980, I, pp. 294-318. En curso de publicación con el título *Els municipis catalans de l'antic règim (Procediments electorals, òrgans de poder i grups dominants)*, Curial, Barcelona, 1903.

³⁶ SANTAMARIA, ALVARO: *Mallorca del Medievo a la Modernidad*, "Historia de Mallorca", Palma de Mallorca, 1970, III, p. 218.

³⁷ SOLANO, FERNANDO; ARMILLAS, JOSÉ ANTONIO: *Historia de Zaragoza*, Ayuntamiento de Zaragoza, Zaragoza, 1976, II, pp. 44-45. SOLANO COSTA, FERNANDO: "El reino de Aragón durante el gobierno de Fernando el Católico", *Cuadernos de Historia J. Zurita*, n. 16-18 (1963-1965), pp. 240-241. REDONDO: *Cargos municipales...* Ob. cit. p. 161. Id. *Las corporaciones de artesanos de Zaragoza en el siglo XVII*, Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 1982, p. 114.

³⁸ REGLÀ: *Notas sobre la política municipal...* Ob. cit. p. 529.

³⁹ VICENS: *Ferran II...* Ob. cit. II, pp. 297 y 391-394.

⁴⁰ REGLÀ: *Notas sobre la política municipal...* Ob. cit. p. 528.

⁴¹ SOLANO; ARMILLAS: *Historia de Zaragoza...* Ob. cit. II, pp. 44-45. SOLANO: *El reino de Aragón...* Ob. cit. pp. 240-241.

⁴² VICENS: *Ferran II...* Ob. cit. II, p. 297.

cierto, sin embargo, que con estos procedimientos de control la monarquía había acertado en manipular el centro neurálgico de todo el sistema insaculatorio, con lo cual se conseguía cortocircuitar con el menor coste político la conexión entre las instituciones municipales y las bases sociales de las que se nutrían, con lo que se reducía notablemente la influencia social y el protagonismo político de las oligarquías locales y se aseguraba su docilidad. No nos debe extrañar pues en absoluto que este modelo de actuación se planteara en el futuro como un recurso ideal para entrometerse en los municipios sin necesidad de derogar los privilegios en vigor, por lo cual este procedimiento se convertirá en adelante en la más eficaz palanca del autoritarismo regio en los municipios ⁴³.

Durante los siglos XVI y XVII la actuación de la monarquía se concreta en una variante del procedimiento descrito, consistente en institucionalizar una revisión periódica de las nóminas de insaculación de los distintos municipios a intervalos quinquenales o decenales, por medio de la intervención de comisarios insaculadores regios. Este procedimiento parece haber registrado una mayor difusión en los municipios aragoneses, los cuales desde finales del siglo XVI aparecen como el objetivo preferente de la actuación de la monarquía. Concretamente Felipe II expresaba en 1596 su intención de generalizar el nuevo sistema a todos los municipios del reino ⁴⁴, y al cabo de un siglo la insaculación temporal realizada por medio de comisarios insaculadores regios se había convertido ya en el procedimiento común a la mayoría de poblaciones ⁴⁵.

En los otros reinos de la Corona de Aragón la difusión de este sistema no parece haberse generalizado, aunque también existen indicios de intervencionismo regio en los municipios del área valenciana, concretamente en Castellón de la Plana y en la misma ciudad de Valencia ⁴⁶. Respecto a Cataluña, parece que la intromisión regia adoptó formas persuasivas más que coactivas, por medio de recomendaciones por parte de las autoridades virreinales respecto de algunos nombres para lograr su inclusión o rechazo en las nóminas de insaculación ⁴⁷. Sin embargo, parece evidente que esta moderación en los planteamientos del intervencionismo regio respecto a los municipios catalanes no respondía en absoluto a un trato preferente, sino más bien a un deseo de no deteriorar en demasía unas relaciones institucionales ya de por sí enormemente con-

⁴³ LALINDE: *Los medios personales de gestión...* Ob. cit. p. 69.

⁴⁴ ACA. *Consejo de Aragón*, Legajo 121, Consulta del 18 de mayo de 1596.

⁴⁵ *Ibidem*. Legajo 121, "Relación de las insaculaciones de las Ciudades, Universidades, Villas y Lugares del Reyno de Aragón", s.a. (1680). Una descripción sobre el funcionamiento de la "censura real" o revisión de las nóminas de insaculación por parte de los comisarios insaculadores en REDONDO: *Las corporaciones de artesanos...* Ob. cit. pp. 143-147. Sobre la actuación de estos comisarios, cf. también FERNANDEZ CUERVO, MARIA DEL CARMEN: "Barbastro en el decenio 1700-1710", *Cuadernos de Historia J. Zurita*, n. 25-26 (Zaragoza, 1975), pp. 244-246.

⁴⁶ CASEY: *La crisis general del segle XVII a València...* Ob. cit. p. 10. ROCA TRAVER, FRANCISCO A.: *Ordenaciones municipales de Castellón de la Plana durante la Baja Edad Media*, Instituto Valenciano de Estudios Históricos, Valencia, 1952, p. 29.

⁴⁷ LALINDE ABADIA, JESUS: *La institución virreinal en Cataluña (1479-1716)*, Instituto Español de Estudios Mediterráneos, Barcelona, 1964, pp. 286-287.

flictivas ⁴⁸. La revolución catalana de 1640, y su capitulación al cabo de doce años de conflicto, ofreció una ocasión providencial para aplicar a este territorio la política de control de las insaculaciones, haciéndola extensiva en este caso no sólo al Consejo de Ciento de Barcelona, sino también a la Diputación del General, órgano político sobre el que había recaído buena parte de la responsabilidad de la revuelta ⁴⁹.

Esta noción de oportunidad aparece claramente reflejada en la consulta realizada sobre al tema por el Consejo de Aragón: "Tiene el Consejo por tan importante esta mudanza de gobierno que juzga que en ella consiste la quietud perpetua de aquella ciudad, y que nunca ha havido tan buena disposición para ejecutarlo, [por lo que] tiene por sumamente conveniente, y aun necesario, que V. Md. tome a su mano la insaculación de los oficios de la Ciudad desde luego con los motivos de su misma conveniencia, embiando orden al Sr. D. Juan y al Marqués de Mortara que informen a V. Md. de los sugetos más a propósito para insacularlos, y de los que no lo son, para que dejando en aquel gobierno la buena sangre, salga y se despida la mala, de suerte que esta primera insaculación sea toda del arbitrio Real de V. Md., y las demás en la forma que se haçe en las Ciudades de Zaragoza y Valencia, con facultad de poder insacular a su libre y mera voluntad" ⁵⁰.

El mecanismo de control real sobre las insaculaciones nos es descrito minuciosamente en diversas consultas del Consejo de Aragón, con lo cual podemos aquilatar perfectamente la severidad de las medidas adoptadas para hacer efectivo el real beneplácito sobre los insaculados: "Los consellers de la ciudad de Barcelona [...] hazen proposición todos los años de personas para los lugares vacantes en las bolsas de los oficios de su gobierno, de los quales se sacan por suertes los que han de servirlos cada año, y la entregan al Virrey, el qual la remite con lo que se offreze de cada uno de los propuestos por la ciudad, y V. Magd. elije de ellos, o otros (como a V. Magd. pareziere) los que fuere servido" ⁵¹.

⁴⁸ Una descripción pormenorizada de las tensas relaciones entre el poder central y las instituciones catalanas en ELLIOTT, J.H.: *La revolta catalana, 1598-1640. Un estudi sobre la decadència d'Espanya*, Ed. Vicens Vives, Barcelona, 1966, pp. 173-367.

⁴⁹ El tema de la reserva real de las insaculaciones del Consejo de Ciento y de la Diputación del General ha sido tratado por diversos autores. Cf. CARRERAS CANDI, FRANCESCH: *La ciutat de Barcelona*, "Geografia General de Catalunya", Establiment Editorial d'Albert Martin, Barcelona, s.a. p. 548. SANPERE I MIQUEL: *Barcelona...* Ob. cit. pp. 122-123. LALINDE: *La institució virreinal...* Ob. cit. p. 287. Sobre esta cuestión son fundamentales la tesis doctoral y diversos artículos de FERNANDO SANCHEZ MARCOS: *Don Juan de Austria y Cataluña. Cataluña y el gobierno central de 1653 a 1679*, Universidad de Barcelona, Barcelona, 1975, p. 8. ID "El nuevo 'status' de Barcelona tras su incorporación a la monarquía hispánica en 1652", *Homenaje al Dr. Juan Reglá Campistol*, (1975), I, pp. 597-609. ID. "El autogobierno perdido en 1652: el control por Madrid de la vida política en Cataluña durante el virreinato de Don Juan de Austria (1653-1656)", *Pedralbes. Revista d'Història Moderna*, Departament d'Història Moderna, Universitat de Barcelona, n. 2 (1982), pp. 101-125.

⁵⁰ ACA. *Consejo de Aragón*. Legajo 216. F. 8v.-9, Consulta del 14 de noviembre de 1652.

⁵¹ *Ibidem*, Legajo 245, Consulta del 8 del noviembre de 1677.

Ciertamente que esta fórmula de control de las insaculaciones del Consejo de Ciento debe inscribirse en la trayectoria marcada anteriormente por el intervencionismo regio en los municipios aragoneses y valencianos, aunque existen indicios que permiten valorar que este contencioso municipal se había convertido en estos momentos en un problema de estado que trascendía las circunstancias concretas de la monarquía hispánica, puesto que anteriormente a esta actuación de Felipe IV el mismo virrey francés, en plena revuelta catalana, había intentado en dos ocasiones, en 1648 y 1651, apoderarse del control de las insaculaciones de la ciudad de Barcelona ⁵², e idéntica medida fue arbitrada posteriormente por Luis XIV en la ciudad de Perpiñán una vez anexionada a Francia ⁵³.

En este contexto quizás sea necesario convenir que la abolición de la insaculación genuina en un municipio con la importancia intrínseca y la trascendencia política de Barcelona debía haberse convertido en un auténtico reto para cualquier gobierno. Y es precisamente dentro de esta valoración política general que cabe inscribir todo el forcejeo desarrollado en los años finales del siglo entre el municipio de Barcelona y la monarquía sobre el control de las insaculaciones, y la pertinaz negativa que sistemáticamente opuso el Consejo de Aragón a transigir en el retorno a la ciudad de este control, inclusive en ocasiones muy propicias para ello ⁵⁴, hasta el punto que esta cuestión, replanteada en las cortes celebradas por Felipe V en Barcelona en 1701, puso en peligro su mismo desenlace a causa de la negativa real a debatir el tema de su regalía sobre las insaculaciones ⁵⁵.

Probablemente, sin embargo, la mejor demostración del alcance político general que había adquirido el tema del control de las insaculaciones por parte de la monarquía la tengamos en la actuación del Archiduque Carlos de Austria respecto a este tema. Efectivamente, en este caso, a pesar de la situación de extrema dependencia política y militar en que se encontraba el Archiduque respecto a las instituciones catalanas, no sólo ratificó en 1706 su control sobre las insaculaciones del Consejo de Ciento de Barcelona, sino que además en los

⁵² SANABRE, JOSÉ: *La acción de Francia en Cataluña en la pugna por la hegemonía de Europa (1640-1659)*, Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, Barcelona, 1956, pp. 425 y 486.

⁵³ ARAGÓN: *L'organisation municipale de Perpignan...* Ob. cit. p. 99.

⁵⁴ Entre la documentación del Consejo de Aragón se conserva un importante repertorio de consultas en las que se expresa en términos contundentes el valor político que se atribuía a la conservación del control de las insaculaciones por parte de la monarquía. Un resumen de estos argumentos en TORRAS RIBÉ: *Els municipis catalans de l'antic règim...* Ob. cit. pp. 107-113. ID., "El municipi català durant els segles XVI i XVII", *El govern de les ciutats catalanes*, V Curs d'Història de Catalunya, Institut Municipal d'Història, Barcelona, 1981 (En prensa).

⁵⁵ BARTROLÍ I ORPÍ, JAUME: "La cort de 1701-1702: un camí truncat", *Recerques*/9, Barcelona, 1979, pp. 60-61. LOPEZ DE MENDOZA Y PONS, AGUSTIN: *Historia de las guerras civiles de España...* Imp. Hospicio Provincial, Zaragoza, 1882, p. 233. DANVILA: *El poder civil en España...* Ob. cit. III, p. 412. CARRERA PUJAL, JAIME: *Historia política y económica de Cataluña. Siglos XVI al XVIII*, Barcelona, 1947, I, p. 282.

años sucesivos llevó a término una manipulación extensiva de las nóminas de insaculación de las principales poblaciones catalanas ⁵⁶.

La definitiva abolición por Felipe V del marco institucional de los reinos de la Corona de Aragón, y su asimilación total a las leyes castellanas ⁵⁷, nos impide prever cuál hubiera sido la actuación futura de la monarquía respecto a los municipios de estos territorios en circunstancias de normalidad constitucional, aunque todo parece indicar que el intervencionismo regio hubiera persistido en su política de desnaturalización del sistema insaculatorio, hasta convertirlo finalmente, sin paliativos, en un simple instrumento al servicio de la monarquía absoluta ⁵⁸.

⁵⁶ Un resumen de este conflicto en TORRAS RIBÉ: *Aproximació a la problemàtica civil de la Guerra de Successió a Catalunya. La política municipal de l'Arxiduc Carles d'Àustria...* Ob. cit. pp. 37-43.

⁵⁷ Sobre la abolición del marco institucional de Aragón y Valencia, cf. *Novísima Recopilación de las Leyes de España*, Madrid, 1805, Libro III, título III, Ley I, p. 13, 29 de junio de 1707. PÉREZ PUCHAL, PEDRO: "La abolición de los fueros de Valencia y la Nueva Planta", *Saitabi*, XII (1962), pp. 179-198. KAMEN, HENRY: *La guerra de Sucesión en España, 1700-1715*, Ed. Grijalbo, Barcelona, 1975, pp. 323-324, 337-340, 371-375. PESET REIG, MANRIANO: "Notas sobre la abolición de los fueros de Valencia", *Anuario de Historia del Derecho Español*, XLII (Madrid, 1972), pp. 657-715. Respecto a Cataluña, cf. SANPERE Y MIQUEL, SALVADOR: *Fin de la nació catalana*, L'Avenç, Barcelona, 1905, pp. 398-690. MERCADER, JOAN: *Felip V i Catalunya*, Ed. 62, Barcelona, 1968, p. 451. GAY ESCODA, JOSEP-MARIA: *La genesi del Decret de Nova Planta*, Separata de *Revista Jurídica de Catalunya* (gener-juny 1982), 94 p. Para valorar los efectos de la mutación legislativa en el plano municipal, y la supresión del procedimiento insaculatorio en Cataluña, cf. MERCADER: *El fin de la insaculación...* Ob. cit. pp. 343-353. TORRAS I RIBÉ, JOSEP M^a: "L'etapa de provisionalitat institucional borbònica en els municipis catalans durant la Guerra de Successió (1707-1716)", *Pedralbes. Revista d'Història Moderna*, Departament d'història Moderna, Universitat de Barcelona, n. 2 (1982), pp. 127-148. Id., *Els municipis catalans de l'antic regim...* Ob. cit. pp. 132-149.

⁵⁸ En este sentido cabe señalar que a pesar de su prohibición radical por Felipe V, a finales del siglo XVIII, el procedimiento insaculatorio fue reintroducido en algunos municipios catalanes, pero convertido en una mera mecánica electoral alternativa al sistema de *ternas*, utilizando en este caso un procedimiento de insaculación quinquenal por compromisarios insaculadores regio parecido al que se implantó en Aragón durante el siglo XVII. *Ibidem*. pp. 366-370. Ensayos en el mismo sentido se realizaron en algunos municipios valencianos. Cf. ARDIT LUCAS, MANUEL: *Revolución liberal y revuelta campesina. Un ensayo sobre la desintegración del régimen feudal en el País Valenciano (1793-1840)*, Editorial Ariel, Barcelona, 1977, pp. 75-77. RUIZ TORRES, PEDRO: "Los motines de 1766 y los inicios de la crisis del Antiguo Régimen", en *Estudios sobre la revolución burguesa en España*, Ed. Siglo XXI, Madrid, 1979, p. 107. Igualmente en otros territorios peninsulares se conservó en vigor el sistema insaculatorio, con mayor o menor grado de desnaturalización. Cf. DESDEVEISES DU DEZERT, GEORGES: *L'Espagne de l'Antien Régime. Les institutions de l'Espagne au XVIII^e siècle*, "Revue Hispanique", Tome LXX, New York-Paris, 1927, pp. 208 y 228-229. CASTRO, CONCEPCION DE: *La revolución liberal y los municipios españoles*, Alianza Editorial, Madrid, 1979, p. 40.

GRAZIELLA SEDDA DELITALA

**Edizione degli Atti dei Parlamenti sardi
e fondi della Biblioteca Universitaria di Cagliari**

Prendo la parola, pur non essendo un addetto ai lavori in senso stretto, soltanto per sottolineare la disponibilità a collaborare a questa impresa della Biblioteca Universitaria di Cagliari che dirigo, che naturalmente non può giocare un ruolo primario nel fornire delle fonti e dei supporti, ma può sicuramente fornire qualche apporto interessante sia con materiale manoscritto che a stampa.

Il contributo che noi possiamo dare riguarda non tanto l'Edizione critica, io credo, quanto il supporto storico-giuridico e la relazione introduttiva storico-giuridica, non so se per l'intero arco temporale che ci interessa, certamente per i secoli XVI-XVIII e in modo particolare per gli ultimi anni del '700, per cui esiste una ricca documentazione.

Io non ho avuto il tempo per una disamina accurata; d'altronde la mia competenza vale solo a richiamare l'attenzione e a fornire una indicazione di base e spetta allo storico valutare se certe pagine che non contengono atti in senso proprio dei parlamenti sian da considerarsi pertinenti e utili. Vi accenno qui, molto rapidamente, esemplificando senza soffermarmi fra l'altro sul valore, che pure bisognerebbe appurare, delle copie nostre e sul fatto se si tratti di materiale precedentemente utilizzato o meno.

In larga misura il merito di avere raccolto e tramandato a una pubblica raccolta il materiale cui faccio riferimento è del Baille, anche se non tutto il materiale di cui parlo appartiene a questo fondo; per esempio per il materiale manoscritto vanno ricordati il lascito Orrù e il fondo antico dei manoscritti della Biblioteca.

Ora, lo studioso che se ne è avvalso sa bene che la descrizione del Martini nel catalogo a stampa della libreria Baille, cui generalmente ci si rifà, è utilissima però oltre che priva di indici è ampiamente lacunosa soprattutto per opuscoli e fogli volanti e che la descrizione del Ciasca, per quanto anch'essa preziosa, è altrettanto lacunosa e insufficiente. Purtroppo i cataloghi della Biblioteca per il materiale a stampa del fondo Baille (i cataloghi dei manoscritti si riducono purtroppo per tutti i fondi a inventari inadeguati), non sostituiscono ancora il Martini, ma il nostro inventario topografico della libreria Baille è molto più comple-

to per le opere sia a stampa che manoscritte, elenca materiale minore, quindi, anche se è uno strumento interno, viene volentieri messo a disposizione per ricerche di questo genere e c'è il massimo interesse mio e dei bibliotecari a collaborare per superare le disfunzioni.

Di norma invece per le opere antiche a stampa la descrizione a catalogo è sufficiente.

Io volevo soltanto accennare ad alcuni pezzi: proprio scorrendo in modo abbastanza casuale i cataloghi noi troviamo, ad esempio, fra i manoscritti del fondo antico, indicazioni come "Atti del Parlamento Montellano 1698" (Ms. 31), "Capitulos de las Cortes celebradas por el Marqués de las Naves Conde de S. Stevan, del Duque de Monteleon y del Conde de Montellano" (Ms. 59), "Frammenti di verbali di deliberazioni dello Stamento ecclesiastico" (Ms. 259), "Resumen de las reales cortes" che raccoglie materiali relativi alle Corti per il 1678 e fino al 1699 (Ms. 282 e separatamente S.P. 6 bis 2.1./1-3), oppure in mezzo a diversi manoscritti e lettere della fine del '700 "Lettere dello Stamento militare" (Ms. XLV).

Troviamo nei manoscritti Orrù una "Arringa pel giuramento dei tre Stamenti del 10 febbraio 1797" dell'Aymerich (Ms. Orrù 13).

Esiste quindi un materiale vario cui forse si può attingere; troviamo scritti anche di carattere un po' più vasto che potrebbero servire come supporto quale "Relacion de todas las ciudades y villas del Reyno de Cerdeña con especificacion de las incontradas, señores, diocesis y numero de las almas" della prima metà del sec. XVIII (Ms. 141).

Molti altri esempi potrei fare; è soprattutto, io credo, nei vecchi portafogli del fondo generale e ancor più nelle miscellanee manoscritte del fondo Baille che ci possono essere utili tasselli.

Sono noti, per esempio, il "Sumario del patrimonio real del Reyno de Cerdeña, de sus ministros, oficiales y obligaciones de ellos" del Myr del XVII sec. (S.P. 6.1.35/3), o "Lo specchio della Sardegna nel rispetto della sua amministrazione civile verso la seconda metà del sec. XVII" (S.P. 6 bis.2.1/5).

Si tratta di scorrere sistematicamente i volumi per vedere in che realmente consistono e quali elementi validi ci possono venire dagli scritti di carattere più generale di cui la Biblioteca dispone. Faccio un nome per tutti: l'Aleo.

Il fondo Baille ci conserva varie miscellanee a stampa, sicuramente utili come le "Stampe relative agli Stamenti" (S.P. 6.3.1/1-15) o i "Memoriali delle città di Cagliari e Sassari" (S.P. 6.3.2/1-29) cui faceva riferimento questa mattina il prof. Mattone.

Ma forse anche dai volumi di "Atti governativi dei tempi della Signoria spagnola", dalle raccolte di "Miscellanee di vario genere" o "Miscellanee giurisdizionali" e simili — e non cito neanche uno dei tanti testi di autori più o meno noti che invece potrebbero avere un peso — possono venire dati utili a una migliore ricostruzione del quadro d'insieme.

Ho insistito sui volumi miscelanei proprio per le carenze di descrizione analitica che esistono e che hanno fatto sì per esempio che in una raccolta del

genere io reperissi l'unico esemplare noto di una cinquecentina stampata a Cagliari nel 1599 sfuggita al Balsamo nelle sue pur attente ricerche.

Vorrei fare un ultimo cenno proprio ai volumi stampati a Cagliari nel sec. XVI accuratamente descritti da Balsamo nel suo ottimo volume sulla stampa in Sardegna e richiamare l'attenzione su di essi nel senso che potrebbero avere un'utilità e che di diversi di questi si conosce solo l'esemplare della Biblioteca Universitaria di Cagliari o qualche altro raro esemplare. Non mi riferisco tanto alle notissime edizioni del 1578 dei *Capitols de Cort* curate dal Bellit e dall'Arquer, quanto ad una serie di prammatiche, di editti, di *cridas* tutte in esemplare unico, che già nei titoli spesso si richiamano al parlamento, che esulano da un interesse diretto, ma che nell'ottica che ho detto prima potrebbero non essere inutili, come non è detto che cenni interessanti non siano anche incidentalmente in testi del tutto diversi di cui la Biblioteca è ricchissima poiché detiene la raccolta più ampia di opere di interesse locale e perché è la maggiore biblioteca in Sardegna con collezioni pregevoli di antiche edizioni soprattutto spagnole dei secc. XV-XVIII.

Questo soltanto volevo dire; se si riterrà utile una collaborazione mi sembrerebbe una buona cosa il prendere l'impegno a una scelta prioritaria, concordata, per la descrizione, pur sintetica, del materiale cui ho fatto cenno e per la microfilmatura dello stesso, per facilitarne la consultazione anche agli studiosi non residenti.

MARIA-MERCEDES COSTA Y RAFAEL CONDE

**La documentación sobre los Parlamentos sardos
conservada en el Archivo de la Corona de Aragón**

Varias veces, desde la segunda mitad del siglo XIX, se ha intentado la edición de las Actas de los Parlamentos celebrados en Cerdeña durante el período catalano-aragonés. Desde 1865, muchos historiadores sardos se han dedicado al estudio de la documentación correspondiente, existente en los archivos de la isla y particularmente en los de Cagliari. Pero gran parte de ella se había trasladado a los archivos españoles y no se podía pensar en una edición sin efectuar en ellos las necesarias búsquedas.

Aunque algo se había hecho en este sentido, no se emprendió una investigación sistemática hasta que la *Deputazione di Storia Patria* per la Sardegna envió una misión a España con esta finalidad, en 1952. Resultado de ella, según se expone en el informe de los trabajos redactado por el secretario de aquella institución, fue una planificación que consistía en la publicación inmediata de cuatro volúmenes y la preparación, al menos, de otros cuatro; dejando para un próximo estudio los Parlamentos restantes.

Sin embargo, sólo fueron tres los volúmenes publicados: el del Parlamento de 1421, con las reuniones del brazo militar de 1448 y 1452, por el profesor Alberto Boscolo; el de 1481-1485, a cargo del difunto profesor Antonio Era; y el de 1553-54, por el profesor Giancarlo Sorgia.

Al proyectarse de nuevo, actualmente, la edición de todos los Parlamentos, nos proponemos presentar a los nuevos investigadores una relación, lo más completa posible, de la documentación referente al tema que se conserva en el Archivo de la Corona de Aragón.

Con todo, no se nos oculta que muchos otros documentos pueden hallarse aún, dispersos en las diferentes Secciones del Archivo, y que podrían ser objeto de nuevas búsquedas. Cabe hacer notar que, según parece, no hay aquí Actas originales sino copias de las que debían guardarse en Cagliari, algunas de éstas quizá desaparecidas, por lo que merece tenerse en cuenta el valor de las mismas copias. Además, se halla gran número de documentos complementarios de los Parlamentos, como pueden ser cartas de convocatoria, capítulos de los distintos brazos, etc.

Nuestra presentación tendrá dos aspectos: 1. Noticia de los fondos documentales siguiendo el orden cronológico de los Parlamentos; 2. Relación de los fondos siguiendo su orden archivístico en las propias Secciones.

1. *Orden de los Parlamentos*

1355. Constituciones: Sección de Cancillería, registro 1028, fol. 72-81v. En la misma Sección, serie Varia, vol. 7, 13 fols.
1421. Convocatorias: Cancillería, reg. 2671, fol. 142-144; reg. 2784: capítulos del brazo eclesiástico, fol. 30-31v. del brazo real, fol. 67v-70, 73v-78v, 85-188, 49v-155; donativo, fol. 173-174.
1448. Reunión del brazo militar. Capítulos: Cancillería, reg. 2632, fol. 120v-130; donativo, reg. id., fol. 73-75.
1452. Reunión del brazo militar. Capítulos: Cancillería, reg. 2637, fol. 82v-93v; donativo: reg. id., 77-78.
- 1481-85. Virrey Ximén Pérez Escrivá de Romaní. Varios documentos relativos al Parlamento: Cancillería, reg. 3590, fol. 19-21; reg. 3592, fol. 235v; reg. 3610, fol. 81v, 82, 87v, 88, 119v, 122, 250.
1495. Virrey Juan Dusay. Documentos relativos al Parlamento: Cancillería, reg. 3537, fol. 23v-26, 54v; reg. 3592, fol. 184; reg. 3607, fol. 123-123v; 150, 160-163, 184v-185v, 203, 211v-213v.
- 1497-1511. Virreyes Juan Dusay y Fernando Girón de Rebolledo. Documentos relativos al Parlamento: Cancillería, reg. 3596, en su mayor parte.
- 1542-43. Virrey Antonio Folch de Cardona. Cancillería, serie Procesos, vol. 44.279 fols.
- 1553-54. Virrey Lorenzo Fernández de Heredia. Cancillería, Procesos, vol. 48.497 fols.
- 1558-61. Virrey Alvaro de Madrigal. Cancillería, Procesos, vol. 49.572 fols.
1583. Virrey Miguel de Montcada. Cancillería, Procesos, vol. 50.440 fols. El mismo en la sección de Consejo de Aragón, serie Cámara de Aragón, vol. 375.389 fols.
- 1592-93. Virrey Gastón de Montcada. Consejo de Aragón, Cámara, vol. 376.497 fols. Papeles varios de este Parlamento junto con los del siguiente, en Consejo de Aragón, legajo 1351, n. 6, docs. 1-18.
- 1602-1603. Virrey Antonio de Coloma, conde de Elda. Consejo de Aragón, Cámara, vol. 377.890 fols. (falta el principio). Papeles varios en Consejo, leg. 1351, n. 6, docs. 1-37; y leg. 1352, n. 2, doc. 1-26.
- 1612-14. Virrey Carlos de Borja, duque de Gandía. Consejo de Aragón, Cámara, vol. 378.964 fols. Papeles varios en: Consejo, leg. 1352, n. 2, docs. 27-59 (Ver también 1-26).
- 1622-24. Virrey Juan Vives de Canyamás. Consejo de Aragón, Cámara, vol. 379.440 fols. Papeles varios en Consejo, leg. 1360, n. 1-39.
- 1631-32. Virrey Jerónimo Pimentel, marqués de Bayona. Consejo de Aragón, Cámara, vol. 380.339 fols.

- 1642-43. Virrey Fabricio Doria, duque de Avellano. Consejo de Aragón, Cámara, vol. 381.503 fols. Papeles varios en: Consejo, leg. 1360, n. 32-86.
- 1653-57. Virrey Francisco Fernández de Castro, conde de Lemos. Consejo de Aragón, Cámara, vol. 382.866, fols. Papeles varios en: Consejo, leg. 1361, n. 1-38.
- 1666-67. Virrey Manuel Gómez de los Cobos, marqués de Camarasa. Copia del proceso en 113 fols. en Consejo de Aragón, leg. 1362, n. 1. Papeles varios en leg. 1361, n. 39-69.
- 1676-77. Virrey Francisco de Benavides, conde de Santisteban del Puerto. Consejo de Aragón, Cámara, vol. 383.390 fols.
- 1686-88. Virrey Nicolás Pignatelli Aragón, duque de Monteleón. Consejo de Aragón, Cámara, vol. 385.314 fols. Papeles varios en: Consejo, leg. 1362, n. 2-22 y 33.
- 1696-98. Virrey José de Solís Valderrábano, conde de Montellano. Consejo de Aragón, Cámara, vol. 387.494 fols. Papeles varios en: Consejo, leg. 1362, n. 23-32; leg. 1363, n. 1-27; leg. 1364, n. 7-51. En el leg. 1371, n. 1, se halla un volumen de 401 fols. que correspondería al vol. 386 de Cámara y parece ser un conjunto de documentos referente al mismo Parlamento. Además hay otros varios papeles de los años 1700-1701, posiblemente relacionados con el mismo, correspondientes al virrey Fernando de Montcada, en: Consejo, leg. 1363, n. 28-49; leg. 1364, n. 38-51.

2. Orden archivístico

Sección de Cancillería:

- Registros: 1028, fol. 72. Parlamento 1355.
 2632, fol. 73 y 120v. Reunión 1448.
 2637, fol. 77 y 82v. Reunión 1452.
 2671, fol. 142. Parlamento 1421.
 2784, fol. 30, 67v, 73v, 85, 149v. Parl. 1421.
 3537, fol. 23v, 54v. Parl. 1495.
 3590, fol. 19. Parl. 1481-85.
 3592, fol. 184. Parl. 1495; 235v. Parl. 1481-85.
 3596. Parl. 1497-1511.
 3607, fol. 123, 150, 160, 184v, 203, 211v. Parl. 1495.
 3610, fol. 81v, 82, 87v, 88, 119v, 122, 250. Parl. 1481-85.

- Procesos: 44. Parl. 1542-43.
 48. Parl. 1553-54.
 49. Parl. 1558-61.
 50. Parl. 1583

- Varia: 7. Par. 1355.

Sección de Consejo de Aragón:

Cámara de Aragón: 375. Parl. 1583.

376. Parl. 1592-93.

377. Parl. 1602-1603.

378. Parl. 1612-14.

379. Parl. 1622-24.

380. Parl. 1631-32.

381. Parl. 1642-43.

382. Parl. 1653-57.

383. Parl. 1676-77.

385. Parl. 1686-88.

386 (en leg. 1371). Parl. 1696-98.

387. Parl. 1696-98.

Legajos: 1351, n. 6, docs. 1-37. Parl. 1592-93 y 1602-03.

1352, n. 2, docs. 1-59. Parl. 1602-03 y 1612-14.

1360, n. 1-86. Parl. 1622-24 y 1642-43.

1361, n. 1-69. Parl. 1653-57 y 1666-67.

1362, n. 1 Parl. 1666-67; n. 2-22 y 33, Parl. 1686-88; 23-32, Parl. 1698.

1363, n. 1-27. Parl. 1696-98; n. 28-49, papeles 1700-1701; 50-51, papeles de Parl. sin fecha.

1364, n. 7-51. Parl. 1696-98; n. 38-51, papeles 1700-1701.

1371, n. 1. Parl. 1696-98 (vol. 386 de Cámara de Aragón).

ANTONIO COCO

**Problemi e metodi di storia parlamentare:
il caso siciliano nel Settecento**

Vorrei innanzitutto ringraziare gli organizzatori del Seminario per l'invito e la presidenza del Consiglio Regionale della Sardegna per l'indispensabile sostegno dato a questa iniziativa che ci trova qui convenuti a discutere problemi e aspetti del lavoro scientifico di non poco momento per lo sviluppo delle linee di ricerca già intraprese e la verifica, ove sia possibile farla, dei risultati fin qui raggiunti.

Personalmente ho esperienza, con riferimento ai temi generali della storia del parlamentarismo europeo, sotto un versante che non è quello che qui direttamente ci interessa, dal momento che mi sono occupato a lungo di problemi istituzionali per un verso e di storia della cultura per l'altro, relativamente alla vicenda del liberalismo francese o meglio dell'area franco-elvetica degli anni trenta e quaranta dell'Ottocento, lavorando nel solco di ricerche che furono (come tutti sanno) terreno di elezione di Croce e di Omodeo e di larga parte della cultura storiografica italiana che anche dopo il fascismo continuò per qualche tempo ad esplorare nel settore dei grandi momenti della vicenda europea pre-quarantotto nel tentativo di cogliere e meglio capire poi un nesso storico di più vasta portata grosso modo identificabile col problema del rapporto tra Rivoluzione e Restaurazione o (se si vuole) tra rivoluzione compiuta e rivoluzione pensata. Dico questo non per attribuirmi meriti che i nomi citati varrebbero presto ad oscurare in gran parte, ma per sottolineare il dato metodologico che il tema del nostro convegno mi ha posto immediatamente in ordine alla mia esperienza di studio. E il dato (direi) è quello dello spessore profondo che tiene assieme nelle sequenze della vicenda liberale gli elementi di riflessione e d'analisi con quelli istituzionali che si vanno via via facendo supporto storico concreto dell'ipotesi politica e della scommessa ideologica. Uno spessore si badi di cui v'è già consapevolezza nella coscienza dei contemporanei: si può citare Constant, il più noto fra tutti nell'ambito dell'esperienza francese, ma anche Guizot, che meglio conosco per averne studiato gli esiti sul piano della sua produzione storiografica. *L'Histoire des origines du gouv. répres.* è da questo punto di vista esemplare e si offre come modello *non* per i risultati naturalmente parziali a cui è

pervenuta *ma* per l'apprezzamento storiografico dei problemi complessi che la storia del parlamentarismo medievale e moderno comporta. Sono pagine che si leggono sempre con profitto, che in parte si travaseranno nella più nota delle sue opere (*l'Histoire de la civilisation*) e che tuttavia pongono il problema dei modelli storiografici e del loro livello di elaborazione come un punto di riferimento ineliminabile per lo storico, consapevole del fatto che l'indagine procede sempre con la sua inseparabile e — perché non dirlo — talora scomoda sorella: la storia della storiografia.

Non vorrei essere frainteso, non dico questo per riproporre antiche aporie che furono anche dello storicismo idealistico in taluni suoi momenti di drammatica impasse, quando si sopravvalutava il passaggio, la differenza tra *res gestae* e *l'Historia rerum gestarum*, ma perché, più avvertiti del problema, si possa con adeguati mezzi affrontarlo.

Se proviamo comunque a tralasciare per un attimo questo profilo della riflessione metodologica teso alla risoluzione di problemi connessi in fondo a tutto l'arco della riflessione storica, ne emerge con forza l'altro che deve servire alla taratura specifica di una storiografia delle istituzioni parlamentari e rappresentative d'*ancien régime* sotto il duplice aspetto della loro natura particolare dentro i diversi contesti storico-politici e della prospettiva generale a partire dalla quale quella storiografia trova la sua reale collocazione e legittimazione.

E qui credo che vada ribadito con forza (e rivalutato) il carattere di storiografia politica, di prospettiva politica nella storia delle istituzioni parlamentari in un quadro generale della storiografia nazionale (ma non solo di questa) che presenta elementi di slittamento congiunturale non privi di incertezza e talora di confusione. Lo lamentava qualche anno fa con una serie di interventi pungenti Furio Diaz e lo ritroviamo nei riflessi di polemiche recenti e di taluni improvvisi commenti a lavori come quelli di Franco Venturi che vanno certamente annoverati tra i segni più alti del significato e del valore degli storici politici.

Non dirò molto della situazione degli studi fuori d'Italia, a tutti nota per i consistenti elementi di incertezza che caratterizzano ad esempio quella francese divaricata tra le indagini delle *actions thématiques programmées* e l'attuale modello di Fernand Braudel che cura un'*Histoire de France* (canonica alla Michelet) sensibile anche al grido d'allarme lanciato da Mitterrand durante un Consiglio dei Ministri del gennaio scorso in cui lamentava le carenze dell'insegnamento della storia che portano alla perdita della memoria collettiva nelle nuove generazioni. Ed accanto a Braudel si torna a studiare (F. Hortog) Fustel de Coulange: la storia della storiografia insomma che, come si diceva prima, procede utilmente assieme alla storia tout-court.

Non vorrei che queste notazioni pesassero come tratti esornativi; mi premeva tuttavia riaggiustare il quadro di orientamento che il seminario si propone e passerei quindi ad un esame ravvicinato delle aree di lavoro che ci sono più familiari.

L'Istituto dipartimentale di Scienze storiche antropologiche e geografiche

dell'Università di Catania lavora da tempo ad un progetto di edizione dei parlamenti siciliani sotto la direzione del prof. Giuseppe Giarrizzo. Esso prevede la ristampa del Mongitore nella raccolta allargata (cioè i Parlamenti generali ordinari e straordinari celebrati nel regno di Sicilia). Si tratta della raccolta fatta dall'erudito canonico che nel 1717, nel clima politico acceso degli anni del regime piemontese di Vittorio Amedeo e del rinverdito dibattito storico-giuridico sull'Apostolica Legazia, ripropone con forza la voce del partito spagnolo. Quel regime di Vittorio Amedeo, responsabile di avere avvocato al demanio le università feudali fondate senza *licentia populandi*, autore della esautorazione della deputazione del regno, diventa così il bersaglio polemico contro cui la feudalità e l'alto clero isolani lanciano per il tramite di Mongitore la loro invettiva. Per più di un verso, quindi, la raccolta mongitoriana è assieme documento politico e sintesi storiografica di alta qualità formale.

La seconda fase del progetto è relativa all'edizione, in singoli quaderni, dei vari parlamenti, cioè un testo criticamente riveduto ed edito rispetto a quello del Mongitore. Nella terza sezione confluiscono studi critici e contributi eruditi. Sono già previsti due contributi della Baviera Albanese per il 1518 e 1522 sino ad arrivare a quelli di Sebastiano Catalano per il 1813. È fresco di stampa il lavoro di Sciuti Russi, 1612, e da poco è uscito il saggio dello Spoto sul parlamento del 1790 (Caramanico) negli *Annali della Facoltà di scienze politiche dell'Università di Catania*.

E il lavoro di Sciuti Russi in ispecie vorrei segnalare, *primo* per il cospicuo acquisto documentario che restituisce finalmente allo studio dei parlamenti isolani un modello della complessa trama di coordinate che ne sottendono la storia "esterna"; *secondo* per averci dato una convincente interpretazione — e disponevamo sin qui solo di un panorama indiziario — di tutta l'operazione Osuna, della iniziativa fiscale connessa alla dilatazione del braccio baronale, *dei* termini stessi e della trattativa politica che i tre bracci ingaggiano sulle condizioni di gestione del donativo straordinario e dell'equilibrio sostanzialmente nuovo che adesso traduce in consenso l'affermazione di nuove figure sociali.

Sarà opportuno a questo punto precisare le finalità del progetto che, muovendo dalla riedizione di un classico come il Mongitore, intende allargare la base documentaria e le condizioni di utilizzazione della medesima. Di qui la necessità di dare tutte le informazioni relative al cerimoniale (penso anche al "Sintesi" D'Angrogna) e alle procedure; ai modi e contenuti del dibattito in quanto documentati da materiale preparatorio, da rapporti tecnici ovvero da notizie esterne e private e pubbliche. I testi delle grazie e capitoli con la documentazione tecnica e politica che li accompagnava; gli atti per lo più in forma abbreviata della deputazione del Regno; questo tanto importante quanto poco studiato organo di amministrazione finanziaria che assume la sua forma definitiva durante il regno di Filippo II, che raccoglie i deputati eletti dal parlamento al fine di curare la distribuzione, la tassazione e la esazione dei donativi e che verrà assumendo, oltre la sua primitiva funzione, quella della rappresentanza politica nell'intervallo triennale tra le sessioni parlamentari.

Va infine ricordata la particolare attenzione dovuta alla corrispondenza con gli uffici centrali: il re, i segretari, il consiglio d'Italia in Spagna; il sovrano, i ministri a Torino; il re, i ministri, il consiglio a Vienna; il sovrano, le segreterie di stato e la giunta di Sicilia a Napoli.

I parlamenti del 1812, 1813 e 1814-15 hanno profili problematici del tutto particolari che occorrerà esaminare a parte.

Per articolate ed esplicite che possano presentarsi le linee materiali del progetto elaborato dal dipartimento catanese (che qui ho sommariamente illustrato) non appaiono se non parzialmente risolutive delle condizioni a partire dalle quali la ricerca sui parlamenti isolani è destinata a mostrare il volto reale di una tradizione di studi che ha sovente appesantito piuttosto che liberato i contenuti dell'indagine.

Ma qui le perplessità investono i parlamenti siciliani e quelli napoletani assieme: e reciprocamente efficaci tornano le osservazioni che D'Agostino premetteva alla raccolta di saggi editi da Guida nel '79, quando sottolineava (al di là del problema della vicenda materiale delle fonti, conclusa dalla disastrosa perdita subita dall'Archivio di Stato di Napoli nel corso dell'ultimo conflitto mondiale) il problema storiografico della necessità di "ricostruire la prassi parlamentare tenendo conto degli elementi tipici, in quanto costanti di essa, senza trascurare il fatto che nel lungo periodo si sono registrate evoluzioni ed involuzioni che, pur essendo all'origine e nell'essenza legate all'intero contesto politico sociale e istituzionale, hanno avuto riflessi sul piano esteriore quanto alla composizione, organizzazione e funzionamento delle assemblee". Di qui la correzione rispetto alle analisi diremmo così "concentriche" che furono di Capasso, Carignani, dello Schipa, di Elena Croce, per tendere ad una soluzione che dalla vicenda diacronica sapesse trarre frutti alla costruzione di una *tipologia*.

Dove invece la tradizione di studi si mostra con un carattere nettamente differenziale tra caso napoletano e caso siciliano è sul piano del giudizio storiografico in senso stretto. La verità è che la storiografia sicilianista dell'Ottocento ha disegnato un profilo del parlamento del regno che, pur poggiando su premesse politiche ed ideologiche diverse, ha prodotto un'immagine schematica del parlamentarismo siciliano d'*ancien régime* portato a coincidere quasi con un carattere originario della storia politica isolana. L'insistente parallelismo con gli istituti parlamentari inglesi ha dilatato poi le dimensioni dell'indagine storica spostandone i confini sul limite del mito politico. Accadeva così quello che potremmo definire il rovescio della tradizione della storiografia napoletana: mentre questa da Capece Latro al Giannone al Galanti metteva a punto l'immagine di un parlamento "burocratico", insistendo sulla funzione meramente meccanica della pratica del donativo cui non corrisponde sul piano dello scambio e della trattativa politica nessuna reale efficacia a livello di grazie richieste e di capitoli concessi, in Sicilia la tradizione sicilianista e il costituzionalismo liberal-parlamentare tenderanno sempre non solo a classificare ad un rango più alto l'istituto parlamentare ma ad attribuire alla deputazione del regno il ruolo storico-

giuridico di autentico *defensor libertatis Siciliae*. Va inoltre segnalato il fatto che, se è vero che le differenze tra caso napoletano e caso siciliano scemano per l'allentarsi della tensione ideologica col definitivo tramonto dell'impostazione sette-ottocentesca della storia di queste assemblee, è altresì vero che per Napoli il bilancio complessivo degli studi è certamente più avanzato rispetto alle preoccupate avvertenze che alla metà degli anni sessanta emergevano con forza dalle pagine di *Mezzogiorno medievale e moderno* di Giuseppe Galasso. Era già uscito il saggio *Storia parlamentare e napoletana* di Marongiu, nonché *Parlamenti del 1504 e 1507* di Gasparrini mentre tra il 1972 e il '77 verranno fuori i migliori contributi di D'Agostino.

Per la Sicilia invece siamo rimasti in certo senso fermi ai lavori di Carlo Calisse e del Genuardi. E converrà ricordare il primo in ispecie per due motivi: da un canto la presenza insistita, l'orgogliosa difesa del prestigio dell'Istituto: "A lei prof. Schupfer dedico questo lavoro — scriveva Calisse nella premessa — che fece sorgere nella mia mente l'idea di una storia del parlamento in Sicilia mostrandomi la mancanza di un conveniente ricordo di tanta gloria nazionale"; e d'altro canto l'attenta filologia che sorreggeva Calisse quando si sforzava di chiarire il parallelo tra istituti parlamentari inglesi e siciliani facendo risalire l'ammissione dei comuni varata da Federico nel parlamento Foggia del 1240 (e praticata anche da Simone di Monfort nel 1264) ad una possibile consuetudine comune a tutti i paesi che avessero subito l'invasione germanica.

Se volessimo quindi provvisoriamente concludere queste osservazioni relative alla necessità che dinanzi richiamavamo di costruire un modello storiografico consapevole della tradizione che sta alle sue spalle e che senza obiettivi liquidatori ne proponga un avanzamento reale, dobbiamo anche allargare il quadro di riferimento alle esperienze degli studiosi europei per la rilevanza degli elementi comparativi che il loro discorso può essere in grado di suggerire. È il caso dei lavori di Griffiths 1968 con la loro sottolineata connessione tra elementi formali (strutture-procedure) con la dinamica del loro *funzionamento reale* laddove gran parte della seconda è spiegata dalla prima: ma anche dei lavori del Notestein, editore degli atti dei parlamenti inglesi del primo Seicento.

Solo da un impegno di adeguamento della storiografia ai metodi e alle problematiche della storiografia europea contemporanea interessata alle stesse aree di ricerca, potranno giungere reali approfondimenti alla conoscenza della storia, non solo delle assemblee rappresentative, ma della complessiva vicenda che in età moderna esse hanno incarnato e riassunto.

Non vorrei concludere queste note illustrative degli aspetti programmatici e delle connesse riflessioni, senza offrire la possibilità al nostro seminario di assumere taluni profili problematici della ricerca quando è poi condotta *in re*, sul piano della pratica concreta d'indagine sulle fonti e i materiali d'archivio.

Sceglierei pertanto, come punto di partenza, uno spaccato di vita parlamentare: il parlamento del 1714 che ho studiato per l'importanza del dato congiunturale che lo contrassegna dentro il passaggio dal vicereame spagnolo al regno piemontese di Vittorio Amedeo.

I nodi centrali cui questo parlamento resta incardinato sono fondamentalmente: 1) il discorso inaugurale del sovrano; 2) la funzione svolta dalla deputazione del regno i cui atteggiamenti influenzeranno settori importanti dell'equilibrio politico ed economico; 3) ed infine, il tipo di domanda cui il parlamento dà voce e che definisce in senso *forte* il significato delle grazie e delle modalità della loro richiesta.

Vorrei tentare di concludere ricomponendo talune linee essenziali con l'ausilio di un provvisorio schema comparativo.

Innanzi tutto va sottolineato il discorso sulla tipologia. La struttura dell'assemblea rappresentativa è direttamente correlata — come l'analisi fin qui condotta dovrebbe aver confermato — con la struttura politico-sociale. Basti pensare al caso napoletano che contiene sì, al pari di quello siciliano, prevalenza dell'elemento nobiliare ma che tuttavia presenta, come è noto, scarsa incisività delle terre demaniali, la prevalente invadenza della capitale (con l'accentramento sui propri deputati di funzioni e competenze proprie di tutta l'assemblea) e l'assenza del clero (come anche i donativi concessi fuori parlamento).

La storia del parlamento siciliano è diversa. Ma questa diversità va di volta in volta spiegata; perché si consolida anche attraverso un processo che, percorrendo per così dire la crisi generale del secolo XVII (sotto il profilo della vita parlamentare si vedrà sparire, a partire dal 1642, il parlamento napoletano e dopo le sessioni del 1698-99 anche quello sardo) attraverso questa crisi sboccherà nella vivace e netta ripresa tal quale la documenta la protesta politico-ideologica del Mongitore.

Se il Cinquecento, il primo Cinquecento, quindi, resta l'età del parlamento napoletano in cui esso si avvantaggia non già della perdita indipendenza ma dell'ordine stesso dato dagli spagnoli, diventando talvolta (1536) strumento di contrasto efficace alle tendenze autoritarie del potere viceregio, la vicenda settecentesca del parlamento isolano appare egualmente paradigmatica perché riassume i tratti di un secolo che da Vittorio Amedeo fino a Caracciolo e Caramanico ha caricato di segni volontà e speranze l'intera piattaforma riformistica dell'età dei lumi in Sicilia.

JESÚS LALINDE ABADÍA

Las Cortes Españolas

Cuando se acomete una tarea tan ardua e importante, como es la edición crítica de las actas de los parlamentos sardos, no puede dejarse de mencionar las cortes españolas, o, si se prefiere, las cortes ibéricas, es decir, las propias de las Coronas de Portugal, Castilla, Aragón y Navarra. Todas ellas presentan rasgos comunes, y han nacido y evolucionado con una cierta sincronización, aunque los acontecimientos políticos las hayan obligado a diferenciarse entre sí. En Sicilia, Cerdeña y Nápoles, la influencia española más decisiva es la ejercida a través de la Corona de Aragón, y, dentro de ésta, de Cataluña. Sin embargo, no debe preterirse a Castilla, sobre todo, si se tiene en cuenta que en la edad moderna ha desplazado a la Corona de Aragón en el gobierno de los territorios italianos. Estas circunstancias justifican la presente intervención. No se trata de exponer la estructura de las cortes españolas, ni siquiera su evolución histórica. Se trata solamente de determinar esquemáticamente cuáles son los rasgos comunes y los rasgos diferenciales. El editor de las fuentes sardas y el estudioso de las instituciones sardas debe caminar provisto de una cierta conceptualización sobre las cortes españolas. Ello le permitirá detectar influencias y explicar direcciones y cambios institucionales. Naturalmente, la inversa es también predicable. El estudioso de las cortes españolas no deberá nunca olvidar la realidad de los parlamentos italianos, en cuanto si éstos han sido de introducción española, más precisamente catalana, se ha producido una acción de "boomerang", como es frecuente en los casos de "recepciones" institucionales.

Hay un rasgo común en las cortes españolas, y fundamental, porque afecta a su esencia, como es su dirección "canonista". Su precedente institucional se encuentra en la "curia regia", que ejerce una función consultiva y una función judicial. La función consultiva es cara a la Iglesia, que prescribe bíblicamente al Rey no hacer nada sin consejo, y es ejercida por magnates y altos eclesiásticos, en concepto de miembros políticos. La función judicial es completada por expertos o "jueces de la corte". La doble función impele a un desdoblamiento, que se producirá, por ejemplo, en Francia, donde el Parlamento asumirá la función judicial, en una dirección que puede calificarse de "romanista", en tanto que la

función política, consultiva y deliberante, dará lugar a otro órgano, como "l'assemblée d'états". Esto no se produce en los territorios ibéricos, donde el Rey se reserva la función judicial, que desempeña a través de su Cancillería, en tanto la función que desarrolla la "corte" es la función política, primero, y legislativa, después, llenando con ello el vacío dejado por la desaparición del "concilium" visigodo y altomedieval, y adoptando, en consecuencia, una esencia canonista, similar a la del parlamento inglés. No obstante, hay matices "judicialistas", en las Cortes aragonesas, que no deben ser pasados por alto.

También es rasgo común a las cortes españolas, el de que la asunción de la función deliberante por parte de la "corte" tiene lugar a través de su conversión de órgano regio en órgano del reino, o al menos, en órgano que comparten el Rey y el Reino, con la denominación de "cortes", es decir, del plural de "corte". Es frecuente por parte de los autores españoles, entre los que también me encuentro yo, pensar que la mutación del singular al plural es casi casual, y puede obedecer a las diferentes sesiones de que han constado, o, simplemente, a su verificación seriada. Sin embargo, y sin que ello contradiga una indiscutible continuidad entre "corte" y "cortes", pues la época no ha mostrado sorpresa ante la pluralización del término, no es arriesgado suponer que ha implicado el reconocimiento de una evolución. Independientemente, de que el Rey ha conservado "su" corte, o mejor dicho, su "casa y corte", como órgano estrictamente doméstico, ha pluralizado su corte, en cuanto órgano político, convocando al reino a participar de ella, cuando le ha convenido, lo que ha empezado a hacer por la vía de la "curia sollemnis", "plena" o "pregonada".

No es extraño que Rey y Reino hayan considerado la existencia de "cortes", en lugar de "corte", y ello, con independencia de la unidad o pluralidad de sesiones en cada una de ellas, y con la posibilidad de celebración sincrónica de más de una, aunque con la dificultad de que el Rey ha debido estar presente en alguna, merced a una representación "perfecta", circunstancia algo difícil, al menos, en la edad media.

Es preciso destacar, que ha existido alguna tendencia hacia la conversión en órgano del Reino, con exclusión del Rey. Esto ha sucedido en Aragón a fines del siglo XIII, con el movimiento conocido como "de la Unión", y más claramente en Castilla, a principios del siglo XVI, con el movimiento de los "comuneros". El abandono de las cortes por los estamentos superiores en el último territorio y época citados, podría haber precipitado el indicado resultado, aunque no fué así.

No acaban con esto los rasgos comunes. Es destacable el aspecto terminológico. A diferencia de lo sucedido en otros campos, castellanos, aragoneses, navarros y catalanes utilizan el mismo vocable, con las variedades lingüísticas correspondientes, y así, los últimos utilizan la palabra "corts". En otros países europeos, especialmente en Inglaterra, el término "corte" adquiere la significación de tribunal. La condición estamental de las cortes, es también común, como lo es la concesión del "donativo" por parte del Reino, y la reparación de los "agravios" por parte del Rey.

Pese a la existencia de rasgos comunes, las cortes españolas se diferencian entre sí. En Castilla no pasan de ser un órgano político, en tanto que en Navarra y en la Corona de Aragón, devienen un órgano político-legislativo, especialmente, en la última a fines del siglo XIII, coincidiendo con la conquista de Sicilia, y a principios del siglo XIV, coincidiendo con la titularidad del reino de Cerdeña.

Esto sucede así, en cuanto Castilla es un reino terrestre en la Edad Media, que adopta una fórmula autoritaria de gobierno, dada la superioridad del Rey sobre la nobleza, y sobre el reino, en general.

La condición marítima de la Corona de Aragón, y las diversas fórmulas pactistas de sus territorios, permiten a las cortes alcanzar una condición de órgano legislativo, que no puede predicarse respecto a Castilla, aún sin desconocer que en ésta el máximo prestigio lo ha alcanzado la ley votada en cortes, y que para que una disposición haya alcanzado un máximo de vigencia, ha debido valer "como si hubiera hecha en Cortes".

La diferencia esencial entre las cortes castellanas y las de la Corona de Aragón, ha residido en el pactismo, presente en las últimas, y ausente en las primeras, aunque el pactismo aragonés tampoco ha sido unitario. En el Reino de Aragón, y en versión política, se ha apoyado en un supuesto pacto primitivo, exteriorizado en unos legendarios "Fueros de Sobrarbe". En Cataluña, el pactismo, en versión jurídica, ha dimanado de la venta de un impuesto, el "bovatge", e un momento determinado. Asimismo, en Valencia, las leyes que se han concedido mediante contraprestación pecuniaria del Reino, han devenido pactos.

La diferencia esencial se ha instrumentalizado en diversas formas. En primer lugar, se ha declarado la necesidad de que las disposiciones de máximo rango fueran realizadas en cortes, lo que no ha sucedido en Castilla de forma explícita. En la Corona de Aragón, se ha previsto una periodificación, independientemente, de que ésta nunca haya tenido un cumplimiento puntual. La reparación de agravios ha tenido un cumplimiento puntual. La reparación de agravios ha tenido prioridad sobre la concesión del donativo cuando las Cortes han sido órgano sólido, en tanto en Castilla el Rey ha obtenido primero el dinero, y ha sido después cuando ha reparado injusticias, por tanto, más en forma graciosa que de justicia. El estamentalismo de la Corona de Aragón se ha consagrado al constituirse en "brazos", fórmula organicista, que parece distinta a la castellana, aún con el rasgo común del estamentalismo. A las Cortes de la Corona de Aragón les ha caracterizado el pluralismo, e, incluso, la diversidad, en tanto la unidad ha sido propia de las castellanas, pese a que en algún momento se haya pensado en cortes separadas de León, Castilla, Toledo y Extremadura.

Es significativo que la desaparición de las cortes en los territorios de la Corona de Aragón haya tenido lugar tras la victoria borbónica en la Guerra de Sucesión, a principios del siglo XVIII, conseguida ésta con el soporte de Castilla. No ha supuesto compensación, e que los aludidos territorios hayan podido participar en las cortes de Castilla, pues éstas habían perdido ya su condición de órgano supremo político, independientemente de no haber gozado nunca de la

condición de órgano político-legislativo. La compensación se encuentra en el siglo XIX, en cuanto la introducción de las cortes de cuño liberal pueden atribuirse a Castilla, si a ésta se imputa la desaparición de las cortes aragonesas del período austriaco, y ello, sin menospreciar la contribución de las regiones de la antigua Corona de Aragón, incluida la misma Cataluña, que tiene destacados representantes, incluso, en el período doceañista.

Finalmente, hay que insistir en un rasgo común del parlamentarismo medieval español, al que no ha aludido antes, y que es de especial significación para Italia. Me refiero a la manifestación dual, e, incluso, triple del parlamentarismo. En Castilla, se distingue entre "cortes" y "ayuntamientos". Las primeras requieren la intervención personal del Rey y la representación amplia del Reino, conforme, claro está, a lo que entonces se entendía por representación del Reino, diversa de la que se tiene ahora, y diversa de la que se va a tener en el porvenir. Los "ayuntamientos" son reuniones o juntas que el Rey celebra con parte de los estamentos, o, incluso, con grupos de personas, que no constituyen estamento. Así, las conocidas falsamente como "cortes de Jerez, de 1268", son un "ayuntamiento" de comerciantes o "mercadores" y de individuos prestigiosos u "otros omnes buenos", que, consecuentemente, no elaboran "leyes", sino "posturas".

En la Corona de Aragón, no todos los territorios tienen "cortes" incluso los ibéricos. El Reino de Mallorca no conoce las "cortes", aunque participa alguna vez en las cortes catalanas. Posee un órgano que cumple las veces, como es el "Gran e General Consell", cuya denominación recuerda la del "Maggior Consiglio" veneciano, pero no conoce cortes propias, incluso en el período en que no se encuentra integrada en la Corona de Aragón.

Independientemente del caso concreto anterior, en la Corona de Aragón se distingue entre "cortes" y "parlamentos", de la misma forma que, como se ha visto, se distingue en Castilla entre "cortes" y "ayuntamientos". Desde luego, en el interregno que desembocará en el llamado "Compromiso de Caspe", se reúnen "parlamentos", pero nunca, "cortes", y, es natural, pues si no había Rey, no podía existir su "corte". En diversas ocasiones, los Reyes, y, sobre todo, sus Lugartenientes generales, no convocan "cortes", sino "parlamentos", y ello porque no se van a discutir todos los negocios del Reino, sino que se van a adoptar medidas de emergencia, ante una invasión, por ejemplo. La doctrina los diferencia claramente.

Esquemáticamente, podríamos decir que las cortes son convocadas por el Rey personalmente, se constituyen con representación de todos los estamentos o "brazos", y se celebran "por el bien común" (*pro bono communi*). Los parlamentos se convocan por el lugarteniente, o, incluso, por el gobernador; puede ser parcial la representación convocada y asistente, y se celebran para resolver negocios públicos concretos. Por ello, el catalán Tomás Mieres dice que las "cortes" se celebran "*propter utilitatem totius Reipublicae*", en tanto, los parlamentos lo hacen "*propter necessitatem vel utilitatem domini Regis vel Reipublicae*". Según el valenciano Matheu Sanz, las cortes tratan "*omnes res et negotia totius*

regni", en tanto los parlamentos lo hacen "alicuius negotii particularis sive specialis".

A la vista de distinción doctrinal tan neta, no se puede permanecer indiferente ante el hecho de que en los territorios italianos de la Corona de Aragón, no se impone el término "cortes", sino el de "parlamentos", y ello lo hice constar en el Congreso de la Corona de Aragón, que se celebró en Nápoles, en abril de 1973.

Tiene que significar algo, pues no puede ser mera veleidad literaria. Lo que tiene que significar es que en Italia pueden celebrarse cortes, como en España, pero cuando el propio Rey esté presente, comparezcan todos los brazos, y se discutan todos los negocios generales del Reino, legislándose en consecuencia. El Rey aragonés se encuentra pocas veces presente en Cerdeña. Aún cuando Pedro IV es "personaliter in Ciuitate Calaris existens" en 1351, posiblemente, no celebra "cortes" en 1355, sino "parlamento", porque esa reunión se desarrolla "senza legge ni grazie". Algo similar le sucede a Alfonso V en 1421, cuando la reunión que celebra en esa fecha sólo tiene por objeto "quedam utilitatem augmentum atque quietus dulcedinem sacre reipublicae".

No es que fuera inimaginable la celebración de "cortes" en Italia, pero era excepcional, puesto que rara vez se encontraba el Rey aragonés presente, y aunque lo estuviera, no siempre reunía todos los brazos, o aún haciendo, no abordaba el estado general del Reino, sino aspectos concretos. Cerdeña, y los demás territorios aragoneses de Italia, "recibieron" el parlamento catalán, puesto que se realizaba "iuxta lo stil, e practica de Catalunya", pero no recibieron las cortes, pese a que no se excluyera el que el Rey aragonés pudiera celebrar cortes en esos territorios.

El parlamento satisfizo las necesidades sardas, e italianas, en general, por lo que no fue preciso más, independientemente, de que la diferencia entre cortes y parlamentos se difuminó progresivamente.

La tesis no es mía, sino, precisamente, de un historiador sardo. Sin embargo, no ha sido aceptada plenamente en Italia. En algún prestigioso historiador italiano suscitó una reacción desmesurada, aunque quiero creer que hoy no la rechaza tan vivamente. También, quiero creer que otros historiadores italianos, aunque no lo declaran expresamente, la aceptan en su fuero interno. No debe desorientarles el que sea frecuente en Italia la mención de "cortes o parlamentos", si esto se hace oficiosamente, o en las actuaciones secundarias, pues lo que hace falta es comprobar si esa indiferenciación tiene lugar en las declaraciones oficiales y decisivas. En todo caso, es cuestión de comprobarlo. En definitiva, lo que creo importante es que, al acometerse la importante tarea de edictar unas actas parlamentarias, se acuda provisto de todo género de interrogantes, para obtener el beneficio máximo. Por ejemplo, yo no sé si la incorporación de Sicilia y Cerdeña a la Corona de Aragón, que tiene lugar, al parecer, en cortes de Fraga y Lérida de 1460, ha tenido algún reflejo parlamentario en Italia, concretamente en Cerdeña.

Las consecuencias de una contestación afirmativa o negativa han de ser,

forzosamente, diferentes, y en extraer la verdadera es en lo que consiste nuestra tarea. Hay que editar las actas de los parlamentos, pero, sobre todo, hay que hacerlas hablar.

MANLIO BRIGAGLIA

**Alcuni aspetti del problema editoriale
degli atti dei Parlamenti sardi**

Dirò poche cose su un aspetto abbastanza marginale delle questioni più importanti che sono state affrontate fin qui: quello dei problemi editoriali connessi ad una iniziativa come questa.

Sotto il termine "problemi editoriali" si comprende una vasta serie di altri sottoproblemi. Alcuni di questi li ho accennati nell'articolo che, in vista di questo seminario, ho scritto con gli amici Stumpo e Mattone nell'ultimo numero dei "Quaderni sardi di storia". Qui ne accennerò qualche altro, cominciando "dal basso", cioè dalla fase finale (meglio, dalla fase cronologicamente finale) della edizione degli atti dei Parlamenti.

Il primo problema è quello che riguarda non solo la trascrizione (tema eminentemente filologico, che è già stato sufficientemente delucidato, e che comunque è ben presente all'attenzione del Comitato scientifico), ma anche la stessa resa grafica finale dell'operazione di trascrizione.

Chi ha esperienza (anche piccola) di imprese editoriali cui siano chiamati a collaborare più autori, conosce la fatica che si fa non tanto per indicare correttamente una serie di norme di trascrizione cui gli autori si dovrebbero attenere, quanto per convincerli (costringerli) ad attenervisi realmente.

La dottoressa Olla Repetto accennava, per esempio, al problema della maiuscolazione: se si lascia a ciascun autore la decisione della scelta fra iniziali maiuscole e iniziali minuscole, il margine di errore può finire per essere abbastanza rilevante. Già nella cartella che ci è stata distribuita e che abbiamo sotto gli occhi la stessa parola *Parlamenti* comincia a creare problemi quando, dal carattere tutto maiuscolo, si passa al maiuscolo/minuscolo; e così, mentre trovo scritto *Novembre* con una iniziale maiuscola sulla quale ci sono molte perplessità dei grammatici e dei dizionari, trovo scritto *Parlamenti* con la iniziale maiuscola, là dove però, nelle relazioni, molti usano la iniziale minuscola (con una certa propensione, quando si vuol precisare, ad usare la maiuscola quando il Parlamento è l'istituzione in sé, e la minuscola quando il parlamento è l'istituzione nel suo momento assembleare).

La raccomandazione è, dunque, di chiarire i termini dell'uso delle iniziali

per le parole che, possiamo immaginare, ricorreranno più di frequente, e codificare questo chiarimento in un "protocollo" da inviare ai curatori e da richiamare costantemente nel momento della preparazione finale per la stampa.

Il secondo problema, certo più importante, è quello della stampa dei diversi volumi.

Diciamo subito che l'elaborazione del progetto del quale stiamo qui discutendo è ormai arrivata, grazie anche al lavoro di quanti vi si sono trovati impegnati a prepararlo, ad una fase tale che occorre cominciare a porsi in termini concreti il problema del suo finanziamento.

Il Consiglio regionale dovrebbe procedere rapidamente, secondo me, ad assumere almeno due decisioni: primo, fissare quanti volumi dell'opera si vuole (ci si augura) che escano ogni anno e, sulla base di questo, fissare un budget (è il secondo punto) già scaglionato lungo gli anni che sarà necessario dedicare all'operazione.

Ho fatto un rapido calcolo, che do qui per curiosità. Non so se ci si debba fermare ai 23 Parlamenti "ufficiali" (dei quali 3 sono già editi — ma si pensa anche, mi pare, ad una loro riedizione — e 20 inediti): perché io (ma non sono uno storico delle istituzioni) non dimenticherei il Parlamento del 1355, quel pre-Parlamento al quale ha fatto cenno Tangheroni, né dimenticherei, in un'opera come questa, finanziata dal Consiglio regionale, cioè dall'istituzione massimamente rappresentativa della stessa coscienza collettiva dei sardi, quei Parlamenti non totalmente istituzionalizzati ma così centrali nella nostra storia che sono, prima, alla fine del Settecento, gli Stamenti del decennio rivoluzionario e poi, alla metà dell'Ottocento, i soggetti degli atti conclusivi della vita dell'istituto parlamentare che prendono corpo al momento della "fusione perfetta" col Piemonte.

Ma fermandoci ai soli 23 Parlamenti "regolamentari", se si calcola, per ciascuno, un volume di 5-600 pagine a stampa (la dimensione dei volumi dovrebbe essere stabilita con parametri che permettano poi di comparare fra loro anche Parlamenti di lunghezza e importanza diverse) si va da una ipotesi bassa di 10.000 pagine a stampa (i 20 Parlamenti inediti in volumi di 500 pagine) a una ipotesi alta di 13.800 pagine a stampa (i 23 Parlamenti in volumi di 600 pagine a stampa): senza calcolare, dunque, la necessità di volumi aggiuntivi, come quello sui donativi, cui accennava stamane Anatra, oppure quelli sugli indici generali, ai quali pure sarebbe conveniente pensare.

Quante copie bisogna stampare di ciascun volume? Il prof. Mastellone diceva che obiettivo importante, e difficile da raggiungere, è quello di far circolare quest'opera fra tutti gli specialisti, e in tutto il mondo. Se fosse così, se cioè l'obiettivo fosse solo questo, a me pare in realtà che l'operazione risulterebbe molto facile: basterebbe fare una tiratura "mirata", in cui non soltanto i caratteri generali dell'edizione ma la stessa quantità delle copie fossero misurati su questo "universo" di studiosi, la cui quantificazione numerica, per quanto largo possa essere, mi pare agevolmente acquisibile.

La verità è, però, che a questa sua iniziativa il Consiglio regionale ha voluto

assegnare anche (non esclusivamente, ma *anche* certamente sì) il compito di “andare fra la gente”: c'è un'esigenza, insomma, di socializzare, come si dice, e di socializzare al massimo i risultati di questa grande ricerca che si sta avviando. Se, in questo secondo caso, ipotizziamo una edizione di 3.000 copie, in brossura (senza nessuna, dunque, di quelle inutili bellurie in cui gli Enti pubblici italiani sembrano specializzati) si può calcolare che le sole spese tipografiche (che non sono, peraltro, le spese editoriali, e sia pure quelle meramente tipografico-editoriali, cioè connesse al solo momento della stampa) vanno da una cifra di 600 milioni, per la ipotesi bassa che ho evocato più sopra, a 1 miliardo e 120 milioni per la ipotesi alta (al prezzo corrente di 60 mila lire a pagina, che è forse il più basso ottenibile già oggi). La cifra non è troppo alta, se si pensa che, a immaginare che l'edizione possa completarsi in 10 anni, il budget annuale per la stampa va da 60 a 112 milioni.

Questo piano, peraltro, prevede che vengano messe al lavoro non solo le due équipes o i due ricercatori che debbono produrre i due volumi per anno ma anche altre due équipes o altri due ricercatori di riserva (non voglio fare cattivi presagi, ma una buona percentuale di ritardo è da considerare fisiologica, in progetti così vasti).

Il budget complessivo, per l'intera operazione, non potrà andare, dunque, al di sotto dei 200 milioni l'anno per dieci anni (ai prezzi correnti).

So che non mi compete aggiungere qualcosa alle cose che ho detto (senza che, forse, neanche quelle mi competessero): ma è che la sola volontà politica dell'Ufficio di presidenza del Consiglio o addirittura la volontà dell'intero Consiglio potrebbero anche non bastare a sostenere fino in fondo il disegno che ci si sta proponendo: una legge apposita, che finanzia l'intero progetto e ne preveda l'articolazione generale, sarebbe forse la soluzione più duratura.

L'ho detto, questo, anche perché vorrei che di queste mie preoccupazioni restasse traccia negli atti del seminario.

Il prof. Marongiu parlava, stamane, dei malinconici precedenti di imprese come questa che non sono mai arrivate in porto; e di altri fallimenti, di altre dispersioni ha parlato anche D'Agostino. Né noi siamo, in Sardegna, senza memorie di questo genere nel campo delle grandi intraprese culturali, pure sostenute dal potere pubblico. L'augurio e il desiderio è, invece, che questa sia la volta buona: preoccuparsi già prima di partire perché non si abbiano poi sorprese lungo il cammino è precauzione di ogni buon viaggiatore.

LUIGI BULFERETTI

**L'edizione degli Atti parlamentari:
istituzioni rappresentative e realtà sociale**

Più di trent'anni or sono avevo esposto a proposito di un parlamento subalpino l'importanza degli orientamenti economico-sociali della corte di un principe assoluto nelle sorti della istituzione mediatrice (ma sempre meno autonoma e potente) tra la massa della popolazione e il principato. Avevo, cioè, dato ancor più spazio a influenze dei tempi sull'attività parlamentare (in una fase dell'assolutismo), quantunque non rientranti strettamente nello "spettro largo" così bene richiamatoci dal D'Agostino a proposito del benemerito precedente insegnamento del Lousse circa la ricostruzione storica dell'attività stessa. Nella quale è, dunque, necessario porre molta attenzione alle varie fasi storiche, ossia all'ambiente generale (praticamente senza limiti) con tutte quelle precisazioni circa caratteristiche specifiche, come natura giuridica e terminologie proprie dei singoli parlamenti, a proposito di quelli sardi precisate dal Marongiu in un assiduo lavoro più che semisecolare e da lui opportunamente richiamateci nei punti essenziali.

Il Marongiu ha anche accennato al carattere particolare del parlamento straordinario del 1355, "prefigurazione" di quello successivo, quattrocentesco, ottimamente edito dal Boscolo, che ha risolto con esemplare senso di responsabilità i molti e complessi problemi relativi alle scelte del materiale documentario e dei temi introduttivi, sulla base della non sempre facilmente individuabile linea di demarcazione tra il fatto parlamentare in senso tecnico o giuridico o formale e la realtà sociale delle componenti più o meno direttamente presenti.

Aggiuntasi all'accenno del Marongiu la giusta insistenza del Tangheroni sul carattere particolare del parlamento del 1355 ci siamo convinti della necessità di un volume iniziale di collegamento tra quella convocazione straordinaria e le precedenti tradizioni che forse risalgono alle poco note assemblee giudicali, insomma dedicato al passaggio dalla lunga fase altomedievale (precedente il sacro romano impero) oppure più recente o medievale *tout court*, a quella patuita, quasi come in una *deditio*, con un potere principesco esterno titolato da tempo dal *regnum Sardiniae* (persosi, strada facendo, quello di Corsica) e da poco conquistata effettivamente. Il volume sarebbe, per gl'inizi dell'impresa editoriale, quello che, per il compimento, ha suggerito il Brigaglia (autore, con lo

Stumpo e col Mattone, di una sorta di concreta introduzione o guida ai lavori del nostro convegno nei "Quaderni sardi di storia", 4, luglio 1983-giugno 1984) utile a come collegare gli ultimi parlamenti secenteschi (attraverso talune permanenze settecentesche in aggiunta all'autoconvocazione stamentaria alla fine di quel secolo) col parlamento subalpino (formalmente parlamento dell'allargato regno sardo finalmente aperto alla costituzione "elargita") ossia a illustrare la fine del parlamento "*ancien régime*", quasi ridotto al silenzio nella fase del più sistematico assolutismo.

Pur convinti della verità dello "spettro largo", e quindi della necessità che nell'occasione offerta dell'interessamento regionale, ad uso degli studiosi e degli studenti e a disposizione di tutti, sia raccolta la maggior copia possibile di documenti relativi, anche molto indirettamente, all'attività parlamentare (i colleghi spagnoli e francesi ci hanno indicato quanti siano da aggiungere ai non pochi degli archivi isolani e italiani in genere), ai fini della compatibilità con la spesa pubblica, con la stessa fattibilità editoriale in tempi ragionevoli e con la omogeneità della collana, ci sembra indispensabile attenersi, per la stampa, a criteri delimitativi prefissati. Anzitutto archivistici e filologici quali indicati dalla Olla Repetto. E poi sostanziali, accennati da molti relatori, come i colleghi napoletani e siciliani impegnati in analoghe imprese.

Purtroppo quel volume iniziale relativo al 1355 e connessi antecedenti non potrà più valersi della eccezionale esperienza altomedievalistica (p. es., bizantina) del Motzo, ma c'inducono a bene sperare, tra gli altri, gli sforzi di G. Lilliu per impiantare un'archeologia medievale sarda che segua quella preclassica e classica da lui portata a così alto livello di metodi e di risultati.

E qui si presenta una prima considerazione a proposito dell'unità della storia della Sardegna (problematica quanto quella d'Italia), formalmente o nominalmente ancora una volta affermata da quei parlamenti che ora il sempre rinasciente autonomismo sardo, in correlazione al ben giustificato scontento circa linee politiche imposte dal di fuori a questo popolo rimasto interiormente indipendente pur nelle secolari servitù, vuole approfondire a ulteriore chiarimento della propria identità. Saggiamente ha scelto l'approfondimento più che astrattamente teorico, storico, non senza, però, qualche premessa che mi pare un poco "mitica" (d'altronde, al solito, fonte d'idee-forza), la quale potrebbe essere più contenuta o ricondotta a una più fondata consapevolezza scientifica e interdisciplinare, a partire dall'antropologia fisica e dalla genetica di popolazione, specie dal momento che una valorosa *équipe* di studiosi guidati da Giuseppe Montalenti compie da tempo fruttuose ricerche nell'isola.

Infatti se nei parlamenti notiamo un fatto unitario, evidenziato dal Mattone ¹,

¹ *Problemi di storia del Parlamento sardo (XIV-XVII secolo)*, in *Atti del Convegno intern. sulle Assemblee di stati e istituzioni rappresentative nella storia del pensiero politico moderno (secoli XV-XX)*, editi negli "Annali della Facoltà di scienze politiche di Perugia". 1982-83, 19, (Materiali di storia).

che ricordò C. Cattaneo ², esso venne a consolidarsi con la preminenza dell'assolutismo monarchico che compose i contrastanti interessi facendo prevalere quello proprio pur in una relativamente autonoma composizione subordinata dei contrasti. Nondimeno fu un'esperienza importante sulle vie dell'autonomia che s'intrecciano con quelle dell'identità, quanto meno come soggetto e fine dell'autonomia stessa.

La ricerca di un'alta percentuale di permanenze qualificanti circa l'identità (persino accanto alle variazioni nei tempi lunghissimi) può portare all'individuazione dell'organismo antropico tipico, cioè sardo, che già i romantici vedevano nel sangue, oltre che nella lingua, e infine nelle armi e nell'altare (cioè nelle tradizioni culturali e nelle istituzioni militari e religiose) e nel cuore, cioè nel mondo affettivo e sentimentale, nel codice etico o del costume, quali fondamenti caratteristici di una collettività nazionale, di una "patria".

Geografi, antropologi, genetisti, glottologi, archeologi, paleontologi, etnologi, hanno dato qualche base alla identità biofisica od organica dei sardi, una popolazione dai vari ceppi aggiuntisi a nuclei originari (in quanto più antichi di quant'altri noti), rimasta relativamente isolata perché insulare in una zona centro-mediterranea, per quanto con caratteristiche geo-morfologiche di collegamento euro-africano.

Nonostante millenarie sovrapposizioni e incroci, per lo più semitici, questa popolazione continua a distinguersi per valori genetici tipici, nel bene e, fuor di metafora, nella tendenza al male o, meglio, a malattie, ancorché differenziati zonalmente. A parte i luoghi di colonizzazioni post-classiche, genovese, toscana, catalana... (in realtà anch'esse fondamentalmente semitiche nel crogiuolo mediterraneo), persiste una relativa omogeneità "organica", rafforzata da continuità millenarie di "cultura materiale", al primo livello dell'"esorganico" condizionato dai medesimi agenti genetici, oltre che da asprezze ambientali (erosione eolica, siccità), con problemi e risposte quasi obbligate (caccia, pesca negli stagni, culture in terreni misti), a partire dagli insediamenti sparsi quanto le sorgenti, litoranei per scelte antiche di stirpi commercianti, interni per esigenze di sicurezza e di sanità.

Tutto ciò entro difficili equilibri tra la stanzialità contadina sovente alle prese con scarsità delle acque o con la loro stagnazione, con l'altitudine o con le insidie del piano, e la mobilità e irruenza pastorale, ma tutte sviluppanti doti comuni di laboriosità e di tenacia, di solidarietà verso l'estraneo, e quindi d'indipendenza, giustificata quanto la diffidenza verso i venuti in gruppo dal mare, quasi sempre in armi.

Nell'"esorganico", ai livelli più elevati di cultura, a quelli detti élitari, notia-

² Nel 1841 questi scriveva: "Finalmente la feudalità, ponendo sopra i popoli dell'isola un centinaio di famiglie strette fra loro da comunanza d'origine, d'interesse, di fedeltà, stabili in perpetuo *l'unità territoriale*". Certo era un passo avanti, concordiamo col Mattone, rispetto alla frammentata società giudicale, ma nei limiti dell'incerta unità parlamentare costituita sia dai ceti privilegiati sia dalla monarchia nei confronti della restante popolazione.

mo ancora legami con la cultura quasi istintiva o materiale, nella difesa della propria identità (o supposta tale) appunto quasi istintiva (quando non risultato di semplicistici rifiuti e di pigrizia) sino alle rivendicazioni d'indipendenza attraverso sempre più intense autonomie funzionali a quella, e tanto più eccitate quanto più gravi le frustrazioni o le delusioni per i legami extraisolani, per lo più subiti o, se volontari, limitati, nel passato, ai ceti medio-alti. Le forme dell'autonomia (come insegnano sociologi poco studiati nell'isola, dove si sono preferiti strutturalismi più reclamizzati) mutano nelle età storiche e, nella medesima, sotto una miriade di condizioni, pur entro uno schema comune di subordinazioni, nella fattispecie a un potere con i centri d'imperio più o meno vicini: Cartagine, Roma repubblicana e imperiale e papale, Bisanzio, Genova e Pisa, Barcellona, Madrid, Torino... Costumi e identità derivano persino dai modi più tipici di compromesso col potere esterno, quali le "mezze autonomie", i vantaggi tacitamente o apertamente mercanteggiati in situazioni di società diversificata almeno marginalmente ma finanche sul piano etnico e in presenza di quei poteri dalla diversa natura (per lo più data dal rapporto tra componente militare ed economica) e dalla diversa capacità di imbrigliare o di accattivarsi o di coinvolgere gl'isolani.

I quali ultimi non devono dimenticare che i particolarismi, per quanto sicuramente, cioè storicamente, propri degl'isolani (parlanti quattro o cinque dialetti e separati dalle distanze) e quindi supporto della loro identità di essere, o, per lo meno, di vivere, capillarmente diversi fanno sì che anche per essi le tradizioni più sicure siano fondamentalmente locali, municipali, diremmo, se i sardi avessero saputo mantenere municipi o comunità in forme meno arcaiche (di qui il reciso giudizio di G. Solari). Invece mancò loro, nel secolo passato, la coesione sociale e la forza sufficienti a salvare i beni comuni locali dalla rapacità dei possidenti, d'altronde ostacolati dalle forze storiche più generali che portarono anche all'abolizione della feudalità e alle alleanze tra ceti eminenti isolani e continentali. E nel secolo precedente non seppero cogliere l'occasione pure offerta dal potere esterno di darsi un ordinamento municipale, che, per quanto funzionale all'assolutismo di quello, avrebbe consolidato altre permanenze.

In questo mosso quadro, mutevole in superficie, ma caratterizzato da consistenti e permanenti motivi di fondo, si collocano i problemi dell'autonomia, sovente confusi, perché intermedi ad antitetici estremi (la cacciata del forestiero o la pattuita collaborazione o addirittura la incorporazione o fusione con esso) non sempre essendo consapevoli i protagonisti di quel che sia propriamente l'identità e di quel che vi si trovi di sostanziale o di superfluo, di utile o di dannoso, a partire dall'antistoricità o dal patologico nell'immobile.

Il problema dell'importanza specifica dell'edizione dei Parlamenti ai fini dell'illustrazione dell'autonomia al di là, quindi, dell'utilità di disporre agevolmente di buone edizioni di fonti, specie oggi che è caduta l'ottocentesca e romantica spinta a tali studi di natura liberal-elitistico-nazionale, s'inquadra nella valutazione dell'esperienza storica dei precedenti di fronte all'autonomismo a suo tempo ispirato da Carlo Cattaneo (s'intende soprattutto dopo il '48), e poi

dal Salvemini e dal Lussu, che hanno evidenziato l'elemento democratico-solidaristico-partecipativo o federativo per quanto non facilmente rintracciabile nei parlamenti d'altri tempi se non badando alle radici di ciascuno di quegli elementi propri della mentalità contemporanea a partire dalla fine dell'*ancien régime* e dei suoi residui ottocenteschi.

A questo riguardo, ancorché utile per ricostruire la consistenza unitaria dell'*élite* politico-sociale sarda tra '300 e '800, i parlamenti ne testimoniano, più formalmente che sostanzialmente se non si legge tra le righe, le ridotte dimensioni. Imposti dal conquistatore secondo l'uso catalano, non collimante con *consuetud, estil e pratica* sarda (a partire dall'uso linguistico), sarebbe essenziale, ripetiamo, un raccordo tra il parlamento straordinario del 1355 e le precedenti assemblee, almeno embrionali, sicché parvero, dopo alcuni secoli, "naturali" ai sardi e rivendicabili in quanto l'abitudine si aggiunge alla natura. Si dimenticava la sottomissione al re di Aragona, l'assimilazione alla *cortes*, la posizione del viceré e del reggente la reale cancelleria, tutto quanto, cioè, basterebbe a chiarire il carattere di un'assemblea idonea, dopo contrasti violenti, a incorporare sia la *factio* del *regnum* sia la sottostante realtà in un organismo in gran parte estraneo, quale voleva l'assolutismo empirico, già abbastanza burocratizzato, badando all'efficienza e ai risultati ottenuti dal viceré e dai commissari in particolare. Nonostante ciò i sardi vi si batterono con coraggio e con qualche risultato anche per essi positivo — anzitutto rivendicando, per lo più inutilmente, il monopolio degli uffici — ad attenuare certi vincoli e a sostenere certa autonomia la quale era più privilegio di ceto (feudale, ecclesiastico, cittadino) che di "patria". In quale misura i membri degli stamenti, cioè i ceti privilegiati ed egemoni, rappresentarono la popolazione subalterna più schiettamente sarda, ne filtrarono le esigenze non dico autonomistiche, ma di relativo sollievo dalle prestazioni personali o tributarie troppo pesanti, e più che di nazionalità e d'indipendenza, di rivalutazione "patriottica" e di continuità nei costumi e nei modi di vita per quanto arretrati, sarà compito dei curatori stabilire.

Da un punto di vista sistematico (teorico e storico nel contempo) si presentano problemi che dirò di qualificazione, ben noti ai giuristi.

Negli anni '30, in un'Italia oppressa dal monopolio partitico cui successe, dopo la liberazione, il polipolio partitocratico, mi occupavo di parlamenti (od organismi assimilabili) esistenti (come i *Comizi di Lione*) o proposti (come quelli prospettati dal Rosmini a sostegno delle aspirazioni nazional-liberatorio-classiste risorgimentali), sotto l'aspetto di "costituenti" o di assemblee tutrici del diritto naturale contro le usurpazioni stataliste o, meglio, *del* o *dei* partiti o fazioni occupanti lo stato. Raccoglievano anche l'eredità di assemblee garantiste, se vogliamo esprimerci modernamente, apparentate colla tradizione tomistica, tra medioevo e rinascimento, come c'insegnava Al. Passerin d'Entrèves forte della storia inglese almeno sino al '600, negli anni in cui Mario Einaudi iniziava quell'interessamento per il federalismo americano, poi esploso in Italia nel secondo dopoguerra ma senza che, p. es., si esaminassero a fondo certi nessi tra il principio federativo del Cattaneo e il pensiero americano.

Come qualificare i parlamenti sardi nei confronti di quelli contemporanei ad essi e, in definitiva, specializzatisi, salvo quelli inglese e poi americano, o nell'attività giudiziaria (come quelli francesi), o in quella fiscale? A quest'ultima specializzazione, fattasi preminente persino nel lungo silenzio settecentesco, accosterei quelli sardi, e quindi ritengo doveroso citare in particolare gli studi dell'Anatra³ e del Serri⁴, quantunque il regime "pattualista" visibile anche nei parlamenti sardi possa contribuire a confondere un poco le idee. Sembra infatti restituire al parlamento un'autorità, se non proprio un potere legislativo, che, invece, sarebbe, più realisticamente, da considerare, volta per volta, la contro-partita dei donativi ordinari, accentuata quando straordinari, in taluni casi, una condizione cioè del "denaro" dato alla corona mediante quella finzione di "dono", obbligatorio anziché liberalità, che si accompagna con la posizione dei ceti privilegiati riuniti negli stamenti a loro volta bracci del parlamento riunito. Un insieme di "antiche abitudini", come bene si esprime il Mattone⁵. Senonché una ulteriore analisi, al di là dei velleitarismi vecchi e nuovi, spiega i limiti di un'istituzione a scopi principalmente fiscali, entro la quale i compiti del riparto sono anch'essi privilegi dei ceti feudali, alto-ecclesiastici, cittadini, come in tante altre parti d'Europa. L'attività dei commissari (espressione regia) impediva le iniquità più grosse, sveltiva le procedure, ma che cosa in realtà avvenisse rispetto alla giustizia distributiva degli oneri è tutto da studiare anche se il Marongiu ritiene efficiente il sistema: ma nei confronti di chi?

La relativa piccolezza del parlamento sardo nei confronti degli altri consimili organismi delle corone iberiche vieppiù personalmente unite, è chiaramente rispecchiata dalla relativa piccolezza dei donativi, che rendeva l'isola così poco appetibile a Vittorio Amedeo II. D'altronde era il più cospicuo "denaro regio" fornito dall'isola, da comparare, per comprendere sia l'entità del potere regio in confronto a quelli isolani sia l'importanza dei parlamenti, con i "diritti feudali" monetizzati e con gli altri tributi personali, reali ecc., via via sopravvissuti o aggiuntisi, numerosi nella monarchia spagnola, ma non diventati mai sostegno di una solida e ordinata finanza perché frammentati territorialmente, per ceti, ecc., mal distribuiti nel tempo, soggetti a intromissioni di terzi, come i banchieri genovesi. Nulla, in Sardegna, di paragonabile al "tasso", cioè all'imposta prediale, fondamento di catasti continentali sabaudi.

Anch'esso era, all'origine, risultato di pattuizioni con collettività già non suddite (p. es., in occasione delle *deditiones*), ma nonostante la iniziale natura di

³ In particolare la relazione *Il donativo nei parlamenti sardi*.

⁴ In particolare *Il prelievo fiscale in una periferia povera. I donativi sardi in età spagnola*, in "Annali della facoltà di Magistero dell'Università di Cagliari", N. S., vol. VII, p. I, 1983. Vi si trae anche profitto dei precedenti studi di storia demografica in particolare sull'andamento della popolazione (1980) e sui censimenti dei fuochi (1981).

⁵ *Le radici dell'autonomia. Civiltà locale e istituzioni giuridiche dal Medioevo allo Statuto speciale*, in *Storia e istituzioni dell'autonomia della Sardegna*, in "La Sardegna", a cura di M. Brigaglia, Cagliari 1982.

privilegio o di patto, non impedì né catasti, appunto, né relative "perequazioni" che valsero a rinnovar questi, a giovare alla minore oppressione del più deboli nonostante il frequente sistema della distribuzione a "contingente", che L. Einaudi ci illustrava nelle sue memorabili lezioni di scienza delle finanze.

Sentenze senatorie ne sancivano la "certezza", e una burocrazia competente, anche se esperta più per esperienza che per studi, valse, in Francia, a costruire, con gl'intendenti, il centro della burocrazia regia o statale, il nerbo attorno al quale, in qualche modo, si formò gran parte della burocrazia civile dello stato moderno, intesa come nucleo del potere esecutivo direttamente armato in prevalenza di registri e d'inchiostro. Da un punto di vista generale direi che questa pur essenziale funzione dei parlamenti sardi, come organismi di operazioni fiscali affidate agli stamenti, ne costituisce la storica debolezza: all'incirca aggiornati sino alla metà del '600, considerata l'arretratezza in materia finanziaria e fiscale della monarchia spagnola (esperto della contabilità del piccolo Piemonte dei tempi di Carlo Emanuele II, rimasi sbalordito dalla colossale arretratezza rivelata dalle enormi congerie documentarie di Simancas, in cui il burocrate doveva comportarsi, sino alle riforme settecentesche venute dall'Italia, principalmente come uomo "ligio", ma senza alcun sussidio organizzativo efficiente), ai nuovi dominatori subaudi dovettero sembrare così superati sotto l'aspetto sia fiscale sia sociale, che apparve del tutto inutile convocarli, a parte considerazioni sul loro carattere spagnolo o autonomistico. Organismo quasi inutile fiscalmente, alquanto inefficiente e ingiusto rispetto ai metodi invalsi in Piemonte (anche se soltanto nell'800 inoltrato trasferiti in Sardegna), conferiva prerogative proprio ai ceti privilegiati degli antichi sovrani e quindi più sospetti verso i nuovi. Senza riunione di parlamento il donativo poté essere mantenuto e nell'emergenza di fine secolo gli stamenti furono persino apprezzati perché l'iniziativa coincideva con l'interesse del re sabaudo. Ma questi, un po' perché considerava provvisoria l'occupazione, un po' perché oramai perseguiva una politica di sistematico assolutismo più avanzata, ancorché sostanzialmente militare, non ritenne opportuna una collaborazione fondata sui parlamenti e preferì estendere una sorta di burocrazia vice-regia affidata soprattutto ai piemontesi, alle milizie importate, lasciando compiti subalterni ai locali con formali onori alla feudalità, di cui si preparava la fine.

Un altro e noto aspetto, di recente esposto dal Sotgiu con aggiornata informazione e con pacatezza critica, che spiega la silenziosa fine dell'antico parlamento sardo. Non più silenziosa, d'altronde, di quella dei parlamenti sabaudi continentali, ma più tardiva; sì da potere alimentare, come cosa relativamente recente, l'autonomismo patriottico sardo nell'800, che non dibatté con profondità l'intreccio tra vecchie e nuova libertà (come invece accadde nel Continente nell'età napoleonica e della restaurazione), impigliato anche allora in problemi peculiari, costitutivi sì della sua originalità permanente, ma anche della sua debolezza fuori di alleanze con le forze continentali più vive alle quali diede persino personaggi eccezionali da Gramsci a Lussu. E ancora — perché no? — potrà darne in futuro con esponenti che, auguriamo altrettanto eletti, se sapran-

no interpretare i più profondi e moderni motivi della odierna insofferenza delle minoranze, e anche, ormai, della maggioranza, verso una fiacca e corrotta e nominale democrazia, vittima di quella polipartitocrazia che surroga malamente gli appelli dei grandi democratici, già legati alla Sardegna quando non per nascita quanto meno per vincoli di affettuosa comprensione storica, i quali vedevano nel principio federativo (ben più complesso e radicale di quanto esposto da storici edulcoranti i problemi per ossequio etico-politico ai potenti) la via della salvezza non solo per il nostro paese ma anche per l'Europa.

J. ANGEL SESMA MUÑOZ

**¿Podemos plantearnos la publicación de fuentes
para el estudio de las Instituciones parlamentarias con los mismos
criterios de hace un siglo?**

Para los que de una u otra manera estamos inmersos en el estudio de los parlamentos del Antiguo Régimen, la iniciativa de publicar las actas completas de las Cortes de un reino supone un motivo de alegría y de confianza en los poderes fácticos actuales, porque sólo con el apoyo de las instituciones políticas y financieras se puede emprender la aventura de preparar y editar fuentes históricas de tal magnitud. Por esta razón, y porque la afortunada institución es la del reino de Cerdeña, tan ligado en su historia a la Corona de Aragón, es por lo que, atendiendo a la invitación de los organizadores de la empresa y del Seminario, paso a reflexionar acerca de la necesidad y oportunidad de publicar fuentes para el estudio de las Cortes y de cómo creo que se debe enfocar una edición de este tipo.

Quiero adelantar que mi experiencia se centra en la documentación relativa a las Cortes de los estados peninsulares y más concretamente a las del reino de Aragón, cuestión importante de resaltar por ser este reino el único de los hispánicos con una decisiva actividad parlamentaria, que todavía no cuenta con la publicación sistemática de sus procesos y que, además, los proyectos cursados a las altas instancias autonómicas — alguno muy recientemente — han sido desestimados por motivos confusos y difusos; ello me ha obligado, en más de una ocasión, a meditar y reflexionar sobre el tema, meditaciones y reflexiones que ahora pueden ser transpuestas a los parlamentos sardos con el ánimo de que sean tenidas en cuenta, si lo merecen, por los colegas italianos empeñados en llevar a término esta gran tarea.

1. No es ninguna novedad señalar de forma somera los inicios de empresas como la que ahora nos convoca, pero sí puede ser altamente esclarecedor utilizar las experiencias y hacer uso correcto del espacio y del tiempo.

El tema de los parlamentos medievales y modernos ha sido, desde hace casi dos siglos, objeto de estudios y análisis muy distintos. Cuando se iniciaron, tras la caída del Antiguo Régimen, fueron adoptados como símbolos del combate contra el despotismo de los gobernantes y modelos para la formulación del con-

stitucionalismo en construcción; el liberalismo esgrimió los parlamentos antiguos como arma en su lucha política, no dudando en aplicar conceptos propios del siglo XIX, aunque estuvieran muy alejados de las estructuras anteriores. Junto a ello, siguiendo la estela de la evolución política decimonónica, las corrientes nacionalistas escarbaron en el pasado parlamentario para buscar los rastros más antiguos y las realizaciones más innovadoras que permitieran la demostración de la mayor antigüedad, mayor originalidad y mayor fortaleza de sus instituciones particulares, exprimiendo una información parcial de las primeras Cortes como instrumento de exacerbación de su espíritu nacionalista frente al resto de naciones.

Liberales, románticos y positivistas dedicaron muchos de sus esfuerzos a la intensa búsqueda y esmerada publicación de largas series documentales donde encontrar bases en que apoyar sus propias concepciones e intereses. Es cierto que esta actividad provocará la definitiva "profesionalización" del historiador y la no menos definitiva elevación de la historia a la categoría de ciencia; que gracias a la labor benemérita de muchos pacientes transcriptoros, el edificio historiográfico ha dispuesto de material de trabajo suficiente durante muchos decenios; y que entre estas realizaciones contamos con las grandes colecciones de actas de Cortes, conjuntos de decenas de volúmenes que nos brindan, asepticamente transcritas, las versiones oficiales de lo acordado en cada una de las reuniones de los estamentos, así como los largos y prolongados procedimientos seguidos desde la convocatoria hasta la licencia y disolución y la farragosas fórmulas en que cada uno de los escritos y resoluciones están envueltos.

Pero también es cierto que en las mismas fechas en que se realizan estas colecciones, la metodología histórica acuña afirmaciones como que "la historia se hace con documentos... porque nada suple a los documentos y donde no los hay, no hay historia" (Langlois-Seignobos) y el estudio de las Cortes era emprendido, fundamentalmente, por los institucionalistas, cuyo principal interés se centraba en los aspectos formales, en la búsqueda de orígenes, de mecanismos y normas jurídicas que servían perfectamente para ilustrar, dentro de la corriente positivista, el funcionamiento de la institución, pero no aportaba soluciones a las graves contradicciones que ni las fuentes que manejaban mostraban, ni ellos eran capaces — en general — de plantearse.

En la península Ibérica la tendencia tuvo una rápida expresión, pues la situación política de toda la centuria alentaba la realización de múltiples y enfrentados análisis y valoraciones de los parlamentos de los antiguos reinos. Desde las Cortes de Cádiz del 1812 se buscó el parentesco con las medievales, mientras los conservadores abogaban por los nefastos resultados que se habían originado y en los territorios con personalidad histórica se intentaba afirmar el nacionalismo a base de exaltar su historia anterior y, sobre todo, mostrando la antigüedad, independencia y superioridad de sus instituciones privativas.

La labor de recogida y edición de los procesos de Cortes fue encomendada por la Real Academia de la Historia, que en tres series proponía abarcar las manifestaciones principales:

a) *Actas de las Cortes de Castilla, publicadas por la Real Academia de la Historia por acuerdo del Congreso de los Diputados*, 41 vols., Madrid 1862-1918.

b) *Cortes de los Antiguos Reinos de León y Castilla*, 7 vols. Madrid 1861-1903.

c) *Cortes de los Antiguos Reinos de Aragón, y de Valencia y Principado de Cataluña*, 25 vols., Madrid 1896-1919.

En general, estas tres colecciones suponen un *corpus* amplísimo y bien realizado de las actas de Cortes, aunque muy incompleto, porque junto a lagunas involuntarias existen vacíos enormes, en especial en la última serie, en la que a pesar del título y de los objetivos iniciales tan sólo están incorporadas las actas de las Cortes de Cataluña, ignorando totalmente las de los reinos de Aragón y Valencia e, incluso, dejando sin publicar la parte correspondiente al principado en las Cortes Generales de la Corona, que por celebrarse en territorio aragonés fueron consideradas en su conjunto no catalanas y excluidas, aunque la propia mecánica de estas asambleas las convertía en una triple reunión, con independencia de cada parlamento, salvo momentos muy concretos, y con resoluciones particulares para cada Estado.

Siguiendo con esta tercera serie, dejando al margen posibles interpretaciones político-históricas para explicar el orden de realización del proyecto, provocadas por la pujanza de determinados nacionalismos, hay que señalar en el plano organizativo puramente científico, que en Aragón se da la circunstancia muy particular de haberse perdido muchas actas de procesos medievales, pues en 1348, tras la derrota de la Unión, Pedro IV ordenó fueran quemados los registros de las Cortes celebradas con anterioridad, y las vicisitudes bélicas de los siglos XIX y XX destruyeron muchos archivos aragoneses — entre ellos el del reino, depositado en la antigua sede de la Diputación del General — lo que dejaba enormes huecos en la serie, difícil de llenar con el criterio adoptado en la edición.

Paralelamente a la preparación de estas colecciones se concluyeron los grandes estudios sobre las Cortes, serios y valiosos análisis, que superaban con creces al ya entonces clásico *Teoría de las Cortes* de Martínez Marina (Madrid, 1813), entre los que podemos destacar el de J. Coroleu y J. Pella, *Las Cortes Catalanas* (Barcelona, 1876), M. Colmeiro, en su *Introducción* a la edición de las *Cortes de los Antiguos Reinos de León y Castilla*, y W. Piskorski, *Las Cortes de Castilla en el período de transito de la Edad Media e la Moderna* (publicado en ruso en 1897 y solo traducido al castellano en 1930). Con diferentes grados de vigencia estos autores siguen siendo hoy día punto de partida obligado para todo el que se acerca al mundo de las instituciones parlamentarias medievales y modernas en la Península, aunque su visión, eminentemente institucionalista, aborde, en algunos casos de manera magistral, aspectos muy concretos de la problemática de los parlamentos y, en especial, aquéllos que contestaban a los interrogantes que se exigía a los historiadores: momento de aparición, participación de los distintos brazos y composición de los mismos, potestad legislativa, dependencia con

respecto a la monarquía, grado de parentesco con las entonces vigentes, apoyatura jurídica, etc.

Tras ellos, se extiende un enorme vacío. Durante más de medio siglo deja de abordarse en profundidad el tema de las Cortes; lo más que se puede entrever son visiones globales del sistema institucional, algunas valiosas (Miret i Sans, Soldevila, Torres López, García de Valdeavellano, García Gallo, etc.), pero sin llegar a traspasar la barrera marcada.

2. ¿Podemos plantearnos la publicación de fuentes para estudiar las instituciones parlamentarias con los mismos criterios de hace un siglo? ¿exige la metodología histórica actual, apoyada en el conjunto de las ciencias sociales, nuevos enfoques a la hora de solicitar la edición de estas fuentes? ¿debemos buscar soluciones nuevas a los problemas nuevos?

Difícil dilema contestar a estas preguntas y hacerlo con absoluto sentido del equilibrio entre lo que se *debe hacer* y lo que se *puede hacer*.

En primer lugar, quiero dejar muy claro que en mi caso me gustaría, al menos, disponer de las actas de las Cortes de Aragón debidamente editadas, tal cual están las de Castilla-León y las del principado de Cataluña. Pero también debo decir, que a la hora de proyectar la edición en el presente procuraría resolver, o no cometer, los errores y lagunas que hoy se observan en las ediciones de hace casi un siglo.

En los últimos años los historiadores han ido descubriendo la riqueza informativa contenida en los procesos de Cortes (a título de ejemplo, Sánchez Albornoz ya indicaba la necesidad de acudir a las Cortes para asuntos económicos y, más recientemente, J. Valdeón y E. Mitre lo han hecho para el ámbito de las relaciones sociales). Esta realidad no surge de la propia documentación, sino de la facultad del investigador para saber preguntar al documento y saber encontrar en él la respuesta; por lo tanto, sería de una gran miopía intentar una selección en función de nuestras actuales capacidades, debiendo por ello procurar ir siempre por delante de las necesidades y prever lo que van a exigir de nuestro trabajo las generaciones que nos sucedan. Cuanto más a largo plazo seamos capaces de proyectar, mayor perdurabilidad tendrá nuestra obra.

Pero es que junto a esto, hay que tener presente que en la actualidad no se pueden entender las Cortes, ni siquiera desde el punto de vista institucionalista, de manera aislada; el fenómeno parlamentario medieval y moderno debe ponerse en contacto con la sociedad que lo genera y con su situación política, social, económica, cultural, ideológica; debemos considerar a las Cortes como organismos vivos, que cambian de acuerdo con los cambios sufridos por esa sociedad en la que están inmersas y que se desplazan según los intereses de los grupos que dominan. Ya a finales del siglo pasado Danvila exponía esto, al afirmar que los parlamentos son el reflejo de un tipo de sociedad determinado y que no pueden entenderse fuera de su encuadre sociológico y político (*Las libertades aragonesas*, Madrid 1881) y a mediados del presente siglo el prof. Vicens Vives en el prólogo a su ensayo *Introducción a la Historia de España*, señalaba que la

expresión de vida de una institución no se halla en sí misma, "sino en el hervor humano que se agita en su seno. Para aprehenderlo históricamente es preciso prescindir del caparazón legislativo, ir directamente a la colectividad humana que representa, con sus apetencias, sus pequeños orgullos y sus profundos resentimientos" y, añadiríamos nosotros, con sus tremendos enfrentamientos entre los grupos sociales.

Planteado así el problema ¿cómo compaginar el *poder* y el *deber*? Yo propondría un criterio que se basara en el principio de un sistema amplio de selección y estrecho de transcripción, desarrollable en cinco apartados:

1) *Tomar como núcleo de partida las actas de los procesos*, que son, sin duda, la fuente primaria e imprescindible, pero teniendo presente que conforme se avanza en el tiempo se aprecia, en Aragón y en el resto de Estados, un crecimiento desmesurado de los aparatos marginales de los escritos y una reducción del espacio ocupado por las disposiciones; esto nos debe llevar a despojar a las actas, siempre que sea posible, de la hojarasca cancilleresca, protocolaria, jurídica, etc. que agobia al lector y esconde el tenor documental; pero apartar no significa prescindir, sino que se procederá a una clasificación de fórmulas que debidamente registradas y numeradas en un apéndice permitan, con una breve nota a pie de página, evitar las repeticiones innecesarias. Si para el siglo XIV esto puede representar un ahorro pequeño, para los siglos XVI y XVII, en donde las Cortes generan actas de muchos cientos de folios, el ahorro puede superar el 50% de la transcripción.

Para el resto de la edición, conviene racionalizar coherentemente la presentación, eludiendo — con la debida señalización — todo lo que resulte secundario.

En la actualidad, dado que los sistemas de reproducción son asequibles y los aparatos de lectura instrumento habitual del investigador, propondría, incluso, la edición de las actas completas en microfilm, acompañado de exhaustivos índices de personas, lugares, materias, cargos, etc., de un dietario-resumen de lo realizado por la asamblea y todo el material orientador, que remitiera al fotograma o microficha correspondiente.

2) *Fuentes que compensan, en parte, la falta del acta de la reunión*. Aunque creo que no es el caso de Cerdeña, en el proceso de formación de los parlamentos medievales existe un período normalmente denominado preparlamentario, durante el cual se desarrollan unas reuniones que ya no se corresponden con el consejo feudal, pero tampoco son, en sentido estricto, parlamentos. Esta etapa, más o menos larga, no genera actas, ni documento alguno que se le pueda equiparar, aunque sí se refleja su actividad en documentación diversa: real, eclesiástica, municipal, etc., gracias a la cual se puede reconstruir el tortuoso camino seguido hasta la constitución plena (fines del siglo XIII o principios del XIV). La recogida, laboriosa y concienzuda, de este conjunto documental es de transcendencia fundamental para completar una buena colección de fuentes para el estudio del parlamentarismo en cualquier Estado. Para el reino de Aragón esta

labor ha sido en buena parte realizada y publicada por L. Gonzalez Anton.

Además, se puede producir la carencia de actas por otras causas y, de manera especial, por los múltiples abatares padecidos por la documentación histórica — desde nuestra incuria, hasta las destrucciones fortuitas —.

Junto a las actas conservadas es obligatorio procurar llenar estas lagunas por todos los medios disponibles, como puede ser el recurrir a resúmenes efectuados en siglos anteriores por beneméritos eruditos que tuvieron acceso a ellas antes de su destrucción (es el caso, para Aragón, de J. Blancas, *Sumario y resumario de las Cortes celebradas en Aragón...*, editado en los procesos desaparecidos por J. A. Sesma, E. Sarasa, *Cortes del reino de Aragón, 1357-1451. Extractos y fragmentos de procesos desaparecidos*, Valencia, 1976) o recurriendo a los documentos emanados de la actividad de la reunión, que tratamos en el apartado siguiente.

3) *Fuentes emanadas de la actividad de las Cortes*. Aún en el caso de contar con las actas integrales, es necesario completar la información que nos suministra. Para un historiador debe ser siempre más importante saber cómo se aplica — y si llega a aplicarse — lo acordado en la asamblea, que la forma que reviste el propio acuerdo o disposición. Por ello, resulta de absoluta prioridad recopilar toda la información posible sobre la puesta en práctica de las decisiones adoptadas por los parlamentos.

El material documental así generado es variado y dispar. Para Aragón y la época medieval, pueden citarse como ejemplos elocuentes, los siguientes: fogaje de todo el reino acordado por las Cortes de Tarazona de 1495, manuscrito que se conserva donde constan todos los núcleos habitados y la nómina de cabezas de fuego; las Cortes de Tamarite de 1375 acuerdan un subsidio al monarca, distribuido por estamentos, y una parte de lo recaudado por el brazo de la Iglesia se ha conservado en los recibos extendidos por un notario de Zaragoza (las actas y esta recaudación publicadas por M^a. L. Ledesma); las Cortes de 1349 dictaron unos fueros para controlar los salarios tras el período de la Peste Negra, las actas se perdieron y estas disposiciones, al no llegar a entrar en vigor, no se incluyeron en las recopilaciones de fueros, permaneciendo inéditas hasta su publicación por G. Tilander (*Fueros aragoneses desconocidos promulgados a consecuencia de la gran peste de 1348*, Stockholm 1959).

Sin entrar en discusión acerca de la capacidad legislativa de los parlamentos antiguos, es un hecho que el *corpus* jurídico del reino se establece, amplía y rectifica en las sucesivas reuniones de Cortes, y que al margen de este aparato legal el rey y los estamentos acuerdan unas ordenanzas de aplicación general que regula diversos aspectos de la vida en común; aunque en cada una de las actas queda reflejada esta actividad, periódicamente se decide una *compilación* que actualice y clarifique la situación de cuerpo de las leyes y observancias y sirva de referencia obligada a cualquier defensa o impugnación. En una colección como la que aquí se plantea es imprescindible abordar, en cada momento preciso, la inclusión de las sucesivas revisiones o, al menos, la preparación mi-

nuciosa y completa de los fueros aprobados, derogados, etc. y demás disposiciones legales.

¿Hasta donde llegar en la recopilación de estas fuentes? Evidentemente, el cúmulo de material — especialmente a partir del siglo XVI — que puede ser relacionado con el desarrollo y puesta en vigor de una asamblea, es agobiante e inabarcable en su totalidad; el criterio de selección, dentro de un principio de generosidad, debe ser riguroso con un concepto de valoración general que regule la colección y distribuya en una escala la documentación que debe ser transcrita íntegra, en fragmentos, solo en regesta o en nota, sin olvidar el recurso de la reproducción en microficha que en este caso y el siguiente puede abrir las posibilidades de incorporación documental a la pura edición de las actas.

4) *Documentación que amplía las actas y permite una mejor comprensión e interpretación del proceso.* El parlamentarismo medieval y moderno no es, ni mucho menos, la manifestación del gobierno del pueblo; las Cortes son convocadas por la monarquía y la asistencia más que un derecho, es un deber. Cada reunión representa la consecución de un equilibrio que sin romper el régimen señorial y la estructura estamental de la sociedad, permita intervenir a las otras fuerzas sociales que van formándose y establecer alianzas entre los diferentes grupos sin necesidad de alterar el orden establecido. Las enormes contradicciones que se observan en la lenta transformación del mundo feudal tienen un perfecto reflejo en el desarrollo de las asambleas parlamentarias, pero no siempre en los acuerdos y resoluciones plasmados en las actas oficiales, sino en el ambiente que rodea el estricto proceso de las sesiones, es decir, en las negociaciones, discusiones, presiones y estrategias que las distintas fuerzas establecen para conseguir sus objetivos. Para poder aprehenderlo es preciso recurrir a la documentación paralela, muchas veces indirecta, que se contiene en memoriales, instrucciones, nombramientos de procuradores, poderes e informes que el monarca, los distintos brazos e, incluso, los particulares redactan a veces de forma confidencial.

Los Registros de Cancillería del Archivo de la Corona de Aragón, los archivos eclesiásticos y los municipales brindan un rico material sin cuya información solo captamos una visión parcial, deformada y un tanto oficialista de la asamblea. Para las Cortes del reino de Cerdeña, aparte de la documentación depositada en los diferentes archivos de la isla, son fundamentales los fondos de Cancillería del A.C.A. y los del Consejo de Italia.

El problema de selección y edición debe plantearse y resolverse con el criterio apuntado en el epígrafe anterior.

5) *Documentación emanada de otras instituciones intimamente ligadas a las Cortes.* La propia dinámica parlamentaria termina por crear otros organismos que surgidos de su seno y actuando con su autoridad delegada, pongan en práctica alguno de los acuerdos adoptados en la asamblea. Especial importancia tiene la constitución, muy temprana en la Corona de Aragón y algo posterior en Castilla y Navarra, de las Diputaciones de las Cortes, que primero como meros

ejecutores de asuntos muy concretos, sin poder decisorio y como meros tratadores, después como canalizadores de los acuerdos económicos hasta convertirse en administradores de las finanzas comunes del reino y, por último, como genuinos representantes permanentes del General y sus cuatro brazos (en el caso de Aragón), actúan en defensa de los fueros y observancias con poder propio y capacidad de decisión, se constituyen en único cuerpo para tratar con el rey y representar a los regnícolas en el exterior y en portavoces de los acuerdos tomados en las Cortes.

La trayectoria de estas Diputaciones está intimamente ligada a la de las Cortes, hasta el punto que su mayor intervención en la vida pública restará vigor y actividad a la institución madre, aunque, finalmente, la muerte real de ambas será simultánea.

Este apartado constituye, al menos para Aragón, una empresa independiente. Hay que reconocer que en muchos aspectos la intimidad de ambas organizaciones es tan marcada que se interfieren, y que todo estudio de una de ellas, sin atender a la otra, adolecerá de falta de precisión, pero el volumen de documentación generada es tan grande, que sólo en un planteamiento teórico puede integrarse la recopilación y edición de fuentes pertenecientes o relativas a ambas instituciones. Aquí se señala más como apuntamiento que de base a un segundo proyecto a emprender a continuación, que como parte del ahora comentado.

ANNA TILOCCA SEGRETI

**I Parlamenti sardi: cenni sulle fonti
reperibili negli Archivi del Nord Sardegna**

La presente comunicazione è finalizzata unicamente ad offrire una panoramica del materiale documentario conservato presso l'Archivio di Stato di Sassari (ed, in minima parte, presso l'Archivio di Stato di Nuoro ove andrebbe pure effettuata una ricognizione a tappeto quantomeno sugli Atti Notarili Originali): dalle tracce che qui di seguito forniremo sarà possibile ricavare elementi quantitativamente e qualitativamente utili alla definizione di un piano di lavoro nel quale i suddetti Archivi potranno rientrare o meno, a seconda delle scelte che, in questa sede o, se in un'altra, in un futuro comunque molto vicino, verranno adottate dal Comitato scientifico appositamente costituito.

Se comunque si dovesse aderire alla tesi sostenuta da autorevoli studiosi, alcuni dei quali presenti a questo seminario, secondo la quale, ed in contrapposizione a quella propria dei cosiddetti "parlamentaristi" puri, il *corpus* documentario da prendere in considerazione deve essere inteso nella accezione più estesa possibile, come hanno sottolineato nei loro interventi i proff. Stumpo, Mattone e D'Agostino, allora nella raccolta di tale complesso di fonti debbono confluire, oltre a quelle fonti per così dire primarie quali le "carte di concessione", le "lettere di convocazione" e i "processi verbali", anche le "ordinanze di riscossione", i "conti" e, con particolare riferimento agli aspetti fiscali (leggi "donativo"), anche atti volti a stabilire le modalità di accertamento delle effettive erogazioni e della loro destinazione, come suggerisce il prof. Anatra, nonché quelle relative alla composizione e alle competenze degli istituti preposti alla raccolta e poi all'utilizzo dei fondi relativi.

Egoisticamente potrei dire che in fondo tale ricerca a largo raggio sarebbe l'unica che ci consentirebbe di dire qualcosa, oggi e in futuro, sull'argomento oggetto del presente convegno, mentre è evidente che, ove dovesse prevalere l'orientamento opposto, gli istituti da me rappresentati verrebbero completamente tagliati fuori. Ma poiché intendo collaborare ed ho nel mio ufficio collaboratori che potrebbero e vorrebbero essere coinvolti in una ricerca che già a primo acchito è parsa a tutti stimolante, saremmo veramente lieti di lavorare per uno scopo qualificante ed unitario.

Possiamo quindi fin d'ora annunciare che, entro la documentazione quivi conservata, di mole non molto consistente, ma pur sempre non trascurabile, vi è possibilità di rintracciare materiale nei seguenti fondi:

- 1) Archivio Storico Comune di Sassari bb. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 20;
- 2) Archivio Storico Comune di Castelsardo bb. 1, cc 518;
- 3) Atti Notarili Originali, Tappa di Alghero, aa. 1521-1708, unità 1240;
- 4) Atti Notarili Originali, Tappa di Ozieri, aa. 1650-1707, unità 39.

Le ricerche già eseguite a livello di puro sondaggio hanno dato risultati che crediamo di poter ritenere positivi, dei quali offriamo qualche saggio, precisando che la scelta, tutt'altro che casuale, è stata finalizzata allo scopo indicato nelle prime righe della presente comunicazione, in sintesi quello di lumeggiare alcuni aspetti "secondari" rispetto all'attività parlamentare sarda propriamente detta, quali risultano dalla documentazione sopra elencata.

Accenniamo da ultimo ad una altra fonte importante a noi nota e crediamo anche a molti dei presenti: l'Archivio del Comune di Alghero: impossibile, data l'attuale tragica situazione delle carte appartenenti alla Sezione Storica del citato Comune, offrire qualunque notizia al riguardo.

È certo comunque che parecchio materiale prezioso per i presenti studi vi si trovi ancora: le difficoltà della ricerca saranno aggravate intanto dalla mancanza di mezzi di corredo e comunque dalla mancanza di personale idoneo, in loco, ad intraprendere e portare avanti la ricerca. È importante che codesto Consiglio sia consapevole sin d'ora dei vari problemi gravitanti intorno alla ricerca delle fonti, nel momento in cui propone che la stessa sia il più possibile completa.

Seguono ora alcune notizie tratte dalla documentazione citata.

Nel *Fondo Comune di Sassari*, (busta 1, busta 3, libro delle Suppliche, busta 4, Registro di *albarans* e Registro di Corrispondenza), si apprende, da un atto del 27 dicembre 1530, "che al Parlamento è stato approvato un capitolo per frenare i furti dei cavalli da parte dei "villani"; in altro atto del 20 dicembre 1549 si legge che "poiché nel Parlamento presieduto da Don Antonio de Cardona si sono decisi stanziamenti per provvedere alle riparazioni del Porto di Torres, delle mura di Sassari, del Porto di Campo Melis e altre, il Reale Consiglio decide di nominare persone di fiducia per distribuire le relative somme, nelle persone di Don Francesco De Sena, Don Jaime Cariga, Giacomo Manca Bernardo de Gave, Matteo Figo cassiere, Don Jaime Cariga e Joan Martinez custodi della cassa...".

Ancora, dal *Libro dei donativi* (busta 3, fasc. 3) di complessive cc. 255, che è tuttavia di natura esclusivamente contabile, si ricavano notizie sulla durata dei parlamenti, sulla successione dei viceré che li presiedevano, nonché notizie sulle motivazioni delle imposizioni (Parlamento, Mariatge, Armi, pensioni, incoronazioni) ed anche sulle modalità di ripartizione dei donativi, sui relativi carichi e sugli addetti alla gestione delle somme raccolte.

Citiamo a caso:

Cagliari 1952 marzo 10, Joan Naharro de Ruecas, commissario per la ri-

scossione della tassa per il matrimonio della figlia del Duca di Savoia, firma una ricevuta di 500 lire a favore della città di Sassari;

Cagliari 1604 luglio 28, Don Joan Naharro de Ruecas dichiara di aver ricevuto dalla città di Sassari 868 lire, 1 soldo e 2 denari, quale prima rata dovuta per pagare il "Coronat" del re;

Cagliari 1585 aprile 4, Joseph Sanxo, reggente la tesoreria generale, consegna ai consiglieri di Sassari una ricevuta di 2000 lire, ammontare dovuto dalla città di Sassari alla Regia Corte per gli anni in cui fu celebrato il Parlamento di Don Coloma.

Nel *Libro delle suppliche* (busta 3, fasc. 1, aa. 1596-1606) di complessive cc. 403, abbiamo rintracciato atti interessanti tra cui citiamo:

Cagliari 1596 aprile 22, elenco delle diciotto suppliche presentate da Juan Angelo de la Bronda, sindaco di Sassari, nel Parlamento celebrato dal Coloma, tra le quali: risarcimento dei danni provocati dai soldati; finanziamenti per riparare ponti e strade; ridimensionamento del ripartimento delle tasse...;

Sassari 1598 gennaio 9, elenco delle dodici suppliche presentate dai consiglieri di Sassari, che ne sollecitano l'attuazione giacché il Parlamento le aveva già accolte. Tra queste compaiono: richiesta di liquidazione dei danni provocati dai soldati alloggiati in Sassari nel 1542 e 1543; consegna dei finanziamenti previsti per riparare ponti, strade e piazze della città di Sassari, il Porto di Torres, ecc.;

Cagliari 1603 maggio 10, il conte de Elda rende noto che, tra le suppliche presentate dal dott. Elias Pilo, sindaco di Sassari, nel Parlamento che si sta celebrando, alcune sono relative all'ampliamento dei poteri del Veghiere di Sassari e alla diversa suddivisione delle cause attualmente trattate dal Veghiere e dal Governatore di Sassari.

Particolarmente interessante ci sembra il *Registro di Corrispondenza* (busta 4, fasc. 2, aa. 1593-1594) di complessive cc. 116, tra Jaime Manca e i consiglieri di Sassari, tra i consiglieri ed il Manca, tra i consiglieri e il viceré, ove si parla naturalmente dei problemi discussi in Parlamento, alcuni proposti dallo stesso Manca, e legati alle necessità della popolazione sassarese: tra questi il problema del vino invenduto, "tanto grave che il vino nuovo non si sa dove sistemarlo perché le scorte sono troppo abbondanti", per cui il Manca chiede un capitolo apposito, perché sia possibile venderlo e salvare le vigne ormai quasi completamente abbandonate.

Viene anche trattato il problema del frumento per rifornire Sassari, da reperire nel Campidano; il salario dello stesso Manca; l'indennizzo dei danni provocati dai soldati; viene richiesta una razionale assegnazione delle elemosine in modo che si tenga conto della grave povertà del Convento di Santa Maria di Betlem, assicurandosi nel contempo che verrà fatto il possibile per provvedere al pagamento del "Mariatge" e del Parlamento.

Nel *Registro dels Albarans* (busta 4, fasc. 4, aa. 1643-1664) per complessive cc. 576, figurano numerosi atti di appalto per la riscossione dei diritti dovuti alla città e troviamo diversi atti relativi ai diritti imposti dal Parlamento e dai tre

Stamenti, su farina, grano, frumento e su "fave" esportate, precisi riferimenti al mantenimento della guerra contro gli eretici, infedeli, e nemici della fede; ancora nell'imporre limiti sul commercio di alcuni generi (pelli, carne salata, olio di oliva, sale) da e per Porto Torres, si fa riferimento preciso alle necessità di pagare i 5.300 scudi che "i particolari pagavano volontariamente al re nel quinquennio precedente".

Nello stesso fondo, busta 7, fasc. 9, *Registro di corrispondenza* relativo agli anni 1602-1603 (in cui si svolgeva il parlamento di Elda) recante la dicitura "*correspondencia con el Sindico de la la Ciudad en el Parlamento de Caller*", probabilmente appostavi dal Toda (in realtà la corrispondenza non è tutta a senso unico e gli interlocutori della città sono diversi come in tutti i registri di lettere del fondo) si possono ricavare notizie e spunti di vario genere.

Così da una lettera dei consiglieri di Sassari al sindaco (c. 195) presente a Cagliari, datata 13 maggio 1603, che funge da risposta a quelle del primo cittadino del 28 aprile, 1, 2 e 3 maggio, si può dedurre che evidentemente i consiglieri rispondono dopo aver discusso tra loro i vari punti interessanti la città, trattati nelle sedute del parlamento (e a questo punto sorge il problema dell'ampiezza del mandato del rappresentante della città).

La corrispondenza oltre a mettere in risalto le questioni "Sassaresi" dibattute in sede di parlamento — ad esempio, debiti della città "*de Parlament*" (cc. 2/2V), contributi per strade e ponti, università, sale, porto di Torres (cc. 195 segg.) — di tanto in tanto offre squarci sulla vita del parlamento: "*en lo negosis del parlament se passa avant ab la diligensia necessaria en las demas causas de portancia ordinaria se atende també ab molta sollicitut*" (c. 3); sulla convenienza del dibattere un certo tipo di questioni: nonostante il sindaco avvisi che al parlamento "non piace" trattare argomenti sul tipo della obbligatorietà o meno della presenza del governatore a fianco della bandiera cittadina durante le processioni a San Gavino, la città vuole a tutti i costi una discussione in merito per ribadire i propri privilegi (c. 197); sui retroscena politici "locali": sulla bassezza di un diritto di esazione i consiglieri concordano col sindaco; essendo, però, argomento da trattare in "consiglio maggiore" ai consiglieri non è parso politicamente opportuno presentarne la discussione, essendo il consiglio maggiore dell'anno in questione giovane ed inesperto e non conforme ai pareri di consiglieri ed eletti, né alle antiche "*pratichs*" (c. 197).

Analoghi spunti potrebbero ricavarsi da un altro *Registro di corrispondenza* del medesimo fondo (busta 20, fasc. 4) relativo agli anni 1686-1688 in cui si svolgeva a Cagliari il parlamento Monteleone.

Anche in questo caso i temi di carattere locale discussi a Cagliari trovano la loro giusta eco a seconda dell'importanza: la questione delle "*tiendas*" da proibire nei paesi vicini, tanto cara ai commercianti sassaresi; quella del debito nei confronti del collegio della Compagnia di Gesù il cui zelante procuratore, padre Marcello, propone tagli alla spesa comunale, vengono ripetutamente trattati.

Emergono anche risvolti sulla scarsa compattezza dello Stamento delle città ("*cada una tira por su e la de Caller no se para e la destrucion de las otras para*

augmentar su lustre"); sulla attività del rappresentante cittadino in Cagliari che utilizza anche i tempi morti del parlamento per trattare gli affari di carattere locale: si occupa del restauro del porto "*en el interim que los abilitadores de los estamentos estan ocupados en las abilitaciones*"; sulla presenza di un avvocato sassarese alle corti di Cagliari Don Matteo Pellicer Moncada, stipendiato a 40 scudi l'anno che, tra l'altro, non dimostra "*alguna galanteria por el trabajo de las Cortes*".

Nel fondo Archivio Comune di Castelsardo, cc. sciolte 518 (aa. 1500-1700), troviamo parecchi dati interessanti tra cui il memoriale e capitoli presentati il 23 marzo 1553, dal sindaco Olives di Castelsardo al parlamento sardo, ove si chiede:

1) che alla città di Castelsardo vengano confermati tutti i privilegi già concessi, principalmente il privilegio di mettere da parte 2 mila rasieri di grano per la "*provisió del castell*";

2) la concessione di 2 mila ducati per riattivare il porto, il commercio e soprattutto ripopolare la città con vantaggio per il patrimonio Reale;

3) l'esonero dai diritti di: marittaggio, incoronazione e nuova cavalleria;

Si chiede anche:

4) che gli abitanti del luogo non siano più costretti a vendere le terre ed altri beni causando lo spopolamento e l'impoverimento della città;

5) l'esonero dal servizio di guardia ai cittadini che durante il giorno lavorano per il sostentamento della famiglia;

6) che per la necessità della città (difesa, artiglieria) venga assegnato un salario ordinario a 4 o 5 bombardieri;

7) che in seguito il parlamento venga celebrato nel Logudoro perché le città hanno uguale importanza e nel Logudoro ve ne sono di più antiche.

Tra le dette carte vi è ancora: la copia delle petizioni presentate il 3 maggio 1560 al Parlamento dal Sindaco della città di Castelsardo tra cui figurano: la richiesta di un porto affinché la città ne tragga beneficio, l'esonero dal pagamento dei contributi perché vi è una guarnigione, l'abolizione del divieto imposto dal re di acquistare mercanzie nei paesi vicini; la sentenza verbale profferta dai tre stamenti il 20 aprile 1626 intorno alla pretesa "di precedenza" che il sindaco della città di Castelsardo ritiene di avere rispetto a Bosa, nel parlamento; la supplica presentata dai consiglieri di Castelsardo, al viceré il 23 aprile 1627 affinché vengano loro accordate le richieste contenute nel memoriale presentato dal sindaco della città fra le quali: la concessione di un "levata" di 203 mila starelli di grano col quale valore possano pagare le pensioni censuarie arretrate; la richiesta di provvedimenti penali affinché cessino i furti e gli assassini che gli uomini della Gallura commettono nei confronti delle persone che pescano il corallo in quei mari, dai quali sono derivati danni anche economici alla città e al Real Patrimonio; il dispaccio emanato il 25.2.1643 con il quale si approvano i capitoli, presentati al generale parlamento dal Sindaco della città di Castelsardo, affinché i vascelli che trasportano frumento o altri legumi in quel porto siano dispensati dal diritto di dogana; la lettera del 1661 maggio 10 con la quale si informa la

città di Castelsardo che Don Michele Manca, incaricato della riscossione del donativo, deve versare la cifra stabilita nel termine di 8 giorni, poiché "le cose a cui vanno applicati gli effetti del donativo sono importanti attenendo alla conservazione e difesa del Regno"; la nota con cui il viceré, informato del mancato pagamento del donativo, nei termini stabiliti, a Don Antiogo Carcassona quale incaricato della riscossione, comunica nel 25 ottobre 1655 che, per quanto riguarda le imposte o altri diritti richiesti per pagare il donativo, ritiene di non dover modificare il carico che gli ecclesiastici devono corrispondere.

Notevoli spunti abbiamo tratto anche dalla ricerca, per il momento abbastanza superficiale, condotta sul fondo *Atti Notarili Serie Originali*, Tappe di Alghero e Ozieri: tali atti abbondano come è ben noto, di procure, le quali spesso si diversificano per le motivazioni che le originano, ma specialmente per l'ampiezza della delega il cui ambito viene dettagliatamente descritto.

Gli atti di delega per presenziare al Parlamento erano però talmente tanti che occorreva ad un certo punto delimitare il campo d'indagine, puntando l'attenzione solo su quelli che si distaccavano, per contenuto, dagli altri; tra essi citiamo:

Alghero, 1583 novembre 3, Tiberio Angelerio, dottore in medicina, oriundo di Napoli e domiciliato ad Alghero, nomina suoi procuratori Don Francesco Desena, Francesco Romero, Pietro Baccallar e Giovanni Andrea, perché compariscano in sua vece nel parlamento del regno e si adoperino per chiedere, supplicare e ottenere non solo per il bene della città di Alghero ma di tutto il regno di Sardegna;

Alghero, 1642 maggio 5, i consiglieri e i probiuomini chiamati, con il suono della trombetta, a riunirsi, come è costume, nella sala alta della casa del consiglio della Repubblica della città di Alghero, revocano al nobile Marco Boyl, dietro sua richiesta, l'incarico di sindaco e procuratore della comunità presso il parlamento presieduto dal viceré Don Fabrizio Doria Duca di Avellano sostituendolo con il notaio Antonio Jaume perché partecipi, tra l'altro, alla elezione per gli uffici di Avvocato degli stamenti, e di altre cariche;

Nule, 1698 giugno 23, i reverendi Giovanni Manca e Paolo Canadi rettori di Orani e Nule non potendo provvedere personalmente nominano Giovanni Antioco Aranù di Alghero, perché difenda le rettorie nelle controversie per i pagamenti di seminario, sussidi di galere e donativo;

Ozieri, 1697 settembre 2, Don Giovanni Diego Aquenza *donzel* di Berchidda, non potendo personalmente assistere alle sedute del parlamento presieduto dal viceré Conte di Montellano, nomina suo procuratore Salvatore Rodriguez *donzel*, domiciliato a Cagliari, perché partecipi alla formazione di tutti gli atti parlamentari tra i quali l'elezione dei sindaci per la Reale corte di sua Maestà e l'offerta e la donazione del Reale Servizio;

Ozieri, 1698 gennaio 18, Don Giovanni Geromino Ladu "*familiar* del Santo Offisio", nomina come suo procuratore Antonio Murteo "*cavallero y familiar*" della città di Cagliari, perché comparisca in suo nome nel Reale Parlamento convocato dal viceré Conte di Montellano per il 26 gennaio 1698, nel quale si

dovrà discutere del "*servissio*" di Sua Maestà, della Reale corona, del "*benefissio* della repubblica", della custodia e difesa del Regno, così come stabilito nelle lettere di convocazione spedite a Madrid il 29 febbraio 1696, nella provvisione di Sua Eccellenza del 26 novembre 1697;

Nule, 1698 gennaio 21, il reverendo Paolo Canadi, rettore del villaggio, non potendo provvedere personalmente per distanza, nomina come suo procuratore Cristoforo Carta di Nuoro, residente a Cagliari, perché solleciti il ribasso o la commutazione dei pagamenti ordinari, del sussidio di Galera, e Real Donativo che la Rettoria di Nule è costretta a pagare.

JEAN CANCELLIERI

**La situazione in Corsica delle ricerche
sulle istituzioni parlamentari simili a quelle sarde**

Au cours de la période génoise, plus particulièrement aux temps modernes, les Corses ne disposent pas d'une instance propre dans l'appareil d'État. Le système génois de type colonial et centralisateur ne fait pas place à une représentation insulaire es qualité de type institutionnel.

On connaît la pyramide qui va des conseils de la Sérénissime République (Major et Minor Consilio) relayés par le *Magistrato di Corsica* jusqu'aux lieutenants ou commissaires de Province en passant par le gouverneur qui siège à Bastia. Ainsi, de haut en bas, circulent et aboutissent pour application les décisions concernant la Corse (décrets essentiellement, arrêtés, instructions, *gride*). L'ensemble de cette production de textes de caractère législatif ou administratif n'a jamais fait l'objet d'un recueil en bonne et due forme. *Grìde, decreti...* se retrouvent à l'*Archivio di Stato di Genova* et aux Archives Départementales d'Ajaccio dispersés dans différents fonds, principalement à Gênes dans le fonds *Corsica* et à Ajaccio dans les fonds du *Civile governatore e des Criminali* à Ajaccio.

À noter cependant que des raisons particulières — préoccupations régionales, disons plutôt "provinciales" — ont amené les responsables de l'administration génoise à procéder à des recueils de type *Libro rosso* notamment pour la région d'Ajaccio et pour la Balagne. Les recueils de statuts urbains procèdent de la même démarche. L'école historique corse de l'époque positiviste à laquelle est attaché le nom de l'Abbé Letteron et la structure de la Société des Sciences Historiques et Naturelles de la Corse a manifesté le souci prioritaire de recenser et de publier au titre des sources principales de l'histoire de la Corse des recueils de textes officiels "c'est à dire émanant de l'autorité étatique". Cette initiative s'est traduite dans le Bulletin (BSSHNC) par un corpus partiel de ces éléments.

Nous retiendrons principalement:

- Le *Libro Rosso* "recueil des décrets, règlements et arrêtés du Gouvernement génois relatif à la Corse" 1571 à 1736 (4 volumes);
- *Memorie e note relative alla Corsica dal 1562 al 1730* publié par M. A. Ambrosi;
- Un 3ème ensemble peut être regroupé autour du thème "Statuts, franchises et privilèges des différents présides".

C'est ce qui rend si précieux de nos jours encore aux historiens le recours aux fascicules du vénérable bulletin.

Dans la publication des documents des les Archives départementales d'Ajaccio (liasses et registres) on pourrait envisager une opération analogue à celle qui préoccupe nos amis Sardes — objet initial de cette rencontre —.

Cela pose des problèmes d'ordre méthodologique que la discussion devrait éclairer, en particulier la définition du "champ" des textes qui devraient être retenus et la présentation que nous serions amené à en faire.

On remarquera que actes du Conseil Supérieur de Corse ne comportent qu'une partie des textes émanant de l'autorité centrale suivant des critères qui ne sont pas évidents. Le juriste devrait ici épauler l'historien. Il conviendra de tenir compte du fait que les administrateurs de l'Ancien Régime ont été sensibles à la nécessité de rassembler un code de jurisprudence (baptisé code corse en 5 volumes) qu'à celle de procéder à un recueil d'actes administratifs.

Les interférences entre les deux domaines sont manifestes, de même que l'empirisme qui a prévalu à la rédaction du code corse est révélateur d'interférences entre droit écrit et droit coutumier. Si l'on devait dégager une problématique privilégiée de cette approche sommaire ce serait bien celle de faire la part — mais est-ce possible ? — du général et du particulier de ce qui relève du niveau local et du niveau central, de ce qui plonge dans la tradition par rapport à ce qui est importé ou mieux encore réinterprété. Vaste programme en vérité ! Ne quittons pas le thème sans évoquer — mais là les choses sont mieux connues et mieux balisées — l'époque du royaume anglo-corse pour laquelle il nous faut encore rendre hommage à nos prédécesseurs, l'équipe du BSSHNC qui a publié, partiellement il est vrai, les procès-verbaux des séances de l'éphémère parlement.

Dans une étude récente portant sur la période révolutionnaire — *Sources de l'Histoire de la Corse au Public Record Office de Londres* — L. Rose Carrington ouvrait à nouveau la voie de la publication de sources de l'histoire de la Corse où les textes officiels devraient retrouver la digne place qui leur revient.

ENRICO STUMPO

**Dalla finanza straordinaria alla finanza ordinaria:
il problema dei donativi negli stati italiani della monarchia spagnola**

Vorrei risparmiare la lettura della relazione che avevo preparato perché ieri sera preso dalla disperazione di dover parlare tra le 20 e le 20,30 avevo appunto preso questa decisione: non leggere la relazione preparata, ma limitare il mio intervento a due osservazioni intorno alla relazione di Anatra da una parte, ed a quella della Olla Repetto dall'altra.

Mi limiterò quindi appunto a parlare di questi due interventi.

Il problema dei donativi che ha affrontato Anatra, mi sembra, e sono perfettamente d'accordo con quanto ha detto ieri il Prof. Bulferetti, di primaria importanza. Anatra ha ricordato che nel 1481, quando, diciamo così, avviene la stabilizzazione del primo donativo, la decisione da prendere fu se decidere e fissare una somma o una rendita, inalienabile e perpetua, fissata in una somma ben precisa, oppure se contrattare successivamente di volta in volta tale somma. Qui in effetti sta una delle chiavi della sopravvivenza dei Parlamenti sardi per tutto il resto dell'età moderna. Se fosse stata scelta la prima ipotesi, cioè quella di fissare una somma inalienabile e perpetua qual era poi la consuetudine tipica di tutti gli stati italiani di quel periodo, come avvenne poi per il Piemonte nel 1560, con l'introduzione di quella tassa fissa e inalienabile e che fu il tasso o anche con l'introduzione del mensile in Lombardia, o ancora con quello del sussidio triennale nello Stato pontificio, la riunione dei Parlamenti ai fini fiscali sarebbe diventata inutile.

Ma la scelta di contrattare di volta in volta il donativo ci facilita in un certo senso la possibilità di conoscere effettivamente tutto il sistema di patti che sta dietro, tuttavia i problemi da chiarire sarebbero almeno due: il primo relativo alla moneta, di cui si è parlato sempre abbastanza poco, ma che in effetti è cosa abbastanza importante. Molto spesso in genere tali somme venivano fissate o in moneta di conto e quindi suscettibile di essere svalutata nel corso di un lungo periodo oppure in una moneta d'oro o d'argento, di buon titolo, che restava poi praticamente fissa, ma che rispetto alla svalutazione monetaria della moneta corrente o della lira, permetteva una successiva serie di sopravvalutazioni. In pratica poteva avvenire come se fissando una imposta nel 1950 la si stabilisse in

cento milioni di lire italiane oppure in un milione di dollari. Se si fosse fissata una imposta nel 1950 in un milione di dollari, al cambio di allora sarebbe equivalsa appunto a cento milioni di lire, ma al cambio di oggi equivarrebbe a qualcosa come cinquecento o seicento milioni di lire. Questo faceva sì che dal punto di vista teorico la somma rimaneva invariata, dal punto di vista pratico invece permetteva appunto di impedire in parte la svalutazione monetaria. L'altro problema è quello di cercare di capire se la somma fissata, di cui si legge già nei lavori di Anatra, di Serri e di altri, fissata appunto negli atti del Parlamento, ad esempio, in 150.000 lire o in 15.000 ducati fosse poi effettivamente riscossa; perché di tali somme, che vengono fissate appunto nel Parlamento, in realtà poi occorre cercare di capire quale fosse la percentuale del riscosso effettivo.

Molto spesso su 150.000 lire venivano rimosse sì e no la metà, un terzo o un quarto. Infatti su questa somma poi cadeva tutta una serie di detrazioni. Per esempio, molte comunità potevano essere graziate o condonate e quindi non pagare, o ancora vi cadevano una serie di alienazioni, cioè una parte di queste entrate venivano vendute ancor prima di essere rimosse; per esempio la comunità di Oliena poteva aver già comprato per dieci anni la possibilità di non pagare più l'imposta. Infine una serie di stipendi, provvigioni, pensioni, nonché il costo stesso della riscossione, perché chiaramente questa implicava una serie di costi. Bisognava pagare i funzionari etc. etc. E ancora le modalità di riscossione.

Anatra ha accennato al fatto che in parte il donativo poteva essere riscosso in denaro numerato e in parte in natura. Per esempio la riscossione che venne fatta e che risulta da *Rationes decimarum Italiae* delle decime ecclesiastiche in Sardegna, riporta che esse venivano pagate in 47 o in 48 specie diverse di denari di tutti i tipi, etc.. Se invece poteva essere pagato in natura, questo comporta un'altra serie di valutazioni. In genere veniva riscosso subito dopo il raccolto e, quindi, in questo caso il prezzo delle derrate era abbastanza basso, almeno in annate buone. Però alcune comunità potevano chiedere una proroga e quindi pagare più tardi, magari durante l'inverno quando però il prezzo delle derrate era molto aumentato.

Perché questo? Perché credo anche io, e sono d'accordo appunto con quanto avevano detto Bulferetti, Mattone, Anatra e altri, ovvero per una scelta di tipo medio-largo, cioè non limitata soltanto agli atti esclusivamente istituzionali, ma, soprattutto per quanto riguarda appunto i problemi di storia economica o di storia finanziaria etc., comprendente tutti gli atti relativi ai donativi. Se chiaramente si è fatta una scelta qui, cioè quella di pubblicare gli atti parlamentari, l'ipotesi che aveva avanzato Mattone, di pubblicare gli atti istituzionali, con a fianco magari gli atti relativi al problema dei donativi e per ogni serie di volumi relativi ad ogni parlamento pubblicare un saggio o un volume sulla documentazione parallela. Comprendendo anche le lettere di convocazione, oppure altre fonti, magari non conservate nell'Archivio di Stato di Cagliari o negli archivi spagnoli, ma negli archivi comunali o al limite anche privati, che però possono gettare una luce di particolare significato su tali aspetti.

Vorrei soffermarmi di più, ma non posso naturalmente per problemi di tem-

po, sulla relazione della Olla Repetto e mi limiterò a sottolineare soltanto alcuni dei problemi da lei affrontati. Il più importante mi sembra quello delle copie. Ora, pur partendo dal fatto che gli originali sono conservati nell'Archivio di Stato di Cagliari, io credo che tra i problemi che si deve porre un editore nel pubblicare una serie così importante è, naturalmente, quella di attenersi all'edizione critica.

Edizione critica dove la scelta deve essere naturalmente quella dell'originale, però non deve essere diciamo così troppo rigida. Se noi abbiamo per esempio gli atti di un parlamento conservati a Cagliari ma in condizioni di difficile lettura, mentre esiste una copia o una buona copia conservata in un altro archivio, chiaramente l'editore o il curatore può attenersi alla copia, integrandola ovviamente con l'apparato necessario.

Si parla appunto di edizione critica e quindi penso che ogni testo sarà corredato da una serie di note di apparato e di una serie di note di commento. Il che vuol dire che si farà notare che una certa lezione o una certa interpretazione è possibile riscontrarla nell'Archivio di Stato di Cagliari, nell'originale, pur restando che la copia viene utilizzata come testo fondamentale. In genere appunto il problema che si pone l'editore è naturalmente collegato alle esigenze che pongono i vari studiosi e talvolta alcune di queste iniziative, ma certo spero non questa, arrivano al fallimento per un solo motivo: perché si vuol cercare di fare troppo e quindi si vuole, non so, da parte dello storico della lingua, attenersi alla trascrizione integrale, fedele e letteraria appunto di ogni testo, perché in questo modo è possibile non solo capire appunto e studiare il problema della lingua in quel periodo, ma addirittura cercare di capire e comprendere quali sono la cultura dello stesso funzionario che era addetto alla trascrizione, il tipo appunto di conoscenza letteraria che aveva e così via. Tuttavia tutti questi non sono problemi che si deve porre l'editore; sono problemi che pongono gli studiosi e ciò dopo che l'editore ha offerto una edizione critica e quindi corredata di note di apparato e di commento.

Io mi sono occupato una volta, nell'ambito dell'edizione delle *Nunziature d'Italia*, che curà l'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, appunto di pubblicare una nunziatura. Naturalmente quando la nunziatura uscirà lo studioso interessato non potrà limitarsi a questo volume: dovrà per esempio studiare le altre corrispondenze del nunzio non solo con la segreteria di stato vaticana, ma anche con gli altri nunzi, oppure i rapporti del nunzio e la corte di Soucia, e così via. L'editore quindi difficilmente può prendere in considerazione tutte le esigenze dei diversi studiosi. Egli può, più semplicemente, offrire quella che è l'edizione critica del testo e poi mano a mano i vari studiosi interessati al problema della lingua o al problema dei rifornimentiannonari, etc., utilizzeranno queste fonti come strumento principale di ricerca; ma per gli altri aspetti essi dovranno ricorrere alla propria personale esperienza di ricerca e ad altre fonti che solo ognuno di loro è in grado di scegliere e interpretare.

CELESTINA SANNA

**I Parlamenti sardi
nell'Archivio storico comunale di Iglesias**

L'odierna Iglesias, anticamente Villa di Chiesa, fu un centro di notevole importanza per la Corona aragonese e spagnola.

Ai Parlamenti sardi partecipò sempre un rappresentante della "*Ciutat*", un "sindaco" per presentare le richieste, "i capitoli", per il "beneficio pubblico" della stessa Città.

L'Archivio storico comunale conserva alcuni documenti, ancora inediti, relativi alla designazione dei "sindaci" da inviare ai Parlamenti, alla predisposizione delle richieste da presentare, alle spese da sostenere.

Tali documenti sono contenuti, in prevalenza, nei registri di "*lletres, consells, y mandatos, y altres actes ques fan en la present Ciutat y Universitat de Iglesias*", inventariati dal n. 131 al n. 158 e che vanno dal 1592 al 1800.

Altri documenti relativi ai parlamenti sono:

n. 24 del 6 febbraio 1421, pergamena con firma autografa di re Alfonso;

n. 88 del 30 agosto 1587, con il quale Re Filippo approvava e conferma le richieste presentate dal sindaco di Iglesias al parlamento generale tenutosi in Cagliari nel 1583 (con la firma autografa del sovrano);

n. 96 dell'11 dicembre 1600 con il quale Re Filippo approva e conferma le richieste presentate dal sindaco di Iglesias al parlamento generale tenutosi in Cagliari nel 1593 e 1594;

n. 101 del 2 maggio 1615 col quale Re Filippo approva e conferma le richieste presentate dalla Città di Iglesias al parlamento generale tenutosi in Cagliari nel 1614;

n. 109 dell'aprile-giugno 1677. Note di Don Gavino Salazar, sindaco della Città d'Iglesias nel parlamento del 1677, intorno allo svolgimento dello stesso parlamento.

Sarà utile, inoltre, verificare il contenuto dei registri copialettere (dal n. 257 al n. 261 dell'inventario) che abbracciano gli anni dal 1578 al 1797; i registri n. 427 e 432 (dal 1636 al 1680) relativi all'esazione dei donativi; i registri dal n. 669 al n. 679 (anni 1571-1780) relativi ai mandati di pagamento.

GIUSEPPE DONEDDU

I donativi tra fiscalismo e demografia

1. Tra le proposte di maggior interesse avanzate nel dibattito sulla pubblicazione dei Parlamenti Sardi sono quelle concernenti la necessità di non limitare l'indagine ai momenti strettamente legislativi, ma di allargarla alla successiva attività di carattere fiscale collegata alla riscossione dei Donativi.

È infatti indubbio, come hanno anche recentemente rimarcato vari contributi ¹, che l'andamento della tassazione diretta fu uno dei nodi cruciali, anche se non il solo, che gli Stamenti si trovarono ad affrontare e che il ricercatore deve risolvere se vuole offrire un quadro più preciso e completo dei lavori parlamentari e delle tematiche ad essi connesse.

Il bilancio del Regno Sardo in età moderna ed in particolare il rapporto tra imposizione diretta, basata appunto sulla riscossione del Donativo ed imposizione indiretta, si può rilevare da molteplici documenti. Ci si soffermerà in particolare (ricordando l'importanza dell'utilizzazione di fonti non strettamente parlamentari), sul bilancio tracciato in data 15 luglio 1639 per ordine del viceré di Sardegna principe di Melfi, inedito conservato nell'Archivio della Corona di Aragona in Barcellona ². Il periodo in cui il documento venne stilato è particolarmente importante perché gli aiuti economici e militari chiesti ed ottenuti dal Sovrano per la guerra d'Italia e per le Fiandre, provocarono agli erari degli Stati della corona spagnola scompensi e passività più o meno cospicui, ma comunque sempre di notevole gravità e molto spesso di lunga durata ³. Certo per la

¹ Si veda in particolare B. ANATRA, *Fiscalità regia e parlamenti: il problema dei donativi*, relazione tenuta in questo convegno; G. SERRI, *I donativi sardi nel XVI secolo*, in B. ANATRA, R. PUDDU, G. SERRI, *Problemi di storia della Sardegna spagnola*, Cagliari, 1975.

² Cfr. ARCHIVO DE LA CORONA DE ARAGÓN (A.C.A.), *Consejo de Aragón. Secretaria de Cerdeña*, leg. 1137, f. 2.

³ Per una visione generale del periodo in esame cfr. G. SORGIA, *La Sardegna spagnola*, Sassari, 1982; G. CONIGLIO, *Il vicereame di Napoli nel sec. XVII*, Roma, 1955; R. VILLARI, *La rivolta antispagnola a Napoli. Le origini, 1583, 1647*, Bari, 1967; si veda infine il caso del Piemonte illustrato da E. STUMPO, *Finanza e Stato moderno nel Piemonte del Seicento*, Roma, 1979, come esempio di un diverso modo di intendere l'attività finanziaria statale.

Sardegna il problema non si pose nei termini lucidamente ed ampiamente tratteggiati per il Regno di Napoli, con un cronico disavanzo che raggiunse in pochi decenni livelli astronomici, che i vari tentativi operati da alcuni viceré dell'epoca non riuscirono a contenere ⁴. Tuttavia anche l'isola (oltre a risentire di una progressiva alienazione di beni demaniali), pur nella mediocrità delle cifre che compaiono nei bilanci, appare toccata in misura rilevante da questo fenomeno.

Nel 1639 la somma relativa alla riscossione annua del Donativo incise in misura particolarmente modesta sul totale delle entrate deducibili dal bilancio di cassa: si tratta di appena 12.474 lire sarde sulle 109.725 che costituiscono il netto incamerato dall'erario. Una nota precisa che tale somma è quanto avanza detraendo le spese sostenute dalle città per le necessità del Regno, appunto in occasione della guerra del 1629 e da esse caricate a censo ⁵. Anche altre voci appaiono falcidiate, seppure in termini nettamente più modesti, per tale motivo, come peraltro è stato rilevato più volte da quanti si sono occupati dell'argomento ⁶: parte delle entrate della dogana reale di Sassari, per le quali l'appaltatore del tempo, don Quirigo Pilo, su 5.000 lire sarde annue pagò al capoluogo del Logudoro ben lire 4.081 di pensioni di censo ⁷, mentre Cagliari ottenne annualmente lire 3.333 sulle lire 4.750 dell'appalto dello stagno e peschiera della città ed inoltre lire 1.770 sulle 3.066 dell'affitto dell'incontrada di Parte Ocier Real.

A tali mancate entrate si devono aggiungere quelle derivanti dall'assenza dell'introito di lire sarde 22.325 del "sussidio delle galere" e della "bolla della crociata". Ma indubbiamente l'assenza più grave è quella derivante dai diritti di *saca* di grano e legumi che, concessi in *asiento*, sempre in conseguenza delle vicende belliche, non entrarono nella regia cassa per alcuni anni ⁸: una nota contenuta nel documento in questione li valuta per gli anni Trenta mediamente sulle 100.000 lire sarde annue.

Dunque un bilancio estremamente povero e ridotto con cui si doveva far fronte ad una serie di pagamenti: le pensioni sulle proprietà dovute a diverse persone per un totale di lire 13.190; i salari che si pagavano a Madrid per il Supremo Consiglio di Aragona per complessive lire 19.947 e soprattutto i salari ordinari per l'amministrazione civile (lire 41.551 di cui ben 18.975 per il viceré) e per l'amministrazione militare (lire 36.939) ⁹. Inoltre lire 23.300 per riparazioni di fortificazioni ed opere pubbliche in massima parte militari; infine lire 8.796 di

⁴ Si vedano in particolare R. VILLARI, *Ribelli e riformatori*, Roma, 1978; G. GALASSO, *Mezzogiorno medioevale e moderno*, Torino, 1975, p. 201 sgg.

⁵ Cfr. A.C.A., *Consejo de Aragón* cit., p. 3 r.

⁶ Cfr., per tutti, B. ANATRA, *L'età degli Spagnoli*, in *La Sardegna*, a cura di M. Brigaglia, Cagliari, 1982, I, p. 57.

⁷ Cfr., per questi dati e per quelli successivi, A.C.A., *Consejo de Aragón*, cit.

⁸ Tali diritti venivano in quegli anni incamerati da alcuni mercanti genovesi associati al marchese di Palmas.

⁹ Sulla struttura burocratica sarda nel periodo spagnolo, cfr. R. PUDDU, *Per una storia dell'amministrazione*, in B. ANATRA, R. PUDDU, G. SERRI, *Problemi di storia* cit., p. 133 sgg., cui si rimanda anche per la bibliografia in materia.

carità, pensioni ad enti ecclesiastici e nobili in difficoltà, *ayudas de costa*. Nel complesso le uscite ammontavano a lire sarde 143.845, con entrate che non raggiungevano le 110.000 coprendo appena il 76,28% delle spese iscritte in bilancio.

In conclusione, se si tiene conto solo delle entrate relative al bilancio di cassa, il Donativo copri quell'anno appena l'11,37% di esse, con un'incidenza effettivamente molto limitata.

Superato questo periodo, le vicende dell'Isola contribuirono a fissare verso la fine del Seicento il Donativo in 60.000 scudi ¹⁰, somma modesta che conferma la povertà della Sardegna, ma che evidenzia anche il ruolo relativamente importante svolto dalla tassazione diretta nei bilanci secenteschi, in periodo di relativa calma in cui l'intera somma entrava a far parte della contabilità di cassa.

Tale situazione andò evolvendosi nel successivo Settecento sabaudo, in cui il rapporto tra Donativo e le altre entrate, si modificò progressivamente a sfavore del primo ¹¹. Anche per questo motivo, probabilmente, i Savoia ritennero inutile se non addirittura controproducente, il ricorso al Parlamento, con tutte le possibili implicazioni politiche negative già sperimentate nel secondo Seicento dagli Spagnoli. Era effettivamente di gran lunga preferibile chiedere la proroga del Donativo con un tacito accordo tra Corona e Ceti che risultasse favorevole ad entrambi. Il dibattito si riaccese, peraltro molto pacatamente, alla metà del secolo XVIII quando, come risulta da varie *memorie* conservate nell'Archivio di Stato di Torino, alcuni funzionari sabaudi fecero presente la necessità di effettuare una diversa ripartizione del Donativo conseguente ad una nuova numerazione dei fuochi che erano rimasti invariati dall'ultimo Parlamento spagnolo ¹². Il risultato fu un'ulteriore diminuzione del carico fiscale *pro-capite* per l'aumento della popolazione e quindi dei fuochi fiscali. Per quanto riguarda in particolare le ville infeudate, in cui si calcolò un incremento di 23.958 fuochi rispetto all'ultimo periodo spagnolo, la tangente del Donativo calò da soldi 30,9 a soldi 21,7 per fuoco. Riduzione analoga si registrò per le città in cui nel 1698 la tassazione era di soldi 58,34/7¹³. Tale diminuzione individuale non passò senza l'opposizione di quanti, peraltro inutilmente, suggerirono di lasciare inalterata l'antica quota *pro-capite* per aumentare il totale finale ricordando i maggiori livelli raggiunti da alcuni Donativi della prima metà del Seicento ¹⁴.

¹⁰ Cfr. B. ANATRA, *L'età degli Spagnoli* cit. Uno scudo sardo d'argento era ragguagliato a 2,10 lire sarde, moneta di conto.

¹¹ Per l'andamento delle entrate statali nel corso del Settecento cfr. A. BERNARDINO, *Tributi e bilanci in Sardegna nel primo ventennio della sua annessione al Piemonte*, Torino, 1921; ID., *La finanza sabauda in Sardegna*, Torino, 1924.

¹² Cfr. L. CODA, *Il ceto dirigente sardo e la leva fiscale nel Settecento*, in Atti del Convegno "I ceti dirigenti in Italia in età moderna e contemporanea", Cividale del Friuli, 1983.

¹³ Oltre la classica opera di F. CORRIDORE, *Storia documentata della popolazione di Sardegna*, Torino, 1902, cfr. i dati conservati in ARCHIVIO DI STATO DI TORINO, *Sardegna, materia economiche*, 2,7,37.

¹⁴ Cfr. le varie relazioni in *Ibidem*, 2,7,34/37.

2. Il problema relativo alla tassazione statale diretta, non può essere disgiunto da un commento, seppure collaterale al tema principale, sul rapporto tra Donativo e rilevamenti demografici a fini fiscali. E tale problema, come si sa, si ripercuote su un altro di grande importanza, riguardante l'attendibilità di tale sistema per stabilire il numero degli abitanti della Sardegna ¹⁵.

Un rilevamento statistico conservato nell'Archivio Storico Nazionale di Madrid, effettuato nel 1648 dall'amministratore dei feudi di Oliva che comprendevano l'Anglona, il borgo di Osilo, il Monte Acuto ed il Marghine ¹⁶, ha il duplice pregio di elencare non i fuochi ma le bocche e di essere il risultato di una inchiesta interna, non fiscale, in cui a fianco degli abitanti compaiono i gioghi da lavoro e la quantità di grano a disposizione dei vassalli per il consumo e per la semina ¹⁷.

Il quadro che ne deriva, da considerarsi sufficientemente attendibile sia perché il rilevamento venne condotto personalmente da un funzionario feudale residente nella città di Sassari ed estraneo agli interessi locali, sia soprattutto perché non inficiato da paure "fiscali" da parte delle popolazioni interessate, appare per molti versi imprevisto.

Quadro riassuntivo dello Stato di Oliva (1648)

Feudo	ville	bocche	star. frumento esist.	gioghi	star. x semina
Monte Acuto	14	14.021	7.637	1.131	7.836
Osilo	1	5.075	7.154	502	5.271
Anglona	9	9.473	10.737	984	8.268
Marghine	10	7.072	6.505	673	5.227
Totale Oliva	34	35.641	32.033	3.290	26.602

Se si considera che i fuochi fiscali assegnati dai Parlamenti ai feudi d'Oliva tra la seconda metà del Cinquecento e la prima del Seicento oscillano con variazioni nel complesso trascurabili sotto l'11% del totale isolano e con una accentuata tendenza alla diminuzione nell'ultimo censimento del 1627, si dovrebbe dedurre che se questo era effettivamente il rapporto tra la popolazione del feudo

¹⁵ Cfr. sulle tematiche connesse i problemi sollevati da G. SERRI, *Due censimenti inediti dei "fuochi" sardi: 1583, 1627*, in "Archivio Sardo del Movimento Operaio Contadino Autonomistico", 11/13, 1980; cfr. inoltre per problemi analoghi in altri stati italiani, P. VILLANI, *Numera-zione dei fuochi e problemi demografici nel Mezzogiorno in età moderna*, Napoli, 1973; M. LIVI BACCI, *Una disciplina in rapido sviluppo: la demografia storica*, in *Demografia Storica*, a cura di E. Seri, Bologna, 1975.

¹⁶ Cfr. ARCHIVO HISTORICO NACIONAL, *Fondo Osuna*, leg. 635, f. 18.

¹⁷ Cfr. la tabella riportata in appendice, in cui la quantità del frumento che nel documento è indicata parte in rasieri, parte in starelli, viene unificata in starelli per una più facile lettura dei dati (uno starello, misura di capacità per granaglie, è pari a litri 49,2).

e quella complessiva della Sardegna, considerando che il rilevamento del 1648 assegna ad Oliva oltre 35.000 bocche, il totale del Regno si aggirerebbe, nel periodo immediatamente precedente la grande peste, intorno ai 350.000 abitanti.

Ma al di là di queste supposizioni rimane il fatto che alcune ville erano di proporzioni rilevanti: Ozieri contava ben 6.875 bocche, Osilo 5.075, Nulvi 3.218, mentre Chiaramonti e Bolotana si avvicinavano alle 2.000. Si tratta di cifre che tali paesi, secondo i censimenti ufficiali, raggiunsero in taluni casi solo ad Ottocento inoltrato.

Anche questo esempio conferma dunque le forti carenze dei rilevamenti fiscali, peraltro ripetutamente evidenziate: in particolare risalta l'ovvietà del tentativo degli abitanti di nascondere il maggior numero possibile di fuochi per ottenere una tassazione inferiore. Gli studiosi di demografia storica lamentano soprattutto la completa assenza, allo stato attuale della ricerca, di fonti che al di là del dettato legislativo¹⁸ mostrino come si svolgeva in Sardegna la numerazione, onde poterne meglio valutare l'attendibilità¹⁹. Di notevole importanza appare dunque la relazione notarile del rilevamento demografico della città di Sassari per il 1627, in cui è esplicitata la presenza di un commissario inviato dal Parlamento²⁰. Costui compì il suo lavoro casa per casa accompagnato dai consiglieri della città che avevano solennemente giurato in precedenza di comportarsi lealmente e di non nascondere all'incaricato alcuna persona "*a effecte de foguegiar distintament ab claridat totas las casas y familias de dita ciutat*".

Pare dunque da questo documento confermata una certa attendibilità del rilevamento (nonostante le molte polemiche a riguardo) almeno per le città reali. Certamente nei feudi la numerazione non doveva avvenire in maniera altrettanto corretta. Infatti, oltre le oggettive difficoltà di reperimento dei dati per la lontananza dai centri abitati in cui viveva buona parte della popolazione, non abbiamo allo stato attuale della ricerca elementi per stabilire se tali rilevamenti fossero almeno in parte affidati proprio a quelle strutture locali che avevano tutto l'interesse a fornire un quadro distorto della realtà. Le istruzioni generali impartite per il rilevamento del 1678, farebbero immaginare un controllo *in loco* più preciso effettuato tramite appositi fiduciari del Parlamento²¹; tuttavia, proprio con riferimento a quell'anno, gli unici documenti sinora disponibili, sono i verbali della ripartizione del Donativo Reale redatti per alcune *ville* della Gallura²². In questo caso l'operazione fu effettuata tra il giugno e l'agosto con

¹⁸ La riscossione del Donativo durante il periodo spagnolo era disciplinata dai Capitoli di Corte (cfr. I. DEXART, *Capitula sive acta curiarum Regni Sardiniae*, Calari, 1641, l. III, tit. XIII) e dalle Regie Prammatiche (cfr. F. DE VICO, *Leyes y Pragmaticas Reales del Reyno de Sardeña*, c. I, tit. XX).

¹⁹ Cfr. G. SERRI, *Due censimenti inediti dei "fuochi" sardi* cit., p. 353 sgg.

²⁰ Il documento è stato parzialmente pubblicato da F. CORRIDORE, *La popolazione di Sassari (dal secolo XV ai giorni nostri)*, in "Archivio Storico Sardo", V. 1909. L'originale è attualmente conservato presso l'ARCHIVIO DI STATO DI SASSARI, *Fondo archivio comunale*, b. II, f. 2.

²¹ Cfr. G. SERRI, *Due censimenti inediti* cit.

²² Cfr. ARCHIVIO DI STATO DI CAGLIARI, *Reale Udienza Civile*, cart. 1875, n. 21. 151.

l'assistenza (solita come si precisa) dell'ufficiale e giudice della incontrada. Alla ripartizione, che risulta comprensiva dell'attribuzione ai vassalli individuati della somma strettamente bilanciata per il Donativo e, a parte, della tassazione per le spese del trasporto del denaro a Cagliari e del salario per il collettore, parteciparono alla presenza dello scrivano di corte che fungeva da segretario, il sindaco e gli eletti della comunità; compaiono nel documento anche i nomi dei vicari parrocchiali e dei rettori delle ville ed in almeno un caso risultano cenni alla presenza dei familiari dell'Inquisizione, mentre mancano nella maniera più assoluta riferimenti a rappresentanti "esterni" del potere centrale.

In realtà, come peraltro precisano esplicitamente le leggi precedentemente citate, il compito di rappresentanza degli interessi del fisco, veniva affidato durante la ripartizione nelle *ville* infeudate, ai baroni, reggidori e delegati, che erano incaricati di presenziare a tale operazione per evitare brogli; essi venivano coadiuvati nella loro opera dai rappresentanti delle comunità interessate previamente sottoposti a giuramento. Questa normativa, specialmente nelle zone periferiche dotate di un consistente nucleo di *principali* e nobili che contemporaneamente erano chiamati a ricoprire le più importanti cariche della burocrazia feudale, non garantiva evidentemente l'imparzialità dell'operazione ²³. In conclusione, non è improbabile che proprio costoro, ma si tratta solo di una supposizione, fossero i commissari parlamentari incaricati, nelle zone più disagiate, di effettuare anche le numerazioni dei fuochi, oltre le ripartizioni, su cui si basavano i censimenti fiscali per la riscossione del Donativo.

²³ Nel caso specifico tutte le operazioni erano controllate dal nobile tempiese Don Gavino Satta, ufficiale e giudice ordinario della incontrada.

APPENDICE
Stato di Oliva (anno 1648)

Ville	Bocche	Star. frum. esist.	Gioghi	Star. frum. x sem.
Ozieri	6.875	3.566,5	375	2.625
Pattada	1.440	1.183	190	1.330
Nughedu	800	406	54	378
Berchidda	800	661,5	75	672
Oschiri	958	266	75	525
Tula	195	360,5	30	210
Nule	1.007	213,5	56	395,5
Buddusò	1.022	329	140	980
Alà	192	101,5	37	259
Osidda	250	98	44	77
Bidofe	42	24,5	3	21
Bantine	260	87,5	12	84
Butule	35	21	7	49
Ittiri	145	318,5	33	231
Osilo	5.075	7.154	502	5.271
Nulvi	3.218	3.923	237	3.555
Sedini	1.454	1.956	164	1.836
Chiaromonti	1.797	1.286	164	512
Martis	850	965	150	1.115
Perfugas	924	585	118	168
Laerru	636	976	75	256
Bulzi	416	990	66	802
Bisarcio	130	56	10	24
Spelunca	48	mancano sia frumento che buoi dal momento che gli abitanti non seminano.		
Macomer	1.272	2.806	193	1.159
Mulargia	104	135	8	50
Borore	344	310	25	550
Bortigali	1.030	114	10	469
Silanos	850	699	116	646
Lei	91	76	7	42
Bolotana	1.656	646	147	882
Noragugume	325	438	48	358
Dualchi	600	430	44	396
Birole	800	851	75	675

FEDERICO FRANCIONI

Il Parlamento sardo dal 1698 al 1793

Premessa. Il Seicento fu l'epoca in cui l'assolutismo raggiunse il culmine della sua potenza: ciò coincise con il soffocamento dei diritti tradizionali e delle autonomie municipali, regionali e nobiliari. Questo processo investì pienamente le assemblee di ordini privilegiati: gli ultimi Stati generali in Francia prima della Rivoluzione si tennero nel 1614; le ultime Cortes prima della guerra napoleonica furono adunate in Castiglia nel 1665; a Valencia e in Aragona i Parlamenti tacquero rispettivamente dal 1655 e dal 1645¹. Ai colpi di maglio del potere assoluto le aristocrazie dell'occidente europeo risposero con i bagliori di grandi rivolte che si intrecciarono con le rivendicazioni dei ceti mercantili e della borghesia professionale e con il profondo malcontento delle masse urbane e rurali. Tuttavia i ceti dominanti nobiliari non potevano di certo sbarazzarsi, "senza mettere a repentaglio la propria esistenza", dei risultati conseguiti dall'assolutismo, "espressione di necessità storiche profonde che andavano facendosi strada in tutto il continente"². Dal suo canto la monarchia, impegnata in modo sistematico a scardinare i diritti particolaristici di un'aristocrazia infida, non prefigurava una macchina statale così nuova e diversa da poter fare a meno delle tradizionali strutture feudali. Nel XVII secolo, insomma, potere regio e nobiltà furono un binomio spesso antagonista ma comunque inscindibile.

Occorre dunque sbarazzarsi del luogo comune secondo il quale l'assolutismo rappresenterebbe in ogni caso un fattore progressivo, di contro ai Parlamenti, visti come istituzioni portatrici di rivendicazioni sempre e comunque anacronistiche. Categorie così poco problematiche non possono di certo essere utilizzate per la debole monarchia di Carlo II, sottoposta all'influenza di potenti

¹ In Catalogna le preventivate *Corts* del 1640 non vennero celebrate per lo scoppio della rivolta contro la politica del conte-duca d'Olivares. Una sessione del Parlamento si tenne a Barcellona nel 1701 e fu presieduta dal re Filippo V. Cfr. J. H. ELLIOT, *Imperial Spain 1469-1716*, London, 1981, tr. it. *La Spagna imperiale 1469-1716*, Bologna, 1982, pp. 398 e 434.

² P. ANDERSON, *Lineages of the Absolutist State*, London, 1974, tr. it. *Lo Stato assoluto*, Milano, 1980, p. 52.

feudatari (come i duchi dell'Infantado, di Gandia e di Medinaceli) che traevano forza e prestigio dalla giurisdizione esercitata su territori di smisurata estensione³. Allo stesso tempo sarebbe riduttivo considerare l'azione degli Stamenti come un puro e semplice ostacolo all'affermazione ineluttabile della politica regia. L'azione delle Corti isolane, infatti, va inserita in una complessa dialettica (interna ed internazionale) di carattere economico, politico e sociale. Nell'arco della loro plurisecolare esistenza esse costituirono un filtro del tutto particolare attraverso il quale si manifestarono i problemi, le crisi e le contraddizioni che lacerarono la Sardegna.

Non si può negare, tuttavia, che la Corona sia riuscita ad imporre la sua logica anche ai ceti privilegiati locali. Nel 1668 vennero sciolte imperiosamente le sessioni parlamentari dove era stata iterata la domanda di riservare i pubblici uffici ai naturali del Regno come *conditio sine qua non* per votare il donativo. L'omicidio del marchese di Laconi Agostino di Castelvì, *primera voz* dello Stamento militare (tramato quasi sicuramente negli ambienti dei ministri regi), la successiva eliminazione del viceré Manuel Gomez de los Cobos, marchese di Camarassa (dovuta di certo alla pronta vendetta del baronaggio cagliaritano), furono, in fondo, solo i momenti più aspri e drammatici di estenuanti bracci di ferro che venivano ingaggiati ogni dieci anni fra il governo viceregio e il Parlamento⁴: il loro esito, di volta in volta, non era per niente scontato.

La gravità e la durezza di tali antagonismi non possono di certo essere attenuati con la constatazione che la feudalità lottava per impinguare i suoi privilegi e che con le sue istanze eludeva sistematicamente i problemi strutturali della società isolana. Si è detto anche che questo ceto non fu capace di porsi "a tutti gli effetti come classe dirigente"⁵. Va ricordato comunque che la feudalità, nella Sardegna di allora, era l'unico gruppo sociale capace di prendere l'iniziativa e di organizzarsi politicamente. In tutta l'Europa occidentale, del resto, la borghesia "non aveva ancora trovato se stessa", era cioè ben lontana dall'assumere consapevolezza dei propri compiti storici⁶. Con la sua complice subalternità si svi-

³ J. H. ELLIOTT, *op. cit.*, p. 423; H. KAMEN, *Spain in the Later Seventeenth Century 1665-1700*, London and New York, 1980, pp. 232 e 235.

⁴ Cfr. P. TOLA, *Codex diplomaticus Sardiniae*, t. II, Torino, 1868, p. 306 n. 2; D. SCANO, *Donna Francesca di Zatrillas marchesa di Laconi e di Sietefuentes*, su "Archivio storico sardo", vol. XXIII, 1940-41; G. SORGIA, *La Sardegna spagnola*, Sassari, 1982, pp. 146-154. Le gravissime accuse che per la morte del Castelvì furono mosse in Sardegna al viceré ed in particolare alla vice-regina Isabella di Portocarrero, impegnarono a fondo i membri del Supremo Consiglio d'Aragona, come dimostrano gli importanti documenti custoditi presso l'Archivio della Corona d'Aragona, Consejo de Aragón (d'ora in avanti ACA, CdA), Secretaria de Cerdeña, legajo 1134.

⁵ B. ANATRA, *Corona e ceti privilegiati nella Sardegna spagnola*, in B. ANATRA, R. PUDDU, G. SERRI, *Problemi di storia della Sardegna spagnola*, Cagliari, 1975, p. 117.

⁶ H. KAMEN, *The Iron Century. Social Change in Counter-Reformation Europe 1550-1650*, London, 1971, tr. it. *Il secolo di ferro 1550-1650*, Bari, 1975, pp. 252 e 254. Il Kamen aggiunge che "la mobilità sociale implicava l'accettazione da parte della borghesia degli ideali di una classe che in senso tecnico era estranea alla sua [...]. In alcuni paesi, il borghese di successo volgeva le spalle all'attività commerciale e agli utili del capitale". Per il Kamen è corretto parlare di "tradimento" della borghesia limitatamente alla Francia, alla Spagna e all'Italia.

luppò piuttosto nel XVII secolo il processo di "rifeudalizzazione", derivante dall'instaurarsi di un nesso organico fra la potenza economico-sociale della grande proprietà baronale-fondiarie e la sua influenza in campo politico-amministrativo ⁷.

La sanguinosa repressione abbattutasi sugli aristocratici sardi dopo il 1668 privò gli Stamenti dei suoi capi più prestigiosi ed ascoltati ⁸. Il contrattualismo che aveva regolato i rapporti fra il Parlamento e la Corona — fondato sulla domanda di approvazione e di sanzione regia ai *Capitols de Cort* in cambio della concessione del donativo — venne progressivamente depotenziato ⁹: si affermò la prassi secondo la quale le richieste degli ordini dovevano essere rivolte al re come suppliche. Il donativo non fu più considerato una somma da offrire al trono come dono *graciós* ma fu votato senza alcuna condizione ¹⁰.

Durante le Corti del 1676-78, presiedute da Francisco Benavides, conte di Santisteban e marchese de Las Navas, prevalse una maggioranza guidata dal marchese di Villazor, il cui casato era tradizionalmente rivale dei marchesi di Laconi ¹¹. Ma, nonostante le spaccature esistenti fra le due consorterie baronali e l'indebolimento complessivo della feudalità, contrasti e tensioni fra gli

⁷ Cfr. J. VICENS VIVES, *La struttura amministrativa statale nei secoli XVI e XVII*, in E. ROTTELLI, P. SCHIERA, *Lo Stato moderno: I. Dal Medioevo all'età moderna*, Bologna, 1971, p. 240; C. VIVANTI, *La storia politica e sociale. Dall'avvento delle signorie all'Italia spagnola*, in *Storia d'Italia*, vol. II, *Dalla caduta dell'Impero romano al secolo XVIII*, t. I, Torino, 1980, pp. 396-397.

⁸ Si vedano, a questo proposito, i già citati documenti dell'ACA, tra i quali figura un elenco di coloro che nel 1672 erano ancora in esilio. Nonostante la reazione di Madrid, la nobiltà isolana non demordeva. Con una drammatica lettera dell'8 dicembre 1671, il viceré Francisco Tuttavilla, duca di S. Germano, informava il Supremo Consiglio del tentativo, effettuato a Sassari, di uccidere il bandito Giacomo Alivesi. Questi aveva consegnato al potere costituito Jacopo Artaldo di Castelvì, marchese di Cea e capo del baronaggio sardo, ricevendone in cambio onori e titoli feudali. Il viceré scriveva inoltre che, dopo questo attentato, 100 uomini con armi da fuoco proibite si erano dati alla macchia, con la complicità e l'assistenza dei feudatari del Capo di Sopra.

⁹ A. MARONGIU, *I Parlamenti di Sardegna nella storia e nel diritto pubblico comparato*, Roma, 1932, pp. 59-70. La classica opera del Marongiu è stata riveduta e ristampata con il titolo *I Parlamenti sardi. Studio storico istituzionale e comparativo*, Milano, 1979, pp. 65-77.

¹⁰ A. MATTONE, *I Parlamenti in I Catalani in Sardegna*, a cura di J. Carbonell e F. Manconi, Milano, 1984, p. 87. Dello stesso autore v. anche *Problemi di storia del Parlamento sardo (XIV-XVII secolo)*, in "Assemblee di stati e istituzioni rappresentative nella storia del pensiero politico moderno (secoli XV-XX)", Atti del Convegno internazionale tenuto a Perugia dal 16 al 18 settembre 1982, Rimini, 1983.

¹¹ V. ANGIUS, *Appendice al Dizionario geografico storico statistico commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna*, diretto da G. CASALIS, p. 809. Si tratta di un libro di 212 pagine, senza frontespizio, colofon o indicazioni tipografiche, stampato con gli stessi caratteri del *Dizionario*, da p. 795 a p. 1007. Nello stesso *Dizionario*, vol. XVIII quater, Torino, 1856, p. 795, il padre scolopio spiega che, a causa dell'indisponibilità dell'editore Marzorati, si trovò costretto a stampare a proprie spese questa appendice che raccoglie i Capitoli delle Corti del 1676-78, 1688-89, 1698-99, nonché delle sessioni che si tennero nel 1793-96. Di questa rarissima opera si è consultata la copia che si trova presso la Biblioteca universitaria di Sassari (un'altra è custodita presso la Biblioteca dell'Archivio di Stato di Torino): cfr. F. LODDO CANEPA, *Vittorio Angius*, Cagliari, 1926, p. 45; A. MATTONE, *Un progetto di edizione degli atti dei Parlamenti sardi 2. I problemi istituzionali*, "Quaderni sardi di storia", n. 4, luglio 1983-giugno 1984, p. 212.

Stamenti e i ministri regi si verificarono anche durante il Parlamento del 1686-88 (viceré Nicola Pignatelli, duca di Monteleone e principe di Noya) e del 1698-99 che fu presieduto da Josè de Solis, conte di Montellano.

1. *Governo viceregio ed opposizione stamentaria nel 1698-99.* In quest'ultima occasione le polemiche si accesero soprattutto intorno alla nomina dei "trattatori" e dei *provisores de greuges*. I *tractadors* (secondo l'antica terminologia catalana) erano complessivamente sedici: quattro venivano nominati dal viceré, dodici — quattro per ciascuno — dai tre ordini.

In effetti nelle mani dei trattatori si concentrava un potere notevole. All'apposita giunta da essi formata spettava il delicato compito di effettuare la ripartizione del donativo. I membri di questo organismo erano chiamati anche "tassatori" (*taxadors*) in quanto avevano altresì l'incombenza di distribuire (o "tassarre") le *propinas*, ovvero una parte del donativo votato nel Parlamento precedente: tale quota era suddivisa in elargizioni per opere di assistenza, beneficenza e utilità pubbliche, nonché in indennità a favore del viceré o di coloro che durante i lavori parlamentari ricoprivano gli incarichi più importanti ¹².

Nel corso del Parlamento Montellano un rappresentante del viceré in seno ai trattatori chiese che il donativo venisse stabilito per la durata di venti anni, anziché di dieci, secondo la norma consueta. L'obiettivo cui tendeva l'inviato del viceré era di portare ad un ventennio la scadenza periodica della celebrazione delle Corti. La richiesta — già esplicitata in precedenza dallo stesso Montellano — non fu accolta per l'incompetenza dei trattatori a decidere su un problema di così ampia portata ¹³: essa fu avanzata perché l'autorità e la forza contrattuale degli Stamenti erano andati scemando.

Nonostante ciò i gruppi dirigenti locali — invocando la grave situazione economica, i cattivi raccolti ed il malcontento dei sardi — riuscirono a far accettare al governo una diminuzione del donativo che fu portato a 60.000 scudi. Fin dal 1640-43 (Parlamento presieduto da Fabrizio Doria, duca d'Avellano) era stato votato infatti un donativo di 70.000 scudi ¹⁴.

Nel 1698-99, inoltre, non mancarono diatribe e difficoltà procedurali e politiche per la formazione delle più importanti commissioni stamentarie. Fra di esse spiccava il tribunale dei giudici dei gravami (*jutges de greuges*) che sentenziavano in via straordinaria contro gli atti arbitrari e gli abusi compiuti dagli organi e dai funzionari dell'amministrazione regia. Dopo le Corti celebrate nel

¹² A. MARONGIU, *I Parlamenti sardi*, cit., pp. 143-144 e 166-167; M. A. BENEDETTO, *Nota sulla mancata convocazione del Parlamento sardo nel secolo XVIII*, in *Liber memorialis Antonio Era*, Bruxelles, 1963, pp. 119-120.

¹³ V. ANGIUS, *Appendice cit.*, p. 879; A. MARONGIU, *op. cit.*, pp. 101-102.

¹⁴ Sul donativo nel Seicento v. G. MANNO, *Storia di Sardegna*, t. III, Capolago, 1840, p. 46; F. CORRIDORE, *Storia documentata della popolazione di Sardegna (1479-1901)*, Torino, 1902, pp. 159 e ss.; B. ANATRA, *Dall'unificazione aragonese ai Savoia*, in J. DAY, B. ANATRA, L. SCARAFIA, *La Sardegna medioevale e moderna*, Torino, 1984, pp. 569-576 (si tratta del vol. X della *Storia d'Italia* diretta da G. GALASSO).

1612-14 da Carlos Borja, duca di Gandia, nove dei giudici provenivano dagli scranni del Parlamento mentre altri sei, indicati dal viceré, erano assistiti da tre avvocati fiscali. La loro attività era completata da un altro collegio che seguiva una procedura analoga: i *provisores de greuges* (fra i quali sei erano eletti dal viceré e dodici dagli Stamenti). Essi esaminavano i gravami proposti durante le vacanze parlamentari o nel corso degli intervalli fra le sessioni, oppure consideravano i ricorsi non ammessi in via preliminare alle discussioni o che richiedevano un'istruttoria così lunga da non potersi esaminare durante l'intero svolgimento delle Corti ¹⁵.

Tra le fila di coloro che nel 1698-99 appoggiarono l'operato del viceré, emerse la figura di Vincenzo Bacallar, il futuro marchese di S. Filippo (che sarà investito di questo titolo come ardente sostenitore di Filippo V di Borbone nella guerra di successione spagnola). Essendo nato nel 1669, il Bacallar aveva allora quasi trent'anni. A causa della giovane età, la sua nomina a trattatore, in rappresentanza del Montellano, fu vivacemente contestata ¹⁶. Fra gli acerrimi oppositori del governo si distinse invece Salvatore Aymerich-Cervellon, conte di Villamar, "seconda voce" dello Stamento militare, che a suo tempo era stato colpito dal provvedimento dell'esilio come partecipante alla riunione tenutasi dopo l'assassinio del marchese di Laconi nella casa di Jacopo Artaldo di Castelvì, marchese di Cea ¹⁷.

Fra i nodi che divennero oggetto di contesa ci fu la nomina del Sindaco parlamentare, il rappresentante dei tre ordini che, in virtù di un mandato di

¹⁵ A. MARONGIU, *op. cit.*, pp. 144-145; v. anche G. SORGIA, *I Parlamenti*, in *La Sardegna I. La geografia, la storia, l'arte e la letteratura*, a cura di M. Brigaglia, Cagliari, 1982, p. 164.

¹⁶ ACA, CdA, leg. 1364, *Notas a las Cortes de Aragón en 1644 y sus results hasta 1649. Relativos a Cortes de Cerdeña 1698*, doc. 17. Sulla figura del Bacallar, luogotenente generale del viceré marchese di Giamaica in Gallura (1708), ambasciatore straordinario del re di Spagna presso la repubblica di Genova (dal 1716), infine inviato della stessa Corona presso la repubblica d'Olanda (1725), cfr. G. MANNO, *op. cit.*, pp. 186 e ss.; P. TOLA, *Dizionario biografico degli uomini illustri di Sardegna ossia storia della vita pubblica e privata di tutti i sardi che si distinsero per opere, azioni, talenti, virtù e delitti*, vol. I, Torino, 1837, *ad vocem*; V. PRUNAS-TOLA, *I privilegi di Stamento militare nelle famiglie sarde (da documenti inediti del viceré S. Martino di Rivarolo)*, *Notizie di storia e cronaca isolana sul patriziato di Sardegna*, in collaborazione con E. AMAT di S. FILIPPO, Torino, 1933, p. 116; F. LODDO CANEPA, *La Sardegna dal 1478 al 1793 I. Gli anni 1478-1720*, a cura di G. TODDE, Sassari, 1974, pp. 552-553; C. SOLE, *La Sardegna sabauda nel Settecento*, Sassari, 1984, pp. 16-33 e 339-341. Al Bacallar, che fu non solo statista e diplomatico, ma anche storico e uomo di lettere, si devono i *Comentarios de la guerra de España y Historia del Rey Phelipe el Animoso*, Genova, 1711, più tardi ampliati col titolo *Comentarios de la guerra de España y Historia del Rey Phelipe V el Animoso desde el principio de su reynado hasta la paz general del año 1725*, 2 voll., Genova, 1725.

¹⁷ Nel 1664 l'Aymerich-Cervellon era stato insignito del titolo di cavaliere di Calatrava: cfr. V. PRUNAS-TOLA, *op. cit.*, p. 113; l'elenco dei partecipanti alla riunione in casa del marchese di Cea (dove sarebbe stata organizzata la congiura volta ad eliminare il viceré Camarassa) è riportato da P. TOLA, *Codex cit.*, p. 308; v. anche D. A. LLORENTE, *Cortes y sublevacion en Cerdeña bajo la dominacion española*, in "Revista de España moderna", fasc. 2, 1868, pp. 575-576; D. SCANO, *op. cit.*, p. 276. V. anche, nello stesso volume, la tavola genealogica degli Aymerich: da essa risulta che Salvatore Aymerich, secondo conte di Villamar, nacque nel 1634 e morì nel 1709.

carattere generale, aveva il compito di recarsi in Spagna per illustrare di fronte al sovrano e al Supremo Consiglio d'Aragona l'accoglimento delle domande formulate dai bracci ¹⁸. Il governo viceregio impose per questo incarico Giuseppe Zatrillas, conte di Villasalto e marchese di Villaclara, figura di aristocratico che fra i gruppi dirigenti locali di allora rappresentava indubbiamente un'eccezione: egli infatti alternava alle occupazioni politiche e militari l'attività di scrittore fine ed elegante ¹⁹.

Per l'Aymerich la nomina dello Zatrillas era da considerarsi nulla. La firma di Francesco Giuseppe Vico-Zonza, marchese di Soleminis, "prima voce" dello Stamento militare, non era valida in quanto — aggiungeva lo stesso Aymerich — "*no lleva la legitimidad acostumbrada antes consta fue violentado como parece por la certificacion que presenta*" ²⁰. Fra le numerose irregolarità denunciate dall'Aimerich figuravano i maneggi dello stesso viceré che aveva fatto votare persone "non abilitate", cioè non legittimate a partecipare al dibattito parlamentare per mancanza di procure o titoli ²¹.

L'operato autoritario del Montellano fu duramente stigmatizzato anche dal Vico-Zonza in una sua lettera al re Carlo II del 25 aprile 1698. Contro le manovre del viceré si levarono anche le proteste dell'ordine ecclesiastico che il 28 dello stesso mese domandava che si procedesse all'elezione del sindaco per la quiete del Regno ²².

Il Consiglio d'Aragona, investito del problema, esprimeva il suo parere il 17 giugno di quello stesso anno: "[...] *no tiene el Reyno facultad expresa de su M.^a ni de Capitulo de Cortes, para embiar sindico [...] sin licencia de su M.^a, o de su Alternos* [il viceré] *en cuyo caso subsiste que motivó Dexart en lo que se refiere acerca de este punto que es que la nominacion de persona para traer o presentar el proceso de las*

¹⁸ A. MARONGIU, *op. cit.*, pp. 149-150.

¹⁹ Sulla vita e le opere dello Zatrillas (nato nel 1648), che meriterebbero un approfondito studio monografico, cfr., P. TOLA, *Dizionario*, cit., vol. III, *ad vocem*; D. SCANO, *op. cit.*, p. 288 e la tavola genealogica del casato Zatrillas. Al conte di Villasalto si deve il romanzo a sfondo storico *Engaños y desengaños del profano amor*, 2 voll., Napoli, 1687-88. Per la novità del genere, esso fu accolto nella penisola iberica con grande favore come dimostra la ristampa, apparsa a Barcellona nel 1756. Il Tola scrive che nel 1707 l'aristocratico sardo, erroneamente ritenuto partigiano dell'arciduca Carlo, fu esiliato da Filippo V a Tolone, dove morì poco dopo. Egli invece, come ha precisato lo Scano, risultava vivente nel 1720, essendo stato inserito in un elenco di nobili compilato in quello stesso anno.

²⁰ ACA, CdA, leg. cit., doc. 17, fol. 5. Sulla famiglia Vico-Zonza v. V. PRUNAS-TOLA, *op. cit.*, pp. 460-461.

²¹ La loro verifica era affidata all'apposita commissione degli *habilitadores*, istituita nel 1559. Essa era formata da sette componenti: quattro erano nominati dal viceré e tre dagli Stamenti; cfr., A. MARONGIU, *op. cit.*, p. 141; M. A. BENEDETTO, *op. cit.*, p. 119.

²² ACA, CdA, leg. 1362, *Papeles relativos a Cortes de Cerdeña 1668 e 1698*, doc. 26, foll. 1-6. Allo Zatrillas, sostenitore zelante degli interessi del regio governo, venne affiancato, per l'ambasceria a Madrid, Stefano Masones-Nin: v. P. TOLA, *Codex*, cit., p. 375. A questo proposito è opportuno osservare che V. ANGIUS nell'*op. cit.*, p. 880, scrivendo che il Sindaco del Regno fu Stefano Masones, conte di Villasalto, dimostra di confondere i due personaggi.

cortes, toca a que preside in ellas [...]"²³. Questa autorevole presa di posizione venne poi definitivamente sanzionata da una Carta reale del 2 agosto: essa sosteneva a chiare lettere che spettava al viceré, per regalia del sovrano, designare coloro che avrebbero dovuto presentare alla corona le risoluzioni finali del Parlamento²⁴. Tuttavia il Consiglio d'Aragona — cui interessava soprattutto che le Corti votassero il donativo senza inconvenienti e strascichi — manifestava sorpresa e disappunto perché non era stato messo al corrente delle posizioni del viceré sulla questione.

Non si trattava di un problema secondario: un sindaco devoto o gradito al governo, una volta giunto a Madrid, avrebbe dato senz'altro una valutazione positiva o addirittura apologetica della condotta del Montellano ed avrebbe inoltre illustrato con termini molto cauti le richieste emerse da un dibattito che era stato sicuramente molto teso.

L'Aymerich, ad ogni buon conto, venne imprigionato per ordine del viceré il quale, poi, lo fece imbarcare a viva forza su una nave inglese che salpò dal porto di Cagliari diretta a Cadice. Circa un anno dopo questi avvenimenti il barone sardo si trovava confinato presso Madrid. Il 16 marzo 1699 egli scrisse un memoriale a sua difesa: invocò innanzitutto il principio per cui qualsiasi vassallo che si fosse sentito ingiustamente colpito da decisioni dei ministri regi, soprattutto in tempo di Corti, poteva rivolgersi al re, presentando lagnanze per ottenere giustizia. Dopo aver fornito la propria ricostruzione dei fatti, lamentò la sua condizione di vecchio esiliato e ricordò altresì le benemeritenze accumulate come militare in Catalogna²⁵.

La prigionia e l'esilio dell'Aymerich rappresentano solo un episodio fra i tanti nella lunga storia dei Parlamenti sardi. Il loro svolgimento era accompagnato da intimidazioni d'ogni sorta, minacce, ambascerie segrete, controlli di tipo spionistico, arresti e bandi dal Regno. Non mancarono gli omicidi e le condanne a morte, emesse dal potere regio, che, prima ancora del 1668, funestarono le sessioni del 1481-85²⁶.

²³ ACA, CdA, leg. 1364 cit., doc. 11, foll. 1-27. Il riferimento è alla raccolta di J. DEXART, *Capitula sive acta curiarum Regni Sardiniae sub invictissimo Coronae Aragonum imperio concorditrium Brachiorum aut solius militaris voto exarata*, Cagliari, 1641, lib. I, tit. I, cap. X, n. 6, p. 59. La decisione risaliva al Parlamento celebrato da Antonio Coloma, conte d'Elda (1603).

²⁴ M. A. BENEDETTO, *op. cit.*, pp. 122 e 134.

²⁵ Il memoriale del conte di Villamar è in ACA, CdA, leg. 1364 cit., doc. 17, sp. fol. 14. In esso l'Aymerich si riferisce esplicitamente a quanto è riportato da J. DEXART nell'*op. cit.*, lib. I, tit. II, cap. XV, p. 100. Da un decreto regio che figura tra gli atti del Parlamento Santisteban, si apprende che l'Aymerich, mentre si trovava in esilio nel principato di Catalogna, prestò servizio come *capitan de cavallos*: v. P. TOLA, *op. cit.*, p. 317.

²⁶ A. MARONGIU, *Il Parlamento in Italia nel medioevo e nell'età moderna: contributo alla storia delle istituzioni parlamentari dell'Europa occidentale*, Milano, 1962, pp. 449-452; Id., *Parlamento e lotta politica nel 1624-25*, "Annali dell'Università di Macerata", 1956, ora in *Saggi di storia giuridica e politica sarda*, Padova, 1975, p. 203; F. LODDO CANEPA, *op. cit.*, pp. 44-45. Gli atti delle Corti presiedute dal viceré Ximene Perez Escrivá de Romaní sono stati editi da A. ERA, *Il parlamento sardo del 1481-1485*, Milano, 1955.

La vicende del Parlamento del 1698-99 — che fu l'ultimo ad essere convocato e celebrato con il rituale ordinario — consentono d'intravedere la linea che veniva tradizionalmente seguita dai viceré spagnoli in tali scadenze: essi cercavano sempre di individuare nei tre bracci gli interlocutori più malleabili, più disposti o interessati al patteggiamento, al compromesso, o addirittura ad un'organica alleanza col governo, per ridurre a più miti consigli i membri riottosi. Una costante delle riunioni parlamentari fu dunque l'antagonismo fra un "partito" subalterno al viceré ed un altro più legato alle esigenze locali. Queste fazioni — dominate entrambe dai membri più autorevoli dell'aristocrazia — "attraversavano" l'intero schieramento parlamentare, trovavano cioè sostenitori e raccoglievano consensi fra gli esponenti di tutti e tre gli ordini.

In generale l'alta feudalità, forte del suo seguito e delle sue clientele, cercò sempre di utilizzare l'antica istituzione per difendere e consolidare una propria autonomia di tipo corporativo sia all'interno, nei confronti degli altri ceti, che all'esterno, verso la Corona, valendosi a questo fine della tradizione giuridica contrattualista e pattista. Tale, del resto, era anche l'obiettivo perseguito da tutti gli ordini in concorrenza fra loro ²⁷.

Non si può negare però che gli Stamenti abbiano costituito, di fatto, l'unico canale attraverso il quale era possibile sollevare problemi di carattere sia economico che politico. Non mancarono infatti le proposte volte a favorire lo sviluppo dell'agricoltura ed anche delle manifatture: sarà sufficiente pensare, per esempio, a quei Capitoli del Parlamento del 1603 volti a incoraggiare non solo le colture del gelso e dell'olivo ma anche l'introduzione dei telai e l'arrivo di maestranze capaci di lavorare i panni fini ²⁸. Nel 1640-43 il quadro delle richieste avanzate dai bracci fu assai ampio: essi affrontarono problemi di carattere economico, politico, amministrativo, doganale e culturale ²⁹.

Sebbene il mondo delle campagne fosse rappresentato dai baroni titolari di feudi, i vassalli riuscirono ugualmente a far giungere al Parlamento le loro proteste. Già nel 1643 l'inviato della contrada del Mandrolisai aveva chiesto di essere ammesso fra i membri del braccio reale "fosse pure all'ultimo posto" ³⁰. Nel

²⁷ Cfr. B. ANATRA, *Corona e ceti privilegiati*, cit., pp. 84 e 132. Il problema è stato esaminato con un'ottica completamente diversa da A. ERA in *L'autonomia del "Regnum Sardiniae" nell'epoca aragonese-spagnola*, "Archivio storico sardo", n. XXV, 1957, pp. 214-216. Il Regno, secondo l'Era, aveva sue peculiari istituzioni, leggi e consuetudini e poté usufruire di una relativa autonomia. Per lo storico algherese, dunque, sarebbe errato (almeno sul piano giuridico-formale) considerarlo alla stregua di uno Stato vassallo dell'impero spagnolo. Il Loddo Canepa, dal canto suo (v. *op. cit.*, pp. 472-473), scrive che giovò al Parlamento (e quindi all'autonomia del Regno) anche la salvaguardia dei privilegi nobiliari, tra i quali figurava soprattutto l'inesigibilità di ogni sentenza capitale a carico dei membri del braccio militare senza il beneplacito regio. In ogni caso, per il Marongiu (v. *I Parlamenti sardi*, cit., p. 31), il peso contrattuale della Sardegna era assai limitato. Qualora le Corti si fossero rifiutate di dare corso al donativo, ciò non avrebbe indotto la Corona a rettificare i propri orientamenti. Infatti la somma, certo gravosa per le popolazioni isolate, non era poi così rilevante e decisiva per le sorti della finanza spagnola.

²⁸ F. LODDO CANEPA, *op. cit.*, pp. 372-373.

²⁹ A. MARONGIU, *Il Parlamento in Italia*, cit., p. 454.

³⁰ *Ibidem*, p. 455.

1676 furono inoltrate dalle comunità del Campidano d'Oristano e dalle ville di Quarto e Siliqua petizioni riguardanti l'aumento dello *sbarbagio* o *deghino* (tributo feudale pagato dagli allevatori che possedevano almeno dieci capi di bestiame), il diritto di gallina (era versato dagli ammogliati e, secondo la tradizione, sostituiva lo *jus primae noctis*) e i comandamenti dominicali (in base ai quali i contadini erano tenuti a mettersi al servizio del barone per un certo numero di giorni dell'anno oppure a versare una contribuzione in denaro qualora il signore non avesse avuto bisogno della loro opera) ³¹.

Nel Parlamento del 1686-88 un notevole numero di ville presentò lagnanze e richieste su temi e questioni di più minuta consistenza ³². Nel 1698-99, Solarrussa (centro del Campidano maggiore) presentava una supplica contro l'aggravamento del *llaor de corte*: era questo un tributo che consisteva nel pagamento di una quota-parte del grano seminato, stabilita indipendentemente dall'esito del raccolto; essa risultava perciò assai gravosa negli anni di carestia ³³. In seguito il malcontento dei villaggi campidanesi andrà crescendo e sfocerà nelle rivolte di Solanas e Donigala (agosto 1789) ³⁴.

La tendenza dei vassalli a ricorrere alla Corona attraverso i canali parlamentari, senza passare attraverso la mediazione dello Stamento militare, è un fenomeno che si manifesta nelle Corti della seconda metà del Seicento ³⁵. Esso è il risultato della maggior incidenza che nella società isolana cominciano ad avere nuovi ceti sociali; si tratta di quei gruppi di cavalierato e di borghesia possidente e professionale che nel triennio rivoluzionario 1793-96 riusciranno a mobilitare le masse rurali contro la potenza dei feudatari.

Di fronte alla novità costituita dall'iniziativa dei villaggi, l'elemento regressivo, questa volta, è rappresentato indubbiamente dai conflitti interbaronali che prendono corpo anche in Sardegna dopo lo scoppio della guerra di successione spagnola ³⁶.

2. *La mancata convocazione delle Corti nel Settecento.* Entrando in possesso della Sardegna, Vittorio Amedeo II aveva giurato di mantenere in vita le istitu-

³¹ V. ANGIUS, *op. cit.*, pp. 830-832; P. TOLA, *op. cit.*, pp. 337-339; F. LODDO CANEPA, *op. cit.*, pp. 515-517.

³² V. ANGIUS, *op. cit.*, pp. 865-871; P. TOLA, *op. cit.*, pp. 367-371; F. LODDO CANEPA, *op. cit.*, pp. 527-530.

³³ V. ANGIUS, *op. cit.*, p. 895; P. TOLA, *op. cit.*, pp. 393-394. Sui tributi feudali, cfr. gli ampi quadri delineati da G. SOTGIU, *Storia della Sardegna sabauda*, Bari, 1984, pp. 46 e ss. e da C. SOLE, *op. cit.*, pp. 274-276.

³⁴ S. POLA, *I moti delle campagne di Sardegna dal 1793 al 1802*, vol. I, Sassari, 1923, pp. 58-59.

³⁵ Tale processo è stato colto da B. ANATRA, *op. cit.*, p. 129.

³⁶ Abbracciarono la causa dell'arciduca Carlo, fra gli altri, Antonio Genoves, marchese della Guardia, Michele Cervellón, marchese di Conquistas, Giuseppe de Silva, conte di Montesanto. Primeggiava fra loro Artaldo de Alagón, marchese di Villasor: egli si era ritenuto offeso dalla Corona perché nel 1704 Filippo V aveva conferito la *grandeza* al suo odiato rivale Francesco di Castelvì, marchese di Laconi. Oltre a quest'ultimo si distinsero per il lealismo verso il

zioni, gli ordinamenti e le leggi locali. Ma il governo sabaudo adottò ben presto una strategia tendente a vanificare un impegno che avrebbe dovuto assicurare la continuità con la dominazione precedente. I sovrani piemontesi non fecero altro che proseguire e sviluppare la politica assolutistica già avviata da Emanuele Filiberto. L'atteggiamento tenuto dal famoso "Testa di ferro" nei confronti dei "tre stati" piemontesi è da considerarsi esemplare. Il duca indisse la riunione del Parlamento nel 1559: l'istituto, prostrato dall'occupazione franco-spagnola, approvò un'enorme tassa sul sale e da quel momento in poi non venne più convocato ³⁷.

In Sardegna dunque i re sabaudi praticarono la politica istituzionale che era stata tipica dei loro predecessori negli Stati di terraferma. Ma non bisogna dimenticare, allo stesso tempo, che nell'isola i Savoia poterono contare su una prassi già imposta da Filippo V. Questi, infatti, per ottenere nel 1706 la proroga del donativo in anticipo sulla convocazione ordinaria (che sarebbe scaduta nell'anno successivo), fece ricorso al procedimento mediante il quale la somma fu votata per due o tre anni in via straordinaria, cioè senza le riunioni collegiali dei tre bracci. Analogo fu il comportamento di Carlo III durante la breve parentesi austriaca ³⁸.

Con dispacci del 23 aprile 1721, Vittorio Amedeo II chiese agli Stamenti la proroga per un altro triennio del donativo di 60.000 scudi annui ³⁹. Nel 1727 lo stesso sovrano aveva in animo di riunire le Corti al fine di ottenere un aumento del regio servizio: ma, a causa dell'esito fallimentare del raccolto, non se ne fece niente. Tre anni dopo Carlo Emanuele III ed il viceré Ercole Tommaso Roero, marchese di Cortanze, sembrarono seriamente propensi ad indire l'assemblea. Ma i raccolti del 1730-31, sebbene abbondanti, non erano stati tali da far sperare nella possibilità di un aumento del donativo; e il governo viceregio — impegna-

Borbone i conti di Montalvo, di S. Lorenzo, di S. Giorgio e del Castillo. Cfr. G. MANNO, *op. cit.*, pp. 170-189; F. LODDO CANEPA, *op. cit.*, pp. 554 e ss.

³⁷ A. MARONGIU, *op. cit.*, p. 301; H. KOENIGSBERGER, *Parlamenti e istituzioni rappresentative negli antichi Stati italiani*, in *Storia d'Italia, Annali I. Dal feudalesimo al capitalismo*, Torino, 1978, p. 609. Di quello stesso periodo è l'inizio della decadenza degli antichi stati in Savoia.

³⁸ V. ANGIUS, *Appendice cit.*, pp. 911-912; M. A. BENEDETTO, *op. cit.*, p. 116.

³⁹ G. OLLA REPETTO, *Il primo donativo concesso dagli Stamenti sardi ai Savoia*, in *Liber memorialis cit.*, pp. 103-104. Fra il 1717 ed il 1720, quando la Sardegna era tornata sotto Filippo V in seguito all'impresa del cardinale Alberoni, il rapace fiscalismo spagnolo di allora aveva portato la cifra del donativo da 60.000 a 180.000 scudi annui: cfr. R. PALMAROCCHI, *Sardegna sabauda I. Il regno di Vittorio Amedeo II*, Cagliari, 1936, p. 29; F. LODDO CANEPA, *op. cit.*, p. 563. La prassi instaurata per ottenere il donativo da Filippo V e da Carlo III, poi seguita anche dai re sabaudi, si articolava attraverso le fasi seguenti: 1) il sovrano indirizzava alle "prime voci" degli Stamenti delle lettere convocatorie in cui chiedeva una ulteriore proroga del donativo per un triennio; 2) gli aventi diritto a partecipare ai lavori del Parlamento approvavano la richiesta mediante comunicazione scritta alle "prime voci" (del solo braccio militare si riunivano talvolta i membri residenti a Cagliari); 3) si teneva dinanzi al viceré una seduta solenne in cui si precisavano le modalità dell'offerta; 4) le "prime voci", infine, notificavano in forma ufficiale al viceré la deliberazione definitiva.

to a spremere maggiormente le finanze dell'isola — fu quindi costretto a differire il proposito ⁴⁰.

Nel 1745 fu votato un donativo straordinario di 40.000 scudi annui per un biennio: si trattava di sopperire alla scarsezza del raccolto che aveva reso indispensabile una forte importazione di granaglie dalla Sicilia. Nel 1747 la stessa cifra fu stanziata per altri due anni al fine di soccorrere la monarchia, impegnata nella guerra di successione austriaca. Tali contributi eccezionali si aggiungevano al donativo ordinario che, durante l'arco della dominazione sabauda, si attestò intorno alla quota di 60.000 scudi annui ⁴¹.

Nel 1750 Carlo Emanuele III — che non era certo mosso dal rispetto per le prerogative costituzionali del Regno ma, ancora una volta, dall'intento di ottenere un aumento del tributo — pensò di nuovo di "congregare" gli Stamenti. Ma, con una lettera del 31 maggio 1751, il reggente la Reale cancelleria, Enrici, sconsigliò vivamente il governo regio dal prendere una decisione in tal senso: i baroni, secondo il ministro, ne avrebbero senz'altro approfittato, cercando di estendere la loro giurisdizione a danno dell'autorità centrale; le ville non ne avrebbero ricavato alcun vantaggio (qui però torna opportuno ricordare che mai i governi di Torino e di Cagliari osarono mettere radicalmente in discussione il potere dei feudatari); per il reggente, infine, occorreva aspettare che la devozione dei sardi alla Corona diventasse più solida ⁴². Il sovrano, accogliendo questo parere, si guardò bene dal chiamare a raccolta i membri degli Stamenti.

Si giunse così all'epoca del ministero diretto dal conte Giovanni Battista Lorenzo Bogino (1759-1773), quando insistere su questo argomento equivaleva ad attirarsi l'accusa di *crimen lesae majestatis* ⁴³.

È importante sottolineare che la linea già attuata in Piemonte, in Savoia ed in Sardegna fu poi applicata anche nella Val d'Aosta. Qui esisteva un Consiglio generale dei tre stati che era composto dai baroni, dagli ecclesiastici e dai sindaci o procuratori dei Comuni. Essi si congregavano ordinariamente ogni sei anni e concedevano per quell'arco di tempo il donativo nella forma che ritenevano opportuna e conveniente. Tra una scadenza e l'altra l'assemblea era rappresentata da un Consiglio dei commessi, elettivo, composto da ventiquattro membri, fra i quali venivano scelti tutti i pubblici ufficiali, eccetto il balivo o governatore,

⁴⁰ M. A. BENEDETTO, *op. cit.*, pp. 117 e 130.

⁴¹ A. BERNARDINO, *La finanza sabauda in Sardegna (1741-1847)*, vol. II, Torino, 1924, p. 12; F. LODDO CANEPA, *La Sardegna dal 1478 al 1793 II. Gli anni 1720-1793*, a cura di G. Olla Repetto, Sassari, 1975, pp. 92-97.

⁴² M. A. BENEDETTO, *op. cit.*, pp. 124, 158 e 160.

⁴³ G. MUSIO, *Lettera del senatore Musio in risposta all'invito dei promotori del giornale "La rivista"*, Cagliari, 1874, p. 12. Il Musio scrive che, durante il ministero boginiano, non mancarono aristocratici e notabili che "coraggiosamente invocarono i diritti nascenti dalla costituzione politica del paese guarentita dai trattati, domandarono la convocazione degli Stamenti e delle Corti e la loro piena partecipazione alle cariche del Regno. Il Vice-Re ne riferiva con zelo troppo esagerato per non dire con tinte troppo calde di bile e proponeva severi provvedimenti contro coloro che a lui parevano rei di Maestà".

nominato dal re. I tre stati si erano radunati nel 1766; pertanto nel 1772 terminava il ciclo di sei anni per i quali essi avevano stanziato il sussidio. Tuttavia Carlo Emanuele III non li convocò e fece riscuotere la somma decretata nel 1766, che venne così trasformata in un normale tributo. Con Editto del 13 agosto 1773 Vittorio Amedeo III limitò a sei i Commessi, ne avocò a sé la nomina e rese meramente consultivo il loro voto. In pari tempo fu istituita un'Intendenza che ne esercitò le funzioni effettive ⁴⁴.

3. *La ripresa dell'antagonismo fra Corona e ceti privilegiati.* I casi del Piemonte, della Savoia, della Sardegna e della Val d'Aosta, dimostrano inequivocabilmente che i sovrani sabaudi intendevano sbarazzarsi di tutti gli ostacoli che potessero intralciare il loro rigido assolutismo. Questo, d'altra parte, fu ben poco riformatore e "progressivo" perché non si aprì mai alla benefica influenza dei "lumi" ⁴⁵.

Tale politica non rimase a lungo immune dalle critiche e dal malcontento dei ceti dominanti locali. In verità, nel primo cinquantennio del Settecento, essi erano strutturalmente deboli e divisi e rimasero acquiescenti di fronte alla volontà accentratrice della Corona.

Pochi anni prima del 1788, però, viene elaborato un "Lamento del Regno, specialmente dello Stamento ecclesiastico" che è la spia di un indubbio, diffuso malessere. In questo sintomatico documento emergono posizioni di segno diverso ed anche contraddittorio.

L'ordine ecclesiastico criticava il governo regio perché non aveva ripristinato in Sardegna la figura dell'Inquisitore, affidandone allo stesso tempo i compiti ai vescovi piemontesi. L'abolizione delle immunità ecclesiastiche, l'introduzione delle prediche in italiano, la "riforma" delle Università di Cagliari e di Sassari — attuata nel 1764-65 — costituivano l'oggetto delle altre lagnanze. All'opera di piemontesizzazione condotta in campo economico e burocratico-amministrativo dal Bogino — la quale ebbe carattere forzoso ed estrinseco, se non apertamente coloniale — le gerarchie ecclesiastiche davano comunque una risposta di stampo regressivo, volgendo lo sguardo al passato, cioè alle leggi e alle consuetudini dell'età spagnola, ormai cadute in disuso.

La breve, scarna dichiarazione dello Stamento militare — che si univa al coro dei rimpianti per gli antichi privilegi — costituiva un'esplicita dichiarazione d'impotenza.

Più interessante è la protesta dello Stamento reale. Dopo un duro attacco

⁴⁴ D. CARUTTI, *Storia della Corte di Savoia durante la rivoluzione e l'impero francese*, vol. I, Torino, 1892, pp. 48-50.

⁴⁵ Sull'estraneità all'illuminismo della politica boginiana, v. G. QUAZZA, voce *Bogino*, Giovanni Battista Lorenzo, in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. XI, Roma, 1969. Su questo tema le analisi più recenti — di tono in generale assai critico — si devono a G. SOTGIU, *op. cit.*, pp. 91 e ss.; C. SOLE, *op. cit.*, pp. 101 e ss.; v. anche L. SCARAFFIA, *La Sardegna sabauda*, in J. DAY, B. ANATRA, L. SCARAFFIA, *op. cit.*, pp. 689 e ss.

all'amministrazione regia, che viene accusata di corruzione, la nota così prosegue: "Si lamentano i poveri che il grano da loro esatto per le decime, e dritti baronali sorta dal Regno, che il bestiame si estragga, onde la carne resti più cara che nella Riviera di Genova; che i negozianti anticipando denaro ai pastori facciano monopolio della lana; si lamentano tutti per la tassa della carne, e per l'alterato prezzo del bestiame, del che fu la ragione l'estrazione concessa ai Francesi, e l'imbarcazione clandestina" ⁴⁶.

È evidente lo sforzo dello Stamento reale di farsi portavoce degli interessi delle popolazioni urbane e rurali in chiave antifeudale ed antigovernativa. Occorre ricordare che nella Sardegna moderna il mondo delle campagne era sottoposto alla giurisdizione feudale e, allo stesso tempo, subiva il primato e l'egemonia economica delle città regie: i contadini infatti erano spesso costretti all'autoconsumo dal meccanismo dell'*insierro*, in base al quale i villaggi erano tenuti a provvedere i plessi cittadini di grano. Esso era pagato con molto ritardo ed al prezzo politico d'*afforo*, fissato d'autorità dal viceré sulla base del prezzo medio corrente fra agosto e settembre ⁴⁷.

Dal suo canto la borghesia mercantile sarda non era di certo avvantaggiata dal rigido sistema protezionistico fondato sulle *sacche* (gli elevati diritti sulle esportazioni che costituivano uno dei cespiti più importanti dell'erario statale). Tale vincolismo, inoltre, veniva puntualmente aggirato: gli stessi funzionari statali ricorrevano ad illecite speculazioni; c'era poi il contrabbando, esercitato soprattutto da grossi trafficanti che godevano di connivenze e protezioni anche ai vertici del governo viceregio.

Il dibattito sull'opportunità di diminuire le *sacche* (sviluppatosi negli anni sessanta del XVIII secolo) si era concluso, a differenza di quanto era accaduto in Toscana, con il prevalere delle ragioni finanziarie e fiscali dello Stato ⁴⁸.

Il trasferimento all'apparato burocratico-amministrativo di quote di guadagno che avrebbero potuto incrementare il reddito dei ceti mercantili locali, era destinato ad impedire lo sviluppo di un processo di accumulazione e, con esso, la crescita di una borghesia capitalistica industriale.

Ma le ragioni che spingevano i rappresentanti delle città a lagnarsi non finivano qui: il commercio infatti era in mano ai forestieri (francesi, genovesi,

⁴⁶ Il "Lamento" è stato pubblicato da G. TODDE, *Proteste degli Stamenti sardi contro l'attività del governo piemontese nella seconda metà del XVIII secolo*, in *Liber memorialis*, cit., pp. 175-177.

⁴⁷ C. SOLE, *op. cit.*, pp. 281-288.

⁴⁸ M. LEPORI, *Aspetti della produzione cerealicola in Sardegna (1770-1849) 2. Le fonti settecentesche: Annona e Censorato*, in "Archivio sardo del movimento operaio contadino e autonomistico", n. 11-13, 1980, pp. 167-172. Tale studio fa parte di una più ampia ricerca di cui sono autori anche G. TORE e G. SERRI. È opportuno qui ricordare che nel 1787-88, in seguito alle sollecitazioni di Giuseppe Cossu, Censore generale della giunta dei Monti granatici, fu consentita nella piazza di Cagliari una totale liberalizzazione del commercio granario. Nonostante i risultati favorevoli, nel 1789, per la cocciuta ostinazione del governo, si tornò al vecchio sistema protezionistico: cfr. G. DONEDDU, *Il Censorato generale*, in "Economia e storia", n. 1, 1980, p. 89.

napoletani e siciliani); il sistema che regolamentava l'esportazione spingeva non solo al contrabbando ma anche all'occultamento dei prodotti, determinando così penurie artificiali e lievitazione dei prezzi; infine la concessione di licenze di esportazione — rilasciate con metodi "che oggi chiameremmo di sottogoverno" — trascurava spesso le necessità del fabbisogno interno ⁴⁹. In definitiva le critiche dello Stamento reale alla politica economica e doganale del governo avevano un sicuro riscontro nella realtà.

La situazione della Sardegna andava dunque evolvendosi. La linea boginiana si era risolta in una razionalizzazione dell'esistente, senza incidere in profondità sulle strutture socio-economiche delle campagne isolate. Ancor prima delle rivolte del 1789, la villa di Ittiri aveva chiesto di emanciparsi dal giogo baronale mediante riscatto ⁵⁰. Che tale prospettiva si sia manifestata fin dal 1765, contribuisce a fare piazza pulita del luogo comune sull'immobilismo delle campagne sarde fino al 1793-96.

L'occupazione delle cariche pubbliche da parte di elementi provenienti dalla terraferma suscitava le rimostanze di un vasto schieramento interno ai gruppi dominanti locali. Nelle città e nelle campagne andava formandosi un ceto borghese che avrebbe tentato di stabilire un rapporto organico con le aspirazioni antifeudali delle masse contadine.

Tutti questi fattori preparavano l'ultima stagione di autonoma attività del Parlamento. Il ricordo dell'antico istituto, infatti, non era svanito nella memoria collettiva, ma era andato sedimentandosi: esso conservava la forza della tradizione ed un notevole peso rappresentativo. Le tumultuose vicende del 1793-96 avrebbero dimostrato che degli Stamenti non era rimasto solo il mito.

⁴⁹ Cfr. G. SORGIU, *op. cit.*, pp. 69-83.

⁵⁰ Devo la preziosa informazione all'amico Giuseppe Doneddu che l'ha tratta da documenti dell'Archivio di Stato di Torino.

VITTORIO SCIUTI RUSSI

**Notizie sullo stato degli studi
sugli Atti dei Parlamenti siciliani**

Condivido il compiacimento espresso dall'amico D'Agostino per i convergenti progetti di ricerca sulle assemblee parlamentari dei regni di Sardegna, Sicilia e Napoli. Mi auguro che queste iniziative siano perseguite con grande tenacia intellettuale, sì da poter finalmente colmare il grave e non più tollerabile ritardo della storiografia politico-istituzionale italiana sul tema.

Non saprei offrire in questo momento per la Sicilia moderna una puntuale periodizzazione come quella proposta ieri da Aurelio Musi per il napoletano. Tuttavia, un preciso confine tra due diverse concezioni politiche della sovranità e del rapporto Sicilia-Spagna può essere individuato negli anni di Ferdinando il Cattolico, allorquando scompaiono dalle *conclusiones privilegii* quelle espressioni che attribuivano ai capitoli placitati dal sovrano *vim et efficaciam contractus, legisque pactae seu conventionatae*. In tal modo dalla fine del Quattrocento si venne a consolidare, di fronte al carattere di contribuzioni volontarie dei donativi approvati dal Parlamento (eccettuati i quattro casi feudali), l'assoluta discrezionalità della *regia voluntas* nell'accogliere o meno le grazie richieste. L'abolizione della formula non mutò nella coscienza dei sudditi lo specifico rapporto costituzionale tra il Regno e il sovrano, insistentemente riaffermato anche dai settori filoassolutisti della giuspubblicistica isolana seicentesca. Mario Cutelli ricordava a Filippo IV che la Sicilia non era un regno "*de conquista*", come quello di Napoli, bensì "*pactionado y entregado voluntariamente*" a Pietro d'Aragona. Il sovrano era certamente l'unico titolare del potere legislativo, ma i patti stipulati con il Regno ed espressi nei *capitula* placitati lo vincolavano "*irrefragabiliter*" poiché "*pactum transivit in contractum*". Tuttavia quando, ad esempio, nel 1591 il baronaggio siciliano (che non ha ottenuto l'abolizione della temuta procedura *ex abrupto*, mediante la quale era consentito procedere a tortura sulla base di meri indizi anche nei confronti dei nobili), tenterà di porre condizioni all'approvazione del donativo, la risposta del viceré conte di Alva delisted sarà dura e decisa. Egli tenterà prima di persuadere il capo del braccio militare della sconvenienza ed inammissibilità di un servizio subordinato a "*condición suspensiva*", quasi si volesse "*contractar con Su Magestad y obligarle a que hiziesse lo que ellos*

querian"; poi, fallito questo tentativo, poiché i donativi sono stati approvati "*libremente y sin condición*" dagli altri due bracci, il viceré costringe il Sacro Regio Consiglio a dichiarare sufficienti questi consensi, ed autorizza la riscossione.

Per quanto attiene ai criteri di selezione e di organizzazione dei materiali documentari da pubblicare, condivido il modello dello "spettro largo" (D'Agostino), che ho peraltro già utilizzato nel curare l'edizione del Parlamento siciliano del 1612. Purtroppo, per i 146 Parlamenti celebrati nel Regno di Sicilia tra il 1446 ed il 1815, la documentazione pervenutaci non sempre presenta eguale ricchezza di dati. In alcuni casi le ragioni sono riconducibili ai noti problemi riguardanti la conservazione delle fonti, dispersioni, eventi bellici, ecc., sicché, ad esempio, per il primo Cinquecento ci riterremo fortunati di riuscire a ricostruire in una lettura critica accettabile il testo dell'atto parlamentario e dei capitoli di grazia. In altri casi, e mi riferisco a numerosi Parlamenti del secondo Seicento, la povertà della documentazione dipende dall'angustia del dibattito parlamentare, dal carattere di *routine* assunto dalle sessioni (approvazione dei consueti donativi, grazie riguardanti titoli onorifici, mercedi, processi di santificazione), in definitiva dall'assenza di tensioni e di progettazione politica. Al contrario ci è pervenuta una ricca documentazione per quei Parlamenti il cui dibattito ha rappresentato un momento centrale della storia istituzionale, politica ed economica del Regno.

È il caso del Parlamento del 1612: il progetto del viceré Osuna di risanare le finanze siciliane stimolò, infatti, la dialettica degli *status* ed aprì un lungo ed estremamente interessante confronto tra Sicilia e Spagna. Nel discorso della corona il duca d'Osuna richiese ai tre bracci la generosa approvazione di donativi sufficienti ad "*ajustar el introyto del Patrimonio con el exito*". In presenza, infatti, delle più urgenti spese forzose, soprattutto militari, si differiva, "*en tanto daño del común*", il pagamento degli interessi ai titolari di rendite di Stato: l'aumento del carico fiscale avrebbe restituito credibilità alla monarchia in materia di debito pubblico, e — secondo il viceré — si sarebbe convertito in beneficio del Regno. Il Parlamento approvò, insieme con i donativi ordinari, un donativo straordinario di 2.700.000 scudi pagabile in nove anni, con il quale si raddoppiò il carico fiscale isolano, ma pretese ed ottenne che l'esazione e l'amministrazione del donativo straordinario fosse affidata alla Deputazione del Regno (già esautorata dalla riforma di Filippo II del 1570), che riacquistò influenza politica mediante il controllo del debito pubblico. Inoltre, il clima politico ed ideologico in cui si era svolto il Parlamento fu espresso in modo significativo dalle grazie impetrate a Filippo III: la domanda baronale di maggiori onori e soprattutto di maggiori responsabilità nel governo della Sicilia divenne in quell'occasione articolata e pressante. In particolare si voleva: a) il conferimento della carica di strategoto di Messina a siciliani (ovviamente d'estrazione nobiliare); b) il ristabilimento nelle funzioni dell'antico ufficio di maestro giustiziere (soppresso dalla riforma del 1569) da riservare a cavalieri di cappa e spada; c) l'istituzione di nove commende dell'ordine di Santiago, dotate con i proventi degli spogli ecclesiastici, "per dar a regnicoli nobili che s'impiegavano nel [...] real servizio, spe-

ranza di esser honorati da Vostra Maestà e premiati nella patria loro"; d) l'istituzione di un Consiglio Collaterale, composto da almeno sei cavalieri di cappa e spada regnicoli. Soprattutto quest'ultima richiesta esprime un ambizioso progetto di grande significato costituzionale, ed aprì un ampio dibattito tra Sicilia e Spagna. Il duca d'Osuna manifestò, infatti, interessate perplessità nei confronti di un nuovo organismo che avrebbe di fatto limitato i poteri viceregi, mentre i togati del Consiglio d'Italia diedero un entusiastico assenso. Essi accolsero l'istanza baronale, ma per fini esattamente opposti a quelli espressi dal Parlamento: nell'istituzione del Collaterale siciliano bisognava, infatti, ispirarsi al modello napoletano e conferire al nuovo organismo una prevalenza della componente tecnico-giuridica su quella nobiliare. Tra il 1613 ed il 1615 il governo madrileno sollecitò con insistenza, ma invano, il viceré ad approfondire il problema e ad inviare a Corte un più articolato parere. L'istanza parlamentare, rinnovata nel Parlamento del 1615, fu poi accolta con significative modifiche da Filippo III nel 1616. Tuttavia il nuovo supremo consiglio non fu mai realizzato per la successiva opposizione dello stesso baronaggio ad un modello di Collaterale che poneva numerosi limiti alla componente nobiliare (esclusa dalle materie giurisdizionali), che riconosceva in modo esplicito la posizione centrale e preminente dei togati, e che, inoltre, inseriva ministri spagnoli nei quadri politico-amministrativi del Regno.

Il donativo straordinario di 300.000 scudi annui fu confermato sino al 1630 dal Parlamento del 1615 (ed un'ulteriore proroga sino al 1646 fu concessa nel 1624). Già nel 1621, un attento osservatore quale Pietro Corsetto, reggente del Supremo Consiglio d'Italia a Madrid, aveva denunciato ad Olivares le preoccupazioni dei ceti dirigenti siciliani nei confronti dell'eccessiva fiscalità che aveva caratterizzato il secondo decennio del Seicento. La crisi politica e finanziaria apertasi con la guerra dei Trent'anni ed il conseguente devastante drenaggio di denaro dalla Sicilia avrebbero poi sconvolto gli equilibri sociali aggregati da Osuna intorno al debito pubblico ¹.

¹ Per le fonti, i problemi e gli episodi riferiti nell'intervento, rinvio ai miei volumi *Astrea in Sicilia. Il ministero togato nella società siciliana dei secoli XVI e XVII*, Napoli, Jovene 1984; *Il Parlamento del 1612. Atti e documenti*, Università di Catania, 1984 ("Quaderni del Dipartimento di Scienze storiche, antropologiche, geografiche", 14).

JOHN DAY

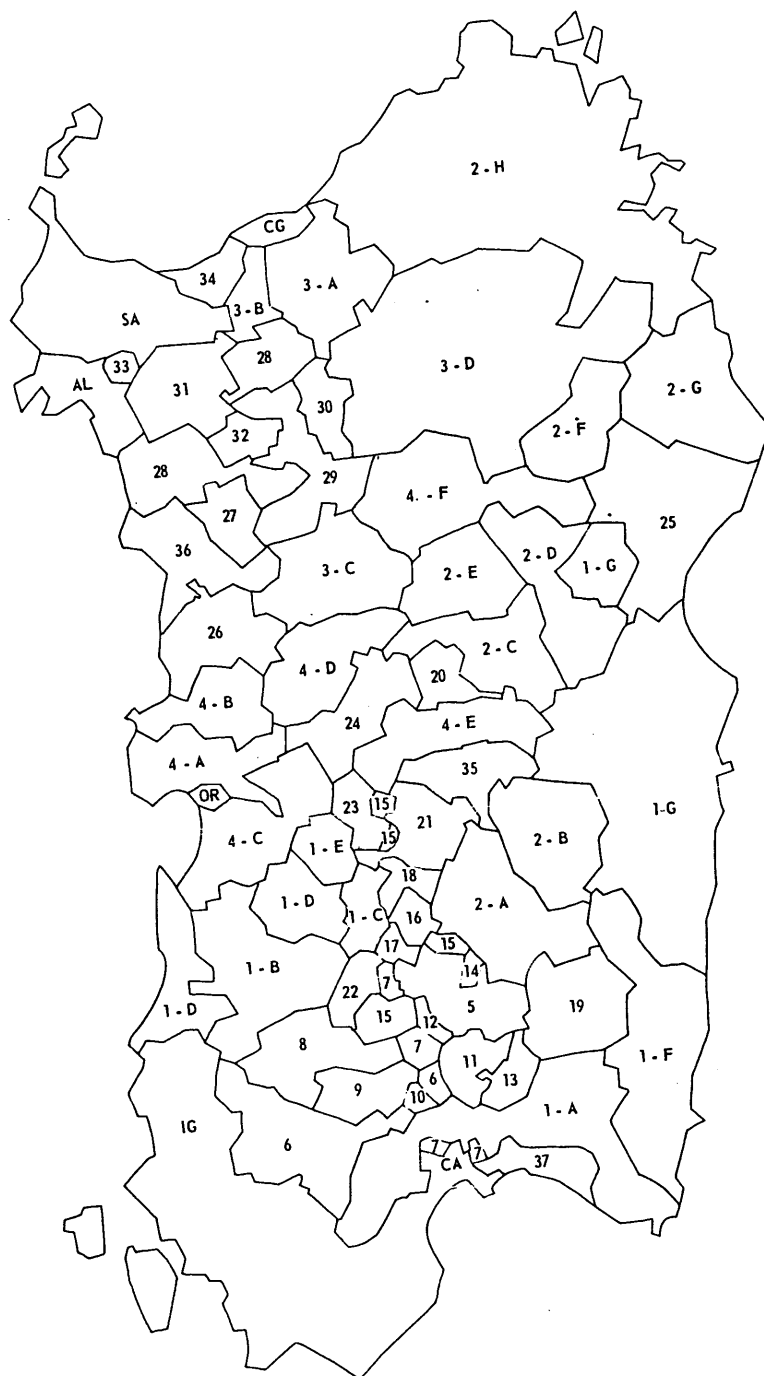
**Divisioni feudali
nella Sardegna del 1485**

Sarò brevissimo. Non ho preparato, veramente, un intervento. Volevo solo riprendere un po' i commenti di Serri, di Doneddu e di Stumpo a proposito dei donativi in particolare e di tutti i dati statistici e mi domando se non sarebbe utile prevedere sin dall'inizio la possibilità di un volume statistico-cartografico con dati anche che non fanno parte degli atti perché sono rimasto impressionato dal fatto che moltissimi dati statistici in effetti non fanno parte degli atti mentre sarebbero comunque utili per avere uno strumento di lavoro, di analisi a parte con dati, tabelle e carte ravvicinati il più possibile, tutto questo per poter fare appunto la storia della popolazione, dei redditi, dei redditi feudali dei singoli feudi e delle finanze reali.

Ho preparato in un altro contesto per un convegno una carta delle divisioni feudali nella Sardegna del 1485 secondo il donativo di quell'anno con estrapolazioni che evidentemente in una pubblicazione di documenti sono probabilmente da escludere.

Per altro, l'interesse di un volume statistico-cartografico consiste nel fatto che ci permetterebbe di inserire tutti i dati parziali che sono fuori degli atti dei Parlamenti, come quelli che ha trovato Serri recentemente, che sono spesso dettagliati e che permettono appunto di reintegrare elementi sparsi; pensavo, per esempio, perché ho guardato gli atti già pubblicati, per esempio quelli del parlamento del 1421 (ma di fatto le riunioni del '52) dove sono le entrate, non il donativo se ho capito bene, ma le entrate dei vari feudatari, che si potrebbero in questo caso integrare in questa specie di tabella-carta per capire vicendevolmente i due tipi di documento.

E infine c'è l'utilità di questo tipo di documentazione per identificare gli individui, i feudatari che sono chiamati a partecipare ai parlamenti e la storia dei singoli feudi.



Divisioni feudali della Sardegna nel 1485.

LEGENDA DELLA CARTA:

1. *Contea di Quirra* (Violante Carroz, contessa di Quirra)

Fuochi: 3.151

- A — *Baronia di S. Michele* (254 fuochi): Assemini, Maracalagonis, Selargius, Settu, Settimo, Sinnai, Uta.
- B — *Baronia di Monreale* (472 fuochi): Bonorzuli, Gonnosfanadiga, Guspini, Pabillonis, San Gavino, Sardara, Serru, (Terralba).
- C — *Marmilla* (515 fuochi): Atzeni, Baradili, Baressa, Genuri, Lunamatrona Pauli, Setzu, Siddi, Sini, Sitzamus, Turri, Ussaramanna, Ussarella, Villanovaforru.
- D — *Parte Montis* (680 fuochi): Arbus, Forru, Gemussi, Gonnoscodina, Gonnostramatza, Masullas, Mogoro, Morgongiori, Pompu, Serzela, Simala, Siris, Uras.
- E — *Parte Usellus* (290 fuochi): Ales, Banari, Curcuris, Escovedu, Figù, Gonno-
snò, Ollastra, Pau, Usellus, Zeppara.
- F — *Sarrabus* (185 fuochi): Muravera, Perdasdefogu, San Vito, Villaputzu.
- G — *Ogliastra* (755 fuochi): Ardali, Arzana, Bari, Baunei, Elini, Gairo, Girasole, Ierzu, Ilbono, Lanusei, Loceri, Lotzorai, Manurri, Oliena, Osini, Talana, Tertenia, Tortoli, Trici, Ulassai, Urzulei, Villagrande Strisaili, Villanova Strisaili.

2. *Stati Carroz* (doña Brianda Carroz)

Fuochi: 4121

- A — *Siurgus* (778 fuochi): Donigala, Escalaplano, Escolca, Gergei, Isili, Mandas, Nurri, Orroli, Serri, Siurgus, Villanova Tulo.
- B — *Barbagia Seulo* (223 fuochi): Esterzili, Sadali, Seui, Seulo, Ussassai.
- C — *Barbagia Ollolai* (651 fuochi): Fonni, Gavoi, Lodine, Mamoiada, Ollolai, Olzai, Ovodda.
- D — *Nuoro* (540 fuochi): Locole, Nuoro, Orgosolo.
- E — *Orani* (983 fuochi): Oniferi, Orani, Orotelli, Ottana, Sarule.
- F — *Bitti* (229 fuochi): Bitti, Garofai, Onani.
- G — *Baronia di Posada* (144 fuochi): Lodé, Posada, Siniscòla, Torpé.
- H — *Gallura* (573 fuochi): Aggius, Bortigiadas, Calangianus, Luras, Nuchis, Tempio.

3. *Contea di Oliva* (conte di Oliva)

Fuochi: 2466

- A — *Anglona* (552 fuochi): Bisarciau, Bulzi, Chiaramonte, Laerru, Martis, Nulvi, Perfugas, Sedinì, Speluncas.
- B — *Borgo di Osilo* (215 fuochi).
- C — *Marghine* (765 fuochi): Birori, Bolotana, Borore, Bortigali, Dualchi, Lei, Macomer, Mulargia, Noragugume, Silanus.
- D — *Montacuto* (934 fuochi): Alà, Bantine, Berchidda, Bidducara, Biduvé, Bud-

duosò, Butule, Ittireddu, Nughedu, Nule, Oschiri, Osidda, Otti, Ozieri, Pattada, Tula.

4. *Demanio reale*

- A — *Campidano Maggiore* (515 fuochi): Baratili, Cabras, Donigala, Fenughedu, Massama, Nuracabra, Nuraxinieddu, Nurachi, Riola, Siamaggiore, Solanas, Solarussa, Villalonga, Zeddiani, Zerfaliu.
- B — *Campidano Milis* (464 fuochi): Bauladu, Bonarcado, Milis, Narbolia, San Vero Milis, Seneghe, Tramatza.
- C — *Campidano Simaxis* (288 fuochi): Ollastra, Palmas, Santa Giusta, San Vero Congius, Siamanna, Siapiccia, Sili, Simaxis, Villaurbana.
- D — *Parte Ozier* (914 fuochi): Abbasanta, Aidomaggiore, Boroneddu, Domusnovas, Ghilarza, Nurghiddu, Paulilatino, Sedilo, Soddì, Tadasuni, Zuri.
- E — *Mandrolisai* (429 fuochi): Atzara, Desulo, Ortueri, Samugheo, Sorgono, Spasule, Tonara.
- F — *Goceano* (655 fuochi): Anela, Benetutti, Bono, Bottida, Bortiocoro, Bultei, Burgos, Èsporlatu, Illorai, Orune.

5. *Contrada di Trexenta* (doña Isabel de Alagò)

Fuochi: 243

Aixi, Guamaggiore, Guasila, Ortacesus, San Basilio, Segolai, Selegas, Senorbì, Seuni.

6. *Baronia di Gioiosaguardia* (mossen Jaume Aragall)

Fuochi: 213

Decimomannu, Domusnovas, Monastir, Siliqua, Villamassargia, Villaspeciosa.

7. *Baronia di Furtei* (mossen San Just)

Fuochi: 190

Elmas, Furtei, Nuragi, Pauli, Villagrecà.

8. *Contado di Villacidro* (mossen Bellit)

Fuochi: 95

Villacidro, Serramanna.

9. *Parte Gippi* (doña Isabel de Alagò)

Fuochi: 206

Decimoputzu, Villasor.

10. *San Sperate* (mossen Torello)

Fuochi: 50

11. *Serdiana* (pubil Tomich)

Fuochi: 26

12. *Samatzai* (mossen Pere Aymerich)

Fuochi: 132

13. *San Pantaleo* (arcivescovado di Cagliari)

Fuochi: 26

14. *Suelli* (arcivescovado di Cagliari)

Fuochi: 60

15. *Baronie di Samassi e Gesico* (don Anton Derill)

Fuochi: 368

Assuni, Gesico, Nureci, Samassi, Serrenti.

16. *Contado di Las Plassas* (mossen Besalu)

Fuochi: 253

Barumini, Las Plassas, Villanovafranca.

17. *Mara Arborei* (doña Anthonia de Alago)

Fuochi: 113

18. *Baronia di Tuili* (Juan Santa Cruz)

Fuochi: 150

Gesturi, Tuili.

19. *Gerrei* (Guerau Cetrilla)

Fuochi: 188

Armungia, Ballao, Pauli, Silius, Sisini, Villasalto.

20. *Austis* (vedova di Pere Pujades)

Fuochi: 60

Austis, Teti, Tiana.

21. *Marchesato di Laconi* (mossen Lluís de Castelvì)

Fuochi: 213

Genoni, Laconi, Nuragus, Nurallao.

22. *Viscontado di Sanluri* (mossen Asbert de Castelvì)

Fuochi: 113

Sanluri.

23. *Baronia di Senis* (doña Paula de Cardona)

Fuochi: 126

Assolo, Mogorella, Ruinas, Senis.

24. *Parte Barigadu* (don Gaspar Fabra)

Fuochi: 466

Allai, Ardauli, Bidonì, Busachi, Fordongianus, Neoneli, Nughedu, Sorradile, Ulla, Villanova Truschedu.

25. *Baronia d'Orosei* (mossen Salvador Guiso)

Fuochi: 396

Dorgali, Galtellì, Irgoli, Loculi, Lula, Onifai, Orosei, Torpé Ispertu.

26. *Contado di Cuglieri* (mossen Ramon Cetrilla)

Fuochi: 595

Cuglieri, Flussio, Santu Lussurgiu, Scano, Sennariolo.

27. *Bonvehì e Pozzomaggiore* (mossen Pere Martin de Ferreras)

Fuochi: 337

Mara, Padria, Pozzomaggiore.

28. *Baronia di Ploaghe e Monteleone* (mossen Seraphi de Montanyans)

Fuochi: 715

Bedas, Cargeghe, Codrongianus, Cossoine, Florinas, Giave, Monteleone, Ploaghe, Romana, Salvennero, Villanova Monteleone, Villanova Montesanto.

29. *Meilogu e Costavalle* (don Anrich Enriques)

Fuochi: 500

Banari, Bonnanaro, Bonorva, Borutta, Rebeccu, Semestene, Siligo, Terchiddu, Torralba.

30. *Marchesato di Mores* (mossen Juan Vilamarin)

Fuochi: 135

Ardara, Lachesos, Mores, Todoracche.

31. *Baronia d'Ussini* (mossen Johan Fabra, procurador real)

Fuochi: 172

Ittiri, Muros, Ossi, Tissi, Uri, Ussini.

32. *Monte Maggiore* (mossen Branca Manca)

Fuochi: 222

Bessude, Cheremule, Tiesi.

33. *Olmedo* (Franci Ros)

Fuochi: 5

34. *Romangia* (Anthoni Contena)

Fuochi: 276

Sennori, Sorso.

35. *Barbagia Belvi* (mossen Golderich Pages)

Fuochi: 253

Aritzo, Belvi, Gadoni, Meana.

36. *Bosa e Planargia* (mossen Juan Vilamarin)

Fuochi: 736

Bosa, Magomadas, Modolo, Sagama, Sindia, Suni, Tinnura, Tresnuraghes.

37. *Baronia di Quartu* (città di Cagliari)

Fuochi: 160

Pirri, Quartu, Quartucciu.

Città:

CA - Cagliari (848 fuochi)

IG - Iglesias (377 fuochi)

OR - Oristano (473 fuochi)

AL - Alghero (411 fuochi)

SA - Sassari (2500 fuochi)

CG - Castel Genovese (116 fuochi).

Fonti: F. CORRIDORI, *Storia documentata della popolazione di Sardegna (1479-1901)*, Torino 1902, pp. 85-91, 149-155; A. ERA, *Il parlamento sardo del 1481-1485*, Milano 1955, pp. 256-259.

I 3.151 fuochi della contea di Quirra sono ripartiti secondo il numero di uomini a censo nei conti della contessa di Quirra del 1483 per le contrade A-E. I 940 fuochi rimasti (Sarrabus e Ogliastro) sono ripartiti secondo il donativo del 1583.

I 4.121 fuochi degli Stati Carroz sono ripartiti secondo un censimento feudale del 1510 (x 0,75) per Siurgus e Barbagia Ollolai; del 1515 (x 0,75) per le zone di Nuoro e Orani; del 1538 (x 0,50) per la Gallura. I 596 fuochi rimasti sono ripartiti secondo un censimento del 1559 per la Barbagia Seulo e la zona di Bitti, e secondo il donativo del 1583 per la baronia di Posada.

I 2.466 fuochi della contea di Oliva sono ripartiti secondo il numero di contadini e pastori nel 1519 e 1521.

ALBERTO BOSCOLO †

Conclusioni

Signor Presidente, signori partecipanti, non è facile sintetizzare in meno di mezz'ora le relazioni e gli interventi, tutti veramente pregevoli, che sono stati tenuti in questo Seminario. Tenterò di farlo, cercando di cogliere gli aspetti e i suggerimenti più interessanti ai fini dell'edizione dei Parlamenti sardi, perché questo era il motivo del Seminario. Ma desidero, prima, a nome del Comitato e di tutti i partecipanti, esprimere il più vivo compiacimento per questa iniziativa e per l'organizzazione al Consiglio Regionale della Sardegna e in modo particolare al Presidente, on. dott. Emanuele Sanna, e all'on. dott.ssa Maria Rosa Cardia, che ha tanto lavorato in questo senso. E desidero ringraziarli a nome di tutti per la calda ospitalità offerta, dimostrazione della classica ospitalità sarda.

Poiché si tratta di avere idee molto precise sull'edizione dei Parlamenti, ritengo utile, anzitutto, soffermarmi sulle relazioni e sugli interventi degli archivisti, che sono anche storici di rilievo e che hanno dato un contributo veramente notevole. È sufficiente pensare alle pubblicazioni nel campo storico di Gabriella Olla Repetto, di Mercedes Costa Paretas, di Rafael Conde, per non citarne altri, per poter capire l'importanza che hanno queste relazioni degli archivisti. E mi soffermo soprattutto sulla documentazione, perché è soprattutto da essa che nasce l'edizione. Gabriella Olla Repetto ha esposto in una relazione veramente pregevole la situazione dei documenti conservati nell'Archivio di Stato di Cagliari. Vi si trovano, ha detto, gli atti di diciannove Parlamenti: ne mancherebbero, quindi, soltanto quattro, reperibili, forse nell'Archivio della Corona di Aragona di Barcellona (qualcuno forse no: io penso, per esempio, al Parlamento del Cabrera, che inutilmente ho cercato nell'Archivio della Corona premenzionato) o reperibili forse anche nelle Cortes di Madrid. A questo proposito devo dire che la documentazione, ricchissima, era stata trasferita da Toda y Güell nelle Cortes di Madrid in parte dalla Sardegna e che questa documentazione fu, anni or sono, fotocopiata da Antonio Era. Penso che le fotocopie si trovino ancora nella Deputazione di Storia Patria per la Sardegna se non sono andate disperse. La Olla Repetto ha poi aggiunto che in gran parte si tratta di copie. Questi, offerti dall'Olla Repetto, sono elementi essenziali e ne scaturiscono due suggerimenti

utili alla soluzione di due problemi: la necessità, anzitutto, di compiere ricerche in Spagna per il completamento degli atti e la necessità di adottare una trascrizione libera, interpretativa. Infatti si tratta di copie; perciò, trattandosi di un tipo di edizioni su documenti copiati, la trascrizione interpretativa credo che sia la più adatta.

La Olla Repetto, però, ha volutamente tralasciato le indicazioni degli Archivi privati e delle Biblioteche; e, mentre per queste ultime si può avere un quadro da parte della dottoressa Sedda Delitala, che si è gentilmente offerta, per i primi il problema resta aperto. È un problema che va esaminato. Questi Archivi privati sono sicuramente di grande importanza anche agli effetti dell'edizione dei Parlamenti. Io ricordo, ad esempio, l'importanza delle carte Amat di San Filippo e di quelle Aymerich, in gran parte disperse e in gran parte versate all'Archivio di Stato di Cagliari e all'Archivio comunale (mi corregga la Olla Repetto, se sbaglio), e mi ricordo di queste carte alcune che trenta anni fa erano conservate nella chiesa cagliaritano della Speranza, vicino alla Cattedrale; tra queste io vidi un verbale del braccio feudale, che era importantissimo per la storia interna degli Stamenti e, in particolare, per lo studio di quelli che giustamente Antonio Marongiu chiama pre-parlamenti. In realtà noi non abbiamo una documentazione molto ricca sulle riunioni degli stamenti e su quello che accadeva nel corso di queste riunioni.

Il quadro, presentato così brillantemente dalla Olla Repetto, è stato completato per l'Archivio della Corona da Aragona da Mercedes Costa Paretas e da Rafael Conde. E mi spiace che non abbia partecipato a questo Seminario Vincente Salavert, che per lungo tempo fu il bibliotecario delle *Cortes*: avrebbe potuto darci indicazioni più complete sulla documentazione che si conserva non solo nelle *Cortes*, ma anche negli archivi di Madrid, dove qualcosa c'è senz'altro. Questo è un problema da tener presente per completare le lacune relative ai documenti.

La relazione firmata contemporaneamente dalla Costa e da Conde riveste un'importanza fondamentale. I due, infatti, non si sono limitati a darci le posizioni precise dei documenti, conservati a Barcellona, riguardanti direttamente i Parlamenti, ma ci hanno offerto anche notizie sulla documentazione di riflesso che si può reperire e che per alcuni Parlamenti permette una visione più ampia del momento. E già si distingue una documentazione diretta ed una documentazione indiretta. La prima è relativa alle convocatorie, alle riunioni dei vari bracci, al donativo, agli atti veri e propri del Parlamento. La seconda, invece, ci chiarisce tutta una situazione storica e tutta una problematica relativa al Parlamento stesso. Su questo ultimo tipo di documenti altri dati, limitati alla sola storia dell'isola, sono stati recati da altri pregevoli interventi: quelli di Antonio Mut e di Rodriguez de Diego. Il mio auspicio è che quanto prima l'Archivio Generale di Simancas pubblichi un inventario dedicato alla Sardegna. Tutti i territori italiani, Genova, Milano, Napoli, Sicilia, hanno un inventario della documentazione conservata a Simancas; la Sardegna non l'ha. Questo si spiega probabilmente perché la Sardegna ha documenti sparsi in questo Archivio e

non raccolti in serie. Io ebbi la possibilità di visitarlo varie volte e la prima volta col professor Luigi Bulferetti, che pubblicò, poi, un saggio su questa documentazione.

Vari interventi hanno, poi, puntualizzato lo stato dei documenti, il tipo degli studi da condurre, la necessità di lavori di équipe, la documentazione conservata in altri Archivi, vedi Sassari e Iglesias. E sono questi gli interventi di giovani, come la dottoressa Cocco-Ortu, che ha offerto, credo sotto la guida della Olla Repetto, dati molto precisi sui fondi archivistici cagliaritani, cioè sui fondi dell'Archivio antico regio, sia sui Parlamenti, sia sui donativi. E poi della dottoressa Lai, che ha ripreso i suggerimenti del Vivanet per le edizioni; si tenga presente che alle due dottoresse si deve un preciso inventario che ha circolato qui, in questi giorni, inventario quanto mai prezioso per le indicazioni che offre relativamente agli atti dei Parlamenti.

E interventi abbastanza utili e contributivi sono stati quelli della direttrice dell'Archivio comunale di Iglesias, la dottoressa Celestina Sanna, che ha dato un'indicazione preziosa, quella cioè dei registri che conservano gli atti dei sindaci per il braccio reale del Parlamento, le richieste da presentare, le spese da sostenere. Sono tutti dati che permettono un inquadramento migliore dei Parlamenti e in modo particolare dei Parlamenti dell'epoca catalana. E poi ancora è stato quanto mai utile l'intervento della dottoressa Anna Tilocca, letto qui da Ammirati, che si riferiva all'Archivio di Stato di Sassari e che ha precisato anche quanto può reperirsi negli Archivi del Nord dell'Isola. Ci sono dei dati nella relazione, che sono quanto mai interessanti e di rilievo.

Quindi, in pratica, se si eccettuano i dati sulle *Cortes*, quelli su alcuni archivi privati, si è giunti senza dubbio con questo Seminario a un quadro abbastanza preciso della documentazione, si è fatto un grande passo avanti. Possiamo, ormai, sapere con precisione, se completiamo queste lacune, qual è la documentazione che possediamo per la pubblicazione degli atti dei Parlamenti. Si ha dunque un quadro preciso dei documenti diretti e indiretti, dove essi si possono trovare, facilmente quelli diretti, più difficilmente quelli indiretti, per i quali si tratterà di fare delle ricerche molto a fondo; però il quadro esiste.

Adesso, dopo il quadro della documentazione, resta da vedere l'impostazione da dare ai singoli volumi. A mio parere a questo fine sono state veramente fondamentali le relazioni, anche queste molto pregevoli, di Antonio Marongiu, di Guido D'Agostino, di Bruno Anatra e di Antonello Mattone. La relazione di Marongiu è altamente contributiva; Marongiu la incentra sulle strutture, sulle tecniche operative del Parlamento sardo e, partendo dal concetto della stessa parola Parlamento e dal suo contenuto, tocca tutti i principali punti che sono connessi con l'istituzione. Non trascura la storia dei Parlamenti straordinari, la formazione interna dell'istituto parlamentare sardo. E da Maestro qual è, Marongiu — tra l'altro anche io ho imparato molto da lui — ci offre due spunti di riflessione per noi fondamentali. Il primo è quello relativo al Parlamento del 1355, che egli intende non come un Parlamento, ma come una prefigurazione di un Parlamento. E ha ragione; io sono andato ieri a consultare, spinto da questa

sua affermazione, il testo di questo Parlamento, edito dal Solmi, all'Istituto di studi iberici e ho visto che ha perfettamente ragione, perché nel Parlamento non c'è niente sugli stamenti, non figura il placet e vi sono delle norme che sono a vantaggio del re, ma non certamente a vantaggio dell'Isola. Il secondo spunto ci è stato suggerito da un altro argomento, al quale lui pensa da tempo, quello degli aggravi da esaminare nei loro riflessi. Ma il Marongiu nella sua relazione ci ha dato anche un quadro delle pubblicazioni che dall'800 ad oggi sono state curate dagli studiosi sardi interessati a questo tipo di studi, relative alle istituzioni e ai Parlamenti, e si è soffermato a lungo sul Brandileone; ci ha dato infine alcune notizie che ci possono servire per poter capire certi inquadramenti dei Parlamenti che sicuramente dovremmo riprendere.

Ma accanto a quella di Marongiu, che è un vecchio Maestro, mi ha profondamente colpito la relazione di un giovane, quella di Guido D'Agostino, che io stimo molto. Il D'Agostino, in questa relazione, si è dedicato a ripercorrere tutto il cammino compiuto dalla storiografia parlamentare negli ultimi cinquant'anni, però si è soffermato in modo particolare su uno studioso belga, il Lousse, che alla fine degli anni trenta proponeva un approccio globale agli istituti parlamentari da studiare nel loro contesto, in contrapposizione alla corrente istituzionale, ispirata ai modelli francesi e inglesi, che sono ben lontani dai nostri. Il D'Agostino propone uno schema, riprendendo il Lousse, che si può riassumere, se sbaglio mi potrà correggere, su un'elencazione di questo genere: patti di richiesta, carte di concessione, lettere di convocazione dirette ai deputati, processi verbali delle deliberazioni, atti di consenso ai sussidi richiesti, clausole finali relative agli aumenti dei donativi, durata e modalità di esazione, ordinanza per la riscossione degli stessi, conti di natura inerenti ai vari passaggi e relazioni ufficiali o private. Questa è una documentazione abbastanza vasta, che serve, però, soprattutto per stendere la relazione introduttiva a ciascun volume, ma che nell'edizione può essere limitata soltanto a determinati argomenti fondamentali. Il discorso di D'Agostino per noi è fondamentale per l'impostazione che dovremo dare ai volumi dei Parlamenti, quando inizieremo questo nostro lavoro.

E se D'Agostino ci ha dato una impostazione per quanto riguarda l'edizione dei Parlamenti, per quanto riguarda l'uso della documentazione diretta e di quella indiretta, Bruno Anatra in un'altra relazione, ugualmente molto importante per noi, si è soffermato, invece, sui donativi. Ed è partito da un esame della Generalitat de Catalunya, per notare come la riscossione di questi donativi fosse diversa nei territori della Corona di Aragona. Ma quello che interessava ad Anatra era soprattutto soffermare l'attenzione dei partecipanti al Seminario sul problema del donativo, che egli vede da un punto di vista completamente nuovo. Non è soltanto l'elenco del donativo, che bisogna pubblicare; sull'elenco, che è un documento, bisogna fare uno studio per conoscere come veniva pagato il donativo, come veniva riscosso, se veniva pagato o non veniva pagato, per avere un insieme di dati che sono molto importanti per poter capire la società, per poter capire l'economia del periodo. Questa è un'impostazione, alla quale l'Anatra dà molto spazio e molta evidenza. C'è però un grosso problema, che l'Anatra

stesso riconosce: per conoscere i riflessi del donativo bisogna fare studi molto profondi, perché i riflessi del donativo, in pratica, si hanno negli anni successivi e la documentazione è sparsa negli archivi. Io stesso trovai, quando studiai il Parlamento di Alfonso il Magnanimo, riflessi sul donativo in documenti successivi, quando Alfonso il Magnanimo era già a Napoli e non si occupava più della Catalogna.

È un problema questo che viene ripreso anche da Antonello Mattone e da altri in questo Seminario. In modo particolare, però, Mattone si è soffermato su due punti, che riprendono il mio discorso iniziale sulla documentazione. Mattone pensa che la ricerca sistematica della documentazione, che è ancora sepolta negli Archivi, debba essere compiuta come primo atto e in modo particolare, soprattutto, negli Archivi di Barcellona, di Madrid e negli Archivi delle *Cortes*. Sottolinea anche la necessità di compiere ricerche negli Archivi delle sette città regie (o "reali" con un termine più proprio, cioè Cagliari, Oristano, Alghero, etc.) che erano rappresentate nel Parlamento ed avevano la loro rappresentanza attraverso il braccio reale. E precisa alcuni criteri di edizione, nei quali — per lo meno io ho inteso in questo modo — deve prevalere la volontà soprattutto di un'edizione critica che sia però nuova come studio della documentazione. Un esempio pratico: l'aspetto più interessante dei donativi non è quello della definizione delle somme, ma è quello della messa in opera di tutti i meccanismi relativi alla riscossione, nonché ai pagamenti e poi anche alla destinazione finale di queste somme, che venivano incassate da parte dello Stato spagnolo. E in questo senso abbiamo avuto diversi orientamenti: abbiamo letto la relazione già stampata di Giuseppe Serri, che precisa alcuni punti relativi allo studio di questi donativi, abbiamo sentito un intervento di Doneddu e poi alcune precisazioni di un altro Maestro, Luigi Bulferetti; abbiamo sentito alcuni dati, veramente importanti, di John Day e ritengo che, come mi accennava in un colloquio Bulferetti, anche tutta la documentazione ecclesiastica delle decime e delle collette possa avere la sua importanza e farci capire molto della situazione sociale ed economica della Sardegna.

Però ciò che vorrei sottolineare in questa relazione di Mattone, ed è ciò che più mi ha colpito come in quella di D'Agostino, è l'importanza delle fonti per capire l'evoluzione dell'istituto parlamentare, è l'importanza di dare nell'introduzione un quadro della documentazione indiretta. Un esempio pratico si può fare con il Parlamento di Vivas, di cui ha parlato anche Marongiu nella sua relazione d'inizio, per quanto riguarda la situazione extraparlamentare e lo scontro tra il viceré e la nobiltà e che offre uno sfondo storico, che è molto interessante per noi. Il Mattone rifiuta dunque uno studio dell'istituto parlamentare dal punto di vista formale e vuole uno studio dell'istituzione nel complesso reale della società del tempo. Sono perfettamente d'accordo. Noi possiamo pubblicare tutti i documenti diretti, dare tutti gli atti diretti dei Parlamenti e fare uno studio molto ampio, invece, introduttivo per ciascun volume in base anche ai documenti indiretti. Quindi c'è già un chiarimento molto preciso per quanto riguarda l'indirizzo da dare.

Un esempio tipico della documentazione indiretta ce l'ha dato Amat di San Filippo per il 1793. Nella sua relazione ci ha offerto un quadro della società alla fine del '700 quanto mai di rilievo e interessante, tratto da un documento di un Archivio privato, quello della sua famiglia. Di questa documentazione indiretta, che deve servire a far capire il momento in cui il Parlamento opera, altri esempi sono stati dati da altre relazioni di primo piano, come quelle di Lalinde Abadia, che è un Maestro indiscusso nel campo della storia del diritto, di Torras i Ribé, di Enrico Stumpo (che ha fissato alcuni particolari, per esempio, per quanto riguarda i donativi), di Sesma Muñoz con riferimento all'Aragona, di Guia Marin per quanto riguarda Valenza. Sono relazioni che non toccano i Parlamenti sardi, ad eccezione di quella di Stumpo, ma che chiariscono le idee su come noi dobbiamo servirci per l'edizione dei Parlamenti di questa documentazione indiretta.

C'è poi un insieme di altri interventi che io desidero sottolineare: sono quelli degli amici e colleghi siciliani, dei colleghi napoletani e del collega corso. Sono stati interventi utilissimi. Io ho preso alcuni appunti per quanto riguarda, ad esempio, la Corsica, la cui situazione è ben diversa da quella della Sardegna. Cancellieri nota la necessità di effettuare un confronto tra il Parlamento sardo e quello corso. Ma l'istituzione è abbastanza differente tra la Corsica e la Sardegna, così come è differente tra la Sicilia e la Sardegna e tra il Napoletano e la Sardegna.

Io penso di poter chiudere. Vorrei però sottolineare ancora l'importanza delle relazioni di Coco e di Sciuti, relazioni che ci hanno dato un quadro particolare sugli studi che sono stati già avviati in Sicilia. Mi dispiace che non sia venuto il collega ed amico Giarrizzo. Questo quadro per noi è importante, così come è importante la relazione di Musi, riguardante Napoli; il Musi accetta l'impostazione, il modello, che è stato dato da D'Agostino per l'edizione critica degli atti dei Parlamenti, un'impostazione che è di tipo loussiano con varie correzioni.

Ma prima di chiudere io vorrei sottolineare l'importanza dell'intervento di Manlio Brigaglia sui problemi finanziari editoriali ed esprimere un vivo compiacimento all'amico e collega Salvo Mastellone, che l'anno venturo prenderà la presidenza della Commissione internazionale per la storia delle Assemblee di Stato, presidenza che è stata tenuta per lungo tempo dal professor Antonio Marongiu, che ora ne è Presidente onorario. Il collega Mastellone prenderà il posto del professor Koenigsberger, che è uno dei più grandi conoscitori della storia dei Parlamenti. Accanto a questo compiacimento, questo plauso, mio e degli altri colleghi, vorrei che venisse accolta la proposta che Mastellone ha fatto, quella cioè che la Commissione internazionale per la storia delle Assemblee di Stato si occupi specificamente dei Parlamenti sardi e che questi abbiano una dimensione internazionale.

Io ringrazio veramente di cuore, oltre le autorità del Consiglio regionale, tutti i partecipanti, che hanno presentato relazioni e comunicazioni. Essi ci hanno dato spunti, suggerimenti e un indirizzo, che noi dobbiamo seguire e sul quale dobbiamo meditare attentamente.

EMANUELE SANNA

Saluto finale

Ringrazio il professor Boscolo per le sue conclusioni efficaci e soprattutto convincenti. Mi sembra che il Seminario abbia confermato, col suo contenuto, le premesse e le finalità che il Comitato scientifico ed il Consiglio regionale avevano auspicato. Le relazioni, il dibattito e soprattutto la partecipazione così vasta e così attiva di tanti studiosi hanno fornito idee, indicazioni e proposte concrete di lavoro per andare avanti col progetto ambizioso, ma anche complesso e impegnativo, del nostro Consiglio regionale che deve sfociare nella pubblicazione degli atti dei nostri Parlamenti sardi.

Il Seminario, forse, non ha risolto tutti i problemi, forse non ha fugato neanche tutte le incertezze metodologiche, ma di certo adesso sappiamo meglio di avantieri cosa fare e come fare per approdare alla raccolta e alla corretta pubblicazione degli atti stamentari.

Io sono venuto ieri per salutarvi e non per darvi, ovviamente, nessun contributo scientifico, per ringraziarvi ed augurarvi un buon lavoro. Sono tornato oggi per sentire le conclusioni che mi sembrano, a giudicare dall'intervento che ho ascoltato poc'anzi del professor Boscolo, assai positive e per assicurare a tutti che il Consiglio regionale si impegnerà in maniera convinta e duratura, fino al buon esito finale, per sostenere questa iniziativa con tutti i mezzi necessari, compresi quelli finanziari. Lo vorrei dire con molta franchezza perché mi dicono che su questo argomento specifico è affiorata, nel corso del dibattito, qualche perplessità. Ci sono, da questo punto di vista, atti e decisioni concrete del Consiglio di Presidenza del Consiglio regionale della Sardegna. Sosterremo questa iniziativa anche se lungo la strada si dovessero incontrare difficoltà e resistenze, perché siamo convinti che la pubblicazione dell'edizione critica degli atti delle nostre antiche istituzioni rappresentative sia un obiettivo irrinunciabile per l'Assemblea regionale, nell'ambito di un processo di rilancio e di rafforzamento della nostra Autonomia regionale a Statuto speciale.

Vi ringraziamo e vi saluto.

APPENDICE I

**Fonti documentarie sui Parlamenti di Sardegna
conservate negli archivi sardi e spagnoli (1421-1843).
Prima indicazione**

a cura di Marinella Ferrai Cocco Ortu e Maria Bonaria Lai
Archivio di Stato di Cagliari

ABBREVIAZIONI

A. BIBLIOGRAFIA IN NOTA

Boscolo:	A. BOSCOLO.	<i>I Parlamenti di Alfonso il Magnanimo</i> , Varese, 1953
Costa:	E. COSTA.	<i>L'Archivio del Comune di Sassari</i> , Sassari, 1902
Era:	A. ERA.	<i>Il Parlamento sardo del 1481-1485</i> , Varese, 1955
Era, <i>Le raccolte</i> :	A. ERA.	<i>Le raccolte di carte specialmente di re aragonesi e spagnoli (1260-1715) esistenti nel comune di Alghero</i> , Sassari, 1927
Era, <i>Tre secoli</i> :	A. ERA.	<i>Municipio di Oristano. Tre secoli di vita cittadina 1479-1720 dai documenti dell'Archivio Civico</i> , Cagliari, 1937
Lippi, <i>R. Archivio</i> :	S. LIPPI.	<i>Inventario del Regio Archivio di Stato di Cagliari</i> , Cagliari, 1902
Lippi, <i>L'A. comunale</i> :	S. LIPPI.	<i>L'Archivio Comunale di Cagliari</i> , Cagliari, 1897
Pinna, <i>L'A. comunale</i> :	M. PINNA.	<i>L'Archivio Comunale d'Iglesias</i> , Cagliari-Sassari, 1898
Pinna, <i>L'A. del Duomo</i> :	M. PINNA.	<i>L'Archivio del Duomo di Cagliari</i> , Cagliari-Sassari, 1893
Solmi:	A. SOLMI.	<i>Le costituzioni del primo Parlamento sardo del 1355</i> , Cagliari, 1911
Sorgia:	G. SORGIA.	<i>Il Parlamento del viceré Fernandez de Heredia (1553-1554)</i> , Varese, 1963

B. SIGLE

cc	= Carte
Facc.	= Facciate
Vol.	= Volume
s.c.	= Stato di conservazione dei documenti con riferimento anche alle difficoltà di lettura:
- Catt.	= Cattivo, sia per lo stato di conservazione che per la leggibilità.
- Med.	= Mediocre, parzialmente deteriorato, lacunoso, di difficile lettura sia per inchiostro che per cattivi restauri.
- Pess.	= Pessimo, non consultabile perché lo stato di deterioramento non ne consente il maneggio.

Periodo della documentazione	Archivio di Stato di Cagliari	Parlamenti			Donativi			Archivo de la Corona de Aragón-Barcellona	Archivo de las Cortes españolas-Madrid
		Vol.	cc	s.c.	Vol.	cc	s.c.		
1355	Parlamento di Pietro IV							"Constitutiones de las Cortes de Cerdēna" (1)	
1421-1426	Parlamento di Alfonso V (1421) e relativo donativo: "Diputazione per l'esazione di 50 mila fiorini offerti a S.M. nel Parlamento Generale" (1421-1426) (inedito)	1	41		1	85	catt.	Parlamenti di Alfonso V (2)	"Capitulos de Corte" (inedito)
1421-26	Donativi per incoronazione e maritaggi				1	60	catt.		
1432-31	Donativi per incoronazione e maritaggi				1	191			
1448								Parlamenti di Alfonso V (3)	
1452								Parlamenti di Alfonso V (4)	
1481-85	Parlamenti del viceré Perez Scriva (1482-83)	1	89					Parlamenti del viceré Perez Scriva (1481-1485) (5)	"Indice de Documentos parlamentarios, original del 1482 (inedito)
1406-1511	Parlamenti del viceré Dusay (1497-1541)	1	360						"Capitulos de Corte" (1497), Documentos parlamentarios", originali del 1499
1488-1507	Donativi per incoronazione e maritaggi								
1518-28	Parlamenti del viceré di Villanova (1519-23; 1528)	2	324	pess.				Parlamenti del viceré di Villanova (1518-23; 1527)	"Capitulos de Corte" (1518), "Documentos parlamentarios", originali 1518, 1527 "Indice de documentos parlamentarios" 1518, 1520

(1) Pubbl. Solmi; (2) Pubbl. Boscolo; (3) Pubbl. Boscolo; (4) Pubbl. Boscolo; (5) Pubbl. Era.

Periodo della documentazione	Archivio di Stato di Cagliari	Parlamenti			Donativi			Archivio de la Corona de Aragón-Barcellona	Archivo de las Cortes españolas-Madrid
		Vol.	cc	s.c.	Vol.	cc	s.c.		
1521-1555	Donativi per incoronazione e maritaggi				1	234		Parlamenti del viceré di Cabrera	"Indice de los capitulos de Corte" (6)
1530									
1543-49	Parlamenti del viceré di Cardona (1543)	1	228	pess.				Parlamenti del viceré di Cardona (1543)	"Capitulos de Corte" (1545)
								Parlamenti del viceré di Cardona (1549)	"Indice de los documentos parlamentarios" (1544)
1550-1554	Donativi per incoronazione e maritaggi				1	79	pess.	All'Archivo historico general di Simancas, convocacion del Parlamento de Cerdeña (1543)	
1551									"Indice de documentos parlamentarios" (1551) (7)
1553-54	Parlamenti del viceré di Heredia (1553-54)	1	444					Parlamenti del viceré di Heredia (1553-54) (8)	Atti del parlamento del 1553 (inedito)
									"Indice de los capitulos de Corte": capitoli richiesti da Castel Aragones 1553
									"Capitulos de Corte" (1553)
									"Documentos parlamentarios" (1553-54)
1558-65	Parlamenti del viceré di Madrigal (1558;1558-61)	2	727	pess. catt.				Atti del parlamento (1558-61)	"Capitulos de Corte" (1561)
1564-65	Ripartimento di 15.000 ducati conceduti da papa Pio V al re Filippo II				1	61	med.		"Documentos parlamentarios" (1558)
1568									"Documentos parlamentarios" (1568) (9)

(6) Non si possiedono altre indicazioni sui capitoli conservati a Madrid, ma certamente la documentazione prosegue anche per i periodi successivi; (7) Verificare a quale parlamento si riferisce; (8) Pubbl. Sorgia; (9) Verificare a quale parlamento si riferisce.

Periodo della documentazione	Archivio di Stato di Cagliari	Parlamenti			Donativi			Archivo de la Corona de Aragón-Barcellona	Archivo de las Cortes españolas-Madrid
		Vol.	cc	s.c.	Vol.	cc	s.c.		
1572-74	Parlamenti del viceré G. Coloma (1573-1574)	3	834	catt. pess.				Parlamenti del viceré G. Coloma (1572-74)	Atti del parlamento del 1573, 1574 "Documentos parlamentarios" (1572-73)
1583	Parlamenti del viceré M. di Moncada	1	665	pess.				Parlamenti del viceré M. di Moncada	Atti del parlamento del 1583, "Indice de los capitulos de Corte" (1583)
1586									"Capitulos de Corte": capitoli richiesti da Oristano nel 1586
1592-98								Parlamenti del viceré G. di Moncada (1592-1598)	"Indice de los capitulos de Corte": capitoli richiesti da Alghero (1593) "Documentos parlamentarios" (1593) "Indice de documentos parlamentarios" (1597)
1601-1602									"Indice de documentos parlamentarios" (1601-1602) (10)
1602-1603								Parlamenti del viceré A. Coloma (1603)	Atti del parlamento 1602-1603, "Capitulos de Corte": capitoli richiesti da Sassari e da Alghero" (1603) "Documentos parlamentarios" (1603)
1610-1638					1	74			
	"Commission del Supremo Consejo de la Santa Crusada para tomar cuentas al estad ecclesiastico de lo procedido del subsidio" (pel mantenimento delle galere)								

(10) Non si possiedono altre indicazioni sui documenti conservati a Madrid, ma certamente la documentazione prosegue anche per i periodi successivi.

Periodo della documentazione	Archivio di Stato di Cagliari	Parlamenti			Donativi			Archivo de la Corona de Aragón-Barcellona	Archivo de las Cortes españolas-Madrid
		Vol.	cc	s.c.	Vol.	cc	s.c.		
1612-1614	Parlamenti del viceré di Gandia (1613-14)	1	975					Parlamenti del viceré di Gandia (1613-14)	"Documentos parlamentarios" (1612-13) "Índice de los capítulos de Corte": capitoli richiesti da Sassari (1613), da Alghero (1613) e dai tre stamenti (1613) (11)
1622-1624	Parlamenti del viceré di Vivas (1622-24) (1)	2	971	med.				Parlamenti del viceré di Vivas (1622-24) (12)	
1626	Parlamenti del viceré di Baiona	1	332					Parlamenti del viceré di Baiona	"Documentos parlamentarios" (1622-23)
1627-1628	"Manual primer del servici y donacio graciosa que aquest cap de Caller y Galura ha fet a sa Magestat"				1	120			
1627-1631	"Llibre del servici"				1	370			"Documentos parlamentarios" (13)
1628	"Manual segundo del servici"				1	126			
1629	"Manual terçero del servici"				1	133			
1630-1631	"Manual quarto del servici"				1	133			
1630-1631									
1632-1642	"Libro mayor del servici"				1	325			
1632-1642	"Libro del donativo"				1	150			

(11) Non si possiedono le indicazioni sui capitoli conservati a Madrid, ma certamente la documentazione prosegue anche per i periodi successivi; (12) uno dei due volumi è il D6; (13) cfr. Lippi p. 7, n. 11.

Periodo della documentazione	'Archivio di Stato di Cagliari	Parlamenti			Donativi			Archivo de la Corona de Aragón-Barcellona	Archivo de las Cortes españolas-Madrid
		Vol.	cc	s.c.	Vol.	cc	s.c.		
1633									"Documentos parlamentarios" (14)
1634	"Manual terçer dels debits"				1	94			
1640-1641	"Libro dels debits"				1	138			"Documentos parlamentarios" (1640, 1641, 1642)
1640-1648	Parlamenti del viceré d'Avellano (1641-43), e relativo donativo: "Registro delle provvisioni sopra il donativo offerto nel parlamento celebrato dal duca d'Avellano nel 1642"	2	1665	med.	1	93		Parlamenti del viceré d'Avellano (1640-43)	
1642-1644	"Libro dels debits"				1	96			
1643	"Libro dels debits"				1	29	med.		
1643	"Libro dels debits"				1	176			
1643-1650	"Manual dels debits"				1	95	med.		
1643-1653	"Libro dels debits"				1	402			
1644-1648	"Manual dels debits"				1	110			
1645	"Manual dels debits"				1	551			
1645-1650	"Libro dels debits"				1	42			
1653-1655	Parlamenti del viceré di Lemos (1653-54)	2	1449					Parlamenti del viceré di Lemos (1653-55)	

(14) cfr. Lippi, p. 7 n. 11; (15) Non si possiedono altre indicazioni sugli atti conservati a Madrid, ma certamente la documentazione prosegue anche per i periodi successivi.

Periodo della documentazione	Archivio di Stato di Cagliari	Parlamenti			Donativi			Archivo de la Corona de Aragón-Barcellona	Archivo de las Cortes españolas-Madrid
		Vol.	cc	s.c.	Vol.	cc	s.c.		
1655-1667	"Llibre dels debits"				1	319		Parlamenti del viceré Camarassa (1665-68)	
1662	"Llibre dels debits"				1	61			
1665-1668	Parlamenti del viceré Camarassa (1665-68)	4	3133						
1667	"Llibre dels debits"				1	61			
1669	"Llibre dels debits"				1	16			
1670	"Llibre dels debits"				1	59			
1672	"Llibre dels debits"				1	53			
1674	"Llibre dels debits"				1	122			
1676-1681	"Llibre dels debits"				1	55		Parlamenti del viceré di S. Stefano (1676-78)	
1676-1685	"Llibre dels debits"				1	46			
1676-1678	Parlamenti del viceré di S. Stefano (1677-78)	3	2482						
1683-1685	"Llibre dels debits"				1	21			
1686-1688	"Llibre del debits"				1	20		Parlamenti del viceré di Monteleone (1686-88)	
1688-1689	Parlamenti del viceré di Monteleone (1688-89)	3	2317	med.					
1688-1698	"Llibre dels debits"				1	232			
1689-1691	"Llibre dels debits"				1	24			
1691-1693	"Llibre dels debits"				1	138			
1691-1695	"Llibre dels debits"				1	22			
1693-1698	"Llibre dels debits"				1	20			

Periodo della documentazione	Archivio di Stato di Cagliari	Parlamenti			Donativi			Archivo de la Corona de Aragón-Barcellona	Archivo de las Cortes españolas-Madrid
		Vol.	cc	s.c.	Vol.	cc	s.c.		
1696-1699	Parlamenti del viceré di Montellano (1697-99)	3	2045					Parlamenti del viceré di Montellano (1696-98)	"Documentos parlamentarios" (1696)
1698-1712	"Llibre dels debits"				1	223			
1700-1702	"Llibre dels debits"				1	50			
1701-1703	"Llibre dels debits"				1	28			
1703-1705	"Llibre dels debits"				1	18			
1705-1706	"Llibre dels debits"				1	24			
1706-1707	"Llibre dels debits"				1	48			
1707-1708	"Llibre dels debits"				1	22			
1708-1709	"Llibre dels debits"				1	89			
1709-1710	"Llibre dels debits"				1	46			
1709-1715	"Llibre dels debits"				1	144			
1713-1714	"Llibre dels debits"				1	24			
1715-1717	"Llibre dels debits"				1	246			
1446-1688	Atti realtivi e diversi parlamenti	2+ 2ff	860						
		38	19.941		54	6.255			
		(facc.	39.882)		(facc.	12.510)			

Periodo della documentazione	Archivi comunali sardi Parlamenti	Archivi ecclesiastici sardi Parlamenti	Archivi comunali sardi Donativi	Archivi ecclesiastici sardi Donativi
1421	<i>Alghero</i> : Capitoli presentati dalla città nei parlamenti di Alfonso V (16)			
1421	<i>Cagliari</i> : Parlamenti di Alfonso V (17)			
1421-1560	<i>Cagliari</i> : Libre groch del Comune di Caller: carte reali che approvano i parlamenti decretati a favore della città di Cagliari (1421-1560), cc 150 (18)			
1421	<i>Iglesias</i> : Capitoli relativi alla città dei parlamenti di Alfonso V (19)			
1446	<i>Alghero</i> : Autorizzazione allo Stamento militare a riunirsi separatamente (20)			
1481-1485	<i>Cagliari</i> : Parlamenti del viceré Perez Scriva (21)			
1485	<i>Oristano</i> : Sentenza circa la continuazione del pagamento di alcune imposizioni feudali in relazione a richieste della città nel parlamento del viceré Perez (22)			
1511	<i>Alghero</i> : Capitoli presentati dalla città nel parlamento Dusay-Rebolledo (23)			
1511	<i>Oristano</i> : Conferma di un privilegio alla città del viceré di Rebolledo nel parlamento del 1511 (24)			

(16) cfr. Era, *Le raccolte*; (17) cfr. Lippi, *L'A. comunale*; (18) cfr. Lippi, *L'A. comunale*; (19) cfr. Pinna, *L'A. comunale*, indice, carte antiche n. 23; (20) cfr. Era, *Le raccolte*; (21) cfr. Lippi, *L'A. comunale*; (22) cfr. Era, *Tre secoli*; (23) cfr. Era, *Le raccolte*; (24) cfr. Era, *Tre secoli*.

Periodo della documentazione	Archivi comunali sardi Parlamenti	Archivi ecclesiastici sardi Parlamenti	Archivi comunali sardi Donativi	Archivi ecclesiastici sardi Donativi
1519	<i>Alghero</i> : I sovrani decidono di trattare nel prossimo parlamento delle riparazioni delle mura della città (25)			
1519-1604	<i>Cagliari</i> : Llibre vermell: carte reali che approvano capitoli presentati a vari parlamenti cc 370 – 38 (26)			
1525			<i>Alghero</i> : il maestro razionale comunica la quota di donativo straordinario spettante alla città (27)	
1525-1542		<i>Capitolo del Duomo di Cagliari</i> : Liber diversorum et aliarum rerum stamenti ecclesiastici (28)		
1543	<i>Cagliari</i> : Parlamenti del viceré di Cardona (29)			
1543	<i>Oristano</i> : Atti dei parlamenti del viceré di Cardona (30)			
1553-1556	<i>Oristano</i> : Atti dei parlamenti del viceré di Heredia (31)			
1560	<i>Oristano</i> : Richieste presentate dalla città nei parlamenti del viceré di Madrigal (32)			
1560-1565	<i>Cagliari</i> : Parlamenti del viceré di Madrigal (33)			
1560-1631	<i>Cagliari</i> : Atti dello Stamento Reale (34)			
1570-1606	<i>Sassari</i> : Atti dei parlamentari del viceré Delda (35)			
(25) cfr. Era, <i>Le raccolte</i> ; (26) cfr. Lippi, <i>L'A. comunale</i> ; (27) cfr. Era, <i>Le raccolte</i> ; (28) cfr. Pinna, <i>L'A. del Duomo</i> ; (29) cfr. Lippi, <i>L'A. comunale</i> ; (30) cfr. Era, <i>Tre secoli</i> ; (31) cfr. Era, <i>Tre secoli</i> ; (32) cfr. Era, <i>Tre secoli</i> ; (33) cfr. Lippi, <i>L'A. comunale</i> ; (34) cfr. Lippi, <i>L'A. comunale</i> ; (35) cfr. Costa.				

Periodo della documentazione	Archivi comunali sardi Parlamenti	Archivi ecclesiastici sardi Parlamenti	Archivi comunali sardi Donativi	Archivi ecclesiastici sardi Donativi
1572-1574	<i>Oristano</i> : Capitoli dei parlamenti del viceré Coloma (36)			
1573-1574	<i>Cagliari</i> : Parlamenti del viceré Coloma (37)			
1580-1597			<i>Cagliari</i> : Cartas de pago del real donativo (38)	
1583	<i>Iglesias</i> : Capitoli presentati dal Sindaco della città al Parlamento del viceré di Moncada (39)			
1583	<i>Oristano</i> : Petizioni presentate dal Sindaco della città al Parlamento del viceré di Moncada (40)			
1583-1615			<i>Sassari</i> : libro di donativi della città per i parlamenti (41)	
1593-1594	<i>Iglesias</i> : Capitoli presentati dalla città nel parlamento del viceré di Moncada (42)			
1593-1594	<i>Sassari</i> : Libro di corrispondenza del sindaco nel parlamento con la città (43)			
1602-1603	<i>Oristano</i> : Atti del parlamento del viceré Coloma (44)			
1603	<i>Cagliari</i> : Carta reale contenente un capitolo del parlamento del viceré Coloma (45)			
1604		<i>Archivio arcivescovile Cagliari</i> : Capitoli accordati allo Stamento ecclesiastico nel parlamento del conte d'Elda del 1602 (46)		

(36) cfr. Era, *Tre secoli*; (37) cfr. Lippi, *L'A. comunale*; (38) cfr. Lippi, *L'A. comunale*, Inventario della sezione antica; cfr. Pinna, *L'A. comunale*, Indice dei documenti antichi n. 89; (40) cfr. Era, *Tre secoli*; (41) cfr. Costa; (42) cfr. Pinna, *L'A. comunale*, indice n. 97; (43) cfr. Costa; (44) cfr. Era, *Tre secoli*; (45) cfr. Lippi, *L'A. comunale*; (46) cfr. Lippi, *R. Archivio*.

Periodo della documentazione	Archivi comunali sardi Parlamenti	Archivi ecclesiastici sardi Parlamenti	Archivi comunali sardi Donativi	Archivi ecclesiastici sardi Donativi
1614	<i>Oristano</i> : Capitoli presentati nel parlamento del viceré di Gandia (47)			
1615	<i>Cagliari</i> : Carta reale contenente i capitoli concessi alla città di Cagliari nel parlamento del viceré di Gandia (48)			
1624	<i>Cagliari</i> : Capitoli presentati dalla città nel parlamento (49)			
1624	<i>Oristano</i> : Capitoli presentati dalla città nel parlamento del viceré Vivas (50)			
1631-1632	<i>Cagliari</i> : Parlamenti del viceré di Pimentel, cc 1123 (51)			
1632	<i>Oristano</i> : Capitoli presentati dalla città nel parlamento del viceré di Bajona (52)			
1637-1662			<i>Iglesias</i> : "Registre de les apoques per raho del donatiu" (53)	
1642	<i>Cagliari</i> : Carta reale contenente i capitoli concessi alla città di Cagliari nel parlamento del 1642 (54)			
1642-1668	<i>Cagliari</i> : Atti dello Stamento Reale (55)			
1649-1714				<i>Capitolo del Duomo di Cagliari</i> : Comptes del subsidy de Galeras (56)

(47) cfr. Era, *Tre secoli*; (48) cfr. Lippi, *L'A. comunale*; (49) cfr. Lippi, *L'A. comunale*; (50) cfr. Era, *Tre secoli*; (51) cfr. Era, *Tre secoli*; (52) cfr. Era, *Tre secoli*; (53) cfr. Pinna, *L'A. comunale*; (54) cfr. Lippi, *L'A. comunale*; (55) cfr. Lippi, *L'A. comunale*; (56) cfr. Pinna, *L'A. del Duomo*.

Periodo della documentazione	Archivi comunali sardi Parlamenti	Archivi ecclesiastici sardi Parlamenti	Archivi comunali sardi Donativi	Archivi ecclesiastici sardi Donativi
1655-1680			<i>Iglesias</i> : Drets per pagar la donasio ultime de 1655 en avant (57)	
1655-1847				<i>Capitolo del Duomo di Cagliari</i> : Stamento ecclesiastico. Donativi (58)
1667-1796	<i>Cagliari</i> : Atti dello Stamento Reale (59)			
1673-1688	<i>Sassari</i> : Supplica della città nei parlamenti del viceré Monteleone (60)			
1674			<i>Alghero</i> : Carlo II chiede di prorogare per due anni il donativo di 70.000 scudi (61)	
1675-1748			<i>Cagliari</i> : Donativo (62)	
1680-1808				<i>Capitolo del Duomo di Cagliari</i> : Libro major original de subsidio y donativo (63)
1686	<i>Alghero</i> : Carlo II fissa la celebrazione del parlamento (64)			
1698	<i>Sassari</i> : Suppliche della città nei parlamenti del viceré Montellano (65)			
1709			<i>Alghero</i> : Carlo III chiede che il donativo di 70.000 scudi venga prorogato di altri due anni (67) <i>Alghero</i> : La Regina richiede un donativo straordinario per le spese della guerra (67)	

(57) cfr. Pinna, *L'A. comunale*; (58) cfr. Pinna, *L'A. comunale*; (59) cfr. Lippi, *L'A. comunale*; (60) cfr. Costa; (61) cfr. Era, *Le raccolte*; (62) cfr. Lippi, *L'A. comunale*, indice delle sez. antica n. 472; (63) cfr. Pinna, *L'A. del Duomo*; (64) cfr. Era, *Le raccolte*; (65) cfr. Costa; (66) cfr. Era, *Le raccolte*; (67) cfr. Era, *Le raccolte*.

Periodo della documentazione	Archivi comunali sardi Parlamenti	Archivi ecclesiastici sardi Parlamenti	Archivi comunali sardi Donativi	Archivi ecclesiastici sardi Donativi
1775	Oristano: Collezione di lettere dalla prima voce dello Stamento Reale (70)		Sassari: Proroga triennale del Real donativo (69)	Capitolo del Duomo di Cagliari: Lettera apostolica con cui il papa autorizza gli ecclesiastici a concorrere al pagamento del donativo (68)
1777				
1782-1804				
1789				
1789-1790				
1793	Cagliari: Atti del Parlamento (75)	Capitolo del Duomo di Cagliari: Atti dello Stamento ecclesiastico relativi all'invasione francese (73)	Sassari: Real donativo (71) Iglesias: Lista de la derrama del Real Donativo formada por el Consejo al presente año (72)	Capitolo del Duomo di Cagliari: Libro de la arca por la contribucion de los 12.000 escudos ofrecidos al estamento militar (77)
1793-1807			Iglesias: Contribuzione del Reale Donativo ponti e strade (74)	
1795-1796		Capitolo del Duomo di Cagliari: Circolare dei tre Stamenti del Regno (76)		
1796				
1796				
1796		Capitolo del Duomo di Cagliari: Celebrazione per la concessione delle grazie richieste dagli stamenti per i moti popolari del 1795 (78)		

(68) cfr. Pinna, *L'A. del Duomo*, vol. 172 n. 20; (69) cfr. Costa; (70) cfr. Lippi, *R. Archivio*; (71) cfr. Costa; (72) cfr. Pinna, *L'A. comunale*; (73) cfr. Pinna, *L'A del Duomo*; (74) cfr. Pinna, *L'A. comunale*; (75) cfr. Lippi, *L'A. comunale*; (76) cfr. Pinna, *L'A. del Duomo*, vol. 169 n. 53; (77) cfr. Pinna, *L'A. del Duomo*; (78) cfr. Pinna, *L'A. del Duomo*.

Periodo della documentazione	Archivi comunali sardi Parlamenti	Archivi ecclesiastici sardi Parlamenti	Archivi comunali sardi Donativi	Archivi ecclesiastici sardi Donativi
1798	<i>Iglesias</i> : Rapporto agli Stamenti (79)	<i>Capitolo del Duomo di Cagliari</i> : Rapporto agli Stamenti del Regno (80)	<i>Iglesias</i> : Regio Editto per l'imposizione di un donativo straordinario (81)	<i>Capitolo del Duomo di Cagliari</i> : Regio Editto per l'imposizione di un donativo straordinario (82)
1798				
1799				
1799				
1804	<i>Iglesias</i> : Piano della deputazione dei tre stamenti del Regno per abilitare la Regia Cassa a sostenere i paesi dello Stato (83)			<i>Capitolo del Duomo di Cagliari</i> : Piano combinato dalle deputazioni dei 3 stamenti del Regno (84)
1804				<i>Capitolo del Duomo di Cagliari</i> : Pregone viceregio sul piano di contribuzione straordinaria proposto dagli stamenti (85)
1804				<i>Capitolo del Duomo di Cagliari</i> : Regolamento dei tre stamenti per un contributo straordinario (86)
1804				
1805-1810				
1806			<i>Iglesias</i> : Conto del donativo ordinario e straordinario (87)	<i>Capitolo del Duomo di Cagliari</i> : Regio Editto con cui si approva il riparto del donativo (88)

(79) cfr. Pinna, *L'A. comunale*, Indice Editti e Pregoni n. 14; (80) cfr. Pinna, *L'A. del Duomo*, vol. 170 n. 67; (81) cfr. Pinna, *L'A. comunale*, Indice Editti e Pregoni n. 15; (82) cfr. Pinna, *L'A. del Duomo*, vol. 170 n. 76; (83) cfr. Pinna, *L'A. comunale*, Indice Editti e Pregoni n. 20; (84) cfr. Pinna, *L'A. del Duomo*, vol. 170 n. 88; vol. 175 n. 10; (85) cfr. Pinna, *L'A. del Duomo*, vol. 170 n. 90; (86) cfr. Pinna, *L'A. del Duomo*, vol. 170 n. 91; (87) cfr. Pinna, *L'A. comunale*; (88) cfr. Pinna, *L'A. del Duomo*, vol. 170 n. 111.

Periodo della documentazione	Archivi comunali sardi Parlamenti	Archivi ecclesiastici sardi Parlamenti	Archivi comunali sardi Donativi	Archivi ecclesiastici sardi Donativi
1807			<i>Iglesias</i> : Regio Editto con cui si approva il riparto di scudi 25.000 per il donativo di S.M. la Regina (89)	
1807				<i>Capitolo del Duomo di Cagliari</i> : Regio Editto con cui si approva il riparto del donativo (90)
1814-1836			<i>Iglesias</i> : Registro degli ordini diretti al clavario per incassare i regi donativi (91)	
1815				<i>Capitolo del Duomo di Cagliari</i> : Vertenza tra beneficiati e canonici per il pagamento del reale donativo (92)
1821		<i>Capitolo del Duomo di Cagliari</i> : Relazione delle cerimonie degli omaggi prestati dai tre stamenti al re Carlo Felice (93)		
1822			<i>Iglesias</i> : Pregone del viceré d'Yenne riguardante l'applicazione degli arretrati del regio donativo straordinario (94)	
1826-1827			<i>Iglesias</i> : Regio donativo ordinario e straordinario (95)	
1827			<i>Iglesias</i> : Pregone del viceré di Vergano per la riscossione dei donativi e contributi del Regno (96)	

(89) cfr. Pinna, *L'A. comunale*, Indice Editti e Pregoni n. 23; (90) cfr. Pinna, *L'A. del Duomo*, vol. 170 n. 118; (91) cfr. Pinna, *L'A. comunale*; (92) cfr. Pinna, *L'A. del Duomo*, vol. 172 n. 30; (93) cfr. Pinna, *L'A. del Duomo*, vol. 185 n. 23; (94) cfr. Pinna, *L'A. comunale*, Editti e Pregoni n. 38; (95) cfr. Pinna, *L'A. comunale*; (96) cfr. Pinna, *L'A. comunale*, Editti e Pregoni n. 59.

Periodo della documentazione	Archivi comunali sardi Parlamenti	Archivi ecclesiastici sardi Parlamenti	Archivi comunali sardi Donativi	Archivi ecclesiastici sardi Donativi
1827-1850			<i>Iglesias</i> : Variazioni sui quinterni esattoriali dei donativi ordinario e straordinario (97)	
1830			<i>Iglesias</i> : Regio donativo (98)	
1835-1843			<i>Iglesias</i> : Regio donativo ordinario e straordinario (99)	
1519-1794		<i>Capitolo del Duomo di Cagliari</i> : Volume miscellaneo di atti vari riguardanti anche parlamenti e donativi (100)		
1615-1828		<i>Capitolo del Duomo di Cagliari</i> : Volume miscellaneo di atti vari riguardanti anche parlamenti e donativi (101)		
senza data				<i>Capitolo del Duomo di Oristano</i> : Donativi (102)

(97) cfr. Pinna, *L'A. comunale*; (98) cfr. Pinna, *L'A. comunale*; (99) cfr. Pinna, *L'A. comunale*; (100) cfr. Pinna, *L'A. del Duomo*; (101) cfr. Pinna, *L'A. del Duomo*; (102) cfr. Lippi, *R. Archivio*.

APPENDICE II

Criteri proposti per l'edizione critica degli Atti dei Parlamenti sardi

a cura di Gabriella Olla Repetto

Ogni volume che raccoglie gli atti dei Parlamenti sardi è articolato in quattro parti: 1) il saggio introduttivo; 2) l'analisi archivistica e diplomatistica degli atti da pubblicare; 3) gli atti parlamentari; 4) i repertori e gli indici.

1. Saggio introduttivo

Il saggio introduttivo deve analizzare ed illustrare gli atti, abbracciando l'intero esercizio dei compiti e delle funzioni istituzionali del Parlamento, dalla prassi di convocazione alle modalità di svolgimento, dalle sedute dei bracci all'assemblea generale, dalle deliberazioni sui donativi all'intervento nel campo della legislazione. Deve, inoltre, offrire un ampio e dettagliato quadro storico della società e dei problemi della Sardegna che trovano, appunto, nei dibattiti parlamentari un'eco fedele. A tal fine il saggio dovrà essere sorretto da una vasta documentazione archivistica, tesa al recupero di tutto quel materiale che potrebbe integrare ed arricchire la pubblicazione degli atti. Ad esempio, carte e corrispondenza viceregia sul modo di condurre i lavori parlamentari, documenti relativi all'attività dei bracci, capitoli di corte non approvati, ecc. Il materiale deve essere reperito non soltanto negli archivi di Stato, nelle biblioteche, negli archivi comunali ed ecclesiastici della Sardegna, ma anche, in particolare, negli archivi e nelle biblioteche di Spagna o in altre strutture ricche di documentazione sulle vicende parlamentari sarde. Il saggio introduttivo varia dalle 60 alle 80 cartelle.

2. Analisi archivistica e diplomatistica degli atti da pubblicare

2.1. *Documenti da inserire nell'edizione.* I documenti da pubblicare sono:

- il processo verbale della riunione collegiale dei tre bracci;
- le decisioni regie sulle proposte parlamentari;

— gli atti di ripartimento del donativo e della sua riscossione.

I documenti vanno pubblicati integralmente ad eccezione delle parti iterative, sempre che queste non racchiudano elementi di novità rispetto alle precedenti.

Ogni documento deve essere numerato progressivamente in cifre arabiche; e deve essere preceduto da una chiara ed ampia sintesi in lingua italiana del suo contenuto, da stampare in corsivo (dunque da sottolineare nel dattiloscritto).

Dell'eventuale edizione, totale o parziale, di uno o più documenti, dovrà essere data notizia in nota, seguendo le indicazioni fornite per le citazioni bibliografiche.

2.2. *Analisi archivistica dei documenti.* L'indagine del curatore deve tendere ad individuare il maggior numero possibile di esemplari esistenti dei documenti oggetto dell'edizione, sia in presenza, o meno, dell'originale. Anche nella prima ipotesi, infatti, l'individuazione delle copie si rende necessaria al fine dell'integrazione dell'originale lacunoso. Di ogni esemplare dovrà essere indicato l'istituto o il soggetto privato ove è conservato, la collocazione, la natura archivistica e la consistenza.

Per queste segnalazioni, sia nelle note del saggio introduttivo che dell'edizione degli atti parlamentari, dovranno adottarsi le seguenti regole:

2.2.1. *Istituto o soggetto che conserva i documenti.* La sua indicazione precede quella del fondo archivistico e della unità, viene resa con lettere maiuscole, sia per esteso che in sigla. La sigla è da adottare in caso di citazione ripetuta.

Ad esempio:

ARCHIVIO AMAT DI S. FILIPPO DI CAGLIARI	poi, AASF
ARCHIVIO ARCIVESCOVILE DI CAGLIARI	AAC
ARCHIVIO COMUNALE DI ALGHERO	ACAL
ARCHIVIO COMUNALE DI CAGLIARI	ACC
ARCHIVIO COMUNALE DI IGLESIAS	ACI
ARCHIVIO COMUNALE DI ORISTANO	ACO
ARCHIVIO COMUNALE DI SASSARI	ACS
ARCHIVIO DEL CAPITULO DEL DUOMO DI CAGLIARI	ACDC
ARCHIVO DE LA CORONA DE ARAGÓN DI BARCELONA	ACA
ARCHIVO DE LAS CORTES ESPAÑOLAS DI MADRID	ACEM
ARCHIVIO DI STATO DI CAGLIARI	ASC
ARCHIVO GENERAL DI SIMANCAS	AGS
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DI CAGLIARI	BUC
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DI SASSARI	BUSS

2.2.2. *Fondo e serie archivistici.* Vengono indicati dopo l'istituto o soggetto conservatore, separati da virgola, in corsivo, per esteso oppure con sigle predisposte dal curatore, ove se ne ripeta frequentemente la citazione.

Ad esempio:

Antico archivio regio

Antico archivio regio, Parlamenti, oppure, AAR, Parlamenti.

2.2.3. *Unità archivistica.* L'indicazione dell'unità segue quella della serie, separata da virgola, con i seguenti simboli:

allegato = all.

busta = b.

fascicolo = fasc.

inserto = ins.

registro = reg.

volume = vol.

La consistenza dell'unità deve essere segnalata dopo la sua natura, separata da virgola, col numero delle carte che la compongono, tenendo presente che un foglio è composto da due carte e da quattro facciate. La numerazione dei documenti dell'unità si fa per carta e non per facciata, indicando il solo numero per il *recto* ed il numero seguito da v. per il *verso*.

Ad esempio: c. 122, c. 122 v.

I simboli da usare sono i seguenti:

carta = c.

carte = cc.

verso = v.

foglio = f.

fogli = ff.

Per il materiale pergameneo, si rinvia all'analisi diplomatica.

Riunendo tutte le indicazioni sopra fornite, la citazione del *retro* della carta 85 del volume 13 della serie *Parlamenti* del fondo *Antico archivio regio* dell'ARCHIVIO DI STATO DI CAGLIARI, sarà la seguente:

ASC, AAR, *Parlamenti*, vol. 13, c. 85v.

2.3. *Analisi diplomatica dei documenti.* Ciascun esemplare di cui sia stata accertata l'esistenza, deve essere sottoposto ad esame diplomatico, al fine di individuarne la natura di originale o di copia. Delle copie dovrà essere indicato il grado (autentica, semplice, ecc.).

In caso di tradizione multipla, si sottopongono a valutazione critica tutti i testimoni posseduti per verificare quale sia il loro grado di approssimazione nei confronti dell'originale. Tale valutazione deve tener conto della natura delle copie, della posizione di ciascuna di esse nell'*iter* di redazione documentaria, dello stile, della lingua e di ogni altro elemento utile allo scopo.

Se da tale analisi nessun testimone risulterà al curatore più affidabile di altri, per la ricostruzione del testo originario, si dovrà far ricorso a tutti gli esemplari.

La necessità di descrivere più o meno dettagliatamente l'unità nei suoi caratteri estrinseci è lasciata alla valutazione del curatore, con l'avvertenza che all'analisi puntuale, propria dell'edizione diplomatica, si scenderà solo quando lo richiede la natura dell'unità (ad es. si indicheranno le dimensioni, il tipo di supporto, ecc., di un diploma in pergamena, ma non del materiale cartaceo) e la sua datazione.

Prima di procedere all'analisi diplomatica dei vari esemplari, il curatore dovrà contraddistinguerli con lettere dell'alfabeto maiuscole (A, B, C...), da riprodurre in apposita tabella esplicativa all'inizio della trascrizione.

3. Norme per la trascrizione degli atti parlamentari sardi

3.1. *Premessa.* Poiché l'edizione degli atti dei Parlamenti sardi intende presentare un testo agevole e largamente fruibile, è stato ridotto al minimo l'uso di quella simbologia che l'avrebbe appesantito graficamente e che è solitamente adottata per dare al lettore un'immagine fedele del testo. In questa ottica, ed anche in relazione alla scarsa o nulla incidenza di certe particolarità paleografiche e grafiche, non è stato ad esempio adottato: l'uso del maiuscolo o del maiuscoletto per le parole o le lettere maiuscole in onciale o capitale presenti nel protocollo, nel *datum*, e nelle sottoscrizioni; l'inserimento fra tre asterischi posti in verticale delle lettere allungate di tipo cancelleresco; l'uso delle *cruces* al principio e alla fine di passi irrimediabilmente corrotti, ecc.; mentre all'uso di parentesi diversificate (angolari, graffe, etc.), per integrazioni di differente specie, si è preferita la segnalazione in nota, meno fastidiosa all'occhio. L'opportunità di evidenziare, o meno, casi unici o rari, è stata lasciata alla valutazione dei singoli curatori.

Per la redazione delle norme da seguire nella trascrizione degli atti parlamentari sardi, si è tenuto conto delle indicazioni fornite dalla seguente bibliografia:

Per la trascrizione dei testi in latino:

Norme per la stampa delle fonti per la storia d'Italia, in "Bullettino dell'Istituto storico italiano", n. 28 (1906), pp. XI-XXI.

J.M. LACARRA, *Consejos prácticos para la publicación de documentos medievales*, in W. BAUER, *Introducción al estudio de la historia*, trad. 2ª ediz. tedesca di L. G. De Valdeavellano, Barcelona, 1944, pp. 308-311.

F. MASAI, *Principes et conventions de l'édition diplomatique*, in "Scriptorium", IV (1950), pp. 177-193.

E. DEKKERS, *La tradition des textes et les problèmes de l'édition diplomatique*, in "Traditio", X (1954), pp. 459-555.

G. CENCETTI, *Lineamenti di storia della scrittura latina*, Bologna, 1956.

A. PRATESI, *Una questione di metodo: l'edizione delle fonti documentarie*, in "Rassegna degli archivi di Stato", XVII (1957), pp. 321-336.

G. CENCETTI, *Progetti di unificazione delle norme per la pubblicazione delle fonti medioevali*, (Atti del convegno di studi delle fonti del Medioevo europeo, Istituto storico italiano per il Medioevo), Comunicazioni, Roma, 1957, pp. 25-34.

M. BORDONAU MAS, *La publicación de colecciones de documentos*, in "Mélanges offerts par ses confrères à Charles Braibant", Bruxelles, 1959, pp. 57-63.

Studi e problemi di critica testuale. Convegno di studi di filologia italiana nel centenario della Commissione per i testi di lingua (7-9 aprile 1960), Bologna, 1961.

E. FALCONI, *L'edizione diplomatica del documento e del manoscritto*, Parma, 1969.

G. TOGNETTI, *Questioni che si incontrano nell'edizione di fonti storiche: la grafia*, in "Rassegna degli archivi di Stato", XXXIII, (1973), pp. 265-281.

A. PRATESI, *Genesi e forme del documento medioevale*, Roma, 1979.

G. TOGNETTI, *Criteri per la trascrizione di testi medioevali latini e italiani*, Roma, 1982.

Per la trascrizione dei testi in volgare:

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS. ESCUELA DE ESTUDIOS MEDIEVALES, *Normas de transcripción y edición de textos y documentos*, Madrid, 1944.

R. ARAMON i SERRA, *Les edicions de textos catalans medievals*, in *VII Congreso Internacional de Linguística Románica, Barcelona, 7-10 aprile 1953*, II, *Actas y memorias*, pubblicato da A. Badía, A. Giera, F. Udina, Barcelona, 1955, pp. 197-266.

F. C. CASULA, *Breve storia della scrittura in Sardegna*, Cagliari, 1978.

R. CONDE y DELGADO DE MOLINA, *Estudio tipológico de la documentación comercial y financiera medieval: fuentes del Archivo de la Corona de Aragón*, Valencia, 1981.

3.2. *Segni alfabetici*. Nella trascrizione del testo ogni lettera deve essere rappresentata così come si riconosce, con le seguente eccezioni:

- la j si rappresenta con i;
 - la u e la v si distinguono graficamente a seconda del loro valore fonetico, a prescindere cioè dalla forma che hanno nel testo;
 - la s alta si trascrive come la s bassa;
 - i dittonghi ae e oe, con lettere accostate e in nesso, si trascrivono con lettere separate;
 - la y si riproduce come ii quando è esecuzione calligrafica di ij (*may* per *mai*).
- Conservano invece la forma assunta nel testo:
- la y nei vocaboli latini di origine greca, dove tale forma assume un valore fonetico distinto rispetto alla forma calligrafica di ij;
 - la ç, la ț e la ę;
 - le doppie ff, rr, e ss.

3.3. *Lettere maiuscole*. Le lettere all'inizio del testo e dopo ogni punto fermo si trascrivono in maiuscolo. In maiuscolo sono rappresentati anche i nomi di luogo e di persona; qualora questi siano composti, vanno in minuscolo le preposizioni e gli articoli, mentre gli aggettivi e i sostantivi, che combinati individuino un luogo, si trascrivono in maiuscolo.

Ad esempio:

Jacobus de Rubeis
Villa Nova

I nomi comuni di istituzioni o entità geografiche e amministrative si rappresentano in maiuscolo solo se divengono primo elemento di un toponimo.

Ad esempio:

vallis Nebule (per la valle della Nievole)
Vallis Nebule (la Valdinievole).

Si trascrivono in maiuscolo i nomi di religione e di popolo ed i relativi aggettivi, esclusi quelli che si riferiscono a monete e misure, ed i nomi delle persone sacre comunque designate (Dio, la Trinità, le persone della Trinità e la Vergine).

Tuttavia, va in maiuscolo una sola parola per ciascuna persona (così *dominus Deus*) ed il nome *dominus* è trascritto in maiuscolo solo se sinonimo di *Deus* (così *in nomine Domini*, ma *in nomine domini nostri Jesu Christi*).

Nei nomi degli ordini religiosi e cavallereschi si rappresenta in maiuscolo solo il nome più rilevante per l'individuazione (*ordo fratrum Minorum de observantia*), come anche per i titoli di libri che occorressero nel testo (*Corpus iuris canonici*).

I nomi *sanctus* e *beatus* vanno trascritti in maiuscolo quando denotano i luoghi e le istituzioni, ma non quando sono attributi della persona.

Ad esempio:

ecclesia Sancti Petri (se indica la chiesa);
sanctus Petrus (se indica il fondatore della Chiesa cristiana).

Maiuscoli vanno anche i nomi di feste, ma in modo che una sola parola abbia tale carattere (*post Nativitatem*, *post nativitatem Domini*).

I nomi di *Ecclesia* e *Imperium* si trascrivono in maiuscolo se si riferiscono alle istituzioni universali ed in minuscolo se sono accompagnati da nomi che richiedano per proprio conto la maiuscola (*ecclesia sanctae Mariae*).

Si rappresenta in maiuscolo solo la prima di una coppia di lettere presente in una parola che deve avere l'iniziale maiuscola ed è interessata da raddoppiamento sintattico (*Ffranciscus*, *ffiscalis*).

3.4. Segni d'interpunzione e diacritici. L'interpunzione è regolata secondo i criteri moderni, ma anche quelli del testo dovranno tenersi presenti come elementi per l'interpretazione. Qualora emergano incertezze, si deve giustificare in nota l'adozione di un criterio a preferenza di un altro.

Le citazioni letterali e i discorsi diretti vanno trascritti tra virgolette basse. Se il testo presenta segni diacritici, questi non si trascrivono.

3.5. Abbreviazioni. I segni abbreviativi e le note tachigrafiche si sciolgono e si trascrivono nei corrispondenti segni alfabetici, senza l'uso di parentesi: i dubbi interpretativi si portano in nota.

Il curatore deve quindi sciogliere le sigle indicanti i *nomina sacra*, come nella seguente esemplificazione:

DS = *Deus*
 DMS o DNS = *Dominus*
 IHS = *Jesus*
 SCS = *Sanctus*
 SPS = *Spiritus*
 XPS = *Christus*

I cognomi indicati con numeri si rappresentano con le corrispondenti lettere dell'alfabeto (XXX si trascrive *Trenta*).

Si devono inoltre sciogliere anche i segni abbreviativi riguardanti le unità metriche, monetarie, di misura e di peso e gli elementi del calendario.

Ad esempio:

drs = *diners*
dzna = *dotzena*
llra, llrs = *lliura, lliures*
l, lib = *libra*
Kal, kl = *Kalendas*
oz = *unça*
s = *sous*

Le abbreviazioni relative alle parti del *Corpus iuris civilis* o *canonici*, a meno che non si crei ambiguità, non vanno sciolte, ma rese con sigle.

Ad esempio:

capitulum = c.
Codex = C.
Digestum = ff.

3.6. *Numerali*. I numerali si trascrivono in cifre arabe anche se nel testo sono rappresentati con numeri romani, tanto soli che combinati con cifre arabe e con lettere, anche in esponente.

Ad esempio:

M^{mo} CC^{mo} XXXI^{mo} = 1231
 MCCCCLV = 1355
 MCCC 83 = 1383
 MCCCXCtres = 1393
 MilCCCC e docze = 1412
 MilCCCCLXhu = 1461

Il curatore valuterà, caso per caso, l'opportunità di segnalare in nota la forma grafica presente nel testo corrispondente alle cifre.

I numerali romani cardinali che seguono i nomi dei sovrani e dei papi, si trascrivono invece con cifre romane in maiuscolo, senza farle precedere e seguire da punti: es., *Clemente I*.

I numeri incolonnati si rappresentano con cifre arabe anche se nel manoscritto sono indicati con numeri romani. Qualora si presenti in calce alle pagine dei libri di conti la somma di diverse cifre incolonnate, ove possibile, si riproduce l'impaginazione del testo e si mantiene di conseguenza tale incolonnamento, correggendo gli eventuali errori e dandone notizia in nota.

3.7. *Annotazioni e segni particolari.* Le aggiunte al testo, poste in margine, in calce o in soprallinea, vanno trascritte secondo il senso logico, segnalandone la presenza in nota.

Le annotazioni marginali, in calce o in soprallinea, vanno trascritte tra parentesi tonde, segnalandone la natura e l'epoca in nota.

I simboli, i segni e le sigle convenzionali devono essere riportati entro parentesi tonde.

Il monogramma si indicherà con (M), oppure con (MF) o (MS) se si accerta che esso è *firmatum* o *signatum*.

Il segno di ricognizione si raffigura con (SR) nella posizione che ha nel documento. Le note tachigrafiche o le scritte contenute nei *signa recognitionis* vanno riportate in una nota di apparato.

Con una (R) si rappresenta la rota che, se è firmata, si indica con (RF); con (BN) si trascrive il *benevalete*.

Il *chrismon* si indica con una (C); il segno di notariato o tabellionato è rappresentato con (SN) o (ST); il segno di sigillo andato disperso si segna con (SID) *signum impressum deperditum*; il segno di sigillo pendente si indica con (SP), se disperso con (SPD), quello di bolla con (B) e con (BD) se essa è andata persa.

Il *signum crucis* di testimoni si rappresenta con un segno di croce convenzionale.

3.8. *Spazi.* Le parole trascritte vanno divise secondo l'uso moderno.

I capoversi presenti nelle sottoscrizioni, nella *completio* delle carte notarili, nella *datatio* e nei segni di roborazione di documenti cancellereschi, vanno rispettati e riportati nella trascrizione. Gli altri capoversi seguono l'andamento logico; tuttavia, si deve tener conto delle pause presenti nel testo soprattutto nei casi di dubbia interpretazione.

3.9. *Distinzione degli esemplari, numerazione delle carte e delle righe.* Qualora si trascriva dall'originale, il numero della carta viene riprodotto sui margini esterni della pagina di stampa (c. 25, c. 25v.). Il cambiamento di carta ed il passaggio dal *recto* al *verso* di una carta si segnalano con due sbarrette oblique //, che cadono nel punto esatto in cui interviene il passaggio.

Il numero delle righe della carta trascritta viene segnalato, di cinque in cinque, con numeri arabi progressivi, sempre sui margini esterni della pagina di stampa. La divisione delle righe va segnata con una sbarretta obliqua /.

Le stesse regole si seguono nel caso non si disponga dell'originale ma di

una copia, alla quale il trascrittore attribuisce valore di originale o che, comunque, ritiene di dover seguire nella trascrizione, a preferenza di altre ¹.

Nel caso in cui si disponga, invece, di una pluralità di copie, nessuna delle quali venga considerata sostitutiva dell'originale e, quindi, il testo debba essere ricostruito con l'apporto di due o più esemplari ², devono essere adottate le seguenti norme. Ciascun esemplare deve essere contraddistinto con una lettera maiuscola dell'alfabeto (A, B, C, ...) da riportare sui margini esterni della pagina a stampa ogni volta che si passa dall'uno all'altro esemplare. Alla stessa altezza, nella trascrizione, si apporranno due sbarrette oblique in neretto, segnalanti l'abbandono di un testo e l'inizio di un altro //. Il mutamento di carta e il passaggio al *verso* viene evidenziato ripetendo sul margine esterno della pagina la sigla del manoscritto, seguita dal numero della carta (A, c. 3; B, c. 4v.). Nella trascrizione, il passaggio al *verso* o ad altra carta del medesimo esemplare viene indicato con una sbarretta obliqua /.

Nel caso di pluralità di manoscritti, sembra opportuno rinunciare alla numerazione delle righe, difficile da praticare per il continuo rinvio a più esemplari.

3.10. *Interventi sul testo.* Il trascrittore indica tra parentesi quadre le integrazioni proposte nei seguenti casi: a) qualora siano presenti lacune dovute a perforazione, macchie e strappi (nei casi cioè di guasto del supporto pergameneo o cartaceo); b) quando vi siano spazi bianchi lasciati dal redattore per successive integrazioni non realizzate (così quelli lasciati per il nome della persona di cui è indicato il cognome o scritta solo l'iniziale).

Se non si è in grado di integrare le lacune dovute a guasto del supporto, nella trascrizione si dispongono, tra parentesi quadre, tanti punti quante sono le lettere presumibilmente mancanti, mentre si rappresenta con tre punti la lacuna che supera la lunghezza di una riga.

Analogamente se non si propone integrazione per uno spazio bianco lasciato dal redattore del documento, si dispongono tra parentesi quadre, tanti asterischi quante sono le lettere che si presuppone andassero inserite.

Il trascrittore può anche intervenire per proporre delle correzioni al testo in tutti quei casi che di norma si riconducono al cosiddetto *lapsus calami*: lettere o parole mancanti, lettere o parole iterate, scambio di termini opposti (errori polari), banali errori di morfologia, che non dipendono da compresenza di usi o regole in contrasto, o siano indizio di un'evoluzione in corso. In tutti questi casi, in apposita nota d'apparato, verrà indicata la lezione testuale.

3.11. *Note di apparato e di commento.* Le note di apparato vengono utilizzate dal trascrittore, oltre che nei casi già enunciati:

¹ Cfr. l'edizione di G. SORGIA, *Il parlamento del viceré Fernandez de Heredia (1553-1554)*, Milano, 1963.

² Cfr. l'edizione di A. ERA, *Il parlamento sardo del 1481-1485*, Milano, 1955.

— in presenza di pluralità di esemplari, per indicare lezioni diverse rispetto a quella adottata dal trascrittore. Ogni differente lezione deve essere segnalata preceduta dalla lettera maiuscola corrispondente al testo in cui compare (A, *hostis*; B, *ostis*);

— per le indicazioni relative ad annotazioni di ordine archivistico, di mano posteriore a quella del redattore del testo, che di solito possono trovarsi sul *retro* del documento. Esse si segnalano attraverso diciture del tipo: sul *retro* in alto a sinistra, breve regesto; sul *retro*, note riguardanti la registrazione archivistica; ecc.

Le note di commento alla trascrizione, da limitare al minimo indispensabile per evitare di appesantirla ulteriormente, vengono utilizzate principalmente per segnalare l'edito e altre citazioni bibliografiche.

Le note di apparato vengono "chiamate" con numeri arabi, quelle di commento con numeri latini, ricominciando la numerazione per entrambe ad ogni nuova pagina stampata. Le note di apparato vengono disposte al di sopra di quelle di commento.

Nella trascrizione dei testi in volgare si seguono, oltre alle norme specificate in precedenza, le seguenti indicazioni dettate dalle peculiarità delle varie lingue.

3.12. *Segni alfabetici*. I segni alfabetici vanno rappresentati rispettando la grafia del redattore del testo.

La *j* in catalano, castigliano e sardo viene trascritta in questa forma solo quando ha valore di semiconsonante (*ojo, jutge*), mentre quando rappresenta una variante grafica allungata di *i*, essa va indicata con una *i* corta.

La *y* si trascrive in questa forma unicamente quando ha un valore fonetico distinto dalla grafia calligrafica di *ij*, così in fine di parola (*rey, any, muntanya, hoyo*) e quando è congiunzione (*y*).

3.13. *Lettere maiuscole*. Si rappresenta in maiuscolo solo la prima lettera di una parola che deve avere iniziale maiuscola ed è interessata da raddoppiamento (*Ffrancesc*).

3.14. *Segni ortografici e diacritici*. Gli apostrofi e gli accenti si dispongono secondo l'uso corrente. Gli accenti diacritici possono essere utilizzati a discrezione del curatore, al di là dell'obbligatorietà dettata dalle norme della lingua moderna, per facilitare la comprensione del testo trascritto (*dóna, dona, vénen, venen* per il catalano).

3.15. *Spazi*. Se nel testo si verifica la mancata separazione grafica di parole, che pur non pronunciandosi distinte lo sono logicamente, tale fenomeno viene evidenziato segnando tra i due vocaboli un punto in basso senza spazio (*l.offici, no.n, qu.ell, l.aministrador, e.ls*).

Qualora venga interessata da tali fenomeni una parola che, per effetto dell'unione grafica, ha perso l'iniziale in maiuscolo (nome di città), con la separazione si recupera tale carattere tipografico, facendolo precedere da un punto senza spazio (*d.Oristany, l.Alguer*).

Analogamente può trovarsi in catalano, caratterizzato da unione grafica, un nome di persona preceduto dalla lettera *n*, terminale del vocabolo *mossen* (*Nanfos, Nanthony*). Anche in questo caso si opera una separazione, evidenziata da un punto senza spazio, e si recupera l'iniziale maiuscola del nome, preceduta dalla *n* in minuscolo (*n. Anfós, n. Anthony*).

Per altre eventuali particolarità grafiche dei volgari, non ricorrenti od uniche, il curatore dovrà attenersi rispettivamente alle regole previste nella bibliografia precedentemente citata.*

4. I repertori e gli indici

4.1. I repertori e gli indici sono articolati in:

- 1) glossario dei termini tecnici;
- 2) repertorio onomastico: in ordine alfabetico tutti i nomi citati negli atti e nel saggio introduttivo (esistono metodi diversi, soprattutto per il Medioevo; per l'età moderna, v. G. SORGIA, *Il parlamento del viceré Fernandez de Heredia (1553-1554)*, Milano, 1963);
- 3) repertorio toponomastico: in ordine alfabetico di località sarde e non (v., G. SORGIA, *Il parlamento* cit.);
- 4) repertorio per materia (v., G. SORGIA, *Il parlamento* cit.);
- 5) indice degli autori citati nel saggio introduttivo e nelle note esplicative degli atti;
- 6) bibliografia.

4.2. Per le note si seguirà la seguente grafia:

Quando si cita da un testo:

A. BOSCOLO, *La Sardegna dei Giudicati*, Sassari, 1979, p. 13.

A. BOSCOLO, *La Sardegna dei Giudicati*, Sassari, 1979, pp. 13-18.

A. BOSCOLO, *La Sardegna dei Giudicati*, Sassari, 1979, pp. 13 ss. o *passim*.

Quando invece si fa riferimento ad esso:

Cfr. A. BOSCOLO, *La Sardegna dei Giudicati*, Sassari, 1979, p. 13.

* Queste proposte sono state messe a punto con la collaborazione di M. Luisa Di Felice.

Quando lo si è già citato, nei due casi qui sopra rispettivamente:

A. BOSCOLO, *La Sardegna* cit., p. 90; cfr. A. BOSCOLO, *La Sardegna* cit., p. 90.

Quando lo si cita nella stessa pagina e per la stessa pagina:

Ibidem.

Quando lo si cita subito dopo, e per una pagina diversa:

Ivi, p. 16.

Quando il testo citato è in un volume di saggi diversi di cui è unico autore l'autore del saggio da citare, non si ripete il nome. Es.:

A. BOSCOLO, *Gli scavi di Piscina Nuxedda in Sardegna*, in *Studi sulla Sardegna bizantina e giudicale*, Cagliari, 1985.

Se si tiene a sottolineare il dato cronologico della prima pubblicazione, si citerà così:

A. BOSCOLO, *Gli scavi di Piscina Nuxedda in Sardegna*, in *Atti del colloquio internazionale di archeologia*, Palermo, 1975, ora anche in A. BOSCOLO, *Studi sulla Sardegna bizantina e giudicale*, Cagliari, 1985.

Quando gli autori sono due:

G. SORGIA, G. TODDE, *Cagliari. Sei secoli di amministrazione cittadina*, Cagliari, 1981.

Quando sono tre:

B. ANATRA, R. PUDDU, G. SERRI, *Problemi di storia della Sardegna spagnola*, Cagliari, 1975.

Quando sono più di tre:

AA.VV., *Il mondo della Carta de logu*, Cagliari, 1979.

Quando sono curati da un autore:

Le istituzioni parlamentari nell'Ancien Régime, a cura di G. D'Agostino, Napoli, 1980 (senza sottolineare il nome del curatore).

Quando sono atti di un convegno:

A. MATTONE, *Problemi di storia del Parlamento sardo*, in *Assemblee di Stati e istituzioni rappresentative nella storia del pensiero politico moderno*, Atti del convegno internazionale tenuto a Perugia il 16-18 settembre 1982, I, Rimini, 1984, pp. 104-122.

Oppure, quando il termine "Atti" non figura nel sottotitolo:

E. DUPRÈ-THESEIDER, *L'intervento di Ferdinando il Cattolico nella guerra di Pisa*, in *V Congreso de historia de la Corona de Aragón*, Atti, Zaragoza, 1954, pp. 110-116.

Quando sono opere dirette da un autore citato nei frontespizi:

P. DEYON, *Teoria e pratica del mercantilismo*, in AA.VV., *Storia economica e sociale del mondo*, diretta da P. Leon, II, 1, *Difficoltà dello sviluppo 1580-1730*, Bari, 1980.

N.B. Per il volume si usa il numero romano, per il tomo il numero arabo.

Quando sono opere di collane importanti:

J. DAY, B. ANATRA, L. SCARAFFIA, *La Sardegna* (vol. X della *Storia d'Italia* diretta da G. Galasso), Torino, 1984.

Per i periodici:

G. OLLA REPETTO, *Per una storia degli incendi agro-forestali in Sardegna*, in "Archivio storico sardo", XXX (1976), pp. 120-140.

Quando l'annata di una rivista è articolata in fascicoli è preferibile indicarla:

in "Studi storici", XXV (1984), n. 3, pp. 107-109.

Quando la rivista esce con una numerazione continua (non per anno):

in "Quaderni storici", n. 55, aprile 1984.

Quando la rivista esce con periodicità discontinua:

in "Archivio sardo del movimento operaio contadino e autonomistico", n. 17-19, 1980.

Oppure:

in "Quaderni sardi di storia", n. 2, gennaio-giugno 1981.

Per i quotidiani, la data reca il mese espresso in lettere. Es.:

in "La Nuova Sardegna", 28 gennaio 1985. *

Quanto al luogo di edizione, se si trova negli USA va specificato lo stato di appartenenza, se c'è possibilità di omonimia.

* Questo quarto paragrafo è stato curato dal prof. A. Mattone.

APPENDICE III

1.

Norme grafiche per il testo introduttivo

a cura di Giancarlo Sorgia e Bruno Anatra

Per la bibliografia e le citazioni gli editori non danno indicazioni più ampie ed esaurienti di quelle che compaiono nell'Appendice II di questo stesso volume.

Tuttavia, per andare incontro, anche a questo riguardo, ad una certa esigenza di uniformità grafica, in particolare per cariche e titoli si suggerisce in via puramente indicativa quanto segue:

1. Cariche pubbliche

1.1. *Organismi collegiali.* Potrebbero essere indicati con le iniziali in maiuscolo (es.: Sacro Regio Consiglio, Reale Udienza);

1.2. *Organismi rappresentativi.* Potrebbe andare in maiuscolo solo l'iniziale del termine generico, non l'ulteriore specificazione (Braccio o Stamento ecclesiastico, i tre Bracci);

1.3. *Organismi monocratici.* L'iniziale andrebbe in maiuscolo solo quando la carica non è accompagnata dal suo titolare (il Reggente, il reggente Mir).

2. Titoli

2.1. Per le massime autorità potrebbe valere la stessa norma dell'1.3 (l'Imperatore, l'imperatore Carlo V; il Papa, il papa Clemente VII; il Re, il re Francesco I);

2.2. I titoli di rango inferiore dovrebbero sempre andare in minuscolo (conte, marchese, etc.); non così per i Giudici sardi, non foss'altro per distinguerli dal termine burocratico.

3. Nomi di sovrani, imperatori e papi

Fermo restando quanto specificato al 3.6 dell'App. II, per i sovrani arago-

nesi si propone che vengano accompagnati dall'appellativo (Alfonso il benigno, Alfonso il magnanimo) o in alternativa si segua la numerazione aragonesse e nel caso di Carlo d'Asburgo che si preferisca il numerale con cui viene più comunemente accompagnato (Carlo V, non Carlo I).

4. Datazione

Per i secoli si propone di scegliere *ad libitum* tra le forme, come da esempio: secolo XVII oppure il Seicento; per i periodi si propone la forma come da esempio: anni Ottanta.

5. Abbreviazioni

Le abbreviazioni indicate nell'Appendice II sono da integrare con quelle della tabella seguente (tratte dalle Norme Grafiche della Utet per *La Storia*), in parte ripetitive dell'App. II, in un caso da integrare ulteriormente (citati - e = citt.)

anno	a.	luogo citato	loc. cit.
anonimo	an.	manoscritto -i	Ms., Mss.
articolo -i	art., artt.	non numerato	n. n.
autore	A.	nuova serie	n. ser.
avanti Cristo	a. C.	numero -i	n., nn.
capitolo -i	cap., capp.	opera	op.
capoverso	cpv.	pagina -e	p., pp.
carta (foglio) -e	c., cc.	paragrafo -i	§, § §
circa	ca.	per esempio	p. es.
citato -a	cit.	<i>recto</i> (di foglio)	r.
citazione	citaz.	scena	sc.
codice -i	cod., codd.	seguente -i	seg., segg.
confronta	cfr.	senza data	s.d.
collezione	collez.	senza luogo	s.l.
colonna -e	col., coll.	senza note tipo-	
dopo Cristo	d. C.	grafiche	s.n.t.
eccetera	ecc.	senza tipografo	s.t.
edizione -i	ed., edd.	serie	ser.
esempio	es.	sezione	sez.
fascicolo -i	fasc.	sonetto	son.
foglio -i	fol.	strofa, stanza	st.
frammento	fragm.	tavola -e	tav., tavv.
fuori testo	f. t.	titolo -i	tit., titt.
idem	id.	traduzione	trad.
italiano (a)	it.	vedi	cfr.
lettera	lett.	verso -i	v., vv.
libro -i	lib., libb.	<i>verso</i> (di foglio)	v.
linea -e	lin., linn.	volume -i	vol., voll.

2.

Criteri per la redazione dei regesti

a cura di Gabriella Olla Repetto

Con il termine "regesto" si indica il sunto in lingua italiana del testo di un documento, redatto in lingua straniera.

Il regesto ha lo scopo di introdurre alla comprensione del testo e, pertanto, i suoi requisiti essenziali sono la chiarezza, l'organicità e la sinteticità. Ogni buon regesto, al di là delle poche regole formali che lo disciplinano, deve possedere queste caratteristiche, delle quali è indefettibile presupposto la piena padronanza del testo da parte del curatore e la sua capacità di sintesi.

L'applicazione di questi semplici principi è il vero segreto del regesto, al quale si richiede inoltre di rispettare le seguenti regole.

1. Datazione cronica

Si esprime secondo lo stile moderno, qualunque sia quello del testo, omettendo sia l'indizione che il nome del giorno.

È opportuno invece riportare l'indicazione dell'ora, quando esiste, perché, trattandosi di lavori parlamentari spesso aggiornati e rinviati più volte nello stesso giorno, essa permette di seguirne costantemente l'andamento.

Per l'indicazione dell'ora, si deve seguire la lezione testuale (ora terza, al vespro, ecc.), volgendo la in nota secondo lo stile moderno (ore 9, ore 18, ecc.), la prima volta che compare.

Graficamente, la data viene indicata con gli elementi disposti in successione inversa rispetto all'uso corrente.

Es.: 1484 novembre 18, al vespro
e non 18 novembre 1484.

Se la data segnata nel documento è incompleta, il curatore deve tentare di ricostruirla con tutti gli elementi in suo possesso. Graficamente, gli elementi ricostruiti si indicano tra parentesi quadre.

Es.: 1668 maggio [31]
[1668] maggio 31
1668 [maggio 31].

Se non è stato possibile ricostruire qualcuno degli elementi di una data, la lacuna va segnalata con tre puntini.

Es.: 1421 maggio...
...maggio 12
1421...

2. *Datazione topica*

Il toponimo deve essere reso nella sua lezione attuale.

Es.: Sanluri

e non *Sellori, Sentluri*, ecc.

Se si tratta di toponimi stranieri, bisogna distinguere tra quelli che hanno forma italianizzata e gli altri. Per i primi si segue la regola precedente; per i secondi si segue la forma attualmente in uso presso lo Stato d'appartenenza.

Es.: Barcellona

e non *Barcelona, Barchinona*, ecc.

Es.: Aiguesmortes; Colliure

e non *Aquasmortas; Cochiliberi*.

Nel caso in cui non si sia riusciti ad individuare la località o questa sia indicata in termini generici, sembra preferibile in entrambi i casi mantenere la lezione testuale, dandone in nota la traduzione.

Graficamente, in questo caso il toponimo va indicato in corsivo, trattandosi di una lingua straniera.

Es.: *Castellanum de Osia*

*Apud fontem chuppi*¹

¹ presso la fonte del pioppo.

Talvolta il testo, accanto all'indicazione della città, reca quella del quartiere. È rimesso alla valutazione del curatore riportare o meno questo elemento, ma nel caso lo si faccia va reso così:

Es.: Cagliari - Castello.

Accade sovente che nei verbali sia indicato anche l'edificio sede dei lavori. Questo dato, per la sua rilevanza e mutabilità, va sempre indicato ponendolo tra parentesi.

Es.: Sassari (chiesa di Santa Caterina)

Cagliari (palazzo regio).

Le datazioni cronica e topica precedono sempre il testo e vanno scritte sopra di esso, nella stessa riga del numero, a destra, su una o due righe, secondo la lunghezza.

Es.: 1	1421 gennaio 27, Cagliari (palazzo regio)
2	1421 gennaio 27, prima del pranzo Cagliari (palazzo regio)
3	1421 gennaio 28, Cagliari - Stampace

3. *Testo*

Deve essere redatto in lingua italiana, al tempo presente ed in forma personale. Quanto al grado di sintesi, si deve seguire la forma mediana, che non sacrifica alcuno degli elementi essenziali, senza divenire una traduzione. Ove si regesti un singolo documento (convocazione, procura, carta reale, ecc.)

è buona norma renderlo con un'unica frase; per testi più complessi (processi verbali, capitoli, ecc.) l'uso di più frasi è consentito.

Es.: Per il primo caso, vedi regesti 1 e 2.

Per il secondo caso, vedi regesti 3-6.

In entrambi i casi, l'adozione della forma personale esclude testi del tipo: Capitoli proposti da...; Processo verbale della riunione...; Atto di procura...

Nel regesto è da escludere l'uso di parole straniere. Ove indispensabile (ad es. quando trattasi di espressione non avente l'equivalente italiano) la parola deve essere resa in corsivo.

I toponimi e le date inserite nel testo seguono le regole fornite per la datazione.

Per gli antroponimi, il cognome va mantenuto nella forma originale usata nel documento.

Quando compaiono differenti lezioni dello stesso cognome si rinvia all'indice dei nomi per la necessaria unificazione onomastica.

Il nome si italianizza quando esiste l'equivalente italiano.

Es.: Pietro de Rodes

e non Pere de Rodes o Pietro di Rodes.

Fanno eccezione gli antroponimi di personalità universalmente note nella lingua originale, che si lasciano nella forma testuale.

Es.: Joan Figuera

e non Giovanni Figuera.

La qualifica, professione, funzione, ecc., della persona segue il nome proprio e non lo precede.

Es.: Joan Figuera, pittore

e non il pittore Joan Figuera.

Alfonso de Borja, vicescancelliere

e non il vicescancelliere Alfonso de Borja.

I sovrani devono essere espressi con il nome, numero e regno, e non con gli eventuali appellativi.

Es.: Alfonso V, re d'Aragona

e non Alfonso il magnanimo.

Quanto all'uso delle maiuscole, esso segue lo stile moderno, che vuole la loro presenza assai limitata. Occorre in particolare eliminare quelle considerate di rispetto, riservandone l'uso solo ai nomi propri e quando bisogna evitare confusioni.

La maiuscola quindi si pone all'inizio del periodo, dopo il punto fermo, nei toponimi e negli antroponimi. Nei nomi composti, però, articoli e preposizioni vanno minuscoli.

Es.: Giovanni de Cardona; Antonio de la Rocha.

Si pongono in maiuscolo i nomi di religione e quelli di popolo, usati in forma di sostantivo.

Es.: il Cristianesimo, l'Islamismo

gli Spagnoli, i Sardi.

Si usa la maiuscola per designare le persone sacre, in modo però che non più di una parola per ciascuna persona abbia la maiuscola.

Il nome «signore» si scrive maiuscolo solo quando è sinonimo di Dio.

Es.: Dio, Signore.

I nomi indicanti solennità religiose, epoche o periodi storici hanno l'iniziale maiuscola.

Es.: la Pasqua, il Natale

il Trecento, il Quattrocento

il Medio Evo.

I nomi «chiesa» e «impero» si scrivono maiuscoli solo quando concernono le due istituzioni universali.

Es.: la Chiesa

la chiesa di San Francesco.

I nomi di istituzioni, forme di governo, circoscrizioni territoriali, uffici, opere pie, associazioni laiche o religiose vanno in minuscolo, quando vengono citati genericamente.

Es.: regno, ducato, comune, monarchia, senato, ospedale, congregazione, confraternita, monastero, beneficio, etc.

I nomi specifici e determinati di enti, uffici, ecc. si scrivono in maiuscolo, in quanto gli elementi compositivi del nome, non essendo in nessun modo separabili, debbono considerarsi nomi propri e come tali vanno scritti con la maiuscola.

Es.: Reale Udienza, Regio Consiglio di patrimonio e di giustizia.

Le cariche, i titoli nobiliari, cavallereschi, accademici e della gerarchia ecclesiastica accompagnati o no dal nome proprio vanno scritti in minuscolo.

Es.: Il papa Innocenzo III concede ...

Il re d'Aragona accoglie le richieste dell'arcivescovo...

L'iniziale dei nomi dei giorni e dei mesi va resa in minuscolo.

«Santo» e «beato» si scrivono maiuscoli quando denotano i luoghi e le istituzioni individuate secondo il luogo, non quando sono attributi della persona.

Es.: monastero di San Domenico

convento di San Francesco di Stampace

regola di san Benedetto.

I nomi dei santi devono essere sempre citati per esteso.

Es.: la chiesa di Sant'Anna (e non S. Anna).

Il convento di San Francesco (e non S. Francesco).

Esempi di regesto

N. 1 1484 febbraio 7, Cagliari - Castello

Giovanni Fortesa, dottore in diritto canonico e vicario generale dell'arcivescovo di Cagliari, ordina ai parroci della Cattedrale che denunciino per scomunicati il vicario regio, don Antonio Calzet, il sottovicario e l'assessore regii, che hanno ottemperato all'intimazione di restituire al convento di San Francesco la casa già del mercante Taddeo Corelles (e non: Ordine dell'arcivescovo di Cagliari ...).

N. 2 1455 febbraio 26, Cagliari

Pietro de Lobera, mercante di Cagliari, affitta per la durata di un anno a Rafael Thomas e Joan Figuera, pittori barcellonesi, una casa con orto, interamente arredata, situata presso l'ospedale di Sant'Antonio nella Lapola, impegnandosi a sopraelevarvi un vano con finestra dove i due pittori possano lavorare; i pittori, da parte loro, si impegnano a corrispondere una pigione di due fiorini d'oro d'Aragona così ripartiti: un fiorino quando inizieranno a dipingere il retablo di san Bernardino e l'altro quando avranno dipinto metà dell'opera, il cui compenso è stato stabilito in 240 fiorini d'oro d'Aragona (e non: Contratto d'affitto di una casa ...).

N. 3 1421 gennaio 26, Cagliari (palazzo regio)

Alfonso V, re d'Aragona, convoca il parlamento e contestualmente lo aggiorna al giorno successivo, alla presenza di Alfonso de Borja, vicescancelliere; dell'arcivescovo di Cagliari, per il braccio ecclesiastico; di Francesco Carroz, Garcia de Ferrera, Giovanni de Sena, Marco de Vilalehons, procuratore di Galcerando de Santapace, per il braccio militare; di Giacomo Xarch, Giovanni Bartolomeo, Pietro de Banchs, sindaci della città di Cagliari, per il braccio reale.

C.17 Corts en Caller del rey Alfonso / eo parlament. /

- 5 [N]overint universi quod anno a nativitate Domini 14/21 die videlicet dominica intitulata 2/6 mensis ianuarii, serenissimo principe ac potentissimo/ domino Alfonso, Dei gratia rege Aragonum, Sicile, Valencie, Maioricarum /Sardinie et Corsice comite Barchinone, duce Athenarum et Neopatria ac eciam / comite Rossilionis et Ceritanie, in Castro Callari regni Sardinie
- 10 perso/naliter existente in quadam aula palatii regii dicti Castri honorabilis /et circumspectus vir Alfonsus de Boria utriusque juris doctor et vicecan/cel-

- larius eiusdem domini regis in personam dicti domini regis, presentibus / et
 assistantibus: pro brachio ecclesiastico reverendo in Xristo Patre et Domino /
 Petro archiepiscopo callaritano; pro brachio militari nobili et honorabilibus /
 15 Ffrancischo Carros, Garcia de Ferrera et Johanne de Sena militibus ac /
 Marcho de Vilalehons procuratore nobilis Galcerandi de Santapace, et pro
 brachio / regali Jacobo Xarch, Johanne Bartholomei, Petro dez Banchs
 sindicis / universitatis dicti Castri Callari, dixit et exposuit quod cum dictus
 dominus / rex indixisset parlamentum generale celebrandum incolis dicti
 20 regni / pro bono et tranquillo statueiusdem regni, in Castro Callari iam dicto, /
 in eadem aula, die predicta, ipse porrogabat de facto et porrogavit parlamen/tum
 ipsum in hac forma: / lo senyor rey porroga lo parlament a dema di lluns hora
 de tercia / en aqueix loch mateix. /

N. 4 1421 gennaio 27, prima del pranzo
 Cagliari (palazzo regio)

Alfonso de Borja, vicecancelliere, aggiorna i lavori del parlamento all'ora
 del vespro.

- Deinde vero die lune computata 27 dictorum mensis et anni, / ante prandium, /
 25 in dicto parlamento convenerunt persone infrascripte, / videlicet: pro brachio
 ecclesiastico dictus Petrus archiepiscopus callaritanus et reveren/dus in Xristo
 Pater frater Ludovicus episcopus bosanus: pro brachio militari / honorabilis
 Johannes de Sena, Riembaldus de Corbaria et Ludovicus Aragall / milites, et
 30 pro brachio regali Petrus Salzeti et Jacobus Xarch sindici Castri / Callari,
 Seraphinus de Muntanyano, Julianus de Jano et Anthonius / de Marongio
 sindici civitatis Saceris et Anthonius Lollo sindicus / Ville Ecclesiarum de
 Sigerro. Quibus ibidem congregatis dictus honorabilis / vicecancellarius
 35 porrogavit dictum parlamentum in forma sequenti: / lo senyor rey porroga lo
 dit parlament a hora de vespres en lo / mateix loch. /

N. 5 1421 gennaio 27, all'ora del vespro
 Cagliari (palazzo regio)

Alfonso V, re d'Aragona, comunica ai tre bracci riuniti in parlamento che,
 avendo riacquisito la città di Sassari e gli altri possessi del visconte di
 Narbona dietro promessa di pagamento di 100.000 fiorini d'Aragona, sia a
 questo fine che per garantire la sicurezza di quei territori, intende procurarsi
 il denaro necessario imponendo nuove tasse sulle importazioni ed espor-
 tazioni di merci, in merito alle quali nominerà appositi trattatori. Subito dopo
 l'arcivescovo di Cagliari, a nome dei tre bracci, si dichiara disposto ad
 ottemperare ai voleri regi e quindi il re nomina trattatori di parte regia:
 Bernardo de Cabrera, Artaldo de Luna, Raimondo Xarchmar e Alfonso de
 Borja.

Berengario Oliver, procuratore fiscale, denuncia quindi la contumacia di
 alcuni membri assenti, mentre il re aggiorna i lavori al giorno successivo.

- Dicta vero die lune, hora vesperorum vel quasi, serenissimo ac potentissimo / domino rege predicto in suo solio regali sedente, in dicto parlamento in / camera seu aula supra nominata convenerunt ad dictum parlamentum / persone infra sequentes, videlicet: pro brachio ecclesiastico Petrus archie-
- 40 piscopus / callaritanus, Ludovicus episcopus bosanus prefati et Matheus episcopus de Tor/ralba: pro brachio militari Ffranciscus Carros, Johannes de Sena milites, / Marchus Vilalehons procurator nobilis Galcerandi de Santa-
- pace, Garcia / de Ferrera milites, Petrus de Sent Johan procurator nobilis Guillermi Ray/mundi de Monte Catheno, Riembaldus de Corbaria miles,
- C. 17v Ludovicus de // Vultrera procurator comitis de Quirra, Fferdinandus Pardo, Ludovicus Ara/gall miles, Fferdinandus del Castillo, Lehonardus de Doni procurator et tutor / Johannis de Doni, Johannes Gener procurator Guillermi de Muntanyans, / Petrus Gomis, Petrus de Ynar et Marchus de Monte Bovino,
- 5 et pro brachio / regali Petrus Salzet, Jacobus Xarch, Petrus dez Banchs et Johannes Bar/tholomei sindici Castri Callari, Petrus de Ferreres et Petrus Guiller/mi sindici ville Alguerii et procuratores Raimundi Catrilla militis, Pe/trus Guillermi nomine suo proprio et Nicholusus de Balbo sindicus /
- 10 civitatis de Bosa et Seraphinus de Muntanyans, Antonius de Moronge / et anus de Jano sindici civitatis Saceris et Bisconti Xessa ca/nonico, Antoni Lolli sindici Ville Ecclesiarum et Gontinius de Milia / sindicus ville d.Osolo. Quibus presentibus et congregatis ut superius recita/tur, dictus dominus rex proposuit suam declarans intencionem, fecit / propositionem per hec verba vel similia in effectu. /
- 15 Bona gent, be crehem no ignorets com pochs dies son passats havem re/cobrats e hauts a mans nostres la ciutat de Sacer e tots los altres cas/stells, viles, lochs e terras qui.s tenien per lo vescomte de Narbona, per lo / qual recobrament havem promes donar e pagar en certs terminis / al dit vescomte 100 mila
- 20 florins, per los quals pus facilment pagar / havem mesos penyora e entre mans de alguns qui.ns son entrats / fermança per la dita quantitat al dit vescomte totes les rendes / e drets de la dita ciutat de Sacer e altres viles, casals e terres dessus / dites a quatre anys següents, en tal manera que havem promes / e jurat
- 25 dins los dits quatre anys no toquar en los dits drets e rendes. / E com les rendes e drets a nos pertanyentes e restants en lo present regne / de Serdenya no sien sufficients ne basten a les despeses, messions axi com / es la guarda e defencio dels Castells de Caller, de Sacer, de Bosa e encara / del loch de Longosardo, los
- 30 quals castells per notori benefici de la cosa / publica al dit regne deven esser provehits e guardats, e ia menys / basten a pagar lo governador e official en cap del dit regne de / lur salari e stipendi, condecient maiorment que.s mostre util / e necessari aquell deure romandre acompanyat a fi que puga / mils mantenir en pau e iusticia los habitants del dit regne, en / altra maner pories seguir algun
- 35 sinistre en les dites ciutats / e castells no stants provehits en aquella manera que.s pertany e / axi mateix per lo official dessus nomenat no essent satisfet de lur / salari segons dit es lo qual facilment per necessitat pendria occasio / e causa de vexar, inquietar e molestar e exhigir persones e altres / coses de
- 40 alguns singulars del dit regne, la qual cosa redundaria / e no poch dan e preiudici manifest de la cosa publica de aquell / e da que.n provendria zitzanies, scandils e mals en lo mateix regne / que porien saber a desolacio e destruccio de aquell, volents donchs pro/vehir al bon stament, tranquillitat,

- repos e ben avenir del dessus / dit regne e de la cosa publica de aquell, sobre les
 45 quals coses reme/diar havem hauts diverses pensaments occurrents e partans
 C. 18 ser // bo, com altra via no trobam al present pus expedient a proveheir en lo dit/
 fet que alguns drets fossen imposats en les mercaderies que entraran / o exiran
 en e del dit regne en manera ordonada, atesa la dita neces/sitat a fi que ab les
 5 pecunies provenidores de aquells dits drets puxa esser / provehit a les coses
 dessusdites, per que us pregam e exortam affectuosament / que en la dita
 imposicio de drets donets loch prestant nos consell, / favor e ajuda sobre la
 manera de imposar aquell a fi que en les coses / dites dessus sia provehit en
 aquella millor manera que fer se puxa. E / per ço que les dites coses brevement
 10 puxen pendre fi e esser portades a / acabament e conclusio, nos vos entenem
 assignar algunes persones / de nostra consell per tractadors ab los quals puxats
 comunicar, pra/ticar e tractar dels dits affers e negocis per ço que Deu
 migensant / brevement sien deduhits a conclusio saludable." /
 Et statim facta dicta propositio, reverendus in Xristo Pater Petrus archi-
 15 chi/episcopus callaritanus, nomine dictorum brachiorum ecclesiastici, milita-
 ris et / regalis, premissa quadam eleganti arengua, dixit et respondit pro/po-
 sicioni dicti domini regis in forma sequenti: /
 "senyor molt excellent, sobre les coses per vostra senyoria en sa propositio /
 20 explicades, lo parlament si plaura a nostre Senyor deliberara e haura / son
 acord, e apres vos fera tal resposta que sera lehor de nostre senyor / Deus e a
 servey de vos senyor placent e beniffici de la cosa publica / del dit regne». /
 Et ilico dictus dominus rex dixit quod ut predicta brevius finali conclusioni /
 deducerentur quod assignabat et assignavit in tractatores pro parte / sua
 25 personas infrasequentes: /
 lo mestre de Muntesa, /
 mossen Bernat de Cabrera, /
 lo comte Artal de Luna, /
 mossen Ramon Xarchmar /
 30 e misser Alfonso de Boria. /
 Et predictis sic gestis, Berengarius Oliverii, procurator fiscalis domini / regis,
 predictis accusavit contumaciam convocatis ad parlamen/tum predictum qui
 31 non curarunt comparere vel non com/paruerunt in eodem. / Et dictus
 dominus rex, expectans eos de gracia usquam et per diem crasti/num, ad
 eundem parlamentum continuavit predictum. //

N. 6 1448 maggio 29, *in regiis felicibus castris apud abbatiam Fanguì*¹

Enyego de Guinara e Pietro Jofre, ambasciatori dello stamento militare, presentano ad Alfonso V, re d'Aragona, per l'approvazione i seguenti capitoli.

1 - Tenuto conto dell'estrema povertà in cui versano gli abitanti del regno di Sardegna a causa delle guerre e dei frequenti contributi straordinari, richiesti dalla Corona in occasione di matrimoni e incoronazioni, chiedono che venga esteso a tutto il regno il privilegio di cui gode la città di Cagliari e

¹ Nei felici accampamenti regi presso l'abbazia di *Fanguum*.

non vengano più imposti donativi straordinari o collette, qualunque ne sia il titolo, la causa o la forma.

Il re approva, fatta eccezione dei contributi per incoronazioni, matrimoni e riscatti delle regie persone e in caso di minaccia o invasione del regno di Sardegna.

2 - Dal momento che il viceré, i governatori e gli altri ufficiali regi, approfittando della difficoltà dei rapporti tra l'isola e il continente iberico, operano spesso in modo partigiano e commettono vari abusi, chiedono che siano concessi allo stamento militare poteri e autorità sufficienti a contenere nella legalità l'azione dei suddetti ufficiali. Chiedono, inoltre, che sia concesso loro di riunirsi in parlamento, su richiesta di un braccio o di una parte di esso o dei tre bracci insieme, e che il viceré, i governatori e gli altri ufficiali regi non possano in alcun modo impedire o intralciare i lavori dell'assemblea.

Il re approva, autorizzando i tre bracci a riunirsi in parlamento, ogni qualvolta sarà necessario per il buon servizio del regno, a condizione che l'assemblea sia convocata di giorno, nel Castello di Cagliari e alla presenza di uno dei governatori o del procuratore reale.

C.120v Capitols, gracies e privilegis supplicats e demanats / a la sacra maiestat del senyor rey d. Arago e deles / dos Sicilies etc. per lo magnifich mossen Enyego de / Guinara compte de Ariano etc; e Pere Jofre axi com / embaxadors de tots los barons, heretats del reg/ne de Cerdunya en nom e per part de aquells e per la / dita maiestat a ells atorgats. /

10 (1) Primo suppliquen al dit senyor los dits embaxiadors e missatgers / que attenent la probesa del dit regne de Cerdunya que es / molt gran e son quasi destruyts e encara que no son gents / en aço acostumades e ha hom visit per experincia de alguns per al/gunes coltes de maritatges e coronatges que.l senyor rey / ha fetes gitar ferse de grans murmuracions perillloses de/ un gran escandel e sinistre, que sia merce del dit senyor voler / fer privilegi al dit regne
15 en la forma de Caller, ço es que / de aci avant per ell e per sos succehidors no puixen esser imposades / ne exigides, coltes en Cerdunya maritatges, coronacions ne / algunes altres exaccions en quinque nom que sien nomenades / en qualsevulla manera ni forma.

25 Placet regie maiestati / preterquam in casibus infrascriptis scilicet corona-
20 Placet regie maiestati / preterquam in casibus infrascriptis scilicet coronacionis, marita/gii, redempcionis persone sue vel successorum suorum quod / Deus avertat et notabilis invasionis regni predicti. /

25 (2) Item demanen e suppliquen los dits missatgers actament que vos / senyor habitats e stats en terra ferma la qual es molt/ distant e luny de regne de Cerdunya e los passat/gers de la mar son molt incerts; e perço los governadors / e altres officials de Cerdunya qui son stat e ara son e / regeixen per vostra molt alta senyoria se extenen un poch mes / avant de officials en empendre coses les
30 quals moltes veguades / menassen un gran escandel en lo dit regne de Cerdunya per/ que es necessari esser decorat del present privilegi per esser fre/

C.121v als dits officials en rafrenar aquells, hoc encara per alguns // cassos e perills de

- guerres que.s moven fora lo regne que sera necessari / congregacio, hoc encara dins lo regne se porien moure tals coses quels / officials a veguades miren per luurs barats e no curen e donen entendre / que no sera res. Perço es necessari
- 5 un privilegi perpetual atorgador / per vos, senyor, e per vostres succehidors que tota hora que be sia o sera / vist als tres braços per alguna cosa quels paragues necessari al / servir de vos senyor e de la reyal Corona d.Aragoe ben avenir / de la cosa publica que.s puixen congregar ara per moviment de un braç o / part de
- 10 braç ara per moviment de tots esemps sens encorrimment de pena / alguna axi per fer istancies e requestes al official en cap com / per fer embaxiada a vostra senyoria en avisar del sta/ment del dit regne quantes vegades sera necessari e ben vist. / E que tal congregacio (vostres) visrey e governadors del dit regne / ne
- 15 altres officials no pusquessen destorbar per via nenguna ca a la / conservacio del dit regne mes hi va als barons e heretats que / no fa als visrey e governadors ne altres officials qual se vol / que sien car axi com experiencia ha mostrat en los temps passats / los officials son stats causa de la guerra de Cerdenya segons
- 20 es / fama publica e se.n vehen encara alguns actes e se.n tornarem / en lurs terres e murs e los barons e heretats, incoles e pobles en/ lo dit regne de Cerdenya ne foren tots desfets e destrohits /, e de aquestes occasions qui menassen aquests o semblants perills / avenen sovent en Cerdenya e encara que per tots communament / lo dit perill sia vist e dit se leixa a natura per que
- 25 no hi saben / negun remey e leyxen ho a discrecio del official en cap / qui a vaguades com dit es sera apassionat e no mirara gens sino / a la sua voluntat e de alguns qui.l per que en totes / quises es obs libertat de la dita congregacio car may tal congregacio / pot obrar sino servir de vos senyor e utilitat de vostre regne. /
- 30 Placet regie maiestati dummodo dicta congregatio aut parlamentum / generale fiat pro servicio sue maiestatis et beneficio regni intus / Castrum Callaris et de die, interveniente semper in dicto par/lamento et congregacione altera ex gubernatoribus in dicto reg/no vel procuratore regio. /
- 35 (3) Item perço con sovezn per casos ques sdevenen seria necessari quels
- C.121v barons e // heretats del dit rengen se puxquessen congregar esemps e haver parlament per / lo servir del dit senyor e utilitat de la cosa publica del dit regne / e los officials no venen be en tal parlament, que sia de merce de vos, / senyor,
- 5 voler fer per vos e per tots los vostres succehidors un / privilegi perpetu als barons e heretats del dit regne de Cerdenya que lo magnifich marques d.Oristany e qualsevulla / que sia marques de Oristany per avant e per lo compte de Quirra / e lo magnifich mossen Ffrancesch Centelles dicto rivosico
- 10 presents e / sdevenidors o lo un dells qui.s atrobare en lo regne puixen con/gregar per si o per procuradors los barons e heretats de Cerdenya tota hora que ben vist los sera sia necessari fer la dita congregacio a lahor de Deu servir e proffit del dit senyor e conservacio / del dit regne de Cerdenya e utilitat de la cosa publica. E si per / ventura en la dita congregacio lo un dells congregants
- 15 era/ suspitos, per causa que devallas de affers lurs o de algun dells o fos / indispost per qualsevol raho, que hi puixa substituhir altri per ell / o que ho faça l.altre a soles.
- E si requests seran per la maior part / dels barons e heretats que sien forçats de congregarse e aço haïen / a iurar per nostre senyor Deu e los seus sants

- 20 quatre evangelis / los dits marques , compte de Quirre e mossen Ffrancesch
enconti/nent que lo dit privilegi sera atorgat per lo dit senyor e aquell /
obtingut e a ells sera presentat per los heretats de Cerdanya / [...]

INDICE

EMANUELE SANNA	
Per una edizione critica degli "Acta Curiarum Regni Sardiniae"	p. 7
Istituzioni rappresentative nella Sardegna medioevale e moderna	
EMANUELE SANNA	
Discorso d'apertura	13
Relazione introduttiva	
ANTONIO MARONGIU	
Il Parlamento o Corti del vecchio Regno sardo	15
Le relazioni	
ANTONELLO MATTONE	
Centralismo monarchico e resistenze stamentarie. I Parlamenti sardi nel XVI e XVII secolo	127
GUIDO D'AGOSTINO	
Istituzioni rappresentative e parlamenti nell'Ancien Régime. Questioni di storiografia e di euristica	181
BRUNO ANATRA	
Il donativo dei Parlamenti sardi	187
GABRIELLA OLLA REPETTO	
Lo stato delle fonti documentarie ed i problemi connessi alla loro ricerca ed edizione	197
Le comunicazioni e il dibattito	
MARIAROSA CARDIA	
Una grande impresa culturale	213
ANTONIO MUT CALAFELL	
Fuentes documentales para la historia de Cerdeña en el Archivo del Reino de Mallorca	215

VINCENZO AMAT DI SAN FILIPPO Su alcuni documenti riguardanti i rapporti tra gli Stamenti e il popolo sardo	p. 227
GIUSEPPE SERRI Il problema del prelievo fiscale nella Sardegna spagnola: i donativi	239
MARCO TANGHERONI I Parlamenti sardi e la società della conquista aragonese	243
MARINELLA FERRAI COCCO ORTU Fonti documentarie sui Parlamenti e i donativi conservate nell'Archivio di Stato di Cagliari	247
AURELIO MUSI Parlamenti, rappresentanze, sistema di potere: il caso del Regno di Napoli tra XVI e XVII secolo	251
MARIA BONARIA LAI L'opera di F. Vivanet nell'ambito di un progetto del 1865 per la pubblicazione degli atti dei Parlamenti	255
LUIS JULIAN GUÍA MARÍN La Monarquía Hispánica y las Cortes valencianas de 1645	259
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DE DIEGO Fondos documentales sobre Cerdeña en el Archivo General de Simancas	271
JOSEP M. ^a TORRAS I RIBÉ El intervencionismo monarquico en los municipios de la corona de Aragón (1427 - 1714)	285
GRAZIELLA SEDDA DELITALA Edizione degli Atti dei Parlamenti sardi e fondi della Biblioteca Universitaria di Cagliari	299
MARIA MERCEDES COSTA PARETAS Y RAFAEL CONDE La documentación sobre los Parlamentos sardos conservada en el Archivo de la Corona de Aragón	303
ANTONIO COCO Problemi e metodi di storia parlamentare: il caso siciliano nel Settecento	307
JESÚS LALINDE ABADÍA Las Cortes Españolas	313
MANLIO BRIGAGLIA Alcuni aspetti del problema editoriale degli atti dei Parlamenti sardi	319
LUIGI BULFERETTI L'edizione degli Atti parlamentari: istituzioni rappresentative e realtà sociale	323

J. ANGEL SESMA MUÑOZ

¿ Podemos plantearnos la publicación de fuentes para el estudio de las Instituciones parlamentarias con los mismos criterios de hace un siglo?

p. 331

ANNA TILOCCA SEGRETI

I Parlamenti sardi: cenni sulle fonti reperibili negli Archivi del Nord Sardegna

339

JEAN CANCELLIERI

La situazione in Corsica delle ricerche sulle istituzioni parlamentari simili a quelle sarde

347

ENRICO STUMPO

Dalla finanza straordinaria alla finanza ordinaria: il problema dei donativi negli stati italiani della monarchia spagnola

349

CELESTINA SANNA

I Parlamenti sardi nell'Archivio storico comunale di Iglesias

353

GIUSEPPE DONEDDU

I donativi tra fiscalismo e demografia

355

FEDERICO FRANCONI

Il Parlamento sardo dal 1698 al 1793

363

VITTORIO SCIUTI RUSSI

Notizie sullo stato degli studi sugli Atti dei Parlamenti siciliani

376

JOHN DAY

Divisioni feudali nella Sardegna del 1485

381

ALBERTO BOSCOLO

Conclusioni

389

EMANUELE SANNA

Saluto finale

395

Appendice I

Fonti documentarie sui Parlamenti di Sardegna conservate negli archivi sardi e spagnoli (1421 - 1843).

Prima indicazione

a cura di Marinella Ferrai Cocco Ortu e Maria Bonaria Lai

397

Appendice II

Criteri proposti per l'edizione critica degli Atti dei Parlamenti sardi

a cura di Gabriella Olla Repetto

415

Appendice III

1. Norme grafiche per il testo introduttivo

a cura di Giancarlo Sorgia e Bruno Anatra

429

2. Criteri per la redazione dei regesti

a cura di Gabriella Olla Repetto

431

Finito di stampare nel giugno 1989
Tipografia T.A.S. s.r.l., via Scano 4, Sassari

Sovracoperta: disegno grafico di Aurelio Candido